GIORNALE MILITARE

1896

PARTE PRIMA

VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1896.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1896

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
24 nov. 1895	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 713 che determina le zone di servitù militari intorno allo stabilimento per materie esplosive di Padula nella piazza di Maddalena . . .	14	21
26 dic. 1895	LEGGI E DECRETI. — Legge 26 dicembre 1895 N. 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20,000,000 per le maggiori spese d'Africa	7	9
26 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 730 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Villagrazia, nella piazza di Palermo	22	29
29 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 731 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Monte Bastia, della piazza di Spezia.	23	30
1 gen. 1896	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti	1	1
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie.	2	2
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione e conservazione delle carte contabili .	3	3
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	4	5

5 gen. 1896	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª) relativa ai matrimoni degli ufficiali		8	10
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali		15	22
7 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Abolizione del prospetto modello 781		5	6
8 »	PENSIONI. — Istruzione per l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del Regolamento sulle pensioni civili e militari		6	6
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra		9	11
14 »	ONORIFICENZE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe GALLIANO a tenente colonnello per merito di guerra		10	13
15 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Norme per le disinfezioni delle scuderie ed oggetti di bardatura.		11	14
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dotazione per le sale di scherma dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio. . . .		12	17
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria . .		13	19
19 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1896 . .		31	49
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Riduzione del prezzo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare		16	24
20 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria		17	24
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sostituzione delle coreggie del caricamento delle vetture da campagna.		18	25
21 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura di un panificio militare		19	25
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Colone idrofilo nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione . . .		20	25
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura		21	27

26 gen. 1896	Servizio del genio. — Formazione di una sezione fotografica da campo presso il 3° reggimento genio (brigata specialisti) . . .	24	31
26 »	Colonia Eritrea. — R. Decreto col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra . . .	37	54
26 »	Servizio del genio. — R. Decreto N. 21 di esonerazione dal vincolo delle servitù militari, delle zone attorno all'abolito magazzino da polveri in Vigevano	38	55
27 »	Equipaggiamento. — Cappotti da artiglieria, pastrani da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria	25	31
27 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	26	43
2 febb. 1896	Pensioni. — R. Decreto N. 34 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	39	56
6 »	Disciplina militare. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	27	45
7 »	Circoscrizione territoriale militare. — Riordinamento dei servizi d'artiglieria . . .	28	45
8 »	Servizio di commissariato. — Chiusura di un panificio militare	29	48
8 »	Reclutamento. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	30	48
10 »	Equipaggiamento. — Abolizione del panciotto.	32	50
10 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo II)	33	50
12 »	Equipaggiamento. — Spese per la numerazione e stagnatura delle gavette	34	50
12 »	Servizio del genio. — Lavori di piccola manutenzione degli immobili	35	51
21 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	40	56
24 »	Matricola. — Modificazioni di alcune formule matricolari	41	57
24 »	Amministrazione e contabilità. — Scuola di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi.	42	58

26 febb. 1896	Amministrazione e contabilità. — Amministrazione del corredo della truppa. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta*	43	59
26 »	Scuole militari. — Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra	44	59
28 »	Amministrazione e contabilità. — Acquisto del sale per il condimento del rancio . .	45	60
28 »	Equipaggiamento. — Abolizione dei fregi di numero per i sottufficiali guardaforti . .	46	66
1 mar. 1896	Disposizioni varie. — Ordine del giorno . .	36	53
2 »	Servizio sanitario. — Proposte ed ammissioni a cure balneo-termali	47	67
6 »	Trasporti militari. — Indicazioni da apporsi sui colli che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari	48	69
6 »	Servizio di commissariato. — Estensione del servizio del casermaggio e del combustibile a gestione diretta dei corpi al III ed al VII corpo d'armata	49	69
7 »	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale	50	70
8 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi (edizione 1879).	51	72
8 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	52	71
8 »	Servizio del genio. — R. Decreto N. 72 che determina le zone di servitù militare attorno alla polveriera di Valle Miano presso Ancona	64	107
15 »	Pensioni. — R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto d'arme di Debra Aila e i militari che trovansi nella Colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895	59	99
16 »	Scuole militari. — Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra	53	75
19 »	Pensioni. — R. Decreto N. 89 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale	18	125

19	mar. 1896	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti, e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa	91	145
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione della tassa sul gas-luce e sulla energia elettrica	54	75
25	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura di un panificio militare	55	87
25	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria. . . .	56	87
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	57	88
26	»	TRASPORTI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . .	58	89
26	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto N. 76 con cui viene esteso al I, al IX e al X corpo d'armata il servizio del casermaggio ad economia.	65	108
26	»	LEGGI E DECRETI. — Legge 26 marzo 1896 N. 76 che autorizza un credito di lire 140 milioni per le spese di guerra nella Colonia Eritrea	72	119
30	»	ARMI, MUNIZIONI E RIFETTERIE. — Adozione di una nuova boccheita per foderi di sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88.	60	100
30	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	61	101
31	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi di Stato in franchigia	62	101
3	apr. 1896	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	63	106
8	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Istruzione sulle munizioni	66	109
8	»	SERVIZIO SANITARIO. — Vaccinazione. . . .	67	109
8	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti e al regolamento di amministrazione	68	112
9	»	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . .	73	120

9 apr.	1896	Colonia Eritrea. — Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia.	79	125
10	»	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Nuovo formato di carta per la corrispondenza	69	112
10	»	Servizio sanitario — Corso d'istruzione per gli aiutanti di sanità delle infermerie reggimentali	70	116
10	»	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Carta intestata e bolli d'ufficio	71	116
15	»	Equipaggiamento. — Distintivo per telegrafisti trasmettitori del genio	74	121
15	»	Amministrazione centrale. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	75	122
19	»	Tiro a segno nazionale. — R. Decreto N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra	82	123
23	»	Servizio sanitario. — Bagni termali e statistica sanitaria	76	123
23	»	Servizio sanitario. — Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari ai sottufficiali ammogliati	77	123
23	»	Disposizioni varie. — R. Decreto relativo alla ricerca ed alla raccolta dei proiettili o rottami di proiettili esplosi durante le esercitazioni di tiro d'artiglieria	87	141
1 mag.	1896	Ordinamento del R. esercito. — Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali dei distretti militari	80	127
3	»	Servizio di commissariato. — R. Decreto N. 91 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata.	84	137
4	»	Reclutamento. — Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare	81	129
6	»	Trasporti militari. — Aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia . .	83	134
14	»	Amministrazione centrale. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	85	137
14	»	Amministrazione e contabilità. — Pagamento delle pensioni a carico dello Stato	161	359

15	mag. 1896	DISPOSIZIONI VARIE. — Carta itineraria del regno	86	138
17	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 146 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive in Listincheddu presso Ozieri	96	149
20	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Correzioni all'istruzione sui lavori di mina	88	142
29	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla sella all'inglese per scuole d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario e contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio	89	143
20	»	AVANZAMENTO. — Varianti alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio	90	144
28	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione	92	146
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo della bicicletta pneumatica mod. 1895 e sua scomposizione	93	146
28	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo III)	94	147
28	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali	95	148
28	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 237 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra	128	209
31	»	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame di alcuni quesiti riguardanti la associazione italiana della Croce Rossa	97	150
4	giug. 1896	COLONIA ERITREA. — R. Decreto che stabilisce gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste nel regolamento organico per la Colonia Eritrea	98	151
4	»	DISCIPLINA MILITARE — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare	99	154
4	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento pel servizio territoriale	100	155
11	»	SERVIZIO SANITARIO. — Materiale antisettico e medicinali costituenti la dotazione dei carri per feriti	101	159

11	giug. 1896	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari dei materiali dei servizi amministrativi	102	159
11	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasformazione dell'ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria	103	159
11	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Classazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali	107	164
11	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto N. 233 che modifica le zone di servitù militare intorno alla piazza di Verona	129	210
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione interna dei corpi, libertà d'azione dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo	104	160
12	»	COLONIA ERITREA. — Assegni alle famiglie dei prigionieri di guerra in Africa	105	163
12	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale.	106	163
18	»	COLONIA ERITREA. — R. Decreto N. 210 col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono cessano dall'essere considerati in istato di guerra.	108	165
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894	109	166
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riparazioni agli oggetti di bulletteria	110	166
18	»	TRASPORTI MILITARI. — Modificazioni al § 22 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia	111	172
18	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Infermerie di presidio	112	172
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del corredo della truppa	113	172
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Nuovo catalogo dispositivo dei materiali per un'infermeria da campo per 150 cavalli	114	173
21	»	COLONIA ERITREA. — Iscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 marzo e 18 giugno 1896 .	115	175
21	»	ONORIFICENZE. — R. Decreto N. 231 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	116	175

21 giug. 1896	LEGGI E DECRETI. — Legge 21 giugno 1896 N. 225 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	123	187
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 241 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero	130	210
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	117	176
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — Permesso di matrimonio ai sottufficiali degli istituti militari.	118	178
25 »	ONORIFICENZE. — Norme per la concessione della medaglia d'Africa	119	178
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione d'un nuovo libretto per la riscossione di titoli di pagamento.	120	181
26 »	AVANZAMENTO. — Modificazioni alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici	121	182
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi	122	186
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 228 che proroga fino al 1° gennaio 1897 il termine stabilito dall'articolo 3 del R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503	135	217
2 lugl. 1896	AVANZAMENTO. — Legge 2 luglio 1896 N. 254 riguardante l'avanzamento nel R. esercito .	124	188
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria .	125	203
2 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiali membri delle direzioni provinciali e delle presidenze delle società di tiro a segno nazionale. . .	126	204
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti per la pulizia personale dei sottufficiali.	127	207
2 »	PENSIONI. — Legge 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.	131	212
2 »	AVANZAMENTO. — R. Decreto che fissa l'età nella quale gli ufficiali debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898.	132	213
2 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. Decreto N. 111 relativo al servizio di casermaggio ad economia nel I e IX corpo d'armata . . .	145	239
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.	136	218

8	luglio 1896	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sulle colombaie militari.	133	215
8	»	PENSIONI. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti in Africa, stabilita dalla legge 2 luglio 1896 N. 256	134	215
9	»	PENSIONI. — Legge 9 luglio 1896 N. 285 riflettente le pensioni da considerarsi come dipendenti da collocamenti a riposo di diritto.	137	219
9	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 294 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito.	138	220
10	»	RECLUTAMENTO. — Ristampa del capo XXVII del regolamento sul reclutamento	139	223
10	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri. . . .	140	232
10	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenze e pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa	141	232
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'impiego dello specchio da segnatori pei tiri al bersaglio	142	236
12	»	RECLUTAMENTO. — Legge N. 202 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento . .	146	240
12	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra	184	405
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvista della paglia da lettiera pei cavalli	143	236
14	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Coperte da campo fuori servizio	144	238
17	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio. .	155	293
20	»	GIUSTIZIA MILITARE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di nomina di una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare.	147	241
22	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX, X ed XI corpo d'armata . . .	151	243
23	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del cofano da allievo armaiuolo	148	242
23	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	149	243

23 lugl. 1896	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza.	150	243
26 »	Cavalli. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	153	245
26 »	Cavalli. — Modificazioni all'attuale ruolo dei cavalli di agevolezza ed ai relativi elenchi di variazioni	154	283
29 »	Matricola — Data di nascita degli ufficiali del R. esercito	152	244
4 agos. 1896	Servizio di commissariato. — Riapertura di un panificio militare.	156	294
4 »	Servizio d'artiglieria. — Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da campagna	157	295
6 »	Matricola. — Data di nascita degli ufficiali del R. esercito	158	295
11 »	Tiro a segno nazionale. — R. Decreto che costituisce la commissione centrale del tiro a segno nazionale	166	371
11 »	Tiro a segno nazionale. — R. Decreto di nomina della commissione centrale del tiro a segno nazionale	167	372
13 »	Reclutamento. — Concessione delle rafferme.	159	297
13 »	Reclutamento. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi	160	323
13 »	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	162	361
13 »	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi	163	361
13 »	Servizio sanitario. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie	164	362
13 »	Amministrazione e contabilità. — Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi.	165	364
16 »	Servizio del genio. — R. Decreto N. 401 che determina le zone di servitù militare intorno alle due polveriere del Calambrone e presso Livorno	185	406
19 »	Disciplina militare. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.	171	379

19 agos. 1896		Servizio del genio. — R. Decreto N. 400 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Masseria degli Spiriti, presso Santa Maria Capua Vetere	186	406
19	»	Servizio del genio. — R. Decreto N. 402 che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova	187	407
19	»	Servizio del genio. — R. Decreto N. 399 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera ed alla tettoia per proietti di artiglieria presso S. Nicola la Strada nella piazza di Caserta	191	413
20	»	Trasporti militari. — Trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa militare nell'isola di Sardegna.	168	374
20	»	Servizio del genio. — Modificazioni alla cassettina telegrafica da campo	169	376
20	»	Servizio d'artiglieria. — Classificazione speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria, e norme relative di collaudazione.	170	376
26	»	Equipaggiamento. — Nuovo tipo di macinello per caffè con custodia di legno.	172	382
26	»	Servizio del genio. — R. Decreto N. 403 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera nuova della piazza di Pesaro.	188	408
27	»	Disciplina militare. — Facoltà concesse ai capimusica.	173	384
27	»	Equipaggiamento. — Adozione per la cavalleria di una gravina alleggerita da cavalleria.	174	384
28	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio . . .	175	385
28	»	Circoscrizione territoriale militare. — R. Decreto N. 406 che trasforma la sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina	189	409
3 sett. 1896		Servizio di commissariato. — Fiaschette di brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (Bologna)	176	390
3	»	Disposizioni varie. — Pubblicazione del secondo volume della *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, ed esito dei volumi della		

		Raccolta precedente e del *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893	177	391
10	sett. 1896	Servizio sanitario. — Pubblicazione di nuovi specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità	178	393
10	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie.	179	397
16	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe	192	414
16	»	Servizio del genio. — R. Decreto N. 432 che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri della Misericordia presso Castrogiovanni	198	421
17	»	Istruzioni ed esercitazioni militari — Abrogazione dell'*Atto* N. 31 del 1894	180	399
17	»	Trasporti militari. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	181	399
17	»	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	182	402
21	»	Amministrazione e contabilità. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari	183	402
21	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto N. 452 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra	199	422
23	»	Equipaggiamento. — Modificazione all'*Atto* 294 della *Raccolta*	190	411
24	»	Servizio del genio. — R. Decreto N. 448 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano presso Conegliano . . .	204	433
29	»	Matricola. — Modificazione di alcune formule matricolari relative alle rafferme	193	414
30	»	Equipaggiamento. — Sostituzione della gavetta piccola a quella grande	194	416
30	»	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	195	416
3	ott. 1896	Servizio d'artiglieria. — Istruzione sull'esecuzione della scuola di tiro a mare . . .	196	416
9	»	Amministrazione e contabilità. — Prelevamento del carbone per la cottura dei viveri e pei servizi interni dei corpi	197	419

22	ott. 1896	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	200	423
24	»	RECLUTAMENTO. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 24 ottobre 1896, N. 467. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso	201	425
24	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto 24 ottobre 1896, N. 468. — Condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina	202	430
25	»	RECLUTAMENTO. — Modificazione all' *Atto* N. 159 del corrente anno relativo alla concessione delle rafferme	203	432
30	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una coreggia ferma-sciabola per sella di cavalleria.	205	434
30	»	TRASPORTI MILITARI. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali, e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata	212	441
5	nov. 1896	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione all' istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell' amministrazione della guerra, in data 9 gennaio 1887. . .	206	435
5	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno	207	436
5	»	SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare	208	437
5	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Applicati di stato maggiore	209	437
7	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro della commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa	215	485
11	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto che aggiunge un membro alla Commissione centrale del tiro a segno nazionale	213	483

12 nov. 1896	Equipaggiamento. — Modificazione alle bandoliere da cavalleria	210	439
12 »	Amministrazione e contabilità. — Semplificazione del rendiconto generale degli assegni	211	439
19 »	Servizio territoriale. — Ufficiali della Regia marina alle parate del Regio esercito . .	214	484
26 »	Servizio di commissariato. — R. Decreto N 142 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata.	226	507
3 dic. 1896	Servizio territoriale. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria	216	486
3 »	Servizio territoriale. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria	217	487
3 »	Amministrazione e contabilità. — Servizio viveri per la truppa	218	488
3 »	Servizio di commissariato. — Norme per il funzionamento, dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata	219	498
3 »	Amministrazione e contabilità. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	220	500
10 »	Servizio d'artiglieria. — Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da campagna	221	501
10 »	Reclutamento. — Esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento.	222	503
10 »	Tiro a segno nazionale. — Cambio dei fucili modello 1870 e 1870-87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. — Distribuzione dei fucili modello 1891 . . .	223	504
10 »	Giustizia militare. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella Commissione per la revisione del progetto di codice penale militare	229	515
11 »	Servizio territoriale. — Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza.	224	505
11 »	Trasporti militari. — Illuminazione e riscaldamento dei locali pei comandi militari di stazione	225	505

16	dic. 1896	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco *Marcellinara-Cerace*. — Sistemazione della stazione di *Brescia*. — Apertura di nuove stazioni e fermate ferroviarie e cambiamento di denominazione di talune altre	227	508
18	»	MATRICOLA. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale	228	513
24	»	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per i drappelli di fatica che seguono i carri nelle diverse incette	230	516
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazioni militari periodiche. — (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*)	231	516
24	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Errata-corrige alla 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di muestranza	232	519
24	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1895	233	519

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1896.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
15 aprile .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	75	122
14 maggio .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	85	137
23 giugno .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	117	176
28 maggio .	R. Decreto N. 237 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra .	128	209
21 giugno .	R. Decreto N. 241 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero	130	210
21 settembre.	R. Decreto N. 452 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra .	199	422
22 ottobre .	Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici	200	423
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
1 gennaio .	Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti	1	1
3 » .	Trasmissione e conservazione delle carte contabili	3	3
4 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	4	5
15 » .	Dotazioni per le sale di scherma dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio	12	17

24 gennaio	Sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura	21	27
27 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	26	43
24 febbraio	Scuola di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi	42	58
26 »	Amministrazione del corredo della truppa. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta*	43	59
28 »	Acquisto del sale per il condimento del rancio	45	60
8 marzo	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	51	72
8 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	52	74
20 »	Applicazione della tassa sul gas-luce e sulla energia elettrica	54	75
26 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	57	88
30 »	Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894)	61	101
3 aprile	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	63	106
8 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti e al regolamento di amministrazione	68	112
28 maggio	Prezzo della bicicletta pneumatica mod. 1895 e sua scomposizione	93	146
11 giugno	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	102	159
12 »	Amministrazione interna dei corpi, libertà di azione dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo	104	160
18 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894	109	166
18 »	Riparazioni agli oggetti di bufetteria	110	166
18 »	Amministrazione del corredo della truppa	113	172
25 »	Adozione d'un nuovo libretto per la riscossione di titoli di pagamento	120	181
14 luglio	Provvista della paglia da lettiera pei cavalli	143	236
14 maggio	Pagamento delle pensioni a carico dello Stato	161	359
13 agosto	Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi	165	364

17 settembre	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	182	402
21 » .	Acquisto delle pubblicazioni regolamentari. .	183	402
9 ottobre .	Prelevamento del carbone per la cottura dei viveri e pei servizi interni dei corpi . . .	197	419
5 novembre	Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1897 . .	206	435
12 » .	Semplificazione del rendiconto generale degli assegni	211	439
3 dicembre.	Servizio viveri per la truppa	218	488
3 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	220	500
24 » .	Pubblicazioni militari periodiche. — (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*)	231	516
24 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894	233	519
	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE.		
30 marzo .	Adozione di una nuova bocchetta per foderi di sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88.	60	100
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
9 aprile . .	R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa . . .	73	120
31 maggio .	R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce Rossa . . .	97	150
	AVANZAMENTO.		
20 maggio .	Varianti alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . .	90	144
26 giugno .	Modificazioni alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici	121	182
2 luglio .	Legge 2 luglio 1896 N. 254 riguardante lo avanzamento nel R. esercito.	124	188
2 » .	R. Decreto che fissa l'età nella quale gli ufficiali debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898	132	213

	CAVALLI.		
26 luglio .	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	153	245
26 » .	Modificazioni all'attuale ruolo dei cavalli di agevolezza ed ai relativi elenchi di variazioni	154	283
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
7 febbraio .	Riordinamento dei servizi d'artiglieria . . .	28	45
28 maggio .	Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	95	148
11 giugno .	Trasformazione dell'ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria. .	103	159
18 » .	Infermerie di presidio	112	172
28 agosto. .	R. Decreto N. 406 che trasforma la sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina	189	409
5 novembre.	Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno	207	436
	COLONIA ERITREA.		
26 gennaio .	R. Decreto col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra.	37	51
9 aprile . .	Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia	79	125
4 giugno .	R. Decreto che stabilisce gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste nel regolamento organico per la Colonia Eritrea.	98	151
12 » .	Assegni alle famiglie dei prigionieri di guerra in Africa.	105	163
18 » .	R. Decreto N. 210 col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono cessano dall'essere considerati in istato di guerra	108	165
21 » .	Iscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 marzo e 18 giugno 1896	115	175

	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
7 marzo.	Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale	50	70
31 »	Telegrammi di Stato in franchigia. . . .	62	101
10 aprile	Nuovo formato di carta per la corrispondenza	69	112
10 »	Carta intestata e bolli d'ufficio.	71	116
12 giugno	Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale	106	163
10 luglio.	Corrispondenza e pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa.	141	232
12 »	Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra.	184	405
	DISCIPLINA MILITARE.		
5 gennaio	R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª), relativa ai matrimoni degli ufficiali . . .	8	10
6 febbraio	Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	27	45
4 giugno	R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento di disciplina militare	99	154
25 »	Permesso di matrimonio ai sottufficiali degli istituti militari.	118	178
19 agosto.	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche	171	379
27 »	Facoltà concesse ai capimusica	173	384
24 dicembre.	Norme per i drappelli di fatica che seguono i carri nelle diverse incette	230	516
	DISPOSIZIONI VARIE.		
20 gennaio	Riduzione del prezzo delle carte e libri vendibili dall'istituto geografico militare . . .	16	21
1 marzo.	Ordine del giorno.	36	53
15 maggio	Carta itineraria del regno	86	138
23 aprile.	R. Decreto relativo alla ricerca ed alla raccolta dei proiettili o rottami di proiettili esplosi durante le esercitazioni di tiro d'artiglieria	87	141

19 marzo.	Decreto ministeriale che nomina una commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti, e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa . .	91	145
18 giugno .	Nuovo catalogo dispositivo dei materiali per una infermeria da campo per 150 cavalli .	114	173
26 » .	Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.	122	186
3 settembre.	Pubblicazione del secondo volume della *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, ed esito dei volumi della *Raccolta* precedente e del *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893 .	177	391
5 novembre.	Applicati di stato maggiore.	209	437
7 » .	Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro della commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa	215	485
	EQUIPAGGIAMENTO.		
20 gennaio .	Sostituzione delle coregge del caricamento delle vetture da campagna	18	25
27 » .	Cappotti da artiglieria, pastrani da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria . .	25	31
10 febbraio .	Abolizione del panciotto	32	50
12 » .	Spese per la numerazione e stagnatura delle gavette	34	50
28 » .	Abolizione dei fregi di numero per i sottufficiali guardaforti	46	66
15 aprile .	Distintivo per telegrafisti trasmettitori del genio.	74	121
20 maggio .	Modificazione alla sella all'inglese per scuole di equitazione e per ufficiale medico, veterinario e contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio	89	143
2 luglio .	Oggetti per la pulizia personale dei sottufficiali.	127	207
10 » .	Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri	140	232
14 » .	Coperte da campo fuori servizio	144	238
23 » .	Adozione del cofano da allievo armaiuolo . .	148	242
26 agosto .	Nuovo tipo di macinello per caffè con custodia di legno	172	382
27 » .	Adozione per la cavalleria di una gravina alleggerita da cavalleria	174	384

23 settembre.	Modificazione all'*Atto* 294 della *Raccolta* . .	190	411
30 » .	Sostituzione della gavetta piccola a quella grande	194	416
30 ottobre .	Adozione di una coreggia ferma-sciabola per sella di cavalleria	205	434
12 novembre.	Modificazione alle bandoliere da cavalleria . .	210	439
	GIUSTIZIA MILITARE.		
20 luglio . .	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di nomina di una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del Regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare	147	241
10 novembre.	R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella Commissione per la revisione del progetto di codice penale militare . . .	229	515
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
1 gennaio .	Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	2	2
16 » .	Regolamento di esercizi per la cavalleria. .	13	19
10 febbraio .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo II)	33	50
21 » .	Variante all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	40	56
28 maggio .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo III)	94	147
10 luglio . .	Istruzione per l'impiego dello specchio da segnatori pei tiri al bersaglio	142	236
28 agosto. .	R. Decreto col quale sono approvate modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio	175	385
10 settembre.	Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie	179	397
17 » .	Abrogazione dell'*Atto* N. 31 del 1894 . .	180	399
16 » .	Regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª — Servizio delle truppe	192	414

	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
26 dic. 1895.	Legge 26 dicembre 1895 N. 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20,000,000 per le maggiori spese d'Africa.	7	9
26 marzo. .	Legge 26 marzo 1896 N. 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le spese di guerra nella Colonia Eritrea	72	119
21 giugno .	Legge 21 giugno 1896 N. 225 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97	123	187
	MATRICOLA.		
24 febbraio .	Modificazione di alcune formule matricolari .	41	57
29 luglio. .	Data di nascita degli ufficiali del R. esercito .	152	244
6 agosto. .	Data di nascita degli ufficiali del R. esercito .	158	295
29 settembre.	Modificazione di alcune formule matricolari relative alle ralferme.	193	414
18 dicembre.	Iscrizione a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale. . .	228	513
	ONORIFICENZE.		
14 gennaio .	Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe GALLIANO a tenente colonnello per merito di guerra .	10	13
21 giugno .	R. Decreto N. 231 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa	116	175
25 » .	Norme per la concessione della medaglia d'Africa	119	178
	ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO.		
1 maggio .	Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali dei distretti militari	80	127
30 giugno .	R. Decreto N. 228 che proroga fino al 1° gennaio 1897 il termine stabilito dall'articolo 3 del R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503 .	135	217

	PENSIONI.		
8 gennaio .	Istruzione per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del Regolamento sulle pensioni civili e militari . . .	6	6
2 febbraio .	R. Decreto N. 35 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata dalle reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	39	56
15 marzo. .	R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto d'armi di Debra Aila e i militari che trovansi nella Colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895 .	59	99
19 » . .	R. Decreto N. 89 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . .	78	125
2 luglio. .	Legge 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa	131	212
8 » . .	Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti in Africa, stabilita dalla legge 2 luglio 1896 N. 256	134	215
9 » . .	Legge 8 luglio 1896 N. 285 riflettente le pensioni da considerarsi come dipendenti da collocamenti a riposo di diritto	137	219
	RECLUTAMENTO.		
8 febbraio .	Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	30	48
19 gennaio .	R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1896	31	49
4 maggio .	Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare	81	129
9 luglio. .	R. Decreto N. 294 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito	138	220
19 » . .	Ristampa del Capo XXVII del regolamento sul reclutamento	139	223

12 luglio. .	Legge N. 292 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento	146	240
13 agosto. .	Concessione delle rafferme	159	297
13 » .	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi . . .	160	323
24 ottobre .	Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 467. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso	201	425
24 » .	R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 468. — Condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina . .	202	430
25 » .	Modificazione all'*Atto* N. 159 del corrente anno relativo alla concessione delle rafferme . .	203	432
10 dicembre.	Esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento	222	503
	SCUOLE MILITARI.		
26 febbraio .	Modificazione al regolamento per la scuola di guerra	44	59
16 marzo. .	Modificazione al regolamento per la scuola di guerra	53	75
5 novembre.	Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare	208	437
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
20 gennaio .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	16	24
25 marzo . .	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria	56	87
8 aprile . .	Istruzione sulle munizioni	66	109
28 maggio .	Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione	92	146
2 luglio. .	Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria	125	203
23 » .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni	149	243
23 » .	Aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza . .	150	243

4 agosto.	Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da montagna	157	295
13 »	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.	162	361
13 »	Aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi	163	361
20 »	Classificazione speciale dei ferri ed acciai che si impiegano nella costruzione dei materiali di artiglieria, e norme relative di collaudazione.	170	376
30 settembre.	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	195	416
3 ottobre	Istruzione sulla esecuzione della scuola di tiro a mare	196	416
10 dicembre.	Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri e delle batterie da campagna	221	501
24 »	Errata-corrige alla 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza.	232	519

SERVIZIO DEL GENIO.

24 nov. 1895	R. Decreto N. 713 che determina le zone di servitù militari intorno allo stabilimento per materie esplosive di Padula nella piazza di Maddalena	14	21
26 dic. 1895	R. Decreto N. 730 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Villagrazia, nella piazza di Palermo	22	29
29 »	R. Decreto N. 731 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Monte Bastia, della piazza di Spezia	23	30
26 gennaio	Formazione di una sezione fotografica da campo presso il 3° reggimento genio (brigata specialisti)	24	31
12 febbraio	Lavori di piccola manutenzione degli immobili.	35	51
26 gennaio	R. Decreto N. 21 di esonerazione dal vincolo delle servitù militari, delle zone attorno all'abolito magazzino da polveri in Vigevano.	38	55
8 marzo	R. Decreto N. 72 che determina le zone di servitù militare attorno alla polveriera di Valle Miano presso Ancona	64	107
20 maggio	Correzioni all'istruzione sui lavori da mina	88	142
17 »	R. Decreto N. 146 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive in Listincheddu presso Ozieri.	96	149
11 giugno	R. Decreto N. 233 che modifica le zone di servitù militare intorno alla piazza di Verona	129	210

8	luglio	.	Istruzione sulle colombaie militari	133	215
20	agosto	.	Modificazioni alla cassettina telegrafica da campo	169	376
16	»	.	R. Decreto N. 401 che determina le zone di servitù militare intorno alle due polveriere del Calambrone presso Livorno	185	406
19	»	.	R. Decreto N. 400 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Masseria degli Spiriti, presso Santa Maria Capua Vetere	186	406
19	»	.	R. Decreto N. 402 che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova	187	407
26	»	.	R. Decreto N. 403 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera nuova della piazza di Pesaro	188	408
19	»	.	R. Decreto N. 399 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera ed alla tettoia per projettili d'artiglieria presso S. Nicola la strada nella piazza di Caserta .	191	413
16	settembre	.	R. Decreto N. 432 che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri della Misericordia presso Castrogiovanni.	198	421
24	»	.	R. Decreto N. 448 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano presso Conegliano	204	433

SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

7	gennaio	.	Abolizione del prospetto modello 781 . . .	5	6
21	»	.	Chiusura di un panificio militare.	19	25
8	febbraio	.	Chiusura di un panificio militare.	23	48
6	marzo	.	Estensione del servizio del casermaggio e del combustibile a gestione diretta dei corpi al III ed al VII corpo d'armata	49	69
25	»	.	Chiusura di un panificio militare.	55	87
26	»	.	R. Decreto N. 76 con cui viene esteso al I, al IX e al X corpo d'armata il servizio del casermaggio ad economia	65	108
3	maggio	.	R. Decreto N. 91 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata .	84	137
11	giugno	.	Classazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali	107	164

2 luglio .	R. Decreto N. 111 relativo al servizio di casermaggio ad economia nel I e IX corpo d'armata	146	239
22 » .	Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX, X ed XI corpo d'armata.	151	243
4 agosto. .	Riapertura di un panificio militare	156	294
3 settembre.	Fiaschette di brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (Bologna)	176	390
3 dicembre.	Norme per il funzionamento, dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata	219	488
26 novembre.	R. Decreto relativo al servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata. .	226	507

SERVIZIO SANITARIO.

8 gennaio .	Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra	9	11
23 » .	Cotone idrofilo nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione	20	25
2 marzo .	Proposte ed ammissioni a cure balneotermali .	47	67
8 aprile .	Vaccinazione	67	109
10 » .	Corso d'istruzione per gli aiutanti di sanità delle infermerie reggimentali	70	116
23 » .	Bagni termali e statistica sanitaria	76	123
23 » .	Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari ai sottufficiali ammogliati	77	123
11 giugno .	Materiale antisettico e medicinali costituenti la dotazione dei carri per feriti.	101	159
13 agosto. .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie . . .	164	362
10 settembre.	Pubblicazione di nuovi specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità	178	393

SERVIZIO TERRITORIALE.

4 giugno .	R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al regolamento pel servizio territoriale	100	155
19 novembre.	Ufficiali della R. marina alle parate del R. esercito	214	484
3 dicembre.	Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria.	216	486

3 dicembre.	Norme per l'esecuzione del R. decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria	217	487
11 » .	Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo delle guardie di finanza	224	505
	SERVIZIO VETERINARIO.		
15 gennaio .	Norme per la disinfezione delle scuderie ed oggetti di bardatura	11	14
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
5 gennaio .	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali	15	22
3 luglio .	Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze	136	218
17 » .	Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio.	155	293
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
19 aprile . .	R. Decreto N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra	82	133
2 luglio .	Ufficiali membri delle direzioni provinciali e delle presidenze delle società di tiro a segno nazionale	126	204
11 agosto .	R. Decreto che costituisce la commissione centrale del tiro a segno nazionale.	166	371
11 » .	R. Decreto di nomina di membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale . .	167	373
11 novembre.	R. Decreto che aggiunge un membro alla commissione centrale del tiro a segno nazionale.	213	483
10 dicembre.	Cambio dei fucili mod. 1870 e 1870-87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. Distribuzione di fucili mod. 1891 . .	223	504

TRASPORTI MILITARI

6 marzo .	Indicazioni da apporsi sui colli che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari	48	69
26 » .	Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace	58	89
6 maggio .	Aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia	83	134
18 giugno .	Modificazioni al § 22 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia . .	111	172
29 agosto .	Trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa militare nell'isola di Sardegna.	168	374
17 settembre.	Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia.	181	399
30 ottobre .	Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali, e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata	212	441
11 dicembre.	Illuminazione e riscaldamento dei locali pei comandi militari di stazione.	225	505
16 » .	Apertura del tronco *Marcellinara-Cortace*. — Sistemazione della stazione di *Brescia*. — Apertura di nuove stazioni e fermate ferroviarie e cambiamento di denominazione di talune altre.	227	508

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Viaggi per ragione di servizio degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e della marina	12
2	Tasse di bollo sugli avvisi d'asta	74
3	Assegni pei congelati in seguito a surrogazione di fratello	118
4	Cessione di viveri di riserva agli ufficiali	118
5	Ritenuta straordinaria sugli aumenti di stipendio	144
6	Uomini di truppa dei reggimenti alpini trasferiti in altri corpi di fanteria	296
7	Titoli nobiliari	377
8	Presa in forza degli inscritti di leva	440
9	Soprassoldi ai telegrafisti e guardafili telegrafici	484
10	Paglia da lettiera per i cavalli di truppa dei corpi di fanteria	500
11	Tassa di bollo da esigersi dalle società ferroviarie e di navigazione pei biglietti a tariffa militare	506

DISPENSA 1ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 8 gennaio

GENNAIO 1. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti, *pag.* 1.
» 1. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 2.
» 3. — Trasmissione e conservazione delle carte contabili, *pag.* 3.
» 4. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 5.
» 7. — Abolizione del prospetto modello 781, *pag.* 6.
» 8. — Istruzione per l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15 del Regolamento sulle pensioni civili e militari, *pag.* 6.

Atto N. 1. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti.** — 1° gennaio.

Per l'amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti si osserveranno, dal 1° gennaio 1896, le seguenti norme, in sostituzione di quelle contenute nell'*Atto* 64 della *Raccolta*, il quale s'intenderà abolito:

1. Gli uomini di truppa isolati in servizio nei forti saranno amministrati, anche se effettivi ad altri corpi, dai comandi locali d'artiglieria nella cui circoscrizione i forti si trovano.

Gli assegni loro dovuti saranno pagati o direttamente dalle casse dei comandi locali o per mezzo delle dipendenti sezioni secondo le norme stabilite dal § 16 dell'*Atto* 107-1892 per gli individui in servizio isolato.

2. Occorrendo rifornire gli uomini di oggetti di corredo, i comandanti dei forti ne faranno richiesta al rispettivo comando locale, il quale provvederà al bisogno mediante prelevamenti dai propri magazzini o da quelli di altri corpi.

Nell'inviare le robe domandate, sarà pure spedita ai richiedenti una nota descrittiva di esse, contenente i dati da registrarsi sui libretti personali degli interessati.

Per le riparazioni al vestiario sarà provveduto nel modo che si crederà più conveniente.

3. Le registrazioni sui libretti personali verranno fatte per cura del comandante del forte o dell'ufficiale in sottordine da esso delegato.

La quota-vestiario da accreditarsi agli uomini del corpo invalidi e veterani sarà registrata solo al termine del trimestre.

4. Per la sistemazione trimestrale dei conti delle masse individuali degli uomini appartenenti al corpo invalidi e veterani, questo farà pervenire ai comandanti dei forti, per mezzo

13.GEN.96

dei comandanti locali d'artiglieria, uno stralcio dei singoli conti, com'è prescritto dal § 1115 del regolamento di amministrazione per gli aggregati ad altri corpi.

Riscontrate le partite inscritte sui libretti personali, e riconosciute e regolate, ove occorra, le differenze, i comandanti dei forti stabiliscono, sui libretti la rimanenza credito o debito, apponendovi la propria firma, e rinviano gli stralci dei conti colla dichiarazione di concordanza delle scritture.

5. Per gli uomini destinati al servizio dei forti non aventi un proprio comandante, gli incombenti affidati, a senso dei precedenti paragrafi, al comandante del forte, s'intendono deferiti all'ufficiale da cui i militari immediatamente dipendono per la disciplina ed il servizio.

Per gli uomini residenti in luoghi lontani i detti ufficiali potranno richiedere che, ogniqualvolta si abbiano da fare registrazioni sui libretti personali, questi siano loro trasmessi, in difetto di altri mezzi, anche per posta, avvertendo però di restituirli ai titolari nel più breve tempo. Quando per altro si tratti solo di registrare oggetti distribuiti, gli ufficiali potranno mandare le relative note agli interessati con ordine di farne essi stessi la trascrizione sui libretti.

6. Le spese di posta e le altre che occorrano per l'amministrazione degli uomini, comprese le spese di spedizione dei capi di vestiario, sono a carico della massa generale dei comandi locali.

7. Per gli assegni degli uomini effettivi ad altri corpi, i comandi locali chiederanno i prescritti rimborsi ai corpi cui sono effettivi secondo gli ordinari procedimenti stabiliti per gli aggregati.

In ogni caso però i soprassoldi spettanti agli uomini a senso dello specchio III del Regio decreto sulle indennità eventuali e del § 575 del regolamento d'amministrazione saranno conteggiati dai comandi locali a conto proprio.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 8. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie.** — 1° gennaio.

All'*Atto* N. 348 della *Raccolta* del *Giornale militare* sono apportate le modificazioni seguenti:

N. 8. Nel penultimo comma, *in luogo di*: « 20 settembre », *pongasi*: « 13 settembre ».

N. 9. Nel secondo comma, *invece di*: « 5 ottobre », *mettere*: « 1° ottobre. »

N. 10. Al primo comma *sostituire*:

« Durante il corso teorico, i militari aspiranti fuochisti saranno aggregati:

a) quelli addetti alle scuole di Alessandria, Milano, Verona, Bologna, Foggia, Firenze e Napoli, al deposito di fanteria di stanza sul luogo o, dove ne esistono due, a quello di essi che sarà designato dal comandante del presidio;

b) quelli della scuola di Pisa, al deposito del reggimento d'artiglieria da campagna ivi stanziato;

c) quelli della scuola di Venezia alla brigata di artiglieria da costa sul luogo;

d) quelli della scuola di Torino, alla brigata ferrovieri. »

Nel secondo comma, *togliere le parole*: « preferibilmente distretto. »

Nel terzo comma, *togliere*: « e distretti ».

Le predette disposizioni andranno in vigore dal 1° gennaio 1896, dalla quale data il residuale fondo per le spese degli aspiranti fuochisti, di cui al N. 18 del preindicato *Atto* 348 della *Raccolta*, sarà dalle amministrazioni perdenti passato a quelle dalle quali gli uomini dovranno ora venire presi in aggregazione.

A queste ultime saranno inoltre ceduti, senza rimborso, gli oggetti di vestiario speciale e i libri di testo di cui i militari predetti sono provvisti e gli altri che si avessero in magazzino.

Si richiamano le modificazioni già fatte all'*Atto* medesimo coll'*Atto* 172 del 1894.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **3**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trasmissione e conservazione delle carte contabili**. — 3 gennaio.

A complemento delle disposizioni date nell'*Atto* 173-1895, si determina quanto segue:

1° Le carte contabili da mandarsi al Ministero dai corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito saranno dirette:

a) alla *Direzione generale revisione dei conti* — i prospetti della forza mod. 245, i rendiconti degli assegni in genere a carico del bilancio della guerra o di altro Ministero —

i rendiconti dei materiali dei servizi amministrativi e delle relative spese — le contabilità delle somministrazioni in natura (magazzini e imprese), dei trasporti e del servizio del casermaggio — i conti del dazio degli stabilimenti delle sussistenze militari, i conti della macinazione e i conti dei corpi per acquisto di vettovaglie dal commercio — i prospetti, mod. 828, 811 e gli specchi prescritti dal § 84 del regolamento per la gestione degli stabilimenti delle sussistenze — le contabilità dei depositi di allevamento cavalli;

b) alla *Direzione generale servizi amministrativi* — le richieste di anticipazione per il pagamento degli assegni, per gli assegni e le spese del corredo della truppa, per il servizio delle sussistenze, pel servizio del casermaggio ad economia, e per le spese di mobilio degli uffici (*Atto* 150-1895) — le contabilità dei comuni per la somministrazione degli alloggi militari e le domande di rimborso per le indennità pagate agli ufficiali in luogo dell'alloggio non avuto dai comuni — i conti per provviste di derrate e materiali per il servizio delle sussistenze militari, i conti-dazio dei corpi (*Atto* 125-1895), le situazioni delle vettovaglie di riserva, mod. 355 e i prospetti delle distribuzioni di caffè e vino mod. 347 — i prospetti mod. 303 per le richieste straordinarie di fondi, le carte relative alle contabilità interne dei corpi e stabilimenti militari in genere, le richieste pel rimborso di spese di vettura nell'interno della città;

c) alla *Direzione generale artiglieria e genio* — le richieste d'anticipazione per i servizi dei materiali e lavori d'artiglieria e del genio;

d) alla *Direzione generale fanteria e cavalleria* — le richieste d'anticipazione dei depositi d'allevamento cavalli.

2. Agli ispettorati delle costruzioni di artiglieria e del genio (ufficio di revisione) saranno rispettivamente inviati i rendiconti delle contabilità in contanti ed in materia e le contabilità per lavori e provviste dei servizi di artiglieria e genio.

All'ispettorato delle costruzioni di artiglieria (ufficio di revisione) si trasmetteranno inoltre le contabilità dei corpi per le spese e la gestione dei materiali del gruppo C.

3° Nella spedizione dei pacchi contenenti le contabilità, si avranno presenti le norme del § 2353 del regolamento d'amministrazione, avvertendo inoltre:

a) che si faccia una distinta trasmissione per ciascuna contabilità;

b) che in ogni pacco sia messo l'indirizzo tanto all'esterno, quanto all'interno, e che esternamente ne sia inoltre indicato, con breve accenno, il contenuto (per esempio: rendiconto generale, rendiconto spese di viaggio, contabilità interna, ecc.), non che, in caratteri appariscenti, il corpo dal quale è fatta la spedizione;

c) che i pacchi più voluminosi, oltre essere legati all'interno con funicella ed involti in carta molto consistente, siano legati altresì all'esterno per evitare che la carta si stracci nel trasporto;

d) che l'elenco descrittivo delle carte sia sempre spedito in piego separato unitamente alla dichiarazione del relatore relativa al numero dei titoli compresi in ciascun pacco.

4° Nella relazione amministrativa, colla quale, a senso del § 2350 del regolamento d'amministrazione, i corpi dovranno accompagnare la contabilità interna, per ciò che si riferisce alla massa vestiario sarà fatta una relazione separata.

Le relazioni verranno trasmesse nello stesso piego contenente l'elenco descrittivo dei documenti contabili accennato nel comma *d*) del paragrafo precedente.

5° Per la conservazione delle carte contabili relative agli esercizi anteriori al 1° luglio 1895, e che secondo l'art. 353 del regolamento d'amministrazione avrebbero dovuto essere conservate presso il cessato ufficio di revisione, è istituito apposito archivio affidato alla direzione di commissariato militare di Firenze.

Quando pertanto occorra consultare documenti di gestioni anteriori al 1° luglio 1895, le amministrazioni si rivolgeranno alla predetta direzione di commissariato aggiungendo all'indirizzo della lettera: *Ufficio archivio*.

Per le carte relative a gestioni posteriori al 1° luglio 1895, si rivolgeranno al Ministero.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 4 gennaio.

Si sono pubblicati:

Il 3° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894.

Un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

Un fascicoletto di foglietti a stampa per le aggiunte da inserirsi nell'estratto al modello per gl'inventari.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale militare* 1888 (parte 1ª).

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1525 del regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del 3° fascicolo è di L. 0,50, quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte al modello (parte 1ª e 2ª) è di L. 0,30 ed il prezzo del fascicoletto dei foglietti per le aggiunte da inserirsi nell'estratto del modello per gl'inventari è di L. 0,10.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 5. — SERVIZI DI COMMISSARIATO. — **Abolizione del prospetto Modello 781.** — 7 gennaio.

È abolito il prospetto trimestrale delle somministrazione in natura (*pane, viveri e foraggio*) fatte alle truppe, mod. 781.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 6. — PENSIONI. — **Istruzione per l'esegulmento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del Regolamento sulle pensioni civili e militari.** — 8 gennaio.

Il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio Decreto 5 settembre 1895 N. 603, comprende per quanto concerne gli impiegati civili, due nuove disposizioni, le quali, per la loro speciale importanza e per la conseguente applicazione, meritano di essere in modo particolare segnalate.

Colla prima delle accennate nuove disposizioni si prescrive (art. 12) che la dispensa dal servizio, sia per riconosciuta inabilità dell'impiegato, sia per ragioni di servizio, non potrà

essere decretata se non dopo sentito il parere di un consiglio d'amministrazione, o, in sua mancanza, di un'apposita commissione.

In proposito il Ministero prescrive che quando occorra di dovere dispensare dal servizio, per una delle suindicate ragioni, un impiegato, addetto ad un ufficio o corpo, il richiesto parere sia emesso dalle rispettive commissioni incaricate della compilazione delle note caratteristiche, che redigerà un apposito processo verbale da trascriversi in originale in apposito registro. Una copia autenticata del verbale stesso dovrà essere trasmessa al Ministero affinchè possa unirsi al decreto di dispensa dal serservizio (art. 14 del Regolamento).

Per le dispense dal servizio per motivi disciplinari continueranno ad essere applicate le norme stabilite dai Regi Decreti 24 gennaio 1856 e 7 aprile 1892 che regolano la composizione ed il procedimento delle commissioni di disciplina per gl'impiegati civili dell'amministrazione della guerra.

Colla seconda delle nuove disposizioni (art. 15) si prescrive che i funzionari riammessi in servizio, i quali abbiano liquidata una indennità pel servizio precedentemente prestato, debbano dichiarare se intendano o pur no di unire i due servizi per gli effetti della pensione, nel qual caso sono tenuti a rifondere la indennità riscossa.

Occorre al riguardo tener presente che lo stesso Regolamento, all'articolo 16, contiene una speciale disposizione pei funzionari che furono riammessi anteriormente alla promulgazione della legge 15 giugno 1893 N. 279; cioè che essi devono rilasciare la prescritta dichiarazione nel termine di 4 mesi dalla pubblicazione del Regolamento stesso, che fu fatta nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1895.

Sarà dunque necessario che le autorità dipendenti richiamino su tale disposizione l'attenzione di quegli impiegati, che si trovassero nella indicata condizione, affinchè possano dichiarare, entro il prescritto termine, se intendono eseguire la rifusione delle indennità.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 gennaio

DICEMBRE 26. — Legge 26 dicembre 1895 N. 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20.000.000 per le maggiori spese d'Africa, *pag.* 9.

GENNAIO 5. — R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 3ª), relativa ai matrimoni degli ufficiali, *pag.* 10.

Id. 8. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, *pag.* 11.

Decisione di massima, *pag.* 12.

Atto N. 7. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 26 dicembre 1895 N 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20.000.000 per le maggiori spese d' Africa.** — 26 dicembre 1895.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d' Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20.000.000, di cui lire 19.500.000 saranno stanziate nel capitolo 41 « Contributo dello Stato per per le spese militari d'Africa » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra; lire 300.000 nel capitolo 18 « Armamenti navali » e lire 200.000 nel capitolo 34 « Carbone » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 1ª *Atto* 6, pag 7:
riga 8ª, *alla parola* « redigerà » *sostituire*: « redigeranno »;
id. 12ª, « serservizio » *leggasi*: « servizio »;
id. 21ª, *alla parola* « unire » *sostituire* « riunire ».

17 GEN 96

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1895.

UMBERTO

SIDNEY SONNINO
MOCENNI.
E. MORIN.

N. 8. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª), relativa ai matrimoni degli ufficiali.**

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione alla quale è affidato l'incarico di esaminare se, e quali modificazioni, convenga apportare alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª) relativa ai matrimoni degli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

ASINARI DI SAN MARZANO cav. Alessandro, tenente generale comandante del IX corpo d'armata, *presidente*;

GLORIA comm. Francesco, avvocato generale militare, *membro*;

COSTA comm. Giacomo Giuseppe, avvocato generale erariale, *id.*;

TONDI comm. Nicola, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, *id.*;

ADAMI cav. Luigi, tenente generale, ispettore delle costruzioni d'artiglieria, *id.*;

HEUSCH cav. Nicola, tenente generale ispettore degli alpini, *membro*;

SISMONDO cav. Felice, maggiore generale, addetto al comando del corpo di stato maggiore, *id.*

Terranno le funzioni di segretari della commissione:

GOLETTI cav. Pietro, capo sezione al Ministero della guerra;

CAPUTO sig. Eugenio, capitano di stato maggiore, comandato al Ministero della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1896.

UMBERTO

MOCENNI.

N. 9. — SERVIZIO SANITARIO. — **Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra.** — 8 gennaio.

È stato pubblicato il Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, approvato con R. Decreto 12 dicembre 1895.

Dovranno provvedersi, a carico della massa generale o delle spese d'ufficio:

a) di una copia del suddetto Regolamento:
i comandi di corpo d'armata;
i comandi di divisione territoriale ed il comando militare dell'isola di Sardegna;
i comandi di brigata;
le direzioni territoriali di commissariato;
i comandi di distretto militare;
il comando degli stabilimenti militari di pena;
le legioni dei carabinieri reali;
le infermerie di presidio;
le biblioteche militari;

b) di due copie:
le scuole militari, tranne quella di applicazione di sanità militare, che se ne provvederà di N. 500;
le direzioni territoriali di sanità;
gli ospedali militari principali e succursali;

c) di cinque copie:
l'ispettorato di sanità militare;

d) di settantacinque copie:
il comando del corpo di stato maggiore.

Gli ospedali militari, che hanno in consegna materiali speciali di treni trasporto malati e feriti, ne provvederanno inoltre, per ciascuno di essi treni, quattro copie, quale dotazione delle casse d'attrezzamento (una copia ogni tre casse).

I comandi di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali medici che desiderassero acquistare il Regolamento suddetto.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,55.

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Viaggi per ragione di servizio degli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e della marina. — A soluzione di dubbi si avverte che, in occasione di viaggi per servizio, gli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina debbono essere muniti dello scontrino Mod. B, per ottenere l'applicazione della tariffa convenzionale militare e non si dovranno rilasciar loro le dichiarazioni di viaggio, all. Mod. 6 per le famiglie, dovendo queste viaggiare, in tal caso, a tariffa ordinaria, giusta l'art. 1° della concessione E (N. 4 dell'appendice 1ª dell'allegato E dei contratti dell'esercizio delle SS. FF.), trattandosi di viaggi compensati da indennità.

Il Ministero raccomanda l'esatta osservanza di tali disposizioni, perchè nel caso di viaggio per motivo di servizio, gli impiegati che non si avvalessero dello scontrino Mod. B, non avrebbero diritto al rimborso del dippiù pagato e quelli che, per il trasporto delle famiglie, facessero uso della precitata dichiarazione N. 6, incorrerebbero nelle penalità sancite dall'art. 35 della summenzionata concessione E. (*Divisione casermaggio e trasporti*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 gennaio

GENNAIO 14. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe Galliano a tenente colonnello per merito di guerra, *pag.* 13.

» 15. — Norme per le disinfezioni delle scuderie ed oggetti di bardatura, *pag.* 14

» 15. — Dotazione per le sale di scherma dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio, *pag.* 17.

» 16. — Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 19.

Atto N. **10**. — ONORIFICENZE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe Galliano a tenente colonnello per merito di guerra**. — 14 gennaio.

SIRE!

Un pugno di prodi, con soli 4 cannoni da montagna, è chiuso da un mese in un piccolo forte, più improvvisato a difesa campale che atto a sostenere poderosi attacchi, isolato in territorio ostile, a 100 e più chilometri dal grosso delle nostre truppe.

L'intero esercito avversario, 60 volte più numeroso, ben armato di fucili ed anche di artiglierie, lo avvicina, lo circonda e lo attacca impetuosamente rinnovando replicate volte, di giorno e di notte, gli assalti sotto la direzione stessa del Negus e dei suoi capi più valenti.

Il piccolo presidio di Makallè respinge sempre vittoriosamente il risoluto e tenace avversario; ridotto a penuria di acqua, diminuito dai vuoti che nelle sue file apre il non interrotto fuoco nemico, nulla lascia intentato per prolungare la resistenza, riuscendo persino, malgrado gli scarsi mezzi onde dispone, a riconquistare momentaneamente una presa d'acqua, venuta in possesso dell'attaccante, e rifornire la riserva del forte.

Questi atti sublimi, che saranno registrati nella storia del valore italiano, sono dovuti all'eroismo del presidio e soprattutto alla serena energia di carattere del suo comandante, maggiore **Giuseppe Galliano**, il quale, accoppiando ad una mente perspicace un animo di ferro, ha compreso come la resistenza del forte, col ritardare la invasione del nemico, dia

modo al Governatore di scegliere il momento più opportuno per la ripresa dell'offensiva.

Ritiene il sottoscritto, interprete dell'ammirazione di tutto il paese, che tanto valore debba sin d'ora essere premiato. Si onora quindi di proporre alla M. V. di degnarsi d'apporre l'Augusta Sua firma all'unito decreto, col quale il maggiore **Galliano**, lo strenuo difensore di Makallè, viene promosso tenente colonnello PER MERITO DI GUERRA.

SIRE!

Questa decisione non solo sarà premio novello al valoroso, sul cui petto brillano le ricompense guadagnate ad Agordat e a Coatit, ma costituirà anche un degno omaggio alle virtù dell'intiero presidio, che con lui sostiene l'eroica lotta, e sarà d'eccitamento a quanti dell'esercito fanno parte, ognun sapendo che V. M. non pone indugio a premiare chi, ispirandosi alle più eccelse virtù militari, è pronto a qualunque sacrifizio per la Patria e per il Re.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 9 e 12 della legge in data 13 novembre 1853 sull'avanzamento del regio esercito.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore **Galliano** cav. **Giuseppe**, comandante un battaglione nelle Regie truppe d'Africa è promosso al grado di tenente colonnello PER MERITO DI GUERRA.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1896.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **11**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Norme per le disinfezioni delle scuderie ed oggetti di bardatura**. — 15 gennaio.

Alle norme per la disinfezione delle scuderie, ed oggetti di bardatura in caso di sviluppo di malattie contagiose tra i quadrupedi dell'esercito, stabilite dal capitolo III dell'articolo 2°

(sezione II) dell'allegato N. 6 al regolamento di disciplina militare, sono sostituite le seguenti.

Obbiettivo delle disinfezioni è la distruzione degli agenti patogeni riconosciuti causa dei morbi infettivi, specialmente se contagiosi; il metodo di disinfezione è corollario della biologia del microrganismo che si vuole distruggere; il sistema, o la pratica è imposta dalla materia da disinfettare, dalle condizioni locali, e da considerazioni d'ordine economico.

Ciò posto, nelle diverse manifestazioni di malattie infettive e contagiose fra i quadrupedi dell'esercito, in tesi generale, la iniziativa delle proposte per le disinfezioni, e la sorveglianza per le accurata loro esecuzione sono lasciate ai capi del servizio veterinario presso i corpi; nei casi d'infezione morvo-farcinosa essi si atterranno alla seguente

ISTRUZIONE.

Le disinfezioni debbono essere generali quando più casi di morva, o farcino si manifestano contemporaneamente, od a breve intervallo di tempo in uno, o più squadroni, o batterie di un corpo; parziali quando trattasi di casi isolati in un solo riparto.

La disinfezione generale presuppone l'allontanamento dei riparti infetti dai ricoveri occupati, e si estende alle scuderie ed adiacenze, abbeveratoi, arnesi di bardatura, e da governo.

Disinfezione delle scuderie. Giova premettere che nella pratica delle disinfezioni ha non lieve importanza l'asportazione meccanica, mediante raschiamento o sfregamento, delle mucosità e lordure nelle quali si annidano i germi.

Ciò posto, dopo accurata asportazione della lettiera e dei residui alimentari rimasti nelle mangiatoie e nelle rastrelliere, il pavimento è diligentemente nettato con scope, e, se occorre, raschiato negli interstizii. I detriti così raccolti sono abbruciati od interrati profondamente.

In seguito a questa preliminare operazione, tanto il pavimento che i muri, e specialmente quello prospiciente la testa dei quadrupedi, con le annesse rastrelliere e mangiatoie, sono lavati con molta acqua, che vada a perdersi nei canali di scolo.

Il *pavimento* è poscia ricoperto con latte di calce al 20 % (preparato immediatamente prima con calce non spenta e di buona qualità) e questo strato di poltiglia calcare vi viene lasciato per tre giorni, dopo i quali è sostituito da altro, preparato allo stesso modo, che vi si lascia per egual tempo.

Le *mangiatoie* e le parti di muro adiacenti, campanelle comprese, sono lavate con una soluzione calda di lisolo al 4 °/₀ (1) avendo la massima cura di asportare con lo sfregamento le mucosità, e lordure aderenti, e di far penetrare la soluzione nelle anfrattuosità ed interstizi.

Le *rastrelliere*, se in legno, sono abolite; se in ferro, e non destinate ad essere soppresse, sono nel modo più conveniente riscaldate in sito, se non evvi pericolo d'incendio, o lavate con la soluzione calda di lisolo.

I *muri* esterni, ai quali sono attaccati i quadrupedi per il governo della mano, dopo accurata lavatura di lisciva calda, e quelli interni delle scuderie, già in parte disinfettati colla soluzione di lisolo, sono riparati, se ne è il caso, e poscia per due volte imbiancati con il menzionato latte di calce ad altezza di 3 metri dal suolo.

I *battifianchi* ed i *colonnini*, se deteriorati dall'uso, sono rimpiazzati con nuovi; lavati con la soluzione di lisolo e verniciati, se in buono stato di conservazione. Durante le operazioni di disinfezione delle scuderie ne sono permanentemente lasciate aperte le porte e le finestre, affinchè si rinnovi il più possibile l'aria dell'ambiente.

Gli *abbeveratoi*, dopo vuotati, sono dapprima accuratamente puliti con scope da ogni immondizia, e con raschietti dalle sostanza organiche animali o vegetali (conferve) aderenti alle pareti, e poscia lavati, tanto all'interno che all'esterno e nelle vicinanze, con una soluzione di acido solforico del commercio al 5 °/₀. L'azione del disinfettante viene coadiuvato dalla sfregamento con un piumacciolo di stoppa fissata all'estremità di un bastone. Da ultimo sono lavati con molta acqua e di nuovo usati dopo 24 ore.

Le *secchie ed altri recipienti in legno* adibiti per l'abbeverata, sono disinfettati come gli abbeveratoi.

Degli accessori di bardatura ed arnesi da governo, le spugne sono abbruciate; le taschette da governo e da biada, la brusca, il filetto abbeveratoio e la cavezza da stalla, sono immersi in una soluzione calda di lisolo al 4 °/₀, sfregati pezzo per pezzo mediante spazzola robusta e lasciati poscia per 15 minuti nella soluzione stessa; trascorso il tempo prescritto, sono lavati con

(1) Fino a tanto che le farmacie degli ospedali militari non saranno provvedute di lisolo questo sarà rimpiazzato con la creolina (Nava).

molta acqua, e le parti in cuoio, che non devono essere ingrassate, sono fatte asciugare all'ombra.

Delle bardature e finimenti sono disinfettate solo le briglie se l'animale era affetto da morva; in totalità se da farcino. La loro disinfezione si pratica come per gli accessori di bardatura ed arnesi da governo, dopo averli divisi nei singoli componenti per agevolarne l'accurato sfregamento con la spazzola.

E' sempre disinfettata la coperta sottosella lasciandola immersa per 15 minuti nella soluzione calda di lisolo.

I cuscinetti sottosella sono abbruciati, eccetto la parte in cuoio che viene disinfettata; l'arcione è solo lavato colla soluzione disinfettante.

Le parti in ferro: morso, filetto, catena da cavezza, striglia, ecc. sono sempre disinfettate coll'acqua boliente.

La disinfezione parziale, da praticarsi tutte le volte che si manifesta un caso sospetto di morva o di farcino, riflette il quadrupede ammalato ed i due suoi vicini di posta.

In questo caso sono disinfettate le tre poste di scuderia e del muro esterno al quale venivano attaccati i quadrupedi; i rispettivi arnesi da governo e da scuderia; in parte od in totalità le bardature od i finimenti; l'abbeveratoio del riparto (se esiste) o quello comune, provvedendosi in questo caso con dalli recipienti all'abbeverata del riparto infetto.

L'*Atto* N. 205 della *Raccolta* (1886) è abrogato.

Il Ministro — MOCENNI.

N. 13. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Dotazione per le sale di scherma dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio** — 15 gennaio.

Allo scopo di evitare acquisti non sempre giustificati dai bisogni del servizio, e per mantenere nel giusto limite le spese che gravano sulla massa generale pel mantenimento delle sale di scherma, il Ministero ha stabilito:

1° Che la dotazione di oggetti per le sale di scherma dei corpi di truppa rimanga fissata nella specie e nelle misura sotto descritta, che rappresenta un massimo da non oltrepassarsi.

	Per le sale di scherma dei reggimenti delle varie armi	Per le sale di scherma delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza e per la brigata ferrovieri
Sciabole. . . . . N.	16	7
Fioretti . . . . . »	16	7
Maschere da sciabola. . . . . »	8	4
» da fioretto . . . . . »	8	4
Guantoni da sciabola (di cui uno sinistro). »	10	5
» da fioretto (» »). »	10	5
Gomitiere . . . . . »	8	4
Corazze di tela olona. . . . . »	8	4
Piastroni a petto per lezione . . . . . »	2	1
» a muro . . . . . »	2	1
Manubri di ghisa . . . . . »	10	5
Clave (di cui 1 di piccolo peso, 4 di medio peso e 1 di grande peso). . . . . »	6	4

Le sale di scherma avranno inoltre:

Porta guanti, porta maschere, scudo per trofei di armi, arredamento occorrente per lo spogliatoio.

2° Che la spesa annuale per la manutenzione e sostituzione degli oggetti di scherma e per altri piccoli acquisti non debba oltrepassare le lire 200 per le sale di scherma reggimentali, e lire 100 per quelle delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e per la brigata ferrovieri del genio.

Alla pubblicazione del presente *Atto*, i corpi faranno un diligente inventario del loro materiale da scherma e, senza esuare il materiale che eccede la sovrastabilita dotazione, nè provvedere all'acquisto di quello mancante, trasmetteranno a questo Ministero una nota dimostrativa di tutti gli oggetti di scherma adoperabili, che hanno presentemente in carico, affinchè in base a tale risultanza, si possano appianare le differenze che si riscontreranno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **13.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria.** — 16 gennaio.

E' in corso di pubblicazione un nuovo *Regolamento di esercizi per la cavalleria* a sostituzione di quello in data 1° gennaio 1891.

Per ora è pubblicato il tomo I, il quale deve subito essere messo in vigore, ed i reggimenti di cavalleria dovranno provvedere, a spese della massa generale, una copia per ciascun loro ufficio, due copie per ogni comando di mezzo reggimento e quattro copie per ciascun squadrone.

Inoltre ogni comando, ispettorato, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria o della massa generale di almeno una copia di questo regolamento.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a senso dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ciascuna copia del tomo I è di lire 0,85.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 4ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 gennaio

NOVEMBRE 24. — R. Decreto N. 713 che determina le zone di servitù militari intorno allo stabilimento per materie esplosive di Padula, nella piazza di Maddalena, *pag.* 21.

GENNAIO 5. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, *pag.* 22.

» 20. — Riduzione del prezzo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare, *pag.* 24.

» 20. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria, *pag.* 25.

» 20. — Sostituzione delle coregge del caricamento delle vetture da campagna, *pag.* 25.

» 21. — Chiusura di un panificio militare, *pag.* 25.

» 23. — Cotone idrofilo nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione, *pag.* 25.

» 24. — Sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura, *pag.* 27.

Atto N. **14.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 713 che determina le zone di servitù militari intorno allo stabilimento per materie esplosive di Padula nella piazza di Maddalena.** — 24 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti allo stabilimento per materie esplosive di Padula nella piazza di Maddalena, ven-

28. GEN. 96

gono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. 15. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali.** — 5 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 luglio 1895, N. 410, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96;

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito. — Testo unico approvato con R. decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali, e le successive modificazioni apportatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 novembre 1893, e 28 luglio 1895;

Visto il R. Decreto 10 settembre 1895, col quale vennero soppressi alcuni tribunali militari e stabilita una nuova giurisdizione dei tribunali medesimi;

Visto il R. Decreto 19 settembre 1895, che stabilisce un nuovo ordinamento del servizio territoriale del genio militare;

Visto il R. Decreto 2 ottobre 1895 che modifica la data fissata per l'esecuzione del precedente R. Decreto 19 settembre 1895;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità per spese d'ufficio stabilite dallo specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 pei tribunali militari territoriali

di Catanzaro, Chieti, Piacenza, Salerno e Verona, sono soppresse dal 1° novembre 1895.

Sono pure soppresse, dal 1° novembre 1895, le predette indennità stabilite pei comandi territoriali del genio di Piacenza e Napoli.

Art. 2.

A datare dal 1° novembre 1895 la quota dello assegno per spese d'ufficio stabilita per *cancelleria* è modificata, pei sottodescritti tribunali militari territoriali, come in appresso:

Ancona	L. 900
Genova	» 1600
Messina	» 900
Napoli	» 1500
Venezia	» 1200

Con l'assegno di L. 1600 il tribunale militare di Genova dovrà provvedere alle spese consimili per la sezione staccata di Spezia alla quale passerà la quota annua di L. 600.

Art. 3.

Ai nuovi comandi teritoriali del genio di di Bologna e Messina è fissato, dal 1° novembre 1895, il seguente assegno per spese d'ufficio:

	per cancelleria	*per combustibile*
Bologna . . .	L. 800	L. 350
Messina . . .	» 700	» 200

Art. 4.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1896.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **16**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riduzione del prezzo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare**. — 20 gennaio.

All'*Atto* 149 del 1894, riguardante le carte e i libri vendibili presso l'Istituto geografico militare, sono fatte le seguenti varianti:

Al numero 2°, *sostituire*:

« 2° Sul prezzo di vendita delle carte a fogli sciolti e dei libri è concesso lo sconto del 70 % alle richieste dei comandi ed uffici del R. esercito e della R. marina fatte *per uso di ufficio* o degli ufficiali e del personale militare dipendente *per ragioni di servizio*.

È concesso lo sconto del 50 % alle richieste provenienti:

a) dai comandi ed uffici del R. esercito e della R. marina, comprese le capitanerie di porto, quando le richieste sono fatte *per uso particolare* di ufficiali (compresi quelli in congedo in temporaneo servizio sotto le armi), di personale di truppa, di allievi d'istituti e scuole militari e di impiegati civili addetti a comandi ed uffici militari, avvertendo però che gli interessati dovranno sempre richiedere le carte ed i libri per mezzo del comando od ufficio da cui dipendono e non mai rivolgersi direttamente con lettera privata o cartolina, alla direzione dell'Istituto;

b) dalle direzioni e vice-direzioni del catasto per carte in foglio sciolto *per uso di schizzi*, sempre quando questa condizione risulti nella domanda, che sarà controfirmata dalla presidenza della giunta superiore del catasto. »

Al N. 5°, *è aggiunta, come ultimo comma, la disposizione seguente*:

« Nelle richieste dei comandi ed uffici militari, dovrà inoltre essere chiaramente indicato se le carte e i libri sono *per uso di ufficio* o per soddisfare a richieste individuali, e per queste se occorrono *per ragioni di servizio* oppure se *per uso particolare*. ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **17**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria**. — 20 gennaio.

E' stata pubblicata la 4ª serie di aggiunte e varianti alla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, la quale sarà pure riprodotta nel *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* N. 30 del 1893.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **18**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sostituzione delle coregge del caricamento delle vetture da campagna**. — 20 gennaio.

Il Ministero ha determinato che, d'ora innanzi, le coregge del caricamento delle vetture da campagna siano allestite in cuoio nero, anzichè in cuoio bianco (mascherecciо o raso).

Le coregge di cuoio bianco (mascherecciо o raso) ora esistenti, saranno conservate in servizio sino a consumazione, impiegandole di preferenza pei bisogni ordinari del tempo di pace.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **19**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura di un panificio militare**. — 21 gennaio

Col 1° febbraio p. v. sarà chiuso il panificio militare di Livorno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **20**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cotone idrofilo nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione**. — 23 gennaio.

Sono stati allestiti nuovi pacchi da grammi 100 di cotone al bicloruro mercurico, nei quali il contenuto è diviso in dieci falde, distinte, da potersene togliere una parte senza alterare il volume della rimanente.

Questi nuovi pacchi, inscritti nel nuovo *Elenco generale e tariffa dei medicinali* al N. 527 e contrassegnati dall'aggiunto di *tipo B*, sostituiranno nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione, (fatta eccezione per gli ospedali da campo da 200 letti) total-

mente, o parzialmente, quelli nei quali il cotone è raccolto in una sola massa, e che, inscritti nel citato elenco al N. 526, sono distinti con l'aggiunto di *tipo A*.

I pacchi da grammi 1000 di cotone idrofilo (sia semplice, sia al bicloruro mercurico) hanno tutti il loro contenuto diviso in dieci falde.

Nei materiali sanitari sottoindicati, la dotazione del cotone idrofilo e di quello al bicloruro mercurico è quindi stabilita come segue:

INDICAZIONI DEI MATERIALI SANITARI	Cotone al bicloruro mercurico			Cotone idrofilo	
	pacchi da gr. 400		pacchi da gr. 1000	pacchi da gr. 400	pacchi da gr. 1000
	tipo A	tipo B			
Tasca di sanità	—	1	—	—	—
Zaino e coppia-borse di sanità.	—	4	—	—	—
Coppia-cofani di sanità modello 1874	12	8	—	—	—
Coppia-cofani di sanità antico modello	16	8	—	—	—
Cofanetti di sanità per truppe alpine.	—	5	—	—	—
Carro o carretta di sanità . .	63	37	—	126	—
Serie-cofani per riparto da montagna	15	15	—	30	—
Carro per feriti	1	1	—	—	—
Ospedale da campo da 50 letti.	25	15	2	120	2
Ospedale da campo da 200 letti.	21	—	10	45	24

Queste modificazioni sono in relazione con quelle, pubblicate con l'*Atto* N. 233 del 1895 per altri materiali di medicazione.

Le amministrazioni, che devono, nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione, sostituire gli analoghi materiali, sia per il rinnovamento in seguito al consumo avvenutone nei bisogni del servizio ordinario, giusta le vigenti disposizioni, sia per la cessione fattane, d'ordine superiore, ad altre amministrazioni, terranno presente nelle richieste la sopraindicata ripartizione.

Il cotone sarà richiesto alla farmacia centrale e da questa fornito in modo analogo a quanto è stato disposto nel citato *Atto* 233 per le fasce, e cioè: a pagamento, fino alla concorrenza della quantità complessiva che prima era stabilita per le

dotazioni, e, senza pagamento, quello che è dato in aumento.

Da tale massima saranno eccettuate le coppie-colani antico modello, per le quali, la differenza in aumento essendo minima, il cotone sarà tutto ceduto a pagamento. Anche pel cotone le direzioni d'ospedale faranno separate richieste (N. 3 *Atto* 233 del 1895) per quello da ricevere con, o senza, pagamento, indicando, tanto per i propri bisogni, quanto per quelli di ciascun corpo, la quantità e la qualità dei pacchi da provvedere.

La farmacia centrale poi formerà una sola somma di tutti gli accrediti che avrà ricevuto per le cessioni a pagamento sia pel cotone, di cui nel presente *Atto* sia per le fasce, di cui nell'*Atto* N. 233 del 1895, e la verserà in tesoreria a reintegrazione di fondi sul bilancio passivo, informandone prima questo Ministero (Segretariato generale).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **21.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione dei conti delle somministrazioni in natura.** — 21 gennaio.

Al n. 4 dell'*Atto* 103, 1895, *è sostituito il seguente:*

« Gli uffici di commissariato e le amministrazioni dei corpi sono tenuti, ognuno per la parte sua, a provvedere che la liquidazione dei conti delle somministrazioni in natura abbia luogo con sollecita cura, per modo che nel rendiconto generale di ogni trimestre, che a senso del § 249 del Regolamento d'amministrazione deve essere trasmesso al Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) alla fine del mese successivo, siano comprese, normalmente, tutte le somministrazioni ricevute nel trimestre stesso cui il rendiconto si riferisce.

Avvenendo, ciononostante, che qualche epilogo, o per l'appianamento di differenze o per altri giustificati motivi, non potesse a tempo essere liquidato, i corpi, purchè ne diano avviso al Ministero nel termine anzidetto, potranno differire l'invio del rendiconto generale sino a liquidazione compiuta, ma non oltre però, in ogni caso, al giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre.

Quando poi a questa data rimanesse ancora, per eventuali circostanze, qualche partita in sospeso, si conteggeranno soltanto gli epiloghi pervenuti e riconosciuti esatti, annettendo allo specchio mod. 403, per norma del Ministero, una nota di

quelli mancanti, e questi ultimi saranno conteggiati a suo tempo nei rendiconti successivi, semprechè riguardino il medesimo esercizio finanziario, comprendendoli però in distinti specchi mod. 403, secondo il trimestre a cui hanno riferimento.

Nel caso che gli epiloghi in ritardo non potessero essere compresi neppure nel rendiconto del 4° trimestre, i corpi uniranno a questo, insieme colla nota di cui al comma precedente, un prospetto valutativo delle somministrazioni non statevi conteggiate, e quando poi la liquidazione degli epiloghi sia compiuta, li trasmetteranno al Ministero, il quale provvederà pel conteggio nella gestione dello stesso trimestre mediante nota di rettificazione mod. 234.

Ogniqualvolta in un trimestre non possano essere compresi nel rendiconto generale tutti gli epiloghi delle somministrazioni ricevute nei tre mesi, i corpi conteggeranno egualmente a carico delle proprie masse, colla scorta delle matrici dei corrispondenti buoni, anche l'importo di quelle non ancora state liquidate, passando la partita sul *Riassunto trimestrale*, al conto assegni della truppa per farla risultare in bilancio, in distinto articolo, come debito del corpo verso lo Stato. L'articolo sarà poi estinto nei trimestri successivi mediante l'applicazione al conto stesso delle somme risultanti dagli speciali specchi mod. 403 in cui gli epiloghi in ritardo verranno compresi, e qualora vi fosse differenza, questa sarà liquidata, con un passaggio inverso, a favore o a carico della massa interessata, oppure, se trattasi di somministrazioni prelevate in più del dovuto, verrà posta a carico del responsabile dell'errore ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° febbraio

DICEMBRE 26. — R. Decreto N. 730 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Villagrazia, nella piazza di Palermo, *pag.* 29.

» 29. — R. Decreto N. 731 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Monte Bastia, della piazza di Spezia, *pag.* 30.

GENNAIO 16. — Formazione di una sezione fotografica da campo presso il 3° reggimento genio (brigata specialisti), *pag.* 31.

» 27. — Cappotti da artiglieria, pastrani da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria, *pag.* 34.

» 27. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 43.

Atto N. **28**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 730 che determina le zone di servitù militari intorno alla polveriera di Villagrazia, nella piazza di Palermo**. — 26 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di

4 FEB. 96

Villagrazia nella piazza di Palermo, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **23**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 371 che determina le zone di servitù militari intorno al forte Monte Bastia, della piazza di Spezia**. — 29 dicembre.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Bastia, della piazza di Spezia, vengono determinati, entro i limiti sta-



Cappotto

Fig. 1ª

Visto davanti



Scala

Laboratorio foto-litograf

Cappotto da artiglieria

Fig. 2ª

Visto di dietro



Scala 1:10

Litografia del Ministero della Guerra





Fig. 3ª

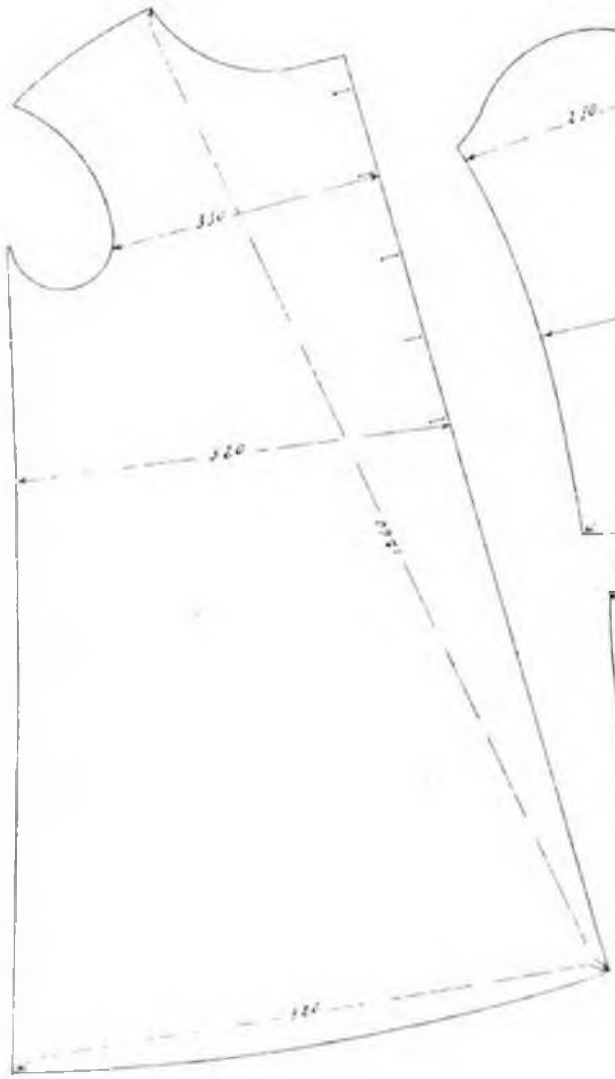


Fig. 6ª



Fig. 8ª





Sca

Lahaniteca fito-litografia

...i di cappotto da artiglieria

Fig. 4ª



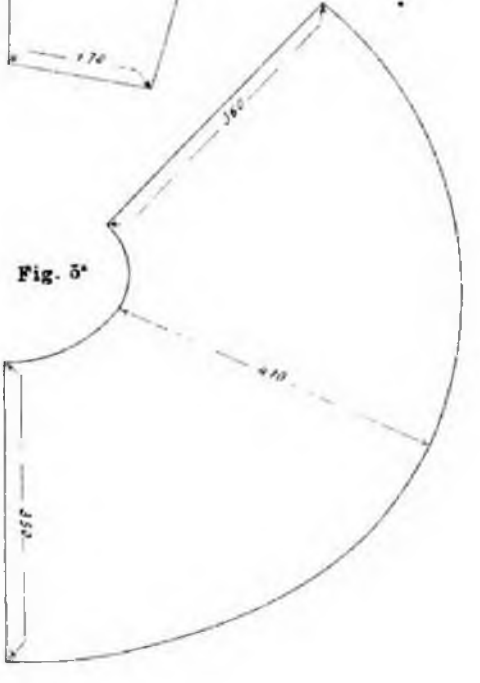
Fig. 7ª



Fig. 8ª



Fig. 5ª



Scala 1:10





Pastrano con cintolo da

Fig. 1ª

Visto davanti



Sc

Laboratorio foto litografico

...ria e treno del genio

Fig. 2ª

Visto di dietro



Scala 1:10





Modelli (patrons) del pastrano con c

Fig. 3ª



Fig. 6ª

Lit. [illegible]

mantolo da artiglieria e treno del genio

Fig. 5ª

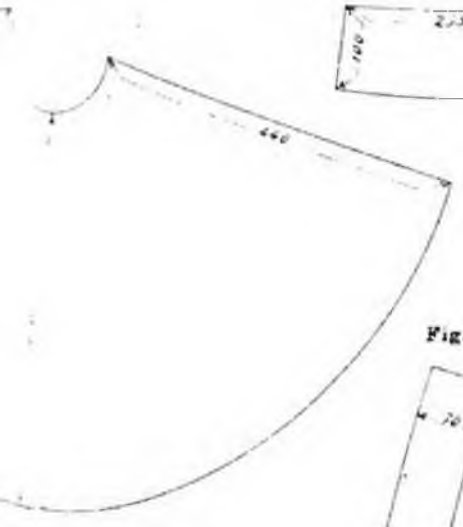


Fig. 8ª



Fig. 4ª

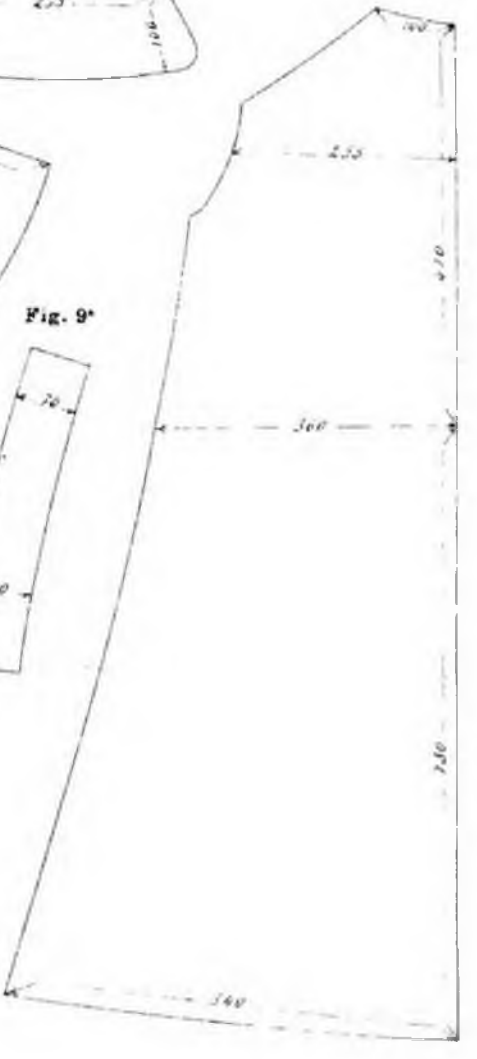


Fig. 9ª



Fig. 7ª



Scala 1 : 10





Pastrano

Fig. 1ª

Visto davanti



Scala

Laboratorio foto-litografico

...ca a cavalleria

Fig. 2ª

Visto di dietro



Scala 1:10





Fig. 3ª



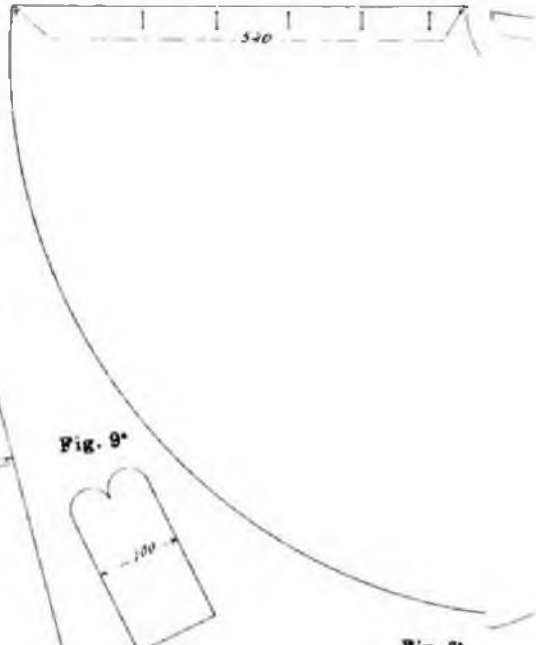


Fig. 9ª



Fig. 6ª

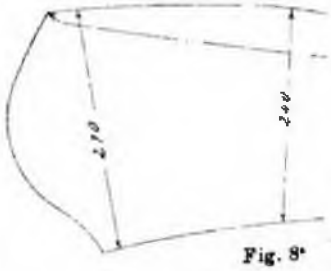


Fig. 8ª



Scala

del pastrano da cavalleria

Fig. 3ª

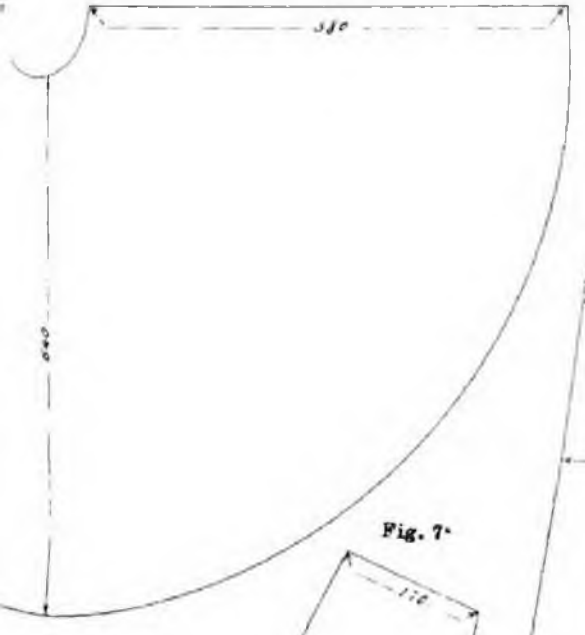
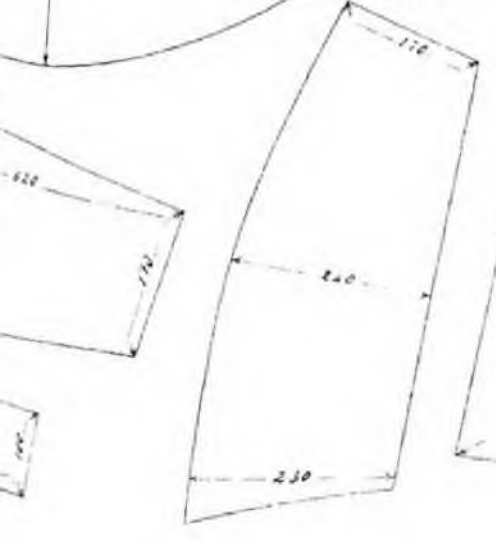


Fig. 4ª



Fig. 7ª





biliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1895.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **24.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Formazione di una sezione fotografica da campo presso il 3° reggimento genio (brigata specialisti).** — 26 gennaio.

È costituita, a datare dal 1° aprile 1896, una sezione fotografica da campo alla dipendenza del 3° reggimento genio (brigata specialisti).

Il Ministro — MOCENNI.

N. **25.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotti da artiglieria, pastrani da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria.** (1) — 27 gennaio.

In seguito ad alcune modificazioni portate ai cappotti da artiglieria, ai pastrani da artiglieria e da treno del genio, ed ai pastrani da cavalleria, il Ministero ha determinato che alle attuali descrizioni ed ai conti di costruzione, specchi delle misure e disegni di tali oggetti siano, sostituiti i seguenti.

Cappotto da artiglieria. — Il cappotto da artiglieria (fig. 1ª e 2ª) è di panno bigio alto m. 1,30, a doppio petto, ampio, con lunghe falde e mantellina.

Si compone delle seguenti parti:

Un corpo,
Un bavero,
Due maniche,
Una mantellina,
Una tasca.

(1) Le tavole di disegni di cui al presente *Atto*, verranno pubblicate con una prossima dispensa.

Il corpo del cappotto, la cui metà superiore costituisce il busto e l'inferiore le falde, si divide in due parti, anteriore e posteriore.

La parte anteriore (fig. 3ª) è fornita tanto a destra che a sinistra di cinque occhielli e di altrettanti bottoni di metallo grandi da artiglieria.

I bottoni e gli occhielli sono situati su d'una stessa linea orizzontale, equidistanti fra loro in modo che il primo occhiello risulti a mm. 40 dall'orlo superiore del busto e l'ultimo altezza della cintola.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta, come rinforzo, una lista di panno, la quale dalla cintola in giù va gradatamente restringendosi.

Due giunte a forma di triangolo, di lunghezza e larghezza variabile, sono cucite, una per lato, al fondo della parte anteriore, lungo la linea di unione di questa colla posteriore per completarne la larghezza la quale è maggiore della metà altezza del panno che s'impiega nella costruzione del cappotto.

La parte posteriore (fig. 4ª) ha internamente, all'altezza della cintola, una guaina in cui passa un cordone di cotone bianco, che serve a stringere il cappotto alla vita; ed al centro, in fondo alla falda, uno sparato della lunghezza di mm. 340 circa pel libero movimento delle gambe. L'angolo dello sparato è rinforzato dalla parte interna da un pezzo di panno di riporto.

Il bavero in due pezzi (fig. 8ª) ha le punte leggermente arrotondate e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta. Ciascuna punta ha un foro nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa, in modo che messa a posto, la stelletta venga a trovarsi col centro sulla bisettrice ed a mm. 30 dalla punta.

Le maniche (fig. 6ª e 7ª) hanno le manopole foggiate a punta (fig. 9ª) verso le spalle e filettate di panno turchino.

La mantellina (fig. 5ª), in un sol pezzo, ha la forma circolare ed è fermata sotto al bavero mediante cucitura.

Una tasca di tela cotone, basino, colorata in bigio, è posta internamente sul lato sinistro, tra la fodera dell'imbusto ed il panno.

Le maniche e l'imbusto del cappotto sono foderate di tela cotone, basino, colorata in bigio.

I cappotti sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure dei cappotti da artiglieria.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo	Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	Sino alla taglia	Totale	Alla spalla	Alla taglia	Al fondo		Superiore	Al gomito	Al polso		Dal torace al 2° occhiello	Alla taglia	Al fondo	Sul davanti	Alla spalla	Sul dietro		Sul davanti	Sul dietro	Dalla parte superiore fino alla punta	Dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	500	1240	260	290	370	610	245	230	170	1390	340	520	730	350	410	360	510	100	100	100	70
2ª	480	1200	250	280	360	590	245	230	170	1350	330	520	720	350	410	360	510	100	100	100	70
3ª	460	1160	240	270	350	570	245	230	170	1310	320	510	710	350	410	360	510	100	100	100	70
4ª	440	1120	240	270	340	550	245	230	170	1270	320	510	700	350	410	360	510	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei cappotti da artiglieria.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30 — per ciascun capo	Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30 — per ciascuna taglia	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — per ciascun capo	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — per ciascuna taglia	Annotazioni
1ª	20	3 05	61 00	2 37	47 40	I corpi che costruiscono cappotti, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della Circolare litografata 10 marzo 1892 N. 8/2588 (Dir. gen. Servizi amministrativi).
2ª	50	2 96	148 00	2 29	114 50	
3ª	20	2 86	57 20	2 17	43 40	
4ª	10	2 76	27 60	2 10	21 00	
Totali .	100		293 80		226 30	
		Media .	2 94	Media .	2 26	

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da artiglieria.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Quantità	Prezzo delle materie	Valore
Panno bigio da vestiario per truppa, alto m. 1,30	M.	2 940	6 70	19 698
Panno turchino da vestiario per truppa, alto m. 1,30	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio per fodera, alta m. 0,62 . .	»	2 260	0 40	0 904
Bottoni grandi da artiglieria	%	10	1 20	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				2 000
			Prezzo di costo . . . L.	22 857
			Prezzo di conteggio . . L.	22,90

(1) Nella fornitura sono compresi metri 4,50 di cordone in cotone bianco da mm. 3 ed un gangherello colla rispettiva maglietta.

Pastrani con cintolo da artiglieria. — Il pastrano con cintolo da artiglieria (fig. 1ª e 2ª) è di panno bigio alto m. 1,30, a doppio petto, ampio con lunghe falde e mantellina.

Si compone delle seguenti parti:

Un corpo,
Un bavero,
Una mantellina,
Due maniche,
Una tasca.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e quella inferiore le falde, si divide in una parte anteriore ed in una posteriore.

La parte anteriore (fig. 3ª) è fornita tanto a destra che a sinistra di cinque occhielli e di altrettanti bottoni di metallo grandi da artiglieria.

I bottoni e gli occhielli sono situati su di una istessa linea orizzontale ed equidistanti fra loro in modo che il primo occhiello si trovi a mm. 45 circa dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta, dalla parte interna, una lista di panno bigio, la quale va dalla cintola in giù gradatamente restringendosi.

Due occhielli praticati al fondo delle falde servono a tenerle alzate, quando il soldato è a cavallo, mediante due bottoni d'osso, rivestiti di panno, cuciti uno per parte ed all'altezza della cintola, sopra le due cuciture di unione della parte anteriore colla posteriore.

Due giunte a forma di triangolo, di lunghezza e larghezza variabile, cucite una per lato, al fondo della parte anteriore, lungo la linea d'unione di questa con la posteriore, completano la larghezza che deve avere al fondo la parte stessa, la quale è maggiore della metà altezza del panno che s'impiega nella costruzione del pastrano.

La parte posteriore (fig. 4ª) ha internamente, all'altezza della cintola, una guaina in cui passa un cordone in cotone bianco da mm. 3 che serve a stringere il pastrano alla vita.

Lateralmente al fondo delle falde, lungo le cuciture, vi sono due sparati della lunghezza di mm. 500 circa, forniti ciascuno di cinque piccoli bottoni di ferro annerito sulla parte anteriore e di sei occhielli sulla parte posteriore praticati sopra una lista di panno rinforzata con tela di cotone basino.

Cinque degli occhielli sono posti in senso orizzontale in corrispondenza dei cinque bottoni; e il sesto, alquanto più grande e posto in senso verticale e serve a tenere alzata la falda.

La parte di sotto degli sparati è rinforzata con panno e quella di sopra con tela cotone basino, colorata in bigio.

Il bavero (fig. 8ª), foderato con panno della stessa qualità di quello del pastrano, è in un sol pezzo con le punte leggermente arrotondate, e si chiude mediante un gangherello e corrispondente maglietta.

Ciascuna punta del bavero ha un foro nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa in modo che messa a posto, la stelletta venga a trovarsi col centro sulla bisettrice ed a mm. 30 dalla punta.

La mantellina (fig. 5ª), in un sol pezzo, ha forma circolare, ed è fermata con cucitura sotto il bavero.

Sulla parte anteriore destra, ha tre bottoni piccoli da artiglieria e sulla sinistra tre occhielli corrispondenti.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli è cucita una striscia di panno. Sopra le estremità inferiori delle striscie di rinforzo sono cucite una per parte due linguette di panno, delle quali quella di destra è fornita di un bottone mezzano d'osso annerito e quella di sinistra di occhiello.

Le maniche (fig. 6ª e 7ª) hanno le manopole (fig. 9ª) foggiate a punta verso le spalle e filettate di panno turchino da vestiario.

La tasca è di tela cotone basino colorata in bigio ed è posta internamente sul lato sinistro tra la fodera dell'imbusto ed il panno.

Tanto le maniche quanto l'imbusto sono foderate di tela cotone, basino, colorata in bigio.

I pastrani sono di quattro diverse dimensioni o taglie.

Pastrano con cintolo da treno del genio. — Il pastrano con cintolo da treno del genio è del tutto identico, sia nella forma che nelle dimensioni, al pastrano con cintolo da artiglieria, dal quale non differisce che nei bottoni di metallo, i quali invece del fregio di cannoni portano due appie incrociate con granata.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani con cintolo da artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo	Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
	Sino alla taglia	Totale	Alla spalla	Alla taglia	Al fondo	Superiore	Al gomito	Al polso		Dal torace al 2° occhiello	Alla taglia	Al fondo	Sul davanti	Alla spalla	Sul dietro		Sul davanti	Sul dietro	Dalla parte superiore fino alla punta	Dalla parte inferiore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	500	1280	255	360	540	630	250	210	170	1470	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
2ª	480	1250	255	360	540	610	250	210	170	1440	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
3ª	470	1200	255	360	540	590	250	210	170	1390	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70
4ª	450	1150	255	360	540	570	250	210	170	1340	330	520	750	400	470	440	510	100	100	100	70

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pastrani con cintolo da artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30		Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62		Annotazioni
		per ciascun capo	per ciascuna taglia	per ciascun capo	per ciascuna taglia	
1ª	5	3 64	18 20	2 66	13 30	I corpi che costruiscono pastrani, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della Circolare litografata 10 marzo 1892 N. 8/2588. (Dir. gen. Servizi amministrativi).
2ª	25	3 58	89 50	2 56	64 00	
3ª	50	3 48	174 00	2 48	124 00	
4ª	20	3 37	67 40	2 44	48 80	
Totali.	100		349 10		250 10	
		Media .	3 49	Media .	2 50	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano con cintolo da artiglieria.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Quantità	Prezzo delle materie	Valore
Panno bigio da vestiario per truppa, alto m. 1,30.	M.	3 490	6 70	23 383
Panno turchino da vestiario per truppa, alto m. 1,30.	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio da fodera, alta m. 0,62 . .	»	2 500	0 40	1 000
Bottoni grandi da artiglieria	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da artiglieria	»	3	0 75	0 023
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 830
Prezzo di costo . . . L.				27 491
Prezzo di conteggio . . L				27 50

(1) Nella fornitura sono compresi 40 bottoni di ferro verniciato in nero, tre bottoni mezzani di osso, dei quali due rivestiti di panno, metri 1,70 di cordone in cotone bianco da mm. 3 ed un gangherino d'ottone colla rispettiva maglietta.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano con cintola da treno del genio.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Quantità	Prezzo delle materie	Valore
Panno bigio da vestiario per truppa, alto m. 1,30.	M.	3 490	6 70	23 383
Panno turchino da vestiario per truppa, alto m. 1,30.	»	0 015	9 00	0 135
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio da fodera, alta m. 0,62 . .	»	2 500	0 40	1 000
Bottoni grandi da genio.	%	10	1 20	0 120
Bottoni piccoli da genio.	»	3	0 75	0 023
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 830
Prezzo di costo . . . L.				27 491
Prezzo di conteggio . . L.				27 50

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni di ferro verniciato in nero, tre bottoni mezzani di osso, dei quali due rivestiti di panno, m. 1,70 di cordone in cotone bianco da mm. 3 ed un ganghierino di ottone colla rispettiva maglietta.

Pastrano da cavalleria. — Il pastrano da cavalleria (fig. 1ª e 2ª) è di panno bigio alto m. 1,30, a doppio petto, ampio, con lunghe falde e mantellina.

Le sue parti sono:

Un corpo,
Un bavero,
Una mantellina,
Due maniche,
Una martingala,
Due tasche,
Due taschini.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e la inferiore le falde, si divide in una parte anteriore ed in una posteriore.

La parte anteriore (fig. 3ª) è fornita tanto a destra quanto a sinistra di cinque bottoni grandi da fanteria e cavalleria e dei corrispondenti occhielli.

I bottoni sono equidistanti ed attaccati in modo che quelli di un lato corrispondano agli occhielli dell'altro ed il primo si trovi a mm. 50 circa dall'orlo superiore del busto e l'ultimo all'altezza della cintola.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli fino al fondo delle falde, è posta come rinforzo, una striscia di panno la quale va dalla cintola in giù gradatamente restringendosi.

Nei pastrani di 1ª taglia la parte anteriore ha al fondo, ove si unisce con la parte posteriore, una piccola giunta di forma triangolare e di dimensioni variabili.

La parte posteriore (fig. 4ª) ha al fondo della falda e lungo la cucitura uno sparato della lunghezza di mm. 600 per i pastrani di 1ª e 2ª taglia e di mm. 580 per quelli di 3ª taglia, con cinque occhielli ed altrettanti bottoni piccoli da fanteria e cavalleria attaccati sopra una striscia di panno.

Il bavero (fig. 8ª) in due pezzi colle punte leggermente arrotondate, è foderato con panno della stessa qualità del pastrano e si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta.

Ciascuna punta del bavero ha un foro nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa in modo che collocata a sito, la stelletta venga a trovarsi col centro sulla bisettrice ed a mm. 30 dalla punta.

La mantellina (fig. 5ª) in due pezzi, ha forma circolare ed è fermata sotto il bavero mediante cucitura.

Sulla parte anteriore destra sono cuciti cinque bottoni piccoli da fanteria e cavalleria e sulla parte sinistra sono praticati cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e degli occhielli è posta una striscia di panno.

Sopra le estremità inferiori di queste striscie di rinforzo sono cucite, nella parte sinistra una linguetta di panno con occhiello e nella destra un'identica linguetta con bottone mezzano di osso annerito.

Le maniche (fig. 6ª e 7ª) non hanno nè manopole nè bottoni.

La martingala (fig. 9ª) è situata nella parte posteriore del corpo all'altezza della cintola, ed è divisa in due parti, di cui quella di destra è fornita di due bottoni grandi da fanteria e cavalleria e quella di sinistra dei corrispondenti occhielli.

Lateralmente sotto alla cintola sono praticate due aperture per le tasche (fig. 3ª *a*, *b*).

Nella parte anteriore del corpo fra il 2º ed il 3º bottone, sono praticate due altre aperture (fig. 3ª *c*, *d*) per i taschini, i quali si chiudono mediante un bottone piccolo da fanteria e cavalleria e corrispondente occhiello.

Le tasche, i taschini, la fodera dell'imbusto e delle maniche sono di tela cotone, basino, colorata in bigio.

I pastrani sono di tre dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure dei pastrani di cavalleria.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore		Metà larghezza della parte posteriore			Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo	Metà larghezza della parte anteriore			Lunghezza della mantellina			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza del bavero	
	Sino alla taglia	Totale	Alla spalla	Alla taglia	Al fondo		Superiormente	Al gomito	Al polso		Dal torace al 2° occhiello	Alla taglia	Al fondo	Sul davanti	Sul dietro	Sul fianco		Sul davanti	Sul dietro
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	480	1170	240	350	460	640	255	250	170	1310	330	500	670	560	600	660	510	100	100
2ª	460	1130	235	340	450	620	250	240	170	1270	320	480	650	540	580	640	510	100	100
3ª	440	1090	230	335	440	600	250	240	170	1230	310	475	630	540	580	640	500	100	100

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pastrani da cavalleria.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30 — per ciascun capo	Panno bigio da vestiario per truppa alto m. 1,30 — per ciascuna taglia	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — per ciascun capo	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio da fodera alta m. 0,62 — per ciascuna taglia	Annotazioni
1ª	25	4 120	103 00	2 92	7 300	I corpi che costruiscono pastrani, terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le disposizioni della Circolare litografata 10 marzo 1892 N. 8/2588 (Dir. gen. servizi amministrativi.
2ª	50	3 860	193 00	2 77	138 50	
3	25	3 740	93 50	2 71	67 75	
Totali .	100		389 50		279 25	
		Media .	3 90	Media .	2 80	

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano da cavalleria.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANO D'OPERA	Unità di misura	Quantità	Prezzo delle materie	Valore
Panno bigio da vestiario per truppa, alto m. 1,30	M.	3 900	6 70	26 130
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio da fodera alta m. 0,62. . .	»	2 800	0 40	1 120
Bottoni grandi da fanteria e cavalleria.	°/₀	12	1 15	0 138
Bottoni piccoli da fanteria e cavalleria.	»	12	0 75	0 090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).				2 680
Prezzo di costo . . . . L.				30 158
Prezzo di conteggio . . L.				30 20

(1) Nella fornitura sono compresi un bottone mezzano d'osso annerito ed un ganghetto d'ottone colla rispettiva maglietta.

L'opificio di arredi militari provvederà per la spedizione dei patrons e dei campioni degli oggetti suindicati alle amministrazioni interessate, esclusi i distretti militari.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **28**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 27 gennaio.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	119	Cappotti da artiglieria	N.	22 90	Variante
»	578	Mantelline da sottufficiali alpini . .	»	22 10	Abolito
»	579	Mantelline da sottufficiali dei bersaglieri	»	21 70	Abolito
»	639	Pastrani con cintolo da artiglieria .	»	27 50	Variante
»	640	Pastrani con cintolo da treno del genio	»	27 50	Variante
»	641	Pastrani da cavalleria	»	30 20	Variante
»	643	Pastrani da sottufficiali di cavalleria.	»	38 10	Abolito
»	767	Striscie di cuoio per pastrani da artiglieria	»	0 10	Abolito
VII	193	Cordone in cotone bianco per cappotti e pastrani d'artiglieria . . .	M.	0 05	Variante

Il Ministro — MOCENNI.

Roma 1896 — Tip. E. V. gnera

DISPENSA 6ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 febbraio

FEBBRAIO 6. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 45.
Id. 7. — Riordinamento dei servizi d'artiglieria, *pag.* 45.
Id. 8. — Chiusura di un panificio militare, *pag.* 48.
Id. 8. — Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 48.

Atto N. **27**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — 6 febbraio.

È esteso agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali l'uso dei seguenti oggetti di uniforme stati adottati con l'*Atto* 165 del 1895.

1. Il berretto di foggia unica, conservando il fregio e i distintivi attuali, e colla filettatura di panno identico a quello della banda dei pantaloni per la sopraffascia e per le cuciture laterali e quella posteriore della fascia.

2. Il cinturino con pendagli di cuoio nero verniciato.

Le sopradette modificazioni avranno la loro attuazione col 1° luglio p. v., con facoltà agli ufficiali di far uso sin d'ora degli oggetti modificati.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **28**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Riordinamento dei servizi d'artiglieria**. — 7 febbraio.

A datare dal 1° marzo 1896, il comando locale d'artiglieria incaricato di dirigere i servizi d'artiglieria da fortezza e da costa dell'isola di Sardegna è trasferito da Ozieri a Maddalena, ed alla sua dipendenza è istituita, in Ozieri, una sezione staccata retta da ufficiale superiore.

Colla stessa data, la 36ª compagnia d'artiglieria da fortezza cessa di far parte della 10ª brigata d'artiglieria da fortezza (Roma) e passa alla dipendenza del comando locale d'artiglieria di Maddalena.

In conseguenza di tali determinazioni e di quella ch'era oggetto dell'*Atto* 237 del 1895, lo specchio A che andava annesso all'*Atto* N. 121 dell'anno stesso è, colla data sovradetta, abrogato e sostituito dal seguente:

11 FEB. 96

SPECCHIO *indicante la circoscrizione territoriale dei comandi locali d'artiglieria e dei servizi che da essi dipendono.*

SEDI dei comandi locali d'artiglieria	Brigate e compagnie autonome d'artiglieria dipendenti da ciascun comando locale: da fortezza	da costa	SEZIONI staccate dipendenti da ciascun comando locale	Divisioni militari al cui territorio provvedono i comandi locali	Dipendenza dei comandi locali
Torino (da fortezza)	6ª e 7ª brigata	—	Bard — Exilles — Fenestrelle — Moncenisio — Susa — Cesana — Bardonecchia	Torino (1ª) — Novara (2ª)	Comando d'artiglieria da fortezza in Torino
Alessandria (da fortezza)	4ª e 5ª brigata	—	Casale — Vinadio — Tenda	Alessandria (3ª) — Cuneo (4ª)	
Genova (da costa)	—	10ª e 11ª brigata	Melogno — Altare — Zuccarello — Nava — Giovo — Savona	Genova (8ª)	
Piacenza (da fortezza)	3ª e 8ª brigata	—	Bologna — Modena	Piacenza (7ª) — Bologna (11ª)	
Mantova (da fortezza)	1ª e 2ª brigata	—	Verona — Milano — Rocca d'Anfo — Asiago — Peschiera — Legnago — Rivoli — Valle dei Signori	Milano (5ª) — Brescia (6ª) — Verona (9ª)	
Venezia (da costa)	—	1ª e 2ª brigata	Ancona — Chioggia — Osoppo — Palmanova — Primolano — Treviso. — Pieve di Cadore	Padova (10ª) — Ravenna (12ª) Ancona (13ª)	

SEDI dei comandi locali d'artiglieria	Brigate e compagnie autonome d'artiglieria dipendenti da ciascun comando locale: da fortezza	da costa	SEZIONI staccate dipendenti da ciascun comando locale	Divisioni militari al cui territorio provvedono i comandi locali	Dipendenza dei comandi locali
Spezia (da costa)	—	7ª e 8ª brigata	Livorno — Firenze — Orbetello	Firenze (15ª) — Livorno (16ª)	Comando d'artiglieria da fortezza in Napoli
Roma (da fortezza)	9ª, 10ª e 11 brigata	—	Capua — Civitavecchia	Roma (17ª) — Perugia (18ª) Napoli (19ª) — (meno Gaeta)	
Gaeta (da costa)	—	6ª brigata	—	Salerno (20ª) e piazza di Gaeta	
Taranto (da costa)	—	3ª brigata	—	Chieti (14ª) — Bari (21ª)	
Messina (da costa)	—	4ª e 5 brigata	Reggio Calabr. — Caltanissetta — Villa S. Giovanni	Messina (24ª) — Catanz. (22ª) — Palermo (23ª)	
Maddalena (da costa)	36ª compagnia (autonoma)	9ª brigata	Ozieri	Isola di Sardegna	

Il Ministro — MOCENNI.

N. **29**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura di un panificio militare**. — 8 febbraio.

Col 1° aprile p. v. sarà chiuso il panificio militare di Mantova.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **30**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazione all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 8 febbraio.

Il Ministero ha determinato che le disposizioni dell'*Atto* N. 47 del 18 marzo 1894 non sieno per l'avvenire più applicate ai militari proposti per l'invio in licenza di convalescenza in seguito a rassegna di rimando e che quindi per i militari medesimi non venga più in nessun caso presa la decisione d'invio in congedo illimitato per anticipazione. Per conseguenza, qualunque sia il periodo di servizio da essi prestato, dovranno essere loro accordate le licenze di varia durata secondo le norme ordinarie stabilite dal § 826 del regolamento sul reclutamento.

Al § 506 dell'istruzione complementare al regolamento precitato, quale fu modificato dagli *Atti* 13 e 47 del 1894, è perciò sostituito il seguente:

« Qualora, in seguito a rassegna di rimando, un sottufficiale, caporale o soldato debba essere inviato in licenza di convalescenza e dichiari di non aver i mezzi necessari di sussistenza per mantenersi durante la licenza, il comandante di divisione, sentito prima al riguardo il parere del direttore di sanità militare del corpo d'armata, ne ordinerà il ricovero in un deposito di convalescenza o l'aggregazione al corpo dei veterani, prendendo all'uopo, ove occorra, gli opportuni concerti col comandante della divisione competente. I sottufficiali dovranno in tali casi essere sempre aggregati al corpo dei veterani.

Il militare che venga inviato in licenza di convalescenza dovrà essere espressamente avvisato che se, al termine della licenza, le sue condizioni di salute non siano tali da permettergli di riassumere il servizio, non dovrà ritornare al corpo ma presentarsi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiede od all'ospedale militare più vicino per esservi sottoposto a visita medica ed, ove ne sia il caso, a nuova rassegna di rimando ».

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 7ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio

GENNAIO 49. — R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1896, *pag.* 49.
FEBBRAIO 40. — Abolizione del panciotto, *pag.* 50.
» 40. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo II), *pag.* 50.
» 42. — Spese per la numerazione e stagnatura delle gavette, *pag.* 50.
» 42. — Lavori di piccola manutenzione degli immobili, *pag.* 51.

Atto N. **31**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arrolamento volontario di un anno pel 1896**. — 19 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 11 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, N. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arrolamento volontario di un anno nel R. esercito, per l'anno 1896, è stabilita in lire *milleseicento* per l'arrolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per l'arrolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1896.

UMBERTO.

Mocenni.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 20, pag. 26. — Nell'ultima riga dello specchio di riparto dei materiali sanitari « ospedali da campo da 200 letti, » ai numeri 21-45, *sostituire rispettivamente*: 22-44.

Atto 27, pag. 45. — *Dove è detto: Atto* 105 del 1895, *leggasi*: *Atto* 161 del 1895.

21.2.96

N. **32**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione del panciotto**. — 10 febbraio

Il Ministero ha determinato di abolire il panciotto, essendo cessate le ragioni che ne consigliarono l'adozione.

A siffatto oggetto è sostituito nell'equipaggiamento individuale la fascia di lana.

I panciotti in fondo di magazzino saranno distribuiti fino ad esaurimento in luogo della fascia, ed allo scopo di regolarne il consumo in modo uniforme il Ministero provvederà, ove occorra, per i necessari spostamenti dai magazzini di mobilitazione ai corpi che ne abbisognassero.

Per la costituzione del fondo di fasce sarà disposto in seguito.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **33**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo II)**. — 10 febbraio.

È pubblicato il tomo II del Regolamento di esercizi per la cavalleria, il cui prezzo è di centesimi 50 per ogni esemplare.

Per quanto riguarda le richieste degli esemplari, valgono le disposizioni contenute nell'*Atto* 13 del corrente anno.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **34**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Spese per la numerazione e stagnatura delle gavette**. — 12 febbraio.

La spesa per la numerazione e la stagnatura delle gavette va regolata secondo la seguente tariffa normale:

a) Impressione della lettera e del numero sulla piastretta di ottone ed attaccatura di questa. Gavette grandi e piccole:

nuove L. 0,4,
usate L. 0,5.

b) Stagnatura:

gavette grandi L. 0,40,
gavette piccole L. 0,30.

La stagnatura sarà fatta ogni volta che il consiglio d'amministrazione, sentito il parere dell'ufficiale medico, la crederà necessaria, osservando le disposizioni dell'*Atto* 56 del 1895.

Nel prezzo della stagnatura s'intendono comprese le altre lievi riparazioni che possano occorrere alle gavette, come: togliere le ammaccature, saldare o cambiare due passanti cambio della piastretta di ottone, di parte o dell'intero manico di filo di ferro, ecc.

Nel provvedere per le lavorazioni, i consigli dovranno sempre procurare di ottenere qualche ribasso sui prezzi della tariffa normale.

Il Ministro — MOCENNI

N. **35**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Lavori di piccola manutenzione degli immobili**. — 12 febbraio.

Per la esecuzione dei lavori di piccola manutenzione negli immobili militari, i corpi possono valersi, a senso del § 16 del regolamento 6 gennaio 1889, tanto del metodo *a cottimo*, quanto di quello *in amministrazione*.

Se i lavori sono eseguiti *a cottimo*, le private convenzioni, da stipularsi nel modo che prescrive lo stesso § 16, debbono essere presentate, nel termine stabilito dalla legge di registro e bollo (1), al competente ufficio per la debita registrazione, e copia di tali convenzioni, con la indicazione di eseguita registrazione, deve essere unita ai conti relativi.

Se i lavori si eseguono *in amministrazione*, per le provviste occorrenti, che in generale sono di poco rilievo, non si richiede la stipulazione di alcun atto scritto, bastando la produzione di semplici note, firmate dai provveditori, come è di uso comune in commercio.

Tuttavia se per qualche provvista, o a motivo della sua entità o per altra ragione speciale, si ritenesse opportuna la stipulazione di un atto scritto, anche questo dovrà essere sottoposto a registrazione, e copia del medesimo si unirà alla relativa nota di spesa.

Il Ministro — MOCENNI.

---

(1) V. § 29 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 marzo

MARZO 1°. — Ordine del giorno, *pag.* 53.
GENNAIO 26. — R. Decreto col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra, *pag.* 54.
» 26. — R. Decreto N. 21 di esonerazione dal vincolo delle servitù militari, delle zone attorno all'abolito magazzino da polveri in Vigevano, *pag.* 55.
FEBBRAIO 2. — R. Decreto N. 34 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 56.
» 21. — Variante all'Istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria, *pag.* 56.
» 24. — Modificazioni di alcune formule matricolari, *pag.* 57.
» 24. — Scuola di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, *pag.* 58.
» 26. — Amministrazione del corredo della truppa — Modificazioni ed aggiunte agli Atti 65 e 68 della *Raccolta*, *pag.* 59.
» 26. — Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 59.
» 28. — Acquisto del sale per il condimento del rancio, *pag.* 60.
» 28. — Abolizione dei fregi di numero per i sottufficiali guarda forti, *pag.* 66.
MARZO 2. — Proposte ed ammissioni a cure balneotermali, *pag.* 67.

Atto **N. 36**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Ordine del giorno**. — 1° marzo.

Porto a conoscenza dell'esercito le seguenti parole rivolte da Sua Maestà il Re in Napoli alle truppe partenti per l'Africa il giorno 29 febbraio 1896.

« Ufficiali, sottufficiali e soldati!

Ho voluto portarvi io stesso il saluto della Patria, il mio saluto di soldato.

La terra ove vi recate, consacrata dal sangue dei nostri fratelli, non è più straniera per voi.

In essa troverete ancor viva l'eco di nostre vittorie, vivi i ricordi di virtù, di valore, di sacrificio.

A Voi l'emulare i gloriosi esempi.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 34, pag. 50. — Nel comma *a*), *invece di*: L. 0,4 e L. 0,5, *leggasi*: L. 0,04 e L. 0,05.

Nell'ultima riga della pagina, dov'è detto: *Atto* 56, *leggasi*: *Atto* 51.

Soldati!

Recate ai compagni d'arme i voti dell'Italia che nella difesa della sua bandiera ha concordi tutti i suoi figli. »

Il Ministro — MOCENNI.

N. **37.** — COLONIA ERITREA. — **R Decreto col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra.** — 26 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio Ministro dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato della guerra, della marina, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

Visti gli articoli 5 dello Statuto fondamentale del Regno e 243 del Codice penale per l'esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1896.

UMBERTO.

CRISPI.
MOCENNI.
MORIN.
BLANC.
CALENDA.

N. **38**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 21 di esonerazione dal vincolo delle servitù militari, delle zone attorno all'abolito magazzino da polveri in Vigevano.** — 26 gennaio.

UMBERTO I, ecc ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 11 aprile 1886, N. 3836 (serie 3ª), che stabiliva le zone di servitù militare attorno al magazzino da polveri in Vigevano.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri, ora abolito, presso il Campo Santo di Vigevano, cessano di essere soggette all'onere delle servitù militari, imposte col precitato Decreto 11 aprile 1886.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1896.

UMBERTO

MOCENNI.

N. **39.** — PENSIONI. — **R. Decreto N. 34 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 2 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Viste le leggi 4 dicembre 1879, N. 5168 (serie 2ª), 2 marzo 1884, N. 1958 (serie 3ª) e 28 giugno 1891, N. 351;

Visto il R. Decreto 18 gennaio 1880, N. 5247 (serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della marina, della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capitano di vascello nel corpo dello stato maggiore generale della Regia marina Bettolo Giovanni, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle succitate leggi sulla reintegrazione nei gradi militari perduti per causa politica e sulla concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, in surrogazione dell'ufficiale di pari grado Grigliotti Elfisio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1896.

UMBERTO.

Morin.
Mocenni.
Sidney Sonnino.

N. **40.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante all'Istruzione sui lavori da sappatore per la cavalleria.** — 21 febbraio.

Al N. 13, *sostituire il seguente*:

13. *Piccozza* (fig. 4). — Di ferro acciaiato e col *taglio* AB della *scure* ABCD temprato ed arrotato, ha gli stessi uffici del piccozzino. La piccozza è munita di manico di legno introdotto nell'*occhio* M; è trasportata sulla carretta da battaglione.

Il Ministro — Mocenni.

N. **41**. — MATRICOLA. — **Modificazioni di alcune formule matricolari.** — (Direzione generale leve e truppe). — 24 febbraio.

Alle formule matricolari prescritte dall'istruzione per le matricole del Regio esercito, 27 dicembre 1894, sono introdotte le seguenti modificazioni.

TABELLA I.

Alla formula 13 *aggiungere il seguente*:

N.B. *Questa formula si adoprerà anche per tutti gli altri ufficiali in congedo che vengono alle armi per prestare il servizio d'obligo.*

Formula 16, *nell'occhiello sopprimere le parole*: « volontari di un anno o dai », *e farla seguire da un'altra*:

Formula 16*bis*. SOTTOTENENTE MEDICO . . . *come alla formula precedente, se non che a vece di*: per ultimare ecc., *si dirà*: con l'obligo di prestare i tre mesi di servizio prescritti dalla legge in continuazione alla ferma.

Ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente provenienti dai volontari di un anno.

Formule 172 e 173 *sono soppresse*.

TABELLA II.

Formula 75, *dopo le parole*: guardie suddette *aggiungere*: dal . . .

Formula 192, *nell'occhiello sopprimere la parola*: « volontari ».

Alla formula 201, *aggiungere il seguente*:

N.B. *Quando trattasi di sottufficiali, alle parole*: con la ferma stabilita per detta arma, *si sostituisca*: continuando nella propria ferma.

Prima della formula 205 e sotto l'occhiello della formula stessa *aggiungere la seguente*:

Formula 204*bis*. AMMESSO nel corpo delle guardie di . . . . . li . . . . .

Alla formula 206 *sostituire la seguente*:
CESSÒ di appartenere al corpo delle guardie suddette rimanendo in congedo illimitato, li . . . . .

Dopo la formula 272 *aggiungere*:
Formula 272bis. PROSCIOLTO definitivamente dal servizio in seguito a rassegna di rimando li . . . . .

Surrogato di fratello riformato in rassegna di rimando, quando non viene annullata la surrogazione.

Formula 280, *nell'occhiello sostituire l'attuale dizione con la seguente*:
Disertori e mancanti alla chiamata arrestati.

Alla formula 282, *sostituire la seguente*:
DICHIARATA PRESCRITTA l'azione penale (*ovvero* la pena) pel reato di . . . . . come da sentenza (*o* declaratoria) del tribunale militare di . . . . . in data . . . . . .

Disertori o mancanti alla chiamata, pei quali viene dichiarata prescritta la pena o l'azione penale.

Alla formula 287, *sostituire la seguente*:
ASSOLTO dall' imputazione suddetta per inesistenza di reato (*ovvero* insufficienza d'indizi, mancanza di prove, ecc.) con sentenza del tribunale di . . . . . in data . . . . . e posto in libertà li . . . . .

Formula 334, *nell'occhiello aggiungere all'attuale dizione la seguente:*
; e carabinieri già in congedo che passano alla milizia stessa.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **42**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scuola di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi.** — 24 febbraio.

Allo specchio di riparto delle bardature per le scuole di equitazione degli ufficiali delle armi a piedi, annesso all'*Atto* 109 del 1895, è fatta la seguente aggiunta:

« I corpo d'armata — Divisione militare di Novara — Dotazione normale della divisione: 66 — Presidio di Ivrea — Bardature 12 ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **43**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta***. — 26 febbraio.

In conseguenza delle disposizioni emanate con l'*Atto* 140 del 1895, circa le cessioni di oggetti di vestiario nei passaggi di corpo dei militari di truppa, questo Ministero, nell'intendimento di semplificare i conteggi relativi alle analoghe cessioni per gli uomini trasferiti nei depositi cavalli stalloni, è venuto nella determinazione, d'accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio, di stabilire:

1° che gli uomini da trasferirsi siano inviati ai depositi con tutti gli oggetti di corredo in buone condizioni di servizio;

2° che, per ogni individuo, sia rimborsata al corpo perdente la quota fissa di lire 80, quale valore medio delle robe recate seco.

Epperciò agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta* saranno apportate le modificazioni ed aggiunte in appresso:

Atto N. 65. — Al N. 1° sostituire:

« 1° I militari transitati ai depositi definitivamente, vi saranno avviati con tutti gli oggetti di corredo in buone condizioni di servizio, ed i depositi ne rimborseranno il valore nella quota fissa di lire 80 per ciascuno.

Agli effetti del trasferimento i corpi perdenti spediranno ai depositi la tabella di passaggio modello 268, sulla quale saranno notati gli oggetti che gli uomini portano seco, con la corrispondente data di distribuzione e la quota fissa dovuta.

I residui debiti, che i trasferiti avessero verso la cassa, saranno liquidati dal corpo perdente a proprio carico ».

Atto N. 68. — Aggiungere il seguente comma al § 53, modificato dall'*Atto* 140 del 1895.

« Per i trasferimenti definitivi di militari ai depositi cavalli stalloni, si osserveranno le norme di cui al N. 1 dell'*Atto* 65 della *Raccolta* ».

Il Ministro — MOCENNI.

N. **44**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra**. — 26 febbraio.

È apportata la seguente modificazione al Regolamento per la scuola di guerra:

Art. 5, pag. 8, linea 18ª e 19ª, *alle parole*: « fino dall'anno precedente quello nel quale la proposta ha luogo » *sostituire*: « qualifica che deve essere stata riportata dall'ufficiale aspi-

rante all'ammissione, almeno un anno prima del momento in cui la relativa proposta ha luogo ».

Il Ministro. — MOCENNI.

N. **45**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Acquisto del sale per il condimento del rancio.** — 28 febbraio.

Per accordi presi col Ministero delle finanze, i corpi ed i distaccamenti che si trovano di stanza in luoghi ove esiste un magazzino di deposito o un ufficio di vendita sono autorizzati a prelevare il sale occorrente per il rancio della truppa al prezzo stabilito per i rivenditori di L. 38,50 al quintale, sotto l'osservanza delle norme seguenti:

1° Nei presidi dove esiste tanto un magazzino di deposito quanto un ufficio di vendita i prelevamenti dovranno sempre essere fatti dal magazzino di deposito.

2° La quantità minima dei singoli prelevamenti non dovrà essere inferiore ad un quintale se i prelevamenti sono fatti dai magazzini di deposito, ed a mezzo quintale se i medesimi sono fatti dagli uffici di vendita.

3° Qualora un corpo o distaccamento giudicasse eccessiva per i propri bisogni la quantità minima dei prelevamenti, potrà accordarsi con altro corpo dello stesso presidio, per istabilire che uno solo esegua il prelevamento e ceda poi all'altro la quantità prelevata per conto di esso.

4° Il pagamento sarà fatto direttamente dai corpi ad ogni prelevamento.

Per norma dei corpi si pubblica qui sotto l'elenco dei magazzini di deposito e degli uffici di vendita:

ELENCO *dei magazzini di deposito dei sali.*

1. Ancona.
2. Benevento
3. Bologna.
4. Brescia.
5. Cervia.
6. Firenze.
7. Genova.
8. Livorno.
9. Lungro.
10. Mantova.
11. Margherita di Savoia.
12. Milano.
13. Modena.
14. Napoli.
15. Novara.
16. Parma.
17. Pescara.
18. Pizzo.
19. Reggio Calabria.
20. Roma.
21. Salerno.
22. Savona.
23. Torino.
24. Udine.
25. Venezia.
26. Volterra.

ELENCO *degli uffici di vendita dei sali.*

PROVINCIA	UFFICI DI VENDITA	PROVINCIA	UFFICI DI VENDITA
Alessandria.	Acqui	Belluno . .	Agordo
	Alessandria		Auronzo
	Asti		Belluno
	Casale		Feltre
	Moncalvo		Longarone
	Novi		Pieve di Cadore
	Tortona		
Ancona. . .	Ancona	Benevento .	Benevento
	Fabriano		Cerreto Sannita
	Iesi		Montesarchio
	Osimo		Pontelandolfo
	Sinigallia		Sant'Agata dei Goti
Aquila. . .	Aquila	Bergamo . .	Bergamo
	Antrodoco		Clusone
	Avezzano		Lovere
	Capestrano		Martinengo
	Castel di Sangro		Treviglio
	Fiamignano		Piazza Brembana
	Montereale		Zogno
	Sulmona		
Arezzo . .	Arezzo	Bologna . .	Bazzano
	San Sepolcro		Bologna
			Castiglione dei Pepoli
Ascoli Piceno	Ascoli		Imola
	Grottammare		Loiano
	Porto S. Giorgio		Malalbergo
Avellino . .	Ariano		Medicina
	Avellino		Minerbio
	Sant' Angelo dei Lombardi		Porretta
			San Giovanni in Persiceto
Bari. . . .	Altamura		Vergato
	Bari		
	Barletta	Brescia . .	Breno
	Corato		Brescia
	Gioia del Colle		Chiari
	Locorotondo		Edolo
	Minervino		Gardone
	Mola		Iseo
	Molfetta		Lonato
	Monopoli		Manerbio

Brescia . .	Montechiaro sul Chiese
	Salò
	Vestone
Campobasso	Agnone
	Bojano
	Campobasso
	Isernia
	Larino
	Riccia
	Termoli
	Venafro
Caserta . .	Aversa
	Caserta
	Cassino
	Formia
	Nola
	Piedimonte
	Pontecorvo
	Ponza
	S. Maria Capua Vetere
	Sessa Aurunca
	Sora
Catanzaro .	Catanzaro
	Cirò
	Cotrone
	Nicastro
	Pizzo
	Santa Severina
	Soverato
	Tropea
Chieti . . .	Atessa
	Casoli
	Chieti
	Lanciano
	Ortona
	Pescara
	San Buono
	Vasto
	Villa Santa Maria
Como . . .	Asso
	Bellano
	Casale Vecchio
	Como
Como . . .	Gravedona
	Laveno
	Lecco
	Lumo
	Menaggio
	Varese
Cosenza . .	Amantea
	Amendolara
	Belvedere Marittimo
	Bisignano
	Castrovillari
	Cosenza
	Lungro
	Montalto Uffugo
	Paola
	Rogliano
	Rossano
	Scalea
	San Giovanni in Fiore
Cremona . .	Casalmaggiore
	Crema
	Cremona
	Padena
	Pizzighettone
	Soncino
	Soresina
Cuneo . . .	Alba
	Bra
	Ceva
	Cortemiglia
	Cuneo
	Demonte
	Dronero
	Garessio
	Mondovì
	Saluzzo
	Savigliano
Ferrara . .	Argenta
	Bondeno
	Cento
	Comacchio
	Copparo
	Ferrara
	Mesola
	Migliarino

Firenze

Foggia

Forlì .

Genova

Grosseto

Lecce .

Firenze . .	Borgo S. Lorenzo
	Empoli
	Firenze
	Galeata
	Modigliana
	Pistoia
	San Casciana
Foggia . .	Cerignola
	Foggia
	Lucera
	Manfredonia
	Rodi
	San Severo
Forlì . . .	Cesena
	Forlì
	Meldola
	Rimini
	Sant'Arcangelo
Genova . .	Busalla
	Cairo
	Chiavari
	Genova
	Levanto
	Lonno
	Rapallo
	Recco
	Sampierdarena
	Sarzana
	Savona
	Sestri Levante
	Spezia
	Torriglia
	Voltri
Grosseto . .	Arcidosso
	Grosseto
	Massa Marittima
	Porto S. Stefano
Lecce . . .	Brindisi
	Castellaneta
	Francavilla
	Gallipoli
	Lecce
	Maglie
	Manduria
	Ostuni
	Taranto
	Tricase
Livorno . .	Livorno
	Portoferraio
Lucca . . .	Lucca
	Pescia
	Pietrasanta
	Viareggio
Macerata .	Camerino
	Macerata
	Porto Civitanova
	Sarnano
Mantova . .	Asola
	Bozzolo
	Gonzaga
	Guidizzolo
	Mantova
	Ostiglia
	Revere
	S. Benedetto
	Viadana
MassaCarrara	Castelnuovo di Garfagnana
	Fivizzano
	Massa
	Pontremoli
Milano. . .	Abbiategrasso
	Binasco
	Busto Arsizio
	Codogno
	Gallarate
	Lodi
	Melegnano
	Milano
	Monza
	Saronno
Modena . .	Carpi
	Finale
	Mirandola
	Modena
	Pavullo
	Sassuolo
	Zocca

Napoli. . .	Afragola
	Castellammare
	Ischia
	Napoli
	Somma Vesuviana
	Sorrento
	Ventotene
Novara . .	Arona
	Biella
	Borgomanero
	Cannobbio
	Cigliano
	Domodossola
	Gattinara
	Novara
	Pallanza
	Santhia
	Varallo
	Vercelli
Padova . .	Campo Sampiero
	Cittadella
	Conselve
	Este
	Monselice
	Montagnana
	Padova
	Piazzola
	Piove
	Vò
Parma. . .	Borgo S. Donnino
	Borgotaro
	Langhirano
	Parma
Pavia . . .	Belgioioso
	Bobbio
	Broni
	Mortara
	Pavia
	Sannazzaro
	Varzi
	Vigevano
	Voghera
Perugia . .	Città di Castello
	Foligno
	Gubbio
	Orvieto
	Perugia
	Poggio Mirteto
	Poggio Moiano
	Rieti
	Spoleto
	Terni
	Todi
Pesaro e Urbino	Cagli
	Macerata Feltria
	Mercatino
	Mondavio
	S. Angelo in Vado
	Pesaro
	Urbino
Piacenza. .	Bardi
	Borgonure (Bettola)
	Castel S. Giovanni
	Fiorenzuola
	Monticelli
	Piacenza
	Pianello
Pisa . . .	Fitto di Cecina
	Piombino
	Pisa
	Pontedera
	Volterra
Porto Maurizio	Oneglia
	Pieve di Teco
	San Remo
	Ventimiglia
Potenza . .	Avigliano
	Lagonegro
	Matera
	Melfi
	Moliterno
	Montalbano Jonico
	Potenza
	Rotonda
	S. Fede
	S. Mauro
	Venosa
	Vietri

Ravenna . .	Cervia
	Faenza
	Lugo
	Ravenna
Reggio Calabria	Bagnara
	Bianco
	Melito di Porto Salvo
	Palmi
	Reggio Calabria
	Roccella Jonica
ReggioEmilia	Bagnolo
	Guastalla
	Reggio Emilia
	Scandiano
Roma . . .	Ceccano
	Civitavecchia
	Corneto
	Frascati
	Frosinone
	Montefiascone
	Palestrina
	Piperno
	Porto d'Anzio
	Roma
	Ronciglione
	Subiaco
	Tivoli
	Velletri
	Viterbo
Rovigo. . .	Adria
	Ariano
	Badia
	Polesella
	Rovigo
Salerno . .	Eboli
	Nocera
	Pisciotta
	Polla
	Rutino
	Sala Consilina
	Salerno
	Vallo della Lucania
Siena . . .	Montepulciano
	Siena
Sondrio . .	Bormio
	Chiavenna
	Morbegno
	Sondrio
	Tirano
Teramo . .	Ancarano
	Giulianova
	Penne
	Teramo
	Torre dei Passeri
Torino. . .	Aosta
	Avigliana
	Carmagnola
	Chieri
	Chivasso
	Cuorgnè
	Donnaz
	Fenestrelle
	Ivrea
	Lanzo Torinese
	Lavriano
	Locana
	Luserna
	Oulx
	Pinerolo
	Pré Saint-Didier
	Susa
	Torino
Treviso . .	Asolo
	Castelfranco
	Conegliano
	Crespano
	Montebelluna
	Moriago
	Motta
	Oderzo
	Treviso
	Vittorio
Udine . . .	Ampezzo
	Cividale
	Codroipo
	Comeglians
	Gemona
	Latisana
	Maniago
	Palma
	Pordenone
	Sacile

Udine . . .	S. Daniele	Verona . .	Caprino Veronese
	S. Vito		Legnago
	Spilimbergo		S. Bonifacio
	Tarcento		Verona
	Tolmezzo		
	Udine		
Venezia . .	Burano		
	Cavarzere		
	Chioggia	Vicenza . .	Arzignano
	Dolo		Asiago
	Mestre		Bassano
	Mirano		Lonigo
	Noale		Schio
	Portogruaro		Thiene
	S. Donà di Piave		Valdagno
	Venezia		Vicenza

Il Ministro — MOCENNI

N. **46.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione dei fregi di numero per i sottufficiali guardaforti.** — 28 febbraio.

Per ottenere che i sottufficiali guardaforti, i quali, giusta l'*Atto* 280 della Raccolta, continuano a vestire la divisa del corpo di provenienza per tutto il tempo che restano in tale posizione, possano distinguersi da quelli effettivi ai reggimenti, il Ministero ha determinato che per essi siano adottati i seguenti fregi:

sul chepi o cappello	Stella di metallo giallo, con disco mobile e croce di Savoia di metallo bianco.	Per i sottufficiali delle armi e corpi che hanno i distintivi in oro.
sul berretto	Stella ricamata in oro con cerchio e croce di Savoia ricamati in argento.	
sul chepi, cappello o colbacco	Stella di metallo bianco con disco mobile e croce di Savoia di metallo giallo.	Per i sottufficiali delle armi e corpi che hanno i distintivi in argento.
sul berretto	Stella ricamata in argento con cerchio e croce di Savoia ricamati in oro.	
sulle coperture di tela bianca	Fregio di stella con croce di Savoia.	

I controspallini dei cappotti e delle giubbe di detti sottufficiali saranno sforniti del relativo fregio di numero.

Le autorità interessate provvederanno affinchè siffatte disposizioni siano tosto messe in vigore.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **47**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Proposte ed ammissioni a cure balneotermali**. — 2 marzo.

A parziale modificazione delle norme contenute nell' *Atto* 55 del 1895, circa le proposte e ammissioni a cure balneari, il Ministero su proposta dell'ispettorato di sanità militare notifica quanto segue:

1° Fermo restando il divieto, di cui al comma 3° del citato *Atto*, circa le proposte a cura idropinica presso lo stabilimento balneotermale di Casciana, si richiama l'attenzione degli ufficiali medici proponenti sulle principali indicazioni curative di quelle acque, e cioè per la gotta, per la renella, per i catarri, per le nevrosi, per le contratture, e in modo generico vi traggono vantaggio le forme artritiche, le reumatiche, le nevropatie, le anemie, le forme glandolari e le erpetiche croniche.

2° La durata delle singole mute presso i vari stabilimenti sarà di giorni 20, con 2 giorni d'intervallo fra ciascuna muta per provvedere alla pulizia dei locali e delle suppellettili, ed alle altre esigenze d'apprestamento della nuova muta.

3° Il Ministero richiama i comandanti di corpo e capi d'ufficio ad una più stretta osservanza del disposto del § 40 delle *Norme per il servizio balneotermale, idropinico, ecc.* (allegato **N. 2** al regolamento del servizio sanitario), in quanto esso stabilisce che le domande per cambiamento da una ad altra muta debbano essere motivate da cause di servizio ben riconosciute, o da altre cause importanti.

4° Le altre disposizioni del succitato *Atto* 55 restano invariate.

Il Ministro — MOCENNI.

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 9ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 marzo

MARZO 6. — Indicazioni da apporsi sui colli che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari, *pag.* 69.
» 6. — Estensione del servizio del casermaggio e del combustibile a gestione diretta dei corpi, al III ed al VII corpo d'armata, *pag.* 69.
» 7. — Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale, *pag.* 70.
» 8. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 72.
» 8. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 74.
Decisioni di massima, *pag.* 74.

Atto N. **48**. — TRASPORTI MILITARI. — **Indicazioni da apporsi sui colli che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari.** — 6 marzo.

Per agevolare, in occasione della consegna ai destinatari, la ricognizione delle robe spedite a mezzo delle amministrazioni ferroviarie assuntrici dei trasporti militari, si determina che i colli, da formarsi con le norme di cui al § 22 dell'appendice 10 giugno 1895 alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari in ferrovia (*Atto* 142 del 1895), portino ciascuno all'esterno, nell'indirizzo, oltre l'indicazione del destinatario, anche quelle del mittente e del contenuto, nonchè la marca od il numero corrispondenti a quelli inscritti sulla richiesta di spedizione o sulla nota descrittiva, che accompagnano ciascuna spedizione.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **49**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Estensione del servizio del casermaggio e del combustibile a gestione diretta dei corpi al III ed al VII corpo d'armata.** — 6 marzo.

I corpi e distaccamenti stanziati nel territorio del III e del VII corpo d'armata, a decorrere rispettivamente dal 1° maggio e 1° luglio prossimi venturi, provvederanno a gestione diretta al servizio del casermaggio e del combustibile, secondo le norme dell'istruzione approvata il 14 settembre 1895 per l'eseguimento del servizio nell'VIII corpo d'armata.

I corpi stanziati nei predetti territori dovranno provvedersi di tre esemplari di tale istruzione, e di uno i distaccamenti, i comandi di brigata e di presidio, rivolgendone richiesta all'editore del *Giornale militare ufficiale* in questa città, contro pagamento, al prezzo di lire 0,60 ciascuna copia.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **50**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale.** — 7 marzo.

Presi gli opportuni accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all'allegato A dell'*Atto* 199 della *Raccolta* (con le varianti apportatevi dagli *Atti* 104 e 196 del 1894) devono intendersi fatte le seguenti altre modificazioni ed aggiunte:

1. In tutte le rubriche relative a corpi, reparti ed uffici ammessi a corrispondere con le intendenze di finanza, nella seconda colonna, appunto *dopo le parole*: « Intendenze di finanza », *aggiungere*: « e delegazioni del tesoro presso le sedi e succursali della Banca d'Italia esercenti il servizio di tesoreria ».

2. A pag. 822, nella nota (1) a pie' di pagina, *cancellare le parole*: « da fortezza ».

3. A pag. 823, *dopo la rubrica*: « Comandi di reggimenti, » *aggiungere*:

Comando della brigata ferrovieri	Come: Comandi di reggimenti

4. A pag. 824:

a) alla rubrica: « Comandi locali d'artiglieria », *aggiungere la nota*: « (1) », *scrivendo a pie' di pagina*: « (1) I comandi locali d'artiglieria possono anche corrispondere, in esenzione da tasse, con gli ispettori forestali ». — Cancellare le indicazioni della seconda colonna corrispondenti alla rubrica stessa, *sostituendole con la seguente*: « Come: Comandi di reggimenti »;

b) cancellare la rubrica: « Comando locale d'artiglieria (autonomo) in Ozieri » e quindi anche la corrispondente indicazione della seconda colonna.

5. A pag. 825, *alla rubrica*: « Comando del deposito centrale per le truppe d'Africa (in Napoli), *sostituire la seguente*: « Comando del deposito della Colonia Eritrea (in Napoli) ».

6° A pag. 527, *alla rubrica*: « Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari », *aggiungere*: « e dei magazzini principali e succursali di casermaggio ».

7° A pag. 828:

a) *alla rubrica*: « Deposito centrale per le truppe d'Africa », *sostituire*: « Deposito della Colonia Eritrea »; ed alla corrispondente indicazione della seconda colonna *sostituire la seguente*: « *Vedere:* Comando del deposito della Colonia Eritrea »;

b) dopo questa rubrica *aggiungere la seguente*:

Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria (in Torino).	Come: Comandi di corpo d'armata.

8° A pag. 829, *cancellare la rubrica*: « Direzione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari (in Firenze) ».

9° A pag. 830, *cancellare la rubrica*: « Direzioni straordinarie del genio militare per la regia marina » e conseguentemente anche la corrispondente indicazione della seconda colonna.

10° A pag. 831, *cancellare la rubrica*: « Direzioni territoriali d'artiglieria ».

11° A pag. 832, alla nota (1), a piè di pagina, relativa alla rubrica « Ispettori militari », *sostituire la seguente:*

« (1) Ispettori degli alpini; di cavalleria; di artiglieria da campagna; di artiglieria da fortezza; delle costruzioni d'artiglieria; delle armi e dei materiali dei corpi; delle truppe del genio; delle costruzioni del genio militare. Ispettore capo di sanità militare. »

12° A pag. 834, *cancellare la rubrica:* « Scuola dei sottufficiali (in Caserta). »

13° A pag. 835, nella nota (1) a piè di pagina, *cancellare le parole:* « Scuola dei sottufficiali in Caserta », « Collegio militare di Firenze », « Collegio militare di Milano », « Collegio militare di Messina ».

14° A pag. 836, *alla rubrica*: « Sezioni staccate delle direzioni territoriali di commissariato e del genio militare », dopo « commissariato » *aggiungere:* « e sezioni staccate di artiglieria e... ».

15° A pag. 837, *cancellare la rubrica:* « Ufficio di revisione delle contabilità militari » e la corrispondente indicazione della seconda colonna.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **51**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale pei servizi amministrativi** (Edizione 1879). — 8 marzo.

Categoria	Numero d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	ANNOTAZIONI
III	338	Vesti di stoffa scura (miste di lana e cotone) per farmacisti	N.	14 60	Variante.
»	339	Cappotti di rasato color fulvo	»	17 00	Id.
»	340	Pantaloni id. id.	»	6 00	Id.
»	341	Vesti di tela di cotone bianche per ufficiali medici	»	4 00	Aggiunta.
»	342				
IV	524	Lenzuola di tela di cotone per ospedali da campo.	»	3 00	Id.
»	525	Fasce di cotone fino da m. 1 altezza cm. 5 .	»	0 03	
»	526	Id. 2 id. 5 .	»	0 06	
»	527	Id. 4 id. 6 .	»	0 12	Variante. — In relazione alla nota in calce alla pagina 771 del *Giornale militare* 1895.
»	528	Id. 6 id. 6 .	»	0 18	
»	529	Id. 8 id. 7 .	»	0 24	
»	670	Id. 10 id. 7 .	»	0 30	
»	783	Triangoli di cotone fino coi cateti di 1 m. . .	»	0 25	
»	811	Bacinelle reniformi smaltate	»	2 00	Variante.
»	842	Irrigatori conici smaltati	»	3 00	Id.
»	843	Apparecchio di disinfezione Vaillard e Besson.	»	900 00	Aggiunta.
»	844	Cassetta di complemento per ospedale da campo (mod. 1895) completa	»	450 00	Variante.
»	845	Cassetta per trapanazione (mod. 1895) completa	»	141 00	Id.
»	846	Cassetta per sezione di sanità (mod. 1895) completa	»	375 00	Aggiunta.
»		Cassetta di strumenti chirurgici per ospedali da campo da 50 letti e per ospedali di riserva, completa	»	600 00	Id.

»	847	Cassetta di oggetti chirurgici per ospedali da campo da 50 letti e per ospedali di riserva, completa.	»	300	00	Id.
»	848	Irrigatori smaltati per coppie cofani di sanità.	»	3	50	Id.
»	849	Id. per cofanetti di sanità. . .	»	2	50	Id.
»	850	Bacinelle rettangolari smaltate per irrigatori di coppie cofani di sanità.	Coppia	4	00	Id.
»	851	Bacinelle rettangolari smaltate per irrigatori dei cofanetti di sanità.	N.	1	50	Id.
»	852	Bacinelle rettangolari smaltate in serie di N. 3.	Serie	10	00	Id.
»	853	Secchi cilindrici smaltati della capacità di litri 10.	N.	2	50	Id.

Elenco generale e tariffa dei medicinali.

V	516	Cambric idrofilo (alto m. 1,20)	m.	0	40	Trasportare l'indice di prelevamento « 1 » nella colonna: « *D'uso esclusivo della farmacia centr. mil.* »
»	522	Cotone assorbente (idrofilo)	Kg.	2	00	
»	550	Mussola idrofila (alta m. 0,95)	m.	0	14	
»	556	Mussola idrofila con bicloruro di mercurio . .	»	0	18	
»	531	Fasce di mussola idrofila di m. 5 × 0,09 .	N.	18	00	Al cento (*Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centr. mil.*) — Aggiunta.
»	531 *bis*	Id. id. di m. 5 × 0,09 (*in pacchi di 4 fasce*).	»	0	80	Al pacco (*Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centr. mil.*) — Aggiunta.
»	571	Triangoli di cotone fino coi cateti di m 0,80 (*in pacchi di N. 6*).	»	1	35	Al pacco. — Per d. s. di guerra. — Variante.
»	572	Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 0,80 (*in pacchi di N. 10*).	»	2	20	Al pacco. — Per d. s. di guerra — Variante
»	573	Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 0,80 (*in pacchi di N. 5*).	»	1	15	Id. — Pei soli ospedali da campo (*Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare*). — Aggiunta.
»	570	Triangoli di cotone fino coi cateti di m. 0,80 .	»	0	24	Ognuno. — Variante.
»	1325	Mortai di bronzo.	Kg.	6	50	Variante.

ATTO 31.

Il Ministro — MOCENNI.

N. **52**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 8 marzo.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	388	Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi	N.	0 10	Variante
»	389	Fregi di dischi per stelle da berretti (19)	»	0 10	Variante
VII	152	Foderette da guanciali per ufficiali infermi	»	1 30	Variante

Il Ministro — MOCENNI.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Tasse di bollo sugli avvisi d'asta. — A rimuovere ogni dubbio sulla interpretazione del § 25 della Istruzione sui contratti 24 gennaio 1887 e del § 12 delle Avvertenze al modello N. 2 dell'Istruzione medesima, si dichiara, dietro conforme parere del Ministero delle finanze, che gli esemplari degli avvisi d'asta che si trasmettono ai sindaci per la pubblicazione nei rispettivi comuni rientrano nel numero degli atti contemplati dall'articolo 21, N. 2, della legge 13 settembre 1874, N. 2077, e vanno perciò esenti dal bollo fino a quando non se ne faccia un uso nel senso voluto dai primi tre numeri dell'articolo 2 della legge stessa. (*Div. Ragioneria*).

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 10ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 marzo

MARZO 16. — Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra. *pag.* 75.
» 20. — Applicazione della tassa sul gas-luce e sulla energia elettrica. *pag.* 75.

Atto N. **53**. — SCUOLE MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento per la scuola di guerra.** — 16 marzo.

Il capitolo VIII del Regolamento per la scuola di guerra « Disposizioni transitorie per il corso preparatorio agli esami d'ammissione alla scuola di guerra », è abrogato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **54**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione della tassa sul gas-luce e sulla energia elettrica.** — 20 marzo.

Per norma dei corpi e stabilimenti militari, si riportano qui in appresso le disposizioni della legge e del regolamento relativi alla tassa sul gas-luce e sulla energia elettrica, per la parte che può interessarli, e le speciali norme esecutive all'uopo concordate col Ministero delle finanze.

Allegato F all'art. 5 della legge sui provvedimenti finanziari 8 agosto 1895, N. 486.

Art. 1.

È istituita una tassa sul consumo per illuminazione, o riscaldamento, del gas-luce e di energia elettrica, nella misura:

di centesimi 2 per ogni metro cubo di gas-luce proveniente dalla distillazione del carbone;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 50, pag. 71, riga 1ª. – *Invece di*: A pag. 527, *leggasi*: A pag. 827.

Atto 52, pag. 74, nella colonna « Categoria ». *Invece di*: VII, *leggasi*: III.

24 MAR. 96

di centesimi 8 per ogni metro cubo di gas-luce ottenuto colla distillazione degli olii minerali;

di centesimi 60 per ogni etto-watt-ora di energia elettrica.

È esente dalla tassa il consumo per la illuminazione municipale delle aree pubbliche, per forza motrice, e per ogni altro uso che non sia di illuminazione o riscaldamento.

È pure esente il consumo negli opifici per riscaldamento richiesto dai processi industriali.

Art. 2.

La tassa è pagata dal fabbricante sulla quantità del gas o dell'energia elettrica effettivamente utilizzata dai consumatori, salvo i casi di cui all'articolo 4 e con diritto al fabbricante stesso di rivalersi contro i consumatori dell'imposta pagata allo Stato, anche quando per effetto di tale rivalsa si ecceda il prezzo di vendita stabilito nelle concessioni municipali. Il diritto di rivalsa potrà pure sperimentarsi verso i consumatori, coi quali esistessero contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che all'esercizio di tale diritto ostino i patti stipulati nei detti contratti.

. . . . . .

Art. 4.

Quando la distribuzione dell'energia elettrica a scopo di illuminazione o riscaldamento di case private, esclusi gli opifici, sia fatta in comuni non eccedenti i 10 mila abitanti, il fabbricante sarà ammesso a pagare la tassa per abbonamento. Il canone annuale sarà determinato dall'ufficio tecnico di finanza, sulla quantità presunta, da distribuirsi ai singoli consumatori, e in base ai rispettivi contratti o in mancanza di questi, in base al prezzo unitario per candela stabilito dal produttore e non potrà essere fissato in misura maggiore di lire 3 annue per ogni lampada di dieci candele, e proporzionalmente per altre lampade di diversa potenzialità.

Rimane fermo anche in questo caso il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2.

Quando un'officina di gas-luce o di corrente elettrica serve per uso proprio esclusivo dello stesso proprietario od esercente, la tassa sarà corrisposta mediante un canone annuale determinato in base all'effettivo consumo.

In entrambi i casi sarà data cauzione in ragione di un sesto del canone.

È fatto obbligo al fabbricante in entrambi i casi di denunciare gli aumenti verificatisi nella distribuzione dell'energia elettrica che eccedono complessivamente il ventesimo della quantità che ha servito di base alla determinazione del canone.

. . . . . .

Art. 6.

Nessuno può esercitare un'officina per la produzione del gas-luce o della corrente elettrica senza averne fatto, almeno venti giorni prima d'incominciare la lavorazione, apposita dichiarazione all'intendenza di finanza della provincia che rilascia una licenza.

La licenza vale per la persona o ditta e per il luogo in essa indicati; è efficace per l'anno solare nel quale è rilasciata, ed è soggetta alla tassa:

di lire 20 per le officine impiantate per il consumo proprio di un solo stabilimento e per quelle che producono per la distribuzione pubblica o privata in comuni di popolazione inferiore ai 5 mila abitanti;

di lire 50 per le officine in comuni di popolazione compresa fra 5 e 10 mila abitanti;

di lire 75 per quelle in comuni di popolazione compresa fra 15 e 50 mila abitanti;

di lire 100 per quelle in comuni di popolazione superiore a 50 mila abitanti.

Art. 7.

. . . . . .

Gli agenti governativi avranno il diritto di entrare liberamente di giorno e di notte nelle officine e nei locali annessi, esclusi i locali d'abitazione distinti da questi, allo scopo di ispezionare l'andamento della produzione e la sua corrispondenza con le indicazioni dei registri e dei congegni di misurazione.

. . . . . .

Regolamento per l'applicazione della tassa approvata con R. Decreto 29 settembre 1895, N. 624.

Art. 1.

Chiunque intenda attivare un'officina di gas-luce o di energia elettrica, qualunque sia la destinazione dei prodotti, deve presentarne, almeno 20 giorni prima di incominciare la lavorazione, denuncia in doppio esemplare all'intendenza di finanza della provincia. La denunzia deve essere accompagnata da un tipo planimetrico dei locali costituenti l'opificio e da un elenco delle macchine ed apparati ad uso della produzione, modificazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica, esistenti nei singoli luoghi e locali, che verranno appositamente numerati a cura della ditta interessata.

. . . . . .

Art. 3.

La denuncia per le officine del gas-luce deve contenere le seguenti indicazioni:

1° le ditte proprietaria ed esercente dell'officina ed il cognome e nome di chi nella medesima rappresenta la ditta esercente;

2° il comune in cui sorge l'officina e la precisa ubicazione di questa;

3° i centri abitati ai quali si estendono le diramazioni delle condutture, nonchè la distanza massima fra ciascun centro e l'officina;

4° il giorno in cui sarà attivata la produzione;

5° la qualità e la provenienza delle materie che s'impiegano per la produzione;

6° il potere illuminante del gas che s'intende produrre;

7° il numero e la capacità delle storte per la distillazione;

8° il numero e la capacità dei gasometri per il raccoglimento;

9° il tipo e l'esplicazione dei congegni installati nell'officina, che servono alla misura della produzione e del consumo;

10° la quantità in metri cubi del gas che si presume potersi distribuire annualmente a lavorazione normale:

a) per l'illuminazione e riscaldamento dei privati;

b) per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche;
c) per forza motrice;
d) per speciali usi industriali;

11° i prezzi tariffati di vendita del gas per i diversi suoi usi.

Oltre ciò si aggiungeranno le nozioni e le osservazioni, che valgano a chiarire i processi di produzione e di utilizzazione del gas.

Art. 4.

La denuncia per le officine di energia elettrica deve indicare:

1° le ditte proprietaria ed esercente dell'officina ed il cognome e nome di colui, o coloro, che nella stazione di generazione, e nelle altre stazioni, se ve ne siano, rappresentano la ditta esercente;

2° il comune, od i comuni, in cui sono impiantate le stazioni di generazione, trasformazione, accumulazione e distribuzione della corrente, e distanza rispettiva degli edifici;

3° i centri abitati, ai quali si estende la rete dei conduttori e la distanza massima fra ciascun centro e la stazione di distribuzione;

4° il giorno in cui sarà attivata la produzione;

5° il tipo, la potenza (segnata agli strumenti di misura o controllo dell'officina) ed il numero per tipo e potenza delle macchine od apparati generatori della corrente;

6° la qualità della forza motrice, e la quantità di lavoro motore effettivo, disponibile per la messa in azione delle macchine generatrici della corrente;

7° la designazione dei motori e del lavoro motore, non che delle macchine od apparati di generazione, di cui ai precedenti due numeri, da considerarsi di riserva;

8° il sistema adottato per la distribuzione della corrente;

9° la natura e le tensioni della corrente:

a) nei conduttori all'arrivo dalla stazione generatrice alla stazione trasformatrice primaria (se vi sia), e da questa alle secondarie;

b) nei circuiti d'utilizzazione;

10° il tipo e l'esplicazione dei congegni funzionanti nell'officina per la misura dell'elettricità prodotta e della distribuita per le diverse destinazioni;

11° il sistema di illuminazione (se ad arco, ad incandescenza o promiscuo);

12° la quantità in « kilowatt ora » di energia elettrica, che si presume potersi distribuire annualmente a lavorazione normale:

a) per l'illuminazione e riscaldamento dei privati;
b) per l'illuminazione municipale delle aree pubbliche;
c) per forza motrice;
d) per speciali usi industriali;

13° i prezzi tariffati di vendita dell'energia elettrica per i diversi suoi usi.

Oltre ciò si aggiungeranno le nozioni e le osservazioni, che valgano a chiarire i processi speciali di generazione, modificazione ed utilizzazione della corrente.

. . . . . .

Art. 6.

Se il gas-luce o l'energia elettrica sono prodotti per uso proprio esclusivo del proprietario o dell'esercente dell'officina, alle indicazioni, di cui ai numeri 3, 10 ed 11 dell'articolo 3° ed ai numeri 3, 12 e 13 dell'articolo 4°, saranno sostituite le seguenti:

a) la designazione (con tipo planimetrico per gli opifici) dei locali, che si vogliono illuminare o riscaldare;

b) i tipi, la potenzialità di luce o calore, il consumo orario in litri od in watt, ed il numero per tipo e potenzialità dei becchi a gas, o delle lampade elettriche, e degli apparecchi di riscaldamento installati e funzionanti;

c) l'orario d'accensione per gli opifici, od il numero medio giornaliero delle ore di consumo per i locali d'abitazione.

. . . . . .

Art. 8.

Per l'illuminazione o riscaldamento precari, od a periodi di tempo non prevedibili, di chiese, teatri, esposizioni, musei o di altri simili edifizi, non che di locali ed aree private, quando il gas-luce o l'energia elettrica non vengano derivati da officine già denunziate, ma siano prodotti con motori od apparati appositi, la denuncia sarà, caso per caso, o periodo per periodo, presentata dal proprietario od amministratore responsabile dello stabile.

. . . . . .

Il termine di presentazione della denuncia può, nei casi suddetti, essere dall'intendenza di finanza abbreviato.

. . . . . .

Art. 10.

Entro 10 giorni dalla presentazione della denuncia, e d'urgenza nei casi di cui all'articolo 8, un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza procede in contraddittorio della ditta esercente, o da chi la rappresenta, alle occorrenti verificazioni.

La verificazione ha per iscopo:

a) di accertare, in confronto allo stato reale dell'officina, l'esattezza della denuncia, e degli allegati, tanto rispetto alla disposizione e destinazione dei locali, quanto rispetto alla qualità, quantità, condizione di impianto e potenzialità degli apparecchi di produzione, modificazione e distribuzione del gas-luce o dell'energia elettrica;

b) di accertare, in confronto ai registri di fabbrica e d'ufficio, l'attendibilità delle notizie e dei dati forniti colla denunzia ed allegati, rispetto al consumo;

c) di stabilire quali dei congegni esistenti nell'officina per la misura ed il controllo della produzione e del consumo vengono assoggettati alla speciale vigilanza degli agenti finanziari;

d) di stabilire le opere e gli adattamenti eventualmente occorrenti perchè, in relazione al disposto dell'articolo 7 della legge, siano distinti da quelli d'officina i locali, che la ditta esercente intende, con dichiarazione scritta, destinare ad uso esclusivo di abitazione.

Art. 11.

Dei risultati della verificazione l'ingegnere di finanza redige processo verbale in doppio esemplare, da firmarsi dall'ingegnere stesso e dal rappresentante la ditta esercente. Uno degli esemplari è conservato presso l'ufficio tecnico di finanza, l'altro è consegnato alla ditta, che ha l'obbligo di custodirlo nell'officina unitamente alla denuncia.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla presentazione della denunzia dell'officina, l'ufficio tecnico di finanza notifica, a mezzo di un delegato di finanza, alla ditta esercente l'ammontare sia della cauzione, sia del diritto di licenza. Nei casi, di cui all'articolo 8, la cauzione, che può corrispondere all'intero canone, viene notificata d'urgenza.

Sono esenti dal pagamento del diritto di licenza coloro, che producono il gas-luce o l'energia elettrica esclusivamente per usi non soggetti a tassa.

L'atto di notificazione vale come permesso provvisorio d'esercizio fino al ritiro della licenza definitiva, di cui al successivo articolo 16.

Art. 13.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella cassa della sezione della tesoreria della provincia.

. . . . . .

Art. 16.

Entro cinque giorni dalla notificazione, di cui all'articolo 12 del presente regolamento, se si intenda por subito mano alla produzione, ed in ogni caso entro 15 giorni dalla stessa data la ditta esercente deve chiedere all'intendenza di finanza la licenza d'esercizio dell'officina denunciata.

La domanda, stesa su carta da bollo da centesimi 60, deve essere corredata:

a) del verbale di verificazione dell'officina;

b) dell'atto di notificazione dell'ammontare della cauzione e del diritto di licenza;

c) del documento comprovante la prestata cauzione, se richiesta; . . . . . .

d) della quietanza del diritto di licenza, se richiesto.

I documenti, tranne la dichiarazione di cui alla lettera *c*), sono immediatamente restituiti alla ditta, muniti del visto di presentazione e del bollo d'ufficio.

Art. 17.

La licenza deve indicare:

a) la destinazione dell'officina e dei relativi prodotti;

b) la ditta esercente ed il cognome e nome di chi la rappresenta;

c) l'ubicazione delle stazioni, sia di produzione, che di distribuzione, se poste in edifici distinti;

d) le date della denuncia dell'officina, e del processo verbale di verificazione;

e) la data del rilascio.

La licenza deve essere custodita nei locali della stazione di produzione ed esibita ad ogni richiesta degli agenti governativi: potrà esserne rilasciata una copia autentica per ciascuna delle stazioni di distribuzione, se poste a distanza da quella di produzione.

. . . . . .

Art. 18.

La licenza d'esercizio è valevole per l'anno solare, nel quale viene rilasciata, ed esclusivamente per la ditta, per i luoghi e la destinazione dei prodotti in essa indicati.

. . . . . .

Nei casi, di cui al primo capoverso dell'articolo 8, la licenza d'esercizio è valevole per tutte le denuncie, che dalla stessa ditta si possono ripetere nello stesso anno solare; . . . .

La licenza viene rinnovata alle scadenze annuali senza obbligo della riproduzione della denuncia, di cui all'articolo 6 della legge; . . . . . .

Art. 19.

Le modificazioni allo stato di qualsiasi officina, quale venne consacrato nel verbale di verificazione, devono essere denunziate, con atto in doppio originale, all'ufficio tecnico di finanza.

Sono denunciate almeno tre giorni prima della loro effettuazione:

a) le variazioni, sì d'aumento o diminuzione, che di destinazione o disposizione, dei locali di officina;

b) gli aumenti o le diminuzioni nei motori, nelle macchine o negli apparati di produzione, sempre quando il corrispondente aumento di potenzialità raggiunga il decimo della precedentemente verificata;

c) le sostituzioni dei congegni di misura o di controllo, di cui alla lettera *c*), articolo 10, del presente regolamento.

È in facoltà della ditta esercente il denunciare le altre variazioni man mano che vengono effettuate, oppure mediante presentazione di un complessivo elenco nel mese di dicembre di ciascun anno.

. . . . . .

Art. 21.

Anche per le officine, che producono il gas-luce o l'energia elettrica per l'illuminazione o riscaldamento ad uso proprio esclusivo, oltre alle modificazioni di cui all'articolo 19, devono essere immediatamente denunciati gli aumenti nel numero e potenzialità dei becchi, o lampade, od apparecchi di riscaldamento installati e funzionanti, non che gli aumenti conti-

nuativi, o temporanei, nel numero delle ore di accensione, sempre quando importino un aumento di consumo annuale superiore al ventesimo di quello corrispondente al canone in vigore.

Saranno pure denunciate le variazioni nei locali illuminati o riscaldati, quali risultano dall'ultimo verbale di verificazione.

. . . . . .

Art. 24.

Per le officine, le quali producono il gas-luce o l'energia elettrica per uso proprio esclusivo dei proprietari o degli esercenti delle medesime, il canone annuo è stabilito in base al consumo effettivo, quale risulta: sia dalla potenzialità degli apparati di produzione in uso normale, tenuto conto delle perdite per via dall'officina ai luoghi di consumo; sia dalle indicazioni degli strumenti di misura o di controllo della produzione e del consumo, se esistenti; sia dai registri dell'officina; sia dal numero, tipo, potenzialità di luce e consumo normale dei becchi e lampade funzionanti, tenuto conto dell'orario d'accensione, sia dal numero, ampiezza e destinazione degli ambienti da riscaldarsi, non che del tipo, consumo normale, e numero degli apparecchi di riscaldamento installati.

Viene in ogni caso, giusta il disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 1° della legge, esclusa dal computo del consumo, la quantità di gas o di energia elettrica impiegata negli opifici, come mezzo di riscaldamento, richiesto indispensabilmente dai processi industriali.

Può essere stabilito un canone unico, se con una unica officina si provvede all'illuminazione o riscaldamento di più edifici od opifici, di proprietà, od esercizio, questi e quella d'una medesima ditta.

. . . . . .

Art. 28.

Il canone annuale convenuto, o notificato, entra in vigore dal giorno nel quale l'officina venne attivata agli scopi soggetti a tassazione: la scadenza annuale del canone però verrà portata all'ultimo giorno dello stesso mese.

. . . . . .

Art. 29.

I canoni divenuti definitivi hanno la durata di un anno e si intendono confermati d'anno in anno, se non intervengano revisioni ordinarie o straordinarie, come dagli articoli seguenti.

I canoni di revisione si sostituiscono a quelli in vigore, ma non ne variano la scadenza annuale.

Art. 30.

La revisione ordinaria può eseguirsi di anno in anno, tanto ad iniziativa dell'ufficio tecnico di finanza, quanto per richiesta delle ditte esercenti le officine.

Se la revisione si vuol promuovere dalla ditta esercente, occorre che questa ne faccia domanda motivata all'ufficio tecnico di finanza, almeno 60 giorni prima della scadenza del canone in vigore. Se l'ufficio tecnico ritenga, che non occorrano gli estremi per eseguire la chiesta revisione, e se non intenda addivenire per propria iniziativa alla revisione in aumento, fa reintimare il canone in vigore.

I canoni di revisione ordinaria si notificano almeno 30 giorni prima della scadenza dei canoni vigenti ed hanno effetto dal giorno successivo a detta scadenza.

Art. 31.

La revisione straordinaria ha luogo quando si verificano variazioni, che aumentino il consumo del gas-luce o dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione e riscaldamento dei privati, sia che queste variazioni vengano denunciate a termini degli articoli 20 e 21 del presente regolamento, sia che vengano scoperte dagli agenti governativi, salvo per queste gli effetti contravvenzionali.

La ditta esercente può chiedere la revisione straordinaria del canone quando, per fatti non prevedibili, ed indipendenti dalla sua volontà, avvengano sospensioni di produzione tali, che ne derivi una diminuzione di consumo annuale superiore al ventesimo di quello corrispondente al canone in vigore.

I canoni di revisione straordinaria vengono notificati nel più breve termine possibile dalla constatazione dei fatti, che li hanno motivati. Essi hanno efficacia dal giorno, nel quale i fatti vennero denunziati dalla ditta esercente, o scoperti dagli agenti governativi.

. . . . . .

. . . . . .

Norme speciali concordate col Ministero delle finanze per l'applicazione della tassa.

1. Ai corpi e stabilimenti militari, che hanno officine per la produzione del gas-luce, o di energia elettrica, a scopo di illuminazione e riscaldamento, sono applicabili, in massima, le disposizioni della legge e del regolamento che riguardano le officine in genere.

2. Per l'esercizio delle officine i corpi e stabilimenti militari, pur pagando il diritto di licenza dell'esercizio, sono dispensati dal prestare cauzione.

Le visite alle officine, per parte degli ingegneri degli uffici tecnichi di finanza, saranno limitate alle constatazioni strettamente necessarie in base alle fatte denuncie.

3. L'importo delle tasse pagate per le officine sarà considerato come spesa ordinaria d'esercizio e come tale conteggiato insieme colle altre congeneri.

4. I corpi e stabilimenti, che fanno uso del gas-luce o di luce elettrica prodotta da officine private, dovranno conteggiare come maggiore spesa di illuminazione il di più del prezzo normale di vendita che dai fabbricanti fosse messo a carico dei consumatori a senso dell'articolo 2 della legge.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 11ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 marzo

MARZO 25. — Chiusura di un panificio militare, *pag.* 87.
» 25. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 87.
» 26. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 88.
» 26. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, *pag.* 89.

Atto N. **55**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura di un panificio militare**. — 25 marzo.

Col primo aprile prossimo sarà chiuso il panificio militare di Forlì.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **56**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 25 marzo.

Sono state stampate, in apposito fascicoletto, alcune aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni pratiche d'artiglieria:

Vol. I, Tit. 2°. — Istruzione sulle armi portatili (edizione 1894).
» III, » 1°. — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (edizione 1890).
» III, » 4°. — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (edizione 1889).
Istruzione sul tiro delle artiglierie di assedio (edizione 1894).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante loro ne occorrono per mantenere al corrente tutte le copie delle precitate istruzioni ch'essi rispettivamente posseggono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **57**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 26 marzo.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	202	Cinturini completi (nuovo modello) da brigadieri e carabinieri a piedi .	N.	4 70	Aggiunta
»	203	Cinturini completi (nuovo modello) da brigadieri e carabinieri a cavallo .	»	4 70	Id.
»	204	Cinturini completi (nuovo modello) da marescialli d'alloggio	»	6 30	Id.
»	451	Fasce per cinturini (nuovo modello) con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi .	»	3 20	Id.
»	452	Fasce per cinturini (nuovo modello) con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a cavallo.	»	3 50	Id.
»	453	Fasce per cinturini (nuovo modello) con fermaglio, fibbia e passante da marescialli d'alloggio	»	3 30	Id.
»	454	Fasce per cinturini (nuovo modello) con fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi.	»	2 20	Id.
»	455	Fermagli (nuovo modello) per cinturini da carabinieri	»	1 »	Id.
»	456	Fermagli in metallo bianco per mantelli, mantelline e cappotti (1) . .	»	1 10	Id.
»	457	Fregi di granata, in metallo bianco per berretti da carabinieri . . .	»	» 60	Id.
»	669	Pendagli di cuoio bufalo per cinturini da brigadieri e carabinieri a cavallo.	»	1 20	Id.
»	670	Pendagli di cuoio nero lucido per cinturini da marescialli d'alloggio.	»	3 »	Id.
»	518	Groppiere per sella (1)	»	2 10	Abolito
»	742	Spazzole per testa (1)	»	» 70	Id.
»	745	Specchietti (1).	»	» 20	Id.
»	752	Staffili (martinetti) (1)	»	» 50	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 58. — TRASPORTI MILITARI. — **Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace.** — 26 marzo.

La presente *Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace*, compilata dal Ministero della guerra d'accordo con quello della marina, sostituisce le vigenti *Norme di servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace*, contenute negli *Atti* del *Giornale militare* N. 140 del 1887 e N. 33 e 76 del 1895, i quali perciò rimangono abrogati.

Art. 1.

Organico e sede dei comandi permanenti.

§ 1. I comandi militari permanenti di stazione ferroviaria constano ciascuno di:

1 capitano comandante;
1 ufficiale subalterno addetto;
uno o più sottufficiali ed un'ordinanza d'ufficio.

I comandi stessi sono stabiliti nelle stazioni ferroviarie indicate nel seguente specchio, nel quale è pure fissato per ciascuno il numero dei sottufficiali addetti.

STAZIONI FERROVIARIE	Numero dei sottufficiali	STAZIONI FERROVIARIE	Numero dei sottufficiali
Torino centrale	2	Bologna centrale	2
Alessandria	2	Firenze S. M. Novella	2
Genova Piazza Principe	2	Pisa centrale	2
Milano centrale	2	Ancona	2
Piacenza	2	Roma	3
Verona Porta Vescovo	1	Napoli	3

§ 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente ai comandi di stazione sono destinati dal Ministero della guerra; le ordinanze vi sono invece destinate dal comandante della divisione territoriale.

Quest'ultimo destina pure:

1° In servizio settimanale presso il comando di stazione, un graduato ed alcuni soldati di buona condotta e di mente

svegliata, essenzialmente per coadiuvare il personale permanente nel servizio di guida nell'interno ed all'esterno della stazione, aggiungendo a questi un sottufficiale pei comandi stanziati in località dove esiste porto marittimo;

2° In servizio temporaneo per eventuale rinforzo del personale permanente, quel numero di ufficiali subalterni, graduati e soldati che giudica necessari nelle circostanze di grandi movimenti di truppa.

ART. 3.

Attribuzioni e dipendenza.

§ 3. Le attribuzioni dei comandi di stazione non si limitano alla sola stazione ferroviaria nella quale essi risiedono, ma si estendono nella stessa misura anche alle altre stazioni della città in cui essi hanno sede, a quelle stazioni viciniori, il movimento delle quali è considerato come parte del movimento della sede stessa, ed altresì, ma in misura più limitata come sarà detto in seguito, al porto marittimo della città suddetta.

§ 4. Tali attribuzioni si riferiscono tanto al personale dipendente dal Ministero della guerra quanto a quello dipendente dal Ministero della marina, e sono le seguenti:

1° Tutte quelle indicate nell'art. 11 del vigente *Regolamento sul servizio dei trasporti per ferrovia e sulle navi*;

2° Rappresentare i corpi e riparti del presidio locale negli accordi preventivi col capo stazione, prescritti dall'articolo 1 del citato regolamento;

3° Fornire ai corpi del presidio locale ed a tutte le autorità militari residenti altrove quelle indicazioni che possono loro essere richieste circa il carico, lo scarico ed il transito di truppe e materiali nella rispettiva stazione, nonchè circa i più convenienti itinerari per l'intero viaggio di drappelli e riparti;

4° Provvedere d'urgenza di nuovi documenti di viaggio quei corpi, riparti, militari isolati, impiegati civili dei Ministeri della guerra e della marina e rispettive famiglie, che per erronea compilazione dei documenti loro rilasciati dalla autorità competente o per improvviso giustificato bisogno di cambiare itinerario, non potessero proseguire altrimenti il viaggio a tariffa ridotta;

5° Fornire ai capi-drappello ed ai militari isolati in transito il denaro occorrente (indennità di trasferta comprese) per il proseguimento del viaggio, qualora non ne siano stati sufficientemente provvisti in partenza, abbiano dovuto o debbano impiegare in viaggio un numero di giornate maggiore di quello previsto, od abbiano smarrito il biglietto di viaggio o i fondi loro affidati pel viaggio stesso, avvertendo che anche ai congedandi isolati od indrappellati dovranno pur essere fornite quelle indennità che nei vari casi loro potessero spettare a norma delle prescrizioni in vigore;

6° Provvedere per le pernottazioni dei militari di truppa di passaggio;

7° Vegliare e, nei limiti dei mezzi a disposizione di ciascun comando, provvedere direttamente alla retta applicazione (tanto per parte dei militari in viaggio, quanto per parte degli agenti delle società) dei regolamenti per l'esecuzione delle convenzioni in vigore circa i trasporti ferroviari e marittimi, e riferirne al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) facendogli in merito quelle proposte che ritenessero utili;

8° Raccogliere e fornire direttamente allo stesso comando, relativamente al servizio della propria stazione e delle linee che vi fanno capo, tutte quelle notizie che possono avere influenza nella compilazione dei progetti di trasporti militari;

9° Riferire pure al comando medesimo circa le condizioni del rispettivo presidio relativamente al servizio di pernottazione e vettovagliamento della truppa in viaggio;

10° Nei periodi di grandi trasporti militari coadiuvare con tutti i mezzi a loro disposizione gli ufficiali più specialmente delegati dal comando del corpo di stato maggiore a curare la regolarità del movimento, e in caso d'urgenza sostituire gli ufficiali stessi presso le autorità ferroviarie e quelle militari nella scelta ed attuazione dei ripieghi richiesti da eventuali irregolarità del movimento medesimo.

§ 5. Delle attribuzioni indicate ai numeri 7°, 8° 9°, e 10° del precedente paragrafo in quanto non riguardino direttamente gli ordinari rapporti disciplinari colle varie autorità militari, i comandanti di stazione rispondono esclusivamente al comando del corpo di stato maggiore. Per tutto quanto invece riguarda le altre attribuzioni, la disciplina e l'amministrazione, essi dipendono direttamente dal comando della divisione territoriale militare nella cui circoscrizione sono stabiliti, eccettuato il comando della stazione di Pisa, il quale dipende dal

comando del presidio locale, ma solo però per quanto riguarda la disciplina ed il servizio locale di polizia, vettovagliamento e pernottazione.

§ 6. Conformemente a quanto prescrive il § 48 del citato regolamento sul servizio dei trasporti, i comandanti di stazione sono considerati come capi-posto incaricati di fare eseguire una consegna; e perciò i militari di qualsiasi grado devono annuire alle loro richieste ed attenersi esattamente alle osservazioni ed indicazioni che ne ricevono.

Art. 3.

Norme generali di servizio.

§ 7. In tutte le ore del giorno e della notte, nelle quali abbia luogo il servizio viaggiatori, un ufficiale o sottufficiale del personale permanente deve trovarsi presente al Comando di stazione.

§ 8. Il comandante titolare deve essere sempre sollecitamente reperibile. Nelle sue assenze dalla sede, tale obbligo spetta naturalmente all'altro ufficiale addetto permanentemente al comando.

§ 9. I sottufficiali addetti al comando attendono ai lavori di scritturazione e coadiuvano gli ufficiali in tutti i particolari del servizio di stazione.

§ 10. L'arrivo e la partenza di tutti i treni coi quali possono viaggiare militari di truppa sono presenziati normalmente da un ufficiale del comando, ed in sua vece, ma solo eccezionalmente, da un sottufficiale.

§ 11. I comandanti di riparti o drappelli in viaggio devono sempre dirigersi ai comandanti di stazione, non soltanto per essere posti in relazione coi capi-stazione per ogni emergenza di servizio, ma ben anche per ricevere quelle comunicazioni eventuali che loro possano essere fatte dai comandanti stessi per conto proprio o per incarico di altre autorità militari.

§ 12. I militari di truppa isolati devono poi sempre presentarsi al comando militare di quella stazione, nella quale fossero obbligati a sostare anche per brevissimo tempo.

§ 13. Gli individui isolati ed i drappelli che debbono iniziare o proseguire il viaggio con un determinato treno, sono, per cura del comando, raccolti in buon ordine al sito di carico, muniti delle indicazioni necessarie perchè non abbiano

a sbagliare direzione durante il viaggio, e collocati a posto per modo, che, possibilmente, si trovino sulle stesse carrozze tutti quelli che hanno eguale destinazione.

§ 14. Gli individui isolati ed i drappelli in transito, che per qualsiasi motivo debbano pernottare, oppure sostare a lungo anche nelle sole ore diurne, vengono pur essi riuniti in buon ordine e condotti ai locali destinati per le truppe di passaggio. Però circa la pernottazione dei militari della regia marina in quelle città dove ha sede un comando in capo di dipartimento marittimo, o un comando militare marittimo, sarà ottemperato a quelle speciali disposizioni che il comandante della divisione avrà emanato conformemente alle indicazioni fornitegli dai suddetti comandi in capo.

§ 15. Per ottenere che, di regola generale, tutti gli individui proseguano il viaggio senza interruzione fino a destinazione, ogni comando segnalerà telegraficamente per ciascun treno al comando viciniore la forza esatta di quei drappelli che devono transitare per la stazione di quest' ultimo affinchè questo provveda presso il rispettivo capo-stazione circa i mezzi di trasporto. Tale segnalazione verrà fatta però soltanto allorchè la forza complessiva di tali drappelli non sarà inferiore al carico di una vettura.

§ 16. Quando neppure mediante il preavviso ora accennato sarà possibile collo stesso treno il proseguimento di tutti i militari in transito per una data stazione, il comando di questa ripartirà, di massima, i militari stessi fra i vari treni della giornata a seconda delle destinazioni, in guisa che ciascun gruppo possa giungere a destinazione senza aumento nel numero totale delle giornate di viaggio assegnategli in partenza.

E se, per eccezionale affluenza, neppur così facendo si potrà evitare per taluni drappelli la pernottazione imprevista, saranno trattenuti di preferenza quelli diretti a destinazioni più vicine, lasciando in ogni caso continuare il viaggio a quelli destinati ai porti per prendere imbarco, affinchè non perdano la coincidenza coi piroscafi.

§ 17. Dove esiste un porto marittimo, il comando di stazione prende le necessarie disposizioni affinchè i proseguimenti fra le linee ferrate e quelle di navigazione avvengano regolarmente e senza dar luogo ad inutili pernottazioni in attesa d' imbarco. A tal uopo il comando stesso si mantiene in rapporti diretti anche coi locali uffici d' imbarco e colla capitaneria di porto.

§ 18. I comandi di stazione tengono un *Registro dei movimenti* mod. 205, sul quale inscrivono i riparti, drappelli ed individui di truppa isolati in arrivo alla stazione, quelli in partenza da questa, e quelli altresì che, pur essendo in semplice transito, sono trattenuti, secondo quanto è detto al precedente § 16 per proseguire il giorno stesso o il giorno successivo.

Questo registro servirà al comando per estrarne la nota dei partenti ripartita per treni, la quale dev'essere consegnata al capo stazione pei provvedimenti di sua competenza. Il registro sarà continuativo, ed alla fine di ogni mese sarà da esso stralciata copia dei movimenti concernenti il mese stesso, per essere rimessa al comando della divisione territoriale, mentre un estratto, accompagnato da un succinto rapporto sugli argomenti indicati ai numeri 7°, 8°, 9° e 10° del § 4, sarà trasmesso al comando del corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti).

§ 19. Per il rilascio dei documenti di cui al num. 4° del precedente § 4 ogni comando di stazione è provvisto, per cura del rispettivo comando di divisione, di:

1 quaderno di 25 scontrini mod. 194 (*B*) pel trasporto di ufficiali;

1 fascicolo di 15 richieste mod. 195 (*C*) pel trasporto di corpi o riparti di corpo;

1 fascicolo di dichiarazioni mod. 196 (*D*) per bagaglio;

1 fascicolo di 25 dichiarazioni mod. 197 (*E*) per famiglie di militari;

1 quaderno di 50 scontrini mod. 198 (*F*) per uomini di truppa.

Man mano che i quaderni sono esauriti, vengono sostituiti con altri nuovi per cura dei comandi di divisione, contro restituzione delle matrici di quelli stati usati.

§ 20. Il rilascio dei documenti di viaggio è ammesso sotto la responsabilità personale del comandante titolare della stazione, il quale deve assicurarsi della identità dei richiedenti ed esigere inoltre la loro firma *leggibile* sulle matrici del documento richiesto, quando si tratti di modelli *B*, *D* o *E*.

L'emissione di questi ultimi documenti non è ammessa in genere *se non in sostituzione di altrettanti documenti di validità non ancora scaduta*; tuttavia quando si tratti di ufficiali in servizio attivo permanente o delle loro famiglie, i documenti potranno essere rilasciati senza la presentazione di quelli corrispondenti da sostituire, ogni qualvolta i richiedenti si

presentino in uniforme, o comprovino la loro identità mediante la presentazione del libretto mod. 4.

In ogni caso però il comando di stazione avviserà *immediatamente* dell'emissione, e per mezzo di *piego raccomandato* il comando od ufficio da cui dipende il richiedente, per averne conferma circa la identità personale e la regolarità della richiesta. Verificandosi in seguito di ciò un'emissione irregolare, il comandante di stazione ne riferirà d'urgenza al comando della divisione, e fornirà tosto al capo-stazione tutte le indicazioni necessarie per le ulteriori pratiche di competenza di quest'ultimo.

§ 21. Delle richieste di viaggio mod. *B*, *D* ed *E* eventualmente rilasciate il comandante di stazione terrà un registro tracciato a mano (conforme all'annesso mod. 4) da annettersi mensilmente al rapporto prescritto dal precedente § 18.

Degli altri documenti eventualmente rilasciati sarà invece tenuta nota sul registro mod. N. 205 (§ 18).

Art. 4.

Amministrazione e contabilità.

§ 22. Ad ogni comando di stazione è assegnato dal rispettivo comando di divisione un congruo fondo permanente ragguagliato ai bisogni di *un mese* per il pagamento delle indennità di trasferta e degli assegni di trasporto nei casi previsti dal num. 5° del § 4.

§ 23. Le somme pagate ai militari di passaggio sono dai comandanti di stazione notate volta per volta sul registro mod. 205.

I pagamenti saranno inoltre fatti risultare sui documenti di viaggio di cui i militari sono provvisti, con apposita dichiarazione firmata dal comandante della stazione.

Al termine di ogni mese, per ottenerne il rimborso a ricostituzione del fondo permanente, sarà presentato al comando della divisione lo specchio mod. 449, sul quale saranno notati i singoli uomini o, per quelli indrappellati, i comandanti di drappello cui furono fatti i pagamenti, avvertendo che per i drappelli si dovrà pure indicare il corpo dal quale provengono.

§ 24. Presso i comandi di divisione il fondo permanente in consegna ai comandanti di stazione è considerato come denaro esistente in cassa, ed in essa rappresentato da ricevuta del comandante di stazione, controfirmata dal capo di stato maggiore.

Le somme pagate mensilmente ai comandi di stazione a rimborso delle spese fatte vengono dai comandi di divisione inscritte sul proprio rendiconto di cassa (mod. 247) unendovi, come documento giustificativo, lo specchio mod. 419.

§ 25. Ricevuti i rendiconti dai comandanti di divisione, il comando del corpo di stato maggiore, con la scorta dell'anzidetto specchio, chiede rimborso ai corpi interessati delle somme pagate dai comandi di stazione ai drappelli e militari isolati di passaggio.

§ 26. I regolamenti, gli stampati, la carta intestata e gli altri oggetti di cancelleria occorrenti ai comandi di stazione sono forniti dal comando della divisione a carico della massa generale del comando del corpo di stato maggiore.

Nello stesso modo i comandi di stazione ricevono pure il *Giornale militare*.

§ 27. La mobilia è provvista dalle direzioni territoriali di commissariato a norma del *Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici* (*Atto* 149 del 1895), ed è tenuta in carico dai comandi di divisione.

Alla illuminazione dei locali destinati ai comandi di stazione si provvede a carico del bilancio, con le stesse norme che si osservano nel presidio per la illuminazione dei corpi di guardia.

§ 28. Gli ufficiali ed i sottufficiali addetti ai comandi militari permanenti di stazione ricevono gli assegni dal proprio corpo o, se questo non si trovi nel luogo o non abbia quivi qualche riparto, da altro corpo del presidio a ciò delegato dal competente comando di divisione.

§ 29. Nelle circostanze di movimenti per chiamate o congedamenti di classi, per grandi manovre e cambi di guarnigione e di altri movimenti di speciale importanza ordinati dal Ministero, può essere corrisposto agli ufficiali addetti ai comandi di stazione, previa l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, lo speciale soprassoldo giornaliero di L. 2,50.

L'autorizzazione sarà chiesta volta per volta dai comandi di divisione quando, nelle anzidette circostanze, riconoscano necessario che sia accordato quel maggiore assegno; ed i comandi di corpo d'armata, ove consentano, dovranno stabilire altresì la durata del soprassoldo.

Copia dell'autorizzazione sarà poi dai comandi di divisione unita, come titolo giustificativo del corrispondente pagamento, al proprio rendiconto di cassa, per essere successivamente

allegata, dal comando del corpo di stato maggiore, al rendiconto delle spese di viaggio in cui il soprassoldo verrà conteggiato.

§ 30. Ai sottufficiali, anche se comandati solo temporaneamente, spetta pure il soprassoldo d'ufficio stabilito al N. 25 specchio III del regolamento sulle indennità eventuali.

Art. 5.

Comandi di stazione eventuale.

§ 31. In caso di straordinari movimenti di truppa, possono, anche in tempo di pace, venire istituiti d'iniziativa dei comandanti di corpo d'armata e divisione territoriale o di manovra, dietro concerti da prendersi colle amministrazioni ferroviarie, quei comandi provvisori di stazione, dei quali la natura e l'intensità dei movimenti stessi può richiedere il funzionamento.

In tal caso il numero degli ufficiali e sottufficiali pei comandi da istituirsi sarà fissato da quell'autorità militare che avrà la direzione del movimento, tenendo per base i criteri ai quali sono informate le disposizioni dell'*Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra* (28 giugno 1887).

§ 32. Per tutto quanto riguarda il funzionamento, la disciplina e l'amministrazione dei comandi eventuali saranno seguite norme analoghe a quelle sovra esposte pei comandi permanenti, avvertendo che anche ai sottufficiali addetti a quelli è dovuto il soprassoldo d'ufficio menzionato al § 30.

Art. 6.

Disposizioni transitorie.

§ 33. La presente istruzione andrà in vigore col giorno 1° aprile 1896. A tale data i comandi permanenti di stazione ferroviaria verseranno pertanto nella cassa del rispettivo distretto il residuo dei fondi che attualmente hanno in consegna e riceveranno in pari tempo dal comando della divisione, alla cui dipendenza devono passare, il fondo permanente indicato al § 22.

§ 34. La mobilia degli uffici di tali comandi, ora in consegna ai distretti, sarà alla data suddetta assunta in carico dai comandi di divisione.

Il Ministro — RICOTTI

MODELLO **A.**

DIVISIONE MILITARE DI

Comando permanente della stazione di

REGISTRO *degli scontrini modelli* B, D *ed* E *rilasciati nel mese di* *189*

Data dell'emissione	Richiedente			Percorso per cui fu rilasciato il documento		Documento emesso					Argomenti comprovanti l'identità personale del richiedente	Motivi pei quali fu fatta la richiesta del documento	*Annotazioni*
						Modello *B*	Modello *B*		Modello *D*				
	Corpo	Grado	Casato e Nome	da	a	classe per la quale fu rilasciato	Persone a favore delle quali fu emesso: Casato e Nome	Grado di parentela col richiedente	Classe	Chilogrammi di bagaglio	Numero dei quadrupedi			

A _____ *il* _____ *189*

Il comandante di stazione

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 aprile

MARZO 15. — R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto d'arme di Debra Alla e i militari che trovansi nella Colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895, *pag.* 99.
» 30. — Adozione di una nuova bacchetta per fodere di sciabole da cavalleria modello 71 e d'artiglieria modello 88. *pag.* 100
» 30. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1894). *pag.* 101.
» 31. — Telegrammi di Stato in franchigia. *pag.* 101.
APRILE 3. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 106.

Atto N. **59** — PENSIONI. — **R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto d'arme di Debra Alla e i militari che trovansi nella Colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895**. — 15 marzo.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R Decreto 21 febbraio 1895, N. 70;

Viste le leggi 13 novembre 1853, N 1625, 29 gennaio 1854, N. 1656 e 4 aprile 1855, N. 725, relative all'avanzamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894 sull'ordinamento dei servizi civili e militari della Colonia Eritrea;

Visto il Nostro Decreto 20 dicembre 1891, col quale le truppe d'Africa cessarono di essere considerate sul piede di guerra;

Visto il Nostro Decreto 26 gennaio 1896 col quale l' Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra;

ERRATA-CORRIGE

Atto N. 56, pag. 87.

Le aggiunte e varianti al vol. 1°, tit. II ed al vol. 3°, tit. IV delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, annunziate coll'*Atto* predetto, anzichè riferirsi rispettivamente alle edizioni 1894 e 1889 (che non esistono), si riferiscono all'edizione 1887 per la prima, e 1888 per la seconda.

8 APR. 96

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari che dal giorno 3 ottobre 1895 al giorno 15 dello stesso mese si trovarono dislocati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna, e presero parte al fatto d'arme di Debra Ailà ed alle operazioni relative che lo precedettero e lo seguirono, sono considerati per quel periodo di tempo sul piede di guerra.

Art. 2.

Tutti i militari, che trovansi nell' Eritrea e nei territori che ne dipendono, sono considerati sul piede di guerra a datare dal giorno 7 dicembre 1895.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e della guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1896.

UMBERTO.

CAETANI,
RICOTTI.

N. **60**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione di una nuova bocchetta per foderi di sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88**. — 30 marzo.

È adottata per i foderi delle sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88 una nuova bocchetta da sostituirsi a quella di cui sono ora provviste le dette sciabole.

Con apposita Circolare si dispone per la provvista delle nuove bocchette, e si danno le norme per la loro applicazione ai foderi delle sciabole.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **61**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto** (edizione 1894). — 30 marzo.

Pagina	Categoria	N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
			Modello per gl'inventari.			
341	7ª	488	Pacchi di cartucce a pallottola per armi Mº 91, con bossolo modificato Mº 95	Nº	33 00	Variante
			Estratto			
84	7ª	488	Pacchi di cartucce a pallottola per armi Mº 91, con bossolo modificato Mº 95	Nº	33 00	Variante

Il Ministro — RICOTTI.

N. **62**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi di Stato in franchigia.** — 31 marzo.

All'*Atto* N. 210 del 1895, relativo alla trasmissione dei telegrammi di Stato in franchigia, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Norme che regolano l'accettazione dei telegrammi di Stato.

Art. 2. Aggiuntovi il comma seguente:

« A tale scopo ogni direzione manderà mensilmente al Ministero delle poste e dei telegrafi un prospetto, in doppio esemplare, delle tasse estere ed accessorie speciali dovute per telegrammi di Stato accettati e ricevuti dai propri uffici durante il mese precedente; questo prospetto sarà diviso per ogni singolo Ministero ».

Art. 8. Al comma *f*) aggiungere: « od anche a persone private, purchè tali telegrammi si trovino nelle condizioni stabilite al comma *a*) ».

Art. 15. Nel terzo comma, alle parole della penultima riga: « che sia », sostituire: « ancorchè non sia ».

Disposizioni esecutive complementari.

N. 1. Aggiungere come secondo comma:

« Possono essere diretti ad autorità di qualsiasi specie ed anche a persone private ».

N. 9. Sostituito dal seguente:

« 9. Le tasse che eventualmente debbano essere pagate per telegrammi di servizio, i quali, o per momentanea mancanza dei relativi moduli o per qualsiasi altra imprevista circostanza, non possano essere spediti in franchigia, verranno dai corpi ed uffici poste a carico delle proprie spese di cancelleria ».

All'elenco inserto al termine dell'*Atto*, è sostituito il seguente:

Elenco dei personaggi e funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato.

§ 1.

Per qualsiasi corrispondenza.

(*) Le LL. MM. il Re e la Regina e le persone della Reale Famiglia (1).

(*) Il Sommo Pontefice (2).

I Presidenti delle due Camere (3).

(*) I Ministri e Sotto-Segretari di Stato (4).

(*) I personaggi ed i funzionari controdistinti con stelletta sono quelli i cui telegrammi, ai termini del regolamento internazionale, conservano la qualifica « di Stato » anche sulle linee estere.

(1) Sono considerati come spediti da persone della Reale Famiglia i telegrammi firmati d'ordine Loro dai funzionari delle Loro Case civili e militari.

(2) Sono considerati come spediti dal Sommo Pontefice i telegrammi firmati d'ordine Suo e muniti del bollo della Santa Sede. I telegrammi diretti al Sommo Pontefice sono esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

(3) Sono considerati come emessi dai due rami del Parlamento, i telegrammi che i membri di una Commissione parlamentare d'inchiesta spedissero per affari relativi all'inchiesta stessa.

(4) Sono considerati come spediti dai Ministri o dai Sottosegretari di Stato i telegrammi firmati d'ordine loro dai loro segretari particolari. Sono pure considerati come tali quelli spediti dai Direttori generali di una amministrazione centrale, dal Ragioniere generale e dall'Avvocato generale erariale, purchè relativi, in questo caso, ad affari di ufficio.

(*) Il Ministro della Casa di S. M.
Il Prefetto di Palazzo di S. M.
Gran Maestro delle cerimonie di S. M.
Il Primo Aiutante di campo di S. M.
La Prima Dama di S. M. la Regina.
Cavaliere d'onore di S. M. la Regina.
Gran Scudiere di S. M. il Re.
Gran Cacciatore di S. M. il Re.
} di servizio.

Per corrispondenza relativa ad affari d'ufficio.

Ministero della Real Casa (1).

Direttore Generale del Ministero della Real Casa.
Ufficio del Gran Scudiere di S. M.
Ufficio del Gran Cacciatore di S. M.
} d'ordine.

Direttori provinciali della Real Casa — Per telegrammi di servizio reale firmati d'ordine.

Case delle LL. AA. RR. i Principi della Famiglia Reale.

§ 2.

(*Autorità dipendenti dai vari Ministeri*).

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Ministero della Guerra.

* Capo di stato maggiore dell'esercito.
* Comandante di corpo d'armata e di divisione militare.
* Comandante militare dell'isola di Sardegna.
* Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.
* Ispettore (di qualsiasi arma o servizio).
* Direttore dell'istituto geografico militare.

(*) I personaggi ed i funzionari contrassegnati con stelletta sono quelli i cui telegrammi, ai termini del regolamento internazionale, conservano la qualifica « di Stato » anche sulle linee estere.

* Nei telegrammi da spedirsi dalle Autorità contrassegnate con asterisco, l'indicazione « di Stato » prescritta dall'articolo 8-*e* può essere firmata anche dagli ufficiali che da esse autorità immediatamente dipendono.

(1) Sono considerati come di servizio Reale i soli telegrammi firmati *d'ordine* da un funzionario superiore delle rispettive Case.

* Comandante di brigata di fanteria o di cavalleria.
* Direttore superiore delle esperienze di artiglieria.
* Comandante di artiglieria da campagna e da fortezza.
* Comandante territoriale del genio.
Comandante di scuola militare.
Comandante di presidio.
Comandante di legione dei carabinieri reali e di riparti organici inferiori, ed anche militari isolati dell'arma.
Comandante di reggimento.
Comandante della brigata ferrovieri.
Comandante di distaccamento.
Comandante di deposito di reggimento.
Comandante del deposito della Colonia Eritrea.
Comandante di distretto militare.
Comandante del corpo invalidi e veterani.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandante di reclusorio militare, di compagnia di disciplina, di carcerati o di reclusi.
Direttore di deposito di allevamento cavalli.
Direttore del personale dei depositi cavalli stalloni.
Comandante locale d'artiglieria.
Capo di sezione staccata di artiglieria.
Direttore di arsenale di costruzione, fabbrica di armi, officina di costruzione, polverificio, laboratorio pirotecnico, laboratorio di precisione od opificio arredi militari.
Direttore territoriale del genio militare.
Sotto-direttore del genio militare, capo di sezione staccata del genio e capo di ufficio staccato del genio militare.
Direttore territoriale di sanità.
Direttore di ospedale principale o succursale, compresi gli stabilimenti balneari militari ed i depositi di convalescenza.
Direttore territoriale di commissariato militare.
Capo di sezione staccata e capo d'ufficio locale di commissariato militare.
Consegnatario di panificio militare, di stabilimento delle sussistenze militari, o di magazzino casermaggio.
Comandante di fortezza o di forte.
Comandante di zona militare.
Comandante militare di stazione ferroviaria.
Commissario militare per le ferrovie.
Ufficiale addetto al servizio ferroviario.
Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Direttore di magazzino centrale militare.
Direttore della farmacia centrale militare.
Direttore dell'orfanotrofio militare.
Presidente ed avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.
Presidente, avvocato fiscale e giudice istruttore di tribunale militare.
Ufficiale ed impiegato in missione (per le rimonte, in campagna geodetica o topografica, per manovre, per ispezioni).

. . . . . .
. . . . . .

§ 3.

Funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato a pagamento relativi ad affari d'ufficio.

Funzionari esteri (1).

(*) Agenti diplomatici esteri.
(*) Agenti consolari esteri

Persone autorizzate a spedire risposte di Stato:

a) *Risposte pagate.* — Qualsiasi persona che presenti un telegramma scritto sopra un buono rilasciato in seguito ad un telegramma di Stato ad essa diretto, con risposta pagata, da uno dei funzionari indicati negli elenchi precedenti;

b) *Risposte a pagamento.* — Qualsiasi persona la quale presenti un telegramma, che sia la risposta ad un telegramma di Stato ad essa diretto da uno dei funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato, ancorchè non porti l'indicazione di risposta pagata.

---

(1) Eventualmente debbono considerarsi come di Stato i telegrammi presentati dai Capi, o dai Ministri, o dai comandanti delle forze di terra e di mare di altri Stati.

(*) I funzionari contradistinti con stelletta sono quelli i cui telegrammi conservano la qualità di Stato anche sulle linee estere.

Con l'occasione questo Ministero — anche a nome di quello delle poste e dei telegrafi, che ebbe già a constatare varie irregolarità — rivolge speciali raccomandazioni a tutte le autorità militari di curare che i telegrammi che si presentano per la trasmissione in franchigia rispondano sempre pienamente alle condizioni volute dall'articolo 8 delle relative *Norme*, avendo sopratutto presente quanto è stabilito nel N. 8 delle *Disposizioni esecutive complementari* per i telegrammi che non riguardino strettamente affari di servizio.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **63**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi** (edizione 1879). — 3 aprile.

Le aggiunte e varianti di cui nell'*Atto* N. 54 riguardanti gli oggetti metallici smaltati: N. 783, 811, 848, 849, 850, 851, 852 e 853 della IV categoria avranno effetto dal 1° luglio p. v.

Alla V categoria « Elenco generale e tariffa dei medicinali » *si aggiunga:* N. 530bis. — Compresse di mussola idrofila (*in pacchi di N. 25*) N. — L. 0,45 al pacco — *Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare.*

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 aprile

MARZO 8. — R. Decreto N. 72 che determina le zone di servitù militare attorno alla polveriera di Valle Miano presso Ancona, *pag.* 107.
» 26. — R. Decreto N. 76 con cui viene esteso al I, al IX ed al X corpo d'armata il servizio del casermaggio ad economia, *pag.* 108.
APRILE 8. — Istruzione sulle munizioni, *pag.* 109.
» 8. — Vaccinazione, *pag.* 109.
» 8. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti e al regolamento di amministrazione, *pag.* 112.
» 10. — Nuovo formato di carta per la corrispondenza, *pag.* 112.
» 10. — Corso d'istruzione per gli aiutanti di sanità delle infermerie reggimentali, *pag.* 116.
» 10. — Carta intestata e bolli d'ufficio, *pag.* 116.
——— Decisioni di massima, *pag.* 118.

Atto N. **64**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 72 che determina le zone di servitù militare attorno alla polveriera di Valle Miano presso Ancona.** 8 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re D'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Valle Miano presso Ancona, vengono determinati, entro i

18.APR.96

limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1896.

UMBERTO.

MOCENNI.

N. **65**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. Decreto N. 76 con cui viene esteso al I, al IX e al X corpo d'armata il servizio del casermaggio ad economia.** — 26 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1895 N. 68 che approva il regolamento pel servizio del casermaggio ad economia e ne stabilisce l'applicazione al V, all'XI corpo d'armata ed alla Sardegna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio del casermaggio ad economia viene esteso al I, al IX ed al X corpo d'armata, e sarà eseguito colle norme stabilite dal regolamento approvato col precitato Nostro Decreto 17 febbraio 1895 N. 68.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 26 marzo 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **66**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Istruzione sulle munizioni**. — 8 aprile.

È pubblicata una nuova istruzione sulle munizioni, in sostituzione di quella edita nel 1892, la quale è conseguentemente abolita.

I vari corpi, comandi ed uffici militari ne acquisteranno il seguente numero di copie:

Reggimenti e comandi locali d'artiglieria. — Una copia per ciascun comando di corpo, di brigata, di sezione staccata, deposito, od ufficio materiale; due copie per ogni batteria o compagnia permanente o di milizia mobile.

Reggimenti di altre armi. — Una copia per ogni comando di reggimento e di battaglione, brigata o divisione.

Ispettorati e comandi d'artiglieria. — Due copie ciascuno.

Scuola centrale di tiro d'artiglieria. — Venti copie.

Stabilimenti militari d'artiglieria. — Quattro copie ciascuno.

Comandi di corpo d'armata e di divisione. — Due copie ciascuno.

Rimanenti comandi, ispettorati ed uffici di altre armi e corpi. — Una copia ciascuno.

Distretti militari. — Una copia per ciascun comando di brigata e due copie per ogni compagnia di milizia territoriale d'artiglieria che debbono costituirsi presso il distretto.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare. — Dieci copie ciascuna.

Le richieste della nuova istruzione, tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni esemplare dell'istruzione, rilegato in tela, è di lire 1,75.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **67**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Vaccinazione**. — 8 aprile.

I corpi ed istituti del R. esercito, quando intendano di servirsi di vaccino animale, per le vaccinazioni e rivaccinazioni, lo richiederanno, secondo che essi crederanno meglio, dall'*istituto vaccinogeno dello Stato*, ovvero da *istituti vaccinogeni privati*, dopo però d'essersi assicurati che questi siano stati regolarmente autorizzati dal Ministero dell'interno a ter-

mini dell'art. 53 della vigente legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica.

Per l'*istituto vaccinogeno dello Stato*, il quale prepara *vaccino animale* conservato in tubettini di cui ciascuno può servire per 100 persone, od in placche di cristallo da servire per 25 e 10 persone, le richieste saranno fatte con le seguenti norme:

1° Per le vaccinazioni ordinarie delle reclute i corpi ed istituti richiederanno il materiale vaccinico almeno 15 giorni prima dell'epoca fissata per la vaccinazione, con una richiesta uguale all'annesso modello, diretta al Ministero dell'interno (Direzione di sanità pubblica).

2° Per le vaccinazioni straordinarie, e nel caso si manifestasse il pericolo di una infezione vaiolosa, i corpi ed istituti potranno fare in qualunque tempo la richiesta nel modo sopra detto, od anche con telegramma, indicando chiaramente la località dove il materiale vaccinico deve essere spedito e il numero approssimativo dei vaccinandi.

3° Le spedizioni del materiale vaccinico per parte dell'istituto sono accompagnate da una scheda pel Bullettino statistico, la quale verrà riempiuta dall'ufficiale medico e rinviata per cura del comandante all'istituto suddetto.

4° Contemporaneamente all'invio del Bullettino statistico i corpi restituiranno all'istituto vaccinogeno i tubetti e le piastrine di vetro, in cui era contenuto il materiale vaccinico.

5° Al termine di ogni esercizio finanziario, il Ministero dell'interno fa tenere a quello della guerra l'elenco dei corpi dell'esercito e degli ufficiali medici che, durante l'esercizio medesimo, hanno prelevato il vaccino animale dall'istituto vaccinogeno dello Stato, con la indicazione dell'importo da pagarsi da ogni amministrazione, e il Ministero della guerra dispone presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari pel rimborso al Ministero dell'interno e per l'addebito delle somme parziali ai corpi ed agli ufficiali che effettuarono prelevamenti.

Il Ministro — RICOTTI

RICHIESTA

di materiale vaccinico all'istituto vaccinogeno dello Stato.

(Corpo od istituto e luogo del presidio)

Il comandante (o direttore) del (corpo od istituto) notifica che avranno luogo nel suddetto (corpo od istituto) le vaccinazioni ordinarie dei militari nei tempi qui sotto indicati, e presume che sia necessario per ciascuno di tali tempi il materiale vaccinico per il numero approssimativo di vaccinandi segnati a lato.

Mese	Giorno	Numero approssimativo dei vaccinandi	*Annotazioni*

. . . . . *addì* . . . . . .

[L. . . . . .

N. B. — La presente richiesta deve essere trasmessa al Ministero dell'interno (Direzione di sanità pubblica), 15 giorni innanzi quello stabilito per la prima vaccinazione; il vaccino sarà inviato dall'istituto vaccinogeno in modo da essere ricevuto il giorno prima di quello fissato per la vaccinazione.

N. **68**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla stipulazione dei contratti e al regolamento di amministrazione**. — 8 aprile.

Nella vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al § 303 *dopo le parole:* « il consiglio d'amministrazione, o la commissione di cui all'articolo precitato » *si aggiunga*: « a meno che si tratti di riforme parziali e di casi isolati, pei quali la vendita sia stata autorizzata a trattativa privata, nel qual caso si provvede a norma del § 310bis ».

Dopo il § 310, *si aggiunga il seguente:*

« 310bis. Per le riforme parziali e pei casi isolati, pei quali sia stata autorizzata la vendita a trattativa privata, si procederà con norme analoghe a quelle stabilite al § 420, osservando, pel versamento all'erario del prezzo dei cavalli venduti, le regole fissate dal § 308 ».

Il § 422 *è soppresso.*

Conseguentemente, al regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi in data 1° maggio 1885, dopo il 2° comma del § 1588, è aggiunto il seguente:

« Quando si tratta della riforma di pochi cavalli o di casi isolati, potrà il comandante del corpo d'armata autorizzare che la vendita abbia luogo, anzichè all'asta pubblica, a trattativa privata.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **69**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Nuovo formato di carta per la corrispondenza**. — 10 aprile.

È stato adottato per la corrispondenza ufficiale di tutte le pubbliche amministrazioni un solo formato di carta detto: « processo », che ha, a foglio piegato, la larghezza di centimetri 18 e mezzo e l'altezza di 27.

Dovendo, in conseguenza, essere altresì modificate le disposizioni pel carteggio dei comandi ed uffici militari, questo Ministero, valendosi dell'opportunità anche per meglio precisare alcuni particolari del servizio, determina che alla cor-

relativa istruzione (*Atto* 200 della *Raccolta*) siano fatte le varianti in appresso indicate: (*)

§ 17. Dopo le parole: « è uno solo », è aggiunto: « ...., avvertendo che se trattasi di un prospetto *negativo* non occorre sia tracciato. »

§ 21. Il secondo capoverso va modificato come segue:

« Per le lettere dirette a comandi od uffici dipendenti e per quelle dirette a riparti del medesimo corpo, quando la scrittura non oltrepassi la prima pagina, basterà mezzo foglio. »

§ 35. Surrogato dal seguente:

« § 35. La carta da usarsi per la corrispondenza ufficiale deve essere esclusivamente del formato detto *processo*, il cui foglio piegato misura centimetri 27 in altezza e centimetri 18 e mezzo in larghezza.

« Le lettere e gli elenchi di trasmissione portano a stampa l'intestazione del comando od ufficio, dal quale sono spediti, secondo gli uniti modelli (allegati N. 3 e 4).

« Anche per gli specchi, le tabelle e per ogni altro modulo da tracciarsi a mano, si farà uso di carta del formato *processo*. Quando per qualche specchio o stato il formato semplice non fosse sufficiente, si farà uso di carta *doppio processo*; non mai, se possibile, di altro formato. »

Allegati N. 3 e 4. Sono sostituiti da quelli annessi al presente *Atto*.

Disposizioni transitorie.

1. La carta da corrispondenza del nuovo formato *processo* sarà dai comandi ed uffici militari messa in uso solo dopo esaurite le provviste di quella sin qui adoperata, di qualunque formato essa sia.

2. La carta compresa nelle dotazioni di cancelleria dei riparti dell'esercito permanente ne sarà estratta, per essere del pari utilizzata nei bisogni ordinari del servizio, e verrà sostituita con altra del formato nuovo.

3. Nelle dotazioni di cancelleria dei comandi, riparti e stabilimenti da costituirsi solo in caso di mobilitazione, si lascerà la carta dell'attuale formato *protocollo*, salvo a cambiarla solo nel caso che, o per intervenute varianti nella designazione degli enti pei quali è intestata o per altro motivo, non possa più servire. *Il Ministro* — RICOTTI.

(*) Per effetto di queste varianti rimane abolita la nota (1) al § 4 dell'*Atto* 119-1895 (pag. 288 del *Giornale militare*).

< Centimetri 18 ½ >

ALLEGATO N. 3 N. 207 del Catalogo

. . . . . , addì . . . . . 189 .

.. REGGIMENTO FANTERIA DI LINEA

Ufficio . . . . . .

N. . . . . *di protocollo* (1)

Risposta al foglio

del . . . . . *N.* . . . .

Divisione . . . . . .

OGGETTO

Carte annesse N. . . . .

Al (2) . . . . . .

< Centimetri 27 >

(1) S'indicherà, occorrendo, se *riservata*, *urgente*, ecc.

(2) Per le lettere dirette al Ministero s'indicherà se *Segretariato generale*, ovvero quale delle Direzioni generali.

< Centimetri 18 1/2 >

ALLEGATO N. 4 N. 208 del Catalogo

N. . . . . di protocollo *. . . . , addì . . . . . 189 .*

Ufficio . . . . . *Risposta al foglio del . . .*
N. . . . . Div. . . . . .

. . REGGIMENTO FANTERIA DI LINEA

ELENCO *delle carte che si trasmettono al* . . . . . .

. . . . . .

Numero delle carte	DESCRIZIONE DELLE CARTE Motivi per cui si trasmettono	*Annotazioni*

< Centimetri 27 >

N. **70**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corso d'istruzione per gli aiutanti di sanità delle infermerie reggimentali.** — 10 aprile.

Il Ministero ha determinato, che al corso d'istruzione per gli aspiranti aiutanti di sanità delle infermerie di corpo, da compiersi nei modi e nei termini indicati dall'*Atto* N. 381 della Raccolta delle disposizioni in vigore (edizione 1894), sia fatto intervenire un aspirante aiutante di sanità per ciascuna brigata dal reggimento d'artiglieria da montagna.

Ad ottenere poi che, dopo tre anni, risulti impartita l'istruzione ad un aiutante per batteria, sarà mandato al corso, negli anni successivi, un aspirante tratto da altre batterie delle stesse brigate.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **71**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carta intestata e bolli d'ufficio** — 10 aprile.

Facendo seguito all'*Atto* 181 del 1895, si rende noto che, in conseguenza delle varianti introdotte nell'ordinamento dei corpi e servizi del genio militare nella tabella della carta intestata e dei bolli d'ufficio, annessa all'*Atto* 201 della *Raccolta*, le indicazioni relative ai *comandi locali del genio* e ai *reggimenti del genio* si intendono abolite e vi debbono essere sostituite quelle contenute nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Per i bolli di ufficio si avvertirà di utilizzare, per quanto è possibile, quelli esistenti, come fu disposto per i corpi e servizi d'artiglieria.

Il Ministro — RICOTTI.

COMANDI E UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA	LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Sottodirezioni del genio	**Sottodirezione del genio militare** di Novara	**Sottodirezione del genio** di Novara	1	1	(2) Vedasi postilla con questo numero a pag. 871 della *Raccolta*.
Uffici staccati del genio	**Ufficio staccato del genio militare** di Pinerolo	**Ufficio staccato del genio** di Pinerolo	1	—	
Reggimenti del genio	.... **Reggimento del genio** (zappatori, telegrafisti, pontieri o minatori) (2)	....° **Reggimento genio** — Comando —	1	1	
		....° **Reggimento genio** — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Brigata ferrovieri del genio	**Brigata ferrovieri del genio** . (2)	**Brigata ferrovieri** — Comando —	1	1	
		Brigata ferrovieri — Ufficio d'amministrazione —	1	—	

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Assegni pei congedati in seguito a surrogazione di fratello sotto le armi. — Le disposizioni amministrative in vigore circa le surrogazioni di fratello (comprese le decisioni di massima 122 del 1891 e 17 del 1895) essendo inspirate al concetto che un fratello succeda sempre all'altro nel servizio militare, non sono applicabili nei casi in cui la surrogazione avvenga fra due fratelli contemporaneamente sotto le armi, quando, cioè, all'uno di essi, già arrolato come volontario, sia consentita la commutazione di tale posizione in quella di surrogato.

In questi casi dovendosi quindi osservare, per il militare che viene licenziato, le norme ordinarie stabilite per i congedamenti, il corpo perdente dovrà richiedere per esso l'indennità fissa spese di viaggio e, ove il militare si trovi nelle condizioni previste dal § 140 del regolamento sugli assegni fissi, restituire allo Stato le prescritte quote d'assegno di primo corredo.

Così pure, nelle surrogazioni che avvengano nell'arma dei carabinieri, il debito di massa che avesse il surrogante non può, in siffatti casi, essere passato al surrogato. (*Div. assegni e cassa*).

4.

Cessione di viveri di riserva agli ufficiali. — L'attuale dizione del § 668 del regolamento d'amministrazione — quale venne stabilita con l'*Atto* 147-1894 — ha fatto nascere il dubbio presso qualche amministrazione che non potessero più aver luogo cessioni a pagamento agli ufficiali di scatolette di carne in conserva e di razioni galletta secondo il comma aggiunto al § 474 del regolamento stesso con l'*Atto* 204-1889.

A chiarimento di tale dubbio, il Ministero dichiara che la disposizione contenuta nel precitato § 668, riguardante soltanto i casi di consumazione delle vettovaglie di riserva, non infirma l'altra delle cessioni, le quali possono perciò continuare ad effettuarsi come prima. (*Div. sussistenze*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 14ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 aprile

MARZO 26. — Legge 26 marzo 1896 N. 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le spese di guerra nella Colonia Eritrea, *pag.* 119.

APRILE 9 — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della *Croce Rossa*, *pag.* 120.

» 15. — Distintivo per telegrafisti trasmettitori del genio, *pag.* 121.

» 15. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni, *pag.* 122.

Atto N. 72. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 26 marzo 1896 N 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le spese di guerra nella Colonia Eritrea.** — 26 marzo.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per far fronte alle spese straordinarie occorse e occorrenti per la guerra nella Colonia Eritrea, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi, con emissione di titoli del consolidato 4,50 per cento netto, una somma non superiore a centoquaranta milioni di lire, da inscriversi sino a concorrenza di novantasei milioni e mezzo in apposito capitolo del bilancio di entrata per l'esercizio 1895-96, e il resto in apposito capitolo dello stesso bilancio per l'esercizio 1896-97.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di sostituire rendita 4,50 per cento netto di nuova emissione, come all'articolo 1, a rendita 5 per cento del fondo ancora in essere, di cui al primo comma dell'art. 4 dell'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894 n. 339. La eventuale sostituzione deve esser fatta a parità di rendita netta.

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 58, pag. 89.

Nello specchietto del § 1 *porre*: « Verona Porta Vescovo 2 » *invece di*: « Verona Porta Vescovo 1 ».

Nel § 2 sopprimere le parole « ed i sottufficiali »; intercalare fra la 2ª e la 3ª linea le parole: « i sottufficiali sono nominati dal comando del corpo d'armata; »

20 APR. 9

La disposizione di cui all'art. 6 dell'allegato *M* alla legge 8 agosto 1895 n. 486, è estesa alla emissione delle cartelle dipendente dalla presente legge.

Art. 3.

La detta somma di lire 140 milioni deve servire a coprire altrettanta spesa da ripartirsi tra i bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per gli esercizi 1895-96 e 1896-97, come appresso:

Esercizio 1895-96.

Guerra	L.	94,500,000
Marina	»	2,000,000
	L.	96,500,000

Esercizio 1896-97

Guerra	L.	41,500,000
Marina	»	2,000,000
	L.	43,500,000

L'assegnazione delle somme di cui sopra ai rispettivi capitoli dei due bilanci sarà fatta mediante decreti reali, sentito il consiglio dei ministri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1896.

UMBERTO.

G. Colombo
Ricotti
B. Brin.

N. **73**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce Rossa**. — 9 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

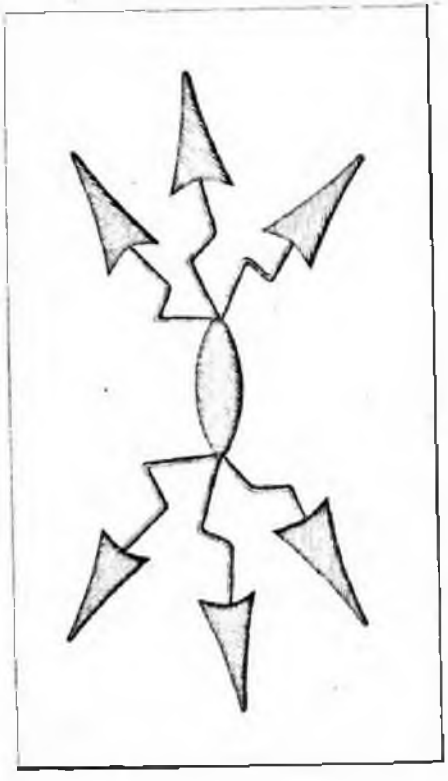
Vista la legge 30 maggio 1882 N. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884 N. 1243 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Regio Decreto 7 febbraio 1884, che approva lo Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Fig. 1ª

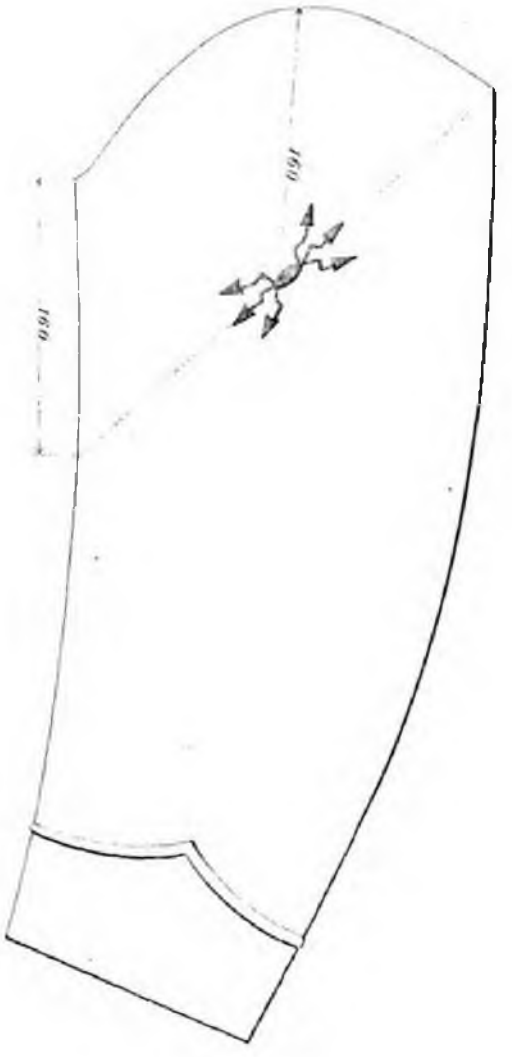
Distintivo da telegrafisti trasmettitori del genio



Grandezza naturale

Fig. 3ª

Distintivo da telegrafisti trasmettitori del genio



Scala di 1 : 5

Lit. [illegible] Stabilimento [illegible] del Ministero della Guerra

Visto l'articolo 13 dello Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il conte **Rinaldo Taverna**, senatore del Regno, maggiore generale nella riserva, è nominato presidente dell'associazione italiana della *Croce Rossa* in sostituzione del defunto presidente dell'associazione stessa conte Gian Luca della Somaglia.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1896.

UMBERTO

RICOTTI
B. BRIN.

N. **74**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo per telegrafisti trasmettitori del genio**. — 15 aprile.

È adottato pei telegrafisti trasmettitori del genio militare uno speciale distintivo costituito (fig. 1) da un fascio di sei frecce spezzate, ricamate con filato d'argento dorato su panno nero pei sottufficiali, ed in lana rossa su panno turchino da vestiario, pei caporali e soldati, da portarsi sulla manica sinistra della giubba di panno e del cappotto (fig. 2).

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti aggiunte:

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	289	Distintivi in oro da sottufficiali telegrafisti trasmettitori.	N.	» 70	Aggiunta
»	290	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori.	»	» 20	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 75. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni.** — 15 aprile.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385 portante l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 15 maggio 1895, portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, stato modificato con altro Decreto ministeriale 31 ottobre 1895;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Art. 1.

L'ufficio affari generali presso la direzione generale fanteria e cavalleria è costituito in sezione.

Art. 2.

La divisione stato maggiore presso il segretariato generale è costituita in due sezioni.

Il riparto delle attribuzioni fra le due sezioni è indicato dall'unita tabella.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° maggio 1896.

Roma, addì 15 aprile 1896. *Il Ministro* — RICOTTI.

Modificazioni al riparto delle attribuzioni per ogni divisione, sezione ed ufficio.

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª Sezione.

Istruzioni, movimenti e servizio delle truppe. — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare. — Scuola di guerra. — Scuola centrale di tiro di fanteria. — Questioni di fortificazioni e di viabilità. — Truppe d'Africa. — Compilazione e revisione dei regolamenti. — *Bollettino* e *Giornale militare*.

2ª Sezione.

Difesa dello Stato. — Ordinamento dell'esercito. — Mobilitazione. — Bilancio. — Servizio tecnico sanitario. — Equipaggiamento. — Dotazioni varie.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 15ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 aprile

APRILE 23. — Bagni termali e statistica sanitaria, *pag.* 123.
» 23. — Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari ai sottufficiali ammogliati, *pag.* 123.

Atto N. **76.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Bagni termali e statistica sanitaria**. — 23 aprile.

Per la esecuzione del Decreto ministeriale in data 15 andante, *Atto* N. 75 del *Giornale militare* e per rendere più spedite le operazioni, tanto dei bagni termali quanto della statistica sanitaria, questo Ministero ha determinato che d'ora innanzi la corrispondenza per questi servizii, la quale, a norma dei §§ 4, 12 e 22 dell'allegato N. 1 al regolamento sul servizio sanitario e del § 29 dell'allegato N. 2 al regolamento stesso, era fatta col Ministero, sia fatta, invece, direttamente con lo Ispettorato di sanità militare.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **77.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione di medicinali dalle farmacie militari ai sottufficiali ammogliati**. — 23 aprile.

La facoltà di acquistare medicinali dalle farmacie militari, concessa agli ufficiali ed agli impiegati dall'*Atto* 366 della vecchia *Raccolta* (1831-1885) è estesa ai sottufficiali ammogliati, esclusivamente però per i bisogni propri, e della propria famiglia.

Le disposizioni tutte dell'*Atto* su citato sono applicabili alla somministrazione di medicinali ai sottufficiali, salvo che:

a) Le ricette dovranno sempre essere compilate sul modello 774 del catalogo, e le medesime, se rilasciate dall'ufficiale medico del corpo cui appartiene od è aggregato il sottufficiale, basterà che siano firmate, come attestazione che i medicinali sono destinati realmente per il sottufficiale o per persona di sua famiglia, dal solo ufficiale medico per essere spedite dalla farmacia militare; se rilasciate da altro ufficiale medico o da medico civile, alla firma loro dovrà essere aggiunto il *Visto* (munito del bollo di ufficio) del capo dell'ufficio cui appartiene od è aggregato il sottufficiale, o di chi ne fa le veci.

b) L'importo dei medicinali somministrati ai sottufficiali sarà dal corpo che li amministra trattenuto sugli assegni loro spettanti, o tutto in una volta, se trattasi di piccole somme, o rateatamente ad ogni cinquina se trattasi di somma di qualche rilievo, per modo che le ritenute non siano normalmente superiori al quinto dello insieme degli assegni dovuti.

Gli ospedali militari, e le infermerie presidiarie che sono abilitate a distribuire medicinali a pagamento, comprenderanno sul *Riepilogo valutativo delle ricette spedite mod.* 777 anche i medicinali forniti ai sottufficiali del corpo cui questi appartengono o sono aggregati, e ne riceveranno dal corpo stesso rimborso integrale ed immediato.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 maggio

MARZO 19. — R. Decreto N. 89 per la sostituzione di un membro della Commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, *pag.* 125.
APRILE 9. — Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia, *pag.* 125.
MAGGIO 1. — Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali dei distretti militari, *pag.* 127.

Atto N. **78**. — PENSIONI. — **R. Decreto N. 89 per la sostituzione di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale.** — 19 marzo.

UMBERTO I, ECC ECC. RE D'ITALIA.

Viste le leggi 4 dicembre 1879 n. 5168, 2 marzo 1884 n. 1958, 28 giugno 1891 n. 351;

Visti i Nostri Decreti 18 gennaio 1880 n. 5246, 5247;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ATNIS cav. Nicola, maggiore generale comandante di artiglieria da campagna in Roma, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in sostituzione del maggiore generale BONGETTI cav. Giuseppe, stato collocato in disponibilità.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1896.

UMBERTO.

COLOMBO.
RICOTTI.
BRIN.

N. **79**. — COLONIA ERITREA. — **Razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia.** — 9 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 della legge sugli stipendi ed assegni pel regio esercito, testo unico approvato col R. Decreto 27 agosto 1887 n. 4919;

5 MAG. 96

Visto l'art. 7 del R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 17 febbraio 1887, che determina le indennità speciali dovute per le truppe in campagna;

Visto il R. Decreto 26 gennaio 1896, col quale l'Eritrea e i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra;

Ritenuta la necessità di regolare il diritto alle razioni foraggio pei cavalli lasciati in Italia dagli ufficiali destinati alle truppe di rinforzo in Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali destinati alle truppe di rinforzo in Africa, che hanno diritto a razioni foraggio, continuano ad avervi diritto pei cavalli lasciati presso i corpi in Italia, indipendentemente dalle altre razioni che possano loro spettare in Africa.

Quando però le razioni sono dovute per cariche speciali, delle quali gli ufficiali rimangano definitivamente esonerati, cessano col trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della destinazione in quelle truppe.

Art. 2.

Per gli ufficiali, che durante la permanenza in Africa vengano a morire, il diritto alle razioni foraggio loro conservate cessa col trentesimo giorno successivo a quello della notificazione del decesso inserta nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 3.

Gli ufficiali caduti prigionieri di guerra conservano il diritto alle razioni foraggio pei cavalli in Italia anche per la durata della prigionia.

Art. 4.

Per gli ufficiali, dei quali, dopo un combattimento, non sia stato possibile accertare la sorte, continuano del pari a spettare le razioni foraggio.

Trascorso però il periodo di tre mesi, dal giorno del combattimento, senza che siasi potuto regolare la loro posizione, i corpi che hanno in consegna i cavalli ne disporranno la vendita, rimanendo depositari della somma ricavatane, per essere messa a suo tempo a disposizione degli aventivi diritto.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

Norme esecutive.

1. Le disposizioni del premesso Regio Decreto riguardano gli ufficiali inviati nell'Eritrea solo temporaneamente, in conseguenza delle attuali condizioni della Colonia, a cominciare da quelli che presero imbarco a Napoli il 16 dicembre 1895.

Per gli ufficiali destinati ai riparti organici del corpo delle truppe coloniali, a senso dell'art. 1 dell'*Atto* 67-1895, per l'ordinario servizio di quel corpo, il diritto alle razioni foraggio pei cavalli lasciati in Italia continua ad essere regolato secondo i termini stabiliti nel § 9 dell'*Atto* stesso.

2. Le somme ricavate dalla vendita dei cavalli nei casi previsti nello art. 4 del surriportato Decreto saranno dai corpi dimostrate in bilancio in apposito articolo, salvo a rimetterle agli ufficiali, quando in seguito possa esserne regolata la posizione.

Ove l'assenza perduri, trascorsi i termini stabiliti dallo articolo 22 del codice civile (tre anni) e dichiaratasi l'assenza dalla competente autorità giudiziaria nelle forme volute dai successivi articoli 23, 24 e 25, il ricavato dalla vendita sarà rimesso agli eredi.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **80.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali dei distretti militari.** — 1° maggio.

Per il regolare ripianamento delle vacanze che si verificano nei quadri degli ufficiali dei distretti militari, il Ministero determina quanto segue:

1° Per il servizio di ufficiali subalterni, sia di compagnia, sia di aiutante maggiore in 2°, sono trasferiti temporaneamente ai distretti ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria, i quali dopo che vi avranno prestato servizio per un periodo di tempo non maggiore di due anni, devono rientrare al reggimento cui prima appartenevano.

La scelta e l'assegnazione degli ufficiali subalterni, da destinarsi a siffatto servizio speciale saranno fatte per cura dei comandanti di corpo d'armata, i quali proporranno al Ministero, affinchè esso possa disporre per la pubblicazione della occorrente determinazione nel bollettino, quegli ufficiali dei reggimenti di fanteria, stanziati nel territorio di loro rispettiva giurisdizione, che dovranno essere chiamati a coprire le vacanze esistenti nei distretti da loro dipendenti.

I tenenti da trasferirsi in servizio biennale nei distretti non

dovranno avere più di cinque anni di grado. I tenenti che avranno un'anzianità maggiore ai cinque anni potranno essere proposti solamente quando per menomate condizioni fisiche fossero transitoriamente meno atti a sostenere le fatiche del servizio nei reggimenti.

Non potranno essere proposti pel trasferimento nei distretti quegli ufficiali che abbiano sfavorevoli notazioni caratteristiche e che non siano giudicati *buoni* ufficiali.

I reggimenti bersaglieri ed alpini non dovranno concorrere a fornire detti ufficiali, salvo nel caso in cui si tratti di ufficiali che, per infermità di carattere temporaneo, non sieno pienamente in grado di attendere a tutti i servizi del reggimento, e che per le loro buone qualità e note caratteristiche siano giudicati meritevoli di riguardo.

2° Le vacanze di capitano (comandante di compagnia, ed aiutante maggiore in 1°) sono ripianate dal Ministero mediante il trasferimento in modo permanente ai distretti di capitani delle varie armi, i quali, o per età o per condizioni fisiche, siano giudicati meno atti a servire o progredire nelle truppe mobili e siano quindi proposti o facciano regolare domanda per il trasferimento effettivo ai distretti.

I capitani che d'ora in poi saranno trasferiti ai distretti, sia come aiutante maggiore in 1°; sia come comandante di compagnia, non potranno più concorrere all'avanzamento nei reggimenti, ma soltanto a quello nei distretti, fatta però eccezione pei capitani che ora trovansi ai distretti in qualità di aiutante maggiore in 1° e che hanno i requisiti per l'avanzamento nei reggimenti, i quali a suo tempo, saranno trasferiti nei reggimenti stessi, a meno che essi desiderino di correre la sorte degli ufficiali effettivi ai distretti; nel qual caso dovranno farne domanda per iscritto da trasmettersi per via gerarchica al Ministero.

3° Le vacanze degli ufficiali superiori sono ripianate dal Ministero mediante il trasferimento ai distretti di ufficiali superiori delle varie armi, stati proposti per detto trasferimento, ovvero che ne abbiano fatto regolare domanda.

Sono abrogati gli *Atti* N. 17 della vecchia *Raccolta del Giornale militare* e N. 132 della nuova *Raccolta*.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 17ª 1896 PARTE

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio

MAGGIO 4. — Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare, *pag.* 429.

Atto N. **81** — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare**. — 4 maggio.

Con R. Decreto del 30 aprile scorso N. 104 pubblicato nell'odierna *Gazzetta ufficiale* N. 105 e qui appresso riportato, sono state introdotte importanti modificazioni in alcuni articoli dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare degli inscritti di leva e dei militari.

Avendo tale Decreto vigore dalla data della sua pubblicazione, dev'essere applicato nell'imminente esame definitivo degli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1876, non esclusi quelli provenienti da precedenti leve per qualsiasi causa, come rivedibili, rimandati, omessi, ecc.

Per agevolarne pertanto l'immediata applicazione, questo Ministero crede opportuno di porre sommariamente in rilievo il contenuto e lo scopo delle principali modificazioni, secondo gli articoli dell'elenco ai quali si riferiscono.

Articoli **1** e **4**. — Sono modificati nel senso di rendere possibile la riforma degli inscritti di debole costituzione, o affetti dalle malattie costituzionali ivi indicate, anche nella prima leva alla quale essi si presentano, cioè senza rimandi per rivedibilità, sempre quando non si riconoscano suscettibili di miglioramento.

Per questo stesso scopo è abrogato il N. 9 delle avvertenze che fanno seguito all'elenco.

Articolo **2**. — È elevato da centim. 75 a centim. 77 il limite minimo di perimetro toracico, al disotto del quale devesi senz'altro pronunciare la riforma fin dalla prima leva.

È stabilito inoltre un rapporto tra perimetro toracico e statura, determinato su cinque gruppi di stature, a seconda che si riferisce alla idoneità, alla riforma o alla rivedibilità.

Tale rapporto, dovendosi considerare come un semplice indizio della generale vigoria del corpo, non è da osservarsi come tassativa prescrizione ma piuttosto come guida nei casi dubbi, fermo restando, per l'idoneità, il minimo *tassativo* di centim. 80 di periferia toracica pel primo gruppo di stature.

8 MAG. 96

Articoli 44 e 46. — Per le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio, il limite minimo della funzione visiva richiesta per l'idoneità al servizio militare viene ridotto da $^1/_4$ ad $^1/_{12}$ della normale anche per l'occhio destro; e per la miopia viene ridotto da 6 a 7 diottrie. Ciò nell'intento di reclutare, ora che è ammesso nell'esercito l'uso delle lenti, alcuni di quei giovani che prima venivano riformati solo per deficienza di vista, mentre riuniscono molti requisiti, anche morali ed intellettuali, per essere buoni soldati.

Tali modificazioni, e le altre poche e di minore importanza contenute nel citato Decreto, mirano evidentemente, nel loro complesso, a migliorare il reclutamento dell'esercito nel senso principalmente di escluderne fin da principio quegli elementi che non offrono fondata speranza di resistere alle fatiche della vita militare, ed a ridurre notevolmente il numero dei rivedibili.

Il Ministero confida che, coscienziosamente applicate, esse non mancheranno di produrre, senza inconvenienti, il voluto effetto. *Il Ministro* — RICOTTI.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Nostro Decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª);

Visto l'elenco delle imperfezioni fisiche ed infermità che motivano l'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare tanto degli inscritti di leva che dei militari, approvato col Nostro Decreto del 24 marzo 1892 N. 103;

Riconosciuta la convenienza di modificare alcuni articoli di tale elenco;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 4 e 46 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare sono sostituiti i seguenti.

Articolo 1. — *La debolezza di costituzione grave*; *il notevole deperimento organico* causato da grave malattia.

Quando però tali imperfezioni si giudichino suscettibili di scomparire col tempo, saranno causa di rivedibilità a norma dell'art. 78 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Articolo 2. — *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantasette centimetri.

NB. Lo sviluppo del torace, nei vari gradi di statura, sarà valutato colle norme indicate nella seguente tabella:

GRUPPI DI STATURE	PERIMETRO TORACICO		
	per l'idoneità	per la riforma	per la rivedibilità
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,55 ma non raggiungono 1,65	80	77 meno	che raggiunge 77 ma non raggiunge 80
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,65 ma non raggiungono 1,70	81	78 »	che raggiunge 78 ma non raggiunge 81
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,70 ma non raggiungono 1,75	82	79 »	che raggiunge 79 ma non raggiunge 82
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,75 ma non raggiungono 1,80	83	80 »	che raggiunge 80 ma non raggiunge 83
Per tutte le stature che raggiungono o superano 1,80	84	81 »	che raggiunge 81 ma non raggiunge 84

Tali norme serviranno solo di guida e di criterio ai periti, che vi ricorreranno nei casi dubbi, e non già di tassativa prescrizione.

Anzi nei casi in cui taluno inscritto presentasse tutti i caratteri di piena salute e di robustezza, si potrà anche tollerare un torace alquanto inferiore del minimo attribuito a ciascun gruppo di stature, eccettuato il primo gruppo, essendo tassativo il minimo di ottanta centimetri di perimetro toracico.

Articolo 4. — *La scrofola e la infezione tubercolare. La oligoemia grave. La infezione malarica grave. La sifilide manifesta da gravi lesioni esterne o interne e viscerali. Le altre gravi cachessie, scorbutica, saturnina, ecc.*

Gli inscritti affetti dalle suddette cachessie o infezioni manifestamente lievi e pronosticabili, con fondato giudizio, sanabili col tempo, saranno fatti rivedibili a norma dell'art. 78 del testo unico.

Nei militari dopo le opportune cure.

Articolo 46. — *La miopia* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 7 diottrie in entrambi gli occhi: o che, a refrazione corretta, ingeneri tuttavia una diminuzione della acutezza visiva al grado indicato nell'art. 44.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 44 è sostituito il seguente:

Articolo 44. — *Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio* per le quali la funzione visiva (corretta la refrazione miopica quando esista) sia ridotta a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, ovvero a meno di un dodicesimo in un occhio.

Art. 3.

All'art. 68 è aggiunto il seguente comma:

I principali vizi di conformazione del casso toracico sono: il torace cilindrico o paralitico; il torace carenato; il torace coll'angolo molto pronunciato del manubrio col corpo dello sterno; il torace eccessivamente conico in guisa da produrre l'abbassamento considerevole delle spalle e le scapole alate.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 96 è abrogato.

Sono abrogate le avvertenze 9 e 14 che fanno seguito all'elenco delle imperfezioni ed infermità.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 18ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 maggio

APRILE 19. — R. Decreto N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'Interno a quello della guerra, *pag.* 133.
MAGGIO 6. — Aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 134.

Atto N. **92**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra.** — 19 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Veduta la legge 2 luglio 1892, n. 883;
Veduta la legge 21 febbraio 1892, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri della guerra e della pubblica istruzione;
Avuto il parere del consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° maggio 1896 cessano di avere effetto i Nostri decreti 21 aprile 1895 numero 120, 121 e 122.

Art. 2.

Il personale che, in relazione al primo dei citati decreti, venne trasferito nel ruolo del Ministero dell'interno, sarà classificato in quello della guerra, conservando la posizione anteriore.

Art. 3.

In esecuzione delle precedenti disposizioni, saranno amministrati dal Ministero della guerra:

a) Il fondo di L. 600,000 inscritto al capitolo 18 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno in corso;

b) Il fondo di L. 18,000 del capitolo 1° (personale) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto, rappresentante la parte relativa al personale addetto alla sezione del tiro a segno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.
RICOTTI.
GIANTURCO.

N. **83**. — TRASPORTI MILITARI. — **Aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia**. — 6 maggio.

Per effetto di trattative intervenute fra il Ministero della guerra e le società esercenti le tre grandi reti ferroviarie del Regno, a partire dal giorno 15 aprile p. p. è stata ammessa l'accettazione e la registrazione come bagaglio delle *biciclette* dei militari, purchè consegnate sciolte, al prezzo ridotto di L. 0,00678 per macchina e per chilometro, ferma beninteso, quando ne sia il caso, l'applicazione della tassa minima di centesimi 50 per spedizione stabilita dall'allegato I al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

In conseguenza di ciò, al detto regolamento, vengono apportate le seguenti aggiunte:

All'articolo 4, § 12, dopo l'undicesimo capoverso, è aggiunto quanto segue:

« Le *biciclette* dei militari, consegnate sciolte, possono es-
« sere spedite come bagaglio al prezzo speciale per esse sta-
« bilito nella tariffa allegato I, grande velocità. Ogni altra
« macchina (compresi i tandem, le biciclette incassate, in
« gabbie, ecc.), non può accettarsi pel trasporto come baga-
« glio che ai prezzi ed alle condizioni ordinarie.

« Agli effetti del computo del peso massimo di bagaglio
« tassabile a tariffa militare, giusta le disposizioni dei succes-
« sivi paragrafi 13, 15 e 18, le biciclette debbono conside-
« rarsi del peso di 20 chilogrammi ciascuna. Per conseguenza,
« nel caso di contemporanea spedizione, da parte di una
« stessa persona, o famiglia, di una o più biciclette e di una
« partita di bagaglio propriamente detto, si aggiungerà al peso
« di quest'ultimo bagaglio, il peso invariabile di chilogrammi
« 20 per ogni bicicletta; e, se il peso complessivo per tal
« modo ottenuto sorpasserà la competenza spettante allo spe-
« ditore, si applicheranno al peso eccedente, i prezzi della ta-
« riffa ordinaria del bagaglio propriamente detto ».

Alla tariffa, allegato I, nella parte « Grande velocità — Ba-
« gagli » è aggiunto, dopo il primo capoverso, il seguente:
« Per ogni bicicletta sciolta e per chilometro L. 0,00678 ».
Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:
« Tassa di trasbordo dello stretto di Messina per ogni bi-
« cicletta L. 0,10 ».

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 maggio

MAGGIO 3. — R Decreto N. 91 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata, *pag.* 137.
» 14. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni, *pag.* 137.
» 15. — Carta itineraria del regno, *pag.* 138.

Atto N. **84.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — **R. Decreto N. 91 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata.** — 3 maggio.

Visto il Nostro Decreto 26 marzo 1896, N. 76, che estendeva al I, IX e X corpo d'armata il servizio del casermaggio militare ad economia secondo il regolamento approvato con R. Decreto 17 febbraio 1895, N. 68;

Considerata l'opportunità sorta di non estendere ora a tutti i predetti corpi d'armata tale servizio ad economia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio del casermaggio militare ad economia, esteso col predetto decreto al I, IX e X corpo d'armata, è limitato al X e sarà eseguito colle norme stabilite dal precitato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 3 maggio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **85.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni.** — 14 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385 portante l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 15 maggio 1895 portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, stato modificato con gli altri Decreti ministeriali 31 ottobre 1895, e 15 aprile 1896;

18 MAG. 96

Visto il R. Decreto 19 aprile 1896 N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Articolo unico.

È costituito presso il Segretariato generale un ufficio del tiro a segno nazionale che tratterà gli affari inerenti a tale servizio, e che sarà sotto la dipendenza diretta del Sottosegretario di Stato.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° maggio 1896.

Roma, addì 14 maggio 1896.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **86**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Carta itineraria del regno**. — 15 maggio.

Presso l'istituto geografico militare di Firenze trovasi in corso di compilazione la *carta itineraria del regno*, la quale dovrà sostituire la terza edizione dell'*Itinerario generale del regno* (*Atto* N. 90 del *Giornale militare* del 1875).

La nuova carta itineraria del regno è alla scala di 1 al 300.000 e si compone di 24 fogli in carta canape, di un dizionario alfabetico di tutte le località segnate nella carta, con l'indicazione del foglio e del quadrante in cui si trovano rappresentate, e di due tabelle riassuntive delle distanze di minor percorso sugli itinerari generali fra i capiluogo di circondario (una per la parte continentale ed una per la parte insulare).

Negli spazi che risulteranno in bianco nei vari fogli, sono rappresentate in scala maggiore di 1 al 300.000 quelle poche zone che per la fitta rete stradale ed i centri abitati molto ravvicinati, non potrebbero essere rappresentate con la voluta chiarezza alla predetta scala.

Sono già pronti per la pubblicazione i fogli 1 Torino, 6 Cuneo e 7 Genova.

Gli altri fogli saranno pronti nell'ordine ed alle epoche seguenti:

2 e 2bis Milano — 3 Verona — 4 Venezia — 5 Udine — 8 Livorno — 11 Grosseto, al principio del 1897.

9 Firenze — 10 Ancona — 12 Roma — 13 Aquila — 14 San Severo — 16 Gaeta — 17 Napoli, al principio del 1898.

15 Sassari — 18 Bari — 19 Lecce — 20 Cagliari — 21 Catanzaro — 22 Palermo — 23 Catania — 24 Reggio Calabria, al principio del 1899.

Contemporaneamente saranno pubblicati il dizionario alfabetico e le due tabelle di cui sopra.

Ciascun comando, ispettorato, scuola od ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia della nuova carta itineraria, ed ogni corpo dovrà acquistarne le copie necessarie per poterne distribuire una all'ufficio comando e maggiorità, una all'ufficio d'amministrazione ed una a ciascun comando di battaglione (o mezzo reggimento di cavalleria, brigate di artiglieria o del genio), nonchè quelle per le dotazioni di mobilitazione.

L'importo delle copie occorrenti in base a quanto precede sarà a carico delle proprie spese di cancelleria o della massa generale, e le richieste saranno fatte fin d'ora secondo le prescrizioni dell'*Atto* 242 della *Raccolta*.

Gli ufficiali, che desiderassero fare acquisto della carta itineraria per proprio conto, potranno farne richiesta, da comprendersi nelle precedenti, come è indicato dall'*Atto* 242 precitato.

Il prezzo della nuova *carta itineraria del regno*, e dei documenti a corredo, è di lire 10 per ogni esemplare. Il pagamento dell'intera pubblicazione sarà effettuato al ricevere della prima spedizione, contenente i tre fogli d'imminente pubblicazione. Per le copie richieste per conto particolare degli ufficiali, esso potrà però effettuarsi in dieci rate mensili uguali.

La direzione dell'istituto geografico militare si metterà tosto in grado di poter corrispondere alle richieste che le saranno rivolte.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 20ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 maggio

APRILE 23. — R. Decreto relativo alla ricerca ed alla raccolta dei proiettili o rottami di proiettili esplosi durante le esercitazioni di tiro d'artiglieria, *pag.* 141.
MAGGIO 20. — Correzioni all'Istruzione sui lavori da mina, *pag.* 142.
» 20. — Modificazione alla sella all'inglese per servizio d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario, contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio, *pag.* 143.
» 20. — Varianti alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio, *pag.* 145.
——— Decisioni di massima, *pag.* 146.

Atto N. 87 — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto relativo alla ricerca ed alla raccolta dei proiettili o rottami di proiettili esplosi durante le esercitazioni di tiro d'artiglieria** — 23 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Considerando che i proiettili o parti di proiettili sparati dall'artiglieria nelle esercitazioni di tiro non cessano di appartenere legittimamente all'amministrazione militare ed hanno forma abbastanza definita per poter essere sempre riconosciuti come oggetti estranei agli usi comuni ed appropriati invece ad uso militare;

Considerato inoltre che molti dei proiettili ora impiegati dall'artiglieria sono di natura tale da poter essere, dopo sparati, causa di disastri anche solamente nel venire smossi dal sito in cui si trovano, od anche nel venire leggermente urtati;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, di ricercare o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, nei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.

Art. 2.

Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti od indebite appropriazioni, e da infortunii causati da fortuite esplo-

25.MAG.96

sioni, i proprietarii di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, non stati raccolti dalle truppe d'artiglieria, dovranno rivolgersi all'autorità militare perchè detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.

Art. 3.

Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori ed i detentori di proiettili o di parti dei medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militare e comune per gli acquisti di cose destinate ad usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunziati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Art. 4.

Le persone autorizzate, in conformità dell'art. 1°, a procedere alla ricerca e raccolta di cui sopra, avranno obbligo di versare integralmente all'autorità militare tutti i proiettili o rottami di proiettili raccolti da esse o dai proprii delegati ed operai; e nel caso che non adempissero a tale obbligo, saranno ad esse applicabili le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 5.

Il precedente Nostro Decreto del 12 giugno 1879, N. 4924 è abrogato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1896.

UMBERTO.

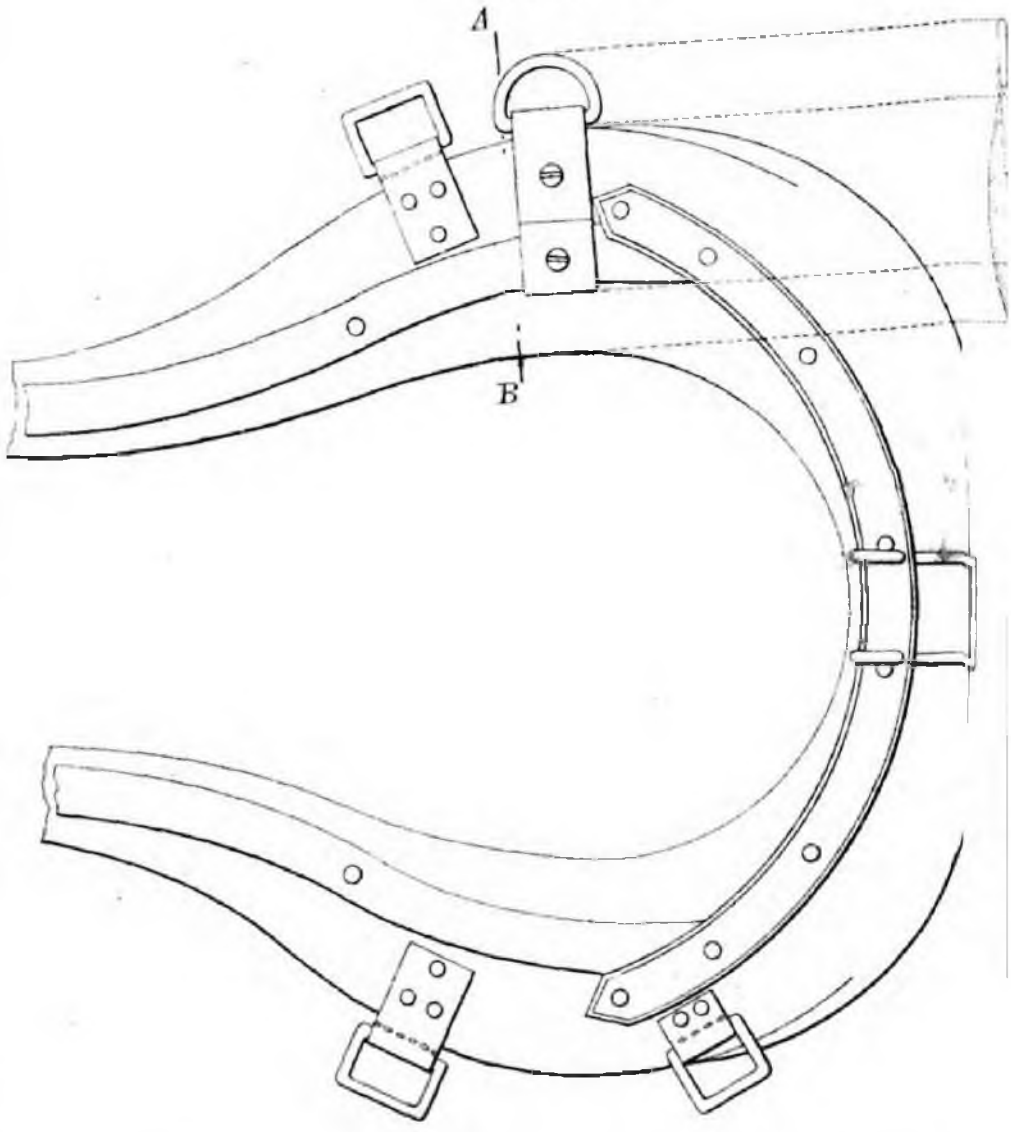
RICOTTI.

N. 88. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Correzioni all'Istruzione sui lavori di mina.** — 20 maggio.

Al titolo I del volume VII e relativa appendice delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui lavori di mina), sono apportate le correzioni seguenti:

Modo di fissare la campanella reggi-sciabola in sella
e per ufficiale medico, veterinario, contabile, di

Arcione ferrato visto di sotto
***Scala di** 2:5*



Laboratorio foto-litografico

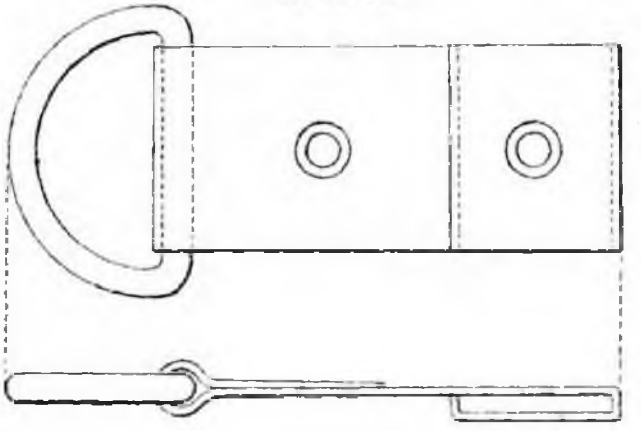
alla sella all'inglese per scuola d'equitazione
complemento d'artiglieria e del treno del genio.

Sezione AB

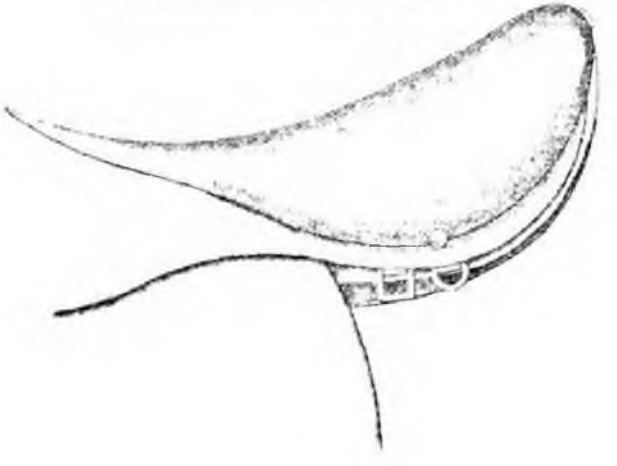


Campanella reggi-sciabola con inchiappatura di ferro

Scala di 1 : 1



Sella con campanella reggi-sciabola



Titolo I, pag. 206, tabella N. 3, colonna 3ª, linea 10ª:

Per $u = 2.50$, scrivere nella 4ª colonna 11.85; invece di 11.00.

Appendice pag. 8 e 9. Tabella *B*, colonna 2ª, linea dalla 1ª all'ultima:

Per $h = 0.25$, considerare elevati di una linea tutti i numeri delle cariche, ed aggiungere in fondo per $u = 3.00$ la carica di 0.471.

Appendice pag. 12. Tabella *B*, colonna 8ª, linea 5ª:

Per $h = 2.25$ ed $u = 0.50$, sostituire il numero 33.205 a quello 53.205.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **88**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla sella all'inglese per scuole d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario e contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio.** — 20 maggio.

In dipendenza delle prescrizioni contenute nel N. 31 dell'*Atto* 101 del 1895, il Ministero ha determinato che alle *selle* (VIII-1105) *all'inglese per scuole d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario, contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio*, sia fatta l'aggiunta d'una piastrina con campanella reggi-sciabola, da applicarsi alle selle in parola nel modo indicato dall'annesso disegno.

I distretti e corpi che hanno in caricamento simili selle faranno tosto apportare ad esse ed al relativo campione le necessarie modifiche.

Conto di costruzione per l'applicazione della campanella reggi-sciabola.

Provvista della campanella stagnata con inchiappatura di ferro	L. 0,10
Provvista della vite di metallo, testa accecata, mezzo tonda del N. $^{20}/_{10}$	» 0,03
Provvista della vite da legname testa accecata del N. $^{12}/_{15}$.	» 0,01
Schiodatura del cuscino di sella	» 0,10
Eseguire l'incassatura sotto la bandella dell'arcione, ripiegare l'inchiappatura, fare i fori, ecc. . .	» 0,15
Rimessione del cuscino alla sella	» 0,16
Totale . . .	L. 0,55

Il Ministro — RICOTTI.

N. **90**. — AVANZAMENTO. — **Varianti alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio**. — 20 maggio.

All'*Atto* N. 20 del 1895 sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

N. 2 ultimo periodo soppresso e sostituito dal seguente alinea.

I candidati per le specialità *zappatori*, *zappatori telegrafisti* e *pontieri*, non risultati idonei negli esami della loro specialità, potranno aspirare alla promozione nella specialità *treno*, facendone domanda al presidente della commissione esaminatrice, purchè abbiano superato felicemente gli esami di cui alle lettere.

D. I. se della specialità zappatori e zappatori telegrafisti;

C. H. se della specialità pontieri, e superino altresì gli esami *A. B.* per la specialità treno.

Il Ministro — RICOTTI.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Ritenuta straordinaria sugli aumenti di stipendio. — Per l'esatta applicazione del n. 5 dell'*Atto* 190 del 1895, si avverte che, nel caso in cui un ufficiale od impiegato venisse ad ottenere nel periodo di un anno due aumenti successivi di stipendio, per esempio uno per concessione di sessennio e l'altro per promozione, la ritenuta incominciata sul primo aumento deve continuare fino al compimento dei dodici mesi indipendentemente da quella pel secondo aumento, la quale deve applicarsi pure per lo stesso termine di dodici mesi decorrenti dalla data da cui decorre il secondo aumento di stipendio. (*Div. assegni e cassa*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 21ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 maggio

MARZO 19. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti, e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa, *pag.* 145.
MAGGIO 28. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, e relativa istruzione, *pag.* 146.
» 28. — Prezzo della bicicletta pneumatica modello 1895 e sua scomposizione, *pag.* 146.
» 28. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo III), *pag.* 147.
» 28. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 148.

Atto N. **91**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti, e delle famiglie povere dei militari italiani, ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa.** — 19 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato

Decreta:

È istituita una commissione coll'incarico di procedere alla distribuzione delle somme già raccolte, e da raccogliersi da parte dei municipi, corpi morali e cittadini privati a favore dei feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa.

La commissione anzidetta è così composta:

S. E. Mezzacapo Carlo, tenente generale, senatore, *Presidente*.
Taverna conte Rinaldo, maggiore generale di riserva,
Pandolfi-Guttadauro marchese Beniamino, tenente colonnello nella milizia territoriale, deputato,
Adami Luigi, tenente generale, ispettore delle costruzioni d'artiglieria,
Guaita nob. Innocenzo, tenente generale di riserva,
Tosi Federico, maggiore generale medico,
Membri
Invernizzi Vincenzo, capo sezione al Ministero della guerra, *Segretario*.

Roma, 19 marzo 1896. *Il Ministro* — Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 88, pag. 143:
righe 2ª, 7ª e 10ª *all'indicazione*: $n =$, *sostituire*: $n =$
riga 10ª *al numero*: 33,205, *sostituire*: 5,944.
id. 11ª *al numero*: 53,205, *sostituire*: 4,944.
In fine dell'*Atto*, *aggiungere*:
Appendice pag. 18. Tabella *B*, colonna 2ª, linea 5ª:
Per $h = 4{,}00$ ed $n = 0{,}50$ sostituire il numero 33,205 a quello 53,205.

N. **92**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione.** — 28 maggio.

Con R. Decreto 9 aprile scorso, è stato approvato il Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria da aver effetto dal 1° luglio prossimo ed al quale è annessa apposita istruzione che ne fa parte integrante.

I comandi ed uffici qui appresso designati dovranno provvederne il numero di esemplari per ciascuno di essi indicato:

Comandi di corpo d'armata	copie N.	1
Id. di divisione militare territoriale .	» »	1
Ispettorati d'artiglieria da campagna, da fortezza, e delle armi e materiali dei corpi . . .	» »	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . .	» »	20
Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria	» »	6
Comandi d'artiglieria	» »	2
Id. locali d'artiglieria (direzione del materiale).	» »	8
Sezioni staccate d'artiglieria e brigate d'artiglieria da fortezza e da costa	» »	1
Stabilimenti militari di costruzione d'artiglieria	» »	10
Opificio arredi militari	» »	4
Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	» »	6

L'acquisto del sopraindicato numero di esemplari sarà fatto a carico dell'assegno per le spese d'ufficio, tranne pei reggimenti d'artiglieria e per le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa che dovranno imputare la spesa alla massa generale uomini.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali ed impiegati che desiderassero acquistarne per proprio conto, saranno fatte con le norme indicate nell'*Atto* n. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in piena tela è di L. 2,40.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **93**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo della bicicletta pneumatica modello 1895 e sua scomposizione.** — 28 maggio.

A modificazione dell'*Atto* 85 del 1894, si prevengono i corpi che dal 1° luglio p. v. il prezzo della bicicletta pneu-

matica da prelevarsi dall'officina di costruzione del genio viene ridotto da L. 343 a L. 300 l'una.

Il prezzo delle singole parti costituenti la nuova bicicletta risulta dal seguente specchio:

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELLE PARTI	Prezzo	ANNOTAZIONI
1	Telaio	58 —	Comprese le sfere dello sterzo e dell'asse motore.
2	Forcellone	20 —	
3	Ruota motrice senza pneumatici	21 —	Compreso l'asse, i coni, i dadi e le sfere.
4	Copertura per ruota motrice	20 —	
5	Camera d'aria, con valvola, per ruota motrice	7 —	
6	Ruota di sterzo, senza pneumatici	17 —	Compreso l'asse, i coni, i dadi, le rosette e le sfere.
7	Copertura per ruota di sterzo	20 —	
8	Camera d'aria, con valvola, per ruota di sterzo	7 —	
9	Asse del movimento motore	8 —	
10	Ruota dentata	7 —	Comprese le quattro chiavardette.
11	Pedivella (paia)	7 —	
12	Pedali (paia)	17 50	
13	Catena	14 —	
14	Portasella	3 10	
15	Sella	13 —	
16	Manubrio	9 —	
17	Fasciatura ferma-manubrio e dado cordonato	4 —	
18	Freno completo	13 70	Comprende la leva, l'asta a forchetta, l'asta tubolare con suola, due fasciature, la molla, due perni a vite, e la suola di gomma.
19	Porta fanale	1 —	
20	Fanale	8 50	
21	Campanello	5 —	
22	Predellino	— 70	
23	Poggiapiedi (paia)	1 50	
24	Borsetta	3 —	
25	Chiavi a cacciaviti	2 50	Comprende tre chiavi ed un cacciaviti.
26	Oliatore	1 50	
27	Pompa con relative stringhe	4 —	
28	Scatola per riparazioni dei pneumatici	2 —	
—	Composizione della bicicletta	2 —	
—	Imballaggio	2 —	
	Costo totale	300 —	

Il Ministro — RICOTTI

N. **94**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo III)**. — 28 maggio.

È pubblicato il tomo III del Regolamento di esercizi per la cavalleria, il cui prezzo è di centesimi 45 per ogni esemplare.

Per quanto riguarda le richieste degli esemplari, valgono le disposizioni contenute nell'*Atto* 13 corrente anno.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **95.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 28 maggio.

Si avvertono le autorità militari che il comando della sezione dei carabinieri reali di Burgio (compagnia di Sciacca) è stato trasferito a Ribera.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 giugno

MAGGIO 17. — R. Decreto N. 146 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive in Listincheddu presso Ozieri, *pag.* 149.
» 31. — R. Decreto che istituisce una Commissione per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'Associazione italiana della Croce Rossa, *pag.* 150.
GIUGNO 4. — R. Decreto che stabilisce gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste nel Regolamento organico per la Colonia Eritrea, *pag.* 151.
» 4. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 154.
» 4. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 155.
» 11. — Materiale antisettico e medicinali costituenti la dotazione dei carri per feriti, *pag.* 159.
» 11. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 159.
» 11. — Trasformazione dell'ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria, *pag.* 159.
» 13. — Amministrazione interna dei corpi: libertà d'azione dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo, *pag.* 160.
» 12. — Assegni alle famiglie dei prigionieri di guerra in Africa, *pag.* 163.
» 13. — Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale, *pag.* 163.
» 11. — Classazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali, *pag.* 164.

Atto N. **96** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 146 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per materie esplosive in Listincheddu presso Ozieri.** — 17 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Schiarimenti circa l'Atto 86: Carta itineraria del regno.

In seguito a quesiti fatti sull'applicazione dell'*Atto* 86, il Ministero avverte che la *carta itineraria del regno*, deve sostituire l'*itinerario generale del regno*, epperciò per le dotazioni di mobilitazione se ne dovrà prelevare solo quel numero limitato di copie che per l'itinerario generale è stabilito dagli specchi dell'appendice al tomo II di mobilitazione.

16 GIU 96

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per materie esplosive a Listincheddu presso Ozieri, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **97**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'Associazione italiana della Croce Rossa**. — 31 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Nostri Decreti del 7 febbraio 1884, con i quali si approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa e si concede alla Associazione medesima l'uso dei distintivi e e titoli di cui all'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione per l'esame dei seguenti quesiti:

a) Ammissione di militari in congedo illimitato nel personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana;

b) Disciplina e giurisdizione militare per il personale stesso;

c) Diritti a pensione del personale medesimo a causa di ferite o infermità in tempo di guerra, ovvero anche in tempo di pace, nell'occasione di esercitazioni;

d) Modi per impedire l'abuso dell'emblema e del nome della Croce Rossa;

e) Convenienza di determinare se in tempo di guerra debbano dipendere dalla Associazione della Croce Rossa le varie società di soccorso di malati e feriti.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

GLORIA comm. Francesco, avvocato generale militare, *Presidente.*
CADOLINI on. ing. Giovanni, colonnello nella riserva, deputato al Parlamento,
GUIDA comm. Salvatore, tenente colonnello medico,
DI LORENZO comm. Giuseppe, ragioniere presso la Corte dei conti,
FASSATI DI BALZOLA comm. Ferdinando, capo sezione al Ministero degli affari esteri, } *Membri.*
MARTINELLI cav. Michele, tenente colonnello di stato maggiore,
CERALE cav. Camillo, capitano di corvetta,
VICO cav. Pietro, sostituto avvocato fiscale militare,

Art. 3.

Eserciteranno le funzioni di segretario presso la suindicata commissione i signori:

MENDINI cav. Giuseppe, capitano medico,

ZENDRINI cav. avv. Andrea, segretario al Ministero della guerra.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.
B. BRIN.

N. 98. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto che stabilisce gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste nel Regolamento organico per la Colonia Eritrea.** — 4 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 18 febbraio 1894, col quale venne approvato il Regolamento organico per la Colonia Eritrea;

Considerato che in conseguenza dell'invio nell'Eritrea di truppe di rinforzo rendesi necessario di stabilire gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste nel predetto Regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri della guerra e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali colle cariche in appresso descritte sono dovuti gli assegni rispettivamente indicati, cioè:

	Assegno mensile	Razioni foraggio
Tenente generale comandante in capo. . .	L. 3000	6
Tenenti generali	» 2292	4
Maggiori generali.	» 1443	3
Colonnello comandante di brigata	» 1296	3
Capo di stato maggiore e intendente:		
colonnello.	» 876	3
tenente colonnello	» 720	3
maggiore	» 600	2
Comandante di reggimento di fanteria:		
colonnello.	» 840	3
tenente colonnello	» 720	3
Colonnelli con altri comandi o cariche:		
di cavalleria.	» 870	3
di artiglieria e del genio.	» 870	2
medici	» 870	1
di commissariato	» 840	1
Tenenti colonnelli:		
di stato maggiore e di cavalleria . . .	» 630	2
di artiglieria, del genio e medici . . .	» 630	1
di fanteria, di commissariato e veterinari.	» 600	1
contabili	» 600	–
Maggiori:		
di stato maggiore e di cavalleria . . .	» 570	2
di artiglieria, del genio e medici . . .	» 570	1
di fanteria, di commissariato e veterinari.	» 540	1
contabili	» 540	–
Capitano aiutante di campo di brigata. . .	» 450	1

Art. 2.

Gli ufficiali generali e i colonnelli eventualmente esonerati da comando o carica hanno i seguenti assegni:

Tenenti generali già comandanti di corpo d'armata in Italia	L. 1714	4
Tenenti generali	» 1542	4
Maggiori generali.	» 1029	3
Colonnelli:		
di stato maggiore e di cavalleria. . .	» 789	3
di artiglieria e del genio.	» 789	2
di fanteria e di commissariato. . . .	» 759	1

Art. 3.

Gli ufficiali effettivi ai battaglioni di fanteria di rinforzo hanno gli assegni stabiliti per gli ufficiali del battaglione cacciatori; quelli effettivi ai comandi di brigata d'artiglieria e alle batterie d'artiglieria di rinforzo hanno diritto agli assegni stabiliti per gli ufficiali dell'arma d'artiglieria non addetti a riparti indigeni, con una razione foraggio in più.

Art. 4.

Agli ufficiali addetti a riparti di milizia mobile indigena o di milizia territoriale indigena e ai comandanti di tappa competono gli assegni fissati per gli ufficiali di pari grado ed arma non addetti a riparti indigeni, nè aventi cariche speciali; però gli ufficiali subalterni che posseggono un cavallo potranno prelevare, quando già non ne avessero diritto, una razione foraggio.

Art. 5.

Agli impiegati civili dipendenti dell'amministrazione della guerra appartenenti a classe, per la quale l'assegno non sia stabilito, spetta l'assegno per la classe inferiore aumentato della differenza mensile di stipendio in Italia tra una classe e l'altra. La cifra risultante sarà arrotondata in più in guisa che nell'assegno giornaliero non risultino frazioni di mezza lira.

Art. 6.

La indennità d'equipaggiamento per il tenente generale comandante in capo è di L. 3000, pei tenenti generali è di L. 2000, pei maggiori generali e colonnelli comandanti di brigata L. 1500, e pei colonnelli di L. 1000.

La indennità per la perdita del bagaglio è per tenente generale comandante in capo di L. 2600, pei tenenti generali L. 1800, pei maggiori generali e colonnelli comandanti di brigata di L. 1300, pei colonnelli di L. 900.

Art. 7.

Gli operai dei magazzini centrali militari destinati in Africa hanno diritto ad un assegno giornaliero corrispondente alla paga che percepiscono in Italia aumentata di L. 1,50 pei capi operai, e di L. 1,20 per gli operai.

Ai capi operai spetta altresì l'indennità di equipaggiamento di L. 150, agli operai quella di L. 100.

Art. 8.

Agli ufficiali caduti prigionieri di guerra spetta metà dell'assegno stabilito dall'articolo 119 del Regolamento organico.

Ai prigionieri di truppa è dovuta la buonificazione del soldo annuale fissato dall'art. 120 del Regolamento medesimo e degli ordinari premi e soprassoldi di rafferma.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1896.

UMBERTO

RICOTTI.
CARTANI.

N. **99**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al Regolamento di disciplina militare**. — 4 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° dicembre 1872 che approva il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Visto il R. Decreto 11 giugno 1893 che approva il Regolamento di disciplina militare pei corpi della R. marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al Regolamento di disciplina militare:

§ 141, *sostituire*:

« § 141. L'inferiore deve salutare il suo superiore di qualunque grado, corpo od arma, tanto del R. esercito, quanto della R. marina ».

Dopo il § 145, *aggiungere*:

« § 145bis. Gli ufficiali di qualunque grado, arma o corpo del R. esercito e della R. marina che si incontrano in un luogo di ritrovo, o viaggiano insieme, hanno il dovere di scambievolmente presentarsi. Quando sono di grado diverso si presenta prima il meno elevato in grado ».

Al § 158, *sopprimere il 2° periodo del 2° capoverso dalle parole*: « si regola ugualmente » *fino alle parole*: « soltanto 2 metri prima ».

Al § 587, alla 3ª linea, *dopo le parole*: « che commetta una mancanza » *aggiungere*: « sia che questi appartenga al R. esercito o alla R. marina ».

Al § 593, alla 2ª linea, *dopo le parole*: « qualunque corpo od arma » *aggiungere*: « tanto del R. esercito, quanto della R. Marina ».

Dopo il § 606, *aggiungere*:

« § 606 *bis*. Il superiore appartenente al R. esercito che infligga una punizione ad un suo inferiore della R. marina, deve far pervenire il rapporto per la via gerarchica, al comandante del dipartimento marittimo, a cui il punito appartiene.

E viceversa il superiore della R. marina che punisca un suo inferiore appartenente al R. esercito deve, per la via gerarchica, riferirne alla autorità militare territoriale da cui il punito dipende.

Nel primo caso la durata della punizione viene fissata dal comandante del dipartimento marittimo; nel secondo caso dall'autorità militare territoriale, se chi ha inflitto la punizione è di grado inferiore ad essa, altrimenti dal comandante della divisione militare a cui il punito appartiene.

Le punizioni disciplinari che un superiore del R. esercito può infliggere ad un suo inferiore della R. marina sono le seguenti:

ad un ufficiale: gli arresti semplici;

ad un sottufficiale: la sala di disciplina semplice, semprechè il superiore che punisce rivesta il grado di ufficiale;

ad un sottocapo e comune: la prigione semplice.

Qualunque superiore del R. esercito può rimproverare un suo inferiore della R. marina senza farne rapporto ».

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **100**. — SERVIZIO TERRITORIALE — **R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte al Regolamento pel servizio territoriale**. — 4 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 8 luglio 1883 che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. Decreto 11 giugno 1893 che approva il Regolamento di disciplina militare pei corpi della R. marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al libro I ed al libro IV del Regolamento pel servizio territoriale.

LIBRO I.

§ 282. *Alle parole*: « Rispetto al personale di truppa hanno le attribuzioni di comandanti di brigata » *sostituire*: « Rispetto al personale di truppa hanno le attribuzioni di comandanti di corpo ».

§ 290. *Sostituirlo col seguente*:

« § 290 Il direttore dell'ospedale militare principale, che ha sede nel capoluogo del comando di corpo d'armata, ha l'amministrazione della compagnia di sanità.

Per quel che riguarda però la disciplina e l'andamento del servizio, tanto il direttore dell'ospedale principale che ha sede nel capoluogo del comando di corpo d'armata, quanto il direttore dell'ospedale principale dell'altra divisione, hanno, al pari dei direttori di ospedali succursali, l'autorità e le attribuzioni di comandanti di distaccamento sugli uomini di truppa assegnati al proprio stabilimento ».

LIBRO IV.

Ai §§ 11 e 12, *sostituire*:

« § 11. Per i ministri della guerra e della marina, per i generali di esercito e per gli ammiragli i trombettieri suonano il segnale *attenti* tre volte; due volte per i tenenti generali e i vice ammiragli; una volta per i maggiori generali e i contrammiragli.

§ 12. Per gli ufficiali generali ed ammiragli le musiche ed i trombettieri, dopo il segnale d'*attenti* di cui nel paragrafo precedente, suonano la marcia del reggimento ».

§ 28. Alla 4ª linea, *dopo le parole*: « del regio esercito » *aggiungere*: e della regia marina ».

§ 93. *Dopo questo paragrafo aggiungere*:

§ 93bis. Nell'ordine di presentazione, di parata, di sfilamento, hanno la precedenza gli ufficiali e le truppe della R. marina, se il superiore, dinanzi al quale ha luogo la presentazione, la parata, lo sfilamento, appartiene al R. esercito, e viceversa.

La stessa regola deve essere osservata quando il superiore più elevato in grado o più anziano assuma il comando diretto della riunione, e così pure per determinare la precedenza fra l'accademia militare e l'accademia navale, quando

entrambe intervengano ad una parata, rivista, funzione, solennità, o presentazione ».

Ai §§ 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, *sostituire:*

« § 114. Gli ufficiali generali che arrivano in un presidio per rimanervi stabilmente per servizio, o ne partono per mutata destinazione, devono la visita a tutti gli ufficiali generali ed ammiragli più elevati in grado o più anziani e ricevono la visita di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli meno elevati in grado o meno anziani.

§ 115. Tutte le volte che il comandante del corpo d'armata ed il comandante del presidio, che risiedono in una città sede di un'autorità militare marittima, si assentano per qualche tempo o riprendono il loro comando, essi ne danno avviso verbale o scritto all'autorità militare marittima. E viceversa, quando il rappresentante dell'autorità militare marittima si assenta per qualche tempo dalla sua residenza o riprende il comando, ne dà avviso verbale o scritto all'autorità militare del R. esercito.

§ 116. I maggiori generali, i comandanti di corpo e i capi di servizio devono la visita al comandante in capo del dipartimento marittimo e del vice ammiraglio comandante militare marittimo, quando questi assume la prima volta, o lascia definitivamente il comando.

Eguale visita è dovuta alle stesse autorità militari dai maggiori generali, dai comandanti di corpo e dai capi di servizio, quando giungono per nuova destinazione nel presidio che è sede del dipartimento o del comando militare marittimo retto da un vice ammiraglio, e quando ne partono definitivamente per mutate destinazioni.

§ 117. I contrammiragli e i capi di marina devono la visita nelle circostanze indicate nel precedente paragrafo al comandante del corpo d'armata e a quello della divisione.

La restituzione della visita è obbligatoria soltanto tra autorità militari di grado uguale e deve essere fatta entro 24 ore.

§ 118. Quando una squadra, divisione o nave della R. marina giunge in un porto dello Stato dove sia presidio militare, il comandante del presidio deve la visita, o la riceve, secondo che è meno elevato in grado, o più elevato in grado del comandante della squadra, divisione o nave; a parità di grado la visita è dovuta dal comandante del presidio e restituita entro le 24 ore dal comandante della squadra, divisione o nave.

§ 119. Quando la squadra, divisione o nave abbia stazio-

nato nel porto per 15 giorni, o più, le visite sono fatte colle stesse norme, anche per la partenza, purchè fra questa e l'ordine che la determina passi un intervallo di almeno 24 ore.

§ 120. Le visite di cui nei precedenti paragrafi 118 e 119, non hanno luogo, quando nel porto abbia sede un'autorità marittima superiore in grado al comandante della squadra, divisione o nave che vi giunge.

§ 121. Le indicazioni necessarie per la esecuzione delle prescrizioni dei precedenti paragrafi 113, 119 e 120 sono fornite al comandante del presidio dall'autorità marittima locale ».

§ 122 Al secondo capoverso, *sostituire*:

« Gli ufficiali generali restituiscono personalmente la visita agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello (*commodores* e *captains*) comandanti di navi estere.

Essi possono farsi rappresentare dai propri dipendenti nelle visite da restituirsi ai comandanti di grado inferiore a quelli suddetti ».

§ 124. Alla 1ª e 2ª linea, *togliere le parole*: « ai §§ 117 e 122 » e *sostituire* « al § 122 ».

§ 127. Al 2° e 3° capoverso, *sostituire*:

« Per le visite ad ufficiali della R. marina si veste sempre la grande uniforme. Nelle visite gli ufficiali generali sono accompagnati dal capo di stato maggiore, dall'aiutante di campo o da altro ufficiale, secondo il caso ».

Ai §§ 144 e 145, *sostituire*:

« § 144. Ai funerali dei militari della R. marina morti in attività di servizio, quando nel presidio dove si fanno non sieno sufficienti a fornire i reparti stabiliti le truppe della R. marina, ne sarà richiesto il complemento in truppe del R. esercito al comandante del presidio: altrettanto fanno le truppe di marina in casi analoghi pei funerali dei militari del R esercito.

§ 145. I corpi del R. esercito mandano ai funerali di un militare della R. marina morto in attività di servizio, e quelli della R. marina ai funerali di un militare del R. esercito morto in attività di servizio, la stessa rappresentanza indicata al § 142.

Quando però nei funerali di un militare prende le armi l'intiero presidio, tutti gli ufficiali di grado uguale od inferiore a quello del defunto, intervengono all'accompagnamento ».

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1896.

UMBERTO RICOTTI.

N. **101**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Materiale antisettico e medicinali costituenti la dotazione dei carri per feriti**. — 11 giugno.

Ad evitare l'inconveniente più volte lamentato della alterazione che subiscono, tanto i materiali antisettici di medicatura, quanto i medicinali costituenti la dotazione dei carri per feriti, questo Ministero, sentito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, prescrive che i reggimenti e i comandi locali d'artiglieria, presso i quali si trovano in deposito i suddetti carri, versino al locale ospedale o infermeria presidiaria il materiale suindicato.

Gli ospedali e le infermerie presidiarie che riceveranno questo materiale cureranno di tenerlo sempre in perfetto ordine, mettendolo periodicamente in uso prima che esso possa alterarsi e sostituendolo con altrettanto nuovo.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **102**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 11 giugno.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
I	421	Fregi di stella con croce di Savoia per coperture da chepi delle compagnie di sussistenza e dei sottufficiali guardaforti.	N.	0,08	Variante
VII	310	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta metri 0,71	M. L.	1,00	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **103**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasformazione dell'Ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria**. — 11 giugno.

A datare *dal* 1° luglio p. v. l'ospedale militare succursale di Gaeta è trasformato in infermeria presidiaria amministrata dal distretto militare locale.

A tale effetto l'ospedale succursale chiuderà al 30 giugno le proprie contabilità, e passerà all'ospedale militare di Napoli il fondo di cassa e gli atti della contabilità stessa.

I materiali tutti, sia dello Stato, sia delle masse, verranno con la stessa data ceduti, mediante semplice passaggio di carico, al distretto, il quale ne terrà in servizio dell'infermeria la quantità necessaria e curerà la conservazione del rimanente, osservando le disposizioni del § 101 del regolamento d'amministrazione e dell'articolo 57 di quello del servizio sanitario militare.

Per la dimostrazione del materiale in carico prescritta dall'articolo 58 del regolamento d'amministrazione, il distretto militare, invece di quella mod. 398 *C* delle infermerie di presidio, farà uso di quella mod. 398 *B* degli ospedali militari.

Tutte le operazioni di chiusura o di passaggio saranno oggetto di particolareggiato atto deliberativo per parte dell'ospedale interessato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **104**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione interna dei corpi, libertà d'azione dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo**. — 12 giugno.

È intendimento del Ministero che nell'amministrazione delle masse interne dei corpi sia lasciata ai consigli d'amministrazione ed ai comandanti di corpo la massima libertà d'azione, e, con essa, tutta la responsabilità che ne consegue.

I regolamenti stabiliscono le norme, secondo le quali questa azione amministrativa deve estrinsecarsi, e come ai singoli servizi si debba nel miglior modo provvedere. Inspirandosi ai fini cui tali norme sono indirizzate, non dubita il Ministero che, tanto i consigli d'amministrazione quanto i comandanti di corpo, non mancheranno di spiegare tutto il loro interessamento per il benessere del soldato e pel miglioramento economico dell'amministrazione ad essi affidata.

Le spese ordinarie per i vari servizi a carico delle masse dei corpi possono considerarsi come distinte in due grandi categorie.

Spese obbligatorie, cioè quelle derivanti da prescrizioni tassative, sulle quali non si potrebbe transigere senza danno immediato del servizio stesso, e queste è duopo farle, qualunque siano i fondi disponibili. Così, ad esempio, non si potrà mai, per ragioni economiche, ridurre la razione vitto

al disotto del minimo stabilito, in rapporto al valore nutritivo; lasciare gli uomini senza il numero degli oggetti di vestiario prescritti; ritardare le riparazioni ai materiali quando il ritardo possa essere causa di maggiore o più accelerato deterioramento.

Spese facoltative, cioè quelle che possono bensì contribuire al miglioramento del servizio, ma non toccano la essenza, e non sono di una necessità indeclinabile; e queste debbono essere ragguagliate ai corrispondenti fondi disponibili, e quindi ammesse in più o meno larga misura secondo il buon criterio dell'amministratore, od anche soppresse, se le masse siano in debito. Tali sarebbero, per esempio, le spese per migliorare il rancio; le distribuzioni straordinarie di vino o caffè; le spese per festeggiamenti; le gratificazioni ad uomini di truppa per lavori speciali; le spese per meno urgenti rinnovamenti del vestiario e simili. Sarà più specialmente nei provvedimenti di questa seconda categoria che i corpi dovranno por mente, che le spese siano mantenute nei limiti dei rispettivi assegni, per modo che le masse, oltre ai bisogni ordinari, possano, come è nel loro istituto, bastare ad ogni impreveduta causa di maggiore aggravio.

Delle spese a carico diretto del bilancio dello Stato non è qui parola, perchè queste non possono essere altrimenti regolate che secondo le speciali disposizioni che le riguardano.

Posto il concetto dell'autonomia amministrativa dei corpi nel maneggio delle loro masse, sorge naturale la conseguenza che debba essere abolito l'obbligo finora ad essi fatto della preventiva superiore approvazione degli atti concernenti l'amministrazione interna. I comandanti di brigata, di divisione e di corpo d'armata continueranno però ad avere, non solo la facoltà, ma il dovere di tenersi informati dell'andamento delle masse dei corpi da essi dipendenti, di reprimere gli abusi e correggere immediatamente ogni indirizzo erroneo; ma essi non dovranno prescrivere norme preventive che importino restrizioni a quella giusta libertà d'iniziativa che deve essere lasciata ai consigli d'amministrazione ed ai comandanti di corpo, nè prediligerne l'opera se non in quanto sia indispensabile, specie nelle grandi riunioni di truppa, per evitare si verifichi l'inconveniente di troppo evidente disparità di trattamento fra corpo e corpo.

Il Ministero ha fiducia che sarà da tutti adoperata ogni maggiore sollecitudine per la buona amministrazione della truppa, e, da parte sua, si riserva di esaminare le singole

spese, sia nel rapporto della regolarità, sia in quello della piena loro opportunità e convenienza, nell'atto che ne prenderà ad esame i relativi conti.

Con questi intendimenti determina quanto segue:

1.° L'amministrazione delle masse interne dei corpi è lasciata ai consigli d'amministrazione ed ai comandanti di corpo, in conformità delle norme che regolano le rispettive attribuzioni.

A decorrere dal 1° luglio prossimo le disposizioni sulla preventiva approvazione delle spese, emanate coll'*Atto* 130 del 1895, s'intenderanno quindi abrogate.

Ciò non dispensa per altro le autorità militari superiori dallo esercitare quegli atti di sorveglianza sullo andamento amministrativo dei corpi, che sono loro attribuiti dal Regolamento sul servizio territoriale; che anzi dovranno attendervi con tanto maggiore cura, quanto è maggiore la libertà che si lascia nell'azione degli enti amministrativi ad esse sottoposti.

2.° Le provviste di materiali, la cui spesa vada a carico delle masse, potranno essere fatte dai consigli nel modo che stimino più opportuno, cioè ad appalto, a licitazione od a trattativa privata, od anche ad economia.

Se ne eccettuano le robe che debbono essere fornite dai magazzini centrali, dai reclusori o dalla farmacia centrale militare, e quelle per le quali l'amministrazione sia vincolata da appositi contratti.

3.° Importando mantenere la maggiore uniformità nell'equipaggiamento generale, i comandanti di corpo dovranno astenersi dal dare corso a spese, che implichino la introduzione di nuovi tipi di materiali, foss'anche solo in via di esperimento.

Quando stimino necessaria l'adozione di un materiale nuovo, potranno farne proposta al Ministero per mezzo delle autorità superiori, che daranno pure il loro parere.

Lo stesso dicasi per la accettazione di nuovi trovati, che vengano proposti per la manutenzione del materiale in uso.

4.° La provvista dei viveri pel rancio dei caporali e soldati, dal 1° gennaio 1897, sarà per tutte le truppe fatta a cura diretta dei corpi, nel modo che crederanno migliore, e con piena libertà ai rispettivi comandanti di variare la composizione del vitto, ferma la base del valore nutritivo della razione tipica, secondo le esigenze dei luoghi, della stagione e del servizio.

Per l'applicazione del provvedimento, saranno a suo tempo emanate le occorrenti istruzioni.

5.° Dal 1° gennaio 1897 anche la provvista della paglia per la lettiera dei cavalli sarà lasciata alle cure dirette dei consigli d'amministrazione dei corpi, secondo le particolari istruzioni che verranno in seguito emanate.

6.° Prima di dare corso ad un atto qualsiasi, che importi inizio di liti giudiziarie le quali impegnino o possano impegnare gli interessi dell'amministrazione, è obbligo di riferirne al Ministero.

In casi d'urgenza, i comandanti di corpo si rivolgeranno senz'altro al competente ufficio dell'avvocatura erariale, ragguagliandone contemporaneamente il Ministero.

7.° Nella redazione degli atti amministrativi i corpi avvertiranno che, oltre specificare i motivi e l'importo delle singole spese, siano pure espresse quelle altre particolarità che valgano a porre il Ministero e gli ispettori in grado di convenientemente apprezzare la ragione e la intrinseca bontà del provvedimento preso. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **105**. — COLONIA ERITREA. — **Assegni alle famiglie dei prigionieri di guerra in Africa**. — 12 giugno.

Sugli assegni di prigionia stabiliti dal Regio Decreto 4 giugno 1896 (*Atto* n. 98) può essere concessa alle famiglie (moglie e figli) dei militari caduti prigionieri nei combattimenti d'Africa una quota mensile, purchè non superiore, trattandosi di ufficiali, ai due terzi, e, ove si tratti di militari di truppa, ai quattro quinti degli assegni medesimi.

Le domande dovranno dagli interessati essere rivolte al comandante delle Regie truppe coloniali a Massaua, il quale, stabilita la quota da corrispondersi, ne darà avviso al deposito della Colonia, perchè ne commetta il pagamento al corpo cui prima i militari appartenevano.

Il corpo, prima di procedere ai pagamenti delle suddette quote, dovrà accertare se le persone che ne fecero domanda possano considerarsi come conviventi ed a carico dei militari aventi diritto agli assegni; ed in caso contrario sospenderà il pagamento riferendone al comandante delle Regie truppe coloniali per le sue decisioni.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **106**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti alle disposizioni sul carteggio ufficiale**. — 13 giugno.

Presi gli opportuni accordi col Ministero delle poste e dei telegrafi, all'allegato *A* dell'*Atto* 199 della *Raccolta* (con le varianti apportatevi col recente *Atto* N. 50 e con gli *Atti* 104 e

196 del 1894) devono intendersi fatte le seguenti altre modificazioni ed aggiunte:

1.° A pag. 823, 825 e 830 alle indicazioni della seconda colonna corrispondenti alle rubriche: « Comandi di reggimento — Comando degli stabilimenti militari di pena (*in Roma*) — Direzioni di ospedali militari principali e succursali », aggiungere la seguente nuova indicazione: « Amministrazione della Cassa depositi e prestiti »;

2.° A pag. 824, cancellare la rubrica: « Comandi locali del genio »;

3.° A pag. 826, cancellare la rubrica: « Comando locale del genio in Africa (*in Massaua*) »;

4.° A pag. 831, alla rubrica: Direzioni territoriali del genio militare », dopo la parola « Direzioni » aggiungere: « e Sotto direzioni »;

5.° A pag. 837, dopo la rubrica: « Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato », aggiungere la seguente nuova rubrica:

Ufficio del genio di Massaua.	*Come:* Comandi di riparti in Africa.

Il Ministro: RICOTTI.

N. **107**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Classazione degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali.** — 11 giugno.

Agli effetti dell'allegato A del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari approvato con R. Decreto 22 aprile ultimo, allegato che fissa il limite massimo delle spese per acquisti e riparazioni di materiali, che possono essere autorizzati dai direttori territoriali di commissariato in ciascuno esercizio finanziario, il Ministero determina che dal 1° luglio prossimo il riparto in categorie degli stabilimenti delle sussistenze sia il seguente:

Nella 1ª categoria (limite massimo L. 1500) i panifici militari di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Verona, Roma e Foligno.

Nella 2ª categoria (limite massimo L. 1200) i panifici militari di Piacenza, Padova, Bologna, Ancona, Napoli, Palermo.

Nella 3ª categoria (limite massimo L. 1000) i panifici militari di Novara, Savigliano, Brescia, Firenze, Lucca, Pescara, Spezia, Cagliari, Caserta, Bari e Messina.

L'*Atto* 124 del 1894 è abolito dal 1° luglio venturo.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 giugno.

GIUGNO 18. — R. Decreto N. 210 col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono cessano dall'essere considerati in istato di guerra, *pag.* 165.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, *pag.* 166.
» 18. — Riparazione agli oggetti di bufetteria, *pag.* 166.
» 18. — Modificazioni al § 22 del regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 172.
» 18. — Infermerie di presidio, *pag.* 172.
» 18. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 172.
» 18. — Nuovo catalogo dispositivo dei materiali per un'infermeria da campo per 150 cavalli, *pag.* 173.

Atto N. **108.** — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto N. 210 col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono cessano dall'essere considerati in istato di guerra.** — 18 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, N. 70;

Viste le leggi 13 novembre 1853 N. 1625, 29 gennaio 1854 N. 1656 e 4 aprile 1855 N. 725, relative all'avanzamento dell'esercito;

Visto il Nostro Decreto 18 febbraio 1894 sull'ordinamento dei servizi civili e militari della Colonia Eritrea;

Visti i Nostri Decreti 26 gennaio e 15 marzo 1896, coi quali l'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano sono considerati in istato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, e dei Ministri Segretari di Stato della guerra, della marina, degli affari esteri e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Eritrea, i territori che ne dipendono ed i militari che ivi si trovano, cessano dall'essere considerati in istato di guerra alla data del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

22.GIU.96

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.
RICOTTI.
B. BRIN.
CAETANI.
G. COSTA.

N. **109**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894**. — 18 giugno.

Si sono pubblicati:

Il 4° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi della parte 1ª e 2ª, per le varianti che importerebbero molto lavoro di scritturazione.

I corpi ed uffici si provvederanno del numero di esemplari dei precitati fascicoli, stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1525 del Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del 4° fascicolo è di L. 0,65; quello del fascicolo dei foglietti è di L. 0,85.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **110**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Riparazioni agli oggetti di bufetteria**. — 18 giugno.

Per norma dei corpi nel regolare il servizio delle riparazioni agli oggetti di bufetteria, questo Ministero pubblica i seguenti tre specchi indicanti le nomenclature da usarsi tassativamente e i prezzi normali di tariffa da servire di base per le singole riparazioni, e cioè: lo Specchio *A* per le riparazioni alle bufetterie per armi mod. 1870-87; lo Specchio *B* per le riparazioni alle bufetterie per armi mod. 1891; e lo Specchio *C* per le riparazioni allo zaino da cartucce.

Il Ministro — RICOTTI.

SPECCHIO A.

Riparazioni alle bufetterie per armi mod. 1870-87.

INDICAZIONE DEI SINGOLI OGGETTI e nomenclatura delle riparazioni	Tariffa normale					
	Importo delle materie		Mano d'opera		Totale	
Cinturino di bufalo (Cat. 6ª, n. 1539).						
Cambio della fascia guernita	2	»	»	»	2	»
Cambio della fascia sguernita	1	60	»	»	1	60
Cambio della fibbia	»	30	»	05	»	35
Cambio del passante scorrevole	»	06	»	04	»	10
Cambio della borsa	1	55	»	»	1	55
Cambio dell'attacco posteriore della borsa	»	48	»	12	»	60
Cambio dell'attacco anteriore della borsa	»	85	»	15	1	»
Una ricucitura qualunque	»	»	»	05	»	05
Cinturino di cuoio (Cat. 6ª, n. 1540).						
Cambio della fascia guernita	1	70	»	»	1	70
Cambio della fascia sguernita	1	40	»	»	1	40
Cambio della fibbia	»	30	»	05	»	35
Cambio della borsa	1	30	»	»	1	30
Cambio dell'attacco anteriore della borsa	»	40	»	10	»	50
Cambio dell'attacco posteriore della borsa	»	70	»	15	»	85
Una ricucitura qualunque	»	»	»	05	»	05
Giberna (Cat. 6ª, n. 1616).						
Cambio della cassetta con cerniera	1	»	»	20	1	20
Cambio di una cerniera laterale con molla e viti	»	25	»	20	»	45
Cambio di una cerniera laterale	»	20	»	15	»	35
Cambio di una molla di cerniera	»	05	»	10	»	15
Cambio di una vite di cerniera	»	05	»	10	»	15
Cambio di una copiglia di cerniera	»	02	»	03	»	05
Cambio della cerniera centrale	»	15	»	10	»	25
Cambio di tutte le guarniture al coperchio	»	20	»	05	»	25
Cambio del bottone con rosetta	»	05	»	03	»	08
Cambio della piastretta con chiodi, sotto il bottone	»	05	»	05	»	10
Cambio della piastretta a cerniera, sui davanti	»	05	»	05	»	10
Cambio di un chiodo di rame	»	02	»	01	»	03
Cambio di un chiodo di ottone	»	01	»	01	»	02
Cambio di una bulletta qualunque	»	»	»	»	»	01
Cambio del coperchio utilizzando tutte le guarniture	»	65	»	15	»	80
Cambio del passante	»	15	»	20	»	35
Cambio dell'anello quadro con inchiappatura	»	10	»	08	»	18
Cambio della parte posteriore	»	25	»	25	»	50

Cambio del fondo	» 15	» 15	» 30
Cambio di una testata	» 07	» 08	» 15
Cambio del davanti	» 25	» 15	» 40
Cambio del riparo del coperchio	» 05	» 05	» 10
Cambio di un tramezzo alla cassetta	» 05	» 15	» 20
Una saldatura od altre piccole riparazioni alla cassetta	» »	» »	» 05
Una ricucitura qualunque	» »	» 05	» 05
Tasca da caricatori di tela impermeabile (Cat. 6ª, n. 1617).			
Cambio della parte posteriore del coperchio (1)	» »	» »	» »
Cambio dell'orlatura del coperchio	» 10	» 10	» 20
Cambio dell'orlatura del di dietro	» 10	» 10	» 20
Cambio dell'orlatura del davanti (grande)	» 10	» 10	» 20
Cambio dell'orlatura del davanti (piccola)	» 05	» 10	» 15
Cambio del davanti (1)	» »	» »	» »
Cambio del tramezzo trasversale di suola	» 15	» 35	» 50
Cambio del tramezzo longitudinale (1)	» »	» »	» »
Cambio del fondo di cuoio-suola (1)	» »	» »	» »
Cambio di un cuneo (di legno pioppo)	» 07	» 08	» 15
Cambio della linguetta	» 06	» 02	» 08
Cambio di un passante	» 05	» 07	» 12
Cambio della ciappa con anello	» 10	» 08	» 18
Cambio della ciappa di anello	» 05	» 08	» 13
Cambio dell'anello	» 05	» 08	» 13
Cambio del bottone con rosetta	» 06	» 02	» 08
Cambio del rinforzo posteriore	» 10	» 10	» 20
Cambio del solo coperchio (1)	» »	» »	» »
Una ricucitura qualunque	» »	» 05	» 05
Tasca da caricatori di pelle di vacchetta (Cat. 6ª, n. 1617).			
Cambio della parte posteriore del coperchio	» 60	» 20	» 80
Cambio del davanti	» 35	» 15	» 50
Cambio del tramezzo trasversale di suola	» 15	» 35	» 50
Cambio del tramezzo longitudinale	» 30	» 40	» 70
Cambio del fondo di cuoio-suola	» 40	» 40	» 80
Cambio di un cuneo (di legno pioppo)	» 07	» 08	» 15
Cambio della linguetta	» 06	» 02	» 08
Cambio di un passante	» 05	» 07	» 12
Cambio della ciappa con anello	» 10	» 08	» 18
Cambio della ciappa di anello	» 05	» 08	» 13
Cambio dell'anello	» 05	» 08	» 13
Cambio dell'anello con rosetta	» 06	» 02	» 08
Cambio del solo coperchio	» 20	» 15	» 35
Una ricucitura qualunque	» »	» 05	» 05

(1) Le parti in tela devono essere sostituite con altre di cuoio o di vacchetta.

SPECCHIO **B**.

Riparazioni alle bufetterie per armi mod. 1891.

INDICAZIONE DEI SINGOLI OGGETTI e nomenclatura delle riparazioni	Tariffa normale					
	Importo delle materie		Mano d'opera		Totale	
Cinturino di bufalo annerito (1) (Cat. 6ª, n. 1673).						
Cambio della fascia con fibbia (2)	1	20	»	»	1	20
Cambio della fascia senza fibbia (2)	»	85	»	»	»	85
Cambio della fibbia	»	30	»	05	»	35
Cambio del passante scorrevole (2)	»	06	»	»	»	06
Cambio della borsa (2)	»	30	»	»	»	30
Cambio della parte anteriore della borsa (2)	»	06	»	05	»	11
Cambio del bottone gemello	»	03	»	»	»	03
Ricucitura per ogni centimetro	»	»	»	005	»	005
Cinturino di cuoio nero (Cat. 6ª, n. 1674).						
Cambio della fascia con fibbia	1	70	»	»	1	70
Cambio della fascia	1	40	»	»	1	40
Cambio della fibbia	»	30	»	05	»	35
Cambio del passante scorrevole	»	06	»	04	»	10
Cambio della borsa	»	65	»	»	»	65
Cambio della parte anteriore della borsa	»	09	»	05	»	14
Cambio del bottone gemello	»	03	»	»	»	03
Ricucitura per ogni centimetro	»	»	»	005	»	005
Giberna per caricatori (Cat. 6ª, n. 1684) **e Giberna per pacchetti** (Cat. 6ª, n. 1687) (3)						
Cambio della linguetta	»	035	»	045	»	08
Cambio del coperchio con falda, utilizzando la linguetta (4)	»	60	»	10	»	70
Cambio della falda del coperchio	»	04	»	11	»	15
Cambio di un passante	»	03	»	12	»	15
Cambio della ciappa con anello	»	06	»	12	»	18
Cambio dell'anello	»	03	»	12	»	15
Cambio della ciappa dell'anello	»	03	»	12	»	15
Cambio di una testata	»	07	»	15	»	22
Cambio del fianco anteriore	»	20	»	20	»	40
Cambio del fianco posteriore, utilizzando i passanti e la ciappa con anello	»	20	»	30	»	50

(1) Le fasce e le borse, essendo ricavate da trasformazione di cinturini di vecchio modello, conservano tracce di cuciture preesistenti; le fasce inoltre sono *giuntate* ed hanno un foro verso il centro.

(2) Si provvedono dall'opificio di arredi militari.

(3) L'operaio deve provvedere le bullette, le rosette, lo spago, ecc. necessari per le riparazioni.

(4) Il coperchio con falda si provvede dall'opificio d'arredi militari.

Cambio del fianco posteriore con passanti e ciappa con anello	» 32	» 30	» 62
Cambio del bottone con rosetta	» 05	» 05	» 10
Cambio del fondo con bottone	» 20	» 20	» 40
Cambio di una bulletta con rosetta	» 005	» 005	» 01
Cambio della cassetta per pacchetti	» 25	» 15	» 40
Cambio della cassetta per caricatori. . . .	» 40	» 15	» 55
Rinnovare l'annerimento	» 025	» 025	» 05
Ricucitura per ogni centimetro.	» »	» 005	» 005
Piccole riparazioni o saldature alla cassetta .	» 01	» 01	» 02

SPECCHIO C.

Riparazioni allo zaino da cartucce (Cat. 6ª, n. 1621).

NOMENCLATURA DELLE RIPARAZIONI	Tariffa normale		
	Importo delle materie	Mano d'opera	Totale
Cambio di una *bretella*	» 80	» 45	1 25
Cambio di una ciappa con campanella reggi-cinghia da cartuccera	» 06	» 04	» 10
Cambio di una fibbia ovale o di una campanella da zaini	» 03	» 02	» 05
Cambio della coreggia reggi-gavetta	» 35	» 40	» 75
Cambio della ciappa con fibbia e passante della coreggia reggi-gavetta	» 06	» 24	» 30
Cambio del passante scorrevole della coreggia reggi-gavetta	» 02	» 25	» 27
Cambio del passante fisso della coreggia reggi-gavetta	» 03	» 12	» 15
Cambio del passante della ciappa di coreggia reggi-gavetta	» 02	» 24	» 26
Cambio della ciappa di uno degli anellini posti sul lato superiore della parte imbottita	» 02	» 30	» 32
Cambio della ciappa di uno dei due anellini posti a metà altezza dello zaino	» 02	» 15	» 17
Cambio della ciappa di uno degli anellini posti sul lato superiore della parte non imbottita	» 02	» 25	» 27
Cambio di una ciappa con gancio	» 10	» 10	» 20
Cambio di un gancio	» 05	» 10	» 15
Cambio della ciappa di un gancio	» 05	» 10	» 15
Cambio della ciappa con fibbia e passante della coreggia divisa del coperchio	» 06	» 04	» 10
Cambio della fibbia della ciappa della coreggia divisa	» 02	» 04	» 06
Cambio della ciappa di fibbia della coreggia divisa	» 02	» 04	» 06
Cambio del passante della ciappa della coreggia divisa	» 02	» 04	» 06
Cambio del riscontro della coreggia divisa	» 06	» 04	» 10
Cambio della striscia di cuoio applicata esternamente al coperchio	» 12	» 08	» 20
Cambio del rinforzo interno di pelle della cerniera del coperchio	» 08	» 07	» 15
Cambio del rivestimento in pelle del coperchio	» 50	» 25	» 75
Cambio del rivestimento del fondo	» 40	» 15	» 55
Cambio dell'orlatura per ogni decimetro	» 05	» 05	» 10
Ricucire le parti a rotolo di una *bretella*	» »	» 03	» 03
Una cucitura o piccole riparazioni	» »	» 05	» 05

N. **111**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni al § 22 del Regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari in ferrovia.** — 18 giugno.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e le società ferroviarie interessate, il 2° e 3° capoverso del § 22 del Regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882, relativa ai trasporti militari in ferrovia, debbono essere annullati e sostituiti dai seguenti:

« Nei casi di trasporti di corpi o reparti di corpi ed in genere per le singole spedizioni di cavalli e muli, il caricamento dovrà essere fatto in modo che in ogni vagone si contenga il numero di capi, di cui il vagone stesso è capace.

Il vagone si considererà regolarmente completo:

a) quando in esso saranno stati caricati tanti capi quanti sono indicati all'esterno del carro stesso;

b) quando per la statura dei cavalli o muli, superiore alla normale, con un numero di capi minore venga occupato il carro in modo che, a giudizio degli agenti ferroviari, non sia possibile aggiungervene altri; circostanza che deve esser fatta risultare sui documenti di trasporto dagli agenti stessi.

In entrambi i casi sarà applicata la tassa a vagone completo.

Se dopo il carico regolare di uno o più vagoni completi rimanessero altri cavalli o muli da caricare in altro carro ed in numero inferiore a quello indicato all'esterno del carro stesso, a meno che tale rimanenza, per la statura del bestiame, non occupasse anch'essa l'intiero carro, questa sarà tassata coi prezzi stabiliti per uno, due, tre, quattro o cinque capi, a seconda del caso ». *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **112**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Infermerie di presidio.** — 18 giugno.

A datare dal 1° luglio p. v. è istituita in Bardonecchia una infermeria di presidio. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **113**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa.** — 18 giugno.

Alle disposizioni contenute nell'*Atto* 68 della *Raccolta* per l'amministrazione del corredo della truppa sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 9. Al secondo comma, quale venne modificato coll'*Atto* 140 del 1895, è sostituito il seguente:

« Nell'allestimento del nuovo libretto basterà, quanto al corredo, riportarvi gli oggetti che risultano tuttora in distribu-

zione, ricavando i necessari dati dal fascicolo II dei giornali di contabilità, che sarà all'uopo conservato presso le amministrazioni dei corpi per non meno di cinque anni. Occorrendo, potranno inoltre essere domandati in comunicazione al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), al medesimo scopo, i *Prospetti* mod. 255 degli inscritti di leva (§ 15) e le *Tabelle di passaggio* mod. 268 degli uomini avuti da altri corpi (§ 55) state allegate alle contabilità interne ».

§ 53 (*Atto* 140-1895). Nel primo comma, prima delle parole: « per i sergenti o caporali maggiori provenienti dai plotoni allievi sergenti » mettere: « per i sergenti provenienti dai plotoni allievi ufficiali e..... »

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nei trasferimenti degli uomini agli stabilimenti militari di pena in seguito a condanna al carcere od alla reclusione militare non è rimborsata l'anzidetta quota d'assegno di primo corredo se non per coloro i quali, per aver riportata una condanna per furto, dovranno far definitivo passaggio, dopo scontata la pena, in una compagnia di disciplina speciale ».

§ 55. Al comma *b*) è aggiunto: « e pei condannati al carcere od alla reclusione militare che abbiano successivamente da far passaggio in una compagnia di disciplina speciale. »

Nel comma *c*), dopo: « per i provenienti, » aggiungere: « dai plotoni allievi ufficiali e..... »

Il Ministro — RICOTTI.

N. **114**. — DISPOSIZIONI VARIE — **Nuovo catalogo dispositivo dei materiali per un'infermeria da campo per 150 cavalli**. — 18 giugno.

Il Ministero, sentito il parere del competente Ispettorato, ha determinato di sostituire le attuali dotazioni di medicinali delle infermerie cavalli, da campo, con altre meglio rispondenti alle esigenze della scienza veterinaria.

In conseguenza di tale determinazione, si sono apportate le necessarie modificazioni alle casse per medicinali, e le opportune correzioni al catalogo dispositivo dei materiali per un'infermeria da campo per 150 cavalli (edizione 1893).

Del detto catalogo vennero fatti riprodurre gli occorrenti esemplari in autografia, che saranno prossimamente distribuiti, in sostituzione di quelli del maggio 1893 (*Atto* 77 di detto anno), che restano pertanto abrogati.

Il nuovo catalogo sarà distribuito in numero di 2 esemplari per ciascuna infermeria da campo esistente; di numero 1

esemplare per ciascun comando di corpo d'armata (per l'ufficio del capo del servizio veterinario); di numero 1 esemplare per ciascun reggimento delle armi a cavallo, 4° reggimento genio, legione allievi carabinieri, legione carabinieri di Cagliari, deposito allevamento cavalli, scuola di cavalleria di Pinerolo e scuola militare di Modena (per uso degli ufficiali veterinari); e di numero 4 esemplari pel governo della Colonia Eritrea.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 giugno.

GIUNO 21. — Inscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 marzo e 18 giugno 1896, *pag.* 175.
» 21. — R. Decreto N. 231 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, *pag.* 175.
» 23. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni, *pag.* 176.
» 25. — Permesso di matrimonio ai sottufficiali degli istituti militari, *pag.* 178.
» 25. — Norme per la concessione della medaglia d'Africa, *pag.* 178.
» 25. — Adozione di un nuovo libretto per la riscossione dei titoli di pagamento, *pag* 181.
» 26. — Modificazioni alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici, *pag.* 182.
» 26. — Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi, *pag.* 186.

Atto N. **115**. — COLONIA ERITREA. — **Iscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 marzo e 18 giugno 1896.** — 21 giugno.

Questo Ministero determina che la campagna di guerra alla quale hanno diritto i militari di cui al R. Decreto 15 marzo ultimo scorso (*Atto* 59) sia inscritta a matricola colla seguente formula:

« *Campagna d'Africa 1895-96* »

sia per coloro che dal 3 al 15 ottobre 1895 si trovarono dislocati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna e presero parte al fatto d'arme di Debra Aila ed alle operazioni relative che lo precedettero e lo seguirono, sia per tutti i militari che si sono trovati nell'Eritrea e territori dipendenti durante lo stato di guerra dal 7 dicembre 1895 al 18 giugno 1896.

Il deposito della Colonia Eritrea provvederà che l'inscrizione della campagna venga effettuata sui fogli individuali di coloro cui spetta e che restano effettivi nelle Regie truppe d'Africa.

Per quelli ritornati in Italia e trasferiti ai corpi od ai distretti, dovranno provvedere i corpi o i distretti cui sono effettivi.

Il deposito ed i corpi stessi provvederanno altresì che pei militari di truppa sia riportata la variazione sul ruolo matricolare del distretto, nei modi stabiliti dalla vigente istruzione per le matricole. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **116**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto N. 231 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.** — 21 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il disposto degli articoli 5 e 7 del Nostro Decreto in data 3 novembre 1894, N. 463, che istituisce una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato degli esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla lettera *c*) dell'articolo 5 del Nostro Decreto 3 novembre 1894, N. 463, si aggiunga:

« Aver preso parte alla campagna 1895-96 ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO.

CAETANI.
RICOTTI.
B. BRIN.

N. **117.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. Relative attribuzioni.** — 23 giugno.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385, portante l'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 15 maggio 1895, portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, stato modificato con gli altri Decreti ministeriali 31 ottobre 1895, 15 aprile 1896 e 14 maggio 1896;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Determina:

Articolo unico.

Al reparto in uffici della Direzione generale artiglieria e genio sono apportate le seguenti modificazioni:

L'Ufficio Personali prenderà la denominazione di Ufficio Personali d'artiglieria e genio, sarà retto da un colonnello o tenente colonnello di artiglieria o del genio, e sarà composto di tre sezioni.

La Divisione artiglieria, e la Divisione genio, che erano suddivise in quattro sezioni ciascuna, saranno composte di tre sezioni ciascuna.

L'unita tabella indica il nuovo scompartimento delle attribuzioni della detta Direzione generale.

Il presente Decreto avrà effetto dal 16 luglio 1896.

Roma, addì 23 giugno 1896.

Il Ministro — RICOTTI.

Modificazioni al riparto delle attribuzioni in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni — Protocollo e copisteria della direzione generale.

UFFICIO PERSONALI D'ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Personale ufficiali di artiglieria ed impiegati civili d'artiglieria — Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

2ª Sezione.

Istruzioni e regolamenti di artiglieria — Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria — Requisizione, visite, precettazione dei quadrupedi, rimonta e ruoli dei quadrupedi di artiglieria.

3ª Sezione.

Personale ufficiali ed impiegati civili del genio — Istruzioni e regolamenti — Organizzazione e mobilitazione — Materiale del genio dei corpi — Colombi e guardacolombai — Rimonta quadrupedi del genio e ruoli matricolari.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Materiale d'artiglieria — Carreggio e bardature d'artiglieria — Guardabatteria nei forti.

2ª Sezione

Armi portatili — Bufetterie — Materiali gruppo *C* dei corpi — Capi armaiuoli.

3ª Sezione

Servizio amministrativo e contabile d'artiglieria.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Servizio territoriale del genio.

2ª *Sezione.*

Fortificazioni — Servitù militari.

3ª *Sezione.*

Servizio amministrativo e contabile del genio.

N. **118.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Permesso di matrimonio ai sottufficiali degli istituti militari.** — 25 giugno.

Ho determinato di comprendere tra i sottufficiali cui, in date proporzioni, può esser concesso il permesso di contrarre matrimonio anche quelli effettivi agli istituti militari (scuole, accademia e collegi militari).

In conseguenza, al N. 2 della istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 29 marzo 1891 per i matrimoni dei militari di di truppa (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) è aggiunto il comma seguente:

« *d*) nella proporzione di *uno* su *tre* ai sottufficiali effettivi agli istituti militari; però il permesso di contrarre matrimonio potrà esser concesso soltanto a quelli dei detti sottufficiali che per ragione del loro ufficio, non sono obbligati ad alloggiare nell'istituto »

Il Ministro — RICOTTI.

N. **119.** — ONORIFICENZE. — **Norme per la concessione della medaglia d'Africa.** — 25 giugno.

Gli *Atti* 225 del 1894, 42 e 228 del 1895, contenenti le disposizioni esecutive per l'applicazione del R. Decreto 3 novembre 1894, col quale fu istituita la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, sono abrogati.

Alle disposizioni di tali *Atti* sono sostituite le seguenti:

1°. I militari di qualsiasi grado del R. esercito, sia sotto le armi che in congedo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 del citato Decreto, modificato dai successivi R. Decreti 20 giugno 1895 e 21 giugno 1896, saranno proposti al Ministero della guerra per l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia d'Africa, senza che occorra per parte di essi alcuna domanda, salvo per coloro i quali abbiano diritto alla medaglia per campagne o fatti d'armi anteriori a quella 1895-96 e siano in congedo illimitato, i quali dovranno farne domanda in carta semplice.

2°. A tale effetto:

il comando delle Regie truppe d'Africa, pei militari in servizio nell'Eritrea;

i comandi dei corpi in cui prestano servizio, pei militari già rientrati in Italia ed ancora sotto le armi;

i comandi di distretto cui rispettivamente appartengono, pei militari in congedo illimitato, dall'ultima campagna in poi, formuleranno, di propria iniziativa, dette proposte in appositi elenchi individuali o collettivi, da trasmettersi al comando del deposito della Colonia Eritrea per l'ulteriore corso.

Eguali elenchi compileranno ed inoltreranno tutte le volte in cui ricevano domande di militari in congedo aventi diritto alla medaglia per fatti anteriori all'ultima campagna.

3°. Tali elenchi devono contenere:

a) il cognome, nome e grado del militare;

b) il tempo passato in Africa;

c) il riparto delle truppe coloniali in cui il militare trovasi, od a cui ha appartenuto se già rientrato in Italia;

d) le fascette che gli spettano;

e) una larga colonna in bianco per le annotazioni del deposito della Colonia Eritrea.

4°. Il comando dello stesso deposito, in base a tali indicazioni ed alle risultanze dei propri atti, confermerà o meno nella suaccennata colonna le fatte proposte, specialmente per quanto riguarda le fascette, e trasmetterà poi con semplice attergato gli elenchi stessi al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa)

Nessun documento dev'essere unito a tali elenchi, neppure le domande prodotte dagl'interessati.

5°. Pei militari i quali già possedendo il brevetto della medaglia avessero acquistato diritto a nuove fascette, le prefate autorità faranno la relativa proposta con lo stesso elenco di cui si tratta in cui sarà però accennata tale circostanza, unendovi possibilmente il brevetto perchè sia annullato e debitamente rinnovato.

6°. Il Ministero della guerra, trovate regolari le proposte rilascerà il brevetto d'autorizzazione a fregiarsi della medaglia, nel quale saranno altresì indicate le stabilite fascette commemorative se ne risulterà il diritto.

I brevetti saranno trasmessi direttamente a quelle autorità da cui pervennero le proposte, per la consegna ed il recapito agl'interessati.

Le stesse autorità provvederanno in pari tempo a che sul foglio individuale del decorato (e pei militari di truppa anche sul ruolo matricolare del distretto) sia inscritta la variazione secondo la formula 198 della tabella I che fa seguito all'Istruzione per le matricole.

7°. Per gli indigeni delle truppe coloniali e delle bande assoldate i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, il comando delle truppe d'Africa compilerà un elenco nel quale dovrà con precisione essere indicato il loro nome e paternità ed i fatti d'armi ai quali ciascuno prese parte.

Tale elenco sarà trasmesso direttamente al Ministero della guerra che provvederà pel rilascio dei relativi brevetti e pel loro invio al comandante delle truppe in Africa.

8°. I militari di qualsiasi grado della Regia marina i quali si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 5, saranno proposti, con appositi elenchi contenenti le necessarie indicazioni, direttamente al Ministero della marina, per l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia, dai comandi in capo dei dipartimenti marittimi se trattasi di ufficiali, e dal comando superiore del corpo R. equipaggi se di militari di bassa forza.

9°. I funzionari del governo centrale e coloniale ed i cittadini italiani i quali ritengano di trovarsi in una delle condizioni stabilite dall'articolo 8 dovranno inoltrare domanda in carta semplice, di autorizzazione a fregiarsi della medaglia, direttamente al Ministero degli affari esteri, allegandovi i documenti necessari per comprovare i loro titoli. Quando trattisi di esplorazioni, il Ministero degli esteri potrà chiedere, circa l'importanza delle medesime, il parere della Società geografica italiana.

Il Ministero degli esteri riconosciuto il titolo del richiedente a fregiarsi della medaglia, trasmetterà la domanda ed i documenti al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) che curerà il rilascio del brevetto che sarà poi rimesso per la consegna al Ministero degli esteri.

10°. I militari dell'esercito e della marina in servizio effettivo ed in congedo che non trovandosi in alcuna delle condizioni stabilite dall'articolo 5 del precitato decreto, credano tuttavia di aver diritto a fregiarsi della medaglia in base al previsto dal susseguente articolo 8 per aver eseguite sia isolatamente, sia collettivamente esplorazioni, o ricognizioni o missioni, od operazioni militari, preparando il terreno alla nostra espansione coloniale, dovranno inoltrarne domanda al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) o a quello della marina (direzione generale del servizio militare) a mezzo delle autorità da cui rispettivamente dipendono. Queste trasmetteranno tale domanda, allegandovi copia del foglio individuale, e se trattasi di esplorazioni, un breve cenno circa l'esplorazione stessa.

Riconosciuto nel richiedente il titolo a fregiarsi della medaglia, il Ministero della guerra o quello della marina rilascerà il brevetto.

11°. Dovranno considerarsi contemplati nelle disposizioni di cui al precedente numero i militari del R. esercito e della R. marina che fecero parte dei presidi d'Africa anteriormente alla spedizione del 1887.

12°. Agli uomini di truppa sotto le armi, la medaglia in parola viene distribuita gratuitamente, a spese della massa generale del corpo cui sono effettivi, all'atto della consegna del brevetto.

13°. La medaglia colle relative fascette, coniate dalla R. zecca, sono in vendita presso l'Unione militare in Roma e sue filiali, al prezzo di lire 0,95 ogni medaglia con nastro, e di lire 0,60 ogni fascetta d'argento di qualsiasi specie.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **120**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Adozione d'un nuovo libretto per la riscossione di titoli di pagamento**. — 25 giugno.

Presi accordi col Ministero del tesoro, questo Ministero, nell'intento di rendere più semplice la procedura per l'esazione dei mandati ministeriali, dei vaglia del tesoro e degli ordini di pagamento dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, emessi a favore dei corpi ed uffici militari, ha determinato di adottare un nuovo modulo per il libretto mod. 291, all'uopo prescritto dal § 1165 del Regolamento d'amministrazione.

Con l'adozione del nuovo libretto non occorrerà più — come ora si richiede — che vengano compilati e rilasciati agli uffici finanziari tanti atti di delegazione o di riscossione coi corrispondenti preventivi avvisi, quanti sono i titoli di pagamento che devono riscuotersi; ma ne basterà uno solo per ciascuna specie di titoli. Ne consegue che in uno stesso atto di delegazione o di riscossione potranno, quando occorra, essere compresi due o più mandati, due o più vaglia del tesoro, due o più ordini di pagamento; non mai però promiscuamente titoli di diversa specie.

Il nuovo libretto, ora in corso di stampa presso il reclusorio militare di Savona, andrà in vigore col 1° luglio prossimo; ma non sarà dai corpi ed uffici messo in uso se non dopo esaurite le provviste di quello sin qui adoperato, essendo stati anche a questo riguardo presi opportuni accordi col predetto Ministero.

I libretti attualmente compresi nelle dotazioni di cancelleria ne saranno tolti, per essere del pari utilizzati fino a consumazione, e verranno sostituiti con altri del nuovo modulo. Nelle richieste di questi, che saranno fatte al predetto reclusorio, si dovrà espressamente indicare che hanno da servire per tali dotazioni, affinchè vengano esclusivamente somministrati libretti della ristampa 1896.

Resta poi inteso che, usandosi moduli del vecchio tipo, si continuerà a rilasciare un distinto atto di delegazione o di riscossione per ogni singolo titolo da esigere, anche quando si abbiano contemporaneamente da riscuotere più titoli della medesima specie.

Si avverte infine, coll'opportunità, che tanto sugli atti di delegazione o di riscossione, quanto sui relativi avvisi per gli uffici finanziari, le firme degli ufficiali delegati o, se la riscossione ne viene fatta dagli stessi titolari dei titoli di pagamento, le firme di questi debbono sempre essere apposte per esteso, cioè col cognome e nome, e non mai col solo cognome, come talvolta, non senza inconvenienti, è avvenuto in passato.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **121.** — AVANZAMENTO. — **Modificazioni alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici.** — 26 giugno.

Il § 8 dell'*Atto* 142 della *Raccolta* (edizione 1894) è sostituito dal seguente:

§ 8.

37. L'esame pei capitani medici verserà sulle seguenti materie, ordinate per votazione e classificazione nei seguenti tre distinti gruppi:

ESAME SCRITTO. — *1° gruppo.*

a) Medicina legale militare;
b) Igiene e servizio sanitario militare.

ESAME VERBALE E PRATICO DI PATOLOGIA CHIRURGICA. — *2° gruppo.*

c) Dissertazione verbale sulla patologia chirurgica;
d) Operazione chirurgica.

ESAME CLINICO. — *3° gruppo.*

e) Dissertazione clinica al letto del malato.

38. *a*) *Medicina legale militare* (esame scritto durata sei ore).

La sottocommissione per gli esami scritti prenderà gli opportuni concerti col direttore dell'ospedale ove hanno luogo gli esami, e sceglierà un numero di casi nei quali, o per in-

fermità o per imperfezioni o per qualsiasi altro motivo, occorra dare un giudizio medico-legale.

Il candidato, alla presenza della sottocommissione, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei casi scelti, visiterà l'individuo. Quindi riferirà per iscritto sulla infermità od imperfezione, da cui il ricoverato è affetto, entrando in merito sulla patologia della malattia od imperfezione. Da ultimo compilerà, nella stessa guisa che spetta ad un direttore di ospedale, il relativo documento medico-legale.

Saranno dati ai candidati l'elenco delle infermità esimenti dal servizio e tutti gli istrumenti di diagnostica occorrenti a ciascun caso.

39. *b) Igiene e servizio sanitario militare* (esame scritto durata sei ore).

Consisterà nello svolgimento, senza concorso di alcun libro o manoscritto, di un tema sull'igiene o sul servizio sanitario in pace o in guerra, formulato dal presidente della commissione esaminatrice e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui dovrà essere svolto.

40 *c) Esame verbale di patologia chirurgica* (durata mezz'ora).

d) Operazione chirurgica (durata fino al termine dell'operazione).

Quest'esame sarà dato nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato estratto a sorte un numero dei temi più sotto indicati impiegherà la prima mezz'ora nello svolgimento della tesi verbale di patologia chirurgica (materia *c*): quindi previa descrizione della regione anatomica e dei processi operativi, facendo risultare i vantaggi di quello che intende attuare, procederà sul cadavere a quella delle due operazioni chirurgiche, contenute nel tema estratto, che verrà prescelto dal presidente della sottocommissione di esame (materia *d*).

L'atto operativo sarà continuato fino alla relativa medicazione, se ne sarà il caso.

La sottocommissione farà tutte le interrogazioni che crederà convenienti, con speciale riguardo, se la natura dell'argomento si presta, alle indicazioni della chirurgia di guerra.

41. *e) Esame clinico.* (Dissertazione clinica al letto del malato).

(Durata ad arbitrio della sottocommissione fino al termine della dissertazione).

Quest'esame sarà dato al letto di un malato di qualunque riparto dell'ospedale militare.

La sottocommissione sceglierà, d'accordo col direttore dell'ospedale, una serie di malati adatti per farne oggetto di esame.

Per cura della direzione dell'ospedale saranno tenuti pronti quei sussidii e quei mezzi diagnostici che si reputeranno necessari.

Il candidato, estratto a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati, raccoglierà l'anamnesie, procederà a quegli esami subbiettivi ed obbiettivi che stimerà necessari.

Quindi farà una dissertazione clinica relativa al caso sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla cura e sui possibili provvedimenti da prendersi, rispondendo anche alle interrogazioni ed osservazioni che la sottocommissione crederà di fare in proposito.

Temi per l'esame verbale e pratico di patologia chirurgica e di operazioni.

(Lettere *c* e *d*).

1.

c) Ferite da armi bianche — Ferite lacere e ferite contuse — Contusioni in generale.

d) Legatura dell'arteria succlavia — Amputazione della coscia.

2.

c) Ferite per azione dei proiettili delle armi da fuoco portatili attualmente in uso negli eserciti, secondo le distanze e secondo i tessuti colpiti.

d) Legatura dell'arteria ascellare — Amputazione della gamba.

3.

c) Ferite per azione dei proiettili d'artiglieria — Principali complicazioni immediate delle ferite per colpi da fuoco (stupore locale; stupore generale; corpi stranieri).

d) Legatura dell'arteria carotide primitiva o della carotide esterna — Disarticolazione del ginocchio.

4.

c) Lesioni traumatiche dei vasi sanguigni — Emorragie — Aneurismi traumatici.

d) Disarticolazione tibio-tarsica — Resezione parziale o totale dell'articolazione scapolo-omerale.

5.

c) Lesioni violenti delle ossa — Frattura degli arti — Effetti dei proiettili moderni sulle ossa.

d) Legatura dell'arteria iliaca esterna — Disarticolazione della mano.

6.

c) Traumi articolari — Lussazioni — Distorsioni — Effetti dei proiettili moderni sulle articolazioni.
d) Toracotomia retrocostale — Disarticolazione tarso-metatarsea.

7.

c) Complicazioni e successioni morbose delle ferite (flemmone, piemia, setticoemia, tetano, cangrene, osteomielite, periostite, necrosi).
d) Legatura dell'arteria femorale comune o della femorale superficiale — Resezione parziale o totale dell'articolazione coxo-femorale.

8.

c) Lesioni violente del capo — Commozione — Contusione — Compressione cerebrale.
d) Trapanazione del cranio — Disarticolazione dell'avambraccio.

9.

c) Lesioni violente del torace — Effetti dei moderni proiettili sugli organi endotoracici.
d) Disarticolazione del braccio — Resezione parziale del mascellare inferiore.

10.

c) Lesioni violente dell'addome — Effetti dei moderni proiettili sui visceri addominali — Frattura delle ossa pelviche.
d) Resezione osteoplastica del tarso — Resezione parziale o totale dell'articolazione radio-carpica.

11.

c) Ernia addominale e specialmente ernia inguinale.
d) Resezione dell'articolazione del ginocchio — Rino-plastica o cheilo-plastica.

12.

c) Lesioni traumatiche del testicolo e dell'uretra — Stringimenti uretrali.
d) Laparotomia e sutura parziale o totale (sutura circolare) dell'intestino — Resezione dell'articolazione del gomito.

13.

c) Lussazione della spalla — Lussazione dell'anca.
d) Operazione radicale dell'ernia inguinale — Disarticolazione medio-tarsea.

14.

c) Flogosi acute e croniche delle articolazioni.
d) Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpei — Enucleazione del bulbo oculare.

15.

c) Scottature — Congelamenti.
d) Cistotomia sopra-pubica o perineale — Resezione parziale e totale dell'articolazione tibio-astragalica.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **122**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi**. — 26 giugno.

Per cura del comando del corpo di stato maggiore è stato pubblicato il *Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi*.

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare, dovrà provvedersi di due esemplari, ed ogni corpo dovrà acquistare il numero di esemplari necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all'ufficio d'amministrazione ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio).

Il prezzo del prontuario è di L. 3.

L'importo degli esemplari richiesti sarà a carico delle spese di cancelleria o della massa generale, e le richieste saranno fatte direttamente al comando del corpo di stato maggiore (ufficio contabilità).

I relativi rimborsi verranno effettuati in conto corrente, ovvero a mezzo di vaglia postale o cartolina vaglia per quelle amministrazioni che non hanno conto corrente.

Gli ufficiali, che desiderassero fare acquisto del prontuario per proprio conto, potranno farne richiesta per mezzo del rispettivo capo servizio.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 25ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 luglio.

GIUGNO 21. — Legge 21 giugno 1896, N. 225 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, *pag.* 187.
LUGLIO 2. — Legge 2 luglio 1896, N. 254 riguardante l'avanzamento nel Regio esercito, *pag.* 188.
» 2. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 203.
» 2. — Ufficiali membri della Direzione provinciale e delle presidenze delle società, *pag.* 205.
» 3. — Oggetti per la pulizia personale dei sottufficiali, *pag.* 207.

Atto N. **123**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 21 giugno 1896 N. 225 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97**. — 21 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere, nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, la somma di L. 13.725.000, da ripartirsi nei capitoli del bilancio come è qui di seguito indicato:

ERRATA-CORRIGE.

Regolamento di esercizi per la cavalleria, tomo 3°.

N. 4, pag. 4. *Sopprimere la 5ª riga.*
» 4, » 5. *Sopprimere la 14ª e 15ª riga, nonchè la figura 5ª.*
» 10, » 22. All'ultimo capoverso, *sopprimere le parole*: si unisce alla briglia il frontale di parata.

Istruzione sulle salmerie dei corpi e riparti destinati ad operare in montagna.

Pag. 22, linea 6ª. *Invece di*: kg. 0,140, *pongasi*: kg. 0,240.

Istruzione per la mobilitazione del Regio esercito, tomo 2°.

Pag. 160, linea 2ª. *Invece di*: kg. 0.112, *pongasi*: kg. 0,104.
» 194, » 23ª. *Invece di*: Chiodi di ferri da mulo (kg. 0,070), *pongasi*: Chiodi di ferro da mulo (kg. 0,052).
» 195, » 7ª. *Si apporti la stessa correzione della pagina precedente.*

6 LUG 96

43	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetteria e trasporto dei medesimi . . . . . L.	9.000.000
44	Carta topografica generale d'Italia . . . . . »	200.000
45	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi . . . . . »	500.000
46	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi »	500.000
47	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari . . »	475.000
49	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato »	800.000
50	Espropriazione e lavori per poligoni d'artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale di armi e cavallerizze . . . . . »	100.000
52	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativo trasporto . . . »	50.000
53	Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . »	1.100.000
54	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto . . . . . »	400.000
55	Spese per la costruzione d'una caserma per cavalleria in Firenze . . . . . »	150.000
56	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo . . . . . »	450.000
	TOTALE L.	13.725.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **124**. — AVANZAMENTO. — **Legge 2 luglio 1896 N. 254 riguardante l'avanzamento nel Regio esercito.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'avanzamento.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con decreto reale.

CAPO II.

Norme speciali.

§ 1. — *Gradi di truppa.*

Art. 3.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

§ 2. — *Ufficiali in servizio attivo permanente.*

Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma, e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2. Essere cittadino italiano; però i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6:

1. Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2. Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni, che verranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale;

3. Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della Scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'Accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

Art. 6.

Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che sa-

ranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi ed ai capomusica che saranno nominati per concorso.

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in:

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'art. 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano,

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

Grado	Stato magg. gen. (1) Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria - Genio	Corpo sanitario Id. commissariato Id. contabile Id. veterinario
Tenenti generali.	65	—
Maggiori generali	62	65
Colonnelli	58	62
Tenenti colonnelli	56	58
Maggiori	53	56
Capitani	50	53
Tenenti	48	50
Sottotenenti		

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2ª colonna di questa tabella.

Art. 9.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.

Art. 10.

Il limite di età di cui all'articolo 8 non è applicabile ai generali d'esercito.

Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo di armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di età in cui debbono cessare dal servizio attivo è stabilito a 68 anni.

§ 3. — *Ufficiali in congedo.*

Art. 11.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, è necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

Art. 12.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'art. 4, possedere la laurea in medicina o zooiatria, avere il grado di istruzione militare che verrà stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 13.

Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

Art. 14.

I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla mi-

lizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 4, salvo il limite superiore d'età che è stabilito in 40 anni, e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.

Art. 15.

Sono inscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale:

1. Gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che è ancora obbligata al servizio di milizia territoriale;

2. Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva è ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e quelli di complemento che senza superare i limiti di età stabiliti all'art. 21, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.

Art. 16.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata a

6 anni pel grado di sottotenente;
6 anni pel grado di tenente;
8 anni pel grado di capitano;
e 4 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 17.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.

Art. 18.

Nessuno può far parte della categoria ufficiali di complemento se ha oltrepassato l'età di 40 anni.

Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.

Art. 20.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

a 75 anni gli ufficiali generali;
a 65 » » superiori;
a 60 » » inferiori.

Art. 21.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

a 58 anni gli ufficiali superiori;
a 52 » i capitani;
a 50 » i tenenti e sottotenenti.

Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di età, gli ufficiali possono a loro domanda esser iscritti col grado rispettivo nella riserva.

TITOLO II.

Del modo col quale si effettua l'avanzamento.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 2.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

a) a scelta pei graduati di truppa;

b) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;

c) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

d) nei gradi di truppa dal Ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;

e) nei gradi di ufficiale per decreto reale.

Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

Art. 24.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

Art. 25.

È riservata al Ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal Ministro solo quando abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

Capo II.

Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento.

Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono inscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali;
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze);
3. Ufficiali dell'arma di cavalleria;
4. » » d'artiglieria;
5. » » del genio;
6. » del personale permanente dei distretti;

7. Ufficiali delle fortezze;
8. » del corpo sanitario;
9. » » di commissariato;
10. » » contabile;
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono inscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono inscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma di loro provenienza.

Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono inscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

Art. 29.

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati nella presente legge.

I trasferimenti di ruolo degli ufficiali hanno luogo per decreto reale.

Art. 30.

In conformità dei ruoli di anzianità, da apposite Commissioni, determinate dal regolamento di cui all'art. 2, e nei limiti e modi prescritti da detto regolamento, si compilano annualmente per ogni arma o corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

Art. 31.

Le proposte di avanzamento degli ufficiali, contenute nei quadri di avanzamento, siano esse ad anzianità od a scelta, dovranno essere confermate da una Commissione di grado superiore a quella che li compilò.

Le proposte di avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale dovranno esser confermate da una Commissione centrale composta dei comandanti di corpo d'armata e da quegli altri ufficiali generali che saranno determinati dal regolamento.

Capo III.

Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali.

Art. 32.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della Scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 5.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 5.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 3 dell'art. 5, potranno esser promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

Art. 33.

I sottotenenti dei carabinieri reali sono tratti esclusivamente dai marescialli d'alloggio.

I sottotenenti del personale delle fortezze sono tratti dai sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio.

Art. 34.

I tenenti sono nominati ad anzianità fra i sottotenenti del rispettivo ruolo d'anzianità, salvo le eccezioni dell'art. 35.

Art. 35.

Nell'arma dei carabinieri reali i posti vacanti di ufficiale subalterno possono essere occupati per metà da tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nelle armi di artiglieria e genio i sottotenenti provenienti dalla scuola di applicazione sono promossi tenenti appena abbiano superati gli esami finali di detta scuola con anzianità relativa determinata dall'ordine di classificazione ottenuta negli esami stessi. I sottotenenti provenienti dai sottufficiali e quelli provenienti dalla scuola d'applicazione che non ne hanno superati gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria di pari anzianità.

Nel corpo sanitario i sottotenenti sono promossi tenenti dopo due anni di grado.

Nel corpo contabile, i posti vacanti di ufficiale subalterno, dossono essere occupati per un terzo con tenenti trasferitivi palle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Art. 36.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni arma o corpo, possono esser concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri tre quarti essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per potere ottenere l'avanzamento a scelta il tenente deve esser entrato nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo d'anzianità degli ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti presi complessivamente); aver frequentato e superati gli esami finali della scuola di guerra, ovvero aver superato esami speciali da determinarsi per ogni arma o corpo per decreto reale.

Art. 37.

I capitani di stato maggiore sono scelti giusta apposite norme stabilite con decreto reale, fra i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano con distinzione compiuti i corsi della scuola di guerra, dopo che avranno comandato, per due anni almeno, col grado di capitano un reparto della propria arma.

Art. 38.

I maggiori sono nominati per anzianità fra i capitani del rispettivo ruolo di anzianità.

È fatta eccezione per i maggiori del corpo sanitario, i quali sono nominati per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, fra i capitani del corpo stesso, che per la loro sede di anzianità hanno raggiunto il primo quarto del ruolo organico dei capitani del corpo.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di loro provenienza, quando, per la loro sede di anzianità, raggiungono il primo quindicesimo del ruolo organico dei capitani dell'arma stessa.

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore che hanno prestato almeno due anni di servizio come maggiori nell'arma di provenienza.

Art. 40.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo di anzianità.

I maggiori del corpo di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, quando per la loro sede di anzianità raggiun-

gono il primo decimo del ruolo organico dei maggiori dell'arma stessa.

I tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno servito come maggiori nel corpo di stato maggiore possono essere richiamati nel corpo stesso col grado di tenenti colonnelli.

Art. 41.

I colonnelli sono nominati per anzianità fra i tenenti colonnelli del rispettivo ruolo d'anzianità.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli ad anzianità, sia nel corpo stesso, sia nell'arma di provenienza, e possono esser richiamati nel corpo di stato maggiore dopo esser stati promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

Art. 42.

Le promozioni ai vari gradi di generale e la loro designazione a comandanti d'armata in guerra, a comandanti di corpo d'armata ed a capo di stato maggiore nell'esercito hanno luogo esclusivamente a scelta.

Art. 43.

Le promozioni a generale d'esercito hanno luogo soltanto in guerra.

Art. 44.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore di qualsiasi grado potranno esser trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

Art. 45.

I posti vacanti fra gli ufficiali dei distretti e delle fortezze sono coperti in parte con promozione ad anzianità nel corpo stesso ed il resto con trasferimento di ufficiali di pari grado delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, se trattasi del personale dei distretti, della sola artiglieria o genio, se trattasi di personale delle fortezze La quota parte che sarà devoluta alle promozioni e quella ai trasferimenti sarà stabilita per decreto reale.

In nessun caso gli ufficiali delle fortezze e quelli dei distretti potranno esser promossi a grado superiore prima degli ufficiali di pari grado ed anzianità delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli ufficiali del genio sono promossi al grado superiore per anzianità nella propria arma quando gli ufficiali d'artiglieria

di pari grado ed anzianità ottengono la stessa promozione nella loro arma.

Art. 46.

I posti vacanti nei vari gradi del corpo invalidi e veterani sono coperti con ufficiali di pari grado tratti dalle varie armi.

Art. 47.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti per anzianità. I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari dal servizio attivo permanente, possono esser promossi capitani per anzianità.

I posti vacanti nei vari gradi di ufficiali di milizia territoriale sono coperti con ufficiali dimissionari del servizio attivo permanente, con ufficiali di complemento trasferiti nella milizia territoriale, e con promozione dei gradi inferiori del rispettivo quadro d'avanzamento.

TITOLO III.

Del modo di computare l'anzianità.

Art. 48.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data dal decreto di nomina nei gradi di ufficiale, quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

A parità di data di nomina o di decreto l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo d'anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni l'anzianità è determinata dall'età.

Art. 49.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati colla stessa data verrà determinata con norme da stabilirsi dal regolamento di cui all'art. 2.

Art. 50.

L'anzianità di grado dei sottotenenti delle armi d'artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare decorre dal giorno in cui furono promossi al terzo corso dell'accademia stessa, o in cui vi furono riconfermati se dovettero ripeterlo.

Art. 51.

Ai sottotenenti medici e veterinari è computato per l'anzianità di grado il tempo trascorso in servizio effettivo come sottotenenti di complemento.

Art. 52.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento.

È fatta eccezione pei tenenti dei carabinieri reali, la cui anzianità relativa è determinata dall' epoca di ingresso nella nuova arma. Ove però questi ufficiali siano ritrasferiti nell'arma di provenienza riprenderanno l'anzianità prima posseduta.

Art. 53.

Nel computo di anzianità di grado per l'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per condanna penale o sospeso dalle sue funzioni per effetto della legge penale, se questo tempo superi un mese;

2. Il tempo durante il quale l'ufficiale è detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena di detenzione maggiore di un mese;

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego;

4. Il tempo che l'ufficiale trascorse in aspettativa per motivi constatati di famiglia, o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Art. 54.

Il tempo trascorso in disponibilità od in aspettativa per ragioni diverse da quelle specificate nell' articolo precedente, è computato come in servizio effettivo rispetto all' anzianità di grado e all'avanzamento. Durante la disponibilità o l'aspettativa non si può però conseguire promozione.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 55.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.

Qualunque militare di truppa può essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra purchè abbia compiuto il 18° anno di età.

Art. 56.

I termini fissati dagli articoli 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'articolo 4 è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo :

a) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 55 ;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

Art. 57.

In tempo di guerra i medici civili che non abbiano contratti impegni con la Croce Rossa possono essere nominati ufficiali medici di complemento di qualsiasi grado.

Art. 58.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 21 della presente legge.

Art. 59.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali e militari di truppa in servizio attivo.

Art. 60.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità, agli effetti dell'avanzamento. Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nell'esercito non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Le disposizioni dell'art. 8 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 62.

Ai capitani, che alla promulgazione della presente legge staranno seguendo i corsi della scuola di guerra ed a quelli che hanno ultimata detta scuola sotto l'impero dei regi decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, saranno conservati i diritti dell'avanzamento a scelta concessi loro da detti decreti.

Ai tenenti che alla promulgazione della presente legge si troveranno nelle stesse condizioni dei capitani contemplati col precedente capoverso, saranno parimenti conservati gli stessi diritti a meno che non credano di optare per l'avan-

zamento a scelta secondo è stabilito dall'articolo 36 della presente legge.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, ma provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto del secondo paragrafo dell'art. 40 della presente legge.

I capitani di fanteria e cavalleria, che alla promulgazione della presente legge avessero già superato gli esami stabiliti con decreto reale del 19 febbraio 1891, conserveranno il diritto concesso da tale decreto per l'avanzamento a scelta.

Agli ufficiali superiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore, o vi saranno trasferiti nel seguito, sarà considerata come loro arma di provenienza quella in cui ottennero la promozione al grado di maggiore.

I capitani che già trovansi nel corpo di stato maggiore e quelli che vi saranno trasferiti nel seguito, ma provenienti dagli ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi a scelta nelle armi di fanteria o cavalleria come è stabilito dall'art. 2 del decreto reale 29 marzo 1885.

Art. 63.

Per quattro anni dalla data della promulgazione della presente legge, i sottufficiali potranno essere promossi sottotenenti contabili, anche quando superino l'età prescritta dall'articolo 4 e purchè non oltrepassino il trentaduesimo anno.

Art. 64.

I tenenti d'artiglieria e genio ammessi alla scuola di guerra prima della promulgazione della presente legge, saranno promossi capitani a scelta qualora risultassero posposti nell'avanzamento ad un ufficiale della stessa arma meno anziano cui spettasse l'avanzamento a scelta in applicazione dell'art. 36 della presente legge.

Art. 65.

Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'art. 20 della legge 29 giugno 1882, cesseranno di occupare tale posizione alle seguenti età:

56 anni ufficiali superiori;

50 anni ufficiali inferiori.

Art. 66.

Gli ufficiali medici che, prima della presente legge, avessero conseguito per esame diritto all'avanzamento a scelta, saranno promossi nelle forme e proporzioni stabilite dalla legge 13 novembre 1853.

Agli allievi dell'Accademia militare e della Scuola militare, che, alla promulgazione della presente legge, ne staranno facendo i corsi, il limite inferiore di età per la nomina a sottotenente è mantenuto a 18 anni.

Art. 67.

Sono abrogate tutte le disposizioni relative all'avanzamento e alla nomina a sottotenente, sancite anteriormente alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **125**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — **Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 2 luglio.

È stato testè pubblicato un fascicoletto contenente alcune aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni pratiche d'artiglieria:

Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1894).

Vol. 5°, Tit. I. *Manopere di forza per le artiglierie di assedio* (edizione 1887).

Vol. 5°, Tit. II. *Manopere di forza per le artiglierie da costa* (edizione 1891).

Vol. 8°, Tit. III. *Istruzione sui paiuoli* (edizione 1889).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante loro ne occorrono per mantenere al corrente tutte le copie delle precitate istruzioni ch'essi, rispettivamente, posseggono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10

Il Ministro — RICOTTI.

N. **126** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ufficiali membri della Direzione provinciale e delle presidenze delle società**. — 2 luglio.

Gli *Atti* 96 del 5 maggio 1892 e 23 dell'11 febbraio 1893 sono sostituiti dal seguente:

In applicazione degli articoli 1°, 2° e 4° della legge 2 luglio 1882 N. 883, e per rendere più precisa ed uniforme quella degli articoli 16° e 40° del regolamento vigente, in relazione ai numeri 231 e 232 del Compendio d'istruzioni militari per le società del tiro a segno nazionale in data 17 maggio 1885, si stabilisce quanto in appresso:

1°. L'alta vigilanza e direzione delle esercitazioni regolamentari delle società del tiro a segno nazionale, affidata ai comandanti di corpo d'armata, sarà da essi esercitata per mezzo dei comandanti di divisione militare territoriale, degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale presso le direzioni provinciali e dei direttori del tiro presso le società.

A tale scopo vengono stabilite relazioni d'ufficio e di dipendenza fra gl'ispettori provinciali ed i comandanti delle divisioni militari, i quali daranno a quelli le istruzioni che crederanno necessarie per il miglior andamento del servizio.

Sarà bene che i prefati comandanti di divisione assistano qualche volta, alle esercitazioni regolamentari di tiro eseguite dalle società.

Alla fine di ogni anno essi riuniranno e trasmetteranno al Ministero con le rispettive osservazioni, pel tramite dei comandanti di corpo d'armata, i rapporti dei dipendenti ispettori provinciali.

2°. L'ufficiale delegato dall'autorità militare a far parte delle direzioni provinciali assume la denominazione e le attribuzioni di *Ispettore provinciale* del tiro a segno nazionale alla dipendenza del rispettivo prefetto e comandante di divisione militare.

Le attribuzioni degli ispettori provinciali sono:

a) di esaminare gli statuti delle società per quanto riguarda in genere l'esecuzione del tiro, tanto regolamentare quanto libero e di riferirne alle direzioni provinciali, alle quali spetta di approvarli;

b) di vigilare la esecuzione delle esercitazioni regolamentari delle società, assistendo a qualche lezione di tiro;

c) di ricevere dai direttori del tiro le relazioni che essi dovranno trasmettere, ultimato ogni periodo di tiro, di esaminarle e farle completare se irregolari o incomplete;

d) di dar parere alle direzioni provinciali sull'ammontare del sussidio governativo per le spese di esercizio, il quale sussidio per l'avvenire non sarà più concesso in ragione del numero dei soci, ma bensì tenendo conto del numero di quelli che hanno eseguite le esercitazioni regolamentari riportandone la prescritta idoneità;

e) di riferire alla direzione provinciale sui campi di tiro che non rispondono allo scopo cui furono destinati, come pure di riferire, a seconda dei casi, alla direzione predetta intorno a tutte le irregolarità che essi abbiano a rilevare o pervengano a loro conoscenza sull'andamento delle società dipendenti;

f) di eseguire le ispezioni che dal Ministero verranno volta per volta ordinate su proposta dei signori comandanti di corpo d'armata o dei signori prefetti;

g) di trasmettere annualmente al comandante della divisione militare territoriale una relazione sul modo col quale dalle società dipendenti si sono eseguite le esercitazioni regolamentari di tiro e sul modo onde i direttori e vice direttori ed i commissari del tiro hanno atteso al servizio loro affidato.

3°. All'ufficiale delegato dall'autorità militare a far parte della presidenza delle società è affidato l'incarico di *Direttore del tiro* e delle esercitazioni militari. In tale qualità e solo per quanto riguarda l'esecuzione delle esercitazioni predette, egli dipende dal rispettivo ispettore provinciale.

Il direttore del tiro risponde personalmente alle superiori autorità, militare e civile, della regolarità dell'esecuzione delle lezioni di tiro, della scrupolosa osservanza delle relative prescrizioni in vigore, specialmente di quelle relative alla sicurezza pubblica e alla esatta registrazione sulle tabellette giornaliere, e sui libretti di tiro dei risultati dell'esercitazioni.

A tale uopo, oltre a firmare annualmente insieme col presidente della società i fogli individuali del registro di tiro, egli deve controfirmare le tabellette di tiro che al termine di ogni esercitazione gli sono rimesse dai commissari.

Deve inoltre procedere il più spesso che gli sarà possibile ad un riscontro delle registrazioni fatte sui libretti di tiro, sulle tabellette giornaliere e sul registro di tiro, assicurarsi della loro esattezza e fare rilevare da apposita annotazione sui detti documenti il risultato di tale ispezione. Di qualunque irregolarità egli dovrà prontamente informare il presidente della società ed il proprio ispettore provinciale.

Durante le esercitazioni di tiro, al direttore è dovuta deferenza ed obbedienza da chiunque per qualsiasi ragione si trovi nel recinto del poligono.

4°. Il vice direttore coadiuva e sostituisce il direttore nelle esercitazioni regolamentari di tiro. Lo sostituisce e lo rappresenta anche nelle adunanze dell'ufficio di presidenza quando egli non vi possa intervenire per impedimento od assenza.

5°. Questi ufficiali, tranne casi eccezionali, verranno scelti fra gli ufficiali in congedo residenti nel comune ove ha sede la società, oppure in un comune viciniore.

Gli ispettori dovranno essere ufficiali superiori; i direttori, ufficiali superiori o inferiori; i vice direttori, ufficiali inferiori subalterni.

6°. In mancanza di ufficiali in congedo, saranno incaricati delle funzioni di ispettori e direttori ufficiali del R. esercito in attività di servizio.

7°. Nei piccoli mandamenti e nei comuni ove non si trovasse un ufficiale in congedo e non esistesse presidio, la carica di direttore del tiro e delle esercitazioni militari sarà affidata ad un sottufficiale in congedo o ad un socio.

8°. Gli ufficiali in congedo delegati a far parte delle direzioni provinciali ed incaricati delle funzioni di ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, saranno nominati dal Ministero su proposta dei comandanti di corpo d'armata.

I direttori e vice direttori del tiro saranno nominati dai comandanti di corpo d'armata su proposte dei comandanti di divisione militare territoriale. Le loro nomine verranno comunicate al Ministero.

I commissari e gl'istruttori di tiro saranno nominati dai presidenti delle rispettive società su proposta dei direttori del tiro.

9°. Gli ufficiali in congedo nel disimpegno delle funzioni di ispettore, direttore, vice direttore e commissario, durante l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro dovranno vestire la divisa ed essere considerati come in servizio.

10°. All'ufficiale o sottufficiale, ispettore o direttore del tiro e delle esercitazioni militari, non è dovuto in alcun caso stipendio o retribuzione fissa.

Agli ispettori è dovuto però il rimborso delle spese di viaggio e le indennità giornaliere spettanti al proprio grado, quando per ordine del Ministero si rechino ad ispezionare società in località diverse dalla loro abituale residenza.

Ai direttori del tiro spetta solamente il rimborso delle spese

che devono incontrare per trasferirsi ai campi di tiro, quando questi siano in località lontana dalla residenza abituale.

Tali spese saranno iscritte nei bilanci delle direzioni provinciali e delle società.

11°. Le proposte per la nomina degli ispettori provinciali dovranno dai comandanti di corpo d'armata essere trasmesse al Ministero entro il corrente mese di luglio.

12°. Del servizio prestato dagli ufficiali in congedo nel disimpegno delle funzioni di ispettore, direttore, vice direttore o commissario del tiro ne sarà sempre fatta menzione nelle note caratteristiche ed i signori comandanti di corpo d'armata, in base ai rapporti, ed alle informazioni delle dipendenti autorità militari, provvederanno annualmente per la inscrizione delle occorrenti note di merito o di biasimo.

Delle note di merito sarà tenuto speciale conto in occasione della compilazione delle liste d'avanzamento.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **127**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti per la pulizia personale dei sottufficiali**. — 2 luglio.

Viste le disposizioni inserte nei regolamenti di servizio interno delle varie armi, colle quali sono assegnati a ciascun sottufficiale, per la pulizia personale, un portacatinella con catinella e brocca, e un lavapiedi, il Ministero dà facoltà ai Consigli d'amministrazione dei corpi di provvedere siffatti oggetti direttamente mediante acquisti dal commercio a carico delle rispettive masse generali.

Da studi e confronti fatti praticare sulla qualità più conveniente degli oggetti suindicati e sul loro prezzo, si è potuto assodare che gli acquisti possono effettuarsi sulle seguenti basi di massima:

Portacatinella. Di ferro verniciato a fuoco, tinta nera, con sostegni per la brocca e il sapone, prezzo medio L. 1,60;

Catinella. Di ferro ad un sol pezzo verniciato a fuoco, di qualsiasi tinta, prezzo medio L. 1,10;

Brocca. Di ferro verniciato a fuoco, di tinta uguale alla catinella, prezzo medio L. 2,30;

Lavapiedi. Di ferro zincato o di lamiera verniciata di qualsiasi tinta, prezzo medio L. 2.

Tenuto conto pertanto delle oscillazioni dei prezzi, e di lievi differenze che possono riscontrarsi tra regione e regione, e considerando che negli acquisti si deve bensì ricercare la solidità e la decenza, ma è da escludersi ogni idea di lusso e in

conseguenza non debbonsi richiedere nè fregi, nè leggende sugli oggetti, il Ministero prescrive che per ogni dotazione completa da farsi a ciascun sottufficiale (effettivo, od aggregato in via permanente per servizi fissi) non si debba, salvo specialissime condizioni del luogo, oltrepassare la spesa massima di lire *sette*.

Gli oggetti saranno inventariati e tenuti a carico sul registro delle masserizie del corpo.

La concessione di cui sopra sarà limitata ai soli sottufficiali alloggiati in caserma; e, per gli aggregati, la spesa di acquisto sarà sopportata dal corpo che ha in aggregazione i sottufficiali.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 luglio.

MAGGIO 28. — R. Decreto N. 237 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra. *pag.* 209.
GIUGNO 11. — R. Decreto N. 233 che modifica le zone di servitù militare intorno alla piazza di Verona, *pag.* 210.
» 21. — R. Decreto N. 241 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero, *pag.* 210.
LUGLIO 2. — Legge 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, *pag.* 212.
» 2. — R. Decreto che fissa l'età nella quale gli ufficiali debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898, *pag.* 213.
» 8. — Istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 215.
» 8. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti in Africa, stabilita dalla legge 2 luglio 1896, N. 256, *pag.* 215.

Atto N. **128**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **R. Decreto N. 237 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — 28 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1895 N. 641 che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 19 aprile 1896 N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato di:

1 capo sezione di 2ª classe . . .	a L.	4500
1 segretario di 1ª id.	»	4000
1 id. di 2ª id.	»	3500
1 vice-segretario di 1ª id. . . .	»	2500
1 ufficiale d'ordine di 1ª id. . .	»	2200

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

ERRATA-CORRIGE.

Atto 126, pag. 204. — Nel titolo dell'*Atto*, *leggasi*: Ufficiali membri delle direzioni provinciali e delle presidenze delle società di tiro a segno nazionale.

Nella 1ª riga del testo dell'*Atto*, dove è citato l'*Atto* 23 dell'11 febbraio 1893, *leggasi*: 23 dell'11 febbraio 1894.

13 LUG 96

Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **129**. — **R. Decreto N. 233 che modifica le zone di servitù militare intorno alla piazza di Verona** — 11 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1896 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Viene affrancato dall'onere delle servitù militari della piazza di Verona il tratto di terreno tinteggiato in giallo nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **130**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **R. Decreto N. 241 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero**. — 21 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385 (serie 3ª) che stabilisce l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del succitato Nostro Decreto 22 aprile 1888, N. 5385 (serie 3ª) è sostituito il seguente:

Art. 7. — I posti vacanti nel grado di segretario saranno conferiti ai vicesegretari di 1ª classe per esame di concorso, su programmi determinati dal Ministro della guerra.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni quattro posti vacanti, il primo spetti alla scelta, e gli altri tre all'anzianità, accompagnata da idoneità.

Saranno pertanto stabilite due liste di avanzamento: una nella quale saranno inscritti, per ordine di merito, solamente quei vicesegretari che negli esami raggiunsero i punti per la scelta, l'altra nella quale saranno inscritti, per ordine di anzianità, tutti indistintamente i candidati dichiarati idonei negli esami. Il candidato promovibile a scelta, trovandosi così inscritto in ambedue le liste, otterrà l'avanzamento secondo la classificazione per lui più vantaggiosa.

Esaurita la lista di avanzamento a scelta, si aprirà un nuovo concorso per esami.

Ove in un esame nessuno dei vicesegretari di 1ª classe raggiungesse i punti per la scelta, sarà aperto un concorso esclusivamente per rifornire la lista di scelta, al quale saranno chiamati anche tutti i vicesegretari di 2ª classe. Questi vicesegretari di 2ª classe però, qualunque sia la classificazione ottenuta, non avranno titolo ad essere inscritti nella lista di anzianità, quand'anche in seguito fossero promossi alla 1ª classe.

I vicesegretari di 1ª classe, che per due volte non raggiungessero l'idoneità negli esami di segretario, o che chiamati agli esami non si presentassero la prima e la seconda volta, senza legittimo motivo, saranno esclusi da ulteriori concorsi.

I vicesegretari di 1ª classe che ottennero l'idoneità in un esame di segretario, possono in un successivo esame concorrere per la scelta, senza pregiudizio del titolo già acquisito della inscrizione sulla lista di anzianità.

Art. 2.

Gli articoli 8 e 9 dello stesso Nostro Decreto sono abrogati.

Il presente Decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1896.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **131.** — PENSIONI. — **Legge 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. Decreto del 21 febbraio 1895, n. 70, gli ufficiali e militari di truppa, impiegati civili ed operai in servizio nella colonia Eritrea, dei quali, dopo scorsi due mesi da un fatto d'armi, non si abbiano più notizie, sono considerati come morti in combattimento.

Art. 2.

Gli aventi diritto, ai termini del testo unico predetto, all'assegno di pensione, che potrebbe loro spettare se la morte fosse accertata saranno ammessi a far valere le loro ragioni, producendo, in luogo dell'atto di morte del loro congiunto, una dichiarazione di irreperibilità rilasciata, a cura del sindaco, gratuitamente dall'autorità militare della colonia, dalla quale risulti il giorno della presunta morte.

Art. 3.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venisse accertato che il militare od impiegato è tuttora in vita, cesserà la pensione, e le rate già pagate verranno imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare od impiegato medesimo.

Così pure tale imputazione verrà fatta quando, liquidata la pensione, fosse accertato che la morte del militare od impiegato ha avuto luogo in un giorno posteriore a quello della presunta morte.

Art. 4.

La somma complessiva iscritta sul capitolo relativo al contributo dello Stato alle spese militari d'Africa nei bilanci del

Ministero della guerra per gli esercizi 1895-96 e 1896-97 e da procurarsi mediante emissione di consolidato, sarà ridotta di otto milioni, quattro milioni per ciascun esercizio.

Art. 5.

Rimangono immutate le disposizioni del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non siano derogate dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO.

G. COLOMBO.
RICOTTI.

N. **132**. — AVANZAMENTO — **R. Decreto che fissa l'età nella quale gli ufficiali debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sull'avanzamento del R. esercito del 2 luglio 1896;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la graduale applicazione delle disposizioni dell'art. 8 della legge sull'avanzamento, prescritta dall'art. 61 della legge stessa, il biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898 viene ripartito in periodi, in ciascuno dei quali, per la cessazione dal servizio attivo permanente, saranno applicati i limiti di età indicati nella seguente tabella.

GRADI — ARMA O CORPO		Dal 2 luglio al 30 settembre 1896		Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1896		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1897		Dal 1° luglio al 31 dicembre 1897		Dal 1° gennaio al 30 giugno 1898	
		Età		Età		Età		Età		Età	
		Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi	Anni	Mesi
Stato maggiore generale — Stato maggiore — Carabinieri reali — Fanteria — Cavalleria — Artiglieria — Genio.	Tenenti *generali* (designati nell'art. 10 della legge) .	68	—	68	—	68	—	68	—	68	—
	Tenenti generali	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—
	Maggiori generali . . .	62	—	62	—	62	—	62	—	62	—
	Colonnelli	59	9	59	3	58	9	58	3	58	—
	Tenenti colonnelli . . .	57	9	57	3	56	9	56	3	56	—
	Maggiori	54	9	54	3	53	9	53	3	53	—
	Capitani	51	9	51	3	50	9	50	3	50	—
	Tenenti e sottotenenti . .	49	9	49	3	48	9	48	3	48	—
Corpi sanitario, di commissariato, contabile, veterinario.	Maggiori generali medici.	65	—	65	—	65	—	65	—	65	—
	Colonnelli	63	9	63	3	62	9	62	3	62	—
	Tenenti colonnelli . . .	59	9	59	3	58	9	58	3	58	—
	Maggiori	57	9	57	3	56	9	56	3	56	—
	Capitani	54	9	54	3	53	9	53	3	53	—
	Tenenti e sottotenenti . .	51	9	51	3	50	9	50	3	50	—

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **133**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione sulle colombaie militari**. — 8 luglio.

È pubblicata l'Istruzione sulle colombaie militari, la quale sostituisce quella di edizione 1894 che pertanto rimane abolita.

I comandi, riparti di truppa, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione medesima per ciascuno qui sotto indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	N. 3
Ispettorati del genio	» 5
Comandi di corpo d'armata, comando militare di Sardegna e comandi di divisione	» 1
Comandi territoriali, direzioni e sottodirezioni del genio	» 3
Comandi di reggimento del genio	» 3
Comandi di brigata del genio	» 1.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto per proprio conto, saranno fatte a norma dell'*Atto* 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **134**. — PENSIONI. — **Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti in Africa, stabilita dalla legge 2 luglio 1896 N. 256**. — 8 luglio.

In esecuzione del disposto dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1896 N. 256, questo Ministero determina che l'autorità militare, che deve rilasciare la dichiarazione d'irreperibilità, sia il comandante del deposito della colonia Eritrea in Napoli.

Tale dichiarazione sarà conforme all'unito modello, verrà rilasciata per tutti quei militari, impiegati ed operai, per i quali non sia stato possibile di constatare legalmente la morte o non siasi in qualunque modo accertato che si trovino tra i prigionieri, e sarà con la maggior sollecitudine spedita dal comando del predetto deposito ai sindaci dell'ultimo domicilio dello scomparso, con incarico di consegnarla alle famiglie interessate.

Ciò non toglie che tale dichiarazione possa essere dal comando del deposito rilasciata, anche se richiesta direttamente dai sindaci o da altre autorità. *Il Ministro* — RICOTTI.

DICHIARAZIONE D'IRREPERIBILITA'

Il comandante del deposito della colonia Eritrea.

Vista la legge 2 luglio 1896, N. 256;

Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari (testo unico approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, N. 70);

DICHIARA:

Che (1) . . . . . .
nato a (2) . . . . . (3) . . . . . (4) . . . . .
prese parte al (5) . . . . . .

Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra coloro, di cui fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri;

Che perciò il (6) . . . . . è irreperibile e deve presumersi morto il (7) . . . . . nel (5) . . . . . .

Napoli, addì . . . . . .

Il Comandante del deposito

. . . . . .

Bollo del comando

(1) Cognome e nome, paternità e maternità.
(2) Comune e data di nascita.
(3) Grado o qualità, se impiegato civile od operaio.
(4) Corpo, reparto o ufficio, a cui l'individuo apparteneva in Africa.
(5) Combattimento, fatto d'armi o azione, in seguito alla quale l'individuo scomparve.
(6) Grado o qualità, cognome e nome dell'individuo.
(7) Giorno, mese ed anno, in cui avvenne il combattimento o fatto d'armi, scrivendo in tutte lettere la data del giorno.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 luglio.

GIUGNO 30. — R. Decreto N. 288 che proroga fino al 1° gennaio 1897 il termine stabilito dall'articolo 3 del R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503, *pag.* 217.
LUGLIO 3 — Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze, *pag.* 218.
» 9. — Legge 9 luglio 1896, N. 285 riflettente le pensioni da considerarsi come dipendenti da collocamenti a riposo di diritto, *pag.* 219.
» 9. — R. Decreto N. 294, portante modificazioni al Regolamento sul reclutamento del R. esercito, *pag.* 220.
» 10. — Ristampa del capo XXVII del Regolamento sul reclutamento, *pag.* 223.
» 10. — Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri, *pag.* 232.
» 10. — Corrispondenze e pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa, *pag.* 232.
» 10. — Istruzione per l'impiego dello specchio da segnatori per i tiri al bersaglio, *pag.* 236.
» 14. — Provvista della paglia da lettiera pei cavalli, *pag.* 236.
» 14. — Coperte da campo fuori servizio, *pag.* 238.

Atto N. **135**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto N. 288 che proroga fino al 1° gennaio 1897 il termine stabilito dall'articolo 3 del R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. Testo unico approvato con R. Decreto N. 4758 del 14 luglio 1887 e modificato con la legge del 21 giugno 1888 N. 4575 e del 18 febbraio 1892 N. 47;

Visto il R. Decreto 6 novembre 1894 N. 503, col quale si apportano varianti alla legge di ordinamento predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine 30 giugno 1896, stabilito dall'articolo 3 del citato Decreto del 6 novembre 1894 per l'esecuzione delle varianti alla legge di ordinamento, è prorogato fino al 1° gennaio 1897.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1896.

UMBERTO. Ricotti.

21 LUG 96

N. **136.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Spese d'ufficio per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.** — 3 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 21 giugno 1896, N. 220 che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

DETERMINA:

Art. 1.

Per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1896-97 ai comandi ed uffici non compresi nello specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892 sono assegnate le somme indicate nel prospetto annesso al presente decreto.

Art. 2.

La classificazione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari nelle categorie previste nel citato specchio IV è stabilita secondo l'annesso prospetto, e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella fissata per ciascuna categoria dello specchio IV medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1896

Il Ministro — RICOTTI.

PROSPETTO *delle indennità per le spese d'ufficio dei comandi ed istituti sotto indicati per l'esercizio finanziario 1896-97.*

Numero del capitolo	Numero dello articolo	COMANDI ED ISTITUTI	Somma annua
9°	1°	Comando del corpo di stato maggiore. . L.	36,000
20°	unico	Istituto geografico militare . . . . . »	7,000
21°	3°	Magazzino centrale militare di Torino . »	4,000
24°	3°	Id. id. id. di Firenze. »	3,000
24°	3°	Id. id. id. di Napoli . »	3,000
24°	3°	Opificio arredi militari . . . . . »	5,000
16°	1°	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . »	12,000

Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze.

1ª Categoria. — Panificio militare di: Torino — Alessandria — Milano — Piacenza — Verona — Bologna — Roma — Napoli.

2ª Categoria. — Panificio militare di: Savigliano — Brescia — Genova — Padova — Ancona — Firenze — Lucca — Foligno — Caserta — Bari — Palermo — Messina. — Molino militare di Aldifreda presso Caserta.

3ª Categoria. — Panificio militare di: Novara — Pescara — Spezia — Cagliari — Laboratorio militare per le carni in conserva Casaralta (Bologna) — Magazzino militare di distribuzione viveri di: Torino — Alessandria — Milano — Piacenza — Verona — Bologna — Ravenna — Palermo.

N.B. — Per i magazzini militari di distribuzione viveri, la indennità sarà corrisposta fino al 31 dicembre 1896.

Il Ministro — Ricotti.

N. **137**. — PENSIONI. — **Legge 9 luglio 1896 N. 285 riflettente le pensioni da considerarsi come dipendenti da collocamenti a riposo di diritto**. — 9 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Saranno inscritte fra le pensioni dovute per collocamento a riposo di diritto, le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli impiegati civili, ai militari, agli agenti dei corpi civili armati, ed agli operai della guerra e della marina:

a) che saranno collocati a riposo, in seguito a loro spontanea domanda, per anzianità di servizio o per ragioni di età, uniformandosi alle disposizioni contenute nell'articolo 3 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895 N. 486;

b) che cesseranno dal servizio per motivi di salute debitamente accertati, giusta le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895 N. 486;

c) che saranno dispensati e collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario per aver raggiunto i limiti di età stabiliti da leggi o regolamenti speciali che rendono obbligatorio il provvedimento;

d) che saranno allontanati dal servizio per effetto di condanne penali, ovvero per motivi disciplinari, sul conforme parere di un consiglio di disciplina.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO

G. COLOMBO.

N. **138**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 294 portante modificazioni al regolamento sul reclutamento del R. esercito.** — 9 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il regolamento approvato con Nostro Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª) per l'esecuzione del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito e successivamente modificato coi Nostri Decreti del 26 febbraio 1891 N. 71, 21 giugno 1891 N. 330, 16 agosto 1891 N. 503, 8 giugno 1893 N. 277, 25 febbraio 1894 N. 61 e 13 giugno 1895 N. 381;

Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni ora vigenti, relative alle rafferme ai militari di truppa, nell'intento di meglio regolarne la concessione e la liquidazione degli inerenti capitali e indennità;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il precedente Nostro Decreto del 13 giugno 1895, N. 381.

Art. 2.

Nel capo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato col Nostro Decreto del 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª) ai §§ 880, 884, 893, 895, 897, 900, 901, 902, 915, 917, 918 e 923 sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

§ 880. La concessione delle rafferme con premio è fatta dal Ministro della guerra su proposta dei comandanti di corpo

d'armata, del comandante generale dei carabinieri e del comandante delle truppe d'Africa, ai quali spetta dar parere in merito alle domande dei militari da loro dipendenti.

Tali concessioni avranno un numero progressivo di ruolo per ogni raffermato.

Qualora prima della decorrenza della rafferma concessa il militare venisse a perdere alcuno dei requisiti necessari per essere raffermato la concessione sarà revocata dal Ministero in base ad avviso dell'autorità che lo propose per la rafferma stessa.

§ 884. I fondi per il pagamento dei premi saranno dai corpi domandati insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazione mod. 218, in distinto articolo.

Le somme pagate saranno conteggiate dai corpi sul rendiconto generale degli assegni.

§ 893. Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata.

Per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina.

Tanto nell'uno che nell'altro caso il comandante del corpo d'armata, il comandante generale dei carabinieri, il comandante delle truppe d'Africa, dovranno darne avviso al Ministero.

§ 895. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 143, 144 e 145 della legge, devono essere dirette dagli aventi diritto al Ministro della guerra ed in esse dovrà essere indicato:

a) Se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ossivero preferisce di averla in contanti secondo il disposto dal successivo § 897;

b) Il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, qualora avesse chiesta la capitalizzazione in cartelle di rendita.

Nelle domande di capitalizzazione presentate, in relazione al disposto dall'alinea dell'articolo 143 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione.

§ 900. La concessione della capitalizzazione dei premi di rafferma è fatta dal Ministero della guerra il quale autorizza i corpi ad effettuarne il pagamento ai titolari quando le capitalizzazioni siano state richieste in contanti.

I fondi sono richiesti e conteggiati dai corpi con le norme di cui al § 884.

§ 901. Per la consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita, consolidato 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, il Ministero del tesoro per mezzo delle intendenze di finanza, sulla richiesta dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A tale effetto l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi trimestralmente, somministrerà al Ministero del tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale del Regno, esigibili con quietanza del tesoriere centrale, che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

Il Ministero del tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto dell'ufficio predetto, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 902. Quando il militare abbia debito verso la cassa del corpo, od anche, se si tratta di carabinieri, verso la massa individuale, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti, altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto sulla somma spettantegli l'importo del suo debito.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 915. La concessione delle rafferme triennali col soprassoldo di L. 109,50 e di quelle annuali col soprassoldo di L. 219, è fatta dal Ministero della guerra su proposta dei comandanti di corpo d'armata e del comandante delle truppe d'Africa.

La concessione del soprassoldo annuo di L. 365 è fatta direttamente dal Ministero della guerra, al quale i corpi dovranno rivolgere le relative domande.

§ 917. Il diritto alle indennità di cui agli articoli 143, 145, 154, 155, 156 e 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento, i primi due quali furono modificati dalla legge 28 giugno 1891, N. 315, è accertato dal Ministero della guerra, il quale autorizza i corpi ad effettuarne il pagamento ai titolari a tempo debito.

§ 918. I fondi pel pagamento dei soprassoldi e delle indennità sono chiesti dai corpi con le norme di cui al precedente § 884 e con le stesse norme sono conteggiate le relative spese.

§ 923. Le domande per le indennità, che spettano nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra il giorno successivo a quello in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

Art. 3.

I paragrafi 885, 886, 887, 891, 920 e 921 del succitato Regolamento sono aboliti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **139**. — RECLUTAMENTO. — **Ristampa del Capo XXVII del Regolamento sul reclutamento.** — 10 luglio.

Le modificazioni apportate dal R. Decreto in data 9 luglio 1896 N. 294 (*Atto* N. 138) al Capo XXVII del Regolamento sul reclutamento, e quelle altre precedentemente fatte allo stesso capo e poscia annullate, potendo indurre in errore i corpi, si pubblica ora integralmente il detto Capo, allo scopo di evitare equivoci ed inesattezze in materia così importante.

CAPO XXVII.

Delle rafferme senza premio e con premio. — Della capitalizzazione dei premi di rafferma. — Delle rafferme con soprassoldo e indennità relative.

SEZIONE PRIMA

Rafferme di un anno senza premio.

§ 872. Le rafferme di un anno senza premio possono essere accordate a quei militari che, per la loro attitudine fisica e per la loro condotta, sono ritenuti meritevoli di rimanere sotto le armi.

Le dette rafferme possono essere rinnovate d'anno in anno senza limite di età, finchè il militare sia idoneo al servizio attivo.

§ 873. L'anno di servizio del militare ammesso alla rafferma di un anno senza premio decorre dal giorno successivo alla scadenza della ferma o della precedente rafferma.

§ 874. Non potrà il raffermato essere trasferito ad altra arma senza il suo consenso, salvo che debba far passaggio per punizione alle compagnie di disciplina.

§ 875. Il militare raffermato, ove sia retrocesso dal grado o rimosso, è prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, e sarà inviato in congedo illimitato, rimanendo ascritto all'esercito permanente o facendo passaggio, ove gli spetti, alla milizia mobile od alla milizia territoriale.

Il raffermato però, che fosse all'atto della retrocessione o della rimozione trasferto in un corpo disciplinare, non sarà inviato in congedo illimitato se non dopo avere scontato in detto corpo sei mesi di effettivo servizio di punizione computabile dalla data del passaggio.

Sezione seconda

Rafferme con premio.

§ 876. I militari che possono essere ammessi alle rafferme con premio sono quelli soltanto indicati nell'articolo 141 della legge.

Nessun militare potrà ottenere la rafferma con premio se non soddisfa alle seguenti condizioni:

a) avere una costituzione fisica tale da offrire sufficiente guarentigia che, durante il tempo della rafferma, possa continuare a prestare un buon servizio secondo il proprio grado od ufficio nel corpo cui appartiene;

b) aver dato prove di buona condotta morale e disciplinare e non avere commesso alcun atto contrario al carattere ed alla dignità militare;

c) avere l'istruzione necessaria per esercitare in modo soddisfacente il servizio del proprio grado od ufficio speciale.

§ 877. E' valido nel calcolo degli anni di servizio richiesti per potere aspirare alla rafferma con premio il tempo che secondo la legge computa nella ferma.

È fatta però eccezione per i surrogati di fratello, i quali non potranno aspirarvi se non abbiano personalmente com-

pinto in effettivo servizio sotto le armi il tempo stabilito, e pei capi armaiuoli pei quali il servizio utile decorre dal giorno in cui assunsero la ferma di anni cinque nell'atto di essere nominati capi armaiuoli.

§ 878. La decorrenza del premio comincia dal dì 1° del mese successivo all'ammissione alla rafferma, e da quel giorno ha pure principio la nuova ferma di anni tre.

§ 879. Tutti i militari cui possono essere concesse le rafferme con premio, i quali ottengono la riammissione in servizio, possono, dopo un anno dalla data della riammissione, aspirare alla rafferma ove risultino nelle condizioni richieste dalla legge.

Ottenuta la rafferma, cessa per essi l'obbligo di servizio inerente alla ferma intrapresa nell'atto della riammissione in servizio.

§ 880. La concessione delle rafferme con premio è fatta dal Ministro della guerra su proposta dei comandanti di corpo d'armata, del comandante generale dei carabinieri e dal comandante delle truppe d'Africa, ai quali spetta dar parere in merito alle domande dei militari da loro dipendenti.

Tali concessioni avranno un numero progressivo di ruolo per ogni raffermato.

Qualora prima della decorrenza della rafferma concessa il militare venisse a perdere alcuni dei requisiti necessari per essere raffermato la concessione sarà revocata dal Ministero in base ad avviso dell'autorità che lo propose per la rafferma stessa.

§ 881. I premi di rafferma sono considerati quali competenze e pagati dai consigli di amministrazione dei corpi.

Però questi premi sono dovuti anche quando i militari si trovino in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, oppure ricoverati all'ospedale od in qualunque altra posizione, nella quale il tempo in essa trascorso è computato nella ferma a norma della legge.

§ 882. Ai raffermati con premio posti sotto giudizio, sia che si trovino detenuti in carcere, sia che abbiano ottenuta la libertà provvisoria, o siano a piede libero, sarà sospeso il pagamento del premio. Il premio cesserà definitivamente per quelli che incorressero in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari.

Per i condannati dai tribunali militari dopo il 1° gennaio 1890 si avranno presenti le disposizioni del nuovo codice penale

corrispondenti a quelle dei codici penali aboliti, giusta le norme del Regio Decreto 1° dicembre 1889, N. 6509.

A coloro che fossero dai tribunali ordinari condannati a pene diverse da quelle suindicate sarà di nuovo corrisposto il premio di rafferma dopo scontata la pena.

A coloro il cui giudizio non fu seguito da condanna sarà di nuovo corrisposto il premio di rafferma e saranno anche pagati gli arretrati.

§ 883. Il sottufficiale promosso ufficiale cessa di godere il premio di rafferma dalla data del regio decreto di nomina, e da quel giorno egli acquista diritto al capitale di cui all'art. 143 della legge.

§ 884. I fondi per il pagamento dei premi saranno dai corpi domandati insieme cogli altri per gli assegni ordinari, dimostrandoli nelle richieste d'anticipazione mod. 218, in distinto articolo.

Le somme pagate saranno conteggiate dai corpi sul rendiconto generale degli assegni.

§ 885. *Soppresso.*

§ 886. *Soppresso.*

§ 887. *Soppresso.*

§ 888. Laddove un raffermato con premio venga a trovarsi in uno dei casi, pei quali, a senso dell'art. 146 della legge, debba essere sottoposto a commissione di disciplina per decidere sulla perdita o non del premio di rafferma, si osserverà il procedimento indicato dal regolamento di disciplina.

§ 889. Quando un graduato raffermato con premio sia sottoposto a commissione di disciplina per la retrocessione ed il voto risulti contrario alla proposta, la commissione dovrà nella seduta stessa emettere il voto se il graduato debba ciò nonostante esser privato del premio della rafferma, in applicazione del primo capoverso dell'art. 146 della legge.

§ 890. Per i graduati dell'arma dei carabinieri reali, la retrocessione dal grado non implicando per se stessa la perdita della rafferma, quando essi vengano sottoposti a commissione di disciplina per la retrocessione, se la commissione stessa delibera in senso affermativo, dovrà pure, seduta stante, pronunciarsi se debbano o non essere privati del premio di rafferma.

§ 891. *Soppresso.*

§ 892. Il disposto dal precedente § 875 è applicabile ai raffermati con premio che siano retrocessi, rimossi o privati della rafferma.

§ 893. Se il raffermato perde il premio della rafferma in seguito a deliberazione di commissione di disciplina, il godimento del premio stesso cessa il giorno seguente a quello nel quale la deliberazione è stata approvata.

Per i militari ammogliati senza permesso, cessa dal giorno in cui è constatata la loro trasgressione al regolamento di disciplina.

Tanto nell'uno che nell'altro caso il comandante del corpo d'arma, il comandante generale dei carabinieri, il comandante delle truppe d'Africa, dovranno darne avviso al Ministero.

§ 894. I militari che godono di una o più rafferme con premio se in seguito a loro domanda od a promozione vengono a trovarsi in una posizione per la quale le rafferme con premio non sono consentite, ma possono aspirare alle rafferme con soprassoldo, dovranno rinunziare ai diritti loro derivanti dalle rafferme compiute e optare pel trattamento stabilito pei sottufficiali, in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione.

Sezione terza.

Capitalizzazione dei premi di rafferma.

§ 895. Le domande per conseguire la capitalizzazione dei premi di rafferma, di cui agli articoli 143, 144 e 145 della legge, devono esser dirette dagli aventi diritto al Ministro della guerra ed in esse dovrà essere indicato:

a) se il richiedente intende ottenere la capitalizzazione dei premi in cartelle del debito pubblico, ossivvero preferisce di averla in contanti secondo il disposto dal successivo § 897;

b) il domicilio del ricorrente e la intendenza di finanza dalla quale l'interessato desidera ritirare le cartelle del debito pubblico che gli sono dovute, qualora avesse chiesta la capitalizzazione in cartelle di rendita.

Nelle domande di capitalizzazione presentate, in relazione al disposto dall'alinea dell'articolo 143 della legge, da raffermati con premio che continuano a rimanere sotto le armi, dovranno i richiedenti esporre i motivi pei quali invocano la capitalizzazione

§ 896. Il diritto alla capitalizzazione dei premi di rafferma si verifica:

a) per i sottufficiali promossi ufficiali, dalla data del R. Decreto di nomina;

b) per i nominati ad impiego civile, dal giorno in cui cominceranno ad aver diritto agli assegni inerenti all'impiego;

c) per quelli che cessano dal servizio sotto le armi per congedo e per i morti, dal giorno successivo a quello del congedo o della morte, salvo il disposto dal 3° alinea dell'art. 146 della legge.

Dal detto giorno compete il godimento della rendita a chi riceve il capitale in cartelle del debito pubblico.

§ 897. Quando il militare che chiese la capitalizzazione di uno o più premi di rafferma espresse il desiderio di riceverne l'ammontare in contanti, il relativo ragguaglio sarà fatto dal Ministero della guerra al prezzo medio di borsa risultante dal bollettino pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* per il giorno in cui si è verificato il diritto alla capitalizzazione o per quello che sarà stato determinato dal Ministero della guerra nel caso di cui all'ultimo alinea del precedente § 895.

Lo stesso ragguaglio dovrà farsi per gli eredi di raffermati che chiedono la capitalizzazione di premi di rafferma in contanti, avuto presente il giorno nel quale pervenne la domanda all'amministrazione militare.

§ 898. Gli eredi del raffermato con premio, per ottenere, a norma dell'art. 145 della legge, il capitale di premi di rafferma, debbono provare il loro titolo legale a possedere, tanto in caso di successione testamentaria che intestata, mediante un decreto pronunziato in camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui sarà aperta la successione.

Un tale decreto dovrà indicare tanto il capitale del cui pagamento si tratta, quanto le singole persone degli eredi, legatari od altri aventi diritto, nei quali per effetto della successione degli atti di divisione od altro, riconosce essersi devoluta la proprietà del capitale, ed ove faccia d'uopo la quota a ciascuno spettante.

§ 899. Tutti gli atti e tutti i documenti che vengono presentati a corredo delle domande degli aventi diritto, a capitalizzazione di premi di rafferma, debbono aver forma legale ed essere inoltre regolari anche per quanto è prescritto dalle leggi sulle tasse di registro e bollo.

Le firme dei notari negli atti che si producono al Ministero della guerra, agli effetti suddetti, debbono essere legalizzate dal competente presidente del tribunale.

§ 900. La concessione della capitalizzazione dei premi di rafferma è fatta dal Ministero della guerra, il quale autorizza

i corpi ad effettuarne il pagamento ai titolari quando le capitalizzazioni siano state richieste in contanti.

I fondi sono richiesti e conteggiati dai corpi con le norme di cui al § 884.

§ 901. Per la consegna del capitale di rafferma, in cartelle di rendita consolidato 5 per cento, agli aventi diritto provvederà, con le cautele e formalità di regola, il Ministero del tesoro per mezzo delle intendenze di finanza, sulla richiesta dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A tale effetto l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, tenendone speciale conto corrente da liquidarsi e pareggiarsi trimestralmente, somministrerà al Ministero del tesoro i fondi necessari per l'acquisto della rendita e per le spese relative mediante mandati di pagamento sulla tesoreria centrale del Regno, esigibili con quietanza del tesoriere centrale, che se ne addebiterà in apposito conto corrente.

Il Ministero del tesoro farà versare al conto corrente predetto l'ammontare, netto dall'imposta sulla ricchezza mobile, delle cedole che avrà staccate dalle cartelle acquistate per conto dell'ufficio predetto, come eccedenti la decorrenza dovuta all'atto della consegna.

§ 902. Quando il militare abbia debito verso la cassa del corpo, od anche, se si tratta di carabinieri, verso la massa individuale, potrà invocare che la capitalizzazione del premio di rafferma gli sia concessa in cartelle del debito pubblico soltanto nel caso che all'atto della presentazione di tale domanda egli saldi i debiti suddetti, altrimenti il capitale del premio gli sarà dato in contanti, e in tal caso gli verrà ritenuto sulla somma spettantegli l'importo del suo debito.

Se però la prorata della rendita semestrale spettante ad esso raffermato, a senso del paragrafo seguente, fosse sufficiente, potrà chiedere che con questa sia saldato il suo debito.

§ 903. Ognora che le cartelle di debito pubblico debbano essere consegnate senza le cedole del semestre nel corso del quale avviene la capitalizzazione, il Ministero della guerra provvederà perchè sia pagata quella prorata che spetta al militare, dal giorno in cui gli è dovuto il capitale a quello dal quale decorrerà il godimento delle cartelle di rendita suddette.

SEZIONE QUARTA.

Delle rafferme con soprassoldo e delle indennità relative.

§ 904. Le rafferme con soprassoldo sono concesse ai sottufficiali di cui all'art. 148 della legge, che per buona condotta, zelo e capacità se ne rendono meritevoli, e che per il

complesso delle loro qualità militari, offrono sufficienti guarentigie che l'ulteriore servizio da loro assunto sarà utile e vantaggioso all'esercito.

§ 905. È valido nel calcolo degli anni di servizio richiesti per potere aspirare alla rafferma triennale con soprassoldo il tempo che, secondo la legge, computa nella ferma, fatta eccezione però per i surrogati di fratello i quali non potranno aspirarvi se non abbiano personalmente compiuto in attivo servizio sotto le armi il tempo stabilito.

I sergenti ammessi come allievi nella scuola magistrale di scherma possono aspirare alla rafferma triennale, quando abbiano compiuto 5 anni di servizio, compreso quello precedente alla loro ammissione alla scuola suddetta.

§ 906. Il sottufficiale aspirante alla rafferma, e che abbia terminati i suoi obblighi di servizio sotto le armi, rimane in attesa della concessione di tale rafferma e non potrà, in nessun caso, essere congedato che per espressa determinazione ministeriale.

§ 907. I soprassoldi stabiliti dalla legge sono dovuti anche quando il sottufficiale si trovi in licenza ordinaria, straordinaria o di convalescenza, oppure si trovi ricoverato in un ospedale od in qualunque altra posizione nella quale il tempo in essa trascorso sia computato nella ferma a norma di legge e salvo i casi previsti al § 911.

§ 908. Il soprassoldo di rafferma è dovuto dalla data della decorrenza della rafferma.

§ 909. Al sottufficiale che compie il suo dodicesimo anno di servizio, il soprassoldo annuo di lire 365 decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza di tale servizio, e ciò indipendentemente da qualsiasi obbligo da lui contratto coll'ultima rafferma. Tale soprassoldo cessa definitivamente colla data di congedamento dal servizio sotto le armi, ovvero, quando il sottufficiale sia nominato ad un impiego civile, dal giorno in cui comincerà ad aver diritto agli assegni a tale impiego inerenti.

§ 910. Il diritto ai soprassoldi stabiliti dalla legge cessa definitivamente:

a) Colla perdita del grado, in seguito a rimozione o retrocessione;

b) Colla promozione al grado d'ufficiale.

§ 911. Il pagamento dei soprassoldi resta sospeso:

a) Pei sottoposti a giudizio dalla data del giorno successivo a quello in cui il sottufficiale è deferito al tribunale per il procedimento;

b) Pei sottoposti a commissioni di disciplina, dalla data dell'ordine di convocazione della commissione.

Qualora il giudizio del tribunale o della commissione di disciplina non abbia dato luogo a rimozione o retrocessione, sarà al sottufficiale corrisposto cogli arretrati il soprassoldo di rafferma, salvo il caso in cui debba essere, o già si trovi, sospeso dal grado.

§ 912. Il diritto ai soprassoldi cessa temporariamente:

a) Per gli ammessi alla scuola militare, dalla data dell'effettiva ammissione alla scuola fino al giorno in cui ritornano effettivi in un corpo;

b) Pei sospesi dal grado, dalla data dell'ordine di sospensione e per tutta la durata della punizione.

§ 913. Al sottufficiale promosso ufficiale cesserà di essere corrisposto il soprassoldo dal giorno in cui principierà ad aver diritto allo stipendio di ufficiale.

§ 914. Il soprassoldo è pagato al sottufficiale unitamente agli altri assegnamenti fissi e coi modi di pagamento per questi stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi dell'esercito.

§ 915. La concessione delle rafferme triennali col soprassoldo di L. 109,50 e di quelle annuali col soprassoldo di L. 219, è fatta dal Ministero della guerra su proposta dei comandanti di corpo d'armata e del comandante delle truppe d'Africa.

La concessione del soprassoldo annuo di L. 365 è fatta direttamente dal Ministero della guerra, al quale i corpi dovranno rivolgere le relative domande.

§ 916. Nell'ammissione successiva alle rafferme annuali i raffermati assumono un nuovo numero d'ordine nel ruolo speciale dei raffermati con soprassoldo di L. 219 e conservano lo stesso numero finchè continuano a godere di quel soprassoldo.

Quando poi ai sottufficiali raffermati è concesso il soprassoldo di L. 365, con o senza rafferma, sono riportati su di un nuovo ruolo con nuova numerazione progressiva.

§ 917. Il diritto alle indennità di cui agli art. 143, 145, 154, 155, 156 e 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento i primi due quali furono modificati dalla legge 28 giugno 1891, N. 315, è accertato dal Ministero della guerra, il quale autorizza i corpi ad effettuarne il pagamento ai titolari a tempo debito.

§ 918. I fondi pel pagamento dei soprassoldi e delle indennità sono chiesti dai corpi con le norme di cui al prece-

dente § 884 e con le stesse norme sono conteggiate le relative spese.

§ 919. L'assegno di L. 100, spettante al sottufficiale allorquando gli viene concessa la prima rafferma con soprassoldo, è portato in ispesa dal corpo e pagato alla mano al sottufficiale nel mese in cui comincia a decorrere la detta rafferma, senza che occorra una speciale domanda.

§ 920. *Soppresso.*

§ 921. *Soppresso.*

§ 922. Il sottufficiale che, compiuti dodici o più anni di servizio sotto le armi, ha acquistato diritto ad una indennità e che resta in servizio potrà, per gravi e bene accertate ragioni, domandare il pagamento anticipato di parte, o di tutta la indennità che gli compete.

§ 923. Le domande per le indennità, che spettino nei vari casi, devono essere dai corpi rimesse al Ministero della guerra il giorno successivo a quello in cui si è verificato il diritto al conseguimento della indennità rispettiva.

§ 924. Le domande intese a conseguire la indennità speciale, della quale è proposto all'art. 159 della legge, saranno pure inviate al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio superiore della società od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e saranno corredate di attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che il postulante ha già passato un anno nell'impiego e che vi si trova tuttora.

§ 925. Le indennità stabilite dagli articoli 154 e 155 della legge sono ereditarie dal giorno in cui il sottufficiale acquista diritto alle medesime.

§ 926. Gli eredi dei detti raffermati, nel ricchiedere il pagamento della indennità che è loro dovuta, si uniformeranno al disposto dei precedenti §§ 898 e 899.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **140**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri**. — 10 luglio.

È abolita la copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri. *Il Ministro*—RICOTTI.

N. **141**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenze e pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa.** — 10 luglio.

Nell'intento di ottenere che la distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi postali diretti agli ufficiali ed ai militari

di truppa dell'esercito e della marina avvenga in modo uniforme presso tutti gli uffici postali del Regno, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha riassunte e pubblicate nel suo Bollettino — apportandovi qualche leggera variante per quanto concerne la consegna delle lettere assicurate e dei pacchi postali con valore dichiarato o gravati di assegno — le norme che si riferiscono a tale servizio come qui appresso si riportano:

« *a*) Le corrispondenze ordinarie e quelle raccomandate od assicurate, dirette ad ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito e della marina, presenti ai corpi e munite delle relative indicazioni, debbono essere consegnate esclusivamente ai portalettere militari, che sieno stati delegati a ritirarle, mediante espresse autorizzazioni scritte dai comandanti dei corpi o stabilimenti di cui essi facciano parte, o delle navi sulle quali sieno imbarcati.

« Debbono essere tenute in posta a disposizione dei destinatari soltanto quelle dirette ad ufficiali, che abbiano espresso tale desiderio ai portalettere dei rispettivi corpi;

« *b*) Le corrispondenze dirette a militari con la indicazione: « in licenza » e quelle prive dell'indicazione dei corpi o stabilimenti cui i destinatari sieno addetti o delle navi sulle quali trovinsi imbarcati, debbono essere tenute egualmente in posta o fatte recapitare dai portalettere postali qualora abbiano l'indicazione del recapito.

« Le ordinarie con l'indicazione del recapito in abitazioni private, che sieno francate in ragione di solo 10 centesimi, debbono essere gravate delle tasse normali, cioè di una sopratassa di centesimi 20, salvo a detassarle quando i destinatari restituiscano personalmente le buste relative, giustificando la propria identità e la propria qualità di militari di truppa;

« *c*) Le corrispondenze indirizzate « ferme in posta » e dirette a sottufficiali, caporali e soldati con l'indicazione della rispettiva qualità e dei corpi cui appartengono, sono consegnate esse pure ai portalettere militari;

« *d*) Per ritirare le corrispondenze raccomandate i portalettere militari debbono presentare agli ufizi di posta apposito registro (mod. 122), sul quale i detti ufizi inscrivono i singoli oggetti;

« *e*) Per ritirare oggetti assicurati i portalettere militari debbono presentare ugualmente il detto registro mod. 122 ed inoltre consegnare agli ufizi di posta i corrispondenti avvisi

di arrivo fatti in precedenza pervenire ai destinari; sui quali avvisi i destinatari stessi debbono avere apposto la propria firma seguita da quella di un ufficiale, se si tratta di uomini di truppa.

« Le corrispondenze assicurate potranno essere consegnate dall'ufizio di posta anche direttamente al destinatario, qualunque sia il suo grado o qualità, purchè presenti l'avviso e provi la propria identità personale nei modi stabiliti pei borghesi;

« *f*) Le prescrizioni di cui sopra per gli oggetti raccomandati valgono altresì per i pacchi postali ordinari; e quelle relative ad oggetti assicurati valgono per i pacchi con valore dichiarato o con assegno;

« *g*) Per qualsiasi oggetto che ritirano i portalettere militari debbono pagare agli ufizi di posta l'ammontare degli assegni, nonchè dei diritti di dogana, di dazio e di posta onde gli oggetti stessi sono gravati; ritirando le relative bullette perchè possano ottenerne il rimborso dai destinatari.

« Le somme di cui sopra debbono dagli ufizi postali essere indicate sui registri dei portalettere;

« *h*) Gli oggetti di corrispondenza ordinaria o raccomandata nonchè i pacchi ordinari diretti a militari assenti dal corpo, dovranno, non più tardi del giorno successivo a quello in cui furono ritirati, essere restituiti agli ufizi di posta, con le necessarie indicazioni per l'ulteriore avviamento, insieme, se del caso, alle bullette relative ai diritti di dogana, di dazio o di posta.

« Gli ufizi rilasceranno ai portalettere militari ricevuta degli oggetti raccomandati e dei pacchi ordinari, rimborsando i diritti di dogana, di dazio e di posta che per quei determinati oggetti i portalettere stessi avessero già pagato, ritirando in questo caso le relative bullette.

« In egual modo ed entro lo stesso termine, i portalettere militari debbono restituire gli oggetti stati rifiutati dai destinatari.

« *i*) In verun caso potranno essere restituiti alla posta, dai portalettere militari, oggetti assicurati o con assegno, giacchè questi oggetti, una volta usciti dalla posta, non sono più riaccettati ».

Nel portare siffatte norme a conoscenza dei comandi ed uffici dell'esercito, questo Ministero, in seguito a maggiori schiarimenti dati da quello delle poste e dei telegrafi sulle disposizioni contenute nei comma *c*) ed *e*), avverte altresì:

1° che le corrispondenze « ferme in posta » dirette ad ufficiali non possono mai essere fatte recapitare per mezzo dei sottufficiali portalettere, ma debbono venir ritirate personalmente dai destinatari;

2° che per i militari di truppa, i quali abbiano da ritirare direttamente dagli uffici postali lettere assicurate o pacchi postali con valore dichiarato o con assegno, l'identità personale può essere constata oltre che nei modi stabiliti per gli altri cittadini, anche nelle forme finora prescritte solo per i pacchi, presentando, cioè, apposita dichiarazione del comandante di compagnia e facendosi accompagnare dal sottufficiale portalettere.

In conseguenza delle disposizioni sopra riportate, alle « Norme esecutive » contenute nell'*Atto* 139 della *Raccolta*, relativo al carteggio ufficiale dei comandi ed uffici militari, s'intenderanno apportate le seguenti modificazioni:

§ 15. Vi è sostituito il seguente:

« § 15. I sottufficiali portalettere dei corpi ed uffici o distaccamenti debbono ritirare dagli uffici postali, oltre le corrispondenze ordinarie e raccomandate (art. 87 del regolamento di disciplina), anche le lettere e i pieghi assicurati, solo quando, però, i destinatari — siano essi ufficiali od uomini di truppa — gliene diano l'incarico rimettendogli i corrispondenti *avvisi d'arrivo*.

« Le lettere e i pieghi assicurati possono altresì essere ritirati presso gli uffici postali direttamente dai destinatari, comprovando la loro identità personale con le ordinarie norme stabilite per gli altri cittadini, oppure presentandosi — se uomini di truppa — muniti di analoga dichiarazione del comandante della compagnia ed accompagnati dal sottufficiale portalettere. La dichiarazione constatante l'identità personale sarà pure avvalorata — tranne pei distaccamenti che non ne siano provvisti — del bollo d'ufficio del corpo o distaccamento ».

§ 20. Abrogato il secondo capoverso.

§ 23. Ai due primi comma sono sostituiti i seguenti:

« § 23. Per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno, gli uffici postali manderanno ai destinatari, per mezzo del portalettere, uno speciale *avviso d'arrivo*.

« I destinatari, siano ufficiali od uomini di truppa, hanno facoltà di far ritirare questi pacchi per mezzo dello stesso sottufficiale portalettere, oppure di ritirarli essi personalmente. Nel primo caso, dovranno consegnare al portalettere, nel modo

indicato dal precedente § 18, l'*avviso d'arrivo* e l'ammontare dell'assegno di cui i pacchi sono gravati. Nel secondo caso, dovranno comprovare la loro identità personale colle norme indicate nel § 15 »

Il Ministro — RICOTTI.

N. **142**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'impiego dello specchio da segnatori pei tiri al bersaglio**. — 10 luglio.

È adottato, per le segnalazioni da farsi nei tiri a bersaglio con armi portatili, uno specchio da segnatori, per l'impiego del quale è pubblicata apposita Istruzione.

Tutti i corpi che eseguiscono tiri a bersaglio con armi portatili dovranno provvedersi di tale Istruzione, nel numero di copie necessarie, sui fondi delle proprie spese di cancelleria e della massa generale, e le relative richieste saranno fatte a senso dell'*Atto* n. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo della detta Istruzione è di cent. 10.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **143**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Provvista della paglia da lettiera pei cavalli**. — 14 luglio.

Dal 1° gennaio 1897 la provvista della paglia per la lettiera dei cavalli dei corpi sarà regolata secondo le disposizioni seguenti:

1° A mente del N. 5 dell'*Atto* 104 del corrente anno la provvista della paglia è lasciata alla cura diretta dei consigli di amministrazione dei corpi, i quali vi provvederanno mercè la stipulazione di appositi contratti con particolari fornitori;

2° I consigli possono attenersi a quella forma di contratto che credono più opportuna, ma è normalmente da preferirsi la licitazione privata od anche la semplice trattativa privata. Sono, in ogni caso, da escludersi le convenzioni verbali.

Le norme da seguirsi in questi contratti e le condizioni tutte che per essi si richiedono sono tracciate nell'art. 8 capo VII dell'Istruzione sui contratti 24 gennaio 1887 e nell'art. 221 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

3° Oltre alla osservanza delle norme suddette, nei contratti dovranno essere introdotte le seguenti clausole:

a) la fornitura della paglia sarà ragguagliata ad un maximum di kg. 3,200 per ogni giornata di presenza cavalli; però nella occasione dell'impianto o della rinnovazione della lettiera, ed ogni qualvolta occorrano, per imprevedibili cir-

costanze, distribuzioni straordinarie, il fornitore dovrà somministrare la paglia occorrente non in base alla competenza giornaliera, ma nella misura che gli verrà richiesta, salvo poi a pareggiare il prelevato in più della competenza massima nei successivi prelevamenti ordinari;

b) l'obbligo della fornitura è per tutti i cavalli presenti qualunque sieno gli aumenti o le diminuzioni nella forza.

4° I corpi sono autorizzati a sostituire con torba parte della paglia da lettiera nella proporzione che crederanno conveniente di stabilire, e ad inserire la relativa clausola nei contratti, sempre che coll'uso della torba essi non debbano incontrare una spesa maggiore di quella alla quale dovrebbero sottostare impiegando soltanto la paglia.

5° Gli ufficiali potranno prelevare la paglia occorrente per la lettiera dei loro cavalli nel limite di kg. 5 per ogni giornata e per ogni cavallo, pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali o per mezzo dell'amministrazione del corpo che se ne rivarrà sui loro stipendi, oppure direttamente all'impresa. Perciò di fronte ai buoni rilasciati dagli ufficiali per i loro cavalli sarà messa in grossi caratteri l'annotazione: *Da pagarsi direttamente.*

L'acquisto della torba è pure facoltativo per i cavalli degli ufficiali alle condizioni stabilite per i cavalli di truppa.

6° Col 31 dicembre 1896 l'*Atto* 213 del 1895 è abrogato, e i §§ 1624 e 1626 del regolamento d'amministrazione s'intenderanno ripristinati nel testo in vigore prima dell'*Atto* medesimo.

Il Ministero non prescrive un limite di spesa, trattandosi che l'acquisto della paglia dipende da patti contrattuali; ma rammenta ai consigli che sulla quota di assegno per cavalli disponibile dopo detratto l'importo della razione foraggio, a parecchie altre e non lievi spese occorre far fronte, per cui è di tutta necessità che sia lasciato per esse un margine sufficiente.

Epperò fa assegnamento sull'impegno e sulla diligenza dei consigli d'amministrazione in ordine a questa parte del servizio, e confida che porranno ogni interessamento per ottenere le migliori condizioni possibili a vantaggio della massa cavalli.

Ed a tal fine raccomanda, che oltre al procurarsi esatte e sicure notizie sulle condizioni del mercato, si promuova la più estesa concorrenza, che i consigli si pongano in relazione

diretta coi fornitori e non pretermettano inviti e istanze per ottenere miglioramenti nei prezzi, e che i corpi dello stesso presidio e dei presidi limitrofi si scambino opportune comunicazioni per veder modo di conseguire identici buoni risultati.

Affinchè il Ministero possa valutare in qual guisa i corpi abbiano condotte le pratiche per siffatta fornitura, dopo avvenuto il deliberamento di essa, gli trasmetteranno una particolareggiata relazione, allegandovi copia in carta libera del contratto stipulato.

Dal mese di gennaio 1887 i corpi cesseranno di detrarre dalle richieste di anticipazione e di darsi debito sul rendiconto generale degli assegni dell'importo della paglia da lettiera prelevata dalle imprese e della torba acquistata dal commercio.

Il Sottosegretario di Stato. — DAL VERME.

N. **144.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Coperte da campo fuori servizio.** — 14 luglio.

D'ora innanzi i corpi che hanno in carico coperte da campo, appena riportata l'autorizzazione di diminuire dal registro 237-B quelle inservibili, oltre ad apporre sulle medesime il bollo prescritto dal § 1703 del Regolamento d'amministrazione, cureranno pure che, sotto la responsabilità dell'ufficiale di magazzino e del relatore, esse siano smussate ai quattro angoli togliendovi altrettanti triangoli aventi i due lati uguali della lunghezza di circa 10 centimetri; è ciò per evitare che coperte fuori servizio possano inavvertentemente andar confuse con altre in buona condizione d'uso.

Dell'eseguita operazione sarà di volta in volta, fatto cenno sul registro degli atti deliberativi.

Il Sottosegretario di Stato — DAL VERME.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 2. — R. Decreto N. 111 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel I e IX corpo d'armata, *pag.* 239.

» 12. — Legge N. 292 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge di reclutamento, *pag.* 240.

» 20. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di nomina di una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del Regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare, *pag.* 241.

» 23. — Adozione del colano da allievo armaiuolo, *pag.* 242.

» 23. — Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni, *pag.* 243.

» 23. — Aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza, *pag.* 243.

» 22. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nei I, IX, X ed XI corpo d'armata, *pag.* 243.

» 29. — Data di nascita degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 244.

Atto N. **145**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. Decreto N. 111 relativo al servizio di casermaggio ad economia nel I e IX corpo d'armata** — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 3 maggio 1896 N. 91, col quale veniva limitato al X corpo d'armata il servizio del casermaggio militare ad economia già stabilito col precedente Nostro Decreto del 26 marzo 1896 N. 76, pel predetto e pel I e IX corpo d'armata,

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio del casermaggio militare ad economia limitato col precitato Decreto 3 maggio p. p. al X corpo d'armata, è esteso al I ed al IX corpo d'armata, e sarà eseguito secondo il regolamento approvato col Nostro Decreto 17 febbraio 1895 N. 68.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1896.

UMBERTO. RICOTTI.

1 AGO. 96

N. 146. — RECLUTAMENTO. — **Legge N. 292 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento.** — 12 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1876 è fissato a 98000 uomini.

Art. 2.

Dei predetti novantottomila uomini, quarantanovemila contrarranno la ferma di anni tre e gli altri quarantanovemila la ferma di anni due prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio Decreto del 6 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª).

Art. 3.

Gl'inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 del predetto testo unico, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella 1ª categoria nella leva sulla classe 1876, assumeranno, quelli nati nel 1874 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1875 la ferma di anni due.

I detti rivedibili saranno tutti calcolati nella parte del contingente che deve assumere la ferma di anni due.

Art. 4.

La ferma stabilita per gl'inscritti da assegnarsi all'arma di cavalleria dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento è ridotta ad anni tre.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del citato testo unico delle leggi sul reclutamento il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono e che, agli effetti della leva, vi rappresentano i mandamenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1896.

UMBERTO. Ricotti.

N. **147**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di nomina di una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del Regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare**. — 20 luglio.

SIRE,

La revisione della legislazione penale militare iniziata dalla commissione instituita con Regio Decreto 1° dicembre 1889 N. 6521 (Serie 2ª) e proseguita dal lavoro del Parlamento, non è ancora compiuta, mentre vie più urgente si palesa la necessità di provvedervi.

Un disegno di codice penale militare ottenne già il voto del Senato del Regno; ma è opportuno che formi oggetto di nuovi studi, tenuto conto anche delle osservazioni dei giureconsulti, ed è poi necessario che sia riveduto in quelle parti le quali possano sembrare meno appropriate all'indole di una legge penale di carattere esclusivamente militare.

Oltre a ciò, le norme dell'attuale procedimento militare, che hanno per sè medesime maggiore ed intima affinità di rapporti con le regole del procedimento comune, sono tuttavia rimaste invariate anche dopo l'attuazione del vigente codice comune di procedura penale promulgato con Regio Decreto del 20 novembre 1865 N. 2598.

Da tale fatto scaturisce una non giustificata disparità di trattamento fra i militari e le persone estranee alla milizia, ed una lentezza nell'amministrazione della giustizia che, specie nell'interesse della disciplina militare, importa al più presto rimuovere.

A queste riforme è, per ultimo, logicamente conveniente che risponda l'ordinamento giudiziario militare, non solo per sè stesso considerato in relazione alle altre due parti della legislazione militare di cui è complemento, ma anche per raggiungere lo scopo che la carriera dei funzionari addetti alla giustizia penale nella milizia abbia svolgimento conveniente e risponda ai fini pei quali essa è ordinata.

Per queste ragioni il Governo di Vostra Maestà, sollecito di tutto ciò che può riescire al giovamento della milizia, è venuto nel divisamento di proporre alla Maestà Vostra la instituzione di una commissione che abbia il mandato di compiere la revisione della legislazione penale militare, studiando le riforme suindicate e concretandole in appositi separati disegni di legge, che il Governo si propone di presentare al Parlamento Nazionale.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1.

È istituita una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare nel testo approvato dal Senato del Regno nella tornata del 13 marzo 1894, e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 2.

La commissione è composta dei signori:

GLORIA comm. Francesco, senatore del Regno, avvocato generale militare, *presidente*;

CANONICO comm. Tancredi, senatore del Regno, presidente di sezione della Corte di cassazione;

TONDI comm. Nicolò, deputato al Parlamento, presidente di sezione alla Corte di cassazione;

BACCI comm. Emilio, sostituto avvocato generale militare;

SISMONDO comm. Felice, maggior generale;

CAFARO comm. Giovanni, contrammiraglio;

VICO cav. Pietro, sostituto avvocato fiscale militare, *segretario*;

BARINI dottor Giorgio, segretario al Ministero della guerra, *segretario*.

Gli anzidetti Nostri Ministri segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.
BRIN.
COSTA

N. **148**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del cofano da allievo armaiuolo.** — 23 luglio.

E' adottato un cofano da allievo armaiuolo in sostituzione della cassetta da allievo armaiuolo ora assegnata in dotazione ai battaglioni dei reggimenti alpini.

Per la distribuzione ai corpi del detto cofano, saranno emanate apposite disposizioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **149**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni**. — 23 luglio.

È stata stampata, in apposito fascicoletto, la 1ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulle munizioni (edizione 1896).

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici e le scuole acquisteranno tante copie del nuovo fascicolo quante sono quelle ch'essi rispettivamente posseggono della corrispondente Istruzione cui le aggiunte e varianti si riferiscono.

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per conto proprio.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX

N. **150**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza**. — 23 luglio.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza (12 novembre 1892).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **151**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel I, IX, X ed XI corpo d'armata**. — 22 luglio.

In seguito ai Regi Decreti 17 febbraio 1895, 26 marzo, 3 maggio e 2 luglio corrente anno che stabiliscono il servizio del casermaggio militare ad economia nel I, IX, X ed XI corpo d'armata da attuarsi colle norme del regolamento 17 febbraio 1895 e dell'Istruzione relativa, questo Ministero determina che pel funzionamento pratico del servizio nei predetti corpi d'armata al cessare delle attuali imprese siano instituiti:

Pel I corpo d'armata un magazzino principale nei presidi di Torino e Novara ed un magazzino succursale in quelli di Ivrea e Vercelli.

Pel IX corpo d'armata un magazzino principale nei presidi di Roma e Perugia ed un magazzino succursale in quello di Terni.

Pel X corpo d'armata un magazzino principale nei presidi di Napoli e Salerno ed un magazzino succursale in quelli di Caserta, Capua e Gaeta.

Per l'XI corpo d'armata un magazzino principale nei presidi di Bari e Catanzaro ed un magazzino succursale in quello di Reggio Calabria.

Negli altri presidi dei quattro corpi d'armata, provvederanno al servizio del casermaggio, giusta l'art. 3 del citato regolamento, i comandanti dei presidi stessi.

Il Ministro — PELLOUX

N. **152**. — MATRICOLE. — **Data di nascita degli ufficiali del R. esercito.** — 29 luglio.

Per la regolare tenuta della matricola degli ufficiali del R. esercito e per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1896 N. 254 sull'avanzamento dei medesimi, questo Ministero determina che d'ora innanzi fra i documenti da prodursi per la compilazione dello stato di servizio di ogni ufficiale di nuova nomina, di cui al § 15 dell'istruzione per le matricole, vi sia compresa una copia autentica dell'atto di nascita del titolare, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale civile e penale competente.

A fine poi di accertare senza indugio anche la data di nascita di tutti gli ufficiali attualmente in servizio effettivo od in congedo, il sottoscritto dispone che i capi di corpo, di servizio e di ufficio, invitino gli ufficiali di qualsivoglia grado da essi dipendenti a produrre, non oltre il mese di settembre, il suaccennato documento debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile e penale, oppure dalla rispettiva curia vescovile, a termini degli articoli 137 e 140 del regolamento 5 settembre 1895 (*Atto* 220 stesso anno).

Le copie degli atti di nascita di cui trattasi saranno subito trasmesse a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) in distinti elenchi per ogni arma e categoria cui gli ufficiali appartengono.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

D
G

DISPENSA 29ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 26. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza, *pag.* 245.
» 26. — Modificazioni all'attuale ruolo dei cavalli di agevolezza ed ai relativi elenchi di variazioni, *pag.* 283.

Atto N. **153**. — CAVALLI. — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza.** — 26 luglio.

CAPO. 1. — *Disposizioni generali.*

1. Per facilitare agli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio il mezzo di provvedersi di buoni cavalli di servizio in relazione al rispettivo loro grado, ed all'arma o corpo cui appartengono, il Ministero dispone perchè annualmente sia distribuito un determinato numero di cavalli o siano concesse anticipazioni in danaro secondo le norme della presente istruzione.

Tali cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza.*

2. I cavalli di agevolezza sono divisi nelle seguenti categorie:

Categoria speciale:

A) cavalli per ufficiali generali e colonnelli incaricati del comando di una brigata, colonnelli del corpo di stato maggiore, colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di reggimento di cavalleria e di artiglieria;

B) cavalli per ufficiali delle armi di cavalleria e di artiglieria.

Categoria 1ª. — Cavalli per ufficiali di qualsiasi grado del corpo di stato maggiore, dell'arma di cavalleria e di artiglieria, colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio delle armi di fanteria e del genio e dei corpi sanitario, commissariato e veterinario militare.

Categorie 2ª e 3ª. — Cavalli per ufficiali di qualsiasi grado delle armi di fanteria e del genio e dei corpi sanitario, commissariato e veterinario militare.

3. Gli ufficiali di qualsiasi grado ed arma con diritto a razioni foraggio, tranne quelli dei carabinieri reali, possono essere ammessi a prelevare cavalli di agevolezza nelle categorie che loro spettano.

4. Gli ufficiali di fanteria, tranne quelli di statura non superiore a m. 1,75 non possono far uso in servizio di cavalli aventi la statura superiore a m. 1,56.

E' fatta però facoltà agli ufficiali trasferiti in altro corpo con diritto all'indennità cavalli di continuare a far uso del cavallo di agevolezza che posseggono, conservando a questo la categoria cui è assegnato.

5. Il debito massimo che gli ufficiali possono contrarre verso il rispettivo conto rimonta per prezzo di cavalli ceduti dallo Stato o per anticipazioni, può ascendere, quando trattisi di ufficiali che acquistino per la prima volta il diritto a razioni di foraggio, ovvero avendolo perduto lo riacquistano, sino a:

L. 2200, per gli ufficiali generali e colonnelli con impiego di maggiore generale;

L. 1800, per tutti gli altri ufficiali con l'indennità superiore a L. 340;

L. 1600, per quelli che hanno l'indennità di L. 340;

L. 1200, per quelli che hanno l'indennità inferiore a L. 340;

L. 2400, per i sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo.

Successivamente ed in tutti gli altri casi il debito massimo di ciascun ufficiale non dovrà mai oltrepassare il limite seguente:

L. 2000, per gli ufficiali generali e colonnelli con impiego di maggiore generale;

L. 1500, per tutti gli altri ufficiali con indennità superiore a L. 340;

L. 1200, per gli ufficiali che hanno l'indennità di L. 340;

L. 1000, per gli ufficiali che hanno l'indennità inferiore a L. 340.

6. Gli ufficiali in debito verso il conto rimonta, per essere ammessi a prelevare un cavallo di agevolezza, devono obbligarsi a versare al conto stesso, trascorsi 40 giorni dalla data del prelevamento, la somma che dal cumulo del debito esistente col prezzo del nuovo cavallo, venisse a superare il limite come sopra stabilito.

Dovranno ugualmente versare al conto rimonta la somma eccedente il limite predetto, gli ufficiali senza debito verso il conto stesso, che prelevino un cavallo di agevolezza di un prezzo superiore.

7. Avvenendo che, in specialissime circostanze, il Ministero acconsenta che il debito del conto rimonta possa, per lo

acquisto di cavalli, eccedere i prescritti limiti massimi, l'ufficiale debitore verrà pure assoggettato, in tal caso, a mensuale ritenuta sullo stipendio a favore del proprio conto, da stabilirsi volta per volta, fino a che il debito di questo sia rientrato nei limiti voluti.

8. Il debito verso il conto rimonta dell'ufficiale che cessa dal servizio o passa in altra posizione cui non sia annesso diritto ad indennità cavalli, è considerato come debito verso lo Stato; epperò, quando non venga direttamente pagato, dovrà essere soddisfatto, oltrechè col prezzo dei cavalli dell'ufficiale, colle corrispondenti ritenute sulla pensione o sugli altri assegni che spettano al debitore.

Il debito invece dell'ufficiale che, pur continuando in servizio effettivo, venga a perdere l'indennità cavalli, dovrà essere estinto oltrechè col ricavato dalla vendita o dalla cessione del cavallo posseduto, con ritenuta mensile sullo stipendio da stabilirsi dal comandante del corpo, purchè non inferiore a L. 10.

9. E' fatta facoltà agli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo della categoria speciale *A* o *B*, di superare il debito massimo per essi stabilito verso il conto rimonta sino a raggiungere le L. 2500, alla condizione che si obblighino di sottoporsi ad una speciale ritenuta mensile sullo stipendio, tale che il debito complessivo sia estinto entro cinque anni.

Qualora dal cumulo del debito di rimonta già esistente con quello derivante dal prezzo del nuovo cavallo si venisse a superare il limite predetto di L. 2500, gli ufficiali saranno tenuti a versare la somma eccedente.

10. Ogni ufficiale deve pagare L. 10 per la custodia ed il governo del cavallo da lui prelevato.

Tali somme per quanto riguarda i cavalli di categoria speciale, costituiranno un fondo da ripartirsi, a distribuzione compiuta, tra i soldati e graduati di truppa che attesero alla custodia ed al governo dei cavalli stessi.

Le L. 10 pagate dall'ufficiale che preleva un cavallo di 1ª, 2ª o 3ª categoria saranno invece versate alla cassa del reggimento cui il cavallo appartiene per essere poi corrisposte al soldato che lo avrà avuto in custodia.

11. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

12. L'importo del cavallo distribuito è addebitato al conto rimonta dell'ufficiale trascorso il periodo di 40 giorni dalla data del prelevamento.

Capo II. — *Distribuzioni di cavalli di agevolezza. Cavalli di categoria speciale.*

13. I cavalli della categoria speciale *A* sono scelti fra quelli della scuola di cavalleria stati appositamente acquistati, che vi si trovano da circa due anni e che sono riconosciuti in buone condizioni d'indole e di addestramento.

14. I cavalli della categoria speciale *B* sono acquistati dal commercio da speciali commissioni di rimonta o direttamente dal Ministero.

Tali cavalli saranno riuniti presso un deposito di allevamento o presso il comando d'un reggimento d'arma a cavallo, ove trascorreranno il periodo di guarentigia e riceveranno un primo addestramento avanti di essere messi in distribuzione.

15. La data della distribuzione dei cavalli di categoria speciale sarà annualmente determinata dal Ministero; e volta per volta saranno date particolareggiate norme in base alle quali la distribuzione stessa dovrà essere regolata.

16. La distribuzione dei cavalli della categoria speciale *A* avrà luogo presso la scuola di cavalleria e sarà presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra quelli presenti che concorrono alla scelta. Quella dei cavalli della categoria speciale *B* sarà fatta presso il deposito d'allevamento od il reggimento presso cui furono riuniti e sarà presieduta dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra quelli presenti che concorrono alla scelta o da quell'altro ufficiale che venisse dal Ministero destinato.

17. Nel giorno che precede la distribuzione sarà permesso agli ufficiali di visitare i cavalli da distribuirsi e di prendere conoscenza degli stati signaletici. Sarà inoltre provveduto perchè i cavalli stessi siano loro presentati all'aperto o nel maneggio, montati.

18. Sul luogo della distribuzione dovrà essere affissa apposita tabella nella quale sarà indicato il prezzo di ciascun cavallo, che sarà stabilito in base a quello d'acquisto.

19. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta del cavallo, purchè ne abbia data partecipazione, per lettera o per telegramma, al comandante della scuola di cavalleria ovvero al direttore del deposito d'allevamento o al comandante del reggimento presso il quale si eseguirà la distribuzione.

20. La distribuzione dei cavalli avrà luogo a scelta mediante sorteggio.

A tale uopo saranno imbussolati i nomi degli ufficiali ammessi alla distribuzione e la scelta avverrà secondo l'ordine con cui vengono sorteggiati.

21. Gli ufficiali ammessi a scegliere un cavallo di categoria speciale *A* o *B* non possono esimersi dall'impegno assunto di prelevarlo.

22. Agli ufficiali che non si presentino nel giorno della distribuzione, nè vi si facciano rappresentare, saranno assegnati, mediante sorteggio, gli ultimi cavalli rimasti disponibili; epperò l'ultimo ufficiale sorteggiato dovrà, necessariamente, prendere l'ultimo cavallo rimasto.

23. E' concesso agli ufficiali di cambiare sul luogo fra loro il cavallo nel giorno della distribuzione; rimane però loro vietato di cambiarlo in seguito, fino a che non siano trascorsi 40 giorni da quello del prelevamento.

24. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre pel trasporto del cavallo.

25. Ultimata la distribuzione, il comandante della scuola di cavalleria ovvero il direttore del deposito d'allevamento od il comandante del reggimento, trasmetteranno sollecitamente al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti col relativo prezzo ed il nome, grado e corpo degli ufficiali che li prelevarono.

Trasmetteranno inoltre al corpo od ufficio cui appartiene l'ufficiale acquirente lo stato signaletico del cavallo da lui scelto, facendo contemporaneamente al medesimo richiesta del numero d'ordine sotto il quale sarà inscritto sul ruolo mod. 175-B, per comunicarlo poi al Ministero in occasione della trasmissione dell'elenco dei cavalli definitivamente concessi d'agevolezza.

Cavalli di 1ª 2ª e 3ª categoria.

26. I comandanti di corpo e capi di servizio trasmettono ogni anno, non più tardi del 1° ottobre, direttamente al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) un elenco, per ciascuna categoria, degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo di agevolezza e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale:

a) la statura;

b) l'ammontare del debito verso il conto rimonta;

c) il numero dei cavalli di cui è provvisto;

d) la data di concessione dell'ultimo cavallo di agevolezza o dell'anticipazione avuta dal corpo per l'acquisto di cavallo dal commercio;

e) il luogo di effettiva residenza.

Qualora taluno degli ufficiali predetti possedesse un numero di cavalli uguale o superiore a quello delle razioni di foraggio spettantigli, si dovrà anche far conoscere nell'elenco sopracitato, se intenda disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi.

Sarà cura dei comandanti di corpo e capi di servizio di tenere informato il Ministero di tutti i cambiamenti di posizione che possono avvenire posteriormente all'invio del suddetto elenco, negli ufficiali che hanno fatto domanda di un cavallo di agevolezza.

27. I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria sono scelti nei reggimenti di cavalleria da una commissione nominata e presieduta dal comandante della brigata di cavalleria cui appartengono i reggimenti, e composta: di un ufficiale superiore, di due ufficiali inferiori del reggimento, possibilmente fra quelli che abbiano fatto domanda di un cavallo di agevolezza, e di un ufficiale veterinario segretario con voto deliberativo.

28. Le commissioni suindicate, in seguito ad ordine del Ministero, procederanno alla scelta dei cavalli fra tutti quelli del reggimento che, avendo l'età e la statura prescritte per poter essere distribuiti come di agevolezza, siano atti ad un buon servizio da sella, escludendo i cavalli di servizio concessi agli ufficiali da oltre sei mesi ed i cavalli dei sottufficiali, quando siano stati loro assegnati da oltre un anno, ed ascriveranno:

alla 1ª categoria quelli dell'età fra i 5 e gli 8 anni e della statura da m. 1,52 a m. 1,66;

alla 2ª categoria quelli dell'età fra i 9 e i 12 anni e della statura da m. 1,48 a m. 1,66;

alla 3ª categoira quelli dai 12 anni in più e della statura da m. 1,48 a m. 1,66.

29. Per età del cavallo si deve intendere quella che esso raggiungerà alla data del 1° maggio successivo quella della loro scelta per parte delle dette commissioni.

30. Per la scelta dei cavalli di agevolezza di 1ª, 2ª e 3ª categoria negli squadroni distaccati in Sicilia sarà, ove occorra, formata una commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggiore generale designato dal comandante del corpo di

armata e composta di tre ufficiali membri e di un ufficiale veterinario con voto deliberativo.

31. Il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere in ciascun reggimento per ognuna delle categorie ed il relativo prezzo medio.

32. I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria prescelti nel modo sopraindicato sono descritti, distinti per categorie, sui ruoli mod. 175-A, conformi all'annesso esempio pratico (N. 1) che i comandanti di brigata di cavalleria trasmetteranno direttamente al Ministero. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo, e che vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nel ruolo stesso riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato per il prezzo medio fissato dal Ministero a senso del numero precedente.

33. Ricevuti i suindicati ruoli, il Ministero annuncia nel *Giornale militare* il giorno in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli di agevolezza e il nome degli ufficiali ammessivi, indicando per ciascuno di essi il reggimento in cui possono prelevare il cavallo.

34. Avvenuta la pubblicazione di cui al precedente numero non sono ammessi scambi o sostituzioni tra ufficiali.

35. La distribuzione dei cavalli di agevolezza di 1ª, 2ª e 3ª categoria ha luogo ordinariamente nei mesi di novembre o dicembre di ogni anno ed è presieduta dai comandanti dei reggimenti di cavalleria.

36. Nel giorno che precede la distribuzione i comandanti dei detti reggimenti permetteranno che i cavalli siano visitati dagli ufficiali ammessivi e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali deve essere indicato il prezzo di ciascun cavallo. Provvederanno inoltre perchè i cavalli siano presentati all'aperto o nel maneggio montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

37. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella scelta del cavallo, purchè ne abbia data partecipazione, per lettera o per telegramma, al comandante del reggimento presso il quale è stato ammesso a prelevarlo.

38. La distribuzione dei cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria sarà fatta a scelta mediante sorteggio; il numero estratto deciderà dell'ordine di precedenza.

A tal fine, nel giorno fissato per la distribuzione saranno

imbussolati, per ciascuna categoria, tanti numeri quanti sono gli ufficiali ammessi alla distribuzione; e questi poi per ordine alfabetico, estrarranno un numero che servirà a stabilire, in ciascuna categoria, la precedenza nella scelta a cominciare dal N. 1.

39. L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, nè si faccia rappresentare, decade dal diritto al prelevamento, qualunque sia la causa dell'impedimento.

40. All'atto della distribuzione l'ufficiale può rinunziare alla scelta.

41. È concesso agli ufficiali ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza di cambiarlo sul luogo fra loro nel giorno della distribuzione; rimane però loro vietato di cambiarlo in seguito se non siano trascorsi 40 giorni da quello del prelevamento.

42. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre pel trasporto del cavallo, come è detto per quelli di categoria speciale.

43. Ultimata la distribuzione, i comandanti dei reggimenti trasmetteranno sollecitamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti e di quelli rimasti disponibili, ed al corpo od ufficio da cui è amministrato l'ufficiale, lo stato signaletico del cavallo dal medesimo prelevato, analogamente a quanto è disposto al N. 25.

Distribuzione di cavalli rimasti indistribuiti o restituiti.

44. I cavalli della categoria speciale avuti per restituzione a senso del N. 55 e del Capo V, possono essere concessi allo stesso prezzo cui furono accettati, in qualsiasi periodo dell'anno, agli ufficiali che ne facciano domanda al Ministero e che si trovino nelle condizioni volute per poterli ottenere.

Quando due o più di questi ufficiali presentino contemporaneamente domanda di ottenere lo stesso cavallo di agevolezza o di scegliere fra più cavalli disponibili, il sorteggio del rispettivo nome deciderà dell'ordine di precedenza.

Per la restituzione di tali cavalli nel periodo di 40 giorni valgono le norme date dal Capo III.

45. I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria rimasti disponibili dopo la distribuzione generale di cui al N. 43 e quelli posteriormente avuti per restituzione a senso del N. 66 e del Capo V

possono essere concessi, a tutto il 31 maggio dell'anno successivo, agli ufficiali che ne facciano domanda.

46. Al primo giugno detti cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria rimasti indistribuiti devono essere radiati dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali (mod. 175 A), rimanendo soltanto sui ruoli mod. 172 dei cavalli di truppa.

47. Le domande per ottenere detti cavalli, a qualsiasi categoria appartengano, dovranno essere fatte al comandante del corpo o capo di servizio, il quale trasmetterà al Ministero volta per volta l'elenco di cui al N. 26. In esse è necessario sia espressamente dichiarata la categoria del cavallo che l'ufficiale richiede.

Gli ufficiali generali, i comandanti di corpo e capi di servizio rivolgeranno tali domande direttamente al Ministero, giusta il disposto dal N. 114.

48. È fatta facoltà agli ufficiali che hanno diritto di prelevare cavalli assegnati alla 1ª, 2ª e 3ª categoria di indicare nella domanda il reggimento presso il quale preferirebbero fare la scelta. Il Ministero vedrà, nel limite del possibile, di assecondare tali desideri.

49. L'ufficiale ammesso isolatamente a prelevare un cavallo d'agevolezza di 1ª, 2ª o 3ª categoria, dopo la distribuzione generale, può scegliere il cavallo che più gli talenta fra tutti quelli ascritti alla categoria per la quale fece domanda, ed in cui fu ammesso, e rimasti disponibili nel reggimento assegnatogli per la scelta.

Qualora due o più ufficiali si presentino contemporaneamente a scegliere un cavallo nella stessa categoria, la scelta seguirà secondo le norme stabilite dal secondo comma del N. 44.

50. Ove l'ufficiale che ha prelevato un cavallo di agevolezza di 1ª, 2ª e 3ª categoria fra quelli rimasti indistribuiti, lo restituisse nei primi 40 giorni, dovranno pure osservarsi le norme contenute nel Capo III della presente Istruzione.

51. Sarà obbligo del comandante della scuola di cavalleria come di ogni reggimento di cavalleria o d'artiglieria d'informare il Ministero dell'avvenuto prelevamento di cavalli di agevolezza.

52. Quando nel corso dell'anno talun cavallo d'agevolezza venisse riconosciuto non più atto al servizio per il quale era stato prescelto, il comandante della scuola di cavalleria o del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali (modello 175 *A*).

Distribuzione di cavalli di agevolezza a sottufficiali promossi sottotenenti.

53. Il sottotenente delle armi a cavallo proveniente dai sottufficiali può all'atto della sua promozione, ottenere uno o due cavalli di agevolezza ed incontrare un debito verso il conto rimonta fino a L. 2400.

In tal caso dovrà versare integralmente al conto stesso, in diminuzione del debito incontrato, la indennità di L. 600 a lui dovuta.

CAPO III. — *Restituzione di cavalli di agevolezza nel periodo di 40 giorni.*

54. I cavalli della categoria speciale *A* rimanendo per circa due anni presso la scuola di cavalleria e quelli della categoria speciale *B* per un periodo di 40 giorni presso un deposito d'allevamento od un reggimento, avanti di essere posti in distribuzione, non viene pei medesimi stabilita guarentigia di sorta, giacchè questa deve ritenersi per ognuno scontata durante il rispettivo periodo anzidetto.

Tuttavia, nei primi 40 giorni decorrenti da quello della distribuzione, è fatta facoltà agli ufficiali di restituire il cavallo, anche pel solo motivo che questo non risponda ai loro desideri.

55. La restituzione del cavallo di categoria speciale potrà aver luogo soltanto in seguito ad autorizzazione del Ministero e semprechè sia constatato ch'esso trovasi nelle stesse condizioni che aveva quando fu prelevato.

I cavalli anzidetti saranno restituiti alla scuola di cavalleria ovvero ad un reggimento di cavalleria o d'artiglieria, a seconda che sarà stabilito dal Ministero.

56. Le domande per la restituzione di cavalli della categoria speciale *A* saranno rivolte direttamente al Ministero, il quale designerà il consiglio d'amministrazione che dovrà visitarli, per riconoscere le condizioni in cui si trovino e se dalla data del prelevamento abbiano sofferto per incuria dell'utente, compilando all'uopo apposito processo verbale.

57. Le domande per la restituzione di cavalli della categoria speciale *B* dovranno essere trasmesse al Ministero dal comandante del corpo o capo di servizio cui appartengono gli ufficiali, corredate dal processo verbale prescritto dal pre-

cedente numero compilato dal consiglio d' amministrazione di un corpo a cavallo.

58. Per gli ufficiali che si trovano lontani dalla sede di un reggimento di cavalleria o d'artiglieria, tale processo verbale potrà essere compilato dal più vicino consiglio d'amministrazione delle dette armi e, in caso di grande distanza, dal consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali.

59. Ricevuti i processi verbali di cui ai tre numeri precedenti il Ministero, ove lo creda, potrà far sottoporre il cavallo da restituirsi ad una seconda visita, per accertare se i difetti che fossero annunciati risultino preesistenti alla data della distribuzione.

60. L'amministrazione militare non risponde delle malattie che si potessero manifestare nei cavalli d'agevolezza dopo l'avvenuta distribuzione.

61. All'ufficiale che restituisce un cavallo di categoria speciale dovrà addebitarsi un decimo del prezzo di questo, per compensare il discredito che allo stesso deriva per l'avvenuta restituzione.

Le somme così addebitate saranno dai corpi versate all'erario, seguendo le norme indicate al N. 116.

62 I cavalli della categoria speciale che fossero restituiti, saranno fatti spedire alla scuola di cavalleria, ovvero ai reggimenti di cavalleria o d'artiglieria, a seconda che sarà stabilito dal Ministero e dovranno essere presi in forza come cavalli di truppa ricevuti dalla scuola ovvero dal deposito d'allevamento o dal reggimento che li ha distribuiti.

63. I cavalli della categoria speciale *A* restituiti alla scuola di cavalleria saranno nuovamente adibiti agli speciali servizi della medesima.

64. I cavalli della categoria speciale *A*, che fossero restituiti ad un reggimento di cavalleria, e quelli della categoria speciale *B*, restituiti ai reggimenti di cavalleria o d'artiglieria, qualora conservino l'attitudine al servizio per ufficiali, non dovranno essere fatti montare da individui di truppa, ma venire assegnati ad ufficiali del reggimento come di servizio, prendendone nota su apposito ruolo mod. 175-A e tenuti con speciali riguardi per mantenerli sempre in condizioni di poter essere nuovamente concessi di agevolezza.

65. È fatto obbligo ai reggimenti di cavalleria e d'artiglieria d'informare la scuola ovvero il deposito d'allevamento od il reggimento da cui provengono della autorizzata restituzione di cavalli della categoria speciale affine di metterli in grado di compilare la relativa variazione di passaggio ad altro corpo.

66. L'ufficiale che ha preso un cavallo di agevolezza di 1ª, 2ª o 3ª categoria può restituirlo al corpo, dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia obbligato a dichiarare il motivo della restituzione, purchè il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente. Sarà obbligo del corpo che ha distribuito il cavallo d'informare il Ministero dell'avvenuta restituzione.

67. Per tali cavalli la domanda di restituzione deve essere fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio e da questo partecipata al reggimento che diede il cavallo.

68. Le spese di trasporto pel ritorno del cavallo al corpo sono a carico dell'ufficiale, a meno che nel cavallo siansi accertati vizi redibitori od una malattia preesistente alla data della sua distribuzione.

Capo IV. — *Vendita dei cavalli di agevolezza.*

69. Il cavallo di agevolezza non può essere venduto, salvo nel caso di cui ai N. 71 e 72, prima che siano trascorsi tre anni dal giorno della distribuzione e sempre che sia stato interamente saldato il debito di rimonta incontrato per il suo acquisto, dopo di che passa in assoluta proprietà dell'ufficiale.

Per i cavalli di 3ª categoria però tale periodo di tempo è ridotto ad un anno.

Detti cavalli non possono neppure essere soggetti ad atto di sequestro per conto di terze persone fino a che rimangono sottoposti al vincolo di agevolezza.

70. Il conto rimonta essendo unico e complessivo per tutti i cavalli di agevolezza posseduti da un ufficiale, questi non potrà far passare il secondo in sua assoluta proprietà, se non quando abbia versato al conto stesso una somma eguale al debito contratto pel primo cavallo.

71. Quando nel periodo di tempo fissato dal N. 69 o prima che l'ufficiale abbia saldato il debito di rimonta il cavallo di categoria speciale *A* o *B* diventasse non più atto al servizio da sella, il Ministero può autorizzarne la vendita previo processo verbale, nel quale dovrà essere fatto constare l'inabilità del cavallo.

Detto processo verbale sarà compilato dal consiglio d'amministrazione di un reggimento di armi a cavallo ovvero da quello di una legione di carabinieri reali, qualora nella località ove trovasi l'ufficiale, non abbia sede un consiglio d'amministrazione di reggimento o di distaccamento di dette armi.

72. La vendita dei cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che diventassero non più atti al servizio da sella prima del termine di tempo rispettivamente fissato dal N. 69, potrà essere autorizzata dal consiglio d'amministrazione permanente del corpo cui l'ufficiale appartiene, dopo constatata in sua presenza l'inabilità del cavallo al servizio militare per mezzo di un ufficiale veterinario ed in mancanza di questo per mezzo di un veterinario borghese.

73. Gli ufficiali, aventi cavalli di 1ª, 2ª o 3ª categoria, che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione permanente, per ottenere l'autorizzazione di vendere il cavallo, dovranno presentarlo, perchè ne sia riconosciuta l'inabilità, al consiglio d'amministrazione permanente di uno dei corpi viciniori, preferibilmente a cavallo, da designarsi dal proprio comandante di distaccamento o capo di servizio.

Constatata l'inabilità del cavallo, l'ufficiale trasmetterà la relativa dichiarazione al proprio consiglio d'amministrazione permanente per ottenere l'autorizzazione di venderlo.

74. È fatta facoltà agli ufficiali amministrati dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari di presentare tale dichiarazione al proprio capo di servizio, il quale potrà dare l'autorizzazione per la vendita, informandone ad un tempo il predetto ufficio, purchè trattisi di cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria, giacchè come è accennato al N. 71, l'autorizzazione per la vendita di cavalli di categoria speciale deve essere sempre data dal Ministero.

75. La somma ricavata dalla vendita va versata al conto rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non fosse ancora stato estinto.

CAPO V. — *Restituzione al governo di cavalli di agevolezza.*

76. L'ufficiale che perde l'indennità cavalli deve restituire il cavallo di agevolezza avuto, a meno che non abbia debito verso il proprio conto di rimonta ovvero lo paghi in una volta e per intiero; nel qual caso il cavallo rimane di sua assoluta proprietà, ancorchè non fosse trascorso il periodo di tempo indicato al N. 69.

L'accreditamento del valore del cavallo restituito dall'ufficiale collocato in aspettativa per motivi di famiglia, che ha debito verso il conto rimonta, sarà fatto dal corpo cui l'ufficiale apparteneva, il quale trasmetterà poscia il conto rimonta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che lo

terrà in evidenza fino a che l'ufficiale rimarrà nella posizione di aspettativa, per poi passarlo al corpo in cui verrà richiamato o per curarne la liquidazione nel caso di cessazione dal servizio.

77. L'ufficiale che perde l'indennità cavalli senza verun debito verso il conto rimonta può restituire il cavallo da lui posseduto tuttora sottoposto a vincolo di agevolezza.

Può egualmente restituire il cavallo di agevolezza l'ufficiale senza debito verso il conto rimonta al quale venga diminuito il numero delle razioni di foraggio, qualora abbia un numero di cavalli superiore a quello delle razioni cui ha diritto nella nuova posizione.

In tutti i casi il cavallo da restituire non dovrà eccedere l'età di anni 12.

78. Il consiglio d'amministrazione permanente che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 12, ne determina il prezzo, che va accreditato al *conto rimonta dell'ufficiale*.

79. Qualora l'ufficiale possessore fosse in obbligo di farne la restituzione ed il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo, questo dovrà essere venduto per conto dell'ufficiale e la somma ricavata dovrà essere versata al suo conto rimonta in estinzione del debito.

Nel caso che la somma ricavata dalla vendita non fosse sufficiente ad estinguerlo, il debito residuale dovrà essere considerato come debito verso lo Stato a senso del N. 8 della presente istruzione.

Ove l'ufficiale fosse solamente in facoltà di restituire il cavallo, potrà essere autorizzato dal Ministero a venderlo al commercio sebbene non sia trascorso il periodo di tempo stabilito dal N. 69.

80. È fatto obbligo ai corpi d'informare il Ministero, di volta in volta, delle effettuate restituzioni di cavalli di agevolezza.

81. Il prezzo cui può essere valutato il cavallo di agevolezza restituito non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni in cui trovasi vincolato di agevolezza; in questo computo gli anni incominciati non saranno considerati come compiuti che allorquando siano già trascorsi 6 mesi.

Resta in facoltà dell'ufficiale di tenersi il cavallo pagandone il prezzo, qualora questo fosse al disotto di quello d'acquisto.

82. La restituzione dei cavalli di 3ª categoria può aver luogo soltanto durante i primi 40 giorni dalla data della distribuzione, o dalla data del processo verbale di visita, per quelli acquistati dal commercio.

83. La restituzione dei cavalli d'agevolezza sarà fatta alla scuola di cavalleria, ovvero ad un reggimento di cavalleria o di artiglieria che sarà designato dal Ministero, su domanda fatta pervenire dal comandante del corpo o del capo di servizio al quale l'ufficiale è addetto.

Le domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo.

84. I cavalli di 1ª, 2ª e 3ª categoria, restituiti a senso del precedente numero sono presi in forza come di truppa giusta le norme del N. 119 della presente istruzione; e vanno inscritti sul ruolo mod. 175 *A* coll'esatto prezzo d'acquisto fino al 31 del mese di maggio di ogni anno. Copia di tale registrazione sarà mandata volta per volta al Ministero mediante un estratto del suddetto ruolo.

Invece, i cavalli di categoria speciale restituiti dovranno essere presi in forza come di truppa, sotto l'osservanza delle norme di cui ai N. 63 e 64, rimanendo ad un tempo inscritti sul ruolo mod. 175 *A* alla categoria alla quale appartengono, potendo venire concessi d'agevolezza in qualsiasi periodo dell'anno come è detto al N. 44, fino a che non avranno compiuta l'età di anni 12.

Raggiunta questa età, i cavalli della categoria speciale *A*, e quelli della categoria speciale *B* appartenenti agli ufficiali dell'arma di cavalleria saranno classificati alla 3ª categoria, per essere nuovamente concessi ad ufficiali che ne abbiano diritto.

85. Ove all'epoca della distribuzione generale si trovassero presso i reggimenti d'artiglieria cavalli della categoria speciale *B* stati restituiti, i medesimi potranno essere concessi di agevolezza ad ufficiali della detta arma i quali, nel tempo prescritto dal N. 26, ne abbiano fatto domanda, fino a che i cavalli non abbiano raggiunto i 12 anni, dopo i quali cesseranno di essere messi in distribuzione e rimarranno come di truppa presso i reggimenti dell'arma.

Ogni reggimento d'artiglieria dovrà quindi indicare annualmente al Ministero alla data del 15 ottobre il numero di cavalli d'agevolezza della categoria speciale *B*, dell'età inferiore ai 12 anni, che si trovano disponibili per gli ufficiali.

86. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla

sede del corpo che deve riceverlo vanno a carico dell'ufficiale restituente, come pure quelle del viaggio di ritorno in caso di rifiuto del cavallo.

87. Il debito del conto rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò, appena avvenuto il decesso, devono essere interpellati gli eredi se intendano ritirare il cavallo di agevolezza lasciato dal defunto ufficiale e contemporaneamente saldare il debito; in caso di rifiuto, per cura del consiglio di amministrazione o del capo servizio da cui l'ufficiale dipendeva deve essere ritirato il cavallo stesso, qualunque sia la sua età e la sua condizione di servizio e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione.

Se l'ufficiale fosse morto insolvibile e gli eredi non intendessero saldare il debito di rimonta, il reggimento che accetta il cavallo in restituzione dovrà prenderlo in forza ad un prezzo almeno uguale al debito anzidetto, purchè non superi il prezzo attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto.

Se il debito eccede il prezzo d'acquisto del cavallo e l'ufficiale fosse morto insolvibile, se ne riferirà al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) per le disposizioni occorrenti.

Ove il cavallo d'agevolezza venisse rifiutato dal consiglio d'amministrazione per non avere i requisiti voluti, dovranno dal medesimo osservarsi le norme contenute nel paragrafo 1284 del regolamento d'amministrazione.

88. All'ufficiale che si rendesse disertore sono applicabili le disposizioni del numero precedente.

89. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria, di cui ai numeri precedenti, è fatta facoltà agli eredi di un ufficiale deceduto senza debito verso il conto rimonta di restituire il cavallo di agevolezza, purchè questo non superi l'età di anni 12.

Il prezzo del cavallo così restituito è pagato agli eredi dal corpo che lo ha ricevuto.

90. Il corpo acquirente deve trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo (Mod. N. 7 e 8), munito di marca da bollo da lire 1 a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per mezzo di mandato da spiccarsi sul capitolo relativo del bilancio.

91. Qualora il prezzo del cavallo restituito dagli eredi di un ufficiale deceduto sia versato per intero alla cassa del

corpo a cui l'ufficiale apparteneva, in estinzione di debiti da esso lasciati verso lo Stato, l'atto di compra relativo non dovrà portare la firma per quietanza di alcun erede, ma solo quelle dei membri del consiglio d'amministrazione.

CAPO VI. — *Cessione al governo di cavalli di privata proprietà.*

92. L'ufficiale, a cui cessi l'indennità cavalli, può ottenere dal Ministero l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria o d'artiglieria cavalli di privata proprietà, siano essi divenuti tali perchè non più vincolati di agevolezza oppure acquistati dal commercio con mezzi propri, purchè non oltrepassino l'età di 12 anni.

Parimenti l'ufficiale, a cui venga a diminuire il numero delle razioni foraggio per effetto di cambiamento di posizione, può essere autorizzato dal Ministero a cedere cavalli di sua proprietà, qualora abbia un numero di cavalli maggiore di quello delle razioni foraggio che gli spettano nella nuova posizione e sempre quando questi cavalli non superino l'età di anni 12.

Tali cavalli sono presi in forza come di truppa, ed ove risulti che posseggano requisiti della categoria speciale debbono venire inscritti sul ruolo mod. 175 *A*, informando ad un tempo il Ministero della categoria *A* o *B* a cui saranno stati assegnati dal consiglio d'amministrazione.

93. Il massimo prezzo a cui potranno essere valutati dal corpo ricevente i cavalli di proprietà privata ceduti a senso del numero precedente è fissato in L. 1500.

94. Nei quaranta giorni decorrenti da quello della cessione il corpo acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale senza addurre i motivi di tale restituzione, purchè ben inteso il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria. Epperò il pagamento del cavallo non deve essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

95. Le spese, sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale.

96. Le modalità per costatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, compilare l'atto di compra (mod. 9), e darne notificazione al Ministero sono le medesime prescritte dal Capo V.

CAPO VII. — *Cessione di cavalli di agevolezza fra ufficiali.*

97. La cessione fra ufficiali di cavalli di agevolezza di qualsiasi categoria potrà aver luogo trascorsi 40 giorni dalla data del prelevamento e dovrà essere sempre autorizzata dal Ministero, in seguito a domanda motivata, a corredo della quale saranno uniti gli elenchi indicanti la situazione del conto rimonta dei due ufficiali acquirente e cedente.

Tale domanda dovrà essere trasmessa al Ministero dal comandante del corpo o capo di servizio da cui dipende l'ufficiale cedente.

98. I cavalli di agevolezza non possono essere ceduti che fra ufficiali i quali abbiano diritto alla stessa categoria; e quelli appartenenti alla categoria speciale *B* soltanto fra ufficiali della stessa arma.

99. Per l'addebito da farsi al conto rimonta dell'ufficiale acquirente si osserveranno le norme seguenti:

1° Se l'ufficiale possessore cede l'unico cavallo di agevolezza che possiede ed il suo debito è dipendente da questo solo cavallo, dovrà accollarsi all'acquirente il debito di rimonta non ancora estinto;

2° Se l'ufficiale cedente possiede due o più cavalli d'agevolezza e ne ceda uno, allora il debito di rimonta da accollarsi all'acquirente verrà stabilito di comune accordo tra le parti interessate.

In tutti i casi però le differenze di prezzo verranno regolate privatamente tra gli ufficiali contraenti.

Pel pagamento di tali differenze non vengono accordate anticipazioni in danaro: epperò non potranno essere autorizzate cessioni nelle quali l'ufficiale acquirente verrebbe a trovarsi in condizioni di avere un debito di rimonta eccedente il limite consentito dal N. 5 della presente istruzione.

100. Gli ufficiali, che fanno passaggio nell'arma dei carabinieri reali, potranno continuare a possedere i cavalli d'agevolezza che per avventura avessero, salvo che intendano restituirlo: in questo caso dovranno essere osservate le norme del capo V.

CAPO VIII. — *Anticipazioni in danaro agli ufficiali per acquisto di cavalli dal commercio.*

101. Le anticipazioni in danaro per l'acquisto di cavalli dal commercio, nel limite della somma che sarà all'uopo annualmente assegnata, sono concesse agli ufficiali, nella misura indicata al N. 5 della presente istruzione, direttamente dal consiglio d'amministrazione del corpo cui appartengono, in seguito ad autorizzazione del Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*), con norme analoghe a quelle prescritte dal regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi per le anticipazioni di stipendio, colla sola differenza che la ritenuta mensile in rimborso della somma anticipata sarà fatta per tutti indistintamente in ragione dell'ammontare dell'indennità cavalli che ciascun ufficiale percepisce, depurata delle tasse erariali.

I corpi continueranno a tenere in evidenza i conti della massa rimonta degli ufficiali colle norme prescritte dall'articolo 168 del succitato regolamento d'amministrazione.

102. I detti consigli faranno fronte al pagamento delle anticipazioni coi fondi esistenti nella cassa del corpo e, qualora i medesimi non fossero sufficienti, li richiederanno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) col prospetto mod. 303, a norma del paragrafo 1176 del regolamento stesso.

103. Le anticipazioni in danaro non potranno essere superiori al debito massimo che l'ufficiale può contrarre a norma del numero 5.

104. Sarà speciale cura dei consigli d'amministrazione, nelle visite dei cavalli che gli ufficiali acquistano direttamente dal commercio, di indagare minutamente se l'anticipazione richiesta sia totalmente impiegata allo scopo precipuo pel quale viene concessa, qual'è quello di procurare che gli ufficiali siano messi in grado di montarsi convenientemente.

Dovranno accertarsi altresì che il cavallo rappresenti una garanzia reale per l'intiera somma anticipata; di guisa che nelle vicende successive dell'obbligazione, come nei casi di restituzione e d'insolvibilità, non vi sia perdita eventuale possibile per parte dell'erario.

Nello stabilire poi il prezzo del cavallo, i consigli d'amministrazione, sotto la loro diretta responsabilità, dovranno procedere colla massima oculatezza perchè la stima dia il

vero valore commerciale del cavallo e non un valore qualunque convenzionale stabilito solo per gli effetti dell'anticipazione.

105. I cavalli acquistati dal commercio mediante anticipazione saranno assegnati alla 1ª, 2ª o 3ª categoria secondo i requisiti che posseggono in conformità dei criteri indicati al N. 28.

Tali cavalli saranno soggetti agli obblighi indicati al N. 69.

106. Le anticipazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) l'ufficiale non abbia avuto altra anticipazione da due anni almeno, tranne il caso di constatata inabilità o morte di altro cavallo da lui posseduto o quando si tratti di ufficiale al quale aumenti il numero delle razioni di foraggio ed abbia un numero di cavalli inferiore alle razioni cui ha diritto;

b) il cavallo abbia l'età di quattro anni compiuti nel giorno della sua presentazione al consiglio d'amministrazione che deve visitarlo, sia atto in modo assoluto a fare un ottimo servizio secondo la specialità dell'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene ed alla categoria cui ha diritto, e sia ad un tempo riconosciuto di un valore commerciale uguale o superiore alla somma chiesta in anticipazione. I cavalli di puro sangue potranno avere anche l'età di tre anni e mezzo compiuti;

c) abbia la statura stabilita per ogni singola categoria dal N. 28 della presente istruzione.

Tali requisiti dovranno risultare in modo esplicito da apposito processo verbale di visita (mod. N. 5), da trasmettersi in originale al Ministero per la voluta autorizzazione insieme alla domanda di anticipazione, redatto dal proprio consiglio di amministrazione permanente o di distaccamento, se trattasi di ufficiali delle armi a cavallo o appartenenti a scuole militari presenti alla sede del corpo o di distaccamento e per gli altri ufficiali a tenore del disposto dai N. 111 e 112.

d) tra l'anticipazione chiesta e il debito che già avesse l'ufficiale verso il proprio conto rimonta non venga superato il limite fissato dal N 5 dell'istruzione.

107. Nella domanda d'anticipazione sarà indicato il numero dei cavalli che l'ufficiale possiede e il debito ch'egli ha verso il conto di rimonta.

108. Il pagamento dell'anticipazione dovrà essere fatto dal consiglio d'amministrazione all'ufficiale compratore non prima di 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta.

Ove tale pagamento non avesse avuto più luogo, il consiglio d'amministrazione dovrà informarne tosto il Ministero.

109. Il cavallo così acquistato dovrà essere considerato di agevolezza dalla data del processo verbale di visita; però esso non potrà passare in assoluta proprietà dell'ufficiale possessore se non trascorsi tre anni dalla data anzidetta, sempre-quando sia stato prima saldato il debito di rimonta contratto per il suo acquisto.

Tale cavallo non potrà essere restituito al governo nel termine di 40 giorni decorrenti dalla suddetta data.

110. In caso di restituzione o di cessione al governo di cavalli acquistati dal commercio si seguiranno rispettivamente le norme dei capi V o VI ed il prezzo sarà stabilito dal consiglio d'amministrazione del corpo che lo riceve, nel primo caso in base al loro valore reale e nel secondo in conformità del disposto dal N. 93.

111. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo o a scuole militari e da quelli che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione, i consigli stessi si rivolgeranno pel giudizio circa le qualità ed attitudini al servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria o d'artiglieria viciniore e in caso di grande distanza al consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali o di un distaccamento di un corpo a cavallo.

In difetto, trattandosi di ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo o a scuole militari, ne potrà far le veci il consiglio d'amministrazione permanente o di distaccamento del corpo cui appartengono, assistito da un ufficiale veterinario o da un veterinario borghese.

112. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali appartenenti a riparti di truppa distaccati senza consiglio d'amministrazione, ove sul luogo non si trovi alcun riparto di armi a cavallo, l'incarico sarà affidato all'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri reali assistito sempre da un ufficiale veterinario o da un veterinario borghese.

113. È data facoltà agli ufficiali appartenenti ai reggimenti del genio, presenti alla sede del corpo, di presentare i cavalli che intendono acquistare dal commercio al consiglio di amministrazione del proprio reggimento, il quale procederà alla visita coll'intervento di un capitano delle compagnie treno con voto deliberativo e assistito da un veterinario con voto consultivo.

CAPO IX. — *Ufficiali generali comandanti di corpo e capi di servizio.*

114. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali, comandanti di corpo e capi di servizio, per richiesta, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevalezza o di privata proprietà, e per ottenere anticipazioni in danaro, giusta le norme della presente istruzione.

CAPO X. — *Norme contabili.*

115. Nel giorno stesso in cui ha luogo la consegna di un cavallo di agevolezza di qualsiasi categoria ad un ufficiale, la scuola di cavalleria oppure il reggimento o il deposito d'allevamento, al quale il cavallo appartiene, ne fa prendere atto colla seguente variazione:

Cavallo... N. N.... assegnato come cavallo di agevolezza al ...N. N.... (1); e dal giorno stesso decorre il vincolo di agevolezza.

In conseguenza di tale variazione, che deve essere riportata sia sul ruolo mod. 172, sia sul rendiconto generale degli assegni mod. 222, il cavallo sarà dimostrato fra gli assenti senza assegno.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, sarà tolto definitivamente dalla forza facendo, nelle scritture contabili e sui ruoli, una variazione così concepita:

Concesso d'agevolezza al Sig. N. N. (1) *essendo stato distribuito il.....*

Eseguita quest'ultima variazione, la scuola di cavalleria, il reggimento o il deposito d'allevamento trasmetterà al Ministero (*Direzione generale di fanteria e cavalleria*) ed all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per il voluto controllo, apposito specchio conforme al mod. N. 2 che fa seguito alla presente istruzione.

116. Il corpo cui appartiene l'ufficiale che ha prelevato un cavallo di agevolezza, gliene addebiterà l'importo sul conto rimonta subito dopo spirato il 40° giorno e contemporaneamente, con *nota d'operazione di conto corrente mod. 317*, ne proporrà l'accredito all'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Questo verserà la somma in tesoreria a reintegrazione di fondi nel bilancio passivo (*Capitolo rimonta*)

(1) Indicare il grado, cognome e nome dell'ufficiale ed il corpo a cui appartiene.

e ne ritirerà la prescritta quietanza, da trasmettersi al Ministero unitamente ad apposito elenco descrittivo, dal quale risultino tutte le indicazioni contenute nel succitato specchio mod. N. 2.

117. Nel caso in cui, prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40 avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa risultare tale circostanza nelle scritture amministrative e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

118. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse, il corpo cui appartiene l'ufficiale, in base alla relazione d'autopsia redatto da ufficiale veterinario od in difetto da veterinario borghese, compilerà apposito processo verbale di morte in duplice copia, l'una delle quali dovrà essere trasmessa al corpo che ha distribuito il cavallo per toglierlo definitivamente dalla forza, l'altra al Ministero perchè, sulle risultanze del medesimo, possa determinare se debba o no essere addebitato all'ufficiale il valore del cavallo stesso.

Qualora nel suddetto periodo di tempo il cavallo si rendesse inabile al servizio, il corpo dovrà informarne pure il Ministero, trasmettendo all'uopo apposito processo verbale corredato dalla relazione veterinaria compilata come sopra, rimanendo in attesa di ordini per quanto riguarda l'addebito da farsi al conto rimonta dell'ufficiale.

119. I cavalli di agevolezza che gli ufficiali restituiscono a norma delle prescrizioni date al capo V. sono presi in forza dai corpi che li ricevono e ammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

120. I cavalli di privata proprietà che, a senso della facoltà fatta dal capo VI, saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve tenuti in consegna per conto dei medesimi durante i primi 40 giorni. Spirato tale periodo di tempo, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e inscritti sui ruoli dei cavalli di truppa (mod. 172) sotto la data del giorno in cui gli ufficiali perdono il diritto all'indennità cavalli o rimane loro diminuito il numero delle razioni foraggio.

CAPO XI. — *Ruolo dei cavalli di agevolezza.*

121. I corpi od uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali che hanno prelevato cavalli di agevolezza dalla scuola, dai reggimenti o dai depositi d'allevamento, ovvero li hanno acquistati dal commercio mediante anticipazione, disporranno

perchè siano descritti sul ruolo mod. 175-B, i primi trascorso il periodo di 40 giorni dalla data della distribuzione, i secondi dal giorno del pagamento dell'anticipazione.

122. Nei trasferimenti di corpo o d'arma, come pure nelle cessioni di cavalli fra ufficiali, il corpo perdente trasmetterà a quello ricevente lo stralcio del registro dei cavalli di servizio mod. 387 e del ruolo mod. 175-B, per la trascrizione dei cavalli.

123. Le variazioni di cambiamento di corpo o di posizione devono essere fatte sotto la data in cui avvengono per gli effetti amministrativi e non sotto quella del relativo decreto reale o della determinazione ministeriale.

124. Allorchè un ufficiale venga autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo d'agevolezza, sarà fatta sul ruolo mod. 175-B la relativa variazione e quando il corpo non sia quello a cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà all'altro, cui fu restituito il cavallo, il relativo stato signaletico.

125. Entro i primi dieci giorni di ogni trimestre (*anno solare*) dovrà trasmettersi al Ministero (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) un elenco dimostrativo mod. 175-C dei movimenti avvenuti nei cavalli di agevolezza durante il trimestre scaduto.

Tale elenco dovrà essere trasmesso anche se durante il trimestre non siano avvenuti movimenti di sorta.

126. La presente istruzione avrà effetto a datare dal 1° luglio 1896.

Capo XII. — *Disposizioni transitorie.*

127. I cavalli concessi d'agevolezza anteriormente alla data del 1° luglio 1896 faranno passaggio, a questa data, alle categorie indicate nella presente istruzione a seconda della loro provenienza e dei requisiti che posseggono, conservando la durata del vincolo cui furono sottoposti all'atto della distribuzione o alla data del pagamento dell'anticipazione.

128. È abolito l'*Atto* 157 della *Raccolta* e sono del pari abolite le altre disposizioni relative alla concessione dei cavalli di agevolezza rimaste sin qui in vigore.

Il Ministro — Pelloux.

MODELLO N. 1.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali designati per la* (1) *categoria anno* . . . . . .

Numero d'ordine	Numero di matricola	Statura	Sesso	Nome del cavallo e dati signaletici	Prezzo fissato dalla commissione		Età anni alla data della rimonta	Di qual rimonta			Razza (2)	*Annotazioni*
1	1894	1,55	Maschio	**Astor**-Baio scuro, con stella in fronte . .	1200	»	5	6	Maggio	1895	Napoletana (regione adriatica)	
2	4871	1,49	Femmina	**Emma**-Morello	980	»	5	5	Aprile	1895	Prussiana	

(1) Indicare la categoria.
(2) Per la designazione delle varie razze tener presente l'*Atto* N. 160 della *Raccolta*.

Istruzione pei cavalli d'agevolezza
(*Atto 153-1896 — N. 115*).

MODELLO N. 2.

(1) . . . . . .

ELENCO *dei cavalli definitivamente concessi di agevolezza agli ufficiali sottodescritti.*

Numero del ruolo Mod. 172	NOME del cavallo	Categoria	Prezzo	DATA della assegnazione	DATA della concessione	Grado	CASATO e NOME dell'ufficiale	CORPO da cui l'ufficiale è amministrato	N. del ruolo Mod. 175 B al quale venne inscritto il cavallo di agevolezza (2)

A . . . . addì . . . . . 189 .

IL (3) . . . . . .

(1) Corpo od istituto militare
(2) Da richiedersi al corpo cui l'ufficiale appartiene.
(3) Comandante del corpo o capo di servizio.

Istruzione pei cavalli d'agevolezza
(*Atto* 153 - 1896 — Capo XI)

N. 475 B del Catalogo

MODELLO **3**

(1) . . . . . .

RUOLO

dei cavalli di agevolezza

(1) Corpo od istituto militare.

Numero d'ordine	NOME del cavallo	Categoria	DATA della decorrenza del vincolo di agevolezza	Valore reale del cavallo	Acquistato dal commerciante	Distribuito dai corpi

GRADO	CASATO E NOME dell'ufficiale	SUNTO dell'ultima variazione relativa al cavallo

MODELLO N. 4

(1) . . . . . .

N. . . . di Protocollo
Si trasmette al Ministero della Guerra
(Direzione Generale Fanteria e Cavalleria)
ROMA

A . . . . addì . . . . . 189 .
IL (2) . . . . . .

ELENCO DIMOSTRATIVO

dei movimenti avvenuti nei cavalli di agevolezza
durante il . . trimestre . . .

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Comandante del corpo o capo di servizio.

Parte 1ª

DESIGNAZIONE DEI MOVIMENTI AVVENUTI nel trimestre	Acquistati dal commercio	Distribuiti dai corpi	TOTALE
1	2	3	4
Era la forza al 1°			
Aumenti.			
a) Acquistati dal commercio			
b) Distribuiti dai reggimenti			
c) Distribuiti dalla scuola di cavalleria . . .			
d) Distribuiti dai depositi allevamento cavalli .			
e) Cessione fra ufficiali del corpo			
f) Avuti da altri corpi per cessione fra ufficiali			
g) Avuti da altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali			
Totale con gli aumenti			
Diminuzioni			
h) Venduti perchè non atti al servizio . . .			
i) Passati di assoluta proprietà degli ufficiali .			
l) Morti			
m) Cessione fra ufficiali del corpo			
n) Passati ad altri corpi per cessione fra ufficiali			
o) Passati ad altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali			
p) Restituiti ai reggimenti o scuola di cavalleria			
q) Ritirati dagli eredi di ufficiali defunti . . .			
Totale delle diminuzioni			
Rimane la forza al 1°			

A . . . . . addì . . . . . .

IL DIRETTORE DEI CONTI — IL RELATORE

Parte 3ª

DIMOSTRAZIONE NOMINATIVA DEI MOVIMENTI INDICATI NELLA PARTE 1ª

Lettera corrispondente alla colonna 1 della parte 1ª	Numero d'ordine del ruolo	Nome del cavallo	Categoria del cavallo	Grado dell'ufficiale	Cognome e Nome dell'ufficiale	Corpo al quale fece passaggio il cavallo o dal quale proviene (lettere *f*, *g*, *n*, *o* e *p*)	Data sotto la quale avvenne il movimento

MODELLO N. 5

. . REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE . . . . . (*a*)

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal* (*b*) . . . . . *per constatarne l'idoneità al servizio militare.*

L'anno milleottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo Presidente per riconoscere se il cavallo presentato dal (*b*) . . . . . e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti richiesti dal Capo VIII dell'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto* N. 153 del 1896) assistito dal . . . . . veterinario sig. . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Nome . . . . *Sesso* . . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . . *Statura* . . . . *Razza* . . . . . *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi ad *attento* esame delle qualità intrinseche del cavallo, ha riconosciuto che questo è *in modo assoluto atto al servizio militare*, che è di un valore reale di lire . . . (*c*) . . . alla somma di lire . . . . chiesta in anticipazione e che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . . categoria di quelli d'agevolezza.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL . . . VETERINARIO

I membri del Consiglio

(*a*) Permanente o di Distaccamento.
(*b*) Casato, nome, grado e corpo.
(*c*) Uguale o superiore.

Bollo d'ufficio

MODELLO N. 6

ARMA DEI CARABINIERI REALI

LEGIONE DI . . . . . .

(1) . . . . . .

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal* (2) . . . . . *per constatarne la idoneità al servizio militare.*

L'anno . . . . . addì . . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il sottoscritto Comandante la . . . . . (1) dei Carabinieri reali di . . . . . , delegato dal Consiglio di Amministrazione del . . . . . (3) per riconoscere se il cavallo presentato dal . . . . . (2) e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti voluti dal Capo VIII della istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza (*Atto* N. 153 del 1896), assistito dal . . . . . veterinario signor . . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Nome . . . . *Sesso* . . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . . *Statura* . . . . *Razza* . . . . *Segni particolari* . . . . .

Passando quindi ad attento esame delle qualità intrinseche del cavallo, ha riconosciuto che lo stesso *è in modo assoluto atto al servizio militare*, che è di un valore reale di lire . . . . . (4) . . alla somma di lire . . . . chiesta in anticipazione, e che riunisce tutti i requisiti voluti per essere ascritto alla . . categoria di quelli d'agevolezza.

IL . . . VETERINARIO.

Il . . . . . (5) *dei Carabinieri Reali*

COMANDANTE LA . . . (1) DI . . . . . .

Bollo d'ufficio

(1) Divisione, Compagnia, Tenenza ecc.
(2) Cognome, Nome, Grado e Corpo dell'ufficiale acquirente.
(3) Corpo cui appartiene l'ufficiale acquirente.
(4) Superiore o uguale.
(5) Grado dell'ufficiale visitatore.

MODELLO N. 7

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1) . . . . . *del* (2) . . . . . (3) . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in (4). . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenute nel Capo V dell'*Atto* N. 153 del 1896 si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza descritto nel seguente stato signaletico, distribuito dal (5). . . . . il . . . . . 18 . . . per il prezzo di L. (6). . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (6) . . . . . deduzione fatta di (7) . . . giusta il prescritto dal N. 81 del succitato *Atto*.

Il prezzo è stato accreditato al conto rimonta dell'ufficiale in estinzione del suo debito *oppure*: Di tale prezzo, lire . . . . . vennero versate al conto rimonta in estinzione del debito esistente verso lo stesso (8).

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari del (9) . . . . . al N. . . . . .

Numero di matricola	Nome, sesso e connotati	Di qual rimonta	Razza ed età all'epoca della rimonta	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 90 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, Casato e Nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare la causa per la quale venne autorizzata la restituzione con le parole, collocato . . . . . oppure morto il . . . . . trasferto, ecc.
(4) Località in cui si redige l'atto di compra.
(5) Reggimento che ha distribuito il cavallo.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Indicare i decimi dedotti.
(8) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.
(9) Indicare l'amministrazione del corpo od ufficio che lo deve inscrivere sui ruoli.

Questo modello serve per la restituzione di cavalli che furono distribuiti dai reggimenti, scuola, depositi d'allevamento.

Questo modello serve per la restituzione di cavalli che furono acquistati dal commercio.

Istruzione pei cavalli d'agevolezza
(*Atto* 153 - 1896 — N. 90)

MODELLO N. **8**

Questo modello serve per la restituzione di cavalli che furono acquistati dal commercio.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1) . . . . . *del* (2) . . . . . (3).

L'anno mille ottocento . . . ed alli . . . del mese di . . . . in (4) . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenute nel Capo V dell'Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza (*Atto* N. 153 del 1896), si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza del (1) . . . . . descritto nel seguente stato signaletico, acquistato dal commercio il (5) . . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire (6) . . . . . in base al suo valore reale, a senso del N. 110 del succitato *Atto*.

Il prezzo è stato accreditato al conto rimonta dell'ufficiale, in estinzione del suo debito *oppure*: Di tale prezzo, lire . . . . . vennero versate al conto rimonta in estinzione del debito esistente verso lo stesso (7).

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . . . .

Numero di matricola	Nome, sesso e connotati	Razza ed età all'epoca dell'acquisto	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare dal presente atto, per gli effetti voluti dal N. 90 delle ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6). . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, Casato e Nome.
(2) Corpo cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale, o per quale causa venne autorizzata la restituzione.
(4) Località in cui si compila l'atto di compra.
(5) Indicare il giorno, il mese ed anno.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.

MODELLO N. 9

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo di proprietà privata del* (1) . . *del* (2) . . . . . (3) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . in . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione permanente del suddetto reggimento, in seguito ad autorizzazione ministeriale e a mente delle disposizioni contenute nel Capo VI dell'*Atto* relativo ai cavalli di agevolezza, si è riunito per procedere alla visita del cavallo descritto nel seguente stato signaletico.

Riconosciutane l'idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (4) . . . . . il quale venne pagato all'ufficiale predetto.

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . . .

Numero di matricola	Nome, sesso e connotati	Razza ed età	*Annotazioni*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N 96 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (4). . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio

Bollo d'ufficio

(1) Grado, Casato e Nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale.
(4) Indicare la somma in tutte lettere.

Questo Modello serve per la restituzione di cavalli di privata proprietà.

N. **154.** — CAVALLI. — **Modificazioni all'attuale ruolo dei cavalli di agevolezza ed ai relativi elenchi di variazioni.** — 26 luglio.

A datare dal 1° corrente mese l'attuale ruolo dei cavalli di agevolezza mod. 175 *B* ed i relativi elenchi di variazioni mod. 175 *C* sono sostituiti dai due modelli che fanno seguito al presente *Atto*.

Il nuovo ruolo mod. 175 *B* dovrà essere impiantato coi cavalli di agevolezza che risultano in forza alla suddetta data ed uno stralcio del medesimo sarà dai corpi, comandi ed uffici trasmesso al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del giorno 15 agosto p. v.

In detto ruolo i cavalli d'agevolezza saranno inscritti con lo stesso ordine in cui si trovano su quello attuale, avvertendo che la data della decorrenza del vincolo di agevolezza dovrà essere, pei cavalli distribuiti dalla scuola di cavalleria, dai depositi d'allevamento o dai reggimenti, quella della distribuzione e pei cavalli acquistati dal commercio quella del processo verbale di visita.

Le successive inscrizioni verranno eseguite:

a) pei cavalli distribuiti dai reggimenti di cavalleria o di artiglieria, dalla scuola di cavalleria o dai depositi d'allevamento, trascorso il periodo di 40 giorni dalla data del prelevamento;

b) per quelli acquistati dal commercio mediante anticipazione, il giorno del pagamento della medesima.

Per quanto riguarda le variazioni relative a cessioni, trasferimenti, ecc., ecc., gli aumenti e le diminuzioni saranno eseguiti sotto la data in cui effettivamente avvengono, in modo che il movimento abbia il suo effetto dal giorno successivo.

I cavalli di agevolezza siano essi distribuiti dai reggimenti, dalla scuola di cavalleria o dai depositi d'allevamento oppure acquistati dal commercio, dovranno conservare sempre lo stesso nome fino a che rimarranno sottoposti al vincolo d'agevolezza.

Tale prescrizione sarà osservata anche in caso di cessioni di cavalli d'agevolezza fra ufficiali.

Il ruolo mod. 175 *B* sarà tenuto d'ora innanzi dal direttore dei conti.

Affinchè si possa poi esercitare il voluto controllo relativamente al vincolo ed alle variazioni dei cavalli di cui trattasi, i corpi, comandi ed uffici che li hanno in forza, trasmette-

ranno al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), entro i primi 10 giorni di ogni trimestre (*anno solare*), pel trimestre scaduto, un *Elenco dimostrativo* dei movimenti in esso avvenuti conforme al mod. 175 *C* annesso al presente *Atto*.

La parte 1ª di tale elenco dovrà servire a dimostrare numericamente i movimenti avvenuti nei cavalli di agevolezza durante il trimestre, in relazione ai motivi specificati alle lettere *a*, *b*, *c* .....

Tali movimenti saranno fatti risultare nelle colonne 2 o 3, a seconda che trattasi di cavalli acquistati dal commercio oppure distribuiti dai reggimenti, dalla scuola di cavalleria o dai depositi d'allevamento.

Nella parte 2ª gli stessi movimenti dovranno essere invece dimostrati nominativamente e risultare in relazione a quelli indicati alle corrispondenti lettere della parte 1ª.

I corpi, comandi ed uffici interessati rivolgeranno le richieste relative a detti stampati (mod. 175 *B* e 175 *C*) al Reclusorio militare di Savona, il quale è stato dal Ministero incaricato di darvi corso.

Il Ministro — PELLOUX.

MODELLO N. 3.

(1) REGGIMENTO DI CAVALLERIA NIZZA (1°)

RUOLO

dei cavalli di agevolezza

(1) Corpo od istituto militare.

Numero d'ordine	NOME del cavallo	Categoria (*)	DATA della decorrenza del vincolo di agevolezza			Valore reale del cavallo	Acquistato dal commercio	Distribuito dai corpi
1	*Tom*	S. B.	21	Marzo	1893	2000	—	1
2	*Aida*	1ª	30	Giugno	»	1500	—	1
3	*Lampo*	S. B.	20	Ottobre	»	1800	—	1
4	*Sultano*	1ª	30	Gennaio	1894	1300	1	—
5	*Peppino*	S. B	10	Febbraio	»	1500	—	1
6	*Rosetta*	1ª	30	Marzo	»	1400	1	—
7	*Braca*	1ª	25	Aprile	»	900	—	1
8	*Fanfulla*	3ª	30	Id.	»	450	1	—
9	*Vispo*	S. B.	10	Giugno	»	1900	—	1
10	*Cadetto*	1ª	20	Id.	»	1300	1	—
11	*Flik*	S. B.	22	Id.	1892	2200	—	1
12	*Bulo*	1ª	26	Gennaio	1895	1000	—	1
13	*Desdemona*	1ª	30	Id.	»	1000	1	—
14	*Fox*	S. B	31	Marzo	»	1750	—	1
15	*Giglio*	1ª	21	Maggio	»	1300	1	—
16	*Mefistofele*	S. B.	10	Novembre	»	1600	—	1
17	*Otello*	1ª	9	Febbraio	1893	1200	1	—
18	*Falstaff*	S. B.	14	Novembre	1895	1700	—	1
19	*Nerone*	1ª	30	Id.	»	900	—	1
20	*Bianca*	1ª	10	Gennaio	1896	1200	—	1
21	*Romeo*	1ª	20	Id.	»	1000	—	1
22	*Armida*	S. B	31	Maggio	1893	1800	—	1
23	*Air*	S. A.	29	Gennaio	1896	2400	—	1
24	*Cerere*	S. B.	20	Marzo	»	1600	—	1
25	*Primo*	S. B.	30	Aprile	1893	1300	—	1
26	*Discolo*	1ª	29	Marzo	1896	1500	1	—
27	*Lampo*	S. B.	20	Ottobre	1893	1800	—	1

(*) I cavalli di categoria speciale saranno indicati colle seguenti indicazioni: *S. A.* quelli di categoria

NB. I nomi dei cavalli sottolineati dovendo essere cancellati sui prospetti manoscritti saranno invece

GRADO dell'ufficiale.	CASATO E NOME	SUNTO dell'ultima variazione relativa al cavallo
Tenente . .	FEROLETO sig. Leonardo.	
Id. . .	COLONNA sig. Luigi.	
Capitano . .	RAMERI cav. Giovanni.	Ceduto al sottotenente Barbieri di questo reggimento il 4 marzo 1896.
Id. . .	PATRONI sig. Michele.	Rifiutato dagli eredi del defunto capitano Patroni il 15 gennaio 1896.
Sottotenente.	CLERICI sig. Ernesto.	
Maggiore. .	ROSMINI cav. Leone.	Restituito a questo reggimento in seguito a collocamento in disponibilità del maggiore Rosmini il 31 gennaio 1896.
Sottotenente.	COTTALORDA sig. Antonio.	Morto il 10 gennaio 1896.
Cap. medico.	GENELLI dott. Cesare.	
Tenente . .	SPINELLI sig. Arturo.	
Capitano . .	MARCHAND sig. Italo.	
Tenente . .	ANTONELLI sig. Giovanni.	Passato di assoluta proprietà il 30 gennaio 1896.
Id. . .	PARODI nob. Antonio.	Passato al reggimento cavalleria Genova (4°) per promozione del tenente Parodi il 30 marzo 1896.
Sottotenente.	FRANCESCHINI sig. Piero.	
Capitano . .	VILLANI cav. Arnaldo.	
Tenente . .	BOTTI sig. Bandino.	
Capitano . .	CUTINELLI sig. Pietro.	
Tenente . .	ALBERTI sig. Luigi.	Passato di assoluta proprietà il 10 febbraio 1896.
Id. . .	PORRO sig. Francesco.	Ceduto al tenente Rosina del 13° artiglieria il 20 febbraio 1896.
Id. . .	GUIDI sig. Secondo.	Venduto perchè non atto al servizio il 3 marzo 1896.
Id. . .	DIAMANTI sig. Paolo.	
Sottotenente.	MARINI sig. Giuseppe.	
Capitano . .	ANDREANI sig. Alessandro.	
Colonnello .	CASTALDI cav. Pasquale.	
Tenente . .	BELLINI sig. Paolo.	
Sottotenente.	AGNELLI sig. Erminio.	
Tenente . .	COGNAZZO sig. Domenico.	
Id. . .	BARBIERI sig. Luigi.	

speciale A; *S. B.* quelli di categoria speciale B.
depennati con una riga nera attraverso il nome stesso.

Istruzione pei cavalli d'agevolezza
Atto 153 - 1896 — N. 125)

N. 175 C del Catalogo

MODELLO N. **4**.

(1) REGGIMENTO DI CAVALLERIA NIZZA (1°)

N. . . . di Protocollo
Si trasmette al Ministero della Guerra
(Direzione Generale Fanteria o Cavalleria)
ROMA

A . . . . . addì . . . . . 189 .
IL (2) . . . . . .

ELENCO DIMOSTRATIVO

dei movimenti avvenuti nei cavalli di agevolezza durante il 1° trimestre 1896

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Comandante del corpo o capo di servizio.

Parte 1ª

DESIGNAZIONE DEI MOVIMENTI AVVENUTI nel trimestre	Acquistati dal commercio	Distribuiti dai corpi	TOTALE
1	2	3	4
Era la forza al 1° gennaio 1896	13	6	19
Aumenti			
a) Acquistati dal commercio	1	»	1
b) Distribuiti dai reggimenti	»	1	1
c) Distribuiti dalla scuola di cavalleria . .	»	1	1
d) Distribuiti dai depositi allevamento cavalli.	»	1	1
e) Cessione fra ufficiali del corpo	»	1	1
f) Avuti da altri corpi per cessione fra ufficiali	»	1	1
g) Avuti da altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali	»	2	2
Totale con gli aumenti	14	13	27
Diminuzioni			
h) Venduti perchè non atti al servizio. . .	»	1	1
i) Passati di assoluta proprietà degli ufficiali	1	1	2
l) Morti	»	1	1
m) Cessione fra ufficiali del corpo	»	1	1
n) Passati ad altri corpi per cessione fra ufficiali	»	1	1
o) Passati ad altri corpi in seguito a trasferimento di ufficiali	»	1	1
p) Restituiti ai reggimenti o scuola di cavalleria	1	»	1
q) Ritirati dagli eredi di ufficiali defunti . .	1	»	1
Totale delle diminuzioni	3	6	9
Rimane la forza al 1° aprile 1896	11	7	18

A . . . . . addì 1° aprile 1896.

IL DIRETTORE DEI CONTI — IL RELATORE

Parte 2ª

DIMOSTRAZIONE NOMINATIVA DEI MOVIMENTI INDICATI NELLA PARTE 1ª

Lettera corrispondente alla colonna 1 della Parte 1ª	Numero d'ordine del ruolo del cavallo	Nome del cavallo	Categoria del cavallo	Grado dell'ufficiale	Casato e Nome dell'ufficiale	Corpo al quale fece passaggio il cavallo o dal quale proviene (lettere *f*, *g*, *n*, *o* e *p*)	Data sotto la quale avvenne il movimento
a	26	**Discolo**	1ª	Ten.	Cognazzo sig. Domenico	—	29 marzo 1896
b	21	**Romeo**	1ª	Sott.	Marini signor Giuseppe	—	20 genn. »
c	23	**Air**	S. A.	Col.	Castaldi cav. Pasquale	—	29 id. »
d	24	**Cerere**	S. B.	Ten.	Bellini signor Paolo	—	20 marzo »
e	27	**Lampo**	S. B.	Id.	Barbieri sig. Luigi	—	4 id. »
f	25	**Primo**	S. B.	Sott.	Agnelli sig. Erminio	15° regg. artigl.	1 id. »
g	22	**Armida**	S. B.	Cap.	Andreani sig. Alessandro	Regg. cav. Novara (5°)	16 febb. »
	20	**Bianca**	1ª	Ten.	Diamanti sig. Paolo	Regg. cav. Piacenza (18°)	16 id. »
h	19	**Nerone**	1ª	Id.	Guidi sig. Secondo	—	3 marzo »
i	11	**Filk**	S. B.	Id.	Antonelli sig. Giovanni	—	30 genn. »
	17	**Otello**	1ª	Id.	Alberti sig. Luigi	—	10 febb. »
l	7	**Brava**	1ª	Sott.	Cottalorda sig. Antonio	—	10 genn. »
m	3	**Lampo**	S. B.	Cap.	Rameri cav. Giovanni	—	4 marzo »
n	18	**Falstaff**	S. B.	Ten.	Porro signor Francesco	13° regg. artigl.	20 febb. »
o	12	**Bulo**	1ª	Id.	Paroni nobile Antonio	Regg. cav. Genova (4°)	30 marzo »
p	6	**Rosetta**	1ª	Mag.	Rosmini cav. Leone	Regg. cav. Nizza (1°)	31 genn. »
q	4	**Sultano**	1ª	Cap.	Patroni sig. Michele	—	15 id. »

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 agosto.

LUGLIO 17. — Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio, *pag.* 293.
AGOSTO 4. — Riapertura di un panificio militare, *pag.* 294.
» 4. — Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da montagna, *pag.* 295.
» 6. — Data di nascita degli ufficiali del R. esercito, *pag.* 295.
———— Decisioni di massima, *pag.* 296.

Atto N. **155**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Spese d'ufficio per le direzioni e gli uffici del genio.** — 17 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892 che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito e gli altri Regi Decreti 28 luglio 1895 e 5 gennaio 1896 portante modificazioni al precedente;

Vista la legge in data 21 giugno 1896, N. 220 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1896-97;

Decreta quanto appresso:

Art. 1.

Le spese d'ufficio durante l'esercizio dal 1° luglio 1896 al 30 giugno 1897 per le direzioni e gli uffici del genio sono stabilite come dallo specchio annesso al presente Decreto.

ERRATA-CORRIGE

Atto 105, pag. 219, riga 3ª, *dopo le parole*: *Atto* N. 20 del 1895, *aggiungere*: modificato dall'*Atto* N. 90 del 1896.

Atto 153, pag. 246, N. 4 riga 1ª, *leggasi*: superiore, *invece di*: non superiore.

Atto 153, pag. 250, N. 29 riga 2ª, *leggasi*: a quella, *invece di*: quella.

Atto 153, pag. 259, N. 83 riga 4ª, *invece di*: del capo di servizio, *leggasi*: dal capo di servizio.

Atto 154, pag. 286. Nell'asterisco esistente in fondo alla pagina, *invece di*: indicazioni, *leggasi*: abbreviazioni.

Art. 2.

A tali spese si provvederà coi fondi stanziati in bilancio, secondo lo stato di previsione delle spese per il Ministero della guerra durante l'esercizio finanziario 1896-97, al capitolo 12.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, 17 luglio 1896.

Per il Ministro — TORETTA.

SPECCHIO *degli assegnamenti per le spese d' ufficio delle diverse direzioni del genio durante l' esercizio finanziario 1896-97.*

Direzione del genio di	Alessandria	L.	4600
Id.	Ancona	»	4500
Id.	Bari	»	3500
Id.	Bologna	»	4000
Id.	Firenze	»	3300
Id.	Genova	»	5000
Id.	Messina	»	4500
Id.	Milano	»	3200
Id.	Napoli	»	4500
Id.	Roma	»	13500
Id.	Spezia	»	2000
Id.	Taranto	»	1500
Id.	Torino	»	5000
Id.	Venezia	»	2000
Id.	Verona	»	5000
Direzione delle officine di	Pavia	»	1600
Ufficio straordinario di	Fontana Liri	»	950
	Totale	L.	68650

N. **156**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Riapertura di un panificio militare.** — 4 agosto.

Il 1° ottobre 1896 sarà riaperto il panificio militare di Udine il quale, agli effetti dell'*Atto* 136 del corrente anno, verrà classificato nella 3ª categoria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **157**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da montagna**. — 4 agosto.

È stata pubblicata una nuova Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR. Ret. da montagna (volume 3°, titolo 3°, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria) destinata a sostituire quella edita nel 1885, la quale è conseguentemente abolita.

I vari corpi, comandi ed uffici militari ne acquisteranno il seguente numero di copie:

Reggimento d'artiglieria da montagna. — Tre copie pel comando del reggimento ed altrettante per ciascun comando di brigata, pel deposito e per l'ufficio materiale; quattro copie per ciascuna batteria permanente o di milizia mobile.

Altri reggimenti e comandi locali d'artiglieria. — Due copie per ciascun comando locale, di reggimento e di brigata ed ufficio materiale; una copia per ogni batteria, compagnia e deposito.

Ispettorati e comandi d'artiglieria. — Due copie per ciascuno.

Scuola centrale di tiro d'artiglieria. — Dieci copie.

Stabilimenti militari d'artiglieria. — Due copie.

Direzione superiore delle esperienze. — Sei copie.

Comandi di corpo d'armata e di divisione militare. — Due copie ciascuno.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare — Dieci copie ciascuna.

I comandi locali d'artiglieria potranno inoltre provvedersene di tante copie quante loro occorrano per dotarne convenientemente le piazze alle quali sono assegnate, nell'armamento, batteria da montagna.

Le richieste della nuova Istruzione, tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene per conto proprio, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni esemplare dell'Istruzione, rilegato in tela, è di cent. 50. *Il Ministro* — PELLOUX.

N. **158**. — MATRICOLE. — **Data di nascita degli ufficiali del R. esercito**. — 6 agosto.

Facendo seguito all'*Atto* 152 del corrente anno, e tenute presenti le disposizioni del testo unico delle leggi sul bollo e registro, e di quello delle leggi sulle tasse per le concessioni

governative e gli atti amministrativi, questo Ministero avverte che la copia autentica dell'atto di nascita, da prodursi dagli ufficiali in servizio effettivo e da tutti indistintamente quelli in congedo, dovrà essere redatta:

a) per gli ufficiali che saranno nominati effettivi nell'esercito permanente, per gli ufficiali attualmente in servizio effettivo e per quelli in posizione ausiliaria, su carta bollata da L. 0,50 (anche se rilasciata dall'autorità parrocchiale) e debitamente legalizzata, dovendo poi, a suo tempo, occorrere per la liquidazione della pensione;

b) per tutti gli altri ufficiali di nuova nomina o già in congedo, su carta semplice, ma legalizzata senza il pagamento di alcuna tassa.

La tassa di legalizzazione è però in ogni caso dovuta per le copie degli atti di nascita provenienti dall'estero.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Uomini di truppa dei reggimenti alpini trasferiti in altri corpi di fanteria. — A soluzione di quesiti fatti sull'interpretazione da darsi alle disposizioni del § 52 dell'*Atto* 68 della *Raccolta*, modificato dall'*Atto* 140-1895, il Ministero dichiara che anche per gli uomini di truppa transitati dai reggimenti alpini ai reggimenti di fanteria di linea o ai distretti militari e viceversa, i trasferimenti devono considerarsi come avvenuti tra corpi aventi diversa uniforme.

In conseguenza, tali individui dovranno essere avviati alla nuova destinazione coi soli oggetti indispensabili pel viaggio; ed incombe al corpo perdente di dar rimborso al corpo cui fanno passaggio della quota di assegno di primo corredo stabilita dal § 53 del medesimo *Atto* 68 (*Div. Vestiario*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 31ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto.

AGOSTO 13. — Concessione delle rafferme, *pag.* 297.

Atto N. **159**. — RECLUTAMENTO. — **Concessione delle rafferme.** — 13 agosto.

Viste le modificazioni introdotte al capo XXVII del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento, apportate col R. Decreto 9 luglio 1896 N. 294 (*Atto* 138 del corrente anno):

Gli *Atti* N. 156 e 157 del 30 luglio 1895 che sostituivano il capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento precitato e che illustravano il capo XXVII del regolamento stesso, quale fu modificato dal R. Decreto 13 giugno 1895 N. 381, sono soppressi.

Al capo XVIII dell'istruzione complementare viene sostituito il seguente:

CAPO XVIII.

Delle rafferme.

Concessione delle rafferme.

Norme comuni a tutte le rafferme stabilite dalla legge.

§ 537. Per la concessione di qualunque delle tre specie di rafferme stabilite dalla legge occorre che il militare il quale vi aspira:

a) ne faccia domanda in iscritto per via gerarchica alla autorità che deve concederla nel penultimo mese in cui compie i suoi obblighi di servizio sotto le armi;

b) risulti, da apposita visita medica, completamente idoneo al servizio nella propria arma o corpo;

c) sia giudicato dalla commissione d'avanzamento del corpo (pei carabinieri reali, depositi cavalli stalloni e stabilimenti militari di pena, dal consiglio d'amministrazione),

ERRATA-CORRIGE.

Atto 139, pag. 224. Nella quarta riga del secondo comma del § 875, *invece di*: sei mesi di effettivo servizio, *leggasi*: quattro mesi di effettivo servizio.

1 SET 96

appositamente convocata, per condotta, per istruzione ed attitudine militare e per sentimento morale non solo perfettamente idoneo al suo grado ed impiego, ma meritevole di essere trattenuto sotto le armi con vantaggio del servizio.

d) ottenga favorevole parere dalle superiori autorità gerarchiche sino a quella che deve concederla, quando non sia lo stesso comandante del corpo.

§ 538. I comandanti di corpo ricevendo delle domande per ammissione a rafferma, di qualunque specie essa sia, dispongono perchè i richiedenti siano visitati dall'ufficiale medico presente al corpo.

Nel caso in cui il militare chiedente la rafferma si trovi distaccato dalla sede del corpo, il comandante dovrà provvedere perchè sia visitato presso un distretto militare od altro corpo o distaccamento più vicino ove presti servizio un ufficiale medico.

§ 539. I comandanti di corpo, dopo avere disposto per la visita medica degli aspiranti a rafferma, convocano la commissione di avanzamento onde emettere la deliberazione di cui alla lettera *c*) del § 537.

I pareri sfavorevoli emessi dalle commissioni di avanzamento in merito alle domande di rafferma dovranno essere motivati in base ad una delle seguenti cause di esclusione:

a) condotta non buona;

b) mancanze gravi;

c) deficenza d'istruzione o di qualità militari.

§ 540. La concessione d'ogni rafferma viene annunciata all'ordine del giorno del corpo ed inscritta sul foglio matricolare del raffermato.

Questo annunzio impone al raffermato tutti gli obblighi conseguenti alla rafferma, come ne riconosce tutti i diritti.

Rafferme di un anno senza premio.

§ 541. Le rafferme di un anno senza premio possono essere concesse:

perchè il militare il quale non possa aspirare ad altra specie di rafferma abbia modo di continuare nel militare servizio e raggiungere il diritto alla pensione di giubilazione;

a titolo di esperimento quando il militare non sia ritenuto meritevole della rafferma triennale con premio o con soprassoldo da esso invocato;

quando la rafferma con premio o con soprassoldo non possa essergli concessa per eccedenza di domande.

§ 542. Nel primo caso la domanda sarà redatta su carta libera e la relativa concessione sarà fatta, per delegazione del Ministero della guerra, dai singoli comandanti di corpo cui i militari appartengono, osservate le norme di cui ai §§ 538 e 539.

Nel secondo e nel terzo caso invece la rafferma senza premio viene anche concessa, per delegazione del Ministero, dal comandante del corpo, senza che occorra la produzione di una speciale istanza.

§ 543. Le rafferme senza premio a titolo di esperimento potranno essere concesse ogni volta che il militare non è stato giudicato idoneo o meritevole per quella con premio, sia che si tratti di prima, di seconda o di terza rafferma; mentre invece pei sottufficiali aspiranti alla rafferma con soprassoldo, quella d'un anno senza premio a titolo di esperimento, potrà essere concessa soltanto quando viene invocata la rafferma triennale con soprassoldo di L. 109,50.

Quando trattisi delle rafferme annuali senza premio concesse per la prima volta, i comandanti di corpo, subito dopo avvenuta la concessione, trasmetteranno al Ministero copia del foglio matricolare del raffermato con la variazione riguardante l'ammissione alla rafferma stessa.

Rafferme con premio.

§ 544. Le domande per ottenere la rafferma con premio saranno redatte su carta bollata da una lira, dirette al Ministro della guerra. Esse saranno inoltrate gerarchicamente al comandante del corpo d'armata.

Pei riammessi in servizio tali domande invece di essere inoltrate nell'epoca stabilita al § 537 lettera *a*) potranno esserlo nell'ultimo mese del primo anno decorso dalla riammissione, semprechè contino cinque anni di effettivo servizio.

§ 545. Nel caso in cui la commissione di avanzamento non ritenga il richiedente meritevole della rafferma triennale con premio invocata dovrà deliberare se ad esso possa esser concessa la rafferma di un anno senza premio a titolo di esperimento.

§ 546. Qualunque sia il risultato del parere della commissione di avanzamento e quello della visita medica i comandanti di corpo trasmetteranno le domande degli aspiranti alla rafferma al comandante del corpo d'armata o delle truppe d'Africa, e pei carabinieri, al comando generale dell'arma, unendovi:

a) copia della deliberazione della commissione di avanzamento firmata da tutti i membri che vi presero parte;

b) la relazione medica, col visto del comandante del corpo;

c) la copia del foglio matricolare e caratteristico modello N. 59 e, pei sottufficiali, anche la copia del foglio caratteristico modello N. 961 del catalogo, con tutte le variazioni, annotazioni e punizioni subite dai titolari.

§ 547. Le autorità predette, ricevute dai corpi posti sotto la loro dipendenza le domande, le esaminano, sia in base agli allegati documenti, sia col corredo di quelle speciali informazioni che stimeranno opportuno di assumere in casi speciali.

Compilano quindi un elenco conforme all'allegato A per quei militari che saranno ritenuti meritevoli dell'invocato beneficio; in un altro elenco, conforme all'allegato A^{bis}, inscrivono poi coloro che non siano riconosciuti meritevoli della rafferma, motivando per ognuno il loro parere.

§ 548. Tali elenchi in duplice copia saranno trasmessi al Ministero nell'ultima decade del mese in cui i richiedenti compiono i loro obblighi di servizio, e saranno accompagnati dalla copia dei loro fogli matricolari mod 59 nonchè dall'atto deliberativo della commissione d'avanzamento e, pei sottufficiali, anche dalla copia del foglio caratteristico modello 961.

§ 549. Il Ministero, allorchè avrà ricevuto da tutti i comandanti di corpo d'armata, dal comandante le truppe d'Africa e dal comandante generale dei carabinieri reali le rispettive proposte, farà, nei limiti dei fondi all'uopo assegnati in bilancio, le relative concessioni, dopo consultate le dette autorità per coloro che non possono essere ammessi per ragione di bilancio.

La partecipazione definitiva alle autorità proponenti delle fatte concessioni viene data dal Ministero mediante la restituzione di una copia dell'elenco di proposta trasmesso, nel quale sarà indicato per ciascun raffermato il numero di ruolo e la decorrenza della rafferma.

Le stesse autorità proponenti allorchè avranno ricevuto dal Ministero tale elenco faranno subito le opportune comunicazioni ai rispettivi comandanti di corpo, e contemporaneamente disporranno perchè siano ammessi alla rafferma senza premio tanto coloro che non furono giudicati meritevoli della rafferma con premio, quanto coloro che non poterono ottenerla per

ragioni di bilancio, e perchè siano congedati quelli che non volessero accettare tale rafferma.

§ 550. Quando nel tempo trascorso fra la proposta e la decorrenza della rafferma avvenisse qualche fatto pel quale il comandante del corpo ritenesse il militare non più idoneo o meritevole della rafferma dovrà convocare la commissione di avanzamento perchè deliberi in proposito, comunicando senza indugio al comandante del corpo d'armata, al comandante generale dell'arma dei carabinieri reali od al comandante delle truppe d'Africa la deliberazione che fosse sfavorevole.

§ 551. Questi ricevendo tali deliberazioni, se ancora non avranno inviate al Ministero le loro proposte, le modificheranno secondo crederanno opportuno, in caso contrario ne avvertiranno immediatamente il Ministero stesso per le sue risoluzioni.

§ 552. Qualora un militare cui sia stata concessa la rafferma, prima che la medesima incominci a decorrere, intendesse di recedere dalla fatta domanda, il comandante del corpo provvederà per l'immediato di lui invio in congedo illimitato, salvo che non abbia altri obblighi di servizio da compiere, informandone immediatamente il Ministero.

§ 553 Qualora un militare, in virtù dell'art 147 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, faccia domanda per la rescissione della rafferma in corso, il comandante del corpo trasmette tale domanda al Ministero per la sua decisione, esprimendo nella lettera d'invio della domanda il suo parere sulla convenienza o meno di accoglierla.

§ 554. Quando ad un militare non sia concessa la chiesta rafferma con premio, e sia concessa invece quella di un anno senza premio, il comandante del corpo gli farà conoscere i motivi pei quali non venne ammesso alla invocata rafferma.

Rafferme con soprassoldo.

§ 555. Il sottufficiale che aspira alla rafferma triennale con soprassoldo ne farà domanda in carta bollata da lire una diretta al Ministro della guerra, nei modi e nel tempo prescritti dal § 537

Pei riammessi in servizio si osserverà il disposto dal 2° capoverso del § 544.

§ 556. I sottufficiali, i quali al termine della rafferma triennale col soprassoldo di L. 109,50 o delle successive rafferme annuali con soprassoldo di L. 219, aspirassero ad assumere un'altra rafferma, dovranno farne domanda nella seconda metà

del mese di ottobre. In via eccezionale, per queste rafferme, potranno essere tuttavia accettate domande anche posteriormente, fino a tutto dicembre.

§ 557. Il sottufficiale che aspira alla nomina ad un impiego civile qualora al termine di una rafferma non abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio, fosse anche per la mancanza di un solo giorno, deve chiedere una nuova rafferma con soprassoldo, salvo ad essere prosciolto da tale obbligo il giorno in cui compirà il dodicesimo anno di servizio, sia per andare in congedo illimitato, sia per rimanere sotto le armi con soprassoldo di L. 365 e senza vincolo di ferma in attesa dell'impiego civile che avrà prescelto.

§ 558. Il sottufficiale riammesso in servizio, il quale per aspirare all'impiego civile deve aver compiuto complessivamente 14 anni di effettivo servizio, se non intende di concorrere al detto impiego potrà, dopo raggiunto il 12° anno di servizio, essere dal Ministero della guerra prosciolto dalla rafferma in corso, purchè non trattisi di rafferma triennale, ed essere inviato in congedo illimitato.

§ 559. I sottufficiali che al compimento del 12° anno di servizio intendono di continuare sotto le armi con rafferme annuali, e col soprassoldo di L. 365, dovranno dichiararlo qualche giorno prima di raggiungere tale periodo al proprio comandante di corpo, il quale dovrà riferirne subito direttamente al Ministero.

§ 560. Quelli invece che aspirano a conseguire un impiego civile, sia andando in congedo, sia rimanendo sotto le armi, dovranno, prima di raggiungere l'accennato periodo di servizio, inoltrare la relativa domanda su carta bollata da lire una al Ministro della guerra, corredata dei documenti di cui all'art. 25 del regolamento approvato con R. Decreto 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del regio esercito.

§ 561. Per le rafferme con soprassoldo i comandanti di corpo, osservate le norme di cui al § 537 e seguenti della presente istruzione, trasmetteranno le domande ad essi pervenute ai rispettivi comandi di corpo d'armata, od al comandante delle truppe d'Africa, i quali esamineranno le istanze in conformità delle disposizioni del § 547, trasmettendo nel mese di dicembre al Ministero gli elenchi di cui al successivo § 548.

§ 562. Ai comandanti di corpo è delegata la facoltà di concedere la rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365 nei seguenti casi:

a) ai sottufficiali che, compiuti 12 anni di servizio, non aspirano ad impiego civile e che già furono ammessi dal Ministero a godere di tale soprassoldo;

b) a quei sottufficiali che, mentre erano in attesa d'impiego civile senza vincolo di ferma, raggiunsero gli anni di servizio voluti per la giubilazione e devono imprendere la rafferma di un anno.

Per questi ultimi però i comandanti di corpo dovranno informare il Ministero della concessione fatta.

§ 563. Quando il comandante di corpo non credesse opportuno di concedere un'ulteriore rafferma in applicazione del paragrafo precedente dovrà riferirne gerarchicamente al Ministero, al quale spetta la definitiva decisione.

§ 564. *Abolito.*

§ 565. *Abolito.*

Opzione dei sottufficiali raffermati con premio per ottenere invece le rafferme con soprassoldo.

§ 566. I sottufficiali raffermati con premio che optano per le rafferme con soprassoldo, dovendo definitivamente rinunziare a tutti i diritti che loro derivano dalle rafferme state loro concesse in base alle prescrizioni di legge, cesseranno da ogni obbligo di servizio inerente alle dette rafferme, e, mentre verranno ammessi a godere di quel corrispondente soprassoldo che dalla legge è stabilito per l'anno di servizio nel quale si troveranno all'atto dell'opzione, dovranno assumere gli obblighi di servizio sotto le armi qui appresso indicati, salvo ben inteso il disposto di cui all'art 149 della legge sul reclutamento.

§ 567. I sottufficiali provvisti di rafferme con premio, i quali all'atto dell'opzione avessero compiuto l'ottavo anno di servizio sotto le armi, e non raggiunto l'undicesimo, saranno ammessi a percepire subito il soprassoldo annuale di L. 219 e dovranno obbligarsi ad una rafferma di un anno con eguale soprassoldo, computabile dal 1° gennaio successivo alla data della loro opzione.

§ 568. I sottufficiali raffermati con premio, che all'atto della opzione per la legge sullo stato dei sottufficiali si trovassero nel percorso del loro dodicesimo anno di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di L. 219. Essi saranno ammessi ad una rafferma annuale, ed al termine del dodicesimo anno di ser-

vizio sarà loro applicabile quanto viene prescritto nel seguente paragrafo.

§ 569. I sottufficiali raffermati con premio, che all'atto della opzione avessero compiuto dodici o più anni di effettivo servizio sotto le armi, saranno ammessi a percepire il soprassoldo annuale di rafferma di L. 365 e dovranno dichiarare se intendono di aspirare ad un impiego civile.

§ 570. Coloro di essi che dichiarassero di non aspirare ad un impiego dovranno assumere una rafferma annuale a senso dell'art. 157 della legge sul reclutamento, col soprassoldo di L. 365, ma potranno poi, ad ogni successiva scadenza delle rafferme annuali, fare domanda per la concessione di detto impiego.

§ 571. Quelli invece che dichiarassero di aspirare subito ad un impiego dovranno altresì dichiarare se intendono di attendere la concessione di tale impiego in congedo illimitato, ovvero sotto le armi. In quest'ultimo caso saranno trattenuti senza obbligo di ferma e verranno gli uni e gli altri, per cura del Ministero della guerra, messi in nota perchè sia loro concesso l'impiego con le norme stabilite dal regolamento approvato con R. Decreto 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi civili ai sottufficiali del regio esercito.

§ 572. I sottufficiali che, a senso del § 894 del regolamento sul reclutamento, debbono optare per la legge 8 luglio 1883 N. 1470, dovranno dichiararlo innanzi il consiglio di amministrazione del proprio corpo, firmando l'atto di opzione conforme all'allegato *B*.

§ 573. Gli atti di opzione di cui sopra dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*), unendovi copia del foglio matricolare e caratteristico del sottufficiale.

Qualora i sottufficiali non si trovino alla sede del corpo, l'atto di opzione potrà essere fatto firmare per delegazione presso il consiglio d'amministrazione di altro corpo, distretto o distaccamento.

§ 574. Il diritto al soprassoldo di rafferma decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data della firma dell'atto di opzione, cessando contemporaneamente il diritto al pagamento dei premi di rafferma.

§ 575. I sottufficiali che avessero capitalizzato premi di rafferma, non potranno optare per l'applicazione della legge sullo stato dei sottufficiali.

§ 576. I sottufficiali che dovessero optare per le rafferme

con soprassoldo ed avessero il premio di rafferma vincolato per matrimonio, dovranno indicare in qual modo intendono o possono provvedere a costituire in altro modo la rendita prescritta, tranne che si trovino in una di quelle posizioni nelle quali, a senso dell'art. 16 della legge 8 luglio 1883, è stabilito che possono prender moglie senza vincolo alcuno di rendita.

Premi e soprassoldi.

§ 577. I premi e soprassoldi di rafferma, dovuti a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento e di altre leggi anteriori, sono dai corpi pagati agli individui a rate posticipate di una quindicina o, pei carabinieri reali, di un mese, eccezione fatta quando i raffermati abbiano da lasciare i propri riparti, nel qual caso saranno soddisfatti dei loro averi sino a tutto il giorno della partenza.

Pei raffermati ricoverati in ospedali il pagamento degli assegni, per le giornate di ricovero, è fatto all'uscita dei luoghi di cura.

Per gli uomini in licenza le quote del premio o del soprassoldo maturate saranno pagate soltanto al loro rientrare al corpo, tranne per quelli in licenza di convalescenza per oltre tre mesi, i quali continueranno a ricevere gli assegni al termine di ogni quindicina per mezzo di vaglia postali o di cartoline-vaglia, eccezione fatta pei carabinieri che li riceveranno dopo un mese.

§ 578. Per il computo dei premi i mesi sono tutti valutati di 30 giorni; pei soprassoldi di rafferma sono invece valutati pel numero di giorni di cui il mese effettivamente si compone, eccezion fatta pel febbraio che si calcola di 28 giorni anche negli anni bisestili.

§ 579. I fondi pel pagamento dei premi e soprassoldi saranno dai corpi domandati mese per mese, insieme cogli altri per gli assegni ordinari dimostrandoli nelle richieste d'anticipazioni modello 218 (§ 215 del regolamento d'amministrazione) e in distinto articolo.

§ 580. Dei premi e soprassoldi che trimestralmente risultano dovuti ai raffermati i corpi si daranno credito, sul rendiconto generale degli assegni (§ 252 ivi), allegandovi apposito elenco situazione modello 381, in duplice copia, sul quale i vari assegni saranno dimostrati distintamente per ciascuna specie di rafferma.

Contemporaneamente si daranno debito, colla scorta dello stesso documento, dell'importo della tassa di ricchezza mobile (7,50 %) cui gli assegni sono soggetti.

§ 581. Per i premi di rafferma dovuti ai militari dei depositi cavalli stalloni, il comando del personale dei depositi al principio d'ogni trimestre invierà al Ministero della guerra (*Direzione generale servizi amministrativi*), in duplice copia, una distinta richiesta dei fondi occorrenti (allegato *C*) per l'emissione di un corrispondente mandato d'anticipazione.

Al termine del trimestre trasmetterà poi del pari apposito rendiconto (allegato *D*), sul quale si dimostrerà il relativo credito coll'allegarvi un elenco situazione modello 381 e, detrattone l'importo dell'anticipazione riscossa, si stabilirà la residuale somma dovuta.

Le rimanenze risultanti dai rendiconti dei primi tre trimestri dell'esercizio finanziario saranno rispettivamente riportate nel rendiconto del trimestre successivo, per potere così sistemare le partite al termine dell'esercizio con un solo mandato di saldo.

§ 582. I mandati di anticipazione e di saldo per il personale del deposito cavalli stalloni saranno emessi a favore del comando di esso personale, ma esigibili con quietanza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Da quest'ufficio dovranno quindi essere prelevate, mese per mese, le somme occorrenti pel pagamento dei premi e soprassoldi mediante l'invio di prospetti mod. 303.

§ 583. Per potere computare, trimestre per trimestre, le quote di premio o soprassoldo spettanti ad ogni raffermato e riconoscere se siano state pagate nella misura effettivamente dovuta, ogni corpo terrà il Registro dei raffermati mod. 332, nel quale si noteranno man mano le variazioni di ciascuno che influiscono sul diritto a tali assegni.

Il registro sarà rinnovato al 1° luglio di ciascun anno.

§ 584. Finchè saranno in servizio sottufficiali che hanno diritto alla differenza fra l'abolito caposoldo e l'aumento di paga di centesimi 30 al giorno, giusta il disposto degli articoli 34 e 35 della legge 8 luglio 1883, i corpi cui essi appartengono comprenderanno anche tale maggiore assegno sul rendiconto generale, inscrivendolo sullo specchio mod. 380 come supplemento al soldo giornaliero.

La differenza va perciò computata in ragione del numero di giorni di cui i singoli mesi effettivamente si compongono ed è esente dalla tassa di ricchezza mobile.

I corpi al termine di ogni esercizio finanziario trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) una situazione numerica dei predetti sottufficiali, con le variazioni avvenute durante l'esercizio medesimo.

Norme generali per la liquidazione delle varie indennità e capitali di rafferma.

§ 585. Gli aventi diritto a qualche indennità o capitale di rafferma (sieno essi i titolari ovvero gli eredi) per entrare in possesso del loro avere debbono farne domanda al Ministro della guerra su carta bollata da lire una, corredandola dei documenti prescritti a seconda dei casi, e facendola pervenire a mezzo del comandante del corpo cui il titolare apparteneva.

§ 586. Tali domande, oltre le generalità del richiedente, dovranno contenere la residenza da esso eletta dopo il congedamento, per quelle comunicazioni che occorresse di fargli, il luogo dove si desidera che si effettui il pagamento la natura di questo (se cioè debba essere fatto in contanti ovvero in titoli di rendita) e se il raffermato ha lasciato qualche debito verso la cassa del corpo egli o i suoi eredi nella domanda stessa dovranno dichiarare di acconsentire che il relativo ammontare sia trattenuto sull'importo dell'indennità o capitalizzazione.

§ 587. Queste domande, oltre dei documenti richiesti nei casi speciali, dovranno esser sempre corredate:

a) della copia del foglio matricolare, mod. 61, del raffermato;

b) della dichiarazione del consiglio di amministrazione cui il raffermato apparteneva dalla quale risulti se e per quale somma lasciò debito verso la cassa del corpo.

§ 588. I comandanti di corpo, nel comunicare ai sindaci la morte dei militari raffermati con premio o con soprassoldo (giusta il disposto dall'art. 175 del regolamento d'amministrazione), dovranno dichiarare se il defunto aveva diritto alla capitalizzazione di qualche premio di rafferma o al pagamento di qualche indennità, indicando altresì quali sieno le pratiche che devono fare ed i documenti di cui dovranno corredare la loro istanza per entrare in possesso degli averi lasciati dal raffermato defunto.

§ 589. Quando si tratti di raffermati con premio morti per causa di servizio i comandanti di corpo, aggiungeranno alle

domande che loro saranno trasmesse, sia dagl'interessati direttamente sia dalle autorità civili, un'attestazione o rapporto circostanziato dell'avvenimento pel quale il raffermato incontrò la morte.

§ 590. I comandanti di corpo prima di trasmettere al Ministero le domande di liquidazione di capitali di rafferma o delle varie indennità, tanto per parte dei titolari quanto degli eredi, cureranno che siano regolarmente compilate e documentate.

§ 591. Fintantochè il raffermato trovasi sotto le armi i premi, i soprassoldi, le indennità ed i capitali di rafferma non possono essere nè ceduti nè sequestrati, tranne il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare, o per causa di alimenti dovuti per legge.

All'infuori di questi due casi qualunque atto di cessione o di sequestro non avrà valore e resterà senza effetto ancorchè sia legalmente notificato.

Qualsiasi tentativo fatto dal militare allo scopo di eludere tale prescrizione, quand'anche non costituisse una frode punibile secondo le leggi penali, sarà sempre considerato quale grave mancanza disciplinare.

Qualunque atto legale diretto ad impedire il pagamento di capitali od indennità di rafferma ai titolari avrà però piena forza quando avvenga dopo il congedamento del raffermato.

Indennità speciali.

§ 592. L'assegno di L. 100 dovuto ai sottufficiali che assumono la prima rafferma triennale con soprassoldo sarà pagato direttamente dalla cassa dei corpi quando la rafferma ha principio, e verrà conteggiata alla fine del trimestre sull'elenco mod. 381.

I fondi occorrenti verranno compresi nella richiesta mod. 218 relativa al mese di gennaio di ciascun anno.

§ 593. Le domande degli interessati intese a conseguire il pagamento delle indennità di cui agli art. 143, 145, 154, 155 e 156 del testo unico delle leggi sul reclutamento, come fu modificato dalla legge 28 giugno 1891 N. 315, e di cui allo art. 37 della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, saranno presentate al comandante del corpo il giorno stesso in cui per congedo od altro si è verificato il diritto, e questi provvederà che sieno trasmesse al Ministero nel termine stabilito dal § 923 del Regolamento sul reclutamento.

§ 594. Quando da qualche sottufficiale sotto le armi venga fatta domanda del pagamento anticipato di tutta o di parte della indennità di L. 2000, a senso dell'art. 154 del testo unico succitato, i comandanti di corpo, dopo essersi accertati dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad invocare tale beneficio, uniranno alla domanda stessa un rapporto motivato contenente il loro avviso in merito, del foglio matricolare e copia del foglio caratteristico mod. 961 del richiedente.

Tali domande saranno trasmesse per via gerarchica al comandante del corpo d'armata, il quale dovrà poi rimetterle al Ministero, accompagnate dal suo parere circa la convenienza o meno di accoglierle favorevolmente, tenendo presente che sulla detta indennità non si concederanno che degli acconti e per i soli casi di eccezionale gravità.

Questi acconti, complessivamente non potranno, in massima, oltrepassare i $^3/_4$ dell'intiera indennità.

§ 595. Riguardo poi all'indennità stabilita dall'art. 37 della legge 8 luglio 1883 N. 1470, si dovrà tener presente ch'essa spetta unicamente a quei sottufficiali che potevano optare pel trattamento di detta legge e che assunsero e compirono qualche rafferma di un anno senza premio dopo il 1° gennaio 1884, data in cui andò in vigore la legge stessa, avvertendo inoltre che la domanda per il pagamento dell'indennità non può essere presentata se non quando il sottufficiale cessa dal servizio sotto le armi, e che essa indennità spetta solamente per le rafferme interamente compiute prima di conseguire il diritto alla pensione di ritiro, di guisa che a coloro i quali al 1° luglio 1893 (data in cui fu messa in vigore la legge sulle pensioni civili e militari 15 giugno 1893) avevano compiuti 20 anni di servizio, quand'anche non avessero ancora 42 anni di età, non compete l'indennità per la rafferma nel corso della quale hanno raggiunto l'accennato periodo di servizio.

§ 596. Le domande intese ad ottenere il pagamento della indennità stabilita dall'art. 159 del testo unico delle leggi sul reclutamento saranno al pari delle altre redatte su carta bollata da lire una e dirette al Ministro della guerra, al quale saranno trasmesse per mezzo dell'ufficio superiore od altro istituto amministrativo alla cui dipendenza si trovi l'impiego a suo tempo conseguito dal sottufficiale, e corredate dalla dichiarazione di cui al § 924 del Regolamento sul reclutamento.

§ 597. Pei raffermati morti sotto le armi con diritto a indennità per compiute rafferme, i corpi ne daranno avviso agli eredi, a mente dell'art. 175 del Regolamento d'amministra-

zione, invitandoli a trasmettere loro, per riscuotere tale credito, una speciale domanda su carta bollata da lire una diretta al Ministro della guerra, unendovi i documenti già indicati al § 587 più quelli prescritti dai §§ 898 e 899 del Regolamento sul reclutamento, nonchè una dichiarazione dell'ufficio di registro e bollo da cui risulti che la successione venne denunziata, se ancora non sono trascorsi sei mesi dalla morte del militare, ed invece la dichiarazione di effettuato pagamento della tassa di successione, se è già trascorso questo periodo: tanto nell'un caso che nell'altro dovranno essere indicati i cespiti ereditari cui la fatta denunzia o la tassa pagata si riferiscono.

Il Ministero, accertato il diritto dei richiedenti, darà ai rispettivi corpi cui essi appartenevano l'ordine di pagamento.

§ 598. Il pagamento delle indennità sarà fatto dai corpi al netto della tassa di ricchezza mobile (7,50 %) su essa dovuta, contro dichiarazione di quietanza dei creditori.

Si avvertirà però che le indennità maturate prima dell'8 agosto 1894, giorno in cui andò in vigore la legge 22 luglio 1894 N. 339, non sono soggette a tassa, e che ne sono del pari escluse le quote annue dell'indennità di cui all'art. 37 della legge sullo stato dei sottufficiali state maturate prima della medesima data.

§ 599. Quando gli uomini cui sono dovute le indennità abbiano debiti verso la cassa o, per i carabinieri, verso la massa individuale, sulla somma da pagarsi sarà diffalcato l'importo del loro debito.

In questo caso si faranno due distinte operazioni di cassa: una per il pagamento della indennità, al netto della tassa, e l'altra per l'introito della somma ritenuta a estinzione del debito.

§ 600. Pei militari che hanno cessato dal servizio il pagamento delle indennità sarà fatto per mezzo di vaglia postale o vaglia cambiario o in quell'altro modo che si reputasse più conveniente, tenuto conto della entità della somma da pagarsi e del luogo di residenza dei militari.

Le amministrazioni possono però, sotto la propria responsabilità, disporre che le somme siano pagate all'atto stesso in cui gli interessati presentano la domanda, cioè all'atto del loro licenziamento, quando sia bene accertato il diritto alle somme di cui è invocato il pagamento.

Anche nel caso di pagamenti per mezzo di vaglia, le amministrazioni provvederanno pel ritiro della dichiarazione di ricevuta degli individui.

§ 601. Le indennità pagate saranno conteggiate dai corpi sul rendiconto generale degli assegni, e dal comando del personale dei depositi cavalli stalloni sul rendiconto allegato *D*, mediante apposito articolo, inscrivendo a proprio credito l'importo lordo delle indennnità e a debito l'importo della tassa di ricchezza mobile su esse dovuta.

A giustificazione delle somme pagate sarà annesso al rendiconto apposito specchio nominativo, corredato delle ricevute dei militari, della copia del foglio matricolare (modello 61) e per ciascun pagamento sarà unita copia del dispaccio ministeriale col quale esso fu autorizzato.

Capitalizzazioni di premi di rafferma.

§ 602. Le domande per capitalizzazione di premi di rafferma di militari raffermati per leggi anteriori a quella del 28 giugno 1891, che cessano dal servizio sotto le armi, sono promossi sottotenenti o trasferiti nel corpo invalidi e veterani, debbono essere redatte e presentate secondo le norme del precedente § 585.

Per le domande di coloro che, pur continuando a rimanere sotto le armi, chiedono di capitalizzare uno o più premi, si osserveranno inoltre le disposizioni del § 594, avvertendo che non si possono capitalizzare, per esigenze amministrative, che premi interi e non una sola parte di essi.

Per le capitalizzazioni dei premi dei raffermati morti, da parte degli eredi, sono applicabili le disposizioni dei §§ 590 e 597, salvo che si tratti di rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1883, nel qual caso le domande dovranno essere dirette all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti.

§ 603. Nelle domande dovrà essere dichiarato se i richiedenti desiderano ricevere il capitale in contanti oppure in titoli di rendita, e pel caso in cui chiedano la liquidazione in titoli di rendita si dovrà indicare l'Intendenza di finanza dalla quale desiderano ritirare le relative cartelle.

I comandanti di corpo avvertiranno però che questa seconda specie di liquidazione non può essere concessa che nei soli casi in cui i richiedenti non abbiano alcun debito verso l'amministrazione, oppure che questo possa esser saldato con la prorata degli interessi.

§ 604. Pur lasciando ai raffermati piena libertà di chiedere la capitalizzazione in contanti od in titoli di rendita,

tuttavia i comandanti di corpo avvertiranno i loro dipendenti che per ritirare le cartelle occorrono circa due mesi di tempo e che, volendo ottenere più sollecitamente il loro credito, sarebbe più conveniente che facessero domanda di capitalizzare in contanti.

§ 605. I comandanti dei corpi non possono dar corso alle domande di capitalizzazione di premi vincolati per matrimonio, e neppure di quelli pei quali, a senso del § 330 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, il militare ottenne il consenso di contrarre matrimonio senza vincolo di rendita.

§ 606. Il Ministero accertato il diritto dei richiedenti, nel caso in cui la capitalizzazione sia stata chiesta in contanti ne effettuerà la liquidazione in base al § 897 del regolamento sul reclutamento, e quindi disporrà presso il corpo cui il richiedente appartiene acciò effettui il pagamento della somma dovuta.

Nel caso in cui la capitalizzazione sia chiesta in cartelle del debito pubblico il Ministero, calcolato l'ammontare della rendita da acquistarsi, inviterà l'ufficio d'amministrazione di personali *militari* vari a farne richiesta al Ministero del tesoro (allegato E), indicandogli la prorata spettante al raffermato, la quale è costituita dagli interessi (5 %), depurati dalla tassa di ricchezza mobile, dal giorno in cui cessò il pagamento del premio sino alla scadenza del semestre in corso, ed il Ministero del tesoro curerà l'invio delle cartelle all'intendenza di finanza indicata nella domanda.

Il Ministero, ove accolga le domande di capitalizzazione fatte da militari sotto le armi, determinerà il giorno da cui la capitalizzazione deve aver effetto, e da quel giorno cessa il diritto al premio della rafferma capitalizzata.

§ 607. Il pagamento dei capitali in contanti sarà fatto dai corpi secondo il § 598 e seguenti (senza deduzione però della tassa di ricchezza mobile) ritenendo sulla somma dovuta, quando ne sia il caso, l'importo del debito che abbia il raffermato verso l'amministrazione e, se si tratta di carabinieri, anche verso la massa individuale.

Ai militari che cessano dal servizio potrà essere corrisposto dal corpo, all'atto stesso del licenziamento, un acconto proporzionato a ciò che approssimativamente potrà loro spettare, salvo poi a spedire il resto al loro domicilio.

§ 608. I fondi per le capitalizzazioni dei premi di rafferme in cartelle di rendita saranno forniti al Ministero del tesoro dall' ufficio d' amministrazione di personali militari vari me-

diante congrue anticipazioni, a misura del bisogno, con ordini di pagamento sulla tesoreria centrale a favore della stessa.

I corpi domanderanno, sulla richiesta di anticipazione degli assegni mod. 218 dell'ultimo mese di ogni trimestre, i fondi in ragione di L. 2200 per ogni capitale di rafferma stato richiesto nel corso del trimestre in cartelle di rendita, dimostrandoli in distinto articolo, salvo a liquidare il conto definitivo nel modo di cui al 4° comma del presente paragrafo.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari terrà uno speciale conto corrente sul quale darà credito al tesoriere centrale dell'importo delle cartelle acquistate, delle spese di commissione e di bolli, e delle prorate fatte pagare ai raffermati e per contro gli darà debito delle anticipazioni corrisposte e delle cedole staccate dalle cartelle per gli interessi del semestre in corso.

Allorchè il Ministero del tesoro avrà data partecipazione all'ufficio predetto della spedizione delle cartelle, delle varie spese incontrate per il loro acquisto, nonchè delle somme incassate per le cedole state staccate, esso ufficio ne informerà i corpi interessati e trasmetterà i relativi conti, distinguendo le spese incontrate per le ragioni già accennate, oltre quelle pagate per le prorate, e deducendo la somma accreditatagli per le cedole incassate.

Il residuo di questo conto sarà dai corpi rimborsato all'ufficio predetto mediante operazione di conto corrente.

Una copia del conto ricevuto dal Ministero del tesoro sarà per una dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari rimessa al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 609. Le capitalizzazioni di premi di rafferma state effettuate saranno dai corpi conteggiate nel modo indicato al § 601 aggiungendo a giustificazione dei corrispondenti articoli copia dei fogli matricolari degl'interessati e del dispaccio ministeriale col quale fu ordinato il pagamento in contanti nonchè la quietanza dei titolari o il conto dell'acquisto delle cartelle ricevute dall'ufficio d'amministrazione di personali vari secondo che trattasi di capitali in contanti o in rendita dello Stato.

§ 610. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il 1° ed il 16 d'ogni mese trasmetterà al Ministero del tesoro in triplice copia, un elenco (allegato F) dei militari raffermati ai quali fu concessa, nella quindicina precedente, la capitalizzazione in rendita del premio di rafferma.

Una copia dell'elenco, restituita dal Ministero del tesoro con le indicazioni relative all'emissione delle cartelle del consolidato, sarà conservata dall'ufficio predetto per i riscontri che potessero eventualmente occorrere.

Assegni a carico della cassa depositi e prestiti.

§ 611. Le pensioni di riassoldamento dovute ai militari sotto le armi sono pagate dai corpi, con norme analoghe a quelle stabilite per i premi e soprassoldi di rafferma per conto della cassa depositi e prestiti. Al termine di ciascun trimestre essi ne chiederanno pertanto rimborso all'amministrazione di detta cassa, trasmettendole apposito elenco nominativo dal quale risulti la somma pagata a ciascuno, avvertendo di indicare pure il numero di ruolo sotto il quale gli individui si trovano inscritti per l'assegno vitalizio.

§ 612. I militari provvisti di pensione di riassoldamento che vengono congedati, promossi sottotenenti o trasferti nel corpo invalidi e veterani dovranno dichiarare se intendono di continuare nel godimento della pensione vitalizia, oppure se preferiscano che sia capitalizzata in cartelle di rendita.

Nel primo caso presenteranno la loro dichiarazione, in carta libera, al comandante del corpo, il quale la trasmetterà, col certificato di pensione, all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti.

Nel secondo caso presenteranno invece la domanda di capitalizzazione su carta bollata da centesimi 50 diretta all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, avvertendo che vi sia pure indicato il loro domicilio e l'intendenza di finanza presso la quale desiderano ritirare le cartelle di rendita.

I corpi uniranno alla domanda il certificato di pensione del richiedente munito della prescritta dichiarazione del consiglio amministrativo, da cui risulti la data in cui il pensionato cessò dal servizio sotto le armi e se il medesimo lasciò debito verso la cassa del corpo, nonchè la data fino a cui fu soddisfatto di pensione.

§ 613. Ove un militare, pur continuando a rimanere sotto le armi, desideri di capitalizzare la pensione di riassoldamento, dovrà farne domanda, nel modo indicato nel paragrafo precedente, esponendovi i gravi motivi per i quali è indotto a chiedere la capitalizzazione e comprovando, per quanto è possibile, i motivi stessi mediante documenti giustificativi.

Il comandante del corpo disporrà che il richiedente sia, in presenza del consiglio d'amministrazione, visitato dall'ufficiale

medico presente più elevato in grado o più anziano, il quale, accertatene le condizioni fisiche, ne farà oggetto di apposita relazione che sarà controfirmata dai membri del consiglio.

La domanda sarà quindi trasmessa all'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, unendovi, oltre ai documenti indicati nel paragrafo precedente, un rapporto del comandante del corpo, in cui sia espresso il suo avviso sull' opportunità o meno di accoglierla favorevolmente, e la relazione sulla visita medica.

§ 614. Sono a carico della cassa dei depositi e prestiti anche la capitalizzazione dei premi delle rafferme state concesse anteriormente al 1° febbraio 1883, cioè per gli inscritti sul ruolo dei raffermati dall' 1 al 3040 inclusivo.

Le relative domande saranno quindi compilate e trasmesse all'amministrazione della cassa con norme analoghe a quelle indicate nel § 613 (3° capoverso).

Le capitalizzazioni delle pensioni e dei premi di rafferma a carico della cassa depositi e prestiti sono fatte esclusivamente in cartelle di rendita.

Il Ministro — PELLOUX.

ALLEGATO A
(Atto N. 159 del 1896).

§ 547 dell'Istruzione
(*Da tracciarsi a mano*).

(1) . . . . . .

Mese di . . . . . .

ELENCO *nominativo dei militari ritenuti idonei e meritevoli della invocata rafferma con premio o con soprassoldo.*

COGNOME e NOME	GRADO	CORPO cui appartengono	SPECIE della rafferma	DECORRENZA stabilita dal Ministero	Numero di ruolo assegnato a ciascun raffermato

. . . . . *addì* . . . . . .

IL COMANDANTE (1)

(1) Corpo d'armata, Truppe d'Africa o Comando generale dei carabinieri reali.

ALLEGATO A^bis
(Atto N. 159 del 1896).

§ 547 dell'Istruzione

(1) . . . . . .

Mese di . . . . . .

ELENCO *nominativo dei militari ritenuti idonei e non meritevoli della invocata rafferma con premio o con soprassoldo.*

COGNOME e NOME	GRADO	CORPO cui appartiene	SPECIE della rafferma	MOTIVI pei quali non si ritiene meritevole

. . . . . *addì* . . . . . .

IL COMANDANTE (1)

(1) Corpo d'armata, Truppe d'Africa o Comando generale dei carabinieri reali.

ALLEGATO B
(Atto N. 159 del 1896).

§ 572 dell'Istruzione.

(1) . . . . . .

ATTO DI OPZIONE

per il trattamento dato dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 n. 1470 del (2) . . . . . .

L'anno . . . . . addì . . . . . Innanzi al Consiglio di Amministrazione di questo corpo si è presentato il (2) . . . . . *col n. . . . di matricola, raffermato con premio inscritto al n. . . . del ruolo dei raffermati per* (3) . . . . . *il quale ha dichiarato di rinunciare, conforme nel modo il più ampio rinuncia ai benefici e diritti inerenti a tale sua posizione giusta la legge sul reclutamento dell'esercito, ed optare, conforme opta per il trattamento, pei vantaggi e per gli obblighi determinati dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883 ai termini e per gli effetti stabiliti nell'articolo 36 della legge stessa.*

A questo intento ha dichiarato altresì che nè il capitale delle prestazioni godute nella suenunciata posizione, nè le prestazioni medesime sono state giammai da lui cedute o in altro modo impegnate nè in tutto nè in parte.

Il prefato Consiglio prende atto dell'opzione come sopra dichiarata dal detto (2) . . . . . *il quale udita lettura del presente atto la ratifica in ogni sua parte e vi appone la propria firma.*

(Firma)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO

(Firme)

(1) Indicazione del corpo.
(2) Grado, cognome, nome e nome del padre.
(3) Indicare la quantità, se una, due, ecc. rafferme.

ALLEGATO C

(Atto N. 159 del 1896)

§ 584 dell'Istruzione

(*Da tracciarsi a mano*)

Comando del personale dei depositi cavalli stalloni

....° TRIMESTRE 189...-9...

RICHIESTA *dei fondi presuntivamente occorrenti nel suddetto trimestre per il pagamento dei premi e soprassoldi dovuti ai raffermati.*

DESIGNAZIONE DEGLI ASSEGNI	NUMERO degli aventi diritto ai premi e soprassoldi	IMPORTO parziale di ciascun premio o soprassoldo pel trimestre	IMPORTO complessivo
Premio annuo di L.			
Id. id. »			
Id. id. »			
Soprasoldo di annue » 109,50			
Id. id. » 219.00			
Id. id. » 365,00			
. . . . .			
. . . . .			
TOTALE L.			
Detraesi la tassa di ricchezza mobile (7,50 %) dovuta sugli assegni. . . . . »			
RESTANO L.			
Si porta in (1) . . . . l'importo del (2). . . . che risulta dal rendiconto spedito pel precedente trimestre (3) »			
TOTALE L.			
Per arrotondamento di somma si deducono le frazioni di decina in . . . . . »			
RESTA LA SOMMA OCCORRENTE L.			

Per sopperire alle suindicate spese richiedesi pertanto al Ministero della guerra un'anticipazione di lire. . . . . con preghiera di emettere il relativo mandato a favore di questo comando con quietanza dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A . . . . . addì . . . . . 189 .

IL COMANDANTE

. . . . . .

(1) Aumento o diminuzione. — (2) Credito o debito. — (3) Nella richiesta del primo trimestre dell'esercizio non deve riportarsi la rimanenza in credito o in debito dell'esercizio precedente, la quale viene poi saldata a contanti.

ALLEGATO D
(Atto N. 159 del 1896)

§ 581 dell'Istruzione
(*Da tracciarsi a mano*)

Comando del personale dei depositi cavalli-stalloni

....° TRIMESTRE 189...-9...

RENDICONTO *delle somme dovute per premi e soprassoldi dei raffermati*

INDICAZIONI	PARTITE a credito	PARTITE a debito
Rimanenza del precedente trimestre (1)		
Importo dei premi e soprassoldi dovuti come dall'unito elenco mod. 381 .		
Tassa di ricchezza mobile sugli assegni		
Anticipazione ricevuta pel trimestre .		
Indennità per compiuta rafferma dovuta al . . . . . , come dagli uniti documenti		
. . . . .		
Totali . . . L.		
Detraesi il meno dal più . . . »		
Resta il (2) . . . . . verso lo Stato da riportarsi nella gestione del trimestre successivo (3) . . . . . L.		

Sono pertanto lire . . . . . a cui ascende il (2) . . . . . verso lo Stato per i suddetti assegni.

A . . . . . addì . . . . . 189 . .

IL COMANDANTE

(1) Nel rendiconto del 1° trimestre dell'esercizio questa indicazione va omessa, non dovendosi riportare la rimanenza dell'esercizio precedente. — (2) Credito o debito. — (3) Sul rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, le parole: « da riportarsi nella gestione del trimestre successivo, » saranno omesse.

ALLEGATO E
(Atto N. 459 del 1896).

§ 606 dell'Istruzione

MINISTERO DELLA GUERRA

ELENCO *dei militari raffermati con premio ai quali fu concessa la capitalizzazione in rendita consolidato 5 °/₀ del premio di rafferma.*

Numero d'ordine	Cognome e nome, nome del padre e luogo di residenza dei militare avente diritto alla capitalizzazione del premio	Grado del raffermato e corpo o reggimento cui apparteneva nel giorno della capitalizzazione del premio	Rendita consolidato 5 °/₀ al portatore rappresentante il valore capitale del premio di rafferma	Decorrenza del godimento della rendita da consegnarsi al raffermato	Prorata di rendita spettante al raffermato	Intendenza di finanza presso la quale l'interessato desidera ritirare le cartelle di rendita	*Annotazioni*

ALLEGATO F
(Atto N. 159 del 1896).

§ 610 dell'Istru
(*Da tracciarsi a mano*).

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari

ELENCO dei militari raffermati con premio ai quali fu concessa la capitalizzazione in rendita consolidato 5 °/₀ del premio di rafferma nella. . . . . quindicina di . . . . . .

Numero d'ordine	Cognome e nome, nome del padre e luogo di residenza del militare avente diritto alla capitalizzazione del premio	Grado del raffermato e corpo o reggimento cui apparteneva nel giorno della capitalizzazione del premio	Rendita consolidato 5 °/₀ al portatore rappresentante il valore capitale del premio di rafferma	Decorrenza del godimento della rendita da consegnarsi al raffermato	Prorata di rendita spettante al raffermato	Intendenza di finanza presso la quale l'interessato desidera ritirare le cartelle di rendita	Data della trasmissione delle cartelle alle intendenze di finanza*	Cartelle* del consolidato trasmesse		Data dell'effettuata consegna delle cartelle alle parti risultante dal verbale di trasmissione esistente presso la direzione generale del debito pubblico*	*Annotazioni*
								Numero	Rendita		

* Indicazioni del Ministero del Tesoro.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto

AGOSTO 13. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi, *pag.* 323.

Atto N. **160**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi** — 13 agosto.

Gli *Atti* 217 e 225 del 1895, i quali abolirono i capi III e IV e sostituirono il capo V della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento 20 agosto 1890, stati già modificati cogli *Atti* 27, 127 e 150 (comma 3°, 4°, 5°) del 1894, sono abrogati.

Ai tre capi suaccennati sono sostituiti i seguenti, nei quali sono raccolte tutte le disposizioni riferentisi all'assegnazione degli inscritti di leva ai corpi colle modificazioni consigliate dall'esperienza.

Il Ministro — PELLOUX.

CAPO III.

Arrivo ai distretti degli inscritti di 1ª categoria.

§ 13. I comandanti dei distretti, regolandosi secondo l'ordine che vien dato annualmente per la chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria, daranno per tempo le opportune disposizioni affinchè tutto sia in ordine per riceverli.

§ 14. La presentazione degli inscritti alla sede dei distretti deve aver luogo nei giorni che saranno indicati nel manifesto di cui al § 505 del regolamento, possibilmente nelle ore antimeridiane.

I comandanti dei distretti nello stabilire pertanto il giorno in cui gli uomini di ciascun mandamento debbono presentarsi al capoluogo del mandamento stesso, regoleranno le cose in modo che, tenuto conto delle tappe da percorrersi, giunga al distretto, in ciascuno dei giorni assegnati, presso a poco una parte eguale del contingente; avvertendo che i mandamenti da chiamarsi alle armi per i primi siano,

1 SET. 96

ove speciali circostanze non consigliassero diversamente, quelli del capoluogo del distretto ed i più vicini al capoluogo stesso.

§ 15. Tutti gli inscritti della 1ª categoria chiamati sotto le armi sono presi in forza dal distretto dal 1° giorno del mese stabilito per la presentazione della classe sotto le armi, secondo le norme date dal § 749 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito.

§ 16. Nel passare in rassegna gl'inscritti a senso del § 517 del regolamento per accertarsi della loro idoneità personale, i comandanti dei distretti non solo si assicureranno che i contrassegni personali resultanti dagli elenchi, modelli n. 3 e 6 del catalogo, corrispondano al vero, ma si accerteranno altresì della esattezza della filiazione e della data di nascita, mediante interrogazione agli inscritti, per promuovere all'occorrenza le debite rettificazioni.

§ 17. Qualora si presentasse un qualche inscritto con difetti fisici manifesti e tali da non potersi presumere che siano rimasti inosservati dal consiglio di leva, i comandanti dei distretti dovranno accertarsi con speciale attenzione della identità personale di quell'iscritto onde impedire una fraudolenta sostituzione.

§ 18. Prima di procedere alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento gli inscritti saranno sottoposti al taglio dei capelli, onde accertare che non siano affetti da malattie per le quali non debbano poi essere riformati presso i corpi.

Nella visita occorre poi specialmente avvertire:

che con accuratezza si proceda alla misura della statura e del torace;

che si accerti lo stato della funzione visiva. Tale accertamento, da farsi indistintamente per tutti gli inscritti, sarà eseguito col mezzo delle tavole murali ottotipiche istituite allo scopo di avvertire più facilmente i difetti di vista, anche nel caso che gli inscritti, per ignoranza o per altro motivo, non ne facciano speciale dichiarazione.

§ 19. Nei distretti militari nei quali il numero degli inscritti sia tale da non potere, nei pochi giorni stabiliti, procedersi da un solo ufficiale medico ad una accurata visita, i comandanti dei corpi d'armata destineranno, dietro richiesta dei distretti, per coadiuvare il capitano medico dei distretti stessi, un altro ufficiale medico del grado almeno di tenente,

possibilmente anziano, e che non abbia assistito alle sedute di alcun consiglio di leva dei circondari compresi nel distretto.

Però si avrà presente che questi medici non dovranno poi essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi stessi venissero proposte.

§ 20. Dopo la visita sanitaria prescritta dal § 517 del regolamento, gli inscritti verranno assegnati alle varie armi e corpi secondo l'attitudine di ciascuno e secondo le norme dettate nella presente istruzione.

§ 21. Agli inscritti che venissero proposti per la rassegna speciale prima della vestizione non dovranno essere distribuiti oggetti di corredo, tranne quelli di assoluta necessità, sino a che non sia deciso sulla loro abilità al servizio militare.

§ 22. I comandanti dei distretti militari si asterranno di entrare in merito ai ricorsi che gli inscritti potessero loro presentare contro le decisioni dei consigli di leva, e si limiteranno a trasmetter subito tali ricorsi, per competenza, al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

Quando poi i ricorsi si riferiscano alla idoneità fisica i comandanti dei distretti porteranno la loro speciale attenzione sui motivi in essi addotti, onde riconoscere se tali motivi siano o non fondati.

§ 23. Nel caso in cui gli uomini da assegnarsi alla cavalleria o ad altre armi debbano chiamarsi prima della chiamata generale della classe e siano state fatte per tali assegnazioni apposite prenotazioni individuali innanzi ai consigli di leva, i comandanti di distretto provvederanno perchè, oltre il manifesto di cui al § 505 del regolamento sul reclutamento, sia intimato ai singoli inscritti di presentarsi, mediante precetto personale, da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Il precetto personale sarà intimato a tutti gli inscritti prenotati ovvero ad una parte soltanto, secondo gli ordini e le istruzioni che verranno dati volta per volta dal Ministero.

§ 24. Quelli tra i detti inscritti che nella visita passata al distretto non fossero giudicati idonei per le cennate assegnazioni o risulteranno esuberanti al contingente da fornirsi alle dette armi saranno senz'altro licenziati e provvisti dei mezzi di viaggio, riconsegnando loro il foglio di congedo illimitato provvisorio ed avvertendoli dell'obbligo che loro spetta di presentarsi nuovamente alle armi alla chiamata generale della classe.

CAPO IV.

Tabelle di reclutamento dei vari corpi del regio esercito.

§ 25. I corpi del regio esercito sono reclutati dai distretti militari secondo le *tabelle di reclutamento* in vigore.

§ 26. I distretti militari di Cagliari e di Sassari non sono in genere compresi nelle dette tabelle perchè non somministrano reclute a determinati reggimenti, ma possono inviarne indistintamente a tutti i corpi, secondo gli ordini del Ministero.

§ 27. Per le compagnie di sanità e di sussistenza, per gli squadroni palafrenieri, per le compagnie operai d'artiglieria e per il personale di truppa dei distretti, non sono stabilite speciali tabelle di reclutamento, ma il Ministero provvede volta per volta.

§ 28. Per l'arma dei carabinieri reali non sono parimenti stabilite tabelle; in essi possono essere ammessi uomini di qualsiasi distretto.

§ 29. Alle scuole militari non vengono assegnati inscritti di leva, ma il personale di truppa ad esse occorrente è fornito nel modo indicato al successivo § 660, lettera *a*).

§ 30. Nelle tabelle di reclutamento dei reggimenti di fanteria di linea (esclusi i granatieri), dei bersaglieri e di cavalleria l'indicazione del reggimento reclutato è fatta non per numero ma per sede del reggimento.

§ 31. Il reclutamento per la fanteria di linea, i bersaglieri, la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo, il treno del genio, è disposto per reggimento; quello degli alpini per battaglione, eccezione fatta per la 7ª compagnia (battaglione Aosta) che ha un reclutamento proprio; quello dell'artiglieria da costa, da fortezza, da montagna, e del genio, meno il treno, per sede di brigata.

CAPO V.

Assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio.

a) *Avvertenze generali.*

§ 32. L'assegnazione degli inscritti di leva alle varie armi, corpi e specialità di servizio sarà fatta dai comandanti dei distretti militari, che ne avranno l'intera responsabilità.

§ 33. Per l'assegnazione di taluni inscritti esercenti speciali professioni da destinarsi alla brigata specialisti del genio, o come operai per l'artiglieria, pel genio e per le compagnie di sanità e di sussistenza, provvederà direttamente il Ministero mediante comunicazioni ai distretti.

§ 34. I documenti prodotti dagli inscritti che domandano assegnazioni speciali debbono essere restituiti agli inscritti stessi qualora non ottengano l'assegnazione alla quale aspiravano; debbono essere invece inviati ai corpi a cui gl'inscritti furono assegnati, se potè la domanda di assegnazione speciale essere secondata, e dovranno poi essere restituiti agli interessati all'atto del loro licenziamento da sotto le armi.

§ 35. I comandanti di distretto, nel fare le assegnazioni degli inscritti di leva, devono avere di mira l'interesse generale dell'esercito; epperciò, tenendo conto delle norme contenute nella presente istruzione, si regoleranno in modo che *tutte indistintamente le armi* ricevano uomini adatti al servizio speciale di ciascuna. E siccome è sommamente utile a questo scopo di non contrariare le aspirazioni individuali, così procureranno di assecondarle nei limiti del possibile.

§ 36 L'operazione dell'assegnazione va distinta in due parti, cioè la *prima assegnazione* e l'*assegnazione definitiva*.

Nella prima assegnazione si determinerà sull'attitudine degli inscritti alle varie armi e specialità di servizio.

§ 37. L'assegnazione definitiva ai corpi avrà poi luogo quando, definitivamente accertata l'attitudine di coloro che debbono essere assegnati a corpi o servizi speciali, si possa determinare sulla sorte di tutti gli inscritti presenti e disponibili per la partenza pei corpi, in relazione alla quota stabilita per ciascun corpo o specialità di servizio, a termini del seguente § 39, e secondo le comunicazioni ricevute dal Ministero per gl'inscritti di cui al precedente § 33.

§ 38 L'assegnazione definitiva degli inscritti alle varie armi e specialità non deve, di massima, essere variata tranne che si riconosca che non possegono i requisiti voluti, oppure se chieggano ed ottengano l'ammissione nei carabinieri reali, nei corsi allievi ufficiali od allievi sergenti (ove le ammissioni siano aperte al tempo della loro chiamata alle armi) o come musicanti effettivi.

§ 39. Il numero degli uomini, distinti per ferma, che ogni distretto deve assegnare a ciascun'arma ed a ciascun corpo sarà indicato ai comandanti di distretto in apposite *tabelle numeriche d'assegnazione*, che verranno volta per volta, nella

occasione della chiamata alle armi della classe, comunicate loro dal Ministero.

§ 40. Le cifre indicate nelle tabelle numeriche di assegnazione essendo calcolate sopra dati presuntivi, ed i comandanti di distretto dovendo procedere alla definitiva assegnazione degli inscritti presenti e disponibili per la partenza, ne consegue che potrà verificarsi deficienza od eccedenza fra la quota indicata dal Ministero ed il contingente effettivamente disponibile.

In tal caso la deficienza o la eccedenza dovrà essere ripartita esclusivamente tra i reggimenti di fanteria di linea reclutati dal distretto, in proporzione della quota fissata per ciascuno di essi dalle tabelle d'assegnazione.

Gli altri corpi o specialità di servizio dovranno invece ricevere preciso il contingente rispettivamente prescritto dalle dette tabelle, a meno che manchino assolutamente gli idonei per esservi assegnati, inquantochè i contingenti per tali corpi o specialità sono calcolati in base al fabbisogno per la loro forza organica.

I distretti poi, ove non sia loro possibile somministrare ai corpi speciali le quote di uomini con la ferma indicata nelle predette tabelle, potranno completare le quote degli uomini con ferma di anni tre con quelli della ferma di anni due o viceversa, meno che per la cavalleria e possibilmente per l'artiglieria a cavallo, a cui dovranno essere destinati solo uomini con ferma di tre anni.

I distretti potranno poi, nel caso in cui anche con tale mezzo non possano dare al completo il contingente dei corpi speciali, transigere di uno o due centimetri sui limiti di statura fissati nel presente capo per le singole armi e specialità di servizio, sia scendendo al disotto del minimo che superando il massimo stabilito.

§ 41. Nella distribuzione degli uomini fra i corpi della stessa arma si dovrà procurare di ripartire proporzionatamente quelli che sanno leggere e scrivere, e così quelli che attendono a mestieri, l'esercizio dei quali può tornare utile ai corpi in genere, come gli armaiuoli, i sellai, i calzolai, i sarti, i muratori, i falegnami, i barbieri, i macellai, i carrettieri, i musicanti per la fanteria, ecc.

Per l'assegnazione degl'inscritti di professione maniscalchi, i distretti si atterranno alle prescrizioni contenute nei §§ 64, 66, 69 e 86.

§ 42 Gli inscritti aventi nei piedi le dita a martello, o ac-

cavallate, o riunite, od aderenti, nonchè l'unghia incarnata, od aventi i piedi piatti o schiacciati, e gli inscritti ai quali mancano due sole falangi all'indice della mano destra, o hanno perduto l'uso delle falangi stesse, essendo da ritenersi abili, perchè tali difetti non sono contemplati fra quelli che esimono dal servizio militare, dovranno essere preferibilmente assegnati a norma dei successivi §§ 57, 64, 66, 86, 93 e 106:

a) alla cavalleria, e specialmente agli squadroni palafrenieri, al treno ed agli operai d'artiglieria e genio, alle compagnie di sussistenza o di sanità, qualora ne abbiano gli speciali requisiti;

b) al personale di truppa dei distretti tutti gli altri.

b) *Carabinieri reali.*

§ 43. Nessun inscritto può essere assegnato all'arma dei carabinieri reali senza che volontariamente lo domandi.

§ 44. Gli inscritti da destinarsi ai carabinieri reali dovranno avere la statura non inferiore a metri 1,66, non essere ammogliati nè vedovi con prole, aver serbata irreprensibile condotta e saper leggere e scrivere.

E' però fatta facoltà ai comandanti di distretto di transigere sul requisito dell'istruzione a riguardo di quei giovani pei quali venisse ciononostante richiesta l'ammissione nei carabinieri dagli ufficiali dell'arma.

§ 45. I comandanti dei distretti, nel giudicare dell'idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nella detta arma, dovranno tener conto del parere del comandante dei carabinieri reali residente nel capoluogo del distretto, o dell'ufficiale dell'arma dallo stesso delegato.

§ 46. A questo ufficiale spetterà poi esclusivamente di accertarsi che dal lato morale gli aspiranti nulla lascino a desiderare, circostanza questa che deve resultare da apposita dichiarazione scritta.

§ 47. Il Ministero della guerra farà conoscere ai distretti, in ciascuna leva, in quali proporzioni possono essere accettate le domande di assegnazione all'arma dei carabinieri reali, mediante la tabella di assegnazione di cui al precedente § 39. Nella quota fissata dalla tabella stessa si comprenderanno gli inscritti della leva chiamata, già ammessi alla partenza anticipata, ed i militari passati alla 1ª categoria e già incorporati nell'arma. Non vi si comprenderanno invece i volontari ordinari.

Nel caso di esuberanza d'inscritti idonei di fronte al numero stabilito dal Ministero, è fatta facoltà ai comandanti dei distretti, ove ne siano richiesti dagli ufficiali dell'arma, di destinare all'arma stessa qualche inscritto in più di detto numero.

§ 48. Gli inscritti riconosciuti adatti pei carabinieri reali vi dovranno essere assegnati, in qualunque tempo ne facciano domanda, prima della partenza dal distretto.

§ 49. Tale domanda, che si intende sostituita alla dichiarazione di cui al § 520 del Regolamento sul reclutamento, dovrà essere presentata al comandante del distretto e sarà del seguente tenore:

« Io sottoscritto (*cognome* e *nome*) del mandamento di . . .
« circondario di . . . . . col n. . . . d'estrazione, domando
« di essere ammesso nell'arma dei carabinieri reali, obbli-
« gandomi ad assumere la ferma di anni 5 stabilita dall'arti-
« colo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento. »

§ 50. Questa domanda, insieme alla dichiarazione d'idoneità morale di cui al precedente § 46 ed al foglio matricolare, dovrà poi essere spedita al comandante della legione allievi, e, se dei distretti della Sardegna o della Sicilia, rispettivamente al comandante della legione di Cagliari o a quello della legione di Palermo, ove l'inscritto sarà subito diretto senza aspettare la partenza delle altre reclute.

c) *Reggimenti granatieri.*

§ 51. I distretti della Sicilia e della Sardegna non devono fare assegnazioni d'inscritti ai reggimenti granatieri.

§ 52. Gli altri distretti assegneranno senz'altro ai reggimenti granatieri, per ciascuno di essi indicati nelle rispettive tabelle di reclutamento tutti gli inscritti della statura di metri 1,76 (inclusivamente) o più che, dopo eseguite le assegnazioni alle diverse armi e corpi speciali, rimangano disponibili.

§ 53. Gl'inscritti della statura da m. 1,75 a m. 1,76 (esclusivamente) non assegnabili alle diverse armi o corpi speciali, saranno assegnati alla fanteria; di questi inscritti però sarà dai distretti tenuta nota speciale; essi saranno, subito dopo la partenza del contingente pei corpi, segnalati nominativamente con lettera al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa), con l'indicazione della statura divisa in mezzi centimetri, e del corpo cui furono assegnati.

§ 54. I reggimenti granatieri, quindici giorni dopo l'arrivo degli inscritti indicheranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il numero degl'inscritti che sono stati loro as-

segnati, dedotti quelli che in seguito a rassegna fossero stati riconosciuti inabili, o quelli che fossero tuttora sotto rassegna.

§ 55. Ricevuti questi dati il Ministero, ove le assegnazioni ai reggimenti granatieri siano riuscite eccedenti al numero delle assegnazioni stabilite per gli altri reggimenti di fanteria di linea, disporrà perchè gl'inscritti eccedenti, a cominciare da quelli di statura relativamente inferiore, siano trasferti ad altri reggimenti di fanteria; nel caso invece in cui le assegnazioni siano risultate deficienti, provvederà perchè siano completate col trasferimento ai granatieri del numero necessario degl'inscritti, di cui al § 53, a cominciare da quelli della statura relativamente superiore.

d) *Reggimenti di fanteria di linea.*

§ 56. Ai reggimenti di fanteria di linea saranno assegnati tutti gl'inscritti aventi statura inferiore a m. 1,65, fatta eccezione per quella parte da destinarsi agli alpini, alla cavalleria ed al genio, ed a quelle altre specialità per le quali possono assegnarsi inscritti di qualunque statura.

A complemento della quota fissata, saranno poi assegnati alla fanteria di linea inscritti con statura di m. 1,65, o superiore.

Dovrà però avvertirsi che gl'inscritti da assegnarsi alla fanteria di linea abbiano piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori perfettamente sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale, e che l'assegnazione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta, meno per gl'inscritti di statura superiore a m. 1,65, col criterio di lasciare a tale arma gl'inscritti relativamente meno validi al servizio militare.

e) *Distretti militari.*

§ 57. Ai distretti saranno assegnati gl'inscritti aventi qualcuno dei difetti di cui al § 42, qualunque sia la loro statura, e purchè non debbano per speciali requisiti essere assegnati alla cavalleria, al treno, agli operai di artiglieria o genio od alle compagnie di sanità o di sussistenza.

Avvertesi che, per far fronte completamente ai bisogni dei distretti, potranno poi provvedere, ove occorra e nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero, i comandanti di corpo d'armata mediante passaggi ai distretti stessi di uomini non re-

sistenti alle fatiche della guerra dai reggimenti di fanteria di linea.

§ 58. La truppa del distretto di Cagliari distaccata a Oristano e quella del distretto di Cosenza saranno reclutate con le stesse norme del paragrafo precedente fra gli uomini dei seguenti mandamenti, cioè:

per Oristano:

Oristano, Cabras, Simaxis, Solarussa, Ales, Terralba, Senis, Fordongianus, Muravera, S. Gavino Monreale, Santadi, Siliqua, Tortoli ed Isili;

per il distretto militare di Cosenza;

Cosenza, Cerisano, Dipignano, Rende, Rose, Bisignano, S. Marco Argentano, Cerzeto, Montalto Uffugo, Aprigliano e Celico.

f) *Bersaglieri.*

§ 59. Gli inscritti da assegnarsi ai bersaglieri dovranno essere ben atlanti della persona, ampi di petto, gagliardi, agili e resistenti alla corsa.

Dovranno avere la statura da m. 1,65 a m. 1,75.

Saranno preferiti i montanari ed i colligiani.

g) *Alpini.*

§ 60. Gli uomini pei reggimenti alpini possono avere qualunque statura, ma debbono essere robusti, agili e resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

Agli alpini non dovranno essere assegnati inscritti che siano stati rivedibili per oligoemia.

La zona di reclutamento di ogni battaglione resulta dalla relativa tabella nella quale, i mandamenti sono distinti in quattro categorie: *montani, da considerarsi come montani, di collina, e di pianura.*

§ 61. I distretti debbono prelevare l'intera quota loro assegnata per ogni battaglione dai mandamenti di reclutamento del battaglione stesso, dando la preferenza prima agli uomini dei mandamenti montani, poi a quelli da considerarsi come montani, ed infine a quelli di collina.

Qualora avvenga che, per circostanze speciali, qualche distretto non possa completare la quota fissatagli per un determinato battaglione cogli uomini dei detti mandamenti, dovrà rivolgersi agli altri distretti che concorrono al reclutamento dello stesso battaglione, affinchè suppliscano, potendolo,

alla deficienza con gli uomini che avessero disponibili per gli alpini, nel territorio di reclutamento del battaglione stesso.

La corrispondenza relativa dovrà essere sollecita ed occorrendo anche telegrafica.

Solo nel caso di assoluta e ben constatata deficienza di uomini dei mandamenti montani, o considerati come montani e di collina assegnati ad ogni battaglione, i distretti ricorreranno per completare le quote assegnate, ai mandamenti di pianura, i quali sono a questo effetto da considerarsi come di complemento.

§ 62. Nei mandamenti montani, da considerarsi come montani e di collina la scelta degli alpini è fatta con precedenza su tutte le armi, eccettuata l'artiglieria da montagna. Nei mandamenti di pianura la precedenza è accordata all'artiglieria da montagna e da fortezza.

§ 63. L'assegnazione degli uomini agli alpini non può essere variata se non nel caso che essi chiedano volontariamente ed ottengano l'assegnazione ai carabinieri reali, ai corsi allievi ufficiali, ai corsi allievi sergenti ed alle compagnie di sanità, od assumano come musicanti effettivi la ferma di anni cinque.

b) *Cavalleria.*

§ 64. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono avere la ferma di tre anni ed essere larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili, e conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga inforcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non convergenti.

I difetti accennati al precedente § 42 non debbono essere di ostacolo per l'assegnazione ai reggimenti di cavalleria e specialmente agli squadroni palafrenieri, quante volte gli inscritti riuniscano tutti i suaccennati requisiti fisici.

La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve essere:

pei reggimenti lancieri da m. 1,65 a m. 1,72;
per cavalleggeri, da m. 1,60 a m. 1,68;
per gli squadroni palafrenieri, da m. 1,60 a m. 1,72.

I maniscalchi ed i sellai, ove loro non spetti l'assegnazione alla cavalleria, potranno dietro loro domanda esservi assegnati, assumendo la ferma di tre anni, ove non ne abbiano obbligo, anche se non raggiungano od eccedano la statura prescritta, previo, pei maniscalchi, l'esperimento di cui al § 66.

§ 65. Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria saranno scelti preferibilmente tra coloro che, oltre ad avere i requisiti fisici indicati nel precedente paragrafo, esercitino un mestiere affine al servizio dell'arma, come cavallanti, butteri e simili.

Su tutti dovrà darsi poi la preferenza a quelli che, possedendo sempre le volute qualità fisiche, chiedano di servire volontariamente nella cavalleria, a condizione però che, qualora siano ascritti alla ferma di uno o di due anni, assumano la ferma di tre, rilasciandone apposita dichiarazione scritta.

i) *Artiglieria*.

§ 66. Ai reggimenti d'*artiglieria da campagna* (*batterie*) saranno assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,65 a metri 1,75, che siano preferibilmente carrettieri ed in massima gli addetti al governo di cavalli e muli, operai in legno, operai in ferro, nonchè i sellai ed i maniscalchi. I maniscalchi ed i sellai potranno esservi assegnati, qualunque sia la loro statura.

Gl'inscritti di professione maniscalchi saranno sottoposti ad un esperimento consistente in un saggio di mascalcia da eseguirsi presso i distretti, in quel modo che i comandanti crederanno più opportuno, e quelli che superino tale esperimento saranno tutti assegnati ai reggimenti di cavalleria, agli squadroni palafrenieri, ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da *montagna*, ai battaglioni alpini ed al treno del genio, qualunque sia la loro statura, in proporzione del contingente che i distretti debbono assegnare a tali specialità.

Al *treno* si assegneranno uomini idonei al servizio militare in genere, purchè abbiano la statura da m. 1,65 a m. 1,75 e siano preferibilmente delle stesse professioni indicate per le batterie.

Potranno pure essere assegnati al treno gli inscritti aventi i difetti di cui nel precedente § 42, purchè della prescritta statura.

§ 67. Per l'*artiglieria a cavallo* (*batterie*) è applicabile, quanto alla statura e ai mestieri, ciò che è detto al precedente paragrafo per l'artiglieria da campagna. Però gli inscritti dovranno avere la ferma e tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria.

Per il *treno* dell'artiglieria a cavallo sono pienamente applicabili le prescrizioni relative al treno dell'artiglieria da campagna.

§ 68. All'*artiglieria da costa e da fortezza* saranno assegnati inscritti larghi di petto, robusti e bene sviluppati, con statura da m. 1,67 a m. 1,82, preferibilmente di professione muratori e mestieri affini, operai in legno, operai in ferro; sterratori (per l'artiglieria da fortezza).

Saranno pure assegnati dai distretti, che verranno in ogni leva indicati dal Ministero, alcuni inscritti pratici di telefonia.

I distretti militari dell'isola di Sardegna, ove non possano per deficienza di uomini aventi la statura prescritta, fornire all'artiglieria da costa e da fortezza l'intera quota ad essi attribuita, dovranno assegnare ai reggimenti di tale arma uomini di statura inferiore, scendendo, ove sia necessario, fino a quella di m. 1,58.

Gli uomini assegnati all'artiglieria da costa e da fortezza saranno avviati direttamente alle sedi delle rispettive brigate.

§ 69. All'*artiglieria da montagna* saranno assegnati individui di statura non inferiore a m. 1,72, di ben constatata robustezza fisica, e possibilmente scelti fra quelli di comuni alpestri. Essi dovranno preferibilmente essere mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno, operai in ferro e qualcuno di professione sellaio o maniscalco, tenuto presente per questi ultimi il disposto del secondo comma del precedente § 66.

Gli inscritti assegnati all'artiglieria da montagna saranno dai distretti avviati direttamente alla sede della rispettiva brigata.

l) *Genio.*

§ 70. Il reclutamento del genio è fatto per specialità e (eccetto il treno) per sedi di brigate, centri di mobilitazione; le reclute devono essere avviate alle città sedi delle brigate; nelle sedi ove sono più brigate della stessa specialità, spetta ai comandanti dei reggimenti di ripartire fra le medesime le reclute di ciascun distretto in proporzione al numero di compagnie di cui ciascuna brigata è composta.

Le reclute del treno saranno avviate alle sedi dei reggimenti.

Per la destinazione degli inscritti si osserveranno le seguenti norme:

1° e 2° reggimento.

§ 71. Agli zappatori del 1° e 2° reggimento dovranno essere assegnati uomini con statura da m. 1,65 a m. 1,78, preferibilmente terrazzieri o contadini, muratori, minatori, falegnami, fabbri, barcaiuoli, scalpellini ed anche segatori, stagnai e calafati.

Salvo gl'inscritti di condizione contadini o terrazzieri, che dovranno avere la statura minima di m. 1,65, gl'inscritti esercenti uno degli altri mestieri indicati nel capoverso precedente potranno essere assegnati al 1° e 2° genio, in via d'eccezione, anche se di statura inferiore, ove non riesca possibile completare le quote stabilite con quelli di statura suaccennata, a condizioni però che risulti in modo assoluto il loro mestiere.

3° Reggimento.

§ 72. Per le assegnazioni ai telegrafisti (stenditori) del 3° genio, valgono le norme date col paragrafo precedente per gli zapppatori del 1° e 2° reggimento; dovranno però per quanto possibile gl'inscritti essere scelti fra coloro che furono addetti alla costruzione o riparazione di linee telegrafiche e telefoniche e fra i guardafili; in diletto fra gli esercenti uno dei mestieri indicati nel paragrafo precedente.

I guardafili potranno essere assegnati qualunque sia la loro statura.

Ai telegrafisti (trasmettitori) saranno assegnati inscritti di qualunque ferma, di professione telegrafisti, che abbiano subito l'esperimento di cui al seguente § 73, qualunque sia la loro attitudine fisica e la loro statura.

Da tale esperimento sono esonerati i telegrafisti dello Stato i quali potranno inoltre esservi assegnati, in via di eccezione, anche se vincolati alla ferma di un anno.

§ 73. Al reclutamento degli uomini per il servizio di telegrafisti (trasmettitori) dovranno concorrere tutti i distretti militari. Gli inscritti che si dichiarano telegrafisti dovranno comprovare questa loro qualità mediante un certificato rilasciato dall'amministrazione presso cui prestarono servizio.

L'assegnazione dei detti telegrafisti non dovrà farsi se non dopo che fu accertata la loro idoneità professionale mediante un esperimento da subirsi presso uno dei seguenti uffici telegrafici governativi:

Alessandria — Ancona — Bari — Bologna — Brescia — Cagliari — Caltanissetta — Castrovillari — Catanzaro — Catania — Ferrara — Firenze — Foggia — Genova — Girgenti — Lecce — Livorno — Messina — Milano — Napoli — Palermo — Parma — Potenza — Reggio Calabria — Roma — Salerno — Sassari — Torino — Venezia — Verona — Vicenza.

I comandanti di distretto residenti in una delle accennate località avvieranno senza indugio, e volta per volta che si presentino, gli inscritti telegrafisti all'ufficio telegrafico locale

presso il quale debbono subire l'esperimento, ed i distretti residenti in altra località li invieranno all'ufficio più vicino, dirigendoli al comando del distretto avente ivi sede e dal quale saranno presi in aggregazione.

A seconda delle istruzioni date dal Ministero delle poste e dei telegrafi, i distretti riceveranno dai capi di detti uffici governativi un verbale relativo all'esito dell'esperimento fatto dagli inscritti, nel quale documento il grado di capacità degli inscritti medesimi sarà espresso colle classificazioni di ottimo, buono, mediocre, non idoneo.

§ 74. Per quelli classificati non idonei le direzioni compartimentali dei telegrafi presso cui segue l'esperimento, dovranno dichiarare, se, nonostante tale scadente classificazione, detti inscritti per la coltura in genere che dimostrano, possano, o non, far presumere che sieno per divenire con successivo esercizio buoni telegrafisti. Le pratiche relative saranno fatte con la massima sollecitudine.

§ 75. Ricevuto l'esito dell'esperimento i comandanti dei distretti assegneranno direttamente alle sedi delle brigate telegrafisti, indicate per ciascuno nelle tabelle di reclutamento oltre i telegrafisti dello Stato, tutti gl'inscritti ammessi all'esperimento, che in esso abbiano riportato la classificazione di ottimi, buoni e mediocri.

§ 76. Potendo però avvenire che con tali inscritti non si giunga a completare le quote occorrenti di telegrafisti-trasmettitori i distretti si asterranno dall'assegnare ad un corpo gli inscritti che riportarono la classificazione di non idonei, ma che furono nondimeno dalle direzioni compartimentali dei telegrafi giudicati, per la loro coltura, atti a divenire buoni telegrafisti, e segnaleranno subito telegraficamente al comandante del 3° reggimento genio:

a) il numero degli aspiranti assegnati, giusta il § 75;

b) il numero di quelli trattenuti al distretto, giusta il primo comma del presente paragrafo.

I distretti che non avessero inscritti assegnati o da assegnare come telegrafisti-trasmettitori ne daranno notificazione telegrafica al comandante del 3° genio.

Il detto comandante riunite tutte le segnalazioni, farà conoscere telegraficamente ai distretti se gli inscritti di cui alla lettera *b*) debbono, oppur no, essere assegnati al reggimento ed, ove occorra, in quale proporzione.

Pel caso infine, che anche con tal mezzo non si possa completare la quota voluta, i distretti di Alessandria, Belluno, Bari,

Brescia, Bologna, Casale, Caserta, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Piacenza, Roma, Savona, Torino, Venezia, Vercelli e Verona terranno a disposizione cinque inscritti ciascuno scelti in debita proporzione tra quelli con ferma di tre anni e quelli con ferma di due. Questi inscritti saranno tratti dagli studenti e in genere tra quelli che per la loro coltura diano affidamento di poter riuscire buoni telegrafisti-trasmettitori frequentando la relativa scuola. Essi dovranno soddisfare alle condizioni di robustezza e di statura stabilite per gli zappatori.

Nel fare ai precitati distretti la comunicazione suaccennata, il comandante di detto reggimento farà loro conoscere se gl' inscritti trattenuti a disposizione debbano, oppur no, essere destinati alle brigate telegrafisti, e, nel caso affermativo, in quale proporzione. Quelli pertanto che non dovranno essere assegnati saranno dai distretti distribuiti fra le altre armi e corpi.

§ 77. Tutti i distretti destineranno direttamente *alla brigata specialisti* del 3° genio tutti gl' inscritti con ferma di anni tre, o con ferma d'anni due, addetti alle officine elettriche, ai laboratori di precisione ed agli stabilimenti chimici, qualunque siano i loro requisiti fisici, e la loro statura.

Questi inscritti dovranno provare la loro professione mediante un certificato rilasciato loro dal sindaco o dal direttore dello stabilimento presso cui prestarono servizio.

Dai distretti poi che in ogni leva saranno designati dal Ministero, saranno assegnati alla predetta brigata, nel numero che verrà dal Ministero indicato, inscritti che posseggano le condizioni fisiche e di statura per gli zappatori e che abbiano esercitato i mestieri di cordai, sarti, verniciatori, cestai, falegnami e carradori.

Inoltre saranno, occorrendo, destinati in ogni leva inscritti che esercitano la professione di orologiai, macchinisti, fotografi (operatori e ritoccatori), zincotipi o fototipi e litografi, e l' assegnazione di questi inscritti sarà fatta dal Ministero, giusta il § 88.

4° Reggimento.

§ 78. Gli uomini per le *brigate pontieri* del 4° reggimento genio debbono essere manifestamente robusti, con statura non minore di metri 1,66 e preferibilmente barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati e cordai, ed anche facchini, manovali, terrazzieri o contadini e muratori.

Gli uomini di professione barcaiuoli saranno assegnati alle dette brigate in quel maggior numero che sarà possibile e potranno essere anche di statura inferiore a metri 1,66, a condizione però che risulti in modo assoluto il loro mestiere.

§ 79. Per la *brigata lagunari* del 4° reggimento genio dovranno essere assegnati tutti gli uomini abili alla specialità del servizio lagunare, i quali potranno essere di qualunque statura.

5° Reggimento.

§ 80. Alle brigate *minatori* del 5° reggimento genio debbono essere assegnati uomini robusti, con statura da metri 1,65 a metri 1,78, e preferibilmente minatori, terrazzieri o contadini, muratori, falegnami, fabbri, scalpellini ed anche segatori e stagnai.

I minatori saranno assegnati in quel maggior numero che sarà possibile e potranno essere di qualunque statura, a condizione però che risulti in modo assoluto il loro mestiere e siano sufficientemente robusti.

Stante la speciale natura del servizio affidato alle brigate minatori i comandanti di distretto cureranno, mediante attento esame degli elenchi e certificati di penalità e con qualunque altro mezzo ravviseranno opportuno, che non siano destinati alle brigate stesse uomini di cattivi precedenti in materia penale o politica.

Brigata ferrovieri.

§ 81. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente alla brigata ferrovieri gl'inscritti colla ferma di anni tre non che quelli colla ferma di anni due i quali, oltre ad essere di statura non inferiore a metri 1,65, abbiano lavorato nella costruzione delle ferrovie ordinarie o siano stati addetti alle ferrovie stesse, come falegnami, carpentieri in legno od in metallo, fabbri, macchinisti, fuochisti, meccanici, aggiustatori-meccanici, stagnai, scalpellini, muratori, verniciatori ed arti affini; cantonieri, deviatori, frenatori, manuali di traffico, guardiani, armatori e minatori.

Tali inscritti potranno essere assegnati alla predetta brigata anche se siano soltanto apprendisti in quei mestieri.

Gl'inscritti predetti per provare d'aver esercitato una delle professioni suaccennate dovranno produrre un certificato del sindaco o dell'amministrazione delle ferrovie presso cui prestarono servizio.

I macchinisti, fuochisti e cantonieri potranno anche essere di statura inferiore a metri 1,65, a condizione però che risulti in modo assoluto il loro mestiere.

§ 82. Oltre gli inscritti dei mestieri indicati nel precedente paragrafo saranno dai distretti che verranno per ciascuna leva designati dal Ministero assegnati alla brigata suddetta alcuni contabili, disegnatori e studenti, qualunque sia la loro statura.

Saranno pure assegnati per il servizio nei ferrovieri alcuni telegrafisti-trasmettitori, i quali verranno però avviati alla sede della brigata solo dopo che avranno frequentato le scuole di telegrafia istituite presso il 3° reggimento genio. La loro assegnazione sarà fatta nei modi indicati nel § 75.

§ 83. L'assegnazione degli inscritti alla detta brigata sarà, in massima, regolata dal comandante della brigata stessa; a tale effetto i distretti indicheranno subito ad esso telegraficamente il numero degli inscritti già assegnati ai ferrovieri.

§ 84. Pel caso poi che coi detti inscritti non si giunga a completare la quota voluta, i distretti di Alessandria, Ancona, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Treviso terranno a disposizione dieci inscritti ciascuno (scelti in debita proporzione tra quelli con ferma di tre anni e quelli con ferma di due) aventi i requisiti fisici e la statura voluta pei pontieri ed esercenti alcuno dei mestieri richiesti pei zappatori.

§ 85. Il prelato comandante, riunite tutte le comunicazioni, farà conoscere ai distretti di cui nel precedente paragrafo se debbono, oppure non, essere destinati alla brigata ferrovieri e, ove occorra, in quale proporzione gl'inscritti trattenuti a disposizione. Gli altri verranno assegnati ad altre armi o corpi.

Treno del genio.

§ 86. Alle *compagnie treno* di tutti e cinque i reggimenti del genio si assegneranno uomini che abbiano la statura da m. 1,65 a m. 1,75 e siano preferibilmente delle professioni indicate al § 66 pel treno d'artiglieria.

Potranno pure assegnarsi gli inscritti di cui al § 42 che abbiano però la statura oradetta.

I maniscalchi ed i sellai potranno esservi ascritti qualunque sia la loro statura, tenuto presente pei maniscalchi il disposto del 2° comma del precedente § 66.

§ 87. I distretti della Sardegna, ove non possano per deficienza d'uomini aventi la statura prescritta pel genio, dare

l'intera quota ad essi spettante, dovranno completarla con uomini di statura inferiore, scendendo ove occorra sino a quella di metri 1,58.

m) *Operai per le armi d'artiglieria e del genio e per le compagnie di sanità e di sussistenza.*

§ 88. Saranno assegnati alle *compagnie operai d'artiglieria* e come operai ai reggimenti d'artiglieria e del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, gli inscritti che esercitino uno dei mestieri per ciascuna specialità di servizio qui sotto indicati, senza tener conto della loro statura, nè degli altri loro requisiti fisici.

Alle *compagnie operai d'artiglieria* saranno destinati inscritti che esercitino uno dei seguenti mestieri, cioè:

litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, fonditori, caldarai, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, falegnami, legnaiuoli, carradori, bottai, segatori, coloritori, verniciatori e sellai.

All'*artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo* e *da montagna* dovranno assegnarsi i fabbri, fucinatori, limatori, armaiuoli, tornitori in metallo, caldarai, carradori, meccanici, ed aggiustatori meccanici.

A tutti indistintamente i *reggimenti del genio* saranno assegnati operai fabbri, fucinatori, tornitori in metallo, limatori, tornitori in legno, coloritori, verniciatori, carradori, stagnai, carpentieri in legno ed in metallo e calafati.

Al 3° *reggimento genio* saranno assegnati, oltre agli operai delle specie suddette, anche gli orologiai, i macchinisti, i fotografi (operatori e ritoccatori), i zincotipi o fototipi e i litografi, ed al 4° *reggimento* i falegnami, i fuochisti ed i macchinisti.

Alle *compagnie di sanità* i conduttori di caldaie a vapore.

Alle *compagnie di sussistenza* i macchinisti, fuochisti, meccanici, aggiustatori meccanici, falegnami e fabbri.

Tutti gli operai sopraccennati, prima di essere designati per l'assegnazione, dovranno dare prova della loro abilità eseguendo un lavoro di saggio presso una direzione o uno stabilimento d'artiglieria, eccezione fatta per gli inscritti litografi, tipografi, orologiai, fotografi (operatori e ritoccatori) e zincotipi o fototipi, i quali dovranno subire tale esperimento presso uno stabilimento privato, non che per gli inscritti di professione calafati, carpentieri e conduttori di caldaie a vapore per la

cui assegnazione basterà un certificato del sindaco che comprovi l'esercizio di questa professione.

Nell'allegato n. 15 che fa seguito alla presente istruzione sono indicati le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria ai quali gli inscritti dovranno, a seconda del loro mestiere, essere diretti per eseguire il lavoro di saggio.

L'assegnazione degl'inscritti come operai è fatta direttamente dai distretti nel numero ed alle specialità indicate dal Ministero colle tabelle numeriche d'assegnazione per gl'inscritti esercenti i mestieri di armaiuoli, fabbri, limatori, tornitori in metallo, fucinatori, caldarai, falegnami, legnaiuoli, carradori e verniciatori.

È fatta invece dal Ministero per gl'inscritti esercenti i mestieri di litografi, tipografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, fonditori, lattai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in legno, segatori, coloritori, sellai, stagnai, orologiai, bottai, macchinisti, fuochisti, conduttori di caldaie a vapore, fotografi (operatori e ritoccatori) e zincotipi o fototipi, carpentieri in legno ed in metallo e calafati.

§ 89. Il Ministero della guerra indicherà per ciascuna leva se tutti i distretti o taluno di essi soltanto, debbano fornire gli operai di cui al paragrafo precedente, e di quale specialità di mestiere debbano essere.

Per l'assegnazione degli inscritti in qualità di operai, si osserveranno le seguenti norme:

a) i distretti che saranno indicati dal ministero, a misura che si presenti un inscritto che comprovi con attestazione, rilasciata dal sindaco del rispettivo comune, o dal direttore dell'opificio presso cui lavorava, di esercitare uno dei mestieri di cui al precedente § 88, lo avvieranno senza indugio direttamente alla direzione d'artiglieria o dello stabilimento più vicina presso cui deve eseguire il lavoro di saggio.

b) ogni distretto nell'avviare tali inscritti all'esperimento trasmetterà un elenco in duplice copia per gl'inscritti la cui assegnazione è fatta dai distretti; in triplice copia per quelli d'assegnarsi dal Ministero, in cui siano indicato per ciascun inscritto il nome e cognome, il numero di estrazione, il mandamento di leva, la statura, la ferma ed il mestiere dichiarato. Tale elenco dovrà inoltre avere due colonne in bianco, l'una per la specialità del mestiere per la quale l'individuo sarà riconosciuto veramente adatto, e l'altra per la classificazione di merito;

c) la direzione d'artiglieria o dello stabilimento, appena terminato l'esperimento, che dovrà compiersi in un giorno, rinvierà gli inscritti al distretto dal quale pervennero, riempirà le due colonne in bianco degli elenchi anzidetti, indicando nell'una la specialità di servizio pel quale giudica adatti gli inscritti esperimentati, e nell'altra la classificazione di merito, che dovrà essere espressa con le diciture di *ottimo, buono, mediocre, non idoneo*; e quindi spedirà immediatamente una copia dei ripetuti elenchi al distretto stesso, (e per gli elenchi avuti in triplice copia, una al Ministero, direzione generale leve e truppa) e riterrà per sè l'altra copia degli elenchi;

d) per l'assegnazione dei calafati, dei carpentieri in legno od in metallo e dei conduttori di caldaie a vapore i distretti che saranno per ciascuna leva designati, segnaleranno al Ministero gli uomini di tali professioni con un elenco nel quale sia indicato il nome e cognome degli uomini stessi, il mandamento cui appartengono e la ferma a cui sono ascritti. Pei conduttori di caldaie indicheranno poi nell'elenco se sono provveduti di certificati di 1ª, di 2ª o di 3ª classe.

§ 90. La direzione d'artiglieria o dello stabilimento disporrà che gl'inscritti i quali non appartengano al distretto che ha sede nella stessa città siano, pel tempo dell'esperimento, aggregati ad un corpo o distaccamento.

§ 91. I comandanti dei distretti, ricevuta la copia dell'elenco di cui al § 89, lettera *c*) con la classificazione di merito, procederanno subito all'assegnazione ad altri corpi di quelli che saranno stati classificati *non idonei*. Per quelli dichiarati idonei, se trattasi d'inscritti esercenti mestieri pei quali l'assegnazione è demandata ai distretti, procederanno all'assegnazione dei meglio classificati sino a raggiungere la quota stabilita ed assegneranno ad altri corpi gli esuberanti. Se trattasi d'inscritti esercenti mestieri pei quali l'assegnazione è devoluta al Ministero, attenderanno che il Ministero faccia loro conoscere a quale specialità di servizio debbano assegnarli, e quali, per essere esuberanti al numero di operai occorrenti, debbano invece essere assegnati ad altri corpi a seconda della loro attitudine.

Questi ultimi inscritti idonei ed esuberanti dovranno preferibilmente essere assegnati all'artiglieria o al genio, sempre quando abbiano i requisiti fisici e la statura prescritta, e le quote stabilite colle tabelle d'assegnazione per queste armi non sieno state già completate.

§ 92. In quanto agli inscritti di professione litografi, tipografi, orologiai, fotografi (operatori e ritoccatori) e zincotipi o fototipi di cui al precedente § 89, i distretti che saranno annualmente incaricati li faranno sottoporre ad un esperimento presso uno stabilimento privato, e manderanno poi al Ministero un elenco nominativo di tali iscritti con le indicazioni di cui alla lettera *b*) del precedente § 89, con l'esito del subito esperimento.

§ 93. Gli inscritti aventi i difetti di cui al § 42 possono essere assegnati come operai alle armi di artiglieria e genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza sempre che sia riconosciuta la loro capacità nella specialità del mestiere che esercitano, qualunque sia la loro statura.

Si avvertirà però d'indicare nell'elenco da trasmettersi al Ministero quali degli inscritti abbiano uno de' difetti sovraccennati.

§ 94. Gli inscritti che verranno assegnati alla 1ª compagnia operai d'artiglieria, saranno dai distretti avviati per essere provvisti degli oggetti di corredo alla direzione d'artiglieria di Torino; quelli destinati alla 2ª compagnia alla sede del 24° reggimento d'artiglieria; quelli destinati alla 3ª compagnia alla direzione d'artiglieria di Bologna; quelli assegnati alla 4ª compagnia alla sede della sezione staccata della direzione d'artiglieria di Capua; e quelli destinati alla 5ª compagnia alla sede del 1° reggimento artiglieria (1).

n) *Compagnie di sanità.*

§ 95. Nell'assegnazione degli inscritti alle compagnie di sanità, che possono essere di qualunque statura, dovrà farsi distinzione anzitutto delle due specialità di servizio alle quali essi possono essere destinati, cioè servizio di infermiere, il quale comprende gli aiutanti di sanità e gli infermieri, e servizio di portaferiti.

§ 96. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sanità ed al plotone autonomo di sanità in Cagliari, in qualità di aspiranti aiutanti e d'infermieri o per il servizio di portaferiti, deve essere reclutata in parti uguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni di servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il Ministero in ogni leva indicherà a quale compagnia ciascun distretto debba assegnare gli uomini per detti servizi.

(1) *Le direzioni d'artiglieria corrispondono agli attuali comandi locali d'artiglieria.*

Gli inscritti aspiranti aiutanti di sanità e gli infermieri vengono in massima assegnati alla compagnia del proprio corpo d'armata ed i portaferiti sono ripartiti fra le varie compagnie, secondo i bisogni.

§ 97. All'assegnazione sia degli aspiranti aiutanti di sanità che degli infermieri e dei portaferiti è provveduto direttamente dai distretti, nella proporzione che in ciascuna leva verrà dal Ministero indicata colle tabelle numeriche d'assegnazione.

§ 98. Al servizio d'infermiere, che riflette direttamente la cura e l'assistenza degli ammalati, non potranno essere assegnati che quegli inscritti i quali vi acconsentano.

§ 99. Al servizio di portaferiti, che comprende tutti gli altri servizi, cioè di piantone ai magazzini, di quartigliere, di cucina, di attendente, ecc., saranno gli inscritti assegnati di autorità, e basterà che abbiano l'attitudine al servizio militare in genere. Questi inscritti, oltre ad attendere ai servizi sopra indicati, riceveranno l'istruzione di portaferiti in campagna.

§ 100. In quanto alle professioni, i comandanti di distretto osserveranno le seguenti norme:

a) per gli uomini che consentono di assumere il servizio d'infermiere dovranno distinguere quelli che hanno capacità per diventare aiutanti di sanità, da quelli che non possono fare che il servizio d'infermiere propriamente detto.

Nella designazione personale degli inscritti da assegnare come aspiranti aiutanti di sanità, si dovrà dar la preferenza ai laureati ed agli studenti in medicina, farmacia, ed odontalgia e quindi si assegneranno i flebotomi, gli ascritti in carriera ecclesiastica (dando la precedenza a quelli insigniti degli ordini maggiori), quelli che hanno nozioni di flebotomia o di farmacia, i droghieri, gli studenti in genere, ed infine tutti coloro che, sapendo bene leggere e scrivere, si presuma possano esercitare la carica di aiutante di sanità.

Quanto agli studenti, si darà la precedenza a quelli di liceo o d'istituto tecnico, e successivamente a quelli di ginnasio o di scuola tecnica.

La qualità di farmacista, di odontalgico, di flebotomo, e di coloro che hanno nozioni di flebotomia dovrà comprovarsi con apposito certificato.

Per le altre specialità basterà la semplice dichiarazione messa a confronto con le indicazioni resultanti dai modelli 3 e 6 del catalogo.

Per la categoria degli infermieri saranno scelti gli inservienti d'ospedali, gli operai in genere, i contadini e simili, possibilmente tra quelli che sappiano leggere e scrivere.

Potranno inoltre essere designati per questa specialità di servizio gli inscritti che esercitano le stesse professioni indicate per la scelta degli aiutanti di sanità, purchè però rilascino una dichiarazione di accettazione di tale destinazione.

Le dette dichiarazioni saranno dai comandanti dei distretti trasmesse, insieme alle altre carte personali degli inscritti, al direttore territoriale di sanità militare da cui dipende la compagnia alla quale tali inscritti vengono destinati.

b) gli uomini da assegnarsi di autorità al servizio di portaferiti debbono scegliersi fra gli esercenti i mestieri di servitore, bracciante, contadini e simili, e possibilmente fra quelli che sappiano leggere e scrivere.

Saranno inoltre assegnati alle compagnie di sanità, per cura del Ministero, inscritti che esercitino il mestiere di conduttore di caldaie a vapore, a mente del § 88.

§ 101. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sanità, i distretti presso i quali rimasero disponibili degli inscritti che, per essere in eccedenza alle quote stabilite, non poterono trovar posto nelle compagnie stesse, interrogheranno detti inscritti se siano disposti ad accettare eventualmente la destinazione in una compagnia dipendente da altro corpo d'armata e ciò per la ragione che, come è detto al precedente § 98, è ad essi lasciata libertà di scelta nella assegnazione; quelli che accetteranno, saranno trattenuti al distretto e segnalati subito numericamente al Ministero, con telegramma, distinguendo, beninteso, gli aspiranti aiutanti dagl'infermieri.

I distretti invece, che per insufficienza d'inscritti aventi i requisiti voluti, non poterono completare le quote stabilite, indicheranno subito al Ministero telegraficamente il numero delle deficienze verificatesi, sia negli aspiranti aiutanti che negl'infermieri.

I distretti infine che poterono completare la quota, assegnando tutti i richiedenti, daranno di ciò egualmente avviso al Ministero con speciale comunicazione telegrafica.

§ 102. Il Ministero, riunite tutte le segnalazioni, provvederà poi per il ripianamento delle deficienze, in modo che ogni compagnia riceva tutto il contingente necessario, e disporrà perchè gl' inscritti rimasti disponibili dopo il ripianamento siano destinati ad altri corpi.

Nella designazione personale degl'inscritti da assegnare per

il ripianamento stesso i comandanti di distretto seguiranno l'ordine di precedenza indicato nel § 100.

§ 103. I direttori territoriali di sanità militare, nel ripartire gli inscritti ai singoli servizi di sanità, provvederanno in modo che, salvo casi di speciali esigenze di servizio, nessuno di essi venga assegnato all'ospedale che ha sede nella città capoluogo del mandamento in cui concorse alla leva.

o) *Compagnie di sussistenza.*

§ 104. Alle compagnie di sussistenza saranno assegnati inscritti di qualsiasi statura che esercitano il mestiere di panattieri, macellai, mugnai, meccanici, aggiustatori meccanici, macchinisti e fuochisti, nonchè qualche falegname, fabbro, lavandaio e materassaio.

Le assegnazioni degli inscritti come panattieri, macellai e mugnai, falegnami, fabbri, lavandai e materassai sono fatte direttamente dai distretti secondo le norme in appresso specificate. Quelle dei meccanici, aggiustatori meccanici, macchinisti e fuochisti è fatta direttamente dal Ministero secondo le norme di cui al § 88.

§ 105. La quota degli inscritti da assegnarsi alle compagnie di sussistenza deve essere reclutata in parti eguali nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Siccome però i bisogni del servizio di ciascuna compagnia in tempo di pace sono diversi, così il ministero volta per volta indicherà a quali compagnie debbano i distretti destinare gli inscritti.

§ 106. Gli inscritti aventi i difetti di cui al § 42 debbono di preferenza essere assegnati alle compagnie di sussistenza ove esercitino uno dei mestieri indicati al dal precedente § 104.

§ 107. Gli inscritti che si dichiarano panattieri, prima di essere assegnati alle compagnie di sussistenza debbono dare prova di abilità nel loro mestiere, ed a tale oggetto saranno dai comandanti di distretto mandati, a misura che si presentano, a fare un esperimento presso il panificio militare più vicino.

§ 108. Questo esperimento dovrà avere la durata di tre giorni e dovrà aggirarsi su quelle operazioni che possono fornire un giusto criterio circa la capacità degli inscritti nei lavori di panificazione.

§ 109. Gli inscritti durante l'esperimento rimangono aggregati al plotone della compagnia sussistenza addetta al panificio in cui l'esperimento ha luogo.

§ 110. Al termine dell'esperimento il consegnatario del panificio rimanderà gl'inscritti al distretto dal quale provengono a cui comunicherà l'esito di tale esperimento in apposito elenco nominativo.

§ 111. Per gli inscritti che si dichiarano macellai, i distretti dovranno anzitutto accertarsi, nel modo che reputeranno migliore, se effettivamente sono capaci nel mestiere dichiarato e sopratutto nell'ammazzare il grosso bestiame.

§ 112. Per coloro che si dichiarano mugnai, lavandai e materassai dovrà esigersi la produzione di un certificato atto a comprovare che effettivamente hanno esercitato quel mestiere.

§ 113. Per l'assegnazione degl'inscritti da destinarsi alle compagnie di sussistenza, come panattieri e macellai, si terrà conto del grado di abilità da essi dimostrato nell'esperimento, dando la preferenza ai migliori.

§ 114. Una volta compiuta l'assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandanti di distretto si atterranno, relativamente alle segnalazioni ed alle altre incumbenze, a quanto è stabilito dal § 101 per le compagnie di sanità, astenendosi però dall'interrogare gl'inscritti rimasti disponibili dopo l'assegnazione se intendono o non di essere destinati a compagnie di altri corpi d'armata, ma segnalandoli tutti numericamente e per telegramma, al Ministero.

p) *Musicanti effettivi.*

§ 115. I comandanti di distretto possono assegnare a qualsiasi reggimento di fanteria di linea, come musicanti effettivi, con la ferma di anni cinque, quegli inscritti pei quali ne venga loro fatta formale domanda dal comandante del reggimento in cui trovansi vacanti i posti che essi debbono occupare in detta qualità.

§ 116. La domanda per l'ammissione come musicanti effettivi potrà essere fatta fino a tutto il periodo in cui le reclute rimangono al distretto.

§ 117. Prima d'avviare a destinazione i musicanti, i comandanti di distretto dovranno far loro sottoscrivere, per trasmetterla poi al corpo, una domanda analoga a quella prescritta dal § 49 per coloro che domandano l'ammissione nei carabinieri reali.

r) *Assegnazione degli inscritti che giungono ai distretti isolatamente.*

§ 118. Le disposizioni relative alle assegnazioni ai corpi del contingente di 1ª categoria di ciascuna leva sono applicabili in tutti i casi in cui i distretti abbiano da assegnare alla spicciolata inscritti ad un corpo.

§ 119. I militari che servono nel corpo delle guardie di finanza e che ne cessino mentre la loro classe di leva si trovi ancora sotto le armi, presentandosi ai distretti, ai termini del § 854 del regolamento, sono da questi assegnati e diretti ai corpi con le norme del presente capo, salvo che, per la ferma e per la classe cui appartengono, avessero da restare sotto le armi meno di sei mesi, nel qual caso saranno assegnati al distretto.

Quelli che ne cessano quando la loro classe è già in congedo saranno assegnati al distretto per essere destinati ad uno dei reggimenti di fanteria, a cui il distretto fornisce la forza in congedo illimitato.

s) *Inscritti che si presentano ad altro distretto invece che a quello di leva.*

§ 120. Gli inscritti che si presentano ad altro distretto invece che a quello di leva saranno avviati al distretto di leva, se questo trovasi in località viciniore; saranno invece trattenuti al distretto al quale si presentano e presso il medesimo sottoposti a visita, nel caso contrario.

Quelli che nella visita risulteranno non abili al servizio saranno inviati in osservazione all'ospedale militare o proposti per la rassegna dal distretto di presentazione, il quale si regolerà all'uopo come per gli inscritti ad esso appartenenti ed avrà poi cura di fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelli che nella visita al distretto o nella rassegna od in seguito ad osservazione nell'ospedale militare saranno confermati abili verranno assegnati ad un corpo dal distretto al quale si presentarono, per conto del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

§ 121. A tale scopo il distretto al quale si presentarono segnalerà al distretto di leva per quale arma e specialità i militari da assegnarsi sono stati riconosciuti idonei.

Questa segnalazione dovrà farsi al più presto ed in via telegrafica; dovrà contenere l'indicazione del mandamento a cui i militari appartengono e sarà fatta nominativamente se ri-

guarda solo pochi militari, altrimenti sarà fatta numericamente, ma si dovrà nello stesso giorno far seguire ad essa la trasmissione per posta di un elenco nominativo.

§ 122. Il distretto di leva farà conoscere al distretto di presentazione il corpo e la specialità a cui i militari debbono essere assegnati; anche questa segnalazione dovrà farsi sollecitamente ed in via telegrafica in modo che, a seconda dell'assegnazione fatta, il distretto di presentazione possa provvedere per l'invio dei militari al corpo nel giorno stabilito.

t) *Rendiconto delle assegnazioni.*

§ 123. Perchè i comandanti di distretto possano in ogni tempo render conto delle loro operazioni circa le assegnazioni degli inscritti, dovranno aver cura di far compilare sotto la loro direzione, per rimanere negli archivi del distretto, tutti quegli atti (elenchi, situazioni, ecc.) che crederanno opportuni affinchè possano rilevarsi le ragioni che motivarono le assegnazioni degli inscritti.

Nella compilazione di tali atti dovrà evitarsi di fare annotazioni con segni convenzionali, intelligibili solo a chi ne fece uso, ma si dovrà aver di mira che chiunque possa, nell'esaminarli, farsi ragione del procedimento tenuto.

§ 124. Otto giorni dopo la partenza degli inscritti per i corpi (chiamata generale della classe), i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) pel tramite dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, i quali vi aggiungeranno, ove lo credano, le loro osservazioni, una relazione dalla quale risulti:

a) quali siano le disposizioni morali degli inscritti, in ispecie riguardo al servizio militare;

b) quale sia l'attitudine loro speciale per date armi e servizi;

c) quali siano le malattie e le disposizioni fisiche più comuni in essi giovani;

d) se vi furono, e quali, abusi e casi di infermità simulate o maliziosamente procurate;

e) quali furono, ove ne sia il caso, le ragioni che impedirono di completare le quote fissate dal Ministero per le singole armi, corpi e specialità di servizio.

Alla detta relazione i comandanti di distretti uniranno:

1° uno specchio conforme al modello A della presente istruzione, in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni degli inscritti ai corpi;

2° un prospetto numerico conforme al modello B della presente istruzione, relativo alle assegnazioni all'arma di cavalleria.

§ 125. Otto giorni dopo la chiusura della leva i comandanti di distretto trasmetteranno al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) nello stesso modo indicato nel precedente paragrafo:

a) uno specchio conforme al modello A predetto della presente istruzione, distinguendolo colla dicitura modello A^{bis}, in cui si dimostri il risultato delle assegnazioni degli inscritti ai corpi alla fine della leva;

b) un prospetto simile al modello C della presente istruzione, nel quale sarà indicata la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi alle diverse armi e specialità sul contingente effettivamente assegnato.

§ 126. I distretti di reclutamento alpino, oltre ai detti prospetti, ne manderanno al Ministero un altro indicante per ciascun mandamento di reclutamento alpino la quota percentuale delle assegnazioni fatte e di quelle che avrebbero potuto farsi agli alpini, di fronte al contingente di ciascuno di tali mandamenti assegnati alle varie armi e corpi.

ELENCO *indicante le Direzioni e gli Stabilimenti d'artiglieria presso cui deve farsi eseguire il lavoro di saggio agli inscritti da assegnarsi come operai, a seconda della loro specialità.*

Armaiuoli	Direzioni d'artiglieria — Fabbriche d'armi.
Bottai	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Polverifici.
Caldarai	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Carradori.	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Coloritori.	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie
Disegnatori	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie
Fabbri e fucinatori . .	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Fabbriche d'armi — Polverifici.
Falegnami	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie di Genova e Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.
Fonditori.	Fonderie.
Incisori	Direzioni d'artiglieria — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Legnaiuoli e segatori .	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie.
Limatori	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderie — Laboratori di precisione e pirotecnici — Polverifici — Fabbriche d'armi.
Meccanici ed aggiustatori meccanici . .	Arsenali — Fonderie — Fabbriche d'armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Macchinisti e fuochisti.	Direzioni d'artiglieria di Venezia, Piacenza, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Messina — Laboratori pirotecnici — Arsenali — Fonderie.
Pirotecnici, polveristi artificieri	Polverifici — Laboratori pirotecnici e di precisione.
Sellai	Direzioni d'artiglieria — Opificio arredi — Arsenali — Fonderia di Genova.
Stagnai e lattai . . .	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova — Laboratori pirotecnici — Polverifici.

Tornitori in legno, tornitori in metallo . .	Arsenali — Fonderie — Fabbriche d' armi — Laboratori di precisione e pirotecnici.
Verniciatori.	Direzioni d'artiglieria — Arsenali — Fonderia di Genova e di Torino — Fabbriche d'armi — Laboratori pirotecnici — Polverifici.

AVVERTENZA. — *Le Direzioni d'artiglieria corrispondono agli attuali Comandi locali d'artiglieria.*

MODELLO A

(§ 121 dell'Istruz.)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

TABELLA *delle assegnazioni effettivamente fatte ai vari corpi cogli inscritti di 1ª categoria della leva sulla classe . . . . ., in confronto delle quote preventivamente stabilite dal Ministero.*

CORPO E SPECIALITÀ DI SERVIZIO	QUOTA preventivamente stabilita				QUOTA effettivamente assegnata			
	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 o 5 anni	Totale	con ferma di 1 anno	con ferma di 2 anni	con ferma di 3 o 5 anni	Totale
.... Reggimento granatieri								
.... Reggimento fanteria								
. . . . .								
.... Reggimento alpini (battaglione . .) .								
. . . . .								
.... Reggimento bersaglieri								
.... Reggimento cavalleria								
.... Reggimento cavalleria								
Squadroni palafrenieri								
.... Reggimento artiglieria da campagna { operai								
{ batterie								
{ treno								
Brigat.. artiglieria da costa, o da fort. in. .. { operai								
{ compagnie								
Regg. artigl. da montagna (brigat del Piemonte e Liguria o del Veneto { operai								
{ batterie								
Reggimento artiglieria a cavallo { operai								
{ batterie								
{ treno								

Reggimento artiglieria a cavallo	operai	
	batterie	
	treno	
1° (o 2°) Reggimento del genio	brigat....	zappatori
	in.....	operai
	treno	
3° Reggimento del genio	brigat.	zapp.... stenditori
	in.....	telegr.. trasmett.
	operai	
	treno	
	specialisti	
4° Reggimento del genio	brigat....	pontieri
	in.....	operai
	lagunari	
	operai	
	treno	
5° Reggimento del genio	brigat.....	minatori
	in.....	operai
	treno	
Brigata ferrovieri		
.... Compagnia operai d'artiglieria		
.... Compagnia di sanità	aiutanti	
	infermieri	
	portaferiti	
	operai	
.... Compagnia di sussistenza	panettieri	
	mugnai	
	macellai	
	operai	
Distretti		
Carabinieri reali		
Corsi allievi ufficiali		
Corsi allievi sergenti		

(*Segue* MODELLO A)

DIMOSTRAZIONE *del risultato della chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe* . . . . .

Contingente dei circondari compresi nel territorio del distretto . . . . .

Già vincolati al servizio militare come ufficiali, allievi negli Istituti militari, volontari ordinari e di un anno . . . .

Ammessi a ritardare il servizio per l'articolo 120 della legge . . . . . .

Morti . . . . . .

Riformati e mandati rivedibili in rassegna speciale . .

Assegnati o passati alla 3ª categoria dopo la chiusura della sessione . . . . . .

Mancanti alla chiamata { per giustificato motivo . . . . / senza giustificato motivo . . .

Guardie di finanza . . . . . .

Rimasti in forza al Distretto in attesa di rassegna o perchè in osservazione all'ospedale o per altra causa . .

Differenza corrispondente al numero degli assegnati come dalla prima pagina del modello . . . . . .

MODELLO ■ (§ 124 dell'Istruz.)

DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

SPECCHIO *dimostrativo delle assegnazioni fatte all'arma di cavalleria.*

INSCRITTI riconosciuti fisicamente idonei per la cavalleria nella visita passata al distretto	INSCRITTI ASSEGNATI ALLA CAVALLERIA						TOTALE
	di autorità			in seguito a domanda			
	pel solo motivo della idoneità fisica	per la idoneità fisica e per il mestiere	Totale	pel solo motivo della idoneità fisica	per la idoneità fisica e per il mestiere	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . . . *li* . . . . . *18* .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZA.

Nel caso in cui gli uomini per la cavalleria siano stati chiamati alle armi prima della chiamata generale della classe in base a prenotazioni individuali fatte presso i consigli di leva, si tracciera, prima della colonna 1, un'altra colonna colla intestazione seguente: *Inscritti chiamati alle armi dichiarati idonei per la cavalleria nella visita passata al consiglio di leva.*

(§ 125 dell' Istruzione)

MODELLO C

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Leva sulla classe . . . . .

PROSPETTO *indicante la quota percentuale delle assegnazioni che si sarebbero potute fare e di quelle che furono effettivamente fatte alle diverse armi e specialità di servizio sul contingente assegnato in numero di . . . . inscritti.*

QUOTA PERCENTUALE	CAVALLERIA			Alpini	ARTIGLIERIA				GENIO			Bersaglieri	Granatieri	Carabinieri	Fanteria ed altre armi	Totale	Annotazioni
	lancieri	cavalleggeri	palafrenieri		da campagna	da costa e da fortezza	da montagna	a cavallo	Zappatori minatori e telegrafisti (stenditori)	Pontieri	Lagunari						
Che si sarebbe potuta dare	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100,00	
Effettivamente data . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100,00	

AVVERTENZA. — La 1ª serie di quote percentuali deve rappresentare la potenzialità del distretto per le singole armi e specialità; la 2ª serie deve rappresentare il risultato delle assegnazioni effettivamente eseguite. A riguardo della 1ª serie è da avvertire che gli inscritti aventi i requisiti per più di un'arma o specialità di servizio debbono essere dimostrati una sola volta e più precisamente nella colonna dell'arma o specialità per la quale hanno una più spiccata attitudine. Nel caso in cui gli uomini per talune speciali assegnazioni siano stati chiamati alle armi prima della chiamata generale della classe, i distretti verificheranno se tra gli uomini presentatisi colla chiamata generale stessa ve ne siano di quelli che avevano l'attitudine per le speciali assegnazioni sopra citate, e in caso affermativo, li comprenderanno nelle quote percentuali del presente modello (1ª serie) relative alle dette speciali assegnazioni, insieme agli uomini chiamati antecedentemente.

. . . . . *li* . . . . . *18* . .

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

ANNO 100.

DISPENSA 33ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 agosto.

MAGGIO 14. — Pagamento delle pensioni a carico dello Stato, *pag.* 359.
AGOSTO 13. — Aggiunte e varianti al Regolamento sulla collaudazione, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 361.
» 13. — Aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi, *pag.* 361.
» 13. — Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie, *pag.* 362.
» 13. — Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi, *pag.* 365.

Atto N. **161**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni a carico dello Stato.** — 14 maggio.

UMBERTO I, RCC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il testo unico della legge 17 febbraio 1884 N. 2016 (serie 3ª) sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Nostro decreto 4 maggio 1885 N. 3074 (serie 2ª), con cui fu approvato il regolamento per la esecuzione di detta legge;

Visto l'altro Nostro decreto 3 luglio 1887 N. 4701 (serie 3ª) sulla ripartizione delle pensioni inscritte sul bilancio dello Stato pel loro pagamento in due diverse scadenze;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di rendere più spedito e meglio cautelato il pagamento delle pensioni a carico dello Stato con vantaggio del servizio e dei pensionati, ripartendolo, avvece di due, in tre scadenze, conciliabili col disposto dagli articoli 256 e 257 del predetto regolamento sulla contabilità generale;

Sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione di cui all'articolo 1° del R. decreto 3 luglio 1887 N. 4701 (serie 3ª) è modificata come ai seguenti articoli.

1 SET. 96

Art. 2.

Le pensioni inscritte sul bilancio dello Stato sono ripartite pel loro pagamento in tre categorie: la prima per gli assegni non eccedenti le lire 500 annue: la seconda per gli assegni che variano nell'ammontare annuo da lire 500,01, a lire 1500 e la terza per quelli superiori alle lire 1500 annue.

La mensualità della prima categoria si matura allo scadere del giorno 5 di ogni mese, quella della seconda allo scadere del giorno 20 e quella della terza allo scadere del giorno 12, sempre d'ogni mese, intendendosi di conformità regolata la scadenza a mesi maturati stabilita dall'articolo 400 del succitato regolamento sulla contabilità generale.

Art. 4.

I pensionati dello Stato, provvisti di un assegno annuo superiore alle lire 1500, potranno, mediante domanda alla delegazione del tesoro della sezione di tesoreria provinciale, presso la quale sono iscritti, ottenere di trasferire una volta per sempre la scadenza della mensualità dal giorno 20 del mese al giorno 12 antecedente del mese stesso, nel qual caso per la prima volta sarà loro corrisposta la quota corrispondente a 22 giornate di pensione, quante cioè ne corrono, secondo l'anno commerciale, dall'ultimo pagamento eseguito colla scadenza del giorno 20.

Art. 4.

Per tutte le pensioni che saranno in avvenire concesse sul bilancio dello Stato per somme eccedenti le lire 1500 annue, la maturità delle rate mensili resta fissata collo scadere del giorno 12 di ciascun mese.

Art. 5.

Qualora il pensionato dello Stato fosse provvisto di due o più assegni, i quali sommati insieme superassero le lire 500 annue è fatta facoltà al pensionato di riscuoterli separatamente alle rispettive scadenze, o cumulativamente il giorno 13 o 21 dello stesso mese, secondo che il cumulo degli assegni stessi sia o meno superiore alle lire 1500 annue. In quest'ultimo caso però dovrà il pensionato stesso farne domanda irrevocabilmente alla delegazione del tesoro, presso la quale si trovino iscritti gli assegni.

Art. 6.

La presente disposizione entrerà in vigore a datare dal 1° luglio 1896.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1896.

UMBERTO.

G. COLOMBO.

In questo senso dovranno pertanto essere applicate di disposizioni ora contenute nell'*Atto* 55 della *Raccolta*, concernente il pagamento delle pensioni agli ufficiali generali in posizione ausiliaria od a riposo da parte dei distretti per ciò che riguarda i termini del pagamento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **162**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 13 agosto.

È stata pubblicata la 9ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie; serie che sarà anche riprodotta in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri corpi, comandi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessario.

Le richieste dovranno essere rivolte come di consueto all'ufficio di amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 10.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **163**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi.** — 13 agosto.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi, che sarà

anche riprodotta in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio*.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessarie.

Le richieste dovranno essere rivolte all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma dell' *Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 5.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **164**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie**. — 13 agosto.

Stante le variazioni portate dai nuovi contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso nel servizio sanitario militare, ed essendosi per di più riconosciuto opportuno di fare alcune varianti all'elenco generale di dette sostanze in vigore per l'*Atto* N. 176 del 1895, il Ministero ha determinato che in esso elenco siano eseguite colla data del 1° ottobre 1896 le aggiunte, le cancellazioni e le varianti di prezzo indicate nel prospetto annesso al presente *Atto*.

La farmacia centrale eseguirà, colla stessa data, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento d'amministrazione e di contabilità dei corpi 1° maggio 1895, non che l'aggiunta sul registro mod. 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'elenco e tariffa suddetto.

Il Ministro — PELLOUX.

PROSPETTO *delle aggiunte e delle varianti da farsi all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'esercizio finanziario 1896-97, a datare dal 1° ottobre 1896.*

N. categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Varianti di prezzo al 1° ottobre 1896	*Notazioni*
10	Acido acetico concentrato . .	3 90	Variante di prezzo.
20	Acido salicilico	8 80	Id.
23	Acido tannico	5 50	Id.
24	Acido tartarico	3 90	Id.
54	Antipirina	105 —	Id.
62	Atropina	587 70	Id.
68	Balsamo peruviano	27 —	Id.
69	Balsamo tolutano	6 —	Id.
73	Benzoato di sodio	17 —	Id.
74	Benzoino	4 55	Id.
82	Bismuto.	14 30	Id.
90	Caffeina.	69 —	Id.
94	Canfora.	6 75	Id.
101	Carbonato di litio	29 40	Id.
120	China (cortecce).	3 20	Id.
133	Cloridrato di pilocarpina . .	10 95	Id.
146	Codeina.	545 70	Id.
176	Essenza d'anaci.	33 60	Id.
177	Essenza di bucce di cedro. .	16 80	Id.
180	Essenza di senape.	52 10	Id
209	Fenacetina.	29 40	Id.
233	Glicerina	1 85	Id.
242	Guaiacolo	42 —	Id.
251	Iodolo	151 20	Id.
259	Lanolina	5 90	Id.
272	Lisolo (*di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare*).	2 10	Aggiunta.
289	Morfina.	294 —	Variante di prezzo.
293	Naftolo B	8 40	Id.
318	Oppio	37 80	Id.
364	Salicilato di bismuto (*di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare*).	24 —	Aggiunta.
368	Salicilato di sodio	10 10	Variante di prezzo.
370	Salolo (salicilato di fenile) . .	21 —	Id.
375	Santonina	22 —	Id.
420	Soluzione alcoolica di canfora	3 70	Id.
432	Solvente idroglicerinico sterilizzato in boccette poliedriche da gr. 100.	— 50	Da cancellare perchè non compreso nelle dotazioni sanitarie di guerra.

459	Terpina.	12	—	Variante di prezzo.
282	Mercurio	5	90	Id.
	Oggetti di medicatura.			
518	Compresse di mussola con bicloruro di mercurio.	1	80	Trasportare l'indice (I) nella colonna di uso esclusivo della farmacia centrale militare.
522	Cotone assorbente (idrofilo) .	1	70	Variante di prezzo.
536	Fascie di cambric idrofilo di metri 5 × 0,06 (in pacchi di 1 fascia).	—	—	Da cancellare dall'elenco, perchè non adottate od abolite nelle dotazioni sanitarie di guerra.
539	Fascie di cambric idrofilo di metri 8 × 0,07 (in pacchi di 1 fascia).	—	—	Id.
551	Mussola idrofila (in pacchi di metri 40).	—	—	Id.
552	Mussola idrofila (in pacchi di metri 25).	—	—	Id.
553	Mussola idrofila (in pacchi di metri 20).	—	—	Id.
557	Mussola idrofila con bicloruro di mercurio (in pacchi di metri 40).	—	—	Id
558	Mussola idrofila (in pacchi di metri 25).	—	—	Id.
559	Mussola idrofila (in pacchi di metri 20).	—	—	Id.

N. **165**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi.** — 13 agosto.

Per il trattamento di viaggio degli inscritti di leva, dei richiamati dal congedo per istruzione o per ragioni d'ordine interno, e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi fra i distretti militari e i corpi sono adottate le norme seguenti:

§ 1. Per ogni chiamata di classi alle armi viene ordinariamente emanato dal Ministero apposito *ordine di movimento*, nel quale sono indicati i viaggi che si debbono compiere, sulle ferrovie e sui piroscafi, dagli inscritti o dai richiamati per recarsi dai distretti ai corpi di destinazione, le località di pernottazione e di sosta diurna dove sono da stabilirsi sta-

zioni di vettovagliamento e le distribuzioni di viveri da farsi agli uomini da queste stazioni e dai distretti, nonchè, quando occorra, dai corpi pel giorno d'arrivo.

L'ordine di movimento non tiene conto, in massima, degli isolati e dei drappelli inferiori a cinque uomini, restando però inteso che essi debbono essere uniti, per cura dei distretti, ai drappelli compresi nell'ordine di movimento e che compiono lo stesso viaggio. Quando ciò non sia possibile, i militari saranno avviati a destinazione separatamente coi treni omnibus, e al vettovagliamento lungo il viaggio provvederanno essi stessi cogli assegni di cui vengono provvisti (§ 6) secondo le norme ordinarie in vigore per i movimenti isolati.

Per gli uomini assegnati ai reparti alpini ed ai carabinieri reali i distretti osserveranno del pari le norme ordinarie, avvertendo di disporne al più presto la partenza, per modo che giungano o siano in viaggio pei corpi di destinazione prima dell'inizio dei trasporti fissati dal Ministero nell'ordine di movimento e non debbano perciò essere uniti ai drappelli ivi compresi.

§ 2. Al vettovagliamento degli uomini nel tragitto dai distretti ai corpi si provvede con speciali viveri di viaggio, consistenti in una distribuzione giornaliera di *rancio caldo* (rancio unico di carne e pasta, coll'ordinaria razione pane) o di *viveri a secco* (scatoletta di carne in conserva e razione pane), con o senza *caffè*.

In massima le distribuzioni saranno regolate come segue:

a) dal distretto:

per il giorno di partenza, se questa avviene dopo le ore 9: *rancio caldo*; se avviene prima e non sia possibile preparare il rancio: *viveri a secco* e *caffè*;

per gli altri giorni, fino all'arrivo al luogo di prima pernottazione o sosta diurna (compreso il giorno di arrivo, se questo avviene dopo le ore 12): *viveri a secco*, salvo che dall'ordine di movimento sia invece prescritto il rancio caldo presso qualche stazione di vettovagliamento.

b) dalle stazioni di vettovagliamento dei luoghi di pernottazione o sosta diurna:

per il giorno di arrivo, se questo avviene prima delle ore 12: *rancio caldo*;

pei giorni successivi: *rancio caldo* o *viveri a secco* e *caffè*, secondo le speciali indicazioni dell'ordine di movimento;

c) dal corpo di destinazione:

rancio caldo quando gli uomini arrivino prima delle ore 12.

§ 3. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile dare il rancio caldo, saranno somministrati viveri a secco.

Qualora poi per circostanze del tutto impreviste, neppure questi viveri potessero essere distribuiti, ne sarà pagato *agli* uomini l'equivalente in contanti, equivalente stabilito nella quota fissa di centesimi 70. Nulla è dovuto, in ogni caso, per le razioni caffè che eventualmente non venissero somministrate.

§ 4. Nei viaggi su piroscafi postali non viene somministrato il vitto di bordo. I militari che hanno da prendervi imbarco dovranno perciò essere provveduti di tante razioni viveri a secco quanti sono i giorni da impiegare per compiere il tragitto e arrivare alla prima stazione di pernottazione o sosta dopo lo sbarco, oppure al corpo di destinazione se dopo lo sbarco non avrà luogo alcuna pernottazione o sosta.

La distribuzione dei viveri per tali giorni sarà fatta dalla stazione di vettovagliamento presso cui ha luogo la pernottazione o sosta che precede immediatamente l'imbarco, oppure dal distretto di partenza se tra esso e il luogo d'imbarco non intercede alcuna sosta o pernottazione.

§ 5. Nei viaggi su piroscafi straordinari sarà somministrato il vitto di bordo solo quando ciò sia indicato nell'ordine di movimento.

In questo caso, il vitto verrà distribuito tanto nei giorni del tragitto quanto nel giorno di imbarco, se questo ha luogo prima delle ore 11, e nel giorno di sbarco, se questo avviene dopo le ore 12.

Pei giorni d'imbarco e di sbarco nei quali, stante l'ora, non venga somministrato il vitto di bordo, e pei giorni precedenti, provvederanno alla distribuzione dei viveri i distretti di partenza o le stazioni di vettovagliamento, secondo le norme del precedente § 2.

§ 6. Agli inscritti ed ai richiamati che dai distretti vengono avviati ai corpi, come pure ai militari di truppa già in servizio che accompagnano i relativi drappelli, è dovuta l'indennità di trasferta del grado (§ 890 del regolamento d'amministrazione), dal giorno della partenza sino a tutto quello dell'arrivo, comprese le giornate di viaggio per mare.

Nei tratti in ferrovia e sui piroscafi postali venendo agli uomini somministrati i viveri di viaggio, e il vettovagliamento di ogni giornata essendo calcolato nella quota fissa di centesimi 70 (§ 3), l'indennità resta ridotta di altrettanto ed è

perciò dovuta alla mano soltanto la differenza tra l'indennità normale e la quota anzidetta (1).

Nei viaggi su piroscafi straordinari sarà corrisposta l'intera indennità; ma con essa gli uomini dovranno pagare direttamente, all'atto dello imbarco, il vitto di bordo che abbiano da ricevere a senso del precedente § 5, al prezzo di L. 1,20 al giorno.

§ 7. Le indennità di trasferta dovute alla mano sono pagate dai distretti, all'atto della partenza, per tutta la durata del viaggio, insieme col prezzo del trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi.

Per gli uomini avviati ai corpi in drappelli, le somme sono consegnate al comandante del drappello, il quale corrisponderà ai militari giorno per giorno l'indennità di trasferta loro spettante e pagherà i trasporti alle stazioni o porti di partenza.

Quando gli uomini abbiano da ricevere distribuzioni di viveri dalle stazioni di vettovagliamento, nel corso del viaggio, e dai corpi, nel luogo di arrivo, verranno dai distretti provveduti di corrispondenti *boni* mod. 272.

§ 8. Per il regolare andamento del servizio è necessario che i militari partenti conoscano pienamente il viaggio che debbono compiere, le fermate, le pernottazioni, le soste diurne ed i vettovagliamenti prefissi. I distretti avranno perciò cura di provvedere i drappelli di analoga indicazione scritta.

I capi-drappello dovranno tener bene ordinate le rispettive truppe, attenersi scrupolosamente agli ordini od alle istruzioni che loro siano per dare i comandanti militari di stazione, e presentarsi con puntualità alle stazioni di vettovagliamento nelle ore indicate per le distribuzioni.

§ 9. Ai drappelli di inscritti di leva avviati ai corpi che, per raggiungere la stazione ferroviaria più prossima, debbano percorrere a piedi un tratto di strada non inferiore ai 15 chilometri, sarà dai distretti assegnato un carro ad un cavallo per il trasporto degli zaini ed alternativamente anche degli uomini più stanchi.

Quando i drappelli superino i 100 uomini, verranno assegnati due carri.

Per provvedere a questi mezzi di trasporto, i distretti si atterranno alle norme del § 1847 del regolamento d'amministrazione.

---

(1) Cioè: L. 0,50 pei soldati; L. 0,60 pei caporali e caporali maggiori; L. 1,40 pei sergenti; L. 1,60 pei furieri; L. 2,10 pei furieri maggiori.

§ 10. Le stazioni di vettovagliamento nei luoghi di pernottazione e di sosta diurna saranno costituite presso le stazioni ferroviarie e funzioneranno per conto dei corpi o distretti che verranno designati dai comandanti di presidio.

Spetta perciò a tali corpi provvedere quelle stazioni dei viveri da distribuire, non che di un congruo fondo per il pagamento in contanti delle razioni che non potessero essere somministrate in natura (§ 3).

Dove i viveri sono forniti da imprese dello Stato, il prelevamento delle derrate sarà fatto dai corpi con buoni a pagamento diretto (§ 1124 del regolamento d'amministrazione), senza, cioè, interessare i conti dello Stato.

§ 11. Al comando di ogni stazione di vettovagliamento è preposto, per cura del comandante del presidio, un ufficiale, che sarà responsabile del puntuale funzionamento di essa e della esatta distribuzione dei viveri da somministrare.

Dove esiste un comando permanente di stazione ferroviaria, è l'ufficiale investito di quel comando che dovrà funzionare altresì come comandante della stazione di vettovagliamento.

Nei piccoli presidi, lo stesso comandante di presidio assume tali funzioni.

§ 12. A rendere più agevole il vettovagliamento, è necessario che la forza effettivamente viaggiante sui vari treni o piroscafi sia per tempo fatta conoscere a chi deve provvedere a tale servizio.

Pertanto i distretti, all'atto della partenza degli uomini, ne avviseranno telegraficamente il comandante della prima stazione di vettovagliamento, indicandogli la forza partente, i viveri da somministrare e il luogo cui i militari sono diretti. Quando le destinazioni siano diverse, la forza sarà indicata partitamente per ogni destinazione come dal seguente esempio: *Comando militare stazione vettovagliamento Bologna ferrovia. Col treno 704 partono 100 inscritti diretti Piacenza, 50 diretti Mantova, 50 diretti Padova, 200 diretti Venezia. Provvisti buoni per ricevere codesta stazione una razione rancio caldo ed una viveri secco.*

Ogni comandante di stazione di vettovagliamento darà lo stesso avviso alla successiva stazione di vettovagliamento ove i militari debbono ricevere altra distribuzione, oppure, quando non abbiano più da ricevere viveri lungo il viaggio, al corpo cui i militari sono destinati.

Nel dare questi avvisi telegrafici, si avvertirà di tenere esatto conto delle eventuali variazioni avvenute nella forza dei drap-

pelli, essendo necessario indicare sempre la forza che *effettivamente* parte con ogni treno o piroscafo.

Se i militari non debbono ricevere, durante il viaggio, alcuna distribuzione viveri, l'avviso di cui sopra sarà dato direttamente dal distretto di partenza al corpo di destinazione.

§ 13. Le distribuzioni saranno fatte dalle stazioni di vettovagliamento sulla esibizione, da parte dei comandanti di drappello e dei militari isolati, dei corrispondenti buoni mod. 272 (§ 7).

Nei buoni dei drappelli sarà fatto risultare, con analoga dichiarazione firmata dal comandante del drappello, se e quali variazioni siano avvenute nella forza durante il viaggio.

I buoni saranno ritirati dal comandante della stazione, il quale vi indicherà le razioni realmente distribuite e li rimetterà poi all'ufficio d'amministrazione del corpo per conto del quale la stazione funziona.

§ 14. Ultimati i movimenti per l'invio dei militari a destinazione, i comandanti dei corpi, che costituirono stazioni di vettovagliamento, trasmetteranno al comandante del presidio per essere inviato al comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), un succinto rapporto sull'andamento del servizio.

Ricevuti tutti i rapporti, il comando del corpo di stato maggiore ne riferirà a sua volta al Ministero (Segretariato generale) con una relazione complessiva.

§ 15. Delle distribuzioni fatte dalle stazioni di vettovagliamento i corpi, per conto dei quali queste funzionarono, chiederanno rimborso ai distretti da cui i militari rispettivamente provenivano, rimandando all'uopo gli stessi *buoni* loro ritirati.

Il rimborso avrà luogo nella misura di centesimi 62 per ogni razione viveri in natura (*rancio caldo o viveri a secco*); di centesimi 70 per ogni razione viveri in contanti; e di centesimi 8 per ogni razione caffè

La differenza tra le somme così avute in rimborso e quelle effettivamente spese per la provvista delle varie derrate saranno dai corpi conteggiate a beneficio od a carico della propria massa generale.

§ 16. Pei viveri che vengono somministrati agli uomini al luogo d'arrivo dal corpo di destinazione, questo richiederà rimborso ai distretti e liquiderà le partite nello stesso modo indicato nel precedente paragrafo per le stazioni di vettovagliamento.

§ 17. Nella occasione dei congedamenti di classi anziane o richiamate temporaneamente sotto le armi, il Ministero emanerà pure, ordinariamente, apposito *ordine di movimento* per regolare i viaggi dei drappelli di congedandi dai corpi ai distretti militari.

Per il trattamento degli uomini e pel modo di vettovagliarli nel corso del viaggio, sono da osservarsi le stesse norme precedentemente date per i movimenti di chiamata alle armi, avvertendo che ciò che ivi è prescritto per i distretti è applicabile per i corpi di partenza, e ciò che è stabilito per i corpi di destinazione va attribuito invece ai distretti.

S'intende poi che delle somministrazioni fatte dalle stazioni di vettovagliamento ai congedati dovranno i corpi, da cui queste sono costituite, chiedere rimborso ai corpi dai quali i congedati stessi provengono.

Le disposizioni del presente *Atto* s'intenderanno sostituite a quelle ora contenute negli art. 281 e 282 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 agosto.

AGOSTO 11. — R. Decreto che costituisce la commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 371.
» 11. — R. Decreto di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 373.
» 20. — Trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa militare nell'isola di Sardegna, *pag.* 376.
» 20. — Modificazione alla cassettina telegrafica da campo, *pag.* 376.
» 20. — Classificazione speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria, e norme relative di collaudazione, *pag.* 376.
——— Decisioni di massima, *pag.* 377.

Atto N. **186**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto che costituisce la commissione centrale del tiro a segno nazionale** — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882 N. 883, (serie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892 N. 58;

Visto il R. Decreto N. 390 del 7 luglio 1892;

Visto il R. Decreto N. 100 del 19 aprile 1896;

Ritenuta la necessità di costituire apposita commissione per gli effetti di cui al 1° comma dell'articolo 1° della citata legge 21 febbraio 1892 e per dar parere al Ministero sulle questioni relative al tiro a segno nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Udito il consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione centrale pel tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Tale commissione è composta di un presidente e di sette membri, dei quali, il presidente e tre membri ufficiali generali e superiori, gli altri da scegliersi fra le persone più be-

ERRATA-CORRIGE

Atto 101, pag. 159, righe 6ª e 7ª, *invece di*: si trovano in deposito i suddetti carri, versino al locale ecc., *leggasi*: si trovano in carico i suddetti carri, depositino al locale ecc.

1 SET. 96

nemerite dell'istituzione e che abbiano speciale competenza nella materia.

Il presidente ed i membri sono nominati per decreto reale su proposta dei ministri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione.

Tutti durano in carica due anni e potranno essere riconfermati.

Art. 3.

Fanno parte della commissione centrale in qualità di membri di diritto i direttori generali d'artiglieria e genio e delle leve e truppa presso il Ministero della guerra, il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno e il direttore generale dell'istruzione superiore presso il Ministero dell'istruzione pubblica come pure, in qualità di relatore con voto deliberativo, il capo dell'ufficio del tiro a segno nazionale presso il Ministero della guerra.

Art. 4.

La commissione centrale è convocata dal presidente.

L'adunanza non è valida senza l'intervento della metà più uno dei componenti la commissione.

Art. 5.

La commissione centrale:

a) dà parere su tutte le proposte tendenti a riformare le disposizioni in vigore sul tiro a segno;

b) fa tutte le proposte che crede opportune per il regolare andamento delle società e per lo sviluppo della istituzione;

c) dà parere sui ricorsi che dalle direzioni provinciali, dalle presidenze e dai soci vengano inoltrati al Ministero.

Art. 6.

Le funzioni di segretario della commissione centrale, saranno disimpegnate da uno degli impiegati addetti all'ufficio del tiro a segno presso il Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 agosto 1896.

UMBERTO

RUDINÌ.
GIANTURCO.
PELLOUX.

N. **167**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto di nomina di membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 11 agosto.

UMBERTO I, ecc., ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882 N. 883 che istituisce nel Regno il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892 N. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto l'articolo 1° del R. Decreto 11 agosto 1896 che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tenente generale Durand de la Penne e Chandoul marchese Luigi è nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

I signori:

Colonna di Paliano principe Fabrizio, senatore del Regno,
Adamoli comm. ing. Giulio, deputato al Parlamento,
De Rada comm. Michele, maggiore generale,
Cigliuti comm. Celestino, id.,
Duce comm. Luigi, colonnello di fanteria,
Serafini marchese comm. Pietro,
Levi barone Giorgio Enrico,

sono nominati membri della commissione centrale medesima.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 agosto 1896.

UMBERTO.

Rudinì.
Giantürco.
Pelloux.

N **168**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa militare nell'isola di Sardegna.** — 20 agosto.

Si fa noto che a datare dal 15 del volgente mese è stato attivato un servizio cumulativo pei militari fra tutte le stazioni, escluse le fermate, appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde ed alla società per le strade ferrate della Sardegna, e per i transiti di Macomer, Chilivani, Monti e Sassari.

A tale data è stato pure attivato il servizio cumulativo pel trasporto dei bagagli e per gli stessi transiti, escluso quello di Macomer.

In conseguenza è cessato l'obbligo della presentazione pei viaggi in Sardegna del doppio scontrino per i biglietti militari e per i bagagli spediti in servizio diretto.

Per norma s'indica nella tabella qui appresso quando il transito sia obbligatorio per Macomer e quando per Chilivani rispetto alle linee Nuoro-Bosa e Tirso-Chilivani.

VIAGGI DA	A O VICEVERSA
1. *Transito di Chilivani.*	
Tutte le stazioni comprese nelle linee Cagliari-Macomer e Decimo-Iglesias.	Ozieri.
Campeda	Ozieri, Pattada.
Bonorva.	Ozieri, Pattada, Osidda, Benetutti.
Giave	Ozieri, Pattada, Osidda, Benetutti, Bultei.
Torralba	Ozieri, Pattada, Osidda, Benetutti, Bultei, Anella.
Mores	Ozieri, Pattada, Osidda, Benetutti, Bultei, Anella, Bono, Bottida, Burgos-Esporlato.
Tutte le stazioni comprese nelle linee Chilivani-G. Aranci e Chilivani-P. Torres.	Ozieri, Pattada, Osidda, Benetutti, Bultei, Anella, Bono, Bottida, Burgos-Esporlato, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro.

II. *Transito di Macomer.*

Tutte le stazioni comprese nella tratta Cagliari-Borore.	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida, Bono, Anela, Bultei, Benetutti-Nule, Osidda, Pattada.
Campeda	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotona, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida, Bono, Anela, Bultei, Benetutti-Nule e Osidda.
Bonorva.	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida, Bono, Anela e Bultei.
Giave	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida, Bono e Anela.
Torralba	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida e Bono.
Mores	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato e Nuoro.
Tutte le stazioni comprese nelle linee Chilivani-G. Aranci e Chilivani-P. Torres.	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana.

Siliqua, Musei e Iglesias . .	Bosa, Tresnuraghes, Tinnura, Sindia, Bortigali, Silanus, Bolotana, Tirso, Orotelli, Onniferi, Prato, Nuoro, Burgos-Esporlato, Bottida, Bono, Anela, Bultei, Benetutti, Nule, Osidda e Pattada.

Dal transito di Macomer sono esclusi i bagagli.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **169.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Modificazioni alla cassettina telegrafica da campo.** — 20 agosto.

Allo scopo di uniformare le cassettine telegrafiche da campo alle macchine telegrafiche degli uffici dello Stato, sono introdotte alle dette cassettine telegrafiche le seguenti varianti:

a) Nella macchina scrivente sono portate esternamente e posteriormente le viti di contatto e di riposo adottando la disposizione dell'apparato Hipp;

b) Per regolare la tensione della molla dell'àncora viene sostituito al dado a vite, che comandava il tirante fissato alla molla a spirale, un bocciuolo eccentrico che comanda una leva a gomito, la quale regola la tensione della molla. Tale bocciuolo porta un indice che scorre sopra un quadrante graduato ed è manovrato da un bottone a testa cordonata;

c) Nella parete verticale posteriore della cassa di legno viene praticata una finestrella chiusa da saracinesca mobile, in corrispondenza delle viti di contatto e di riposo dell'àncora;

d) La guaina che serve a contenere gli strumenti (cacciaviti, pennello e coltello per nettare le pile) viene trasportata al posto della borsa per telegrammi (abolita) coll'aggiunta di una stanghetta a cerniera tenuta chiusa da un nottolino.

Le modificazioni di cui sopra saranno eseguite, ogni qualvolta si presenterà l'occasione di dover effettuare riparazioni alle cassettine telegrafiche da campo, presso l'officina di costruzione del genio militare.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **170.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Classificazione speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria, e norme relative di collaudazione.** — 20 agosto.

È stata pubblicata la *Classificazione speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria, e norme relative di collaudazione.*

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie per ciascuno di essi qui appresso indicato:

Comandi locali d'artiglieria	copie	2
Sezioni staccate d'artiglieria di Ancona, Bologna, Firenze, Ozieri e Verona	»	2
Arsenali di costruzione, fonderie e laboratorio di precisione	»	5
Fabbriche d'armi, laboratori pirotecnici, polverifici ed opificio arredi militari	»	1
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria Ispettorato d'artiglieria da fortezza	»	3
Ispettorato d'artiglieria da campagna Ispettorato delle armi	»	1
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	2
Comandi d'artiglieria da campagna	»	1
Reggimenti d'artiglieria	»	1

Le richieste dovranno essere rivolte come di consueto all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 40.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Titoli nobiliari. — L'ufficio araldico presso il Ministero dell'interno, opportunamente interpellato, ha dichiarato che bisogna fare distinzione tra predicati recenti, completamente ed unicamente onorifici, e predicati antichi, feudali e ricordanti tradizioni storiche od usanze radicate nella vita sociale.

Mentre, cioè, pei nuovi predicati non si devono alterare le individualità, ben diversa è la condizione della vecchia aristocrazia, riferendosi questa ai tempi nei quali l'individualità giuridica era spesso molto più indicata dalla designazione del feudo sul quale esercitavasi la giurisdizione, che non fosse dal cognome.

Epperò, rimane stabilito che i militari che posseggono un predicato recente, completamente ed unicamente onorifico, devono, nelle firme da apporsi negli atti d'ufficio, fare uso del cognome, con facoltà di farlo seguire dall'intero titolo. Pei militari invece, il cui predicato è antico, feudale e ricordante tradizioni storiche, od usanze radicate nella vita sociale, è ammesso che possano firmarsi anche col solo predicato. (*Div. Stato maggiore*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 35ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 agosto.

AGOSTO 19. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 379.
» 26. — Nuovo tipo di macinello per caffè con custodia di legno, *pag.* 382.
» 27. — Facolta concesse ai capimusica, *pag.* 384.
» 27. — Adozione per la cavalleria di una gravina alleggerita da cavalleria, *pag.* 384.

Atto N. **171**. — DISCIPLINA MILITARE — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche**. — 19 agosto.

SIRE,

La esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che le disposizioni dei N. 30 e 31 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, non hanno raggiunto lo scopo che avevano in mira; quello cioè di conciliare possibilmente gli interessi privati degli ufficiali con le esigenze del servizio e della disciplina.

Di fatto pervenne al Ministero in questo frattempo un numero così grande di domande di ufficiali per cambiamento di corpo, fondate unicamente sopra ragioni di privato interesse o di famiglia (con danno evidente dello spirito di corpo) che di esse solamente una piccola parte potè essere assecondata.

ERRATA-CORRIGE

Atto 159 pag. 305. — In fine del primo comma del § 577 *aggiungere*: « o se si tratta di passaggio di corpo fino a tutto il giorno del trasferimento. »
» 159 » 309. — Alla 7ª riga del § 594 *dopo la parola* « merito » *porre* « copia ».
» 159 » 313. — Alla 2ª riga dell'ultimo comma del § 608, *alla parola* « una » *sostituire* « cura ».

Errata-corrige al 4° fascicolo di aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Pag. 26, col. 4, riga 18, 19 e 20. *Invece di*: diverse; *pongasi*: divise.
» 31, » 4, » 22. *Invece di*: Sacchetti; *pongasi*: Secchielli.
» 35, » 3, » 2. *Invece di*: 2237; *pongasi*: 5237.
» 104, » 7, » terz'ultima. *Invece della chiamata*: (1): *pongasi*: (2).

E quasi tutte dette domande erano seguite da sollecitazioni per via indiretta; ciò che è anche più grave sotto l'aspetto disciplinare.

Un tale stato di cose dipende da due cause principali: in primo luogo dalla troppo grande larghezza delle condizioni stabilite dalle disposizioni ora in vigore, che rende facile agli ufficiali di trovarsi nei casi previsti per poter fare domanda di trasferimento di corpo; ed in secondo luogo dalla soverchia indulgenza dei comandanti di corpo, o capi di servizio, e delle autorità militari superiori, nell'apprezzare le ragioni addotte dagli ufficiali dipendenti, e nel riconoscerle di tale gravità da indurli a dar corso alle domande ricevute, con parere favorevole.

Ad ovviare adunque agli inconvenienti in parola il riferente crede che sia anzitutto necessario modificare le condizioni su accennate, restringendole in guisa da limitare i casi in cui gli ufficiali possono fare domanda di trasferimento, ed in pari tempo stabilire che alle condizioni stesse non sia per nessun motivo ammessa deroga alcuna, poichè resta sempre in facoltà dei comandanti di corpo, o capi di servizio, cui spetta tenersi informati dei bisogni dei loro dipendenti, di fare di loro iniziativa opportune proposte a favore di coloro che venissero a trovarsi in casi ben accertati e veramente eccezionali.

Con le restrizioni suaccennate non viene tolta nè diminuita agli ufficiali la possibilità di curare i propri interessi particolari; imperocchè, per non parlare delle licenze ordinarie e straordinarie che possono ottenere a tale scopo, rimane loro il mezzo di godere, con la nuova legge d'avanzamento, un anno di aspettativa per motivi di famiglia senza perdita di anzianità e quindi senza pregiudizio della loro carriera.

Queste considerazioni devono avere presenti le autorità militari nell'annotare e vidimare le domande di cambiamento di corpo degli ufficiali dipendenti; ed alle considerazioni stesse uniformare i loro pareri circa la convenienza di assecondarle.

Inspirandosi le autorità a tali criteri, e d'altra parte rimanendo regola costante che qualsiasi domanda, per quanto appoggiata dai superiori, non sarà accolta se ragioni di opportunità, da vagliarsi dal Ministero, non lo consentano, si riuscirà certamente a limitare il numero delle domande in parola ed a conciliare così equamente gli interessi personali degli ufficiali con quelli del servizio e della disciplina.

Ristretto poi in tal modo il numero delle domande di cambiamento di corpo fondate unicamente su ragioni di famiglia

o di privato interesse, si farà altresì argine al lamentato inconveniente delle raccomandazioni per via indiretta; tanto più che il Ministero, oltre applicare strettamente il disposto del N. 32 della Istruzione, non mancherà di usare delle misure di rigore più severe contro coloro che ricorreranno al biasimevole mezzo di farsi raccomandare in via particolare.

Con la circostanza si ravviserebbe opportuno di modificare anche il N. 36 dell'Istruzione in seguito a conforme parere della commissione suprema d'avanzamento, per ovviare ad alcuni inconvenienti sorti dall'applicazione del disposto dal numero ora citato.

Le modificazioni che mirano agli intenti sovra esposti, sono concretate nel qui unito decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra nella fiducia ch'esso sia per incontrare la Sovrana Sua approvazione.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE' D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data 25 agosto 1893 con cui fu approvata l'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai N. 30^{b}), 31 e 36 dell'Istruzione succitata sono sostituiti i seguenti:

30^{b}). Gli ufficiali oltrechè essere qualificati, negli ultimi tre anni *ottimi* o *buoni*, e non avere riportato nello stesso periodo di tempo note sfavorevoli riguardo alle qualità morali ed al contegno in servizio o nella vita privata dovranno trovarsi da *due* anni almeno col medesimo grado nella sede fissa da cui desiderano di essere trasferiti, ovvero appartenere almeno da *quattro* anni al corpo cui appartengono all'atto in cui chiedono il cambiamento.

31. Nessun cambiamento di reggimento sarà concesso in occasione di cambi di guarnigione o dopo che questi siano stati preavvisati e prima che sia passato almeno *un* anno dell'avvenuto cambio.

36. Il presidente della commissione chiama innanzi ad essa quegli ufficiali che avessero riportate annotazioni spiccata-

mente favorevoli ovvero annotazioni sfavorevoli e li informa delle rispettive note, ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici od a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazioni.

Il presidente suddetto fa poi constare delle date informazioni mediante una nota, munita della propria firma, inserita nello specchio modello *A* o nello specchietto modello *B*, che deve rimanere presso il comandante del corpo od il capo di servizio.

I comandanti di corpo d'armata informano gli ufficiali dipendenti, per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio delle note caratteristiche sfavorevoli che fossero loro attribuite concordemente dalle autorità gerarchiche superiori al presidente della commissione compilatrice.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cogne, il 19 agosto 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **172**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo tipo di macinello per caffè con custodia di legno** (1). — 26 agosto.

È adottato un nuovo tipo di macinello per caffè con custodia di legno, in sostituzione di quello ora in uso.

Il nuovo macinello si compone:

di un cilindro di lamiera di ferro con scanalature ed alcune alette all'esterno, entro il quale sono applicati, una macina divisa in due pezzi dentellati di acciaio, ed un congegno di pressione per regolare a piacimento la macinazione del caffè;

di un manubrio metallico, con pomo di legno.

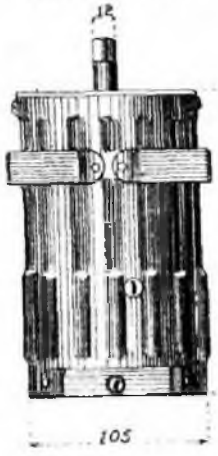
Una *custodia di legno noce*, esternamente rinforzata da tre bandelle di lamiera di ferro e provvista di maniglia di cuoio, serve pure da vaso raccoglitore della polvere di caffè, mediante l'applicazione sulle alette fisse nel suo interno, di una *crociera metallica mobile* destinata, all'atto della macinazione, a mantenere alzato di circa 10 centimetri il macinello dal fondo della custodia stessa.

---

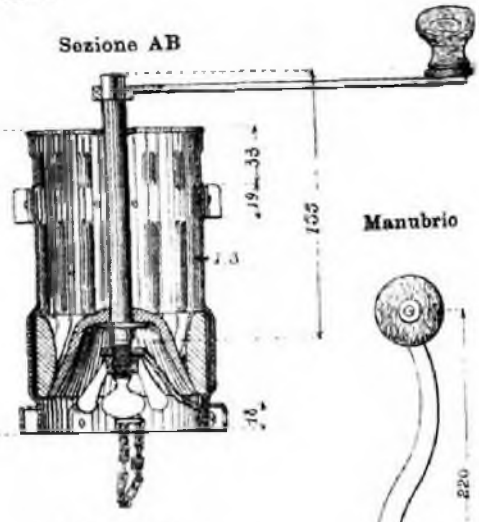
(1) La tavola di disegni verrà pubblicata in una prossima dispensa.

Macinello per caffè

Visto davanti



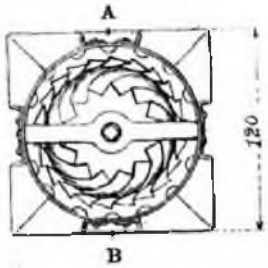
Sezione AB



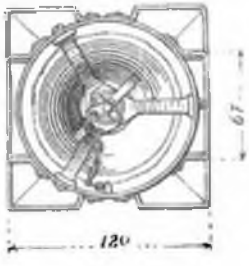
Manubrio



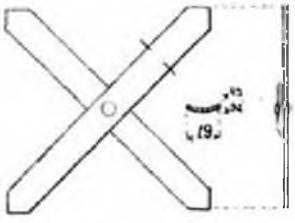
Visto di sopra



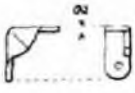
Visto di sotto



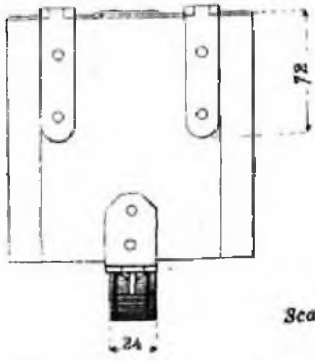
Crociera mobile



Mensola



Vista di sopra

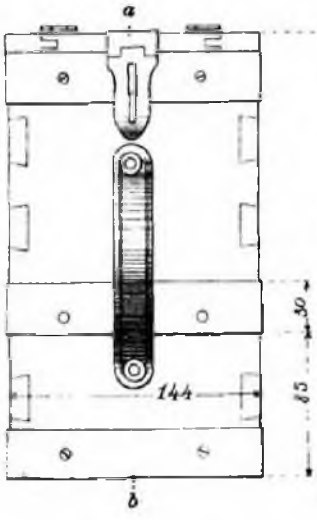


Scala 1:4

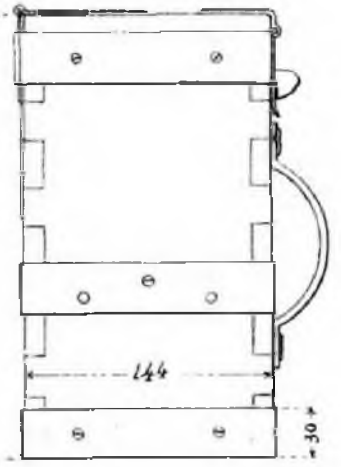
Laboratorio foto-litografico

Custodia di legno

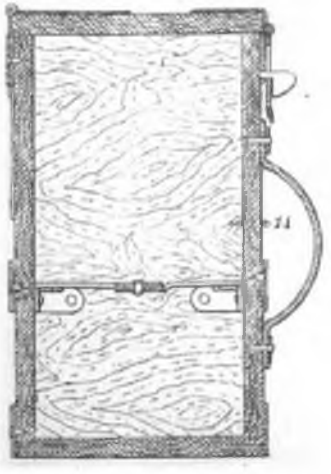
Vista davanti



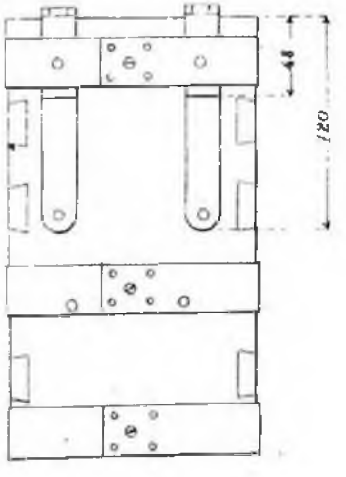
Vista di fianco



Sezione *ab*



Vista di dietro



di 1:5

del Ministero della Guerra

I corpi acquisteranno il nuovo macinello, soltanto a misura che occorra loro di sostituire quelli attuali che divenissero inservibili.

I reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, di cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, quelli del genio, compresa la brigata ferrovieri, i comandi locali d'artiglieria da costa e da fortezza ed i distretti riceveranno, a suo tempo, dall'opificio d'arredi militari un macinello per caffè con custodia di legno, da servire loro di norma nelle future provviste con la scorta dei relativi capitoli d'oneri di prossima pubblicazione.

Tale macinello sarà dalle amministrazioni anzidette conservato tra le robe in fondo di riserva sul registro 422, rimborsandone il valore di tariffa all'opificio stesso.

Occorrendo alle legioni territoriali dei carabinieri reali, alle compagnie di sanità, di sussistenza e di disciplina di dover rifornirsi dal commercio di qualche macinello, si rivolgeranno al distretto o corpo viciniore per averne visione.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
		Utensili per cucine da caserma e da campo.			
II	276	Custodie di legno con crociera di ferro, da macinelli per caffè . .	N.	5 00	Aggiunta
»	307	Macinelli per caffè, con manubrio .	»	18 00	Variante
		Modello vario.			
»	478	Macinelli per caffè con borsa di cuoio	»	24 00	Aggiunta

I movimenti nel carico degli attuali macinelli per caffè con borsa di cuoio, saranno effettuati con le norme del § 541 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **173**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Facoltà concesse ai capimusica**. — 27 agosto.

Per stabilire uniformità di concetto riguardo a talune facoltà concesse ai capimusica, il Ministero determina:

1° I capimusica possono, come si praticava prima del loro passaggio alla categoria ufficiali, essere autorizzati ad accettare impegni personali per recarsi a dirigere o suonare in luoghi di pubblico spettacolo, eccettochè:

a) nei caffè-concerti;

b) in riunioni che possano avere un qualsiasi carattere politico;

c) in feste o balli sulle pubbliche piazze tranne che abbiano uno scopo di beneficenza;

d) in accompagnamenti funebri di privati o di soci di sodalizi di qualunque specie.

2° Quando la musica in corpo è concessa a pagamento, il capomusica può percepire una quota del compenso pattuito, in quella congrua misura che sarà stabilita dal comandante del corpo; in ogni altro caso dovrà essere escluso dalle gratificazioni che fossero offerte alla musica.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **174**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per la cavalleria di una gravina alleggerita da cavalleria**. — 27 agosto.

È adottata ed introdotta in servizio per la cavalleria una gravina alleggerita da cavalleria.

Detta gravina ha il ferro e la guaina identici a quelli della gravina alleggerita (XIV-8), dalla quale differisce solo nella lunghezza del manico che è di mm. 800 anzichè di mm. 900.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 36ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 settembre.

AGOSTO 28. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio, *pag.* 385.

SETTEMBRE 3. — Fiaschette di brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (Bologna), *pag.* 390.

» 3. — Pubblicazione del 2° volume della Raccolta delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, ed esito dei volumi della Raccolta precedente e del *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893, *pag.* 391.

Atto N. **175**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto col quale sono approvate modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio.** — 28 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 3 maggio 1892 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria;

Visto il R. Decreto 1 ottobre 1892 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;

Visto il R. Decreto 9 ottobre 1892 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria;

Visto il R. Decreto 6 aprile 1893 che approva il regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio.

REGOLAMENTO D' ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER				
fanteria	cavalleria	artiglieria	genio	Modificazioni ed aggiunte
Al n. 2, pag. 2.	Al n. 2, pag. 14.	Al n. 2, pag. 4.	Al n. 2, pag. 2.	In fine del 2° capoverso del numero, *aggiungere:* o quando abbia fondato motivo di credere che il suo intervento faccia evitare qualche inconveniente
Al n. 6, pag. 3.	Al n. 6, pag. 15.	Al n. 6, pag. 5.	Al n. 6, pag. 3.	*Aggiungere* il seguente capoverso: L'azione del comandante di reggimento in tali compiti deve esercitarsi per mezzo dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento o brigata) a norma del N. 208 del regolamento di disciplina, e non direttamente sulle compagnie (o squadroni). Ciò è necessario non solo per evitare un eccessivo accentramento di attribuzioni, ma altresì per imprimere la voluta autonomia nei singoli battaglioni (mezzi reggimenti o brigate) ed utilizzare nel miglior modo l'opera degli ufficiali superiori del corpo, i quali debbono in ogni ramo del servizio considerarsi come i veri coadiutori del comandante del reggimento.
Al n. 23, pag. 11.	Al n. 23, pag. 23.	Al n. 23, pag. 13.	Al n. 23, pag. 11.	In fine del 2° capoverso del numero, *aggiungere:* Non si deve esigere che il soldato sappia ripetere le norme date dai regolamenti: basta che ne conosca il senso.
Al n. 25, pag. 13.	—	—	—	Al 3° capoverso del numero, *sostituire:* Tutte le istruzioni alla truppa sono fatte per compagnia, ad eccezione: delle istruzioni indicate alla lettera *b*); di quelle indicate alle lettere *d*), *e*), le quali sono fatte progressivamente per compagnia, battaglione e reg-

				gimento; delle istruzioni degli allievi caporali e dei graduati, che son fatte per battaglione, e di quelle dette alle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), che sono fatte per reggimento. Sono pure fatte per reggimento le istruzioni degli ufficiali.
—	—	—	Al n. 25, pag. 18.	Al 2° capoverso della pagina, *sostituire:* Tutte le istruzioni alla truppa sono fatte per compagnia, ad eccezione delle istruzioni indicate alla lettera *b*), di quelle indicate alla lettera *d*), le quali sono fatte progressivamente per compagnia e brigata; delle istruzioni degli allievi caporali e dei graduati che sono fatte per brigata; e di quelle alle lettere *m*), *n*), *p*), *q*), che sono fatte per reggimento. Sono pure fatte per reggimento le istruzioni degli ufficiali.
—	—	Al n. 25, pag. 18.	—	Al 4° capoverso della pagina, *sostituire:* Le istruzioni alla truppa, sono di massima svolte per compagnia, escluse quelle ai graduati e quelle agli allievi caporali. Dopo il 5° capoverso della pagina, *aggiungere:* Alle istruzioni da farsi per reggimento sono assegnati fissi un capitano ed un subalterno.
Al n. 25, pagina 18 dopo il 1° capoverso della pagina.	—	Al n. 25, pagina 18 dopo il 5° capoverso della pagina.	Al n. 25, pagina 18 dopo il 2° capoverso della pagina.	*Aggiungere* il seguente: Il comando del reggimento ha però facoltà di stabilire, durante il periodo della forza minima se e quali delle istruzioni da farsi normalmente per compagnia, siano invece da eseguirsi per reparti maggiori. Ha parimente facoltà di stabilire che le istruzioni degli allievi caporali e dei graduati siano eseguite per reggimento o per compagnia, quando ciò sia richiesto da constatate necessità di servizio.

—	Al n. 25, pag. 26.	—	—	Dopo il 1° capoverso della pagina, *aggiungere* il seguente: Il comando del reggimento ha però facoltà di stabilire, durante il periodo della forza minima se e quali delle istruzioni da farsi normalmente per squadrone siano invece da eseguirsi per reparti maggiori. Ha parimente facoltà di stabilire che le istruzioni degli allievi caporali e de' graduati siano eseguite per mezzo reggimento o per squadrone, quando ciò sia richiesto da constatate necessità di servizio.
Al n. 29, pag. 16.	Al n. 29, pag. 28.	Al n. 29, pag. 22.	Al n. 29, pag. 21.	In testa al numero, *aggiungere*: La riunione degli allievi caporali in uno o più plotoni a parte per la loro speciale istruzione, può farsi solamente dopo che sia ultimata la loro istruzione da recluta.
Al n. 35, pag. 22	Al n. 34, pag. 32.	Al n. 37, pag. 28.	Al n. 34, pag. 26.	Al 1° capoverso del numero, *sostituire* il seguente: **Ufficiali alloggiati in caserma.** — Il comandante del corpo fa alloggiare in caserma quel numero di ufficiali che crede necessario, dando possibilmente la preferenza a coloro che ne facciano domanda. Nelle caserme in cui alloggi almeno un battaglione (mezzo reggimento o brigata), deve però essere sempre alloggiato anche un ufficiale, sempreché non siavi l'ufficiale di picchetto. Fa pure alloggiare un ufficiale medico nella caserma, o in quella delle caserme ove sia più conveniente.
—	Al n. 50, pag. 42.	—	—	*Sostituire* il seguente: 50. **Capitano al foraggio.** Assiste all'incetta del foraggio, della quale è responsabile verso il comandante della caserma, coadiuvato dall'ufficiale veterinario e da un ufficiale subalterno per mezzo reggimento.

Al n. 51, pag. 33.	Al n. 51, pag. 43.	Al n. 57, pag. 42.	Al n 52, pag. 38.	In fine del numero, *aggiungere*: Il comandante di reggimento ed i comandanti di battaglioni (mezzi reggimenti o brigate), distaccati possono fare concorrere gli aiutanti maggiori in 2° nel servizio di picchetto.
—	Al n. 67, pag. 49.	—	—	Al 2° capoverso del numero, *sostituire*: Assiste al governo dei cavalli, all'abbeverata, alle profende ed all'incetta della paglia.
—	Al n. 67, pag. 49 e 50.	—	—	*Sopprimere* il 3° capoverso del numero.
Al n. 71, pag. 44.	Al n. 84, pag. 59.	Al n. 88, pag. 58.	Al n 77, pag. 52.	Al 2° capoverso del numero, *sostituire*: Ogni giorno si comunica la durata delle punizioni ai comandanti di compagnia (o squadrone) cui interessa, alla fine della settimana si comunicano a tutti i comandanti di battaglione (mezzo reggimento o brigata) e di compagnia (o squadrone), valendosi di mezzi meccanici di riproduzione, i motivi e la durata delle più gravi punizioni di sala di disciplina e di prigione che saranno letti solamente ai militari di grado uguale o superiore.
Al n. 73, pag. 46.	—	Al n. 90, pag. 60.	Al n. 79, pag. 53.	Alla fine del penultimo capoverso del numero, *aggiungere*: Per le altre esercitazioni esterne i reparti di truppa devono essere accompagnati da ufficiali in proporzione alla loro forza sia nell'andata che nel ritorno.
Al n. 79, pagina 51 alla 1ª riga della pagina.	Al n 91, pagina 65, 2ª riga del 3° capoverso del numero.	Al n. 96, pagina 65 alla 2ª riga del 3° capoverso del numero.	Al n. 88, pagina 59 alla 2ª riga del 3° capoverso del numero.	*Togliere* le parole: « le sale di ritrovo dei sottufficiali. »

Al n. 79, pag. 51.	Al n. 91, pag. 65.	Al n. 96, pag. 65.	Al n. 88, pag. 59.	Fra il 3° ed il 4° capoverso del numero, *inserire* il seguente: È in facoltà del comandante del corpo di stabilire che le sale di ritrovo dei sottufficiali rimangano aperte fino alle ore 22, oppure siano chiuse prima.
—	Al n. 94, pag. 70.	—	—	Al 4° capoverso, *sostituire*: All'ora della distribuzione un ufficiale subalterno per ogni mezzo reggimento deve trovarsi sul luogo per invigilare, coadiuvato dai sergenti di settimana d'ogni squadrone, alla regolarità della distribuzione ed all'esattezza del peso del foraggio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1896.

UMBERTO. PELLOUX.

N. **176**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fiaschette di brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (Bologna)**. — 3 settembre.

È adottato per alcune dotazioni viveri di riserva e pei cofani e cofanetti di sanità, il brodo concentrato, del quale venne annunziato l'allestimento colla Circolare N. 102 del corrente anno.

Detto brodo è racchiuso in fiaschette di latta, contenenti ciascuna grammi 230 circa di liquido. La quantità di brodo concentrato sufficiente a dare una buona tazza di brodo è di grammi 20, quanti ne contiene, presso a poco, un grande cucchiaio da tavola, ben ripieno, i quali, uniti ad otto cucchiai di acqua ben calda procurano un buon brodo ristretto, e uniti invece a dieci, dànno un brodo ordinario. Con ogni fiaschetta possono, quindi, prepararsi 11 tazze di brodo ordinario o di brodo ristretto, secondo che la diluzione è di 1 a 10 ovvero di 1 a 8.

Le fiaschette saranno assunte in carico dalle amministrazioni sotto la nomenclatura di: *Brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (in fiaschette)*, al prezzo di L. 1,75 ognuna e alla categoria VII numero d'ordine categorico 74.

Il Ministro — FELLOUX.

N. **177**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione del secondo volume della *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, ed esito dei volumi della *Raccolta* precedente e del *Giornale militare* dal 1886 a tutto il 1893**. — 3 settembre.

Essendosi ora pubblicato il volume secondo ed ultimo della *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893, di cui nell'*Atto* 205-1894, il Ministero ne rende informati i comandi, corpi ed uffici militari, affinchè possano disporre l'acquisto delle copie loro occorrenti per completare quelle del primo volume di cui ebbero a provvedersi, secondo le norme emanate con l'*Atto* 223 1894, sia per gli ordinari bisogni, sia per le dotazioni di mobilitazione.

Come venne già avvertito in quest'ultimo *Atto* per le materie contenute nel primo volume, anche per l'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo, dovrà tenersi conto delle varianti che possono esservi state apportate dal 1° gennaio 1894 in poi.

Si rinnova altresì la raccomandazione che, qualora alcuna omissione od inesattezza venga riscontrata nella nuova Raccolta, ne sia riferito al Ministero (Segretariato generale), affinchè possa provvedere alle necessarie rettificazioni.

Il prezzo del nuovo volume è stato fissato in L. 7,25 e sarà pagato a carico delle spese di cancelleria.

In seguito alla pubblicazione di questo secondo volume, rimangono aboliti tanto i volumi della precedente *Raccolta* quanto il *Giornale militare* fino a tutto il 1893.

I comandi, corpi ed uffici conserveranno una serie intera (quella in migliori condizioni) dei volumi della vecchia *Raccolta* 1831-1885 e del *Giornale militare* dal 1831 al 1893 per potere essere consultata ogni qualvolta occorra di risalire all'origine di disposizioni in vigore o di rintracciare disposizioni anteriori al 1894 state abolite; le altre serie, comprese quelle ora incluse nelle dotazioni di mobilitazione, saranno da essi versate al comando del distretto militare viciniore.

I comandi di distretto conserveranno, allo scopo anzidetto, due serie intere di entrambe le pubblicazioni e disporranno per la vendita, alle condizioni più favorevoli, di tutte le altre che verranno ad avere, o perchè possedute in proprio, o perchè versate dai corpi per effetto della precedente disposizione, o di quelle analoghe contenute negli *Atti* 94 del 1887 e 234 della nuova *Raccolta*.

Il ricavato della vendita sarà dai distretti introitato a favore della propria massa generale.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 settembre.

SETTEMBRE 10. — Pubblicazione di nuovi specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie borse, coppie cofani e cofanetti di sanità, *pag.* 393.

» 10. — Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, *pag.* 397.



Atto N. **178**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione di nuovi specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità**. — 10 settembre.

Per effetto delle varianti apportate cogli *Atti* 233 del 1895 e 20 del corrente anno, al caricamento interno delle dotazioni sanitarie dei corpi e di quelle altre che una speciale commissione e l'Ispettorato di sanità militare hanno riconosciuto conveniente di introdurvi, il Ministero intanto ha disposto per la pubblicazione di nuovi specchi del caricamento interno delle tasche, degli zaini, delle coppie borse, coppie cofani e cofanetti di sanità.

Tali specchi, che porteranno la data del luglio corrente anno, saranno distribuiti a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in sostituzione di quelli ora in vigore e che si intendono perciò abrogati.

Per uniformare ad essi specchi le dotazioni sanitarie di mobilitazione si faranno le seguenti modificazioni:

Tasca di sanità. — Sono abolite le compresse assortite e la spugna e sono tolti 3 pacchetti da medicazione.

Sono aggiunti: una scatola di 12 compresse di mussola al sublimato corrosivo, uno spolverino metallico e 50 grammi di jodoformio. Quest'ultimo sarà provveduto all'atto della mobilitazione.

Lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon, e sarà allogato nello astuccio già esistente.

Zaino di sanità, modello 1878. — È abolita la spugna; sono sostituite le 50 compresse di mussola al sublimato con 60 contenute in 5 scatole.

Sono aggiunti: uno spolverino metallico per collocarvi il jodoformio già esistente; quattro aghi da sutura e tre pinze emostatiche del Péan, da collocarsi nel portafoglio della busta chirurgica; uno spazzolino per l'antisepsi; grammi 100

14 SET 96

di sapone con fenolo; un asciugatoio per ufficiali; gr. 50 di fenolo liquido 0.

Lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon, e sarà allogato nello astuccio già esistente.

Zaino di sanità di antico modello. — Vi si apporteranno le medesime modificazioni del modello 1878.

Coppia borse di sanità. — Sono aboliti: la spugna e l'olio da ardere: sono ridotti a 5 i fogli di carta bianca, sono sostituiti i pacchetti di mussola al sublimato con 5 scatole di compresse da 12.

Sono aggiunti: gr. 100 di fenolo liquido; uno spazzolino per l'antisepsi; gr. 100 di sapone con fenolo; 1 asciugatoio per ufficiali; uno spolverino metallico per collocarvi il jodoformio già esistente, e, nel portafoglio della busta chirurgica, tre pinze emostatiche del Péan e quattro aghi da sutura.

Lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon.

Coppia cofani, modello 1874. — Sono abolite le compresse assortite, le minugie al sublimato, i dischetti calabarici, le ostie da sigillare: da sostituire, l'inchiostro in polvere con quello in pallottole.

Il cloroformio ordinario viene sostituito con quello puro dal cloralio in boccetta originale; lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon, da allogarsi nell'astuccio già esistente.

Sono aggiunti: 12 aghi da sutura; 6 pinze emostatiche del Péan; un asciugatoio per ufficiali; 4 scatole di compresse al sublimato, 12 per scatola; gr. 10 di polvere del Dower; uno spolverino metallico per jodoformio. Lo jodoformio si conserva nella sua boccetta e si versa nello spolverino al momento dell'uso.

Coppia cofani di antico modello modificato. — Sono abolite, le compresse assortite, le minugie al sublimato, i dischetti calabarici, le ostie da sigillare: da sostituire, l'inchiostro in polvere con quello in pallottole.

Il cloroformio ordinario viene sostituito con quello puro dal cloralio in boccetta originale; lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon da allogarsi nell'astuccio già esistente.

Sono aggiunti: 12 aghi da sutura; 6 pinze emostatiche del Péan; un asciugatoio per ufficiali; 4 scatole di compresse di mussola al sublimato (12 per scatola); gr. 10 di polvere del Dower; uno spolverino metallico per jodoformio. Lo jodoformio si

conserva nella sua boccetta e si versa nello spolverino al momento dell'uso.

Cofanetti. — Sono abolite: le compresse assortite, i pacchetti da medicazione, i bottoncini da cauterio, le minugie al sublimato, il ventosino a pompa, le vesciche animali, il rhum. L'inchiostro in polvere è sostituito con quello in pallottole.

Si sostituiscono le 50 compresse di mussola al sublimato con 96 in 8 scatole.

Sono aggiunti: una borsa da ghiaccio; gr. 10 di antipirina; gr. 360 di cognac; uno spolverino metallico per jodoformio.

Il jodoformio si conserva nella sua boccetta e si versa nello spolverino al momento dell'uso. Il cloroformio ordinario viene sostituito con quello puro dal cloralio in boccetta originale; lo sparadrappo americano viene sostituito con quello diachilon, da allogarsi nello astuccio già esistente.

Gli specchi di caricamento del materiale sanitario saranno richiesti, subito, agli ospedali militari principali viciniori nella seguente quantità:

Per una tasca di sanità	copie	1
Per zaini, borse e cofanetti	»	1
Per coppia-cofani di sanità	»	2
Per direzione di sanità	»	2
Per direzione d'ospedale principale alla sede del corpo d'armata	»	6
Per direzione d'ospedale principale alla sede della 2ª divisione	»	3
Per direzione d'ospedale succursale . . .	»	3
Per la farmacia centrale	»	15
Per la scuola d'applicazione di sanità militare	»	20
Per ogni corpo, per ogni specie di dotazione che possiede	»	1

Sulla parete di apertura dei cofani e cofanetti non saranno più incollate le tabelle di disposizione.

Gli ospedali militari principali riunite le richieste dei corpi al proprio fabisogno, preleveranno la quantità complessiva dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Gli specchi rimanenti, dopo fatta la distribuzione, saranno tenuti a disposizione del Ministero della guerra, Segretariato generale, per eventuali richieste.

Le pinze emostatiche del Péan saranno richieste alle direzioni degli ospedali militari principali viciniori; queste, riunite

le domande, richiederanno dette pinze all'amministrazione dell'ospedale militare di Bologna, ove trovansi in deposito. Saranno cedute senza paganento.

Gli asciugatoi per ufficiali, le borse da ghiaccio, gli spazzolini per antisepsi, colle stesse norme, verranno richiesti all'ospedale viciniore che li preleverà dall'ospedale militare di Milano.

Gli spolverini metallici e gli aghi da sutura colle stesse norme saranno prelevati dall'ospedale militare di Roma.

Il sapone con fenolo, le compresse di mussola al sublimato in scatole da 12, l'inchiostro in pallottole, l'antipirina, il fenolo liquido, la polvere del Dower, il cognac italiano, lo sparadrappo diachilon ed il cloroformio puro dal cloralio in boccette originali colla stessa norma verranno richiesti all'ospedale viciniore, che li preleverà dalla farmacia centrale militare.

I corpi che posseggono alcune delle dotazioni sanitarie di cui nel presente *Atto*, saranno solleciti a provvedere alla loro sistemazione confrontandole diligentemente coi nuovi specchi e richiedendo agli ospedali quanto per esse abbisogna, per modo che gli ospedali alla loro volta possano provvedere mediante una sola richiesta presso gli stabilimenti che sono tenuti a fornire i materiali.

Le differenze però che nel confronto venissero constatate esistere tra la composizione reale della busta chirurgica o della cassetta per amputazione, come è descritta negli specchi saranno annotate nella pagina in bianco degli specchi stessi e firmate dall'ufficiale medico e dal relatore del consiglio e ciò a scarico dei consegnatari nelle ispezioni.

I materiali richiesti saranno, come si è detto, tutti ceduti senza pagamento, e dopo che li avranno ricevuti, i corpi e stabilimenti li toglieranno dal carico verso lo Stato, per passarli a far parte delle dotazioni complete, senza aumentarne però il valore. Ne toglieranno poi i materiali aboliti e senza far movimento sui registri dello Stato, li assumeranno in carico sui registri dei materiali delle masse, modello 308, 328, 442, 779 secondo i casi, a prezzo di inventario.

Uso del materiale che si toglie. — Le compresse assortite, le vesciche animali, il rhum, le ostie da sigillare, le spugne, la carta bianca, l'inchiostro in polvere, le compresse di mussola al sublimato in pacchi da 25 degli zaini, borse e cofanetti, i bottoncini da cauterio, il ventosino a pompa e lo sparadrappo americano, verranno tolti dalle dotazioni ed

usati per i bisogni ordinari di servizio presso le infermerie e gli ospedali.

I 3 pacchetti da medicazione delle tasche, i 10 dei cofanetti, le minugie al sublimato ed il cloroformio coi rispettivi recipienti, verranno versati all'ospedale militare viciniore, in occasione di altre spedizioni cercando di evitare spese di trasporto. Gli ospedali rappresenteranno sull'ultimo quadro della dimostrazione semestrale modello 398 *B* questi materiali con speciale annotazione esplicativa.

Il pacchetto di compresse di mussola al sublimato, ora esistente nella tasca di sanità, terrà luogo di una scatola e sarà sostituito solo di mano in mano che si potrà consumare nei bisogni ordinari.

Il Ministro — PELLOUX

N. **179**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie**. — 10 settembre.

Riconosciuto che la disposizione dell'*Atto* N. 172 del 1894, circa la ferma pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie, non ha raggiunto lo scopo di assicurare loro il compimento del corso d'istruzione ed il conseguimento del relativo certificato di idoneità a fuochista; riconosciuto altresì che sarebbe utile per la buona riuscita dell'istruzione che fosse esercitata una più attiva sorveglianza sulla disciplina e sulla applicazione tecnica dei detti militari, questo Ministero prescrive:

1° Che i militari allievi fuochisti del 2° anno di corso debbano, prima di essere inviati in congedo, subire l'esame prescritto dal N. 7 dell'*Atto* 177 del 1892.

2° Che i comandanti militari permanenti di stazione e gli altri ufficiali i quali in base al N. 12 del sopracitato *Atto* sono specialmente delegati alla vigilanza sui militari aspiranti fuochisti, si mantengano in frequenti rapporti coi locali uffici della trazione, e riferiscano mensilmente ai signori comandanti di presidio ed all'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, circa l'applicazione e la disciplina dei militari in parola.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

SETTEMBRE 17. — Abrogazione dell'*Atto* N. 31 del 1894, *pag.* 390.
» 17. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia, *pag.* 399.
» 17. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 402.
» 21. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari, *pag.* 404.

Atto N. **180**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Abrogazione dell'*Atto* N. 31 del 1894**. — 17 settembre.

In seguito alla pubblicazione del R. Decreto 28 agosto ultimo scorso, col quale vennero approvate modificazioni ed aggiunte ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio, (*Atto* N. 175 del 1896), sono abrogate le varianti state apportate con l'*Atto* N. 31 del 1894 al predetto regolamento per l'artiglieria.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **181**. — TRASPORTI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari in ferrovia**. — 17 settembre.

Per effetto di trattative intercedute fra il Ministero della guerra e le Società esercenti le tre grandi reti ferroviarie del Regno, si sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte al regolamento 15 luglio 1890 sui trasporti militari in ferrovia.

La nota (3) esistente a pagina 9 è sostituita da quella qui appresso indicata:

« I trasporti di corpo, di riparti di corpo o di drappelli superiori a 10 individui fra le reti Mediterranea ed Adriatica e la rete Sicula, attraverso lo stretto di Messina, via di Reggio Calabria o via di Villa S. Giovanni, non che quelli di materiali, cavalli, muli, ecc., che li debbono seguire esclusivamente per la via di Reggio Calabria, non si effettueranno se non dietro accordi preventivi coll'autorità militare, ed occorrendo mediante corse speciali ».

Al § 6 come è stato modificato dall'*Atto* 239 del 1894, *dopo le parole:* « eccettuati quelli » *aggiungere:* « di persone ».

Al § 7, comma *f*), *aggiungere:* « i nocchieri, i secondi nocchieri, ed i marinai delle capitanerie di porto ».

Al § 40, dopo il capoverso 6, *aggiungere:*

« Dai nocchieri, secondi nocchieri, e marinai delle capitanerie di porto, lo scontrino mod. F *bis* ».

Alle pagine 58 e 59 nella parte « grande velocità » sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte e cioè:

Alla tariffa persone:

aggiungere la seguente nota:

« Per i viaggiatori che traversano lo stretto di Messina, per la via di Villa S. Giovanni, deve aggiungersi la tassa individuale di lire 0,10 per imbarco e sbarco ».

Alla tariffa bagagli:

le parole « tassa di trasbordo per lo stretto di Messina ecc. » sono modificate come segue:

« Tassa di trasbordo per lo stretto di Messina, via Reggio Calabria o via Villa S. Giovanni, lire 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.

« Tassa per il trasporto dalla stazione di Villa S. Giovanni al punto di approdo o viceversa, imbarco e sbarco lire 5 per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. ».

« Tassa minima per ogni spedizione lire 0,15 ».

Alla tariffa merci, ecc.:

le parole « tassa di trasbordo per lo stretto di Messina, ecc. » sono modificate come segue:

« Tassa di trasbordo per lo stretto di Messina, via Reggio Calabria o via Villa S. Giovanni, lire 2 per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.

« Tassa per il trasporto dalla stazione di Villa S. Giovanni al punto di approdo o viceversa, imbarco e sbarco lire 5 per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.

« Tassa minima per ogni spedizione lire 0,15 ».

Alla tariffa cavalli e muli:

la tassa di trasbordo per lo stretto di Messina è modificata in « lire 3 » per capo.

Alla tariffa veicoli ed affusti:

la tassa di trasbordo per lo stretto di Messina è modificata come segue:

« a 4 ruote lire 10 } per ognuno ».
« a 2 ruote lire 5 }

Alle pagine 60, 61, 62, 63 e 64, nella parte della piccola velocità, al seguito di ognuna delle tariffe per le merci, per le polveri, per i fuochi da guerra, ecc., per i cavalli e muli, per i veicoli ed affusti, per le locomotive stradali, per i vagoni congiunti, per i grossi pesi indivisibili di materiale e per i vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote è modificata la tassa di trasbordo per lo stretto di Messina come segue:

« per le merci	lire 2	per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg.;
« per le polveri, per i fuochi da guerra	» 2	
« per i cavalli e muli	» 3	per capo;
« per veicoli ed affusti a 4 ruote .	» 10	per ognuno;
« per veicoli ed affusti a 2 ruote .	» 5	
« per le locomotive stradali. .	» 2	per tonnellata divisibile di 10 in 10 kg. ».
« per i vagoni congiunti . . .	» 2	
« per i grossi carichi indivisibili .	» 2	
« per i vagoni speciali vuoti circolanti sulle proprie ruote	» 2	

A pagina 64 stessa, sotto la indicazione « Treni speciali richiesti dall'autorità militare, grande velocità », è aggiunto il richiamo (2) ed a piè della pagina la seguente annotazione:

(2) « Inoltre, per le corse speciali richieste dall'autorità militare a grande velocità per la via di Villa S. Giovanni, sono dovute anche le sopratasse di trasbordo, di trasporto fra la stazione ed il punto di approdo e viceversa, di imbarco e sbarco, stabilite per le diverse categorie di trasporto ».

All'allegato II *aggiungere:* « Assistenti locali ».

Il Ministro — PELLOUX.

N. **182**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 17 settembre.

Categoria	Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
II	41	Cassette per cancelleria	N.	12 50	Variante
»	77	Coreggiuole reggi-lanterna da campo, di cuoio naturale	»	» 25	Id.
»	420	Cassette per accessori per tende coniche	»	10 00	Id.
»	515	Tende coniche con armatura . . .	»	136 00	Id.
»	516	Tende coniche senza armatura . .	»	126 00	Id.

N. B. — Le *cassette per commissione di requisizione quadrupedi* che, in seguito alla pubblicazione del 4° fascicolo delle aggiunte, varianti e correzioni al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (1° semestre 1896), passarono a far parte del Gruppo *B*, saranno, pur continuando ad essere adibite allo stesso uso, inventariate insieme con quelle per *cancelleria* (II-41) quand'anche presentino qualche lieve differenza nelle dimensioni.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **183**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Acquisto delle pubblicazioni regolamentari.** — 21 settembre.

Essendo stato affidato all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il servizio di spedizione delle pubblicazioni regolamentari ai corpi ed uffici dell'esercito, il Ministero determina che, in sostituzione delle norme contenute nell'*Atto* N. 84 della *Raccolta*, il quale rimane pertanto abolito, siano osservate le seguenti:

1. I corpi od uffici, ai quali occorra acquistare pubblicazioni militari edite in Roma dalla tipografia del *Giornale militare*, ne faranno domanda all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari mediante l'invio di apposita richiesta staccata dal *Registro delle richieste di pubblicazioni*, mod. 310.

Nelle richieste saranno pure comprese le copie che gli ufficiali desiderino di avere per conto proprio, dimostrandole però separatamente dalle altre.

2. Provveduto per l'acquisto delle pubblicazioni, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne disporrà la

spedizione ai corpi richiedenti, includendo nel pacco una scheda nella quale sia indicata, riportandone la data e il numero d'ordine, la richiesta cui la spedizione si riferisce, affinchè dai destinatari si possa riconoscere, con la scorta delle corrispondenti matrici, se la quantità delle pubblicazioni ricevute concordi con quella domandata.

Nella scheda si indicheranno altresì, quando ne sia il caso, le pubblicazioni che non possono spedirsi o perchè ne sia esaurita l'edizione o per qualsiasi altro motivo.

3. Il pagamento all'editore delle pubblicazioni acquistate sarà fatto per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, al termine di ciascun trimestre.

L'importo della spesa verrà nello stesso tempo addebitato direttamente, mediante operazione di conto corrente, ai corpi od uffici per conto dei quali furono fatti gli acquisti.

4. Per le pubblicazioni acquistate per conto privato degli ufficiali, ove da questi non ne sia versato il prezzo in cassa direttamente all'atto in cui le ricevono, i corpi provvederanno perchè la somma sia ritenuta nel primo pagamento di assegni che sarà loro da farsi, salvo a tenere poi conto della riscossione alla fine del trimestre, quando riceveranno dall'ufficio di amministrazione di personali vari, a senso del numero precedente, l'addebito complessivo per gli acquisti fatti.

5. Per le pubblicazioni da provvedersi a carico diretto del bilancio, i corpi ed uffici compileranno separate richieste, avvertendo l'ufficio d'amministrazione di personali vari che occorre far rilasciare dall'editore la quietanza della somma, per essere unita ai correlativi rendiconti.

Al termine del trimestre, fatto il pagamento, la quietanza sarà trasmessa al corpo od ufficio interessato.

Quando occorresse di avere la quietanza prima, si dovrà invitare l'ufficio d'amministrazione di personali vari, nel mandargli la richiesta, a disporre che le pubblicazioni vengano pagate tosto ne sia fatta la spedizione.

6. Le sollecitazioni ed osservazioni che si abbiano da fare per le pubblicazioni richieste o ricevute saranno dai corpi ed uffici rivolte all'ufficio d'amministrazione di peronali vari, dal quale si riceveranno poi gli schiarimenti che occorrano.

7. I comandi, corpi ed uffici che hanno sede in Roma, acquisteranno direttamente dall'editore le pubblicazioni che abbisognano per essi e per i reparti distaccati.

Il comando del corpo di stato maggiore provvederà così agli acquisti anche per i comandi di corpo d'armata, per i

comandi di divisione (comprese le copie per i dipendenti comandi militari di stazione) e per il comando militare dell'isola di Sardegna; il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza anche per le direzioni, sezioni ed uffici di commissariato militari, i panifici e gli altri magazzini delle sussistenze; l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari anche per i depositi di allevamento cavalli.

8. I comandi, uffici e stabilimenti non aventi amministrazione propria si rivolgeranno, per la provvista delle pubblicazioni, al comando od ufficio dal quale amministrativamente dipendono o ricevono gli assegni (1) avvertendo di indicare distintamente le copie da prendere per uso d'ufficio da quelle per conto particolare degli ufficiali.

Il comando od ufficio che riceve tali domande rilascia le occorrenti richieste mod. 310 e ne riceve poi l'addebito a conto dei richiedenti, oppure, se ha sede in Roma, provvede esso stesso per l'acquisto delle pubblicazioni nel modo indicato nel numero precedente.

9. Per ogni pubblicazione di regolamenti ed istruzioni, il Ministero indicherà pure il numero delle copie che debbono dai singoli corpi od uffici essere acquistate, sia pei bisogni propri, sia pei bisogni dei loro reparti.

Nulla è innovato circa le modalità per le associazioni al *Giornale militare* ed al *Bollettino delle nomine*.

Il Ministro — PELLOUX.

(1) Cioè: i comandi di brigata di fanteria e cavalleria, al corpo dal quale i titolari ricevono gli assegni; i comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza ed i comandi territoriali del genio, ai locali comandi e direzioni dell'arma; i comandi di forti e fortezze, ai comandi locali d'artiglieria da cui dipendono; i tribunali militari, ai distretti militari; le direzioni di sanità militare, all'ospedale militare del luogo; le biblioteche militari, ai distretti o corpi che le amministrano.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 settembre.

LUGLIO 12. — Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra, *pag.* 405.
AGOSTO 16. — R. Decreto N. 401 che determina le zone di servitù militare intorno alle due polveriere del Calambrone presso Livorno, *pag.* 506.
» 19. — R. Decreto N. 400 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Masseria degli Spiriti, presso Santa Maria Capua Vetere, *pag.* 406.
» 19. — R. Decreto N. 502 che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova, *pag.* 507.
» 26. — R. Decreto N. 503 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera nuova della piazza di Pesaro, *pag.* 508
» 28. — R. Decreto N. 506 che trasforma la sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina, *pag.* 509.
SETTEMBRE 23. — Modificazione all'*Atto* 294 della *Raccolta*, *pag.* 511.

Atto N. **184**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra**. — 12 luglio.

Con R. Decreto in data 12 luglio 1896 N. 379 è stato approvato un nuovo regolamento per il servizio telegrafico in tempo di guerra, in sostituzione di quello stato approvato col R. Decreto 14 gennaio 1881 e che costituisce il libro V del regolamento sul servizio delle intendenze in guerra.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia di detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due copie almeno; tre copie l'ispettorato delle truppe del genio, l'ispettorato delle costruzioni del genio e ciascun comando territoriale del genio; e diciotto copie il 3° reggimento genio.

Oltre le copie suindicate dovranno venire acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria prescritte dall'appendice al Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, considerando il regolamento di cui trattasi come parte integrante del Regolamento di servizio in guerra — Parte. II.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del corrente anno.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — PELLOUX.

28 SET. 96

N. **185.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 401 che determina le zone di servitù militare intorno alle due polveriere del Calambrone presso Livorno.** — 16 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle due polveriere del Calambrone presso Livorno, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

N. **186.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 400 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera Masseria degli Spiriti, presso Santa Maria Capua Vetere.** — 19 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera denominata Masseria degli Spiriti presso Santa Maria Capua Vetere, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 19 agosto 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **187.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 403 che modifica le zone di servitù militare intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova.** — 19 agosto.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Visto il R. Decreto 13 dicembre 1891 N. 756, col quale vennero determinate le zone di servitù militari della piazza di Mantova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Vengono affrancate dall'onere delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Mantova, segnate in verde nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 19 agosto 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **188**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 403 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera nuova della piazza di Pesaro**. — 26 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera nuova della piazza di Pesaro vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 26 agosto 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **189.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 406 che trasforma la sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina.** — 28 agosto.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, modificata con la legge 23 giugno 1887 e con Nostro Decreto 6 novembre 1884;

Visti i Nostri Decreti 19 settembre 1895, coi quali venne riordinato il servizio del genio militare in relazione ai Regi Decreti 6 novembre 1894;

Visto il R. Decreto 11 dicembre 1884 che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni straordinarie del genio militare per i lavori della R. marina;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865 col quale venne istituito un Consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di trasformare la sottodirezione del genio della Maddalena in un ufficio del genio autonomo alla diretta dipendenza del Ministero della marina;

Ritenuta altresì la convenienza di completare presso siffatto ufficio l'ordinamento amministrativo in conformità di quanto è stabilito per le direzioni del genio;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sottodirezione del genio della Maddalena è trasformata in ufficio del genio militare autonomo, sotto la diretta dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

L'ufficio del genio militare della Maddalena provvederà al servizio cumulativo del R. esercito e della R. marina.

Art. 3.

Al servizio dell'ufficio predetto sarà provveduto con personale del genio militare che il Ministero della guerra terrà a disposizione di quello della marina. Questo personale s'intenderà in eccedenza a quadri organici del R. esercito, e le spese per le competenze ad esso dovute saranno a carico del bilancio della marina.

Art. 4.

Presso l'ufficio stesso è istituito un Consiglio d'amministrazione composto del capo dell'ufficio, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto all'ufficio, relatore. Un altro ragioniere geometra dello stesso ufficio, disimpegnerà le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 5.

A tale Consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite, per gli analoghi Consigli presso le direzioni del genio, col succitato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° ottobre 1896.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1896.

UMBERTO. PELLOUX.

B. BRIN.

N. **190**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione all'*Atto* 294 della *Raccolta***. — 23 settembre.

Le trombe ad un pistone con o senza canneggio da basso, e le trombe senza pistone occorrenti per ripianare deficenze nelle dotazioni, o per rinnovare quelle dichiarate fuori servizio, dovendo dai corpi essere sempre richieste con le norme del § 435 *bis* del Regolamento d'amministrazione (*Atto* 74 del 1890), viene modificato come appresso l'*Atto* 294 della *Raccolta*:

Capo IV, *Disposizioni comuni*, N. 40. — *Dopo le parole:* a conto diretto del Ministero, *togliere il resto del periodo.*

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

AGOSTO 19. — R. Decreto N. 399 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera ed alla tettoia per proiettili d'artiglieria presso S. Nicola la Strada nella piazza di Caserta, *pag.* 413.

SETTEMBRE 16. — Regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe, *pag.* 414.

» 29. — Modificazioni di alcune formule matricolari relative alle raffermate, *pag.* 414.

» 30. — Sostituzione della gavetta piccola a quella grande, *pag.* 416.

» 30. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria, *pag.* 416.

OTTOBRE 3. — Istruzione sull'esecuzione della scuola di tiro a mare, *pag.* 416.

Atto N. **191**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 399 che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera ed alla tettoia per proiettili d'artiglieria presso S. Nicola la Strada nella piazza di Caserta**. — 19 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 22 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1894 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera e alla tettoia per proiettili d'artiglieria presso S. Nicola la Strada nella piazza di Caserta, vengono determinate, entro i limiti

7 OTT. 96

stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 19 agosto 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **192**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe**. — 16 settembre.

Con R. Decreto del 16 settembre 1896 è stato approvato un nuovo *Regolamento di servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe*, che sostituisce quello attualmente in vigore.

Ciascun comando, ispettorato, direzione, od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di detto regolamento. I reggimenti ed i distretti ne provvederanno parimenti due copie, a spese delle rispettive masse generali, per ciascun loro ufficio, e per ogni compagnia, (squadrone o batteria), ed inoltre una copia per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento o brigata).

Oltre le copie suindicate dovranno venire acquistate quelle occorrenti per le dotazioni di cancelleria, prescritte dall'appendice al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto per loro conto, saranno fatte a senso dell'*Atto* 183 dell'anno corrente.

Il prezzo di ciascuna copia rilegata in tela è di centesimi 70.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **193**. — MATRICOLA. — **Modificazione di alcune formule matricolari relative alle rafferme**. — 29 settembre.

In relazione al recente *Atto* 159, col quale fu modificato il capo XVIII dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (Delle rafferme) questo Ministero determina che siano introdotte le seguenti modificazioni ai §§ 10 e 11

della tabella II che fa seguito all'istruzione per le matricole del regio esercito, 27 dicembre 1894.

Alle formule 143 e 144, dopo le parole: « con decorrenza dal 1° gennaio 18. . . » aggiungere: (N. . . . *indicare il numero del ruolo dei raffermati*).

La formula 146 è abolita e sostituita dalle seguenti:

Raffermati con premio che optano per la rafferma con soprassoldo.

Formula 146. — Ha optato pel trattamento stabilito dalla legge 8 luglio 1883, li . . .

Formula 146 *bis*. — Ammesso al soprassoldo annuo di L. . . a datare dal. . . . . (N. . . *indicare il numero del ruolo dei raffermati*) li . . . . . .

N. B. A questa formula dovrà farsi seguire, a seconda del caso, quella 152 o quella 153.

Alla formula 158, dopo le parole: « con decorrenza dal . . . » aggiungere: (N. . . *numero del ruolo dei raffermati*) li . . .

Dopo la formula 158, aggiungere la seguente:

Militari riammessi in servizio dopo aver capitalizzato uno o due premi di rafferma.

Formula 158*bis*. — Ammesso alla 2ª o 3ª rafferma col premio annuo di L. 150 (*ovvero* senza alcun premio, *per chi ha già capitalizzato due rafferme*) con decorrenza dal . . . . . (N. . . *numero del ruolo dei raffermati*) li . . .

Dopo la formula 162, aggiungere la seguente:

Militari provenisti di rafferme consegude anteriormente e posteriormente alla legge 28 giugno 1894 N. 315, che sono ammessi a capitalizzare sotto le armi.

Formula 162*bis*. — Ammesso a capitalizzare il premio (*od* i premi) di rafferma concessogli, con la decorrenza dal . . . . . e ridotto il premio annuo a L. . . . . (*ovvero* e rimasto senza premio, *per quelli che capitalizzarono due premi*) a decorrere dal . . . . . (*data in cui viene determinato che debba aver effetto la capitalizzazione*).

Il Ministro — PELLOUX.

N. **194**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sostituzione della gavetta piccola a quella grande.** — 30 settembre.

E' esteso l'uso della gavetta piccola a tutti i corpi e reparti pei quali è ora prescritta quella grande, eccezione fatta per gli alpini e per l'artiglieria da montagna. Eguale sostituzione s'intende effettuata anche nelle corrispondenti serie vestiario di mobilitazione.

Le gavette grandi continueranno ad essere distribuite, fino ad esaurimento.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **195**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 30 settembre.

È stata pubblicata la 5ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, che sarà anche riprodotta in apposita nota del *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno il numero di esemplari prescritto dai rispettivi specchi di dotazione; gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che reputeranno per essi necessario.

Le richieste dovranno essere rivolte all' ufficio d' amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* 183 del corrente anno.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 70.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **196**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Istruzione sull'esecuzione della scuola di tiro a mare.** — 3 ottobre.

È stata pubblicata una nuova Istruzione per l'esecuzione della scuola di tiro a mare, destinata a sostituire quella edita nel 1889, la quale è conseguentemente abolita.

I vari corpi, comandi ed uffici militari ne acquisteranno il seguente numero di copie:

Comandi locali d'artiglieria aventi alla loro dipendenza brigate da costa: cinque copie per ciascun comando locale; tre copie per ciascun comando di brigata dipendente; quattro copie per ciascuna compagnia permanente o di milizia mobile.

Altri comandi locali e reggimenti d'artiglieria: una copia per ciascun comando locale, di reggimento ed ufficio ma-

teriale; una copia per ogni brigata, batteria, compagnia e deposito.

Ispettorati, comandi e stabilimenti militari d'artiglieria: due copie ciascuno.

Direzione superiore delle esperienze: quattro copie.

Comandi di corpo d'armata e di divisione militare: due copie ciascuno.

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola militare: dieci copie ciascuna.

I comandi locali d'artiglieria delle piazze marittime dovranno inoltre provvedersene di tante copie quante loro ne occorrono per darne in dotazione una copia a ciascuna batteria armata con cannoni da costa.

Le richieste della nuova Istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene per conto proprio, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del corrente anno.

Il prezzo di ogni esemplare della Istruzione, rilegato in tela, è di centesimi 50.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 41ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 ottobre.

OTTOBRE 9. — Prelevamento del carbone per la cottura dei viveri e pei servizi interni dei corpi, *pag.* 419.

Atto N. **197**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prelevamento del carbone per la cottura dei viveri e pei servizi interni dei corpi.** — 9 ottobre.

Nei corpi d'armata I, V, IX, X ed XI, ove il servizio del casermaggio è disimpegnato direttamente dall'amministrazione militare secondo le norme del R. Decreto 17 febbraio 1895, e dove per conseguenza funziona una speciale impresa per la fornitura della paglia e del combustibile, i corpi hanno l'obbligo di prelevare dalla detta impresa non solo la legna, ma anche il carbone, vegetale o minerale, che adoperino in luogo di tutta o parte della legna occorrente per la cottura dei viveri della truppa.

Per siffatte provviste di carbone pel rancio, i corpi non dovranno eseguire il pagamento direttamente, come sarebbe indicato dalla decisione di massima 63 della *Raccolta* (N. 101 del 1890), ma rilasceranno all'impresa buoni ordinari come per la legna, dandosene poi debito sul rendiconto generale degli assegni al prezzo di L. 0,75 per ogni miriagramma di carbone vegetale, e di L. 0,50 per ogni miriagramma di carbone minerale.

Quanto al carbone pel riscaldamento dei locali ed altri servizi interni, i corpi medesimi hanno facoltà di prelevarlo dall'impresa od acquistarlo dal commercio; ma se lo prelevano dall'impresa, devono rilasciare a questa corrispondenti buoni a pagamento diretto, da estinguersi alla fine di ogni trimestre (Art. 47 dei capitoli d'oneri) senza interessare i conti con lo Stato.

Queste norme varranno anche per gli altri corpi d'armata, ai quali venga in seguito estesa la gestione del casermaggio ad economia.

Il Ministro — PELLOUX.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 195, pag. 416. In fine dell'*Atto*, dove è indicato il prezzo del fascicolo delle aggiunte e varianti, *invece di*: cent. 70, *leggasi*: cent. 30.

12 OTT. 96

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 42ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

SETTEMBRE 16. — R. Decreto N. 439 che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri della Misericordia presso Castrogiovanni, *pag.* 421.

» 21. — R. Decreto N. 453 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 423.

OTTOBRE 22. — Decreto Ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, *pag.* 423.

» 24. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 467. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. Istruzione per l'applicazione del decreto stesso, *pag.* 425.

» 24. — R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 468. — Condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 430.

» 25. — Modificazione all'*Atto* 159 del corrente anno relativo alla concessione delle rafferme, *pag.* 432.

Atto N. **198** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 439 che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri della Misericordia presso Castrogiovanni.** — 16 settembre.

UMBERTO I, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri della Misericordia presso Castrogiovanni vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal

piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **199**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 458 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra**. — 21 settembre.

UMBERTO I, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 ottobre 1895, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R Decreto 28 maggio 1896, che modifica il suddetto ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'attuale ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è modificato, per la parte che riguarda i gradi e classi sotto indicati, nel modo seguente e con effetto dal 1° ottobre p. v.

15 capi divisione di 2ª classe a	L.	6000
29 capi sezione di 2ª classe. .	»	4500
32 segretari di 1ª classe. . .	»	4000
44 segretari di 2ª classe. . .	»	3500
18 vice segretari di 3ª classe .	»	1500

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 21 settembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **200** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.** — 22 ottobre.

IL MINISTRO:

Visto l'art. 20 del R. Decreto 22 aprile 1888 N. 5385 portante l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 15 maggio 1895, portante lo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici, stato modificato con gli altri decreti ministeriali 31 ottobre 1895, 15 aprile, 14 maggio e 16 luglio 1896;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato:

Determina:

L'ufficio personali d'artiglieria e genio presso la direzione generale artiglieria e genio è costituito in divisione composta di tre sezioni.

Presso la direzione generale servizi amministrativi sarà costituita una nuova divisione che prenderà la denominazione *Conti interni dei corpi*, composta di due sezioni, e la divisione assegni e cassa prenderà la denominazione di *Divisione assegni*, e sarà composta di sole tre sezioni.

Presso la direzione generale generale leve e truppa sarà costituita una *seconda Divisione leve* composta di tre sezioni. L'ufficio rafferme è abolito, e le relative attribuzioni passeranno alla divisione truppa.

L'unita tabella indica il nuovo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1896.

Il Ministro — PELLOUX.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI ED UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Gabinetto del Ministro	1
	Divisione stato maggiore	2
	» personale del Ministero, servizio interno, pensioni e sussidi	2
	» giustizia, scuole militari, personale sanitario e veterinario	3
	Ufficio del tiro a segno	1
	» ispezione veterinaria	1
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio affari generali	1
	Divisione fanteria	3
	» cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio.	Ufficio affari generali	1
	Divisione personale artiglieria e genio	3
	» artiglieria	3
	» genio	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali	1
	Divisione sussistenze	2
	» vestiario	2
	» casermaggio e trasporti	2
	» assegni	3
	» conti interni dei corpi	2
	» personali amministrativi e contabili	2
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali	1
	Divisione 1ª leva	3
	» 2ª leva	3
	» truppa	4
	» matricole	2
Direzione generale revisione dei conti.	Ufficio affari generali	1
	Divisione ragioneria	4
	» conti del materiale	2
	» conti degli assegni	2

Gli uffici affari generali, meno quello di fanteria e cavalleria, sono retti da un segretario sotto la dipendenza del direttore generale.

L'ufficio d'ispezione veterinaria è retto dal colonnello veterinario.

N. **201.** — RECLUTAMENTO. — **Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 21 ottobre 1898 N. 467. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso.** — 21 ottobre.

SIRE,

Fra il gaudio domestico e la nazionale letizia per le nozze auspicate dell'augusto Vostro figlio, il magnanimo cuore della M. V. non può non desiderare che a siffatto giubilo partecipino tutti e che tutti possano serbar grato ricordo di questo solenne evento, ed in particolar modo l'esercito che fu sempre oggetto delle Vostre più affettuose cure.

Interpreti di questi Vostri augusti sentimenti e delle speranze di migliaia di cittadini i quali in questo dì memorando a Voi si rivolgono implorando grazia, ci onoriamo di proporre alla M. V. il presente Decreto di amnistia che ci studiammo di rendere il più possibile ampio e rispondente alla solennità del grande avvenimento.

Con esso vien largita amnistia a tutti i renitenti ed omessi delle leve di terra e di mare, a tutti i militari incorsi nel reato di diserzione semplice, a tutti i mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, rassegne od eventualità, nonchè amnistia o indulto (a seconda della gravità del reato) ai militari colpevoli di altri reati preveduti dai codici penali militari.

Scendendo benefica la Vostra clemenza sovrana a tranquillare tanti animi, ad allietare tante famiglie, avrà virtù di vie meglio avvivare l'affetto che unisce la Vostra gloriosa Casa e la gran patria italiana; e perciò noi confidiamo che la M. V. vorrà benignarsi di apporre l'augusta Sua firma all'unito Decreto.

UMBERTO I, ECC., ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

a) Ai renitenti e agli omessi delle leve di terra e di mare nati posteriormente al 1858, che risiedano nel Regno, e, o

siansi già costituiti, ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1897;

b) Ai renitenti e agli omessi delle leve di terra nati negli anni 1875 e 1876 e a quelli della leva di mare nati nell'anno 1875, i quali, o reduci dall'estero siansi già costituiti alle autorità di leva nel Regno; ovvero, trovandosi tuttora all'estero, si costituiscano, entro il 31 dicembre 1897, alle autorità di leva nel Regno; o, entro questo termine, regolino la loro posizione nei modi indicati nell'articolo 2 del Nostro Decreto 2 ottobre 1895 N. 593.

Art. 2.

È pure concessa amnistia:

a) A tutti i militari del Regio esercito e della Regia marina residenti all'estero o nel Regno che siano incorsi nel reato di diserzione *semplice* anteriormente al 1° ottobre 1896.

Per quelli fra essi nati posteriormente al 31 dicembre 1856 e che non siansi già costituiti alle autorità militari nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che vi si costituiscano entro il 31 dicembre 1897; ma dall'adempimento di questa condizione sono dispensati coloro che trovandosi all'estero provino, nel termine e nei modi stabiliti nell'articolo 2 del menzionato Nostro Decreto del 2 ottobre 1895, di essere inabili al servizio militare.

b) Ai militari del Regio esercito, residenti all'estero o nel Regno, i quali posteriormente al citato Nostro Decreto 2 ottobre 1895, furono denunciati disertori o mancanti per non aver risposto alla chiamata alle armi per *istruzione*, per *rassegne*, o per *eventualità*, di cui all'articolo 131 della legge sulla leva di terra e che o siansi già costituiti o si costituiscano, entro il 31 dicembre 1897, alle autorità militari nel Regno, ovvero, trovandosi all'estero, ottengano, entro detto termine, il nulla osta per rimanere all'estero.

Art. 3.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del Regio esercito e della Regia marina residenti all'estero o nel Regno, i quali anteriormente al 1° ottobre 1896 siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che o siansi già costituiti, ovvero si costituiscano, entro il 31 dicembre 1897, alle autorità militari nel Regno.

Art. 4.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, è concessa amnistia pei reati di cognizione della giurisdizione militare per i quali la legge stabilisce la pena del carcere militare non superiore ai sei mesi.

Le pene che furono o saranno applicate per una durata non maggiore di tre mesi sono condonate; quelle che furono o saranno applicate per una durata superiore sono diminuite di tre mesi.

Art. 5.

L'esercizio del grado di cui il militare era rivestito anteriormente alla condanna, non si riacquista per semplice effetto dell'amnistia; ma rimane in facoltà del governo di provvedere in ciascun caso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

G. Costa.
Pelloux.
Brin.

ISTRUZIONE *per l'applicazione del precedente R. Decreto in quanto riguarda i renitenti delle leve di terra ed i militari che siano incorsi in reati previsti dal Codice penale per l'esercito.*

Renitenti nati posteriormente al 1858 residenti nel Regno.

(*Articolo 1 lettera a) R. D. 24 ottobre 1896*).

1. I renitenti nati posteriormente al 1858 e residenti nel Regno, che domandino di essere ammessi all'amnistia, dovranno presentarsi ai rispettivi prefetti o sottoprefetti per essere sottoposti all'esame definitivo e, ove ne sia il caso, allo arruolamento e quindi essere deferiti all'autorità giudiziaria per l'ammissione all'amnistia.

Coloro tra essi che risiedono in circondario diverso da quello in cui avrebbero dovuto concorrere alla leva, possono ottenere di essere sottoposti a visita per delegazione dinanzi al Consiglio di leva del circondario in cui risiedono, facendone domanda in carta bollata da lire 0,50 diretta al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui hanno la loro residenza.

Renitenti nati negli anni 1875 e 1876 residenti all'estero.

(*Articolo 1 lettera* b) *del citato R. D.*).

2. A riguardo dei renitenti nati negli anni 1875 e 1876, già reduci dall'estero, ovvero tuttora residenti all'estero, che domandino l'ammissione all'amnistia, dovranno seguirsi le norme stabilite dal N. 9 al N. 31 dell'istruzione per l'applicazione del Regio Decreto 2 ottobre 1895 N. 593.

Militari nati avanti il 1° gennaio 1857 incorsi nel reato di diserzione semplice.

(*Articolo 2 lettera* a) *del citato R. D.*).

3. Riguardo ai militari nati anteriormente al 1° gennaio 1857, incorsi nel reato di diserzione *semplice*, sia per non aver risposto alla chiamata che per aver abbandonato il corpo, si applicheranno le disposizioni contenute nei N. 32, 33 e 34 della citata istruzione.

Militari nati dopo il 31 dicembre 1856 incorsi nel reato di diserzione semplice.

(*Articolo 2 lettera* a) (*capoverso*) *del citato R. D.*).

4. In ordine ai militari nati posteriormente al 31 dicembre 1856, incorsi nel reato di diserzione *semplice* e residenti all'estero, che chiedano l'ammissione all'amnistia, si dovranno seguire le norme stabilite dal N. 35 al N. 44 della stessa istruzione.

Quelli tra essi che risiedano nel Regno dovranno, per fruire dell' amnistia, presentarsi al rispettivo comandante di corpo o di distretto militare entro il 31 dicembre 1897. I detti comandanti provvederanno subito onde siano deferiti al competente avvocato fiscale militare per l'ammissione all'amnistia.

Militari dichiarati disertori o mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità.

(*Articolo 2 lettera* b) *del citato R. D.*).

5. Per i militari denunciati disertori o mancanti per non aver risposto alle chiamate alle armi per istruzione, per rassegne o per eventualità, stati dichiarati tali dopo il 2 ottobre 1895, che si trovavano o si trovano all'estero, si osserveranno le disposizioni dei N. 45, 46 e 47 della sopra ricordata istruzione.

Coloro tra i detti militari che risiedono nel Regno dovranno presentarsi entro il 31 dicembre 1897 al rispettivo comandante del distretto militare il quale provvederà conformemente al disposto dalle lettere *a)* e *b)* del N. 35 della suaccennata istruzione.

Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata per aver abbandonato il corpo, già presentatisi e già condannati o sotto giudizio.

(*Articolo 3 del citato R. D.*).

6. In ordine ai militari *incorsi nel* reato di diserzione *qualificata* che siansi già presentati o siano stati arrestati ed a riguardo dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, o sia ancora pendente il giudizio, gli avvocati fiscali militari promuoveranno le declaratorie per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio Decreto ottobre 1896 e provvederanno per l'esecuzione delle declaratorie medesime trasmettendone un estratto ai comandanti dei corpi e dei distretti per le conseguenti annotazioni di cui al N. 35 della citata istruzione.

Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata per aver abbandonato il corpo, tuttora latitanti.

(*Articolo 3 del citato R. D.*).

7. I militari anzidetti potranno fruire del condono di pena di cui al precitato art. 3, se si presenteranno al rispettivo comandante di corpo o di distretto militare, entro il 31 dicembre 1897. I detti comandanti provvederanno subito affinchè siano deferiti al competente avvocato fiscale militare, indicando, agli effetti dello stesso articolo 3, il giorno preciso in cui si saranno presentati.

Avuta notizia delle declaratorie pronunciate in ordine ai predetti militari, i suindicati comandanti provvederanno per le conseguenti annotazioni di cui al N. 35 della menzionata istruzione.

Altri reati di cognizione della giurisdizione militare.

(Articolo 4 del citato R. D.)

8. Gli avvocati fiscali militari provvederanno per la pronta applicazione dell'articolo 4 del citato Regio Decreto, trasmettendo poscia cui spetta un estratto della declaratoria di ammissione al godimento dell'amnistia o dell'indulto.

Per l'applicazione dell'articolo medesimo, il comandante degli stabilimenti militari di pena invierà un elenco dei condannati al competente Avvocato fiscale militare.

Roma, 24 ottobre 1896.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **202**. — RECLUTAMENTO — R. **Decreto 24 ottobre 1896 N. 468. — Condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina**. — 24 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, approvato con Nostro Decreto del dì 17 giugno 1886;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente Decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a due mesi.

È condonata la restante punizione a quelli fra i militari suddetti che hanno già terminato i loro obblighi di servizio e che alla data del presente Decreto si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Articolo 2.

La permanenza nelle compagnie di disciplina di punizione dei militari sottodescritti i quali alla data del presente Decreto si trovino incorporati nelle compagnie stesse, nonchè di quelli per i quali alla stessa data era stata già pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi:

a) militari della R. marina incorporati temporaneamente;

b) guardie di finanza incorporati tanto temporaneamente che definitivamente;

c) guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

In seguito al precitato R. Decreto saranno inviati in congedo illimitato;

a) I militari del R. esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali alla data del precitato Decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

b) I militari con ferma di quattro anni incorporati nelle compagnie di disciplina che per applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento furono trasferiti alla classe 1873; quelli con ferma di tre anni che furono trasferiti alla classe 1874 e quelli con ferma ed obbligo di servizio di due anni che furono trasferiti alla classe 1875;

c) I militari provenienti dalla R. marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione, che alla data del precitato Decreto abbiano compiuto trenta mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **203**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazione all'*Atto* N. 159 del corrente anno relativo alla concessione delle rafferme**. — 25 ottobre.

Allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nell'applicazione pratica dei §§ 562 e 594 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quali furono modificati con l'*Atto* N. 159 del corrente anno, i detti §§ vengono sostituiti dai seguenti:

§ 562. Ai comandanti dei corpi è delegata la facoltà di concedere la rafferma di un anno col soprassoldo di L. 365 nei seguenti casi:

a) ai sottufficiali che, compiuti 12 anni di servizio, non aspirano ad impiego civile e già furono ammessi dal Ministero a godere di tale soprassoldo;

b) a quei sottufficiali che, mentre erano in attesa d'impiego civile senza vincolo di ferma, raggiunsero gli anni di servizio e di età voluti per la giubilazione e debbono assumere la rafferma di un anno.

Per questi ultimi però i comandanti dei corpi dovranno informare il Ministero della concessione fatta.

§ 594. Quando da qualche sottufficiale sotto le armi venga fatta domanda per ottenere il pagamento anticipato di tutta o di parte dell'indennità di lire duemila, a senso dell'articolo 154 del testo unico succitato, i comandanti dei corpi, dopo essersi accertati dei motivi che hanno indotto il ricorrente ad invocare tale beneficio, trasmetteranno direttamente al Ministero la domanda, unendovi un rapporto motivato contenente il loro avviso in merito, nonchè la copia del foglio matricolare e copia del foglio caratteristico mod. N. 961, del richiedente, tenendo presente che sulla detta indennità non si concederanno che degli acconti e per i soli casi di eccezionalissima gravità.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre.

SETTEMBRE 24. — R. Decreto N. 448 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano, presso Conegliano, *pag.* 433.

OTTOBRE 30 — Adozione di una coreggia ferma sciabola per sella di cavalleria, *pag.* 436.

Atto N. **204.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto N. 448 che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano presso Conegliano.** — 24 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano presso Conegliano, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 24 settembre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

3 NOV. 96

N. **205**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una coreggia ferma sciabola per sella di cavalleria**. — 30 ottobre.

Per tenere aderente la sciabola al cuscinetto sotto-banda di sinistra della sella di cavalleria allorquando la sella stessa non è munita delle bisacce, è adottata una coreggia ferma sciabola, di cuoio naturale, da infilarsi fra i due passanti del detto cuscinetto.

I corpi di cavalleria riceveranno dall'opificio di arredi militari un campione di tale coreggia, e attenendosi a detto campione procederanno alla provvista delle coregge loro occorrenti, chiedendo rimborso al Ministero della spesa incontrata con rendiconto speciale modello 400 a carico del capitolo 30 del bilancio in corso.

Quei corpi di cavalleria che avessero ancora disponibili degli aboliti frontali di briglia della grande bardatura li utilizzeranno nell'approntare le coregge ferma sciabola attenendosi alle norme specificate nella Circolare N. 154 del corrente anno.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 novembre.

NOVEMBRE, 5. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 24 gennaio 1887, *pag.* 435.
» 5. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno, *pag.* 436.
» 5. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 437.
» 5. — Applicati di stato maggiore, *pag.* 437.

Atto N. **206**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887**. — 5 novembre.

Nei moduli che fanno seguito alla vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887, sono introdotte le seguenti varianti:

Modello N. 18. — Al 3° comma della pagina 277, *sopprimere le parole:* « salva l'approvazione superiore, secondo le prescrizioni dei vigenti regolamenti ».

Dopo il comma oradetto, *aggiungere il seguente:*

« Il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare, soltanto dopochè sarà stato definitivamente approvato dal Ministero della guerra, con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni ».

Modello N. 22. — Al 3° comma della pagina 290, *sopprimere le parole:* « sotto riserva della prescritta approvazione superiore del contratto ».

Dopo il comma oradetto, *aggiungere il seguente*:

« Il presente contratto obbligherà l'amministrazione militare, soltanto dopochè sarà stato definitivamente approvato dal Ministero della guerra, con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni ».

ERRATA-CORRIGE.

Atto 153, pag. 264. — Al primo comma del N. 105, *aggiungere*: fatta eccezione per l'età dei cavalli da ascriversi alla 2ª categoria, che potrà essere dai 5 ai 12 anni.

6 NOV 96

Modello N. 24. — Al 1° comma della pagina 296, *sopprimere le parole*: « sotto riserva della prescritta approvazione del contratto ».

Dopo il comma cradetto, *aggiungere il seguente*:

« La presente convenzione obbligherà l'amministrazione militare, soltanto dopochè sarà stata definitivamente approvata dal Ministero della guerra, con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni ».

Modello N. 25. — All'articolo 15, *sostituire il seguente*:

« La presente offerta, mentre vincola, fin da ora, a tutti gli effetti legali, il signor . . . . . (ovvero la ditta . . . . . .) obbligherà l'amministrazione militare, soltanto quando sarà stata definitivamente approvata dal Ministero della guerra, con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni ».

Modello N. 26. — All'articolo 13, *sostituire il seguente*:

« La presente offerta, mentre vincola, fin da ora, a tutti gli effetti legali, il signor . . . . . (oppure la ditta . . . . .) obbligherà l'amministrazione militare, soltanto quando sarà stata approvata definitivamente dal Ministero della guerra del Regno d'Italia, con le norme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il Ministro — Pelloux.

N. **207**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno**. — 5 novembre.

Si avvertono le autorità militari, per le opportune varianti da arrecarsi all'*Atto* N. 172 della *Raccolta*, che sono state fatte le seguenti modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno.

Divisione di Firenze.

Compagnia di Firenze interna.
Compagnia di Firenze esterna.
Compagnia di Arezzo.
Compagnia di Lucca.

Divisione di Livorno.

Compagnia di Livorno.
Compagnia di Massa.
Compagnia di Pisa.
Compagnia di Siena.
Compagnia di Grosseto.

Il comando della divisione di Siena è soppresso; gli altri comandi tutti della legione di Firenze rimangono invariati.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **208**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare**. — 5 novembre.

È pubblicato un nuovo *Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare*, in data 16 ottobre 1896, il quale sostituisce quello del 14 marzo 1888, che pertanto rimane abolito.

Ogni comando, corpo od ufficio militare dovrà provvedersi di una copia almeno di detto regolamento; ogni direzione territoriale di sanità militare di almeno tre copie, e la scuola d'applicazione di sanità militare di quel numero di copie che sarà ritenuto necessario.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio; quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto per proprio conto, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del corrente anno.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 30.

N. **209**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Applicati di stato maggiore** — 5 novembre.

L'*Atto* 215 della *Raccolta* è sostituito dal seguente:

« La nomina di applicato di stato meggiore non potrà essere « conseguita prima di aver compiuto 5 anni di grado da ca- « pitano.

« Il periodo massimo di tempo, durante il quale gli applicati « di stato maggiore potranno rimanere in tale carica, è di « 5 anni.

« Gli applicati di stato maggiore, quando compiono 10 anni « di grado, saranno trasferiti ad un reggimento della propria « arma.

« Gli applicati di stato maggiore, che allo scadere del quin-« quennio raggiungono il 48° anno di età, potranno essere « mantenuti in tale servizio, purchè rinuncino all'avanza-« mento ».

Disposizione transitoria.

Gli attuali capitani applicati di stato maggiore dovranno cessare dalla carica al termine del quadriennio. Potranno però, su proposta delle autorità competenti, motivata da esigenze di servizio, essere lasciati in carica per un altro anno.

I capitani che hanno già compiuto il quadriennio resteranno in carica fino al termine di tempo per ciascuno di essi stabilito, e quando questo non fosse stato indicato, fino al 1° aprile 1897, eccezione fatta per quelli che hanno rinunciato all'avanzamento prima del 10 aprile 1891, i quali saranno lasciati a tempo indeterminato.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DIS

GI

sove

A

alle

U

dol

ban

sos

L

ficio

folie

al

S

plic

l'a

le

leg

l'ge

mest

sell

S 0

atua

*ind

sess

Ri

derr

e le

A

ch d

R.

DISPENSA 45ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 novembre.

NOVEMBRE 12. — Modificazione alle bandoliere da cavalleria, *pag.* 439.
» 12. — Semplificazione del rendiconto generale degli assegni, *pag.* 439.
——— Decisioni di massima, *pag.* 440.

Atto N. **210**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle bandoliere da cavalleria.** — 12 novembre.

Il Ministero determina che agli attuali coperchi delle bandoliere da cavalleria per caricatori mod. 91 (VI-1657) e delle bandoliere da cavalleria per cartucce di pistola (VI-1658) siano sostituiti coperchi di cuoio-suola stampati.

La distribuzione dei nuovi coperchi sarà eseguita dall'opificio di arredi militari, e per la loro applicazione alle bandoliere si osserverà quanto si prescrive con la Circolare N. 161 del corrente anno.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **211**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Semplificazione del rendiconto generale degli assegni.** — 12 novembre

Per semplificare la compilazione del *Rendiconto generale degli assegni ordinari* mod. 222, il Ministero ha determinato che dal 1° gennaio 1897 (cioè a cominciare dai conti relativi al 3° trimestre 1896-97) i *Prospetti della forza e delle variazioni* modello 215, che mensilmente gli vengono trasmessi a senso del § 161 del regolamento di amministrazione, sostituiscano gli attuali quadri *A*, *B*, *C* e *D* (forza e variazioni) del suddetto rendiconto, al quale saranno perciò allegati per cura dello stesso Ministero.

Rimane così eliminato il doppio lavoro di scritturazione ora derivante dal dover riportare sul rendiconto generale la forza e le variazioni già comprese sui prospetti.

ERRATA CORRIGE.

Atto N. 99, apportante modificazioni ed aggiunte al Regolamento di disciplina militare, pag. 154. Al § 141 *dopo le parole*: tanto del R. esercito, quanto della R. marina, *aggiungere la chiamata*: (1).

96 NOV 16

I nuovi modelli 222 occorrenti sono già stati stampati dal reclusorio militare di Savona, e verranno messi in distribuzione sin d'ora per soddisfare, almeno in parte, le relative richieste in corso.

I moduli di vecchio tipo tuttora esistenti dovranno essere usati sino a consumazione, ma solo come minute dei rendiconti.

Il *Doppio del rendiconto generale* mod. 223 (§ 708 del regolamento di amministrazione) è abolito.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

DECISIONI DI MASSIMA

8.

Presa in forza degli inscritti di leva. — Per l'esatta applicazione del § 750 del Regolamento d'amministrazione, in relazione coi successivi §§ 760 e 764 (*Atto* 163, 1892), il Ministero stima opportuno avvertire:

a) che la variazione di presa in forza degli inscritti di 1ª categoria fra gli uomini in congedo illimitato deve essere fatta dalle compagnie permanenti dei distretti, sul mensile rapporto-situazione mod. 80 di cui al precitato § 764, sotto la data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello fissato per la presentazione della classe sotto le armi;

b) che, all'arrivo della classe, vanno passati tra la forza sotto le armi (e quindi riportati nel rapporto-situazione modello 80 giornaliero) soltanto gli uomini che debbono rispondere alla chiamata e partitamente secondo i giorni nei quali i contingenti dei vari mandamenti debbano raggiungere il distretto, dimostrando nella forza con assegno quelli presentatisi e nella forza senza assegno i non giunti.

Per conseguenza, così i volontari d'un anno e gli studenti universitari ammessi a ritardare il servizio sino al 26° anno di età, come gli inscritti incorporati nelle guardie di finanza — nonchè gli inscritti che abbiano già fatta domanda d'ammissione nei plotoni allievi ufficiali e allievi sergenti, quando la chiamata della classe avvenga prima che essi abbiano da imprendere servizio in quei plotoni — continuano ad essere tenuti nella forza in congedo illimitato e sono perciò lasciati nel rapporto-situazione modello 80 mensile. (*Div. assegni*).

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 novembre.

OTTOBRE 30. — Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali, e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, *pag.* 441.

ATTO N. **212**. — TRASPORTI SUL MARE. — **Convenzione per il trasporto sul mare e per l'imbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali, e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.** — 30 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 aprile 1893, N. 195 (serie 3ª) che approva le convenzioni stipulate dal Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società di Navigazione Generale Italiana per la concessione a questa dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nello Oceano Indiano;

Vista la legge 17 febbraio 1884, N. 2016 (serie 3ª) sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con Nostro Decreto 4 maggio 1885, N. 3074 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal primo novembre p. v. avrà piena ed intera esecuzione la convenzione stipulata in Roma il 22 luglio 1896 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di Navigazione Generale Italiana, in dipendenza delle convenzioni approvate con la precitata legge 22 aprile 1893, per il tra-

25.NOV.96

sporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata, convenzione annessa al presente Decreto e per ordine Nostro firmata dai Ministri della guerra e della marina.

I Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato dalla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.

CONVENZIONE per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali, e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata.

L'anno milleottocentonovantasei in questo dì 22 del mese di luglio ed alle ore 16 in Roma.

Premesso che le amministrazioni della guerra e della marina, in base all'articolo 53 del quaderno d'onere *A* e corrispondenti articoli degli altri quaderni d'onere, che fanno parte integrante della legge 22 aprile 1893 n. 195 sulle *Convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi*, aprirono trattative con la Società di Navigazione Generale Italiana, per addivenire alla stipulazione di una speciale convenzione per i trasporti militari sul mare, da sostituire quella in data 15 dicembre 1877 e relativa appendice 18 luglio 1881, nonchè la convenzione 20 giugno 1890, relativa ai trasporti militari sulle linee Napoli-Massaua-Assab-Aden.

Avendo le trattative predette condotto ad un pieno accordo e volendo ora le parti che le condizioni ed i patti concordati risultino da pubblico atto, negli uffici del Ministero della guerra, avanti il signor Colonnello commissario CORSO comm. LUIGI, Direttore Generale dei servizi amministrativi, a rogito di me

Chiodarelli cav. Girolamo, Segretario di 1ª classe nel Ministero stesso, appositamente delegato con decreto ministeriale 12 luglio 1896, ed alla presenza dei signori:

Capello cav. prof. Alessandro del fu Carlo, Direttore Capo di Divisione al Ministero della guerra;

Ciotorani cav. Ettore del fu Angelo Augusto, Capo Sezione del Ministero medesimo,

testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti appiè del presente meco sottoscritti, sono convenuti i signori:

Bertoldo cav. Giovanni Pietro, Colonnello di stato maggiore — quale rappresentante del Ministero della guerra, giusta la delegazione avutane colla lettera 12 luglio 1896 n. 6244, Direzione generale dei servizi amministrativi;

Trapani cav. Luigi, Capo Sezione del Ministero della marina — quale rappresentante del Ministero stesso, giusta la delegazione avutane con lettera del 5 aprile 1896 n. 2146, Direzione generale del servizio militare;

Piaggio comm. Erasmo, Amministratore delegato della Navigazione Generale Italiana — quale rappresentante della società stessa (società riunite Florio e Rubattino) società anonima sedente in Roma, capitale sociale L. 60,000,000 di cui 33,000,000 emesso e versato — in virtù di regolare mandato, come risulta dall'unito estratto della deliberazione consigliare fatto dal notaio Zerboglio avv. Giuseppe,

i quali a nome e nell'interesse delle amministrazioni da essi rispettivamente rappresentate hanno stabilito e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La società di Navigazione generale italiana (società riunite Florio e Rubrttino) si obbliga di trasportare, ai prezzi e colle norme stabilite nella presente convenzione, nei vari porti e scali nazionali ed esteri toccati dai piroscafi della società, anche con linee non sovvenzionate:

a) i militari ed impiegati dei Ministeri della guerra e della marina, i personali vari dell'esercito e dell'armata e le loro famiglie;

b) gl'inscritti di leva nei viaggi di andata e ritorno che debbano compiere tra il luogo di residenza, le sedi dei con-

sigli di leva e gli enti di reclutamento, in dipendenza dei propri obblighi di servizio militare, nonchè gl'inscritti di leva e i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare o ritornano alla loro residenza dopo avervi soddisfatto, semprechè, a senso dell'ultimo capoverso del presente articolo, non abbiano diritto al passaggio gratuito;

c) i drappelli, riparti e corpi di truppa; gli animali, i bagagli, i veicoli, i materiali e le munizioni da guerra in dotazione ai drappelli, riparti e corpi di truppa dell'esercito e dell'armata.

Si obbliga inoltre:

d) a provvedere allo imbarco e sbarco delle persone, animali, materiali e robe tutte di cui sopra;

e) di eseguire per i trasporti militari corse apposite fra porti nazionali, coi piroscafi straordinari, alle condizioni di cui all'art. 12.

Saranno inoltre trasportati ai prezzi della tariffa militare il personale ed il materiale della Croce Rossa, della Croce di Malta, del treno borghese e gli altri personali destinati al seguito dell'esercito e dell'armata, tuttavolta che siano assunti in servizio e viaggino per conto del Ministero della guerra o della marina.

Nei servizi di navigazione previsti dal *Quaderno d'oneri B*, annesso alle Convenzioni postali marittime, approvate colla legge 22 aprile 1893 N. 195, la Società sarà obbligata a dar passaggio gratuito, escluso però il vitto, ai nazionali indigenti, residenti all'estero, che sono chiamati in Italia pel servizio militare, come è attualmente disposto dal *Quaderno d'oneri A* delle Convenzioni stesse, sia nel viaggio per venire in Italia, sia, quando sono rimandati, nel viaggio per ritornare alla loro residenza.

Art. 2.

Il trasporto delle persone enumerate nel precedente articolo, con piroscafi postali od altri che disimpegnano i servizi periodici regolari, anche non sovvenzionati, verrà eseguito, sia che il viaggio si compia per conto del Governo o per conto particolare, ai prezzi stabiliti da apposito prontuario che forma parte integrante della presente Convenzione (Allegato N. 1).

Fanno eccezione:

a) i trasporti in terza classe sottonotati pei quali, compreso l'imbarco e lo sbarco ed escluso il vitto, si pagheranno i seguenti prezzi speciali:

				3ª classe
Da Genova	a Napoli	o vicev.	L.	5,90
» »	» Messina	»	»	9,50
» »	» Reggio Cal.	»	»	9,30
» »	» Palermo	»	»	11,90
» »	» Catania	»	»	10,35
» Livorno	» Napoli	»	»	3,00
» »	» Messina	»	»	7,95
» »	» Reggio Cal.	»	»	7,75
» »	» Palermo	»	»	11,60
» Napoli	» Messina	»	»	4,25
» »	» Reggio Cal.	»	»	4,10
» »	» Palermo	»	»	6,60
» »	» Catania	»	»	5,10
» Messina	» Palermo	»	»	2,05
» »	» Reggio Cal.	»	»	0,20
» Cagliari	» Genova	»	»	14,15
» »	» Livorno	»	»	11,70
» »	» Napoli	»	»	10,45
» »	» Palermo	»	»	9,40
» Golfo degli Aranci	» Genova	»	»	9,70
» »	» Livorno	»	»	6,90
» »	» Civitavecchia	»	»	5,30
» Maddalena	» Livorno	»	»	6,10
» Terranova	» Livorno	»	»	7,20
» Porto Torres	» Genova	»	»	11,20
» »	» Livorno	»	»	8,20

b) i fanciulli d'età inferiore ai tre anni, i quali saranno trasportati gratuitamente e quelli da tre a dieci inclusivi che pagheranno la metà del prezzo stabilito.

I prezzi risultanti dal prontuario pel trasporto dei materiali in nessun caso potranno essere aumentati per alcun diritto o soprannolo portato dagli usi commerciali, restando siffatti aggravi a carico esclusivo della Società di Navigazione.

Qualora in qualche caso l'applicazione delle tariffe pel pubblico, approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, riuscisse più vantaggiosa dei prezzi colla presente Convenzione stabiliti, tanto le Amministrazioni militari quanto i personali

da esse dipendenti, potranno usufruire, pei trasporti, sì delle une che degli altri a seconda che torni loro più conveniente.

I trasporti fra l'Italia e gli scali del Mar Rosso e sulle linee dell'America meridionale, verranno eseguiti alle condizioni speciali delle appendici *A* e *B*, le quali fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3.

Il vitto è obbligatorio soltanto pei militari, impiegati e personali, di cui all'art. 1, viaggianti in 1ª e 2ª classe, sia per conto proprio sia per conto dello Stato, salvo che la traversata abbia una durata minore di quattro ore, ovvero che non sia altrimenti disposto per i passeggeri ordinari.

Per quelli invece viaggianti in 3ª classe il vitto non è obbligatorio; essi peraltro avranno diritto di richiedere, prima dell'imbarco, il trattamento di bordo composto come viene in appresso fissato (art. 4), pagandone il relativo importo insieme a quello del biglietto di passaggio.

Art. 4.

Il vitto di bordo è suddiviso in due pasti; colazione e pranzo.

Per le persone viaggianti in 1ª e 2ª classe la colazione è distribuita alle ore 10 ed il pranzo alle ore 17; il tutto in conformità delle norme in vigore pei passeggieri ordinari.

Per i militari e personali viaggianti in 3ª classe la colazione è distribuita alle ore 9 ed il pranzo alle ore 15 e i pasti si compongono come segue:

Colazione: caffè e gr. 180 di galletta;
Pranzo: minestra gr. 120 di pasta, ovvero gr. 150 di riso;
carne » 200;
pane » 300;
vino cl. 25.

Ove non si possa distribuire minestra, si daranno, oltre il caffè e la galletta:

carne gr. 280;
pane » 330;
vino cl. 25.

I pasti saranno somministrati cotti, ma il peso delle derrate è calcolato a crudo.

Art. 5.

Per il vitto si corrisponderanno i seguenti prezzi:

per ogni pranzo:	1ª classe	L. 5 —
	2ª classe	» 4 —
	3ª classe	» 0,90
per ogni colazione:	1ª classe	» 3 —
	2ª classe	» 2 —
	3ª classe	» 0,30

Pei trasporti di riparti di truppa la Società è tenuta a fornire a questi prezzi i pasti che, con sufficiente preavviso, le verranno richiesti dalle autorità militari.

In caso di ritardi nell'arrivo dei piroscafi per cattivo mare, contumacia, od altro qualsiasi evento, il vitto ricevuto per le giornate eccedenti la durata normale del viaggio, tanto per gli ufficiali ed impiegati quanto per la truppa ed altri personali, verrà pagato dei pari ai prezzi stabiliti dal presente articolo, fermi restando, quanto al trasporto, i prezzi speciali (art. 2) e quelli risultanti dal prontuario.

Sarà però a carico della Società un pasto (pranzo o colazione) ogni qualvolta si verificano ritardi nell'arrivo per cause dipendenti dalla Società e si debbono perciò corrispondere pasti in più di quelli previsti dall'orario.

Art. 6.

Sarà in facoltà delle amministrazioni della guerra e della marina di richiedere la somministrazione alle truppe, all'atto dello sbarco, di una giornata di viveri e la Società si obbliga di fornirla al prezzo di lire 1,20 per ogni razione così composta:

pane	gr.	300;
galletta	»	180;
carne	»	280;
sale	»	15;
vino	cl.	25;
caffè	gr.	10;
zucchero	»	15.

Art. 7.

Per ogni operazione d'imbarco e sbarco nei porti del Regno saranno corrisposti i seguenti prezzi:

Per ogni ufficiale od impiegato e per ogni persona di famiglia col proprio bagaglio . . . . . L. 0,50

Per ogni militare di truppa, sia isolato che riunito in corpo o riparto di corpo, compreso il bagaglio . » 0,10
Per ogni cavallo e per ogni carro . . . . . » 5 —
Per ogni quintale di bagaglio eccedente la competenza e per ogni quintale di materiale o di robe spedite direttamente dalle amministrazioni della guerra e della marina . . . . . » 0,30

Il servizio degli imbarchi e sbarchi è regolato dal Capitolato speciale appendice *C*, che forma parte integrante della presente Convenzione.

Il prezzo per l'imbarco e sbarco viene compreso in quello del trasporto; epperò, qualora le operazioni predette o soltanto una di esse venisse effettuata con mezzi propri delle amministrazioni della guerra e della marina, si dedurranno dallo importare dei trasporti le quote per le operazioni non eseguite dalla Società, secondo i prezzi stabiliti nel presente articolo.

Quando occorra la polizza di carico, la relativa spesa di bollo sarà aggiunta alla spesa di trasporto.

Art. 8.

Ogni militare ed impiegato imbarcato avrà diritto al trasporto gratuito della quantità di bagaglio assegnatagli come competenza dall' allegato N. 2 che fa parte integrante della presente Convenzione.

Ogni componente la famiglia avrà diritto al trasporto gratuito di altrettanta quantità di bagaglio quanta ne compete al rispettivo capo; i fanciulli però di età inferiore a tre anni non hanno diritto al trasporto gratuito di bagaglio, e quelli dai tre ai dieci hanno diritto al trasporto gratuito della metà del bagaglio assegnato al capo della famiglia.

I corpi ed i riparti di corpo avranno diritto al trasporto gratuito di tutto il bagaglio loro spettante, sia esso imbarcato colla truppa o spedito prima o dopo con altro piroscafo, quale risulta dall'allegato N. 2 sopraccennato.

Pel bagaglio eccedente la competenza e pel bagaglio individuale, spedito separatamente dalla persona nei movimenti isolati, saranno dovuti i prezzi stabiliti dall'art. 9.

I medesimi prezzi verranno applicati pei mobili, materiali e robe che si trasportano direttamente per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, nonchè pel trasporto dei mobili e masserizie dei militari e degli impiegati.

Art. 9.

Pel trasporto dei quadrupedi, colombi, veicoli, bagagli, materiali e robe si corrisponderanno i seguenti prezzi:

Quadrupedi (esclusi i cani) e *veicoli*, per ognuno e per ogni lega L. 0,40.

Cani, per ognuno mezzo posto di 3ª classe convenuto pei militari.

Bagagli eccedenti la competenza, materiali e robe: per quintale divisibile in miriagrammi:

Pei percorsi sino a	20	leghe inclusive	L. 0,90	per quintale
»	40	id.	» 1,30	id.
»	60	id.	» 1,70	id.
»	80	id.	» 2,10	id.
»	100	id.	» 2,50	id.
»	200	id	» 2,90	id.

Il nolo oltre le 200 leghe per le merci dirette a porti esteri sarà aumentato di lire 0,20 ogni cinquanta leghe o frazione di cinquanta leghe e per quintale.

Per i materiali e per le derrate, la cui densità non raggiunge i 200 kg. per metro cubo, i suddetti prezzi saranno aumentati del 50 %. I materiali che pesano oltre 1000 kg. per ogni collo s'intendono esclusi dai suddetti prezzi normali, e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta d'accordo coll'autorità militare mittente.

Per il trasporto delle munizioni si corrisponderà il doppio del prezzo sopra fissato per i bagagli, materiali e robe.

Le gabbie di colombi saranno considerate come materiali e per esse si corrisponderanno i prezzi sopraindicati, fissandone il peso in un quintale per decimo di metro cubo.

Nel calcolare l'importo delle varie specie di trasporto, i risultati della moltiplicazione del numero delle leghe pel prezzo di ciascuna lega vengono arrotondati per ogni veicolo, quadrupede e miriagramma di peso, di cinque in cinque centesimi, abbandonando a favore delle amministrazioni militari le frazioni inferiori a cinque centesimi.

Nel computo del numero dei miriagrammi di peso le frazioni inferiori a 5 chilogrammi si abbandoneranno a favore dell'Amministrazione militare, quelle superiori a 5 chilogrammi si calcoleranno come un miriagramma; però ogni spedizione pagherà il nolo minimo in base ad un quintale.

Al prezzo di trasporto così ottenuto si aggiungeranno le quote per l'imbarco e lo sbarco.

Pei cani nel prezzo di trasporto è compreso il vitto.

Pei trasporti nei porti esteri deve essere pagata in oro la quota relativa al percorso fra l'ultimo porto che si tocca nel Regno ed il porto di destinazione, e viceversa pei viaggi di ritorno nel Regno. Fanno eccezione quelli menzionati all'appendice *A*.

Art. 10.

Saranno a carico della Società la provvista e la manutenzione in perfetto stato dei *boxes* e gli adattamenti necessari ai piroscafi, quando i quadrupedi siano allogati nelle stive.

I *boxes* dovranno, in ogni caso, essere convenientemente imbottiti e forniti delle cinghie di sospensione.

Occorrendo trasporti eccezionali di quadrupedi, la Società si obbliga di far eseguire nei rispettivi piroscafi gli opportuni adattamenti nel periodo di quattro ad otto giorni a seconda della entità del trasporto. Nel caso che l'Amministrazione militare fornisca nei porti d'imbarco stalli di sua proprietà, la Società è obbligata a farne a proprie spese l'adattamento a bordo.

Art. 11.

Di ogni imbarco sui piroscafi ordinari, eccedente la forza di 50 uomini, dovrà l'Amministrazione militare dare preavviso alla Società.

Il numero dei posti che si potranno richiedere per ogni piroscafo nei trasporti cumulativi col servizio postale risulta dall'elenco allegato N. 3.

Quando il numero delle persone da imbarcare eccedesse i 250 uomini il preavviso dovrà essere dato otto giorni prima.

Art. 12.

I trasporti fra porti nazionali che sieno effettuati con corse apposite, sono pagati agli stessi prezzi stabiliti dagli articoli 2, 7 e 9 pei piroscafi postali, in base al numero di uomini, animali, materiali, ecc., che vengono imbarcati nell'andata e nel ritorno.

Ad ogni modo però per ciascuna corsa (cioè fra andata e ritorno) sarà dovuto alla Società un corrispettivo minimo determinato come segue:

Se il trasporto è fatto con piroscafi di capacità non inferiore rispettivamente a quelle sottoindicate, il corrispettivo

minimo sarà calcolato (dedotte le quote d'imbarco, sbarco e vitto) in base al prezzo di trasporto in 3ª classe:

a) di 800 uomini per i viaggi Napoli-Palermo e fra il continente e la Sardegna (esclusa la linea Civitavecchia-Golfo Aranci);

b) di 1000 uomini per i viaggi Genova-Palermo e Livorno-Palermo;

c) di 1200 uomini per tutti gli altri viaggi.

Bene inteso che per gli uomini effettivamente imbarcati, saranno, in ogni caso, corrisposte alla Società le quote d'imbarco e di sbarco.

Se il trasporto è fatto con piroscafi aventi capacità inferiore rispettivamente a quelle suindicate, il corrispettivo minimo sarà calcolato (dedotte le quote d'imbarco, sbarco e vitto) in base al prezzo di trasporto in 3ª classe del numero di uomini di cui è capace il piroscafo.

L'allegato n. 3 alla presente convenzione contiene i dati di capacità forniti dalla Navigazione Generale Italiana.

Tali dati dovranno essere verificati col concorso dell'Amministrazione militare.

Pei trasporti con corse apposite le somministrazioni di vitto ai militari di truppa, che venissero richieste dall'autorità militare (art. 5), dovranno aver luogo nelle ore che saranno appositamente stabilite dal comandante della truppa imbarcata a bordo.

Art. 13.

Quando occorrano trasporti di truppa fra porti nazionali con piroscafi straordinari, la richiesta del piroscafo dovrà essere fatta quindici giorni prima, indicando il giorno ed il porto in cui le truppe dovranno prendere imbarco.

Qualora la Società non si dichiari in grado di eseguire i trasporti otto giorni prima della data stabilita per l'imbarco, l'autorità militare potrà valersi di altri mezzi di trasporto, senza che la Società possa per ciò pretendere indennizzi di sorta.

Con un preavviso di almeno quattro giorni da quello fissato per la partenza dei piroscafi straordinari, la Società si obbliga di farvi eseguire, a richiesta delle Amministrazioni militari, gli opportuni adattamenti, sotto coperta, per allogare in corridoio e nei posti disponibili, in cuccette, il maggior numero possibile di uomini di truppa.

Per tali adattamenti la Società avrà diritto al compenso di lire dieci (materasso compreso), per ogni uomo e per tutto il tempo in cui il piroscafo rimarrà adibito al servizio delle Amministrazioni militari.

L'elenco, di cui all'articolo 12, indica in apposita colonna la capacità in uomini al coperto dei piroscafi così adattati.

Art. 14.

La Società è tenuta responsabile dei veicoli, bagagli, materiali e robe tutte di cui eseguisce il trasporto.

Qualunque smarrimento, danno, avaria sarà posto a suo carico, ed essa dovrà pagarne l'importo alla parte per conto della quale il trasporto si effettua.

La Società non sarà però tenuta a rispondere delle avarie e perdite cagionate da fortuna di mare o da qualsiasi altra causa di forza maggiore legalmente comprovata.

Art. 15.

L'amministrazione della guerra si impegna di assegnare alla Società, nelle circostanze ordinarie, tutti i trasporti di cui al comma *c*) dell'art. 1 della presente Convenzione, semprechè l'impiego delle vie di mare offra, nel complesso della spesa, un vantaggio economico allo Stato.

Nei casi in cui manchi il tempo per il preavviso di cui agli articoli 11 e 13, semprechè la detta Società, interpellata al riguardo, non si dimostri in grado di provvedere nella misura e nel tempo richiesti, e nei casi di circostanze straordinarie di cui agli articoli 53 e 54 dei *Quaderni d'oneri A* e *B* annessi alle *Convenzioni postali marittime* approvate colla legge 22 aprile 1893, si potrà provvedere ai trasporti come meglio converrà a seconda delle circostanze, senza che la Società di Navigazione possa pretendere indennizzo di sorta.

Art. 16.

Il trasporto delle munizioni in dotazione alle truppe, viaggianti o no con esse, è obbligatorio.

Il trasporto delle materie infiammabili ed esplodenti è facoltativo, e potrà eseguirsi in base alle condizioni e norme speciali previste dalla legge sulle convenzioni marittime.

Art. 17.

L'importare dei trasporti verrà pagato allo scalo di partenza.

Quando però nei movimenti dei corpi, riparti di corpo, ovvero di considerevoli quantità d'individui non sia possibile

eseguire il pagamento anticipato, questo verrà effettuato al luogo d'arrivo, ovvero alla sede della Società. In questo caso sul documento da presentarsi allo scalo di partenza s'indicherà che il pagamento relativo verrà fatto a trasporto compiuto dichiarandone la causa.

In caso di ritardo nell'arrivo dei piroscafi, per cattivo mare, per contumacia ed altri eventi, il vitto ricevuto per le giornate eccedenti la durata normale del viaggio sarà pagato separatamente (art. 5) all'atto dello sbarco, ove sia possibile, ovvero alla sede della Società.

Art. 18.

Avvenendo la mobilitazione generale dell'esercito, i trasporti richiesti per conto delle Amministrazioni della guerra e della marina, compresa la somministrazione del vitto, saranno eseguiti in conto corrente, vale a dire con pagamento posticipato per acconti e per saldi sulla presentazione di apposita contabilità.

In questo caso anche ai viaggiatori di 3ª classe in viaggio per servizio saranno distribuiti tutti i pasti di bordo secondo gli orari in vigore.

Art. 19.

Per l'esecuzione della presente Convenzione verrà compilata di accordo tra le Amministrazioni della guerra e della marina e la Società di Navigazione Generale Italiana apposita istruzione.

Art. 20.

La presente convenzione non avrà effetto se non quando sarà stata approvata e sanzionata secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, per la parte che riguarda le Amministrazioni della guerra e della marina.

Essa durerà fino al 30 giugno 1898 e dopo quella data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che da alcuna delle parti venga denunziata sei mesi prima di ogni scadenza, fino a che verranno a cessare le convenzioni postali marittime approvate colla legge 22 aprile 1893, N. 195.

Art. 21.

La presente Convenzione, essendo stata fatta nel particolare interesse dello Stato, sarà esente dalla tassa di bollo a norma dell'articolo 21 n. 2 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa

di bollo, e se ne dovrà chiedere la registrazione gratuita a termini dell'articolo 72 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in applicazione dell'articolo 141 della legge 13 settembre 1874 sulla tassa di registro.

La presente convenzione, da aver forza d'atto giudiziale, salva la riserva di cui all'art. 20, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, alla presenza dei signori testimoni, venne da me colle parti contraenti sottoscritta nell'anno, mese e giorno sopraccennato, insieme alle Appendici *A*, *B* e *C* ed agli Allegati 1, 2 e 3 di cui hanno preso conoscenza.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

Il segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI

V.° d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX

Il Ministro della marina
B. BRIN

APPENDICE A

Trasporti fra l'Italia e gli scali del Mar Rosso.

1. Il trasporto del personale e dei materiali sulle linee postali Genova-Alessandria-Massaua-Assab-Aden, viene eseguito in base ai prezzi ed alle condizioni seguenti, ferme restando le norme generali della Convenzione e del Regolamento in tutti i casi nel presente Allegato non contemplati.

2. Sono riservati a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina, in ciascuna corsa sui piroscafi della linea di Massaua, n. 12 posti di 1ª classe per gli ufficiali, 4 di 2ª pei marescialli d'alloggio dei R.R. carabinieri e pei sottufficiali della marina di grado corrispondente e n. 50 di 3ª per gli individui di truppa.

Detto numero, mediante il preavviso di 5 giorni, può essere elevato a 25 per i primi, ad 8 pei secondi ed a 150 per i terzi, restando inteso che in questo caso si adibiranno, per una parte degli ufficiali, anche posti di 2ª classe.

3. I militari e gl'impiegati viaggianti in 1ª e 2ª classe avranno diritto allo stesso trattamento di vitto dei passeggeri ordinari, cioè alla colazione alle ore 10 e al pranzo alle ore 17, secondo il regolamento di bordo delle rispettive linee.

Il vitto dei militari e personali viaggianti in 3ª classe, sarà pure diviso in due pasti, l'uno alle ore 9, l'altro alle ore 15, e si comporrà:

al *mattino*, di caffè e gr. 180 di galletta;

alla *sera*, di minestra gr. 122 di pasta, ovvero gr. 150 di riso;

carne » 250;
pane » 300;
vino cl. 25.

Ove non si possa distribuire minestra, si daranno, oltre il caffè e la galletta:

carne gr. 330;
pane » 330;
vino cl. 50;

I pasti saranno somministrati cotti, ma il peso delle derrate è calcolato a crudo.

Il prezzo di vitto di bordo è sempre dovuto, sia che il viaggio si compia per conto del Governo, sia che si compia per conto particolare.

4. Il prezzo del vitto è perciò compreso in quello del trasporto e viene fissato:

Per ogni pranzo:	1ª classe	L.	5 —
»	2ª »	»	4 —
»	3ª »	»	1 —
Per ogni colazione:	1ª »	»	3 —
»	2ª »	»	2 —
»	3ª »	»	0,40

5. I sottufficiali saranno alloggiati separatamente dai caporali e soldati, mediante paratie di tela o di legno.

In luogo del vitto stabilito dal numero precedente per i viaggiatori di 3ª classe, sarà dato loro il trattamento seguente:

Mattina — Caffè;

Colazione — Minestra, piatto forte guernito, 25 cl. di vino, pane a piacimento;

Pranzo — Minestra, piatto forte guernito, formaggio, 50 cl. di vino, pane a piacimento.

Per tale trattamento il prezzo del posto di 3ª classe verrà aumentato pei sottufficiali di 0,50 al giorno.

6. La tariffa per il trasporto dei materiali e delle derrate da Napoli e Messina, per le destinazioni fino a Massaua, è stabilita in L. 30 per ogni tonnellata di peso e in L. 35 da tutti gli altri scali del Regno. Però per i materiali e per le derrate che non raggiungono la densità di chilogrammi 200 per ogni metro cubo, la tariffa sarà rispettivamente di L. 45 e 53 per ogni 1000 chilogrammi.

I materiali però che pesano oltre 1000 chilogrammi per ogni collo s'intendono esclusi dai suddetti prezzi normali e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta, d'accordo coll'autorità militare mittente.

6. Da Napoli e Messina a Massaua, i cavalli ed i veicoli verranno trasportati mediante il corrispettivo di L. 250 per ognuno e da tutti gli altri porti del Regno per L. 280, rimanendo in ogni caso a carico della Società le spese relative all'imbarco ed allo sbarco.

Anche pel trasporto dei cavalli su queste linee, saranno a carico della società la provvista e manutenzione dei boxes e gli adattamenti eventualmente occorrenti nelle stive dei piroscafi, secondo le norme e condizioni stabilite nell'art. 10 della Convenzione.

8. Mediante il preavviso di 10 giorni la Società sarà obbligata a trasportare coi piroscafi che fanno il servizio delle Indie, ed agli stessi prezzi di cui è cenno nel precedente numero 6, quelle derrate e quei materiali che l'Amministrazione militare dovesse spedire in via straordinaria a Massaua.

9. Quando la quantità delle derrate e dei materiali di cui sopra superi le 400 tonnellate di peso, la Società si obbliga di portare le derrate ed i materiali consegnatile direttamente a Massaua previo, ben inteso, il consenso del Ministero delle poste e dei telegrafi, consenso che verrà richiesto dal Ministero della guerra o da quello della marina secondo i casi. In questo caso non spetterà alla Società alcun compenso speciale od aumento di sovvenzione per il maggior numero di leghe percorse.

10. Nel caso che le spedizioni destinate a Massaua e da trasportarsi coi piroscafi della linea delle Indie non raggiungano il limite avanti accennato, la Società potrà effettuarne lo sbarco ad Aden, ed in tal caso si intenderà obbligata a provvedere per il trasbordo della merce sullo stazionario del Mar Rosso che fa il servizio fra Aden e Massaua.

11. Per le operazioni di trasbordo verrà accordato alla Società l'aumento del 10 % sul prezzo del trasporto fissato pel percorso Napoli-Massaua.

12. La tassa pel transito del Canale per i militari è a carico delle amministrazioni militari ed è compresa nei prezzi stabiliti dall'art. 14.

13. I trasporti del personale e dei materiali verranno eseguiti secondo le norme stabilite dall'art. 17 della convenzione.

14. I trasporti delle persone, cavalli, veicoli e materiali sono da conteggiarsi in base alle somme risultanti dal presente prontuario:

PORTI DI		Leghe	PREZZO DA PAGARSI PER OGNI				
			posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	cavallo o carro	Quintale di materiale o di bagaglio eccedente la completa
partenza	destinazione		compreso il vitto di bordo, l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez			compreso l'imbarco e lo sbarco e la tassa per il passaggio del canale di Suez	
Genova	Alessandria	455	178.40	124.10	50.25	194.00	4.70
	Porto Said	506	201.10	140.05	56.55	214.40	5.10
	Suez	535	230.25	163.65	71.20	226.00	5.10
	Massaua	856	354.50	249.65	105.85	280.00	4.30
Livorno	Alessandria	430	168.50	117.20	47.05	184.00	4.50
	Porto Said	482	198.75	138.85	54.00	204.80	4.90
	Suez	511	225.90	160.05	68.65	216.40	5.10
	Massaua	829	343.35	241.90	102.25	280.00	4.30
Napoli	Alessandria	340	125.25	86.85	35.70	148.00	4.10
	Porto Said	392	149.50	104.00	41.90	168.80	4.50
	Suez	421	174.15	124.10	56.05	180.40	4.70
	Massaua	739	298.10	210.05	91.35	250.00	3.80
Messina	Alessandria	281	103.20	71.45	29.65	124.40	3.90
	Porto Said	333	127.40	88.60	35.80	145.20	4.30
	Suez	362	154.55	110.70	50.45	156.80	4.50
	Massaua	680	276.00	194.70	84.75	250.00	3.80
Alessandria	Porto Said	52	22.20	15.80	5.60	32.80	2.50
	Suez	81	47.85	36.90	19.75	44.40	3.30
	Massaua	399	164.35	117.20	53.00	171.60	4.50
Porto Said	Suez (escluso il vitto)	29	21.10	17.75	13.55	23.60	2.30
	Massaua	347	142.60	102.05	47.75	150.80	4.50
	Aden	465	181.75	128.85	59.50	198.00	5.10
Suez	Massaua	318	114.45	78.95	33.10	139.20	4.50
	Aden	436	156.10	107.75	45.55	186.40	4.90
Massaua	Assab	89	33.55	23.40	9.80	47.60	3.50
	Aden	138	53.45	37.30	14.65	67.20	3.90
Assab	Aden	49	21.90	15.60	6.00	31.60	2.60

N.B. — I militari che si trovano a bordo nelle ore stabilite per il pranzo e per la colazione hanno diritto di prender parte alla tavola quand' anche le ore stesse coincidano con quelle di partenza o di arrivo.

15. Pel trasporto dai porti italiani toccati dalla linea diretta Genova-Alessandria-Massaua si pagheranno :

Lire 750 per ogni vettura ferroviaria o carro coperto;
» 450 » carro scoperto da ferrovia;
» 250 » tonnellata di polvere;
» 130 » » di cartucce.

16. I trasporti fra gli scali esteri delle linee postali che fanno servizio delle Indie e del Mar Rosso, si faranno ai prezzi stabiliti dall'art. 2 della Convenzione.

17. Per le operazioni d'imbarco e sbarco di materiali di peso e volume normale eseguite dalla Società saranno a questa corrisposte L. 3 per ogni tonnellata se fatte nei porti dell'Italia, e di L. 5 se fatte nei porti del Mar Rosso. Per ogni operazione di imbarco e sbarco di cavalli e veicoli fatta nel Mar Rosso, la quota sarà di L. 7. L'imbarco e lo sbarco dei materiali eccedenti i 1000 chilogrammi per ogni collo sarà fatto a cura e spesa dell'amministrazione militare; qualora questa intenda incaricarne la Società saranno presi accordi di volta in volta con l'autorità militare mittente.

18. A richiesta dell'amministrazione militare, la società di Navigazione generale italiana si obbliga di eseguire, con ciascuno dei piroscafi destinati al servizio della linea Napoli-Massaua, il trasporto dell'acqua del Serino fino a 200 tonnellate per piroscafo, al prezzo di L. 8 per tonnellata; sia che l'acqua venga immessa nelle tanche dei piroscafi, sia che venga caricata negli appositi cassoni.

In quest'ultimo caso la società sarà tenuta al trasporto gratuito dei cassoni vuoti di ritorno da Massaua a Napoli.

19. Le spese relative all'immissione dell'acqua nelle tanche ed alla sua estrazione, come pure quelle pel carico e lo scarico dei cassoni, saranno sostenute dall'amministrazione militare.

20. Qualora in qualche caso l'applicazione delle tariffe pel pubblico, approvate dal Ministero delle poste e dei telegrafi, riuscisse più vantaggiosa dei prezzi colla presente convenzione stabiliti, tanto le amministrazioni militari quanto i

personali da esse dipendenti, potranno usufruire, pei trasporti si delle une che degli altri a seconda che torni loro più conveniente.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

Il Segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX

Il Ministro della marina
B. BRIN

APPENDICE B

Trasporti dall'Italia all'America meridionale.

1. Per il trasporto dall'Italia ai porti dell'America Meridionale e viceversa, toccati da piroscafi della Navigazione generale italiana, del personale e del materiale dell'amministrazione della marina ed eventualmente della guerra saranno accordati i seguenti ribassi sui prezzi normali:

a) per gli ufficiali, impiegati e loro famiglie e per i sottufficiali, caporali e comuni il 35 %;

b) per il materiale, il 40 % sul nolo di massima stabilito in lire 40 la tonnellata di kg. 1000.

2. I prezzi per i trasporti delle persone saranno quelli stabiliti dalle tariffe normali del commercio indicati nella tabella di cui al N. 11 della presente Appendice, colla riduzione del 35 %, qualunque sia la classe. L'importo sarà pagato in oro effettivo giusta quanto è previsto all'art. 9 della convenzione.

Qualora i prezzi di passaggio delle tariffe normali del commercio scendessero per qualsiasi motivo al disotto del tasso come sopra fissato, deduzion fatta dello sconto, il trasporto delle persone verrà eseguito ai prezzi del commercio così ridotti senza applicare la riduzione stabilita.

3. Tanto per l'alloggio quanto per il vitto dei sottufficiali che viaggiano in 3ª classe saranno osservate sui piroscafi della società le norme stabilite dal N. 5 dell'appendice *A*; in conseguenza i prezzi di trasporto pei sottufficiali saranno aumentati di 50 centesimi caduno per ogni giornata di percorso dall'Italia all'America Meridionale e viceversa.

4. Per il bagaglio eventualmente eccedente la quantità assegnata per ciascun posto sarà dovuta una somma fissa di L. it. 40, senza sconto, per m. c.

Per i trasporti dei materiali sarà accordata una riduzione del 40 % sul nolo stabilito in L. 40 la tonnellata di 1000 kg.

Quando però si tratti di materiali del peso inferiore a 300 kg. per ogni m. c. di spazio, il nolo per essi sarà in ragione del doppio del peso effettivo, salvo la riduzione sopra stabilita.

5. Le amministrazioni della guerra e della marina informeranno la società o le sue agenzie nei porti d'imbarco, delle spedizioni che dovranno eseguirsi sia di persone, sia di merci in un termine non minore di giorni 15 prima della partenza,

9. Tanto pei piroscafi della Società quanto per quelli della Pacific Steam Navigation Company le spese d'imbarco, sbarco e trasbordo saranno a carico delle Amministrazioni della guerra e della marina, ed il prezzo del vitto sarà compreso in quello del passeggio, avendo ogni persona diritto al trattamento stabilito per i passeggieri delle corrispondenti classi, secondo i regolamenti delle due compagnie.

In caso di contumacia il vitto a bordo dei piroscafi della Navigazione Generale Italiana, tanto per gli ufficiali ed impiegati, quanto per gli individui di bassa forza, sarà pagato ai seguenti prezzi:

Per ogni pranzo: 1ª classe Lt. 5,50 (cinque e cinquanta);
» » 2ª » » 5,— (cinque).
Per ogni colazione: 1ª classe Lt. 3,50 (tre e cinquanta);
» » 2ª » » 3,— (tre);
Per ogni giornata di vitto ad individui di bassa forza Lt. 1,50 (una e cinquanta).

Sui vapori della Pacific Steam Navigation Company la diaria in casi di quarantena a bordo è fissata:

in 8 (otto) scellini per la 1ª classe;
in 6/6 (sei scellini e sei pence) per la 2ª classe;
in 2/2 (due scellini e due pence) per la 3ª classe, salvo ulteriori modificazioni.

10. Le Amministrazioni della guerra e della marina provvederanno a propria cura ed a proprie spese allo alloggio ed al vitto dei loro dipendenti a Montevideo in attesa del piroscafo in coincidenza.

11. *Prezzi di passaggio.*

	Camerini distinti	1ª classe	2ª classe	3ª classe	Andata e ritorno 1ª classe	Andata e ritorno 2ª classe
Da Genova a Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres (piroscafi *Regina Margherita, Perseo, Sirio, Orione* ed altri di eguale tipo e velocità) . . . . . Lt.	1000	750	550	220	1200	900
Da Genova a Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres per gli altri piroscafi della società	700	650	500	200		

trattandosi di drappelli di sei o più passeggieri, o di materiali in quantità maggiore di m. c. 5 (cinque); e in termine non minore di 5 giorni prima della partenza, trattandosi di passeggieri isolati, o di merci in quantità inferiore a quella sopra indicata.

6. La società si obbliga di far proseguire sopra i piroscafi della compagnia inglese Pacific Steam Navigation Company da Montevideo ai porti dell'Oceano Pacifico fino a Callao, e viceversa, i militari di ogni grado e gli impiegati che viaggiano per conto delle amministrazioni della guerra e della marina ed eventualmente le loro famiglie ai seguenti prezzi da essere aggiunti a quelli dovuti pel trasporto da Genova a Montevideo, e cioè:

Ls. 27 (sterline ventisette) per ogni posto di 1ª classe;

Ls. 13/10 (sterline tredici e dieci scellini) per ogni posto di 2ª classe;

Ls. 7 (sterline sette) per ogni posto di 3ª classe (andata);

Ls. 10 (sterline dieci) per ogni posto di 3ª classe (ritorno).

Questi prezzi non sono soggetti ad alcuna riduzione e sono subordinati ad ogni eventuale modifica da parte della Pacific Steam Navigation Company.

7. Similmente la Società assume l'obbligo di caricare in Genova materiali diretti ai porti dell'Oceano Pacifico rilasciando alle amministrazioni militari interessate le polizze di carico dirette, procurando il trasbordo di detti materiali a Montevideo sopra i piroscafi della Pacific Steam Navigation Company.

Il nolo da Genova a Montevideo sarà calcolato in Lt. 40, colla riduzione del 40 % come all'art. 4, e quello dovuto alla Pacific Steam Navigation Company, e le spese di trasbordo saranno rimborsate integralmente dalle Amministrazioni militari alla Società, secondo i prezzi stabiliti nei bollettini mensili di detta Compagnia.

Nei materiali da trasportarsi al Pacifico sono escluse le materie esplodenti, infiammabili, ed ammessi, con riserva, i materiali di guerra.

8. I conti per i trasporti, qualunque sia il punto di partenza e di arrivo, saranno presentati dalla Società alle competenti Amministrazioni ed i pagamenti saranno fatti mediante mandati spediti sulla Delegazione della tesoreria di Genova, ogni qualvolta si tratti di viaggi compiuti per conto del Governo.

In caso invece di viaggi per conto particolare, il trasporto sarà pagato al porto d'imbarco all'atto del rilascio dei biglietti di passaggio.

I ragazzi fino all'età di un anno, non compiuto, sono imbarcati gratuitamente; quelli dell'età da 1 a 4 anni pagheranno un quarto di posto; quelli che hanno compiuti i 4 anni e sono minori di 12 anni pagheranno mezzo posto; coloro che hanno compiuto i 12 anni pagheranno un posto intero.

Bagagli.

Un posto intero di 1ª e 2ª classe ha diritto a 200 kg. o 6/10 di metro cubo.

Un posto intiero di 3ª classe ha diritto a 100 kg. o 3/10 di metro cubo.

L'eccedente viene pagato in ragione di lire 10 per 100 kg. o ad ogni decimo di metro cubo.

Sono considerati bagagli i soli effetti d'uso e la biancheria.

Ogni collo di bagaglio dovrà portare il nome e la destinazione dei passeggieri.

L'imbarco dei bagagli è a carico dei passeggieri.

I biglietti di andata e ritorno sono valevoli per un anno dalla data.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

Il Segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
PELLOUX

Il Ministro della Marina
B. BRIN

APPENDICE C

Capitolato per il servizio d'imbarco e di sbarco nei porti del Regno

1. Il servizio d'imbarco e di sbarco delle persone, dei cavalli, cani, veicoli, bagagli, materiali e robe tutte in servizio dell'esercito e dell'armata, è affidato alla Società di Navigazione Generale Italiana.

2. La Società è obbligata ad eseguirlo in qualsiasi ora del giorno e della notte, e negli scali indicati per ciascun porto in conformità delle comunicazioni che riceverà dagli uffici d'imbarco, o dalle superiori autorità militari o marittime.

3. Trattandosi di considerevoli quantità di truppe, il servizio dovrà, possibilmente, essere eseguito contemporaneamente in più scali secondo le indicazioni e gli ordini che saranno comunicati alla Società.

4. Per l'imbarco e per lo sbarco delle persone, dei cavalli, cani, veicoli, bagagli e materiali vari, dovrà la Società provvedere con mezzi propri, cioè con barche, barcaccie, pontoni ed altri galleggianti a seconda dei casi e giusta le consuetudini del commercio.

Per il trasporto degli ufficiali, impiegati e loro famiglie da terra a bordo e viceversa, dovranno adoperarsi barche speciali.

5. La Società ha l'obbligo di tenere sempre allestiti e a disposizione delle Amministrazioni della guerra e della marina i mezzi necessari per effettuare il servizio in ogni località.

I cavalli però ed i veicoli non potranno essere imbarcati e sbarcati che nei porti.

6. Nei grandi movimenti di truppa, il numero delle barche, barcaccie e pontoni per l'imbarco e per lo sbarco sarà provveduto secondo le disposizioni che saranno date, di volta in volta, dalle autorità competenti.

7. Nel determinare la quantità e qualità dei mezzi occorrenti perchè, anche nei casi straordinari, il servizio proceda con regolarità e celerità, si terrà per base che l'imbarco e lo sbarco di una forza pari a 1000 uomini debba effettuarsi, nelle circostanze ordinarie, in non più di quattro ore, ed in non più di otto quello di una forza pari a 1000 uomini e 1000

cavalli, qualunque possa essere il luogo del porto in cui trovansi ormeggiati i piroscafi.

8. Le barche, barcaccie e pontoni dovranno:

a) Essere di buona costruzione e presentare le maggiori possibili garanzie;

b) Essere convenientemente provvedute di tutti gli attrezzi ed ordigni necessari all'imbarco ed allo sbarco tanto dei quadrupedi quanto dei carri, bagaglio e materiali vari;

c) Essere condotte da rematori di notoria e provata abilità e portare un segno appariscente tanto di giorno quanto di notte, affinchè possano distinguersi dalle altre del commercio.

Questo segno consisterà, per il giorno, in una bandiera bianca issata a poppa con sopra l'iscrizione in rosso *Trasporti militari* e per la notte in una lanterna a vetri rossi da collocarsi in cima all'asta della bandiera.

9. Il carico delle barche, delle barcaccie e dei pontoni dovrà sempre essere in proporzione della portata rispettiva, e tale da rendere il servizio sicuro e spedito sotto ogni rapporto.

10. Nei dubbi e nelle contestazioni circa la sicurezza dei trasporti, tanto in rapporto alla solidità ed alla costruzione dei galleggianti, quanto in rapporto al carico, come pure sull'abilità dei rematori, giudicherà inappellabilmente l'autorità superiore del porto.

11. L'imbarco degli individui isolati, ufficiali, impiegati e loro famiglie, uomini di truppa e dei drappelli, verrà effettuato sulla semplice presentazione del documento che dà diritto al passaggio a bordo, senza alcun preventivo avviso, in qualsiasi ora della giornata e fino a quell'ora della notte che, secondo la stagione, sarà stabilita dall'ufficio d'imbarco o da altra autorità competente, ed incomincierà due ore prima di quella fissata per le partenze dei piroscafi.

La Società riceverà avviso preventivo nel caso soltanto in cui si tratti dell'imbarco di una forza superiore a quella di 250 uomini.

12. La Società di Navigazione dovrà far tenere in pronto, all'arrivo di ciascuno dei propri piroscafi, qualche barca per effettuare lo sbarco dei militari che si trovassero a bordo.

Se la forza da sbarcare sarà inferiore a 50 uomini la Società provvederà senz'altro perchè i militari siano immediatamente trasportati a terra.

Nel caso che gl'individui da sbarcare superino la cifra predetta, sarà concessa un'adeguata dilazione, affinchè possano essere procurati i mezzi necessari allo sbarco. Questa dila-

zione però non potrà mai eccedere lo spazio di un'ora dall'arrivo del piroscafo nel porto.

13. Mancando all'arrivo dei piroscafi le barche necessarie, o ritardandosi lo sbarco oltre il termine stabilito, i militari potranno scendere a terra con barche del commercio. L'importare della spesa relativa sarà in questo caso posto a carico della Società, la quale non potrà muovere eccezioni di sorta.

Qualora la Società non eseguisca il servizio d'imbarco secondo gli ordini ricevuti o lo ritardi oltre il tempo prefisso, le autorità militari e marittime provvederanno in quell'altro modo che crederanno più opportuno, e le spese che ne conseguissero saranno fatte o rimborsate dalle stesse autorità e poste a carico della Società senza che essa abbia diritto a porgere reclamo.

14. Gli effetti in grosso e minuto bagaglio, i cavalli, veicoli, cani, il materiale e le robe da imbarcarsi saranno consegnati sulle banchine dei porti nelle località designate ed al personale addetto al servizio degli imbarchi. Le spese per facchinaggio, o per impiego di mezzi meccanici sono a carico della Società.

15. Lo sbarco non s'intenderà effettuato se non quando i cavalli, cani, veicoli, bagagli, il materiale e tutte le robe saranno poste sulle banchine dei porti e nelle località stabilite. Tutte le spese occorrenti per il caricamento sulle barche, sulle barcaccie e sui pontoni e per lo scaricamento sulle banchine sono a carico della Società.

16. Le amministrazioni della guerra e della marina si riservano la facoltà di far eseguire con mezzi propri le operazioni di imbarco o di sbarco senza che la Società possa muovere reclami o proteste di sorta.

Nessuno dei compensi stabiliti per l'imbarco e lo sbarco spetteranno alla Società nel caso in cui le amministrazioni della guerra e della marina facciano approdare i bastimenti ad una calata e che le operazioni di imbarco o di sbarco si compiano con ponti e senza ricorrere alle barche.

Resta ben inteso che in questo caso la Società non incorre in nessuna spesa, salvo che si debba ricorrere a tali mezzi per sua colpa, nel qual ultimo caso dovrà essa sostenere i maggiori aggravi a cui andrà incontro l'Amministrazione militare.

Sarà dato avviso in tempo alla Società degli imbarchi e degli sbarchi che verranno effettuati nel modo suespresso per cura delle Amministrazioni della guerra e della marina.

17. Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Messina, Palermo, Cagliari, Venezia e Taranto un incaricato della Società si presenterà giornalmente, ed in quell'ora che sarà indicata, allo ufficio d'imbarco militare e all'autorità marittima locale per ricevere gli ordini relativi al servizio della giornata.

18. Essa Società consegnerà allo ufficio d'imbarco nei porti predetti, un elenco nominativo dei barcaiuoli alla sua dipendenza per il servizio militare in ciascun porto.

19. Qualunque ordine comunicato ai barcaiuoli della Società dovrà ritenersi come comunicato alla Società medesima.

20. I barcaiuoli sono soggetti a tutte le disposizioni che verranno date dalle autorità preposte al servizio degli imbarchi e sbarchi ed alle prescrizioni disciplinari stabilite dal Comando del porto, come pure a quelle emanate dalla Regia dogana.

Le mancanze dei barcaiuoli verso le autorità militari o marittime, o verso il personale imbarcato, saranno punite con una multa da determinarsi dalla competente autorità e da addebitarsi alla Società, ed occorrendo anche col licenziamento, e ciò senza pregiudizio di quelle pene disciplinari che credesse di infliggere il comando del porto per la loro qualità di barcaiuoli.

I barcaiuoli licenziati per qualsiasi motivo dovranno essere sollecitamente surrogati.

21. Il presente capitolato andrà in vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

Il Segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX

Il Ministro della marina
E. BRIN

ALLEGATO N. 1 (Art. 2 della Convenzione

PRONTUARIO dei prezzi pei trasporti militari sul mare.

Percorrenza in leghe	Prezzo da pagarsi per ogni posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	cavallo o carro	Quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza	Percorrenza in leghe	Prezzo da pagarsi per ogni posto di 1ª classe	posto di 2ª classe	posto di 3ª classe	cavallo o carro	Quintale di materiale o di bagaglio eccedente la competenza
	compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imb. e lo sbarco			compreso l'imbarco e lo sbarco (escluso il vitto di bordo)			compreso l'imb. e lo sbarco	
1	1.35	1.20	0.30	10.40	1.50	39	14.10	9.70	4.55	25.60	1.90
2	1.70	1.45	0.40	10.80	1.50	40	14.40	9.90	4.65	26.00	1.90
3	2.10	1.70	0.55	11.20	1.50	41	14.45	9.95	4.65	26.40	2.30
4	2.45	1.95	0.65	11.60	1.50	42	14.60	10.05	4.70	26.80	2.30
5	2.85	2.20	0.80	12.00	1.50	43	14.90	10.25	4.80	27.20	2.30
6	3.20	2.45	0.90	12.40	1.50	44	15.25	10.50	4.95	27.60	2.30
7	3.60	2.70	1.05	12.80	1.50	45	15.55	10.70	5.05	28.00	2.30
8	3.95	2.95	1.15	13.20	1.50	46	15.90	10.90	5.15	28.40	2.30
9	4.30	3.20	1.30	13.60	1.50	47	16.20	11.15	5.25	28.80	2.30
10	4.70	3.45	1.40	14.00	1.50	48	16.55	11.35	5.35	29.20	2.30
11	4.95	3.60	1.50	14.40	1.50	49	16.85	11.55	5.45	29.60	2.30
12	5.30	3.85	1.60	14.80	1.50	50	17.20	11.80	5.60	30.00	2.30
13	5.65	4.10	1.75	15.20	1.50	51	17.20	11.80	5.60	30.40	2.30
14	6.00	4.35	1.85	15.60	1.50	52	17.25	11.85	5.65	30.80	2.30
15	6.40	4.60	2.00	16.00	1.50	53	17.50	12.00	5.70	31.20	2.30
16	6.75	4.80	2.10	16.40	1.50	54	17.80	12.20	5.80	31.60	2.30
17	7.10	5.05	2.20	16.80	1.50	55	18.15	12.40	5.90	32.00	2.30
18	7.45	5.30	2.35	17.20	1.50	56	18.45	12.60	6.00	32.40	2.30
19	7.80	5.55	2.45	17.60	1.50	57	18.75	12.85	6.10	32.80	2.30
20	8.20	5.80	2.60	18.00	1.50	58	19.05	13.05	6.20	33.20	2.30
21	8.30	5.85	2.60	18.40	1.90	59	19.40	13.25	6.30	33.60	2.30
22	8.65	6.10	2.75	18.80	1.90	60	19.70	13.45	6.40	34.00	2.30
23	9.00	6.30	2.85	19.20	1.90	61	19.75	13.50	6.40	34.40	2.70
24	9.35	6.55	2.95	19.60	1.90	62	19.80	13.55	6.45	34.80	2.70
25	9.70	6.80	3.10	20.00	1.90	63	19.90	13.60	6.50	35.20	2.70
26	10.00	7.00	3.20	20.40	1.90	64	20.20	13.80	6.60	35.60	2.70
27	10.35	7.25	3.30	20.80	1.90	65	20.50	14.00	6.70	36.00	2.70
28	10.70	7.45	3.40	21.20	1.90	66	20.80	14.20	6.80	36.40	2.70
29	11.05	7.70	3.55	21.60	1.90	67	21.10	14.40	6.90	36.80	2.70
30	11.40	7.95	3.65	22.00	1.90	68	21.40	14.60	7.00	37.20	2.70
31	11.45	8.00	3.70	22.40	1.90	69	21.70	14.80	7.10	37.60	2.70
32	11.75	8.10	3.75	22.80	1.90	70	22.00	15.00	7.20	38.00	2.70
33	12.05	8.35	3.85	23.20	1.90	71	22.00	15.00	7.20	38.40	2.70
34	12.40	8.55	4.00	23.60	1.90	72	22.10	15.10	7.20	38.80	2.70
35	12.75	8.80	4.10	24.00	1.90	73	22.20	15.15	7.25	39.20	2.70
36	13.05	9.00	4.20	24.40	1.90	74	22.30	15.20	7.30	39.60	2.70
37	13.40	9.25	4.30	24.80	1.90	75	22.60	15.40	7.40	40.00	2.70
38	13.75	9.45	4.45	25.20	1.90	76	22.85	15.55	7.45	40.40	2.70

77	23.15	15.75	7.55	40.80	2.70	131	35.55	24.05	11.70	62.40	3.50
78	23.45	15.95	7.65	41.20	2.70	132	35.80	24.20	11.80	62.80	3.50
79	23.75	16.15	7.75	41.60	2.70	133	36.10	24.40	11.90	63.20	3.50
80	24.00	16.35	7.85	42.00	2.70	134	36.35	24.55	11.95	63.60	3.50
81	24.00	16.35	7.85	42.40	3.10	135	36.60	24.75	12.05	64.00	3.50
82	24.10	16.40	7.90	42.80	3.10	136	36.90	24.90	12.15	64.40	3.50
83	24.15	16.45	7.90	43.20	3.10	137	37.15	25.10	12.25	64.80	3.50
84	24.15	16.45	7.90	43.60	3.10	138	37.40	25.25	12.30	65.20	3.50
85	24.45	16.60	8.00	44.00	3.10	139	37.65	25.45	12.40	65.60	3.50
86	24.70	16.80	8.10	44.40	3.10	140	37.95	25.60	12.50	66.00	3.50
87	25.00	17.00	8.20	44.80	3.10	141	38.20	25.80	12.60	66.40	3.50
88	25.25	17.15	8.25	45.20	3.10	142	38.45	25.95	12.65	66.80	3.50
89	25.55	17.35	8.35	45.60	3.10	143	38.75	26.15	12.75	67.20	3.50
90	25.80	17.55	8.45	46.00	3.10	144	39.00	26.30	12.85	67.60	3.50
91	25.90	17.60	8.45	46.40	3.10	145	39.25	26.50	12.95	68.00	3.50
92	25.90	17.60	8.45	46.80	3.10	146	39.50	26.65	13.00	68.40	3.50
93	26.00	17.65	8.50	47.20	3.10	147	39.80	26.85	13.10	68.80	3.50
94	26.00	17.65	8.50	47.60	3.10	148	40.05	27.00	13.20	69.20	3.50
95	26.05	17.70	8.55	48.00	3.10	149	40.30	27.20	13.30	69.60	3.50
96	26.30	17.85	8.60	48.40	3.10	150	40.60	27.40	13.40	70.00	3.50
97	26.60	18.05	8.70	48.80	3.10	151	40.85	27.55	13.45	70.40	3.50
98	26.85	18.20	8.80	49.20	3.10	152	41.10	27.75	13.55	70.80	3.50
99	27.10	18.40	8.90	49.60	3.10	153	41.35	27.90	13.65	71.20	3.50
100	27.40	18.60	9.00	50.00	3.10	154	41.65	28.10	13.75	71.60	3.50
101	27.65	18.75	9.05	50.40	3.50	155	41.90	28.25	13.80	72.00	3.50
102	27.90	18.95	9.15	50.80	3.50	156	42.15	28.45	13.90	72.40	3.50
103	28.15	19.10	9.25	51.20	3.50	157	42.40	28.60	14.00	72.80	3.50
104	28.45	19.30	9.35	51.60	3.50	158	42.70	28.80	14.10	73.20	3.50
105	28.70	19.45	9.40	52.00	3.50	159	42.95	28.95	14.15	73.60	3.50
106	28.95	19.65	9.50	52.40	3.50	160	43.20	29.15	14.25	74.00	3.50
107	29.20	19.80	9.60	52.80	3.50	161	43.50	29.30	14.35	74.40	3.50
108	29.50	20.00	9.70	53.20	3.50	162	43.75	29.50	14.45	74.80	3.50
109	29.75	20.15	9.75	53.60	3.50	163	44.00	29.65	14.50	75.20	3.50
110	30.00	20.35	9.85	54.00	3.50	164	44.25	29.85	14.60	75.60	3.50
111	30.30	20.50	9.95	54.40	3.50	165	44.55	30.00	14.70	76.00	3.50
112	30.55	20.70	10.05	54.80	3.50	166	44.80	30.20	14.80	76.40	3.50
113	30.80	20.85	10.10	55.20	3.50	167	45.05	30.35	14.85	76.80	3.50
114	31.05	21.05	10.20	55.60	3.50	168	45.35	30.55	14.95	77.20	3.50
115	31.35	21.20	10.30	56.00	3.50	169	45.60	30.70	15.05	77.60	3.50
116	31.60	21.40	10.40	56.40	3.50	170	45.85	30.90	15.15	78.00	3.50
117	31.85	21.55	10.45	56.80	3.50	171	46.10	31.05	15.20	78.40	3.50
118	32.15	21.75	10.55	57.20	3.50	172	46.40	31.25	15.30	78.80	3.50
119	32.40	21.90	10.65	57.60	3.50	173	46.65	31.40	15.40	79.20	3.50
120	32.65	22.10	10.75	58.00	3.50	174	46.90	31.60	15.50	79.60	3.50
121	32.90	22.25	10.80	58.40	3.50	175	47.20	31.80	15.60	80.00	3.50
122	33.20	22.45	10.90	58.80	3.50	176	47.45	31.95	15.65	80.40	3.50
123	33.45	22.60	11.00	59.20	3.50	177	47.70	32.15	15.75	80.80	3.50
124	33.70	22.80	11.10	59.60	3.50	178	47.95	32.30	15.85	81.20	3.50
125	34.00	23.00	11.20	60.00	3.50	179	48.25	32.50	15.95	81.60	3.50
126	34.25	23.15	11.25	60.40	3.50	180	48.50	32.65	16.00	82.00	3.50
127	34.50	23.35	11.35	60.80	3.50	181	48.75	32.85	16.10	82.40	3.50
128	34.75	23.50	11.45	61.20	3.50	182	49.00	33.00	16.20	82.80	3.50
129	35.05	23.70	11.55	61.60	3.50	183	49.30	33.20	16.30	83.20	3.50
130	35.30	23.85	11.60	62.00	3.50	184	49.55	33.35	16.35	83.60	3.50

185	49.80	33.55	16.45	84.00	3.50
186	50.10	33.70	16.55	84.40	3.50
187	50.35	33.90	16.65	84.80	3.50
188	50.60	34.05	16.70	85.20	3.50
189	50.85	34.25	16.80	85.60	3.50
190	51.15	34.40	16.90	86.00	3.50
191	51.40	34.60	17.00	86.40	3.50
192	51.65	34.75	17.05	86.80	3.50
193	51.95	34.95	17.15	87.20	3.50
194	52.20	35.10	17.25	87.60	3.50
195	52.45	35.30	17.35	88.00	3.50
196	52.70	35.45	17.40	88.40	3.50
197	53.00	35.65	17.50	88.80	3.50
198	53.25	35.80	17.60	89.20	3.50
199	53.50	36.00	17.70	89.60	3.50
200	53.80	36.20	17.80	90.00	3.50
201	54.05	36.35	17.85	90.40	3.50
202	54.30	36.55	17.95	90.80	3.50
203	54.55	36.70	18.05	91.20	3.50
204	54.85	36.90	18.15	91.60	3.50
205	55.10	37.05	18.20	92.00	3.50
206	55.35	37.25	18.30	92.40	3.50
207	55.60	37.40	18.40	92.80	3.50
208	55.90	37.60	18.50	93.20	3.50
209	56.15	37.75	18.55	93.60	3.50
210	56.40	37.95	18.65	94.00	3.50
211	56.70	38.10	18.75	94.40	3.50
212	56.95	38.30	18.85	94.80	3.50
213	57.20	38.45	18.90	95.20	3.50
214	57.45	38.65	19.00	95.60	3.50
215	57.75	38.80	19.10	96.00	3.50
216	58.00	39.00	19.20	96.40	3.50
217	58.25	39.15	19.25	96.80	3.50
218	58.55	39.35	19.35	97.20	3.50
219	58.80	39.50	19.45	97.60	3.50
220	59.05	39.70	19.55	98.00	3.50
221	59.30	39.85	19.60	98.40	3.50
222	59.60	40.05	19.70	98.80	3.50
223	59.85	40.20	19.80	99.20	3.50
224	60.10	40.40	19.90	99.60	3.50
225	60.40	40.60	20.00	100.00	3.50
226	60.65	40.75	20.05	100.40	3.50
227	60.90	40.95	20.15	100.80	3.50
228	61.15	41.10	20.25	101.20	3.50
229	61.45	41.30	20.35	101.60	3.50
230	61.70	41.45	20.40	102.00	3.50
231	61.95	41.65	20.50	102.40	3.50
232	62.20	41.80	20.60	102.80	3.50
233	62.50	42.00	20.70	103.20	3.50
234	62.75	42.15	20.75	103.60	3.50
235	63.00	42.35	20.85	104.00	3.50
236	63.30	42.50	20.95	104.40	3.50
237	63.55	42.70	21.05	104.80	3.50
238	63.80	42.85	21.10	105.20	3.50
239	64.05	43.05	21.20	105.60	3.50
240	64.35	43.20	21.30	106.00	3.50
241	64.60	43.40	21.40	106.40	3.50
242	64.85	43.55	21.45	106.80	3.50
243	65.15	43.75	21.55	107.20	3.50
244	65.40	43.90	21.65	107.60	3.50
245	65.65	44.10	21.75	108.00	3.50
246	65.90	44.25	21.80	108.40	3.50
247	66.20	44.45	21.90	108.80	3.50
248	66.45	44.60	22.00	109.20	3.50
249	66.70	44.80	22.10	109.60	3.50
250	67.00	45.00	22.20	110.00	3.50

N. B. Ai prezzi di cui sopra stabiliti per la 1ª e 2ª classe si dovrà aggiungere l'ammontare del vitto.

NOTE.

Per calcolare l'importo totale del prezzo di trasporto di ogni individuo fra porti nazionali ed esteri, (eccettuati quelli pei quali è altrimenti disposto dalla Convenzione) si ricava la loro distanza in leghe dall'itinerario generale in vigore della Società di Navigazione Generale Italiana, approvato dal Ministero delle poste e telegrafi, sommando al caso le distanze parziali fra porto e porto intermedi, si cerca nel prontuario il prezzo che vi corrisponde a seconda della classe; indi, per la 1ª e 2ª, si aggiunge il costo di tanti pasti, colazioni e pranzi, quanti ne ricadono nel viaggio, giusta l'orario indicato nel sopra accennato itinerario (art. 3).

Le frazioni inferiori ai cinque decimi di lega saranno abbandonate, quelle di cinque decimi od oltre equivarranno ad una lega.

Per la terza classe si ricava il prezzo di ogni trasporto direttamente dal prontuario essendo escluso il vitto.

Quando s'intenda richiedere la somministrazione del vitto a bordo, anche per la 3ª classe,

somministrazione che di massima è esclusa per le traversate di durata non superiore alle due pernottazioni, l'importo del vitto calcolato in tante colazioni e pranzi quanti ne ricadono nel viaggio, si dovrà aggiungere al prezzo dato dal prontuario, come per la 1ª e 2ª classe.

Il prezzo degli altri trasporti (cavalli, carri, merci, ecc.), si ricava in modo analogo direttamente dal Prontuario. Per le merci, nei trasporti fra porti nazionali, il prezzo è invariabile oltre le 200 leghe; per i cavalli ed i carri il prezzo aumenta sempre in ragione di lire 0,50 per ognuno e per lega.

Oltre le 250 leghe, per il trasporto di ogni passeggero fra porti nazionali od esteri, al prezzo risultante dal prontuario per tale percorrenza, si dovrà aggiungere lire 0,264; lire 0,176; lire 0,088 rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª classe, per ogni posto e per ogni lega.

Oltre le 250 leghe, per i trasporti delle merci dirette a porti esteri o viaggianti fra questi (art. 9), si dovrà aggiungere ancora per ogni quintale lire 0,20 per ogni 50 leghe o frazioni di 50 leghe.

Per l'imbarco o sbarco in porti esteri, salvo per quelli già menzionati nella Convenzione appendice A e B, saranno da aggiungersi al prezzo di trasporto di cui sopra le maggiori quote che per tali operazioni fossero da corrispondersi alla Società, come praticasi pei passeggieri ordinari.

N. B. Una lega è uguale a tre miglia marini, un miglio marino è pari a metri 1852, la lega a metri 5556.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

Il Segretario rogante
GIROLAMO GHIODARELLI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX

Il Ministro della marina
B. BRIN

ALLEGATO N. **2** (Art. 8 della Convenz.)

TABELLA dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalle Società di navigazione in base alla Convenzione.

TABELLA dimostrativa del bagaglio che deve essere trasportato gratuitamente dalle Società di navigazione in base alla Convenzione.

MOVIMENTI COLLETTIVI	PESO (chilogrammi)
Per ogni compagnia di fanteria di linea e bersaglieri	1000
Per ogni compagnia di alpini o d'artiglieria da montagna	3200
Per ogni squadrone di cavalleria, batteria d'artiglieria da campagna od a cavallo	800
Per ogni compagnia d'artiglieria da fortezza, del genio e del treno	1200
Per ogni comando di battaglione di fanteria, alpini e bersaglieri	580
Per ogni comando di mezzo reggimento di cavalleria	1000
Per ogni comando di brigata d'artiglieria da campagna, da fortezza, a cavallo, del treno e del genio	500
Per il comando di un reggimento di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria da campagna ed a cavallo	1850
Per il comando di un reggimento di cavalleria, artiglieria da fortezza, da montagna e del genio	1500
Per il deposito di un reggimento di fanteria o del genio	3500
Per il deposito di un reggimento bersaglieri	3800
Per il deposito di un reggimento di cavalleria	9000
Per il deposito di un reggimento d'artiglieria da campagna od a cavallo	24000
Per il deposito d'un reggimento d'artiglieria da fortezza o da montagna	28000
Pei militari della R. marina	(1)

(1) La somma bagagli individuali, come pei movimenti isolati.

N. B. Il computo del peso complessivo del bagaglio dev'essere fatto secondo la composizione organica dei corpi o riparti di corpo in viaggio. Epperò, viaggiando, a mo' d'esempio, un battaglione di fanteria, ai 580 kg. di bagaglio fissato pel comando di esso si deve aggiungere la competenza d'ognuna delle compagnie di cui il battaglione in viaggio è composto. Viaggiando un reggimento di fanteria, alla competenza stabilita pel comando di esso si devono aggiungere quelle di ciascun comando di battaglione e di ciascuna compagnia che viaggiano col comando del reggimento.

Il bagaglio particolare degli ufficiali è computato nel peso complessivo del bagaglio del corpo o riparto di corpo; per ogni eccedenza quindi nel peso del bagaglio stesso, i corpi sono tenuti a pagarne l'importo secondo i prezzi stabiliti dalla convenzione

Lo zaino e l'armamento della truppa non vi sono compresi, perchè la truppa li deve portare con sè e non può abbandonarli.

PESO (chilogrammi)

MOVIMENTI ISOLATI	PESO (chilogrammi)
Esercito.	
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	600
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	400
Maggior generale: colonnello investito di funzioni di maggior generale	300
Colonnello; tenente colonnello capo di corpo o di servizio	250
Tenente colonnello e maggiore	200
Capitano	120
Tenente e sottotenente	100
Sottufficiale (1) e carabinieri	40
Armata.	
Ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	300
Ufficiali superiori e gradi corrispondenti	250
Ufficiali inferiori e gradi corrispondenti	200
Sottufficiali col grado di maresciallo	80
Gli altri sottufficiali	60
Caporali e comuni	40

(1) Compresi i guardarami finchè esiste queste categorie di militari.

N. B. Agli impiegati civili è assegnata la stessa competenza di bagaglio stabilita per gli ufficiali, secondo il rispettivo grado o posizione in corrispondenza col grado e colla posizione di essi ufficiali.

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO
ETTORE CIOTORANI

Il Segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
PELLOUX

Il Ministro della marina
B. BRIN

ATTO 212.

425

ALLEGATO N. 3.

ELENCO indicante la capacità dei piroscafi secondo

Numero d'ordine	PIROSCAFI	TONNELLAGGIO lordo	TONNELLAGGIO netto	VELOCITÀ in miglia
1	Adria	1861	1157	13. —
2	Adriatico	1154	742	10. 70
3	Africa	1112	685	10. 92
4	Alessandro Volta	609	388	11. 47
5	Amerigo Vespucci	592	373	10. 07
6	Ancona	682	430	10. 80
7	Arabia	1351	890	11. 62
8	Archimede	2853	1859	11. 94
9	Arno	3493	2070	11. 25
10	Asia	1364	897	11. 85
11	Assiria	1610	1055	10. 04
12	Bagnara	867	553	10. 40
13	Birmania	2264	1562	10. 98
14	Bisagno	2303	1499	10. 15
15	Bormida	2304	1499	10. 15
16	Bosforo	2773	1812	13. 20
17	Candia	1046	573	13. 08
18	Caprera	584	324	10. 01
19	Cariddi	1231	665	14. 05
20	Cipro	907	592	11. —
21	Conte Menabrea	170	100	10. 10
22	Cristoforo Colombo	1662	662	17. 23
23	Domenico Balduino	4580	3044	13. 86
24	Drepano	1558	1026	11. 80
25	Egadi	1939	1239	11. 72
26	Egitto	1112	733	10. 19
27	Elba	207	105	10. 48
28	Elettrico	1235	571	15. 02
29	Enna	1771	917	12. 17
30	Entella	2258	1479	11. —
31	Etna	603	319	11. 39
32	Faro	963	618	9. 50
33	Galileo Galilei (*)	»	»	»
34	Giava	2753	1818	12. 18
35	Gorgona	183	109	11. 02

(*) In costruzione.

(Art. 11, 12 e 13 della Convenzione)

I dati forniti dalla Navigazione Generale italiana

Forza di macchina in cavalli		Trasbordi cumulativi col servizio postale		Trasporti con navi interamente noleggiate oltre le 2 pernottazioni			Trasporti con navi interamente noleggiate per viaggi che non oltrepassino le 2 pernottazioni, ovvero in casi di urgenza.		
				Caricamento massimo in soli uomini sotto coperta	Caricamento massimo misto sotto coperta		Caricamento massimo in soli uomini	Caricamento massimo misto	
nominali	indicati	in coperta uomini	in coperta box		uomini	cavalli		uomini	cavalli
235	1563	410	30	760	610	80	1170	1020	80
131	454	300	35	930	620	130	1350	980	130
120	672	320	15	680	440	100	1000	760	100
91	584	250	8	480	»	»	678	»	»
90	342	250	80	428	155	85	672	405	85
84	528	260	15	380	606	100	640	320	100
155	877	350	35	695	300	178	1045	650	178
339	1570	350	45	1430	700	276	1930	1200	276
454	2030	542	114	2080	1450	204	2622	1992	204
133	848	400	30	660	220	130	1060	620	130
179	821	450	30	1200	1000	120	1650	1450	120
97	411	300	15	440	132	96	740	432	96
204	988	460	60	666	106	174	1126	715	174
186	1006	360	52	608	210	170	968	570	170
186	1014	360	52	608	210	170	968	570	170
289	1731	480	110	1200	560	200	1680	1040	200
204	1307	280	12	375	335	18	655	615	18
95	454	200	12	380	290	42	580	490	42
231	1684	260	20	520	370	70	780	630	70
118	725	120	8	460	286	76	580	400	76
30	206	100	4	60	»	»	260	»	»
504	4190	210	12	180	55	28	390	265	28
471	3555	800	110	1430	710	295	2230	1510	295
199	743	420	30	790	670	72	1210	1090	72
205	833	330	20	1190	1010	80	1520	1340	80
118	627	350	40	780	340	198	1130	690	198
55	272	130	4	70	»	»	200	»	»
369	2327	320	46	400	180	80	720	500	80
243	1115	410	30	770	610	80	1180	1020	80
231	918	460	90	1645	745	280	2105	1205	280
138	624	220	10	300	»	»	520	»	»
111	317	200	30	630	310	132	830	510	132
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
217	1069	400	65	565	155	156	965	355	156
33	154	120	7	140	76	20	260	196	20

36	Gottardo	2853	1843	13.12
37	Ignazio Florio (*)	»	»	»
38	Imera	1257	822	10.44
39	India	1331	872	12.70
40	Indipendente	2853	1843	13.20
41	Iniziativa	2040	1294	11.—
42	Iosto	1042	623	12.74
43	Leone	647	361	11.69
44	Letimbro	2172	1417	11.—
45	Liguria	549	293	11.—
46	Lilibeo	1016	569	10.75
47	Lombardia	446	217	10.70
48	Malabar	1627	1049	10.—
49	Malta	1020	559	13.60
50	Manilla	3910	2583	13.84
51	Marco Minghetti	2489	1628	11.30
52	Marco Polo (*)	»	»	»
53	Marsala	1656	1013	11.50
54	Mediterraneo	1664	1065	11.69
55	Messina	1127	744	9.40
56	Moncalieri	573	361	9.92
57	Montebello	2652	1645	10.50
58	Napoli	471	307	11.33
59	Nilo	2801	1826	12.72
60	Oreto	1251	799	9.41
61	Orione	4161	2296	15.83
62	Pachino	1049	684	11.36
63	Palermo	522	340	11.71
64	Palestina	958	629	10.38
65	Palmaria	1034	662	7.77
66	Paraguay	1359	777	11.12
67	Peloro	1963	1194	12.20
68	Perseo	4158	2292	15.63
69	Persia	1346	858	12.14
70	Pertusola	608	341	7.58
71	Pianosa	74	23	8.74
72	Piemonte	212	212	9.29
73	Plata	1862	1210	10.50
74	Po	2334	1532	12.50
75	Polcevera	2170	1403	10.78
76	Principe Amedeo	1240	745	11.20
77	Principe Oddone	1239	743	11.70
78	Raffaele Rubattino	4580	3044	13.12
79	Regina Margherita	3577	1933	15.58
80	Roma	1865	1213	10.—
81	San Giorgio	2817	1861	10.—
82	Scilla	1214	667	13.20
83	Scrivia	2423	1667	11.25
84	Segesta	1782	1157	10.40
85	Selinunte	1300	863	11.60
86	Sempione	3149	1822	12.12

(*) In costruzione.

345	1788	500	60	1200	630	178	1700	1130	178
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
125	568	260	15	430	340	40	690	500	40
150	809	350	30	880	490	162	1230	840	162
345	1725	500	60	1200	630	178	1700	1130	178
193	785	520	114	1580	940	200	2100	1460	200
198	1002	310	28	715	445	120	1025	755	120
82	499	270	24	770	427	110	1040	697	110
189	1011	460	90	1760	792	300	2220	1252	300
75	381	200	6	190	180	6	390	380	6
149	658	200	15	480	280	90	680	480	90
75	430	200	6	280	240	16	480	440	16
152	702	460	35	950	385	260	1410	845	260
204	1345	280	12	375	335	18	655	615	18
424	2633	450	45	1640	1029	276	2090	1479	276
306	1124	500	75	350	750	200	1850	1250	200
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
267	879	280	20	920	540	172	1200	820	172
195	763	330	30	780	520	110	1110	850	110
100	430	350	15	750	590	70	1100	940	70
103	406	260	6	270	240	10	530	500	10
191	995	500	72	2130	1030	340	2630	1530	340
88	302	200	6	210	98	35	410	298	35
276	1880	480	110	1200	560	200	1680	1040	200
97	450	290	22	635	325	140	925	608	140
736	5575	660	84	1480	830	204	2140	1420	204
130	648	250	15	460	350	90	710	500	90
123	548	200	4	260	60	64	460	260	64
101	557	300	25	600	455	»	900	755	64
68	257	300	30	790	455	138	1090	755	138
161	824	340	34	870	480	150	1210	820	150
266	1127	500	40	930	770	70	1430	1270	70
736	4871	660	84	1480	830	204	2140	1520	204
155	945	350	30	750	360	180	1100	710	180
65	342	180	25	290	225	30	470	405	30
23	111	50	1	80	»	»	130	»	»
68	276	200	10	230	»	»	440	»	»
225	1068	480	100	1560	760	250	2040	1240	250
232	1456	460	72	1280	710	175	1660	1135	175
177	853	370	76	1520	654	270	1890	1024	270
159	560	320	30	700	590	50	1020	910	50
235	735	320	30	700	590	50	1020	910	50
471	2683	800	110	1430	710	295	2230	1510	295
578	4004	425	42	1518	900	268	1943	1325	268
168	792	550	40	1100	800	130	1650	1350	130
204	1350	560	100	1860	900	300	2420	1460	300
189	1787	260	20	520	370	70	780	630	70
237	1231	450	92	1540	740	250	1990	1190	250
128	664	400	30	740	560	78	1140	960	78
147	754	330	25	690	495	85	1020	825	85
337	1600	528	94	2010	1430	298	2538	1958	298

87	Simeto	1691	1098	10.90
88	Singapore	3685	2432	12.75
89	Sirio	4141	2275	15.86
90	Solferino	2206	1463	9.10
91	Solunto	1908	1242	10.90
92	Stura	2180	1416	10.50
93	Sumatra	1880	1228	11.20
94	Tirreno	854	544	9.36
95	Tirso	1399	893	10.80
96	Umberto I	2821	1528	13.51
97	Venezia	846	545	11.60
98	Vincenzo Florio	2840	1852	12.74
99	Washington	2832	1845	12.50

Per il Ministero della guerra
BERTOLDO G. PIETRO

Per la Navigazione Generale Italiana
ERASMO PIAGGIO

Il Segretario rogante
GIROLAMO CHIODARELLI.

Visto d'ordine
Il Ministro della guerra
PELLOUX.

171	809	400	40	700	435	135	1100	835	135
397	1827	450	45	1640	1029	276	2080	1479	276
736	5012	710	98	1510	900	215	2220	1610	215
184	1200	450	50	1268	610	174	1718	1060	174
201	922	425	40	800	490	130	1225	825	130
189	843	540	106	1690	770	286	2280	1310	286
194	809	520	40	1240	910	150	1760	1430	150
91	377	300	25	550	410	60	850	710	60
131	705	410	110	900	370	165	1310	780	165
500	2202	332	38	1192	728	206	1524	1060	206
118	563	120	6	380	290	30	500	410	30
339	2099	350	40	2100	1600	230	2450	1950	230
321	1779	350	40	2300	1800	230	2650	2150	230

Per il Ministero della marina
LUIGI TRAPANI

Il Colonnello Commissario
Direttore Generale dei servizi amministrativi
LUIGI CORSO

I testimoni
ALESSANDRO CAPELLO.
ETTORE CIOTORANI.

di S. M.
Il Ministro della marina
B. BRIN.

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1896 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 novembre.

NOVEMBRE 11. — R. Decreto che aggiunge un membro alla Commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 483.
» 19. — Ufficiali della Regia marina alle parate del Regio esercito, *pag.* 484.
Decisioni di massima, *pag.* 484.

Atto N. **213**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — **R. Decreto che aggiunge un membro alla Commissione Centrale del tiro a segno nazionale**. — 11 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882 N. 883 (serie 3ª) che istituisce il tiro a segno nazionale.

Vista la legge 21 febbraio 1892, N. 58.

Visto il R. Decreto N. 390 del 7 luglio 1892.

Visto il R. Decreto N. 100 del 19 aprile 1896.

Visto il R. Decreto N. 381 11 agosto 1896 che istituisce la Commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ritenuta la opportunità che della predetta Commissione faccia parte anche il comandante della Scuola centrale di tiro di fanteria.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, dell'Interno e della Pubblica Istruzione;

Udito il consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comandante della Scuola centrale di tiro di fanteria fa parte di diritto in qualità di membro della Commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 11 novembre 1896.

UMBERTO.

Di Rudinì.
Pelloux.
Gianturco.

N. **214.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ufficiali della Regia marina alle parate del Regio esercito.** — 19 novembre.

In occasione di parate stabilite dal § 76 del libro IV del *Regolamento pel servizio territoriale*, gli ufficiali della Regia marina, così in effettività di servizio, come in congedo, debbono essere invitati ad intervenirvi.

I comandanti di presidio nel disporre in conseguenza, terranno presenti le disposizioni contenute nel § 93bis dello stesso libro IV del citato Regolamento.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Soprassoldi ai telegrafisti e guardafili telegrafici. — A schiarimento del § 96 del Regolamento sulle indennità eventuali (*Atto* 585 della *Raccolta*), questo Ministero dichiara:

a) che il soprassoldo pei telegrafisti e guardafili del genio militare non è dovuto quando questi attendono al servizio solo per apprendere, per completare o per dare speciale riprova di possesso delle istruzioni loro impartite secondo le norme contenute nei titoli I e II volume XII delle *Istruzioni pratiche del genio militare* (specialità telegrafisti);

b) che è dovuto invece in tutti gli altri casi nei quali l'opera dei telegrafisti e guardafili non abbia il fine diretto ed esclusivo della loro istruzione, vale a dire quando essi vengono comandati per l'esercizio della telegrafia o della telefonia nell'interesse del servizio militare in genere (presso i comandi ed uffici, ai campi e alle manovre, nelle esperienze, ecc.) o quando vengono comandati come istruttori di telegrafia o telefonia (*Div. assegni*).

Roma, 1896. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 dicembre.

NOVEMBRE 7. — Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro della commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni, morti nei combattimenti d'Africa, *pag.* 485.

DICEMBRE 3. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 486.

» 3. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria, *pag.* 487.

» 3. — Servizio viveri per la truppa, *pag.* 488.

» 3. — Norme per il funzionamento, dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata, *pag.* 498.

» 3. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 500.

——— ——— Decisioni di massima, *pag.* 500.

Atto N. **215**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro della commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni, morti nei combattimenti d'Africa.** — 7 novembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Decreto ministeriale 19 marzo 1896 che istituisce una commissione coll'incarico di procedere alla distribuzione delle somme raccolte a favore dei feriti e delle famiglie povere dei militari morti in Africa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Il maggiore generale medico GORIA cav. Francesco è nominato membro della suddetta commissione, in sostituzione del maggiore generale medico Tosi cav. Federico, testè defunto

Roma, addì 7 novembre 1896.

Il Ministro — PELLOUX.

9 DIC 96

N **216**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria**. — 6 dicembre.

SIRE,

Il R. Decreto del 10 settembre 1871, relativo al riordinamento dell'arma di cavalleria, sanciva, fra le principali modificazioni, la soppressione degli stendardi. Un tal provvedimento era considerato allora come una dura necessità, in quanto che, per il largo impiego della cavalleria in reparti frazionati, sia nel servizio di esplorazione, sia nelle altre operazioni secondarie di guerra, lo stendardo, lungi dal compiere l'importantissimo ufficio che gli compete, avrebbe potuto forse esercitare un'influenza non a vantaggio dell'azione dell'arma.

Se non che in questi 25 anni trascorsi da quell'epoca, le modalità, colle quali la cavalleria è chiamata ad esplicare la sua azione in campagna, vennero man mano dilucidandosi, di guisa che oggidì può affermarsi che il reggimento, qualunque sia lo speciale mandato che gli si affida, potrà distaccare ed anche frazionare in piccoli reparti, se occorre, alcuni suoi squadroni, ma dovrà pur serbarne qualcuno come nucleo di sostegno, per agire a momento opportuno.

D'altra parte il nostro ordinamento prevede che 12 dei nostri 24 reggimenti siano in guerra formati in tre divisioni.

Così ormai si può dire, che in avvenire sarà normale il caso in cui lo stendardo del reggimento troverà sul campo di battaglia il posto che gli è dovuto.

In tal situazione non esisterebbero più le ragioni, per le quali nel 1871 il Ministro era costretto ad invocare la soppressione degli stendardi; e così stando le cose, è naturale che sia agognato il ripristinamento di questo altissimo simbolo morale, potente elemento di coesione in guerra, quanto efficace mezzo di educazione militare in pace.

Convinto della benefica influenza che eserciterà nei corpi di cavalleria la presenza degli stendardi, e nella fiducia che V. M. si degnerà di accogliere benevolmente le esposte considerazioni, ho l'onore di sottoporre all'Augusta Vostra firma il qui unito schema di decreto.

UMBERTO I. ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 maggio 1860;
Visto il R. Decreto 10 settembre 1871;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' ripristinato l'uso dello stendardo per i reggimenti di cavalleria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.

N. **217** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria** — 3 dicembre.

Per l'esecuzione del R. Decreto 3 dicembre 1893 il Ministero determina quanto segue:

1°. I primi 19 reggimenti di cavalleria, che già erano forniti dello stendardo, dovranno ritirarlo dall'armeria reale di Torino, dove attualmente trovasi conservato.

A tale scopo dovrà recarsi a Torino una rappresentanza di ciascuno degli anzidetti reggimenti, composta del comandante del reggimento, del porta stendardo, di un capitano, di un tenente, di un sottufficiale e di un caporale o soldato.

2°. I comandanti di corpo d'armata interessati cureranno perchè la consegna dello stendardo alla rappresentanza, l'arrivo al corpo della medesima collo stendardo e la presentazione al reggimento abbiano luogo in forma solenne.

3°. I reggimenti cavalleria Roma (20°), Padova (21°), Catania (22°), Umberto I (23°) e Vicenza (24°) riceveranno i nuovi stendardi di prima istituzione dal Ministero, giusta l'art. 13 del R. Decreto 25 marzo 1860, *Atto* 549 della *Raccolta*.

La benedizione di questi stendardi avrà luogo nel modo stabilito dall'art. 4 del libro 5° del Regolamento pel servizio territoriale.

4°. Per le iscrizioni da apporsi al gambo della freccia dello stendardo saranno fatte ai singoli reggimenti apposite comunicazioni.

5°. Quanto è detto ai §§ 61, 62, 63, 77, 249, 250 e 251 del regolamento di disciplina militare, nonchè ai libri 3° e 5° del regolamento di servizio territoriale per le bandiere nazionali del R. esercito e della R. marina s'intende esteso agli stendardi dei reggimenti di cavalleria.

6°. Con apposita aggiunta al regolamento di esercizî per la cavalleria sarà provveduto al posto da assegnarsi allo stendardo nell'ordine di formazione del reggimento, nell'ordine di parata e nello sfilamento in tempo di pace, ed al suo posto di combattimento, in guerra.

7°. Le disposizioni di cui al N. 2 saranno attuate entro il mese di dicembre; la benedizione per gli stendardi, di cui al N. 3 avrà luogo il 1° gennaio 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **218**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Servizio viveri per la truppa**. — 3 dicembre.

Visto l'esperimento iniziato dal 1° gennaio 1894 per le truppe stanziate nel territorio dell'XI corpo d'armata e dal 1° gennaio 1895 per quelle del IX corpo d'armata, e successivamente esteso, dal 1° gennaio 1896, a quelle del VII, VIII e X, il Ministero ha determinato che il sistema della provvista dei viveri a cura diretta dei corpi di truppa sia, per il venturo anno 1897, seguito ed applicato per tutti i corpi dell'esercito. È fatta solo eccezione per quelli stanziati nei presidî capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata, pei quali verrà applicato solo in parte come è detto in appresso.

A tale uopo, a compimento della riserva espressa nel § 4 dell'*Atto* 104 del corrente anno, dispone quanto segue:

Art. 1. *Disposizioni per tutti i corpi, meno quelli dei presidî capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata.*

§ 1. A cominciare dal 1° gennaio 1897, il servizio viveri pei caporali e soldati dei corpi dell'esercito, salvo in quanto sia diversamente stabilito nel successivo articolo 2 per le truppe stanziate nei capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata, sarà fatto direttamente per cura dei comandanti dei corpi stessi.

Per la provvista e somministrazione delle derrate componenti le razioni viveri, saranno pertanto dai rispettivi consigli d'amministrazione o, per i distaccamenti non aventi consiglio, dai comandanti di essi distaccamenti, stipulate apposite convenzioni con privati fornitori.

§ 2. Nello stipulare le convenzioni per la provvista dei viveri, i corpi sono liberi di attenersi a quella forma di contratto (esclusa l'asta pubblica) che, tenuto conto delle condizioni ed usanze del luogo, sembri loro più conveniente per ottenere le migliori condizioni di prezzo e garantire ad un tempo l'esatto adempimento del servizio.

Qualunque però sia la forma del contratto, saranno per esso osservate sempre le norme generali e speciali sancite dalla *Istruzione sulla stipulazione dei contratti* 24 gennaio 1887.

§ 3. Pei riparti di truppa distaccati in luoghi ove non sia possibile stipulare convenzioni scritte, si potrà — ma in questo solo caso — provvedere al servizio con semplici convenzioni verbali nei modi e con le forme indicate dal § 364 della citata Istruzione. Anche per queste convenzioni verbali sarà richiesta adeguata cauzione a garanzia dell'esatto adempimento del servizio.

Per i riparti e drappelli di truppa in viaggio, quando non abbiano a consumare viveri di riserva, si provvederà con acquisti ai luoghi di fermata direttamente sulla piazza e secondo il bisogno.

§ 4. Le convenzioni, tanto per le truppe alla sede del corpo quanto per quelle dei distaccamenti, saranno approvate e rese esecutive con atto deliberativo del consiglio d'amministrazione permanente.

Alle convenzioni verbali però, di cui al precedente paragrafo, potrà darsi intanto, se sia necessario, provvisorio eseguimento.

§ 5. Concorrendovi speciali circostanze, due o più corpi o riparti, od anche tutti quelli di uno stesso presidio, potranno accordarsi, col consenso del comandante del presidio, per fare una convenzione in comune, coi medesimi fornitori, per la provvista di tutte o di parte delle derrate pel vitto della truppa.

In questi casi gli atti preliminari saranno compiuti da apposita commissione composta del comandante del presidio e di un rappresentante di ogni corpo o riparto interessato, e la stipulazione formale della convenzione sarà affidata ad uno dei corpi designato dallo stesso comandante di presidio.

§ 6. Nei casi in cui avvenga che truppe di diversi corpi siano temporaneamente e per breve durata comandate presso altra sede, per modo che non sia possibile o non convenga stipulare per esse apposite convenzioni, il comandante di presidio del luogo ove recansi le truppe darà le opportune disposizioni perchè queste possano egualmente ricevere i viveri loro necessari.

Per le truppe riunite per grandi manovre o manovre di campagna, provvederà la direzione territoriale di commissariato mediante apposito contratto, e i viveri saranno pagati al fornitore direttamente da ciascun corpo.

Quando i corpi e riparti, cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo 1°, vengano a trovarsi, sia per servizio, sia di passaggio, nei *presidî* capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata, riceveranno sul luogo i viveri dall'impresa del rispettivo corpo d'armata, prelevandoli dal magazzino militare di distribuzione nei modi stabiliti al seguente articolo 2 pei corpi di sede stabile nei presidi medesimi.

§ 7. La razione viveri fondamentale pel tempo di pace sarà composta come segue per tutte le truppe, siano esse in guarnigione, in accantonamento od in marcia:

Carne	grammi	200
Pasta o riso . . .	»	180
Lardo	»	15

Per i pontieri la quantità di carne sarà di grammi 280.

§ 8. Oltre a queste derrate, che costituiscono la base invariabile della razione, si farà per ogni convivente al rancio una spesa supplementare, variabile fra i tre e i cinque centesimi al giorno, per il sale e per provvista di legumi, erbaggi od altre derrate, pepe e spezie od altri generi di condimento, per modo che il vitto venga preparato ora in una ora in un'altra maniera e riesca variato e più gradito.

Nel disporre per l'impiego di questa quota i comandanti di corpo e di distaccamento cureranno che si tragga il più largo profitto possibile dai prodotti locali secondo la diversa stagione.

§ 9. Il sale occorrente può in massima ritenersi essere da 15 a 20 grammi per ogni razione; spetta però ai corpi variarne la quantità secondo la natura del rancio da preparare.

Quanto alle modalità degli acquisti, saranno osservate le disposizioni dell'*Atto* 45 corrente anno.

§ 10. Nel corso dell'anno si potranno fare alle truppe due-

cento distribuzioni di caffè o di vino; per i reggimenti alpini e reggimento di artiglieria da montagna 250; ai pontieri 300; agli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza una al giorno.

Si darà la preferenza al caffè sul vino.

§ 11. Alle truppe destinate a presidiare i forti di sbarramento od eventualmente impiegate in esercitazioni o lavori in regioni di alta montagna, per tutto il tempo in cui si trovano in tali condizioni, potranno esser fatte due distribuzioni straordinarie di caffè o vino la settimana, oltre quelle normalmente stabilite per esse truppe, senza però oltrepassare nell'anno il numero complessivo di 250 o di 300, secondo che la competenza normale sia di 200 o di 250.

§ 12. Spetta ai comandanti dei corpi regolare le distribuzioni di caffè o vino in guisa che rimanga sempre modo di farne una almeno al giorno ai campi, alle manovre, in marcia e nei giorni di qualche eccezionale maggiore fatica, e di dare ai distaccamenti le istruzioni che occorrono per le distribuzioni da farsi ai riparti.

L'amministrazione del corpo terrà nota delle distribuzioni ordinate lungo l'anno per assicurare l'applicazione di questa prescrizione.

§ 13. Le distribuzioni di caffè o vino sono soltanto fatte ai conviventi al rancio come complemento della razione viveri.

Epperò nessuna distribuzione di caffè o vino compete agli uomini che siano esenti dal rancio in comune o che per qualsivoglia motivo non vi partecipino, come neppure ai sottufficiali e ai musicanti, dove per essi sia istituita e funzioni la mensa.

§ 14. La razione di caffè è composta di grammi 10 di caffè tostato e di grammi 15 di zucchero; la razione vino è di centilitri 25.

Il caffè sarà possibilmente preparato colla caffettiera a filtro.

§ 15. Nel determinare la quota da impiegarsi nelle provviste a complemento della razione (§ 8), i comandanti di corpo avranno cura che, tenuto conto del prezzo convenuto per le derrate di base della razione (§ 7), la spesa sia calcolata e mantenuta in tali limiti che, nel complesso della gestione annuale (anno solare), la spesa totale del vitto, compreso il pane, le distribuzioni di caffè o vino, le distribuzioni di aceto o di anice per misure igieniche, e le altre spese inerenti al servizio di cucina, mai non superi l'introito totale della quota vitto inclusa nell'assegno giornaliero della truppa.

Per gli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza sarà impiegata nel vitto e quindi calcolata nel relativo introito anche una quota di centesimi 10 sul soprassoldo fisso.

§ 16. È, in ogni caso, fatto severo divieto di introdurre nella alimentazione della truppa preparati o trovati, di qualunque specie e sotto qualunque forma, in sostituzione dei generi naturali, che non abbiano la sanzione dell'uso comune generale e non siano approvati dal Ministero.

§ 17. Nei servizi pei quali è dovuta l'indennità di marcia, i comandanti di corpo hanno facoltà di disporre, ogniqualvolta lo stimino opportuno, che le indennità dovute agli uomini di truppa siano, in tutto od in parte, impiegate nel miglioramento del rancio in aggiunta alla spesa ordinaria.

Nelle escursioni in montagna, per le truppe alpine e d'artiglieria da montagna potrà essere così disposto anche quando spetta l'indennità di accantonamento aumentata.

Lo stesso provvedimento potrà altresì essere preso per le truppe in genere impiegate in servizi estranei pei quali sia assegnato un soprassoldo pari o superiore all'indennità di marcia.

Art. 2. — *Disposizioni per le truppe stanziate nel I, II, III, IV e V corpo d'armata.*

§ 18. Per la provvista dei viveri alle truppe dei corpi stanziati nei presidi capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata, sarà fatto, in ognuno di essi corpi d'armata, un unico contratto per tutte le truppe che si trovano — sia stabilmente, temporaneamente o di passaggio — nei due capoluoghi delle dipendenti divisioni e per tutte le truppe riunite per grandi manovre o manovre di campagna nel territorio del corpo d'armata, da qualunque sede provengano.

In ogni corpo d'armata il contratto sarà stipulato, per conto dei corpi di truppa, a cura della rispettiva direzione territoriale di commissariato in base a speciali *Capitoli d'oneri* spediti dal Ministero.

Le derrate vengono dalle imprese assuntrici passate ai magazzini militari incaricati delle distribuzioni alle truppe.

§ 19. I corpi e reparti stanziati o di passaggio negli anzidetti presidi, o facienti parte delle truppe alle manovre nel territorio del corpo d'armata, preleveranno le derrate componenti la razione viveri giusta i § 7 e 14 (carne, pasta, riso, lardo, caffè, vino e zucchero) dal magazzino militare di distribuzione del luogo mediante il rilascio di corrispondenti buoni.

Al termine di ogni quindicina, il magazzino militare di distribuzione compila, per ogni corpo, il riepilogo dei buoni da questo ricevuti e lo trasmette, in un coi buoni stessi, alla direzione o sezione di commissariato, che, riconosciutane la regolarità e completatolo coi calcoli a valore, lo rimette all'impresa, la quale, a sua volta, lo presenta, insieme coi buoni, al corpo o distaccamento interessato per averne il pagamento.

Prima di trasmettere siffatti documenti alla impresa, l'ufficio di commissariato prenderà i dati che gli occorrono per calcolare, a suo tempo, l'importo generale della fornitura agli effetti della liquidazione definitiva delle tasse di registro.

§ 20. Alle grandi manovre e manovre di campagna i viveri possono anche essere, eccezionalmente, distribuiti alle truppe direttamente dall'impresa assuntrice.

In questi casi i corpi e riparti dovranno perciò rilasciare i buoni alla impresa e pagarne direttamente a questa l'importo.

Dei pagamenti fatti daranno poi nota all'ufficio di commissariato agli effetti dell'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 21. Quando nei riepiloghi dei buoni che vengono presentati per il pagamento siano fatte detrazioni per ritenute da operarsi sugli averi dell'impresa per provviste fatte dagli uffici di commissariato a carico della medesima, per spese di perizia imputatele o per altro, i corpi pagheranno all'impresa la somma residuale, inscrivendo in uscita sul giornale di cassa l'importo di tutti i buoni ed in entrata le singole ritenute.

L'importo delle provviste suaccennate e delle spese di perizia sarà poscia dai corpi rimborsato agli uffici di commissariato mediante pagamento diretto.

§ 22. Al termine di ogni trimestre l'importo delle multe che siano state inflitte alla impresa per mancanze nel servizio sarà dalla direzione territoriale di commissariato ripartito a favore dei corpi e riparti in proporzione dei prelevamenti fatti da ciascuno od anche, se si tratta di poca cosa, a favore di uno solo.

Le somme, quando non siano detratte dagli averi dell'impresa nei riepiloghi dei buoni (§ 21), verranno rimesse direttamente ai corpi e riparti interessati.

§ 23. Le spese di perizia, che nelle contestazioni coll'impresa vengano poste a carico dell'amministrazione militare, saranno,

al termine di ogni trimestre, ripartite fra i corpi e riparti dagli uffici di commissariato con procedimenti analoghi a quelli indicati nel paragrafo precedente.

Nello stesso modo saranno pure ripartite fra i corpi e riparti le spese dei magazzini di distribuzione viveri per la manutenzione dei materiali e per la sostituzione di quelli che venissero dichiarati fuori servizio, per illuminazione dei locali, spese di cancelleria e simili.

§ 24. Al termine dell'anno, le differenze, che possono risultare in più o in meno tra l'importo delle derrate fornite dalla impresa al magazzino militare di distribuzione e l'importo risultante dal calcolo dei buoni per le derrate da questo distribuite ai corpi, saranno dalla direzione o sezione di commissariato, semprecchè riconosciute pienamente giustificate, liquidate nel modo seguente:

a) ripartendo le differenze risultanti dovute in più alla impresa a carico dei corpi in proporzione dei prelevamenti fatti da ciascuno (od anche a carico di un solo, se si tratta di poca cosa);

b) ponendo le differenze risultanti pagate in più dai corpi alla impresa a carico della impresa medesima, dalla quale ne faranno tosto la riscossione, ripartendo immediatamente la somma fra i vari corpi interessati, od anche rimettendola ad uno solo se si tratta di somma di poco rilievo.

Copia di queste liquidazioni verrà contemporaneamente dalle direzioni e dalle sezioni di commissariato trasmessa al Ministero, colle considerazioni ed osservazioni che credano di fare.

§ 25. Per quant'altro riguarda il servizio viveri, anche i corpi che prelevano le derrate dai magazzini militari di distribuzione si atterranno alle disposizioni contenute nel precedente art. 1 come se fossero qui ripetute.

§ 26. I corpi e riparti del I, II, III, IV e V corpo d'armata stanziati in presidi fuori dei capoluoghi di divisione si atterranno in tutto e per tutto alle disposizioni del su ricordato art. 1.

Alle grandi manovre ed alle manovre di campagna, i detti corpi e riparti, nel periodo nel quale si trovano fuori dal loro presidio ordinario riuniti alle altre truppe, preleveranno pertanto anch'essi i viveri dai magazzini militari di distribuzione forniti dalle rispettive imprese.

§ 27. Nei presidi, dove la provvista dei viveri è fatta dalla impresa, quando sia dai corpi stabilito che nella spesa com-

plementare di cui al § 8 sia anche compreso un aumento di carne, pasta o riso, non potranno queste derrate essere altrimenti provvedute che presso il magazzino militare di distribuzione viveri.

Per queste provviste complementari i corpi e riparti rilascieranno distinti buoni sui quali verrà posta, a grossi caratteri, l'indicazione: *Da pagarsi a parte*, e i magazzini di distribuzione compileranno corrispondenti riepiloghi quindicinali che verranno rimessi all'impresa per il pagamento nello stesso modo stabilito per gli altri buoni (§ 19).

Le quantità di carne, pasta o riso prelevate in più della razione fondamentale saranno dai magazzini di distribuzione addizionate con quelle del buono ordinario e quindi pesate promiscuamente.

Le altre derrate di condimento (escluso il sale, pel quale dispone il § 9) saranno acquistate dalla stessa impresa, da particolari fornitori o sul mercato secondo che si crederà meglio, ma senza alcuna ingerenza da parte del magazzino militare di distribuzione.

§ 28. Le scuole militari, gli ospedali per le truppe di sanità, le truppe di sussistenza e le compagnie operai d'artiglieria aventi sede nei capoluoghi di divisione del I, II, III, IV e V corpo d'armata possono provvedere i viveri direttamente a conto proprio secondo le norme dell'art. 4, oppure prelevarli dalle imprese nel modo indicato nel presente articolo.

In quest'ultimo caso sono però obbligate a prendere dalla impresa tutte le derrate che da questa vengono fornite (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero, vino) e dovranno darne avviso alla direzione o sezione di commissariato almeno 36 ore prima che abbiano da cominciare le distribuzioni.

Art. 3. — *Servizio viveri nei primi giorni, in caso di mobilitazione.*

§ 29. Al servizio viveri per le truppe che venissero mobilitate, sino al 15° giorno di mobilitazione al massimo, provvedono i comandanti territoriali di corpo d'armata per mezzo delle dipendenti direzioni territoriali di commissariato, e col concorso delle imprese viveri per le truppe nel territorio del I, II, III, IV e V corpo d'armata, come è specificato nei *Capitoli d'oneri*.

Le norme pel pagamento dei viveri, in questi casi, saranno date nel *Regolamento d'amministrazione per le truppe in campagna*.

Art. 4. — *Disposizioni comuni.*

§ 30. Tutti i contratti continuativi avranno la decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1897.

Tosto stipulati i contratti, tanto le direzioni di commissariato militare, quanto i singoli consigli d'amministrazione permanenti, trasmetteranno al Ministero uno specchietto dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per le singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale;

3° il costo della razione con vino;

4° il costo della razione con caffè.

§ 31. Dell'importo delle razioni viveri ordinarie, i corpi tutti non dovranno più darsi debito nè sulle richieste di anticipazioni, nè sui rendiconti generali.

Quando però s'impiegano viveri di riserva, continueranno a darsene debito nella stabilita ragione di:

lire 0,42 per ogni scatoletta di carne in conserva,

lire 0,50 per ogni chilogramma di galletta distribuita in sostituzione della pasta o del riso,

lire 4 30 per ogni chilogramma di caffè tostato,

lire 1,50 per ogni chilogramma di zucchero,

e, per le altre derrate, secondo il prezzo stabilito nel modello d'inventario.

§ 32. Per tenere e rendere conto della gestione inerente al servizio del vitto dei caporali e soldati, è costituita presso i corpi di truppa (ad eccezione delle legioni territoriali dei carabinieri reali) la massa rancio.

§ 33. Formano introito della massa rancio:

a) l'importo della quota vitto inclusa nell'assegno giornaliero dei caporali e soldati presenti, compresi i 20 centesimi della razione pane;

b) l'importo della quota vitto (pari a quella dei caporali e soldati) da prelevarsi sull'assegno dei sottufficiali conviventi al rancio;

c) l'importo delle indennità eventuali devolute al miglioramento del rancio secondo le disposizioni del § 17;

d) la metà del soprassoldo fisso (centesimi 10) dovuto per gli uomini delle compagnie di sanità e sussistenza a compenso delle maggiori spese per vitto in ragione delle giornate di assegno;

e) il provento della vendita della cenere e delle ossa, degli utensili e degli altri oggetti di cucina fuori uso;

f) le ritenute sulle indennità di trasferta per viveri somministrati ai partenti;

g) l'importo degli addebiti per somministrazione pane e viveri prelevati in più del dovuto (§ 39 dell'*Atto* 107-1892);

h) le multe inflitte ai fornitori dei viveri per mancato servizio e le differenze da questi restituite per pagato in più dai corpi (§ 21, 22 e 24), non che qualunque altro eventuale introito dipendente dalla gestione del vitto dei caporali e soldati.

§ 34. Gravano sulla massa rancio:

a) l'importo dei viveri acquistati dal commercio, prelevati dai magazzini di distribuzione, o ricevuti a bordo nei viaggi collettivi;

b) l'importo (a prezzo contabile) delle razioni pane ordinarie e supplementari prelevate dai panifici od acquistate per conto dello Stato e detratto sul rendiconto generale;

c) l'importo dei viveri di riserva consumati;

d) le razioni viveri e pane in contanti e l'importo del supplemento vitto pagato ai caporali e soldati (§ 17 dell'*Atto* 107-1892);

e) le distribuzioni di aceto, acquavite od anice per misure igieniche;

f) la provvista e manutenzione dei sacchi pei viveri, delle reti e ceste pel trasporto del pane e della carne, degli utensili di cucina e l'affitto di quelli che si abbiano a prendere a nolo per i distaccamenti (§ 2299 regolamento d'amministrazione);

g) le spese di perizia poste a carico della amministrazione militare, le spese dei magazzini di distribuzione e le differenze rimborsate alle imprese per somministrato in più del pagato dai corpi (§ 23 e 24), non che qualunque altra spesa eventuale dipendente dalla gestione del vitto dei caporali e soldati.

§ 35. Gli accrediti alla massa rancio delle quote vitto dei caporali e soldati presenti e di quelle, di eguale importo, dei sottufficiali conviventi al rancio saranno fatti mediante corrispondenti operazioni di passaggio dalla massa generale al termine del trimestre.

§ 36. Le presenti disposizioni s'intenderanno in vigore per tutti i corpi, meno le legioni territoriali dei carabinieri reali, per le quali nulla è mutato.

E pertanto anche per i corpi, presso i quali il sistema della

provvista diretta dei viveri è già oggi in vigore in via di esperimento, sarà dal 1° gennaio 1897, istituita la massa rancio.

Le prescrizioni del regolamento d'amministrazione riguardo al vitto della truppa continueranno ad essere osservate in quanto non siasi col presente *Atto* diversamente disposto.

§ 37. Sul riassunto trimestrale la gestione della massa rancio verrà rappresentata, fino a che non ne sarà modificato il modello, alla colonna 18.

Per dimostrarne i risultati, sarà allegato alla contabilità interna apposito *Prospetto analitico degli introiti e delle spese della massa rancio* mod. 299, il quale servirà pure come documento giustificativo delle operazioni di passaggio di cui al precedente § 35.

§ 38. Il § 1417 (*Atto* 157-1892) del regolamento d'amministrazione è abolito. Rimane conseguentemente pure abolito il *Prospetto per la registrazione delle distribuzioni di caffè o vino fatte alla truppa* mod. 347.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **219**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Norme per il funzionamento, dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata** — 3 dicembre.

1. Al 31 dicembre corrente i consegnatari di magazzini militari di distribuzione viveri di Torino, Alessandria, Milano, Piacenza e Verona chiuderanno la loro gestione verso lo Stato.

Altrettanto faranno per tale servizio i consegnatari dei panifici di Novara, Brescia, Genova e Padova.

2. L'accertamento delle rimanenze e dello stato di conservazione dei materiali sarà fatto secondo le prescrizioni del § 186 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari.

3. Le derrate sopravanzate saranno restituite all'impresa viveri, portandole in iscarico *come retro date* ed il loro importo sarà dedotto dagli averi dell'impresa.

4. I materiali saranno rimessi in perfetto stato di servizio: quelli fuori uso saranno venduti nel modo più proficuo per l'erario e surrogati con altri nuovi osservando il disposto del quart'ultimo comma del § 35 del succitato regolamento.

Quindi i materiali dei cinque magazzini sovradetti ver-

ranno passati in carico al consegnatario del panificio locale, il quale li dimostrerà separatamente nei suoi conti.

5. I mobili d'ufficio saranno portati in diminuzione sul registro mod. 705 — il quale pertanto verrà chiuso con rimanenza negativa — e quindi passati in carico al consegnatario anzidetto, che li dimostrerà nel giornale degli aumenti mod. 704.

6. I materiali del magazzino di distribuzione di Cuneo, che sarà riaperto dal 1° gennaio p. v., continueranno ad essere tenuti in carico dal consegnatario del panificio di Savigliano ed i mobili d'ufficio dalla direzione di commissariato di Alessandria.

7. L'ufficiale che dal 1° gennaio 1897 verrà, nei capoluoghi di divisione dei primi cinque corpi d'armata, incaricato di ricevere i viveri dall'impresa e distribuirli assumerà il titolo di *contabile del magazzino militare di distribuzione viveri di* . . . . Detto contabile non avrà gestione verso lo Stato; ma terrà soltanto il conto dei generi consegnatigli dall'impresa e da lui distribuiti ai corpi e riparti.

Nelle sedi dei comandi di corpo d'armata sarà incaricato di tale servizio il comandante della compagnia di sussistenza; nei capoluoghi degli altri cinque comandi di divisione ne sarà incaricato, dal direttore di commissariato, un ufficiale subalterno.

8. I contabili anzidetti riceveranno in consegna i materiali pel funzionamento del servizio, i mobili, ecc., e risponderanno della loro buona conservazione e quantità ai consegnatari dei panifici che li hanno in carico verso lo Stato.

Il contabile del magazzino di Cuneo risponderà, per i mobili, alla direzione di commissariato di Alessandria.

9. Le somme spese per l'acquisto di generi a carico e rischio dell'impresario e quelle per le perizie riuscitegli sfasfavorevoli, le quali non siano pagate o rimborsate direttamente dal medesimo, saranno anticipate dall'ufficio di commissariato, che le porterà in uscita sul rendiconto di cassa, inscrivendovi poi in entrata le corrispondenti somme, appena rimborsate o dall'impresario stesso o dai corpi e riparti.

10. La direzione di commissariato, fatta la liquidazione delle multe di cui all'art. 21 dei capitoli d'oneri, invierà, per quelle che riguardano i corpi dell'altra divisione, i relativi verbali alla sezione staccata.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **220.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 3 dicembre.

Categoria	Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	159	Coperture di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri	N.	» 70	Abolito
»	344	Fondine per pistole (mod. 1889) (1).	»	1 50	Variante
»	345	Fondine per pistole (mod. 1874) (1).	»	3 00	Id.
II	142	Lanterne da campo	»	3 40	Id.

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

10.

Paglia da lettiera per i cavalli di truppa dei corpi di fanteria. — A togliere dubbi nella interpretazione delle disposizioni dell'*Atto* 145 corrente anno circa la provvista della paglia da lettiera, si dichiara che i corpi di fanteria, in considerazione del limitato numero di cavalli che hanno in organico, sempre quando non possano a patti convenienti provvedere mediante contratto scritto alla fornitura della paglia da lettiera, o approfittare del contratto di altro corpo del presidio, sono autorizzati a deliberare la fornitura medesima mediante semplice accordo verbale, oppure anche con acquisti diretti, secondo che l'uno o l'altro modo torni più vantaggioso agli interessi dell'amministrazione. (*Div. assegni*).

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 49ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 dicembre.

DICEMBRE 10. — Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da campagna, *pag.* 501.

» 10. — Esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento, *pag.* 503.

» 10. — Cambio dei fucili modello 1870 e 1870-87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale — Distribuzione di fucili modello 1891, *pag.* 504.

» 11. — Reciprocità di visite tra le autorità militari del Regio esercito e quelle del corpo della guardia di finanza, *pag.* 505.

» 11. — Illuminazione e riscaldamento dei locali pei comandi militari di stazione, *pag.* 505.

— — Decisioni di massima, *pag.* 506.

Atto N. **221**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Pubblicazione dei fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da campagna**. — 10 dicembre.

Sono stati pubblicati, in 5 fascicoli distinti ed in un volume che tutti li riunisce, i nuovi caricamenti dei carri delle batterie da campagna, destinati a sostituire quelli corrispondenti contenuti nel Vol. VI, Tit. II delle Istruzioni pratiche d'artiglieria e relative appendici.

Tali fascicoli, nella serie generale dei caricamenti dei materiali d'artiglieria, sono controdistinti dai numeri e dai titoli seguenti:

Fascicolo 1° — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 7, da campagna.

Fascicolo 2° — Caricamento della fucina da campagna mod. 1896, per batterie da 7, da campagna.

Fascicolo 3° — Caricamento del pezzo e del carro per munizioni delle batterie da 9 in lamiera.

Fascicolo 4° — Caricamento della fucina da campagna, modello 1896, per batterie da 9 B.

Fascicolo 5° — Caricamento del carro da trasporto modello 1876 da batteria e per foraggio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 48ª, pag. 500. — Nella terza riga della Decisione di massima 10, *invece di*: Atto 155, *leggasi*: Atto 143.

15 DIC 96

Il volume che riunisce tutti i fascicoli porta il titolo:

Caricamenti dei carri delle batterie da campagna.

Per effetto di queste nuove pubblicazioni rimangono fin d'ora aboliti:

a) i dati sui caricamenti dell'affusto da campagna, per cannone da 7 BR Ret., dell'avantreno per munizioni da 7, del carro per munizioni da 7, dei carri da trasporto mod. 1870 da batteria e da foraggio — contenute nel Vol. VI, Tit. 1°, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria;

b) l'istruzione sul caricamento del pezzo e del carro per munizioni per il materiale da 9 in lamiera, che forma oggetto dell'appendice 1ª al Vol. VI, Tit. 1°.

I caricamenti relativi alle antiche fucine ed al materiale da 9, mod 1844, rimangono in vigore finchè i predetti materiali non siano stati completamente sostituiti dai nuovi, tanto presso le batterie quanto nelle dotazioni delle piazze forti.

Per l'acquisto dei fascicoli e del volume riassuntivo, si terranno presenti le seguenti norme:

I reggimenti d'artiglieria da campagna dovranno provvedere ciascun carro, a qualunque servizio appartenga, del rispettivo fascicolo di caricamento: inoltre, ogni comando di reggimento ed ogni ufficio del materiale avrà in dotazione due serie complete dei fascicoli e due copie del volume; ogni batteria, due serie complete dei fascicoli relativi ai propri carri e due copie del volume; ogni comando di brigata, una serie di tutti i fascicoli ed una copia del volume.

I comandi locali d'artiglieria ed i reggimenti d'artiglieria da montagna e a cavallo: una copia del volume per ciascun ufficio comando, e per ognuno dei comandi di brigata, compagnia o batteria, dipendenti.

Gli ispettorati, i comandi d'artiglieria e la direzione superiore delle esperienze: due serie complete dei fascicoli e due copie del volume.

I comandi di corpo d'armata e di divisione: una serie completa dei fascicoli ed una copia del volume.

La scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, l'accademia militare, la scuola militare: dieci serie complete dei fascicoli e dieci copie del volume.

Le richieste delle nuove pubblicazioni tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del corrente anno.

I prezzi dei singoli fascicoli e del volume rimangono così stabiliti:

Fascicolo 1° L. 0,10;
» 2° » 0,15;
» 3° » 0,10;
» 4° » 0,15;
» 5° » 0,10.

Volume completo, rilegato in tela, L. 0,55.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **222**. — RECLUTAMENTO. — **Esami di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento**. — 10 dicembre.

Col § 232 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificata dall'*Atto* 183 del 1894, venne stabilito che in nessun caso possa essere ripetuto l'esame per sottotenente di complemento.

E poichè non credo che, come in genere per qualsiasi prova di esami è ammessa la prova di riparazione, possa questa rifiutarsi per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, così determino che sia rimesso in vigore la disposizione preesistente al 1894 e che al detto paragrafo sia sostituito il seguente:

« § 232. Nella seconda quindicina del mese di febbraio avrà luogo, con le stesse norme date dai §§ precedenti, una seconda prova di esami di idoneità al grado di sottotenente di complemento, alla quale i comandanti di corpo d'armata potranno ammettere quegli aspiranti di cui è parola al § 222, che non siano stati dichiarati idonei alla prova di esami del precedente mese di dicembre ed anche coloro che non abbiano potuto a questa presentarsi per causa indipendente dalla loro volontà.

Quelli dei detti aspiranti che verranno così ammessi ad una prova di riparazione, dovranno in questa ripetere quelli esami soltanto nei quali rimasero deficienti nella prova già sostenuta.

È bene inteso che coloro che si presentino per la prima volta alla prova di esami del mese di febbraio e non vi ottengano la voluta idoneità, potranno poi ripetere gli esami nella sessione del successivo mese di dicembre, che varrà per essi come prova di riparazione.

A riguardo dei risultati idonei in questa seconda prova di esami dovranno, naturalmente, applicarsi le disposizioni contenute nel § 230 e seguenti. »

Il Ministro — PELLOUX.

N. **223**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Cambio dei fucili modello 1870 e 1870-87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. — Distribuzione di fucili modello 1891**. — 10 dicembre.

L'*Atto* 73 del 1889 è sostituito dal presente.

1. E' fatta facoltà alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale di richiedere il cambio dei fucili modello 1870 e di quelli modello 1870 87 di loro proprietà e non più in buone condizioni di servizio con altrettanti modello 1870-87.

2. In dipendenza di quanto sopra, sono autorizzati i comandanti di corpo d'armata a secondare le domande che per mezzo delle direzioni provinciali fossero loro rivolte dalle presidenze delle società di tiro, costituite entro il territorio di loro giurisdizione.

3. Del cambio di cui trattasi, sono incaricati i comandi locali d'artiglieria.

4. Le armi che potranno essere cambiate dalle dette direzioni saranno soltanto quelle modello 1870 e 1870 87 del modello regolamentare e portanti le marche di una delle fabbriche d'armi governative, di che le direzioni stesse dovranno con ogni cura accertarsi onde non abbiano in alcun modo ad introdursi in magazzino armi di diversa provenienza.

5. Dette armi dovranno essere versate dalle società di tiro senza assortimenti ed accessori e con o senza sciabola baionetta, secondochè le armi stesse ne sono o no provvedute.

6. I fucili modello 1870 saranno accettati nello stato in cui verranno versati senza fare alcun addebito alle società. Saranno invece addebitate alle società le spese occorrenti per rimettere in perfetto stato i fucili modello 1870-87 da cambiare.

7. A ciascuna società che ne farà richiesta sarà distribuito un fucile modello 1891 con parti ed accessori, del quale la presidenza ricevente dovrà rilasciare ricevuta dichiarando nella medesima che si obbliga a restituire tali materiali non appena le saranno richiesti, ed a sottostare alle spese che occorreranno per rimettere in perfetto stato di servizio i materiali stessi allorchè essi saranno restituiti.

Detta ricevuta oltrechè dal presidente della società sarà firmata dal direttore del tiro, il quale resterà strettamente responsabile della custodia del detto fucile modello 1891, delle sue parti ed accessori.

8. Le richieste per detti fucili dovranno essere fatte al comando locale d'artiglieria nella cui giurisdizione trovansi le società con le norme di cui al N. 2 del presente *Atto*.

9. Le spese per il trasporto dei fucili da cambiarsi e di quelli che vengono spediti in sostituzione dai comandi locali verranno poste a carico delle società interessate.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **224**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Reciprocità di visite fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza**. — 11 dicembre.

Il Ministero delle finanze, previ accordi con questo Ministero, ha inserito agli articoli 99, 100 e 101 del *Regolamento di istituzione e di disciplina per la R guardia di finanza*, le prescrizioni relative alle visite di dovere per parte dell'autorità della guardia di finanza verso l'autorità militare del R. esercito.

Per stabilire la reciprocità di trattamento per parte degli ufficiali del R. esercito verso quelli della guardia di finanza, questo Ministero ha quindi determinato:

1. Nei presidî ove risieda, oppure venga costituito, un comando della guardia di finanza, deve passare lo scambio della visita fra l'autorità militare e quella della guardia di finanza, in occasione che l'una o l'altra assuma il comando.

2. Fa la visita pel primo chi è di grado inferiore: a parità di grado, l'autorità che arriva fa la visita per la prima.

3. L'ufficiale od il sottufficiale comandante dell'arma dei carabinieri reali del luogo deve fare la visita di dovere al comando della guardia di finanza nella circostanza e nel modo oradetto, qualora nella stessa sede non esista autorità militare a lui superiore.

4. La visita ha luogo in grande uniforme, e chi la riceve deve restituirla entro le 24 ore.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **225**. — TRASPORTI MILITARI. — **Illuminazione e riscaldamento dei locali pei comandi militari di stazione**. — 11 dicembre.

Alle disposizioni contenute nel comma secondo del § 27 della Istruzione sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace (*Atto* 58 del 1896) sono sostituite le seguenti;

« Alla illuminazione ed al riscaldamento dei locali destinati ai comandi di stazione si provvede a carico del bilancio.

I comandanti delle divisioni militari incaricheranno di tale servizio una delle amministrazioni dei corpi aventi sede fissa nel presidio in cui è stabilito il comando di stazione (di preferenza quella del distretto militare), la quale domanderà poi al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), con apposito rendiconto trimestrale, il rimborso delle spese sostenute.

Nei corpi d'armata, nei quali funziona una impresa per la somministrazione del combustibile, il combustibile occorrente pei comandi di stazione tanto pel riscaldamento quanto per l'illuminazione (in quanto questa non sia fatta a gas), dovrà, giusta i relativi capitoli d'oneri, venire prelevato dall'impresa, escluso l'acquisto dal commercio ».

Il Ministro — PELLOUX.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Tassa di bollo da esigersi dalle società ferroviarie e di navigazione pei biglietti a tariffa militare. — A schiarimento di dubbi sorti sull'applicazione della tassa di bollo da parte delle società ferroviarie e di navigazione, pei biglietti a tariffa ridotta per i militari e per gli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina si avverte che, siccome gli scontrini modello A, B, F ed F^{bis} (bleu) possono servire tanto per viaggi a conto delle amministrazioni quanto per viaggi a conto particolare, pei biglietti da rilasciarsi sulla presentazione degli scontrini stessi le società predette devono sempre applicare la tassa di centesimi cinque per biglietto, qualunque sia il numero delle persone che ne fruiscono, e qualunque sia il motivo del viaggio.

Nessuna tassa di bollo invece sarà esatta dalle predette società sui biglietti da rilasciarsi in base alla richiesta modello C, valendo questa esclusivamente per i viaggi che si compiono per conto dello Stato. (*Uff. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1896 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 dicembre.

NOVEMBRE 26. — R. Decreto N. 442 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata, *pag.* 507.

DICEMBRE 16. — Apertura del tronco Marcellinara-Corace. — Sistemazione della stazione di Brescia. — Apertura di nuove stazioni e fermate ferroviarie e cambiamento di denominazione di talune altre, *pag.* 508.

» 18. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del pregio segno nazionale, *pag.* 513.

Atto N. **226**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. Decreto N. 442 relativo al servizio del casermaggio ad economia nel II e IV corpo d'armata.** — 26 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 17 febbraio 1895 N. 68, che approva il regolamento pel servizio del casermaggio ad economia e ne stabilisce l'applicazione al V, all'XI corpo d'armata ed alla Sardegna;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il servizio del casermaggio ad economia viene esteso al II ed al IV corpo d'armata, e sarà eseguito colle norme stabilite dal regolamento approvato col precitato Nostro Decreto 17 febbraio 1895 N. 68.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 26 novembre 1896.

UMBERTO.

Pelloux.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 221, pag. 502. — Nelle linee 8ª e 12ª, *invece di*: Vol. VI, Tit. 1°, *leggasi*: Vol. VI, Tit. 2°.

N. **227**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco *Marcellinara-Corace*. — Sistemazione della stazione di *Brescia*. — Apertura di nuove stazioni e fermate ferroviarie e cambiamento di denominazione di talune altre.** — 16 dicembre.

Si rende noto che venne aperto all'esercizio il tronco *Marcellinara-Corace* della linea *S. Eufemia-Catanzaro Marina* (*Rete Mediterranea*).

Le distanze chilometriche fra le varie stazioni di detta linea si rilevano dalla seguente tavola poliometrica.

S. EUFEMIA-CATANZARO MARINA

(1) S. Eufemia	6	10	15	25	30	34
Sambiase	4	9	19	24	28	
Nicastro	6	16	21	24		
Feroleto Antico	11	15	19			
Marcellinara	5	9				
Settingiano	4					
Corace						
Catanzaro Sala	4	9				
S. Maria di Catanzaro	6					
Catanzaro Marina						

(1) Punto di diramazione per la linea Battipaglia-Reggio Calabria.

In seguito alla sistemazione della stazione di *Brescia* vengono a modificarsi come in appresso le distanze fra la stazione stessa e quelle della linea:

PAVIA-CREMONA-BRESCIA (Rete Adriatica).

Belgioioso	Km. 111	Codogno	Km. 79
Corteolona	» 106	Pizzighettone	» 71
Miradolo	» 100	Acquanegra	» 62
Chignolo Po.	» 97	Robecco Pontevico . . .	» 35
Ospedaletto Lodigiano . .	» 90	S. Zeno Folzano	» 7
Casalpusterlengo	» 83		

nonchè quelle della linea:

PARMA-BRESCIA-ISEO (Rete Adriatica).

DISTANZE dalle sottonominate stazioni a quelle contrassegnate	Iseo	Borgo S. Giovanni	Castegnato	Passirano	Monterotondo Bresciano	Provaglio d'Iseo	Iseo
Parma	92	94	100 (*)	106	108 (*)	112	115 (*)
Torrile S. Polo	82	84	90 (*)	96	98	102	105 (*)
Colorno	77	79	85 (*)	91	93	97	100 (*)
Casalmaggiore	68	70 (*)	77	82 (*)	85	88 (*)	92
S. Giovanni in Croce	58	60 (*)	67	72 (*)	75	78 (*)	82
Piadena	52	54	61	66 (*)	68 (*)	72 (*)	76
Canneto sull'Oglio	49	51	58	63	65 (*)	69	73
Asola	41	43	49 (*)	55	57	61	64 (*)
Remedello Sotto	36 (*)	38 (*)	45 (*)	51	53	57	60 (*)
Remedello Sopra	34	36	43	48 (*)	50 (*)	54 (*)	58
Visano	30	32	38 (*)	44	46	50	53 (*)
Calvisano	26	28 (*)	35	40 (*)	42 (*)	46 (*)	50
Viadena Bresciana	23	25	31 (*)	37	39 (*)	43	46 (*)
Ghedi	17	19 (*)	26	31 (*)	33 (*)	37 (*)	41
Montirone	11 (*)	13 (*)	20	25 (*)	28	31 (*)	35
Borgosatollo	8	10 (*)	17	22 (*)	24 (*)	28 (*)	32
S. Zeno Folzano	7	8 (*)	15	20 (*)	23	26 (*)	30

N. B. I numeri contrassegnati da asterisco indicano le distanze che non subiscono modificazioni.

Venne aperta all'esercizio la stazione di *Firenze-Campo di Marte*, della linea *Firenze-Chiusi* (*Rete Adriatica*) e soppressa quella di *Firenze P. alla Croce*. Le distanze da e per la detta nuova stazione sono le stesse da e per *Firenze P. alla Croce*.

Fu anche aperta all'esercizio la fermata di *S. Frediano a Settimo* posta fra le stazioni di *Cascina* e *Navacchio* della linea *Pisa-Empoli-Firenze* (*Rete Mediterraneo*).

La fermata medesima è abilitata al servizio interno e cumulativo italiano, al trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e delle merci a grande velocità limitatamente però alle spedizioni non eccedenti il peso di 100 chilogrammi ciascuna.

Le distanze chilometriche intercedenti fra la detta fermata e le stazioni della linea *Pisa-Firenze-Empoli-Chiusi-Asciano-Montepescali*, risultano dallo specchio che segue:

Distanze
da S FREDIANO a SETTIMO alle sottonominate stazioni.

Livorno Marittima	Km.	30	Castellina in Chianti	Km.	86
Livorno Torretta	»	29	Siena	»	101
Livorno S. Marco	»	29	Arbia	»	110
Pisa Cent. e P. N.	»	11	Castelnuovo Berardenga	»	117
Pisa P. Fiorentina	»	10	Asciano	»	132
Navacchio	»	3	Rapolano	»	138
Cascina	»	3	Lucignano	»	151
Pontedera	»	11	Sinalunga	»	157
La Rotta	»	14	Torrita	»	163
S. Romano	»	22	Montepulciano	»	171
S. Miniato	»	28	Chianciano	»	180
Empoli	»	37	Chiusi	»	189
Montelupo	»	44	S. Giovanni d'Asso	»	145
Signa	»	55	Torrenieri	»	153
S. Donnino	»	59	Monte Amiata	»	166
Firenze P. al Prato	»	67	S. Angelo Cinigiano	»	*177*
Firenze S. M. N.	»	69	Monte Antico	»	*177*
Ponte a Elsa	»	42	Paganico	»	*169*
Granaiolo	»	48	Roccastrada	»	*161*
Castelfiorentino	»	54	Sticciano	»	*152*
Certaldo	»	62	Montepescali	»	*141*
Poggibonsi	»	75			

N. B. — Le distanze indicate con numeri in carattere corsivo sono stabilite per la via di *Cecina*.

Venne pure aperta all'esercizio la stazione di *Via Latina* posta fra le stazioni di *Roma Termini* e *Capannelle* della linea secondaria *Roma-Albano-Nettuno* (*Rete Mediterranea*) in sostituzione della fermata di *Tavolato*, della linea stessa, fermata questa che ora resta soppressa.

La fermata di *Via Latina*, è abilitata al solo trasporto dei viaggiatori, bagagli e cani da e per le stazioni della linea *Roma-Albano Nettuno*.

Le distanze dalla detta nuova fermata alle stazioni della linea *Roma-Albano-Nettuno* risultano dallo specchio seguente:

Distanze
dalla fermata di VIA LATINA alle sottonominate stazioni.

Roma Termini	Km.	6	Cecchina	Km.	29
Capannelle	»	5	Carroceto	»	41
Marino	»	18	Anzio	»	59
Castelgandolfo	»	21	Nettuno	»	61
Albano	»	24			

| | | |

pa **MESSINA-CATANIA-SIRACUSA**.

sto

garo

circeale

	Acicastello												
2	Cannizzaro												
8	6	Catania stazione											
11	9	3	Catania porto										
16	14	8	11	Bicocca									
24	22	16	19	8	Passomartino								
31	29	24	27	16	8	Valsavoia							
37	35	29	32	22	14	6	Lentini						
46	44	38	41	31	23	15	10	Agnone di Siracusa					
58	56	50	53	42	34	27	21	12	Brucoli				
64	63	57	60	49	41	34	28	19	7	Augusta			
71	69	64	67	56	48	41	35	26	14	7	Lumidoro		
78	76	70	73	62	55	47	41	32	21	14	7	Priolo	
88	86	80	83	73	65	57	51	42	31	24	17	11	S. Panagia
95	93	87	90	79	72	64	58	49	38	31	24	18	7	**Siracusa** stazione

Il Ministro — PELLOUX.

La fermata di *Verigotti Finalpia* della linea *Genova-Ventimiglia* (*Rete Mediterranea*) ha cambiato denominazione in quella di *Verigotti* semplicemente.

Anche la fermata di *Morra* della linea *Avellino-Rocchetta S. Venere* (*Rete Mediterranea*) ha assunto la nuova denominazione di *Morra Irpino*.

La stazione di *Castelplanio* ha assunta la denominazione di *Castelplanio-Cupra Montana* (*Rete Adriatica*).

In via di esperimento venne aperta all'esercizio la fermata di *Fornello* sulla linea *Faenza-Firenze* (*Rete Adriatica*) per il solo servizio viaggiatori interno; detta fermata trovasi posta tra le stazioni di *Crespino* e *Ronta*.

Le distanze da detta fermata alle stazioni della linea *Faenza-Firenze* sono come in appresso:

Distanze
dalla fermata di FORNELLO alle stazioni sottonominate.

Faenza	Km.	52	Ronta	Km.	7
Brisighella	»	39	Panicaglia	»	12
Fognano	»	35	Borgo S. Lorenzo	»	16
S. Cassiano	»	27	S. Piero a Sieve	»	20
S. Martino in Gattara	»	23	Vaglia	»	28
Marradi	»	17	Montorsoli	»	36
Fantino-Palazzuolo	»	12	Caldine	»	42
Crespino	»	7	Firenze S. M. N.	»	50

Le fermate di *Melano S. Donato Marche* e *Monterosso Marche* della linea *Fabriano-S. Arcangelo* (*Rete Adriatica*) non sono più ammesse in servizio cumulativo ai trasporti di viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, ma sono ora soltanto abilitate ai trasporti stessi, con restrizioni, in solo servizio interno della rete Adriatica.

La stazione ferroviaria di *Montegrotto* della linea *Padova-Bologna* (*Rete Adriatica*), ammessa ad eseguire spedizioni a grande velocità composte di colli non eccedenti il peso di 50 kg. per il solo periodo estivo, è stata abilitata a tale servizio in ogni stagione dell'anno.

Le fermate di *Aquilonia*, *Rapone Ruvo*, *Cairano*, *Cassano Irpino* e *Parolise Candida* della linea *Rocchetta S. Venere-Avellino* (*Rete Mediterranea*) sono ora abilitate, in servizio interno e cumulativo italiano, ad effettuare e ricevere spedizioni di merci a grande velocità fino a 100 kg. c ascuna.

Anche la fermata di *Remedello Sotto* è ora abilitata in servizio interno cumulativo italiano a tutti indistintamente i trasporti senza alcuna restrizione, compresi i veicoli ed il bestiame.

La fermata pure di *Paderno d'Adda*, della linea *Ponte S. Pietro Locate-Bergamo* (*Rete Adriatica*) è ammessa in servizio interno cumulativo italiano, ai trasporti delle merci a grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti i 50 kg., ed a quelli a piccola velocità ordinaria a vagone completo.

Strade ferrate della SICILIA

Venne aperta la stazione di *Messina Succursale*, la quale è abilitata alla vendita di biglietti in servizio cumulativo viaggiatori colle stazioni delle due reti Adriatica e Mediterranea, per ambedue i transiti di *Reggio Calabria* e di *Villa S. Giovanni*.

La distanza dalla suddetta stazione a quella di *Villa S. Giovanni* è di km. 8, ed a quella di *Reggio Calabria* è di km. 15.

Sono pure aperte al pubblico esercizio le fermate di *Giampilieri* e di *Roccalumera Mandanici* poste la prima fra le stazioni di *Ponte Schiavo* e *Ponte Giampilieri*, e la seconda fra le stazioni di *Nizza Sicilia* e di *S. Teresa di Riva* della linea *Messina-Catania-Siracusa*. La fermata di *Giampilieri* è abilitata indistintamente a tutti i trasporti tanto in servizio interno che in servizio cumulativo con le ferrovie continentali e con la ferrovia Sicula occidentale. La stazione di *Roccalumera Mandanici* è abilitata solo a distribuire biglietti di una sola corsa a destinazione fissa per quasi tutte le stazioni del tronco *Messina-Catania*.

Le distanze intercedenti fra le suddette due fermate e le stazioni della linea *Messina-Catania-Siracusa* risultano dalla tavola poliometrica annessa.

N. **228**. — MATRICOLA. — **Iscrizione a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale.** — 18 dicembre.

A scopo di uniformità questo Ministero prescrive che le nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale conseguite, con determinazione inserta nel *Bollettino delle nomine*, da ufficiali in congedo o sotto le armi, come pure le cessazioni da tale carica, non debbano formare oggetto di variazione nello specchio 2 degli stati di servizio, mod. 53, ma bensì, in analogia a quanto è prescritto per le missioni, debbano inscriversi nello specchio 3 con apposite annotazioni, secondo le formule seguenti:

« *Nominato ispettore provinciale del tiro a segno nazionale per la provincia di . . . . Det. Min. del . . . . . .* »

« *Esonerato dalla suddetta carica Det. Min. del . . . . .* »

La nomina a direttore, vice-direttore o commissario del tiro, e la cessazione dalle cariche stesse non danno luogo ad alcuna annotazione a matricola; fermo restando però, in ogni modo, il disposto dal N. 12 dell'*Atto* 126 corrente anno, pel quale il servizio prestato in tali cariche, come altresì in quella di ispettore, dev'essere sempre annotato nelle note caratteristiche.

I comandanti dei corpi e distretti vorranno provvedere perchè siano in tal senso sistemate le annotazioni già fatte prima d'ora.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.



DISPENSA 51ª **1896** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 dicembre.

DICEMBRE 10. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro nella Commissione per la revisione del progetto di codice penale militare, *pag.* 545.

» 21. — Norme per i drappelli di fatica che segnano i carri nelle diverse linee, *pag.* 546.

» 21. — Pubblicazioni militari periodiche. (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*), *pag.* 546.

» 21. — Errata-corrige alla 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza, *pag.* 549.

» 21. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio e al suo estratto edizione 1894, *pag.* 549.

Atto N. **229**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto relativo alla sostituzione di membro nella Commissione per la revisione del progetto di codice penale militare**. — 10 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data del 20 luglio 1896, col quale era nominata una Commissione per la revisione del progetto del codice penale militare nel testo approvato dal Senato del Regno nella tornata del 13 marzo 1894, e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

Il cav. ufficiale Giovanni Panichetti, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, è chiamato a far parte della suddetta Commissione, in sostituzione del professore comm. Tancredi Canonico, presidente di sezione alla Corte medesima, dimissionario,

29 DIC 96

Gli anzidetti Nostri Ministri Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1896.

UMBERTO.

PELLOUX.
BAIN
COSTA.

N. **230**. — DISCIPLINA MILITARE — **Norme per i drappelli di fatica che seguono i carri alle diverse incette**. — 24 dicembre.

Per regolare con norme precise il modo di condursi dei drappelli di fatica al seguito dei carri da trasporto e delle carrette da battaglione per l'incetta dei viveri, del pane, della legna, del foraggio, della paglia e degli arnesi da casermaggio, il Ministero determina quanto segue:

1. Tanto nei servizi in guarnigione, quanto nei servizi in marcia e alle manovre, i drappelli di fatica debbono seguire a piedi i carri da trasporto e le carrette da battaglione, in ordine e al passo nell'interno delle città, al passo di strada fuori dell'abitato.

2. Nel caso che il luogo dell'incetta trovisi a qualche chilometro fuori città, è ammesso, per i drappelli di fatica di cavalleria e dell'artiglieria a cavallo, che vadano montati, quando così credano di stabilire i comandanti di corpo o di distaccamento.

3. Nei servizi in marcia e alle manovre quando il tragitto da percorrere sia lungo, o la truppa affaticata, i comandanti di corpo o di distaccamento possono autorizzare i militari dei drappelli di fatica a salire tutti o alcuni per volta a turno sui carri da trasporto, purchè questi sieno con poco carico, mai però sulle carrette di battaglione.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **231**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pubblicazioni militari periodiche. (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*)**. — 24 dicembre.

Avendo l'esperienza dimostrato che il numero di copie del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine*, di cui ora si provvedono i corpi a senso dell'*Atto* 234 della *Raccolta*, ec-

cede in molti casi i reali bisogni del servizio, il Ministero, nell'intento di diminuire le spese di cancelleria che gravano sulle masse generali, è venuto nella determinazione di limitare congruamente la provvista di quelle pubblicazioni.

Alle disposizioni del precitato *Atto* 234 si intenderanno fatte, pertanto, le varianti ed aggiunte che seguono:

N. 4. — Vi è sostituito il seguente:

« 4. Nei corpi la provvista e distribuzione del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* sarà regolata come segue:

a) presso i reggimenti e corpi vari di truppa: *tre copie* per gli uffici del corpo, di cui una per l'ufficio comando e maggiorità e due per le varie sezioni dell'ufficio d'amministrazione; oppure, per i reggimenti e corpi d'artiglieria aventi l'apposito ufficio del materiale, *quattro copie*, per poterne assegnare una anche a quest'ultimo ufficio; *due copie* per ciascun comando di battaglione o di riparto corrispondente, di cui una verrà assegnata, quando vi siano riparti minori distaccati, al dipendente distaccamento di maggiore importanza;

b) presso le legioni territoriali dei carabinieri reali: *tre copie* per gli uffici presso il comando della legione; *una copia* per ciascun comando di divisione; *una copia* per ciascun comando di compagnia isolata od avente sede in caserma isolata;

c) presso gli ospedali militari: *tre copie* per gli uffici dell'ospedale militare principale; *due copie* per ogni ospedale succursale;

d) presso le compagnie di sussistenza: *due copie* per il consiglio d'amministrazione delle compagnie, venendo alle compagnie ed ai plotoni distaccati provveduto dai consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze colle copie acquistate per lo stabilimento nel modo indicato nel successivo N. 6;

e) presso le scuole militari, i magazzini centrali militari e la farmacia centrale militare: *tre copie*;

f) presso gli stabilimenti militari di pena: *tre copie* per gli uffici del comando degli stabilimenti in Roma; *due copie* per ogni reclusorio; *una copia* per ogni compagnia di disciplina, carceraria e reclusi.

Il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si provvederanno del *Giornale militare* e del *Bollettino* nel numero di copie che riputeranno necessarie per gli speciali bisogni dei loro uffici ».

N. 6. — Il primo comma è surrogato dal seguente:

« 6. I comandi, uffici e stabilimenti militari i cui titolari hanno un assegno proprio per le spese di cancelleria (specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892) si provvederanno del *Giornale militare* e del *Bollettino* nel numero di esemplari che desiderano, non avendo verun altro obbligo all' infuori di quello che in ciascun comando od ufficio esista sempre almeno una serie completa del *Giornale militare* (parte 1ª e 2ª).

N. 8 e 9. — Vi sono sostituiti i seguenti:

« 8. Ogni qualvolta per cambio di residenza del corpo o dei distaccamenti, cui è assegnato il *Giornale militare* e il *Bollettino*, o per qualsiasi altro motivo, occorrano cambiamenti d' indirizzo e si debba variare il numero delle copie da spedirsi alle varie sedi, il corpo ne darà avviso per tempo all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con la trasmissione di un elenco conforme al modulo *B*. »

« 9. Per qualunque reclamo abbiano da fare relativamente alla spedizione del *Giornale militare* e del *Bollettino* i corpi dovranno rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali vari e non mai direttamente alla tipografia editrice ».

N. 13. — Abolito.

N. 14. — Il primo comma va modificato come segue.

« 14. Entro il mese di luglio di ogni anno, i battaglioni e riparti corrispondenti, tranne le brigate da costa e da fortezza, dovranno restituire alla propria amministrazione la parte 1ª della copia del *Giornale militare* dell'anno precedente loro assegnata pel servizio dei riparti minori distaccati. »

N. 16. — Dopo questo numero è aggiunto il seguente:

« 17. I corpi ed uffici non debbono far rilegare, alla fine di ciascun anno, più di due copie del *Giornale militare*, comprendendo in un solo volume tanto la parte 1ª quanto la 2ª.

È inoltre vietata qualsiasi spesa, a carico delle masse, per la rilegatura delle dispense del *Bollettino* e per quella dell'*Annuario*. »

Moduli allegati all' Atto. — Per effetto delle precedenti varianti, s'intenderanno analogamente modificate le cifre indicate alla colonna 3 dei moduli *A* e *B*.

Le premesse disposizioni sono applicabili a cominciare dalle pubblicazioni periodiche relative al 1897.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **232**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Errata-corrige alla 1ª serie di aggiunte e varianti al Regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza.** — 24 dicembre.

Pagina 1, linea 1, *Invece di*: Prima serie; *pongasi*: Terza serie (1).

Pagina 1, linea 1, a piè di pagina si aggiunga:

(1) La prima serie fu pubblicata con la nota 38 del *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1893, e la seconda serie è costituita dalle varianti e correzioni di cui alla nota 20 del Giornale stesso, anno 1894.

Il Ministro — PELLOUX.

N. **233**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto edizione 1894.** — 24 dicembre.

Si sono pubblicati:

Il 5° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed il fascicolo dei foglietti a stampa contenenti le parti di composizione tipografica, da inserirsi nei volumi della parte 1ª e 2ª.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari tanto del fascicolo quanto dei foglietti eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del *Giornale militare* 1888 (parte 1ª).

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare del 5° fascicolo è di L. 0.50, quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di L. 0.80.

Il Ministro — PELLOUX.

Roma, 1895 — Tip. E. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1896

PARTE PRIMA

A

ABOLIZIONE del prospetto modello 781 . . . . . *Pag.* 6
Idem del paniolotto . . . . . » 50
Idem dei fregi di numero per i sottufficiali guardaforti . . . » 66
ABROGAZIONE dell'*Atto* N. 31 del 1894 . . . . . » 399
ACQUISTO del sale per il condimento del rancio . . . . . » 60
Idem delle pubblicazioni regolamentari . . . . . » 402
ADOZIONE di una nuova bocchetta per foderi di sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88 . . . . . » 100
Idem d'un nuovo libretto per la riscossione dei titoli di pagamento . . . . . » 181
Idem del cofano da allievo armaiuolo . . . . . » 242
Idem per la cavalleria di una gravina alleggerita da cavalleria » 384
Idem di una coreggia ferma-sciabola per sella da cavalleria . . » 434
AFRICA. — Legge 26 dicembre 1895 N. 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20,000,000 per le maggiori spese d'Africa . . . . . » 9
Idem. — R. Decreto col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono sono dichiarati in istato di guerra . . . . . » 54
Idem. — R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra i militari che presero parte al fatto d'arme di Debra Ailà e i militari che trovansi nella Colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895 . . . . . » 99

AFRICA. — Legge 26 marzo 1896 N. 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le spese di guerra nella Colonia Eritrea . . . . . *Pag.* 119

Idem. — R. Decreto che stabilisce gli assegni per alcune cariche e posizioni non previste dal Regolamento organico della Colonia Eritrea . . . . . » 151

Idem. — R. Decreto N. 210 col quale l'Eritrea ed i territori che ne dipendono cessano dall'essere considerati in istato di guerra . . . . . » 165

Idem. — Iscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 marzo e 18 giugno 1896 » 175

AGGIUNTE al Regolamento pei trasporti militari in ferrovia . . » 134

AGGIUNTE E VARIANTI al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto . » 5, 101, 166, 519

Idem all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria » 24, 416

Idem al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . » 43, 72, 74, 88, 106, 159, 402, 500

Idem ad istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . » 87, 203

Idem all'istruzione sulla stipulazione dei contratti e al regolamento di amministrazione . . . . . » 112

Idem all'*Atto* 68 della *Raccolta*. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . . » 172

Idem all'istruzione sulle munizioni . . . . . » 243

Idem al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza . . . . . » 243

Idem al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 361

Idem al regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi » 361

Idem all'elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie . . . . . » 362

AIUTANTI DI SANITÀ delle infermerie reggimentali. — Corso di istruzione . . . . . » 116

AMMINISTRAZIONE degli uomini di truppa in servizio nei forti » 1

Idem del corredo della truppa. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta* . . . . . » 59

Idem interna dei corpi, libertà d'azione dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo . . . . . » 160

Idem del corredo della truppa. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 68 della *Raccolta* . . . . . » 172

AMMINISTRAZIONE. — Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi. . . . . *Pag.* 364
Idem. — Semplificazione del rendiconto generale degli assegni . » 439
Idem. — Servizio viveri per la truppa . . . . . » 488
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . » 122, 137, 176, 423
Idem. — R. Decreto N. 100 col quale il servizio del tiro a segno nazionale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra . . . . . » 133
Idem. — R. Decreto N. 237 che ne modifica l'organico . . . » 209
Idem. — R. Decreto N. 241 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero. . . . . » 210
Idem. — R. Decreto N. 452 che ne modifica l'organico . . . » 422
AMNISTIA a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. — Relazione a Sua Maestà e R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 467. — Istruzione per l'applicazione del Decreto stesso . . . . . » 425
APPLICATI di stato maggiore. . . . . » 437
ARTIGLIERIA. — Riordinamento dei servizi . . . . . » 45
ARRUOLAMENTO VOLONTARIO di un anno. — R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi pel 1896 . » 49
ASPIRANTI FUOCHISTI di locomotive ferroviarie. — Corso di istruzione . . . . . » 2, 397
ASSEGNI per alcune cariche e posizioni non previste dal Regolamento organico per la Colonia Eritrea. — R. Decreto che li stabilisce . . . . . » 151
Idem alle famiglie dei prigionieri di guerra . . . . . » 163

B

BAGNI TERMALI. — Corrispondenza pel servizio relativo . . *Pag.* 123
BANDOLIERE da cavalleria. — Loro modificazione . . . . . » 439
BICICLETTA PNEUMATICA mod. 1895. — Prezzo e sua scomposizione . . . . . » 146

BOCCHETTA per foderi di sciabole da cavalleria mod. 71 e d'artiglieria mod. 88. — Adozione di una nuova . . *Pag.* 100
BRODO CONCENTRATO del laboratorio militare di Casaralta (Bologna) . . . . . » 390
BUFETTERIE. — Riparazioni agli oggetti di bufetteria . . . » 166

C

CAMBIO di fucili mod. 1870 e 1870/87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. — Distribuzione di fucili mod. 1891 . . . . . *Pag.* 504
CAMPAGNE. — Iscrizione a matricola della campagna d'Africa in applicazione dei Regi Decreti 15 maggio e 18 giugno 1896 » 175
Idem. — R. Decreto N. 234 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . » 175
CAPIMUSICA. — Facoltà loro concesse . . . . . » 384
CAPPOTTI da artiglieria, pastrani da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria . . . . . » 31
CARABINIERI REALI. — Modificazioni alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali . . . . . » 45
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale dell'arma » 148
Idem. — Modificazioni allo scompartimento territoriale delle divisioni di Firenze e Livorno. . . . . » 436
CARBONE per la cottura dei viveri e pei servizi interni dei corpi. — Suo prelevamento. . . . . » 419
CARICAMENTO delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità. — Pubblicazione di nuovi specchi . . . . . » 393
CARRI PER FERITI. — Materiale antisettico e medicinali costituenti la dotazione. . . . . » 459
CARTA per la corrispondenza. — Nuovo formato . . . . . » 112
Idem intestata e bolli d'ufficio . . . . . » 116
Idem itineraria del Regno. . . . . » 138
CARTE CONTABILI. — Loro trasmissione e conservazione . . » 3
CARTE E LIBRI vendibili dall'Istituto geografico militare. — Riduzione del loro prezzo. . . . . » 24
CARTEGGIO UFFICIALE. — Varianti alle disposizioni relative » 70, 163
Idem. — Nuovo formato di carta per la corrispondenza. . . . » 112
Idem. — Carta intestata e bolli d'ufficio . . . . . » 116
Idem. — Bagni termali e statistica sanitaria . . . . . » 123

CASERMAGGIO AD ECONOMIA. — R. Decreto N. 76 con cui il servizio viene esteso al I, al IX ed al X corpo d'armata . . . . . *Pag.* 108
Idem. — R. Decreto N. 91 con cui il servizio viene limitato al X corpo d'armata. . . . . » 137
Idem. — R. Decreto N. 111 con cui il servizio viene esteso al I e IX corpo d'armata . . . . . » 239
Idem. — Funzionamento del servizio nel I, IX, X e XI corpo di armata . . . . . » 243
Idem. — R. Decreto N. 412 relativo al servizio nel II e IV corpo d'armata . . . . . » 507
CASERMAGGIO E COMBUSTIBILE a gestione diretta dei corpi. — Estensione del servizio al III ed al VII corpo d'armata » 69
CASSETTINA TELEGRAFICA da campo. — Sue modificazioni » 376
CATALOGO dispositivo dei materiali per un'infermeria da campo per 150 cavalli . . . . . » 173
CAVALLERIA. — Regolamento di esercizi. . . . . » 19, 50, 147
Idem. — Adozione di una gravina alleggerita . . . . . » 384
Idem. — Adozione di una coreggia ferma sciabola per sella . » 434
Idem. — Modificazione alle bandoliere. . . . . » 439
Idem. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti . . . » 486
Idem. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti . . . » 487
CAVALLI degli ufficiali in Africa lasciati in Italia. — Razioni foraggio spettanti . . . . . » 125
Idem. — Provvista della paglia da lettiera . . . . . » 236
CAVALLI D'AGEVOLEZZA. — Istruzione per la loro concessione » 245
Idem. — Modificazioni all'attuale ruolo ed ai relativi elenchi di variazioni . . . . . » 283
CHIUSURA di un panificio militare . . . . . » 25, 48, 87
CLASSAZIONE degli stabilimenti delle sussistenze militari agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali . . » 164
CLASSIFICAZIONE speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria, e norme relative di collaudazione . . . . . » 376
COFANO da allievo armaiuolo — Sua adozione. . . . . » 242
COLLAUDAZIONE dei manufatti di maestranza. — Aggiunte e varianti al regolamento. . . . . » 243

COLLAUDAZIONE visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti al regolamento . . . . . *Pag.* 361
Idem dei proietti oblunghi. — Aggiunte e varianti al regolamento. » 361
COLLI che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari. — Indicazioni da apporvisi. . » 69
COLOMBAIE MILITARI. — Pubblicazione dell'istruzione. . . . » 215
COMANDI militari di stazione in tempo di pace. — Istruzione sulla loro costituzione e funzionamento . . . . . » 89
Idem militari di stazione. — Illuminazione e riscaldamento dei loro locali. . . . . » 505
COMMISSIONE per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871, N. 393 (serie 2ª) relativa ai matrimoni degli ufficiali . . . . . » 10
Idem incaricata delle reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale. — R. Decreto per la sostituzione di un membro . . . . . » 56, 125
Idem per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni morti nei combattimenti d'Africa. — Decreto ministeriale che la nomina . . . . . » 145
Idem (come sopra). — Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro. . . . . » 485
Idem per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione italiana della Croce Rossa. — R. Decreto che la istituisce . » 150
Idem per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del Regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare. — Relazione e R. Decreto che la nomina . . . . . » 244
Idem per la revisione del progetto di codice penale militare. — R. Decreto relativo alla sostituzione di un membro . » 515
COMMISSIONE CENTRALE del tiro a segno nazionale. — R. Decreto che la costituisce . . . . . » 374
Idem id. id. — R. Decreto di nomina di membri . . . . » 373
Idem id. id. — R. Decreto che vi aggiunge un membro . . » 483
CONCESSIONE delle raffermo . . . . . » 297
Idem id. — Modificazione all'*Atto* 159 del corrente anno . . » 432

CONDONO o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina. — R. Decreto 24 ottobre 1896, N. 468 . . . . . *Pag.* 430
CONSERVAZIONE del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti all'istruzione relativa. . . . . » 24, 416
CONTI delle somministrazioni in natura — Loro sistemazione. . » 27
CONTRATTI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla loro stipulazione. . . . . » 112
Idem. — Modificazione all'istruzione sulla loro stipulazione . . » 435
CONVENZIONE per il trasporto sul mare e per l'imbarco dei militari ed impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e delle robe tutte al servizio dell'esercito e dell'armata . . . . . » 441
COPERTE da campo fuori servizio. . . . . » 238
COREGGE del caricamento delle vetture da campagna. — Loro sostituzione . . . . . » 25
COREGGIA ferma sciabola per sella da cavalleria. — Sua adozione. » 434
CORREDO DELLA TRUPPA. — Sua amministrazione. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta*. . » 59
Idem. — Sua amministrazione. — Varianti ed aggiunte all' *Atto* 68 della *Raccolta* . . . . . » 172
CORREZIONI all'istruzione sui lavori da mina. . . . . » 142
CORRISPONDENZA. — Nuovo formato di carta per la corrispondenza. . . . . » 112
Idem. — Carta intestata e bolli d'ufficio. . . . . » 116
Idem. — Bagni termali e statistica sanitaria . . . . . » 123
Idem. — Corrispondenze e pacchi postali diretti ad ufficiali e militari di truppa . . . . . » 232
CORSO D'ISTRUZIONE pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 2, 397
Idem per gli aiutanti di sanità delle infermerie reggimentali . . » 116
COTONE IDROFILO nelle dotazioni sanitarie di mobilitazione. . » 25
CROCE ROSSA. — R. Decreto di nomina del presidente dell'associazione. . . . . » 120
Idem. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame di alcuni quesiti riguardanti l'associazione . . . . . » 150
CURE BALNEOTERMALI. — Proposte ed ammissioni. . . . . » 67

D

DATA DI NASCITA degli ufficiali del R. esercito . . *Pag.* 224, 295
DICHIARAZIONE d'irreperibilità per i militari presunti morti in Africa, stabilita dalla legge 2 luglio 1896, N. 256 . » 215
DIREZIONI PROVINCIALI del tiro a segno nazionale. — Ufficiali membri . . . . . » 204
DISINFEZIONI delle scuderie ed oggetti di bardatura. — Norme relative. . . . . » 14
DISPOSIZIONI sul carteggio ufficiale. — Varianti. . . . . » 70, 163
Idem per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento . . . . . » 240
DISTRETTI MILITARI. — Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali. . . . . » 127
DIVISA degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni alle disposizioni relative . . . . . » 45
Idem. — Abolizione dei fregi di numero dei sottufficiali *guardaforti* . . . . . » 66
Idem. — Distintivo per telegrafisti trasmettitori del genio . . » 121
Idem. — Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri. . . . . » 232
DOTAZIONE per le sale di scherma dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio . . . . . » 17
Idem dei carri per feriti. — Materiale antisettico e medicinali che la costituiscono . . . . . » 159
DOTAZIONI sanitarie di mobilitazione. — Cotone idrofilo . . » 25
DRAPPELLI di fatica che seguono i carri alle diverse incette. — Norme relative . . . . . » 516

E

ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie. — Aggiunte e varianti. . . . . *Pag.* 362
EQUITAZIONE degli ufficiali delle armi a piedi. — Scuola di). » 58
ERRATA-CORRIGE alla 1ª serie di aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza. » 519

ESAMI d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. — Varianti alle norme. . . . . *Pag.* 144
Idem d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici. — Modificazioni alle norme di massima . . . . . » 182
Idem di riparazione per la nomina a sottotenente di complemento. » 503
ESECUZIONE della scuola di tiro a mare. — Istruzione. . . » 416
ESERCITAZIONI DI TIRO D'ARTIGLIERIA. — R. Decreto relativo alla ricerca ed alla raccolta di proiettili o rottami di proiettili esplosi . . . . . » 141
ETÀ nella quale gli ufficiali debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898. — R. Decreto che la fissa . . » 213

F

FACOLTÀ concesse ai capimusica. . . . . *Pag.* 384
FASCICOLI DI CARICAMENTO dei carri delle batterie da campagna — Loro pubblicazione . . . . . » 501
FERITI E MALATI IN GUERRA. — Regolamento pel loro trasporto sulle ferrovie . . . . . » 11
FERROVIE. — Trasporti viaggiatori e bagagli a tariffa militare nell'isola di Sardegna . . . . . » 374
Idem. — Apertura del tronco Marcellinara-Corace. — Sistemazione della stazione di Brescia. — Apertura di nuove stazioni e fermate ferroviarie e cambiamento di denominazione di talune altre . . . . . » 508
FIASCHETTE di brodo concentrato del laboratorio militare di Casaralta (Bologna) . . . . . » 390
FORAGGIO pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia. . » 125
FORMAZIONE di una sezione fotografica da campo presso il 5° reggimento genio (brigata specialisti) . . . . . » 31
FORMULE MATRICOLARI. — Modificazioni di alcune . . . » 57
Idem. — Modificazioni di alcune relative alle rafferme . . . . » 414
FUCILI modello 1870 e 1870/87 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. — Loro cambio. — Distribuzione di fucili modello 1891 . . . . . » 504

FUNZIONAMENTO dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata. — Norme relative . *Pag.* 498
FUOCHISTI di locomotive ferroviarie. — Corso d'istruzione pei militari che vi aspirano . . . . . » 2, 397

G

GAVETTE. — Spese per la loro numerazione e stagnatura . . *Pag.* 50
Idem. — Sostituzione della gavetta piccola a quella grande . . » 416
GRAVINA ALLEGGERITA da cavalleria. — Sua adozione per la cavalleria . . . . . » 384

I

IMPERFEZIONI ED INFERMITÀ che motivano l'inabilità al servizio militare. — Modificazione all'elenco. . . . . *Pag.* 129
IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 237 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . » 209
Idem. — R. Decreto N. 452 che modifica l'organico dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 422
INDENNITÀ EVENTUALI. — Modificazioni al Regio Decreto 7 aprile 1892. . . . . » 22
INDICAZIONI da apporsi sui colli che si consegnano alle società ferroviarie assuntrici del servizio dei trasporti militari . » 69
INFERMERIE DI PRESIDIO. — Trasformazione dell'ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria . » 159
Idem. — Istituzione in Bardonecchia di una infermeria di presidio » 172
ISCRIZIONE a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale. . . . . » 513
ISTRUZIONE per l'eseguimento delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 15 del Regolamento sulle pensioni civili e militari. . . . . » 6
Idem sulla conservazione sul materiale d'artiglieria. Aggiunte e varianti . . . . . » 24, 416
Idem complementare al regolamento sul reclutamento. — Modificazione . . . . . » 48

ISTRUZIONE sui lavori da zappatore per la cavalleria. — Variante . . . . . *Pag.* 56
Idem sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . . . » 89
Idem sulle munizioni . . . . . » 109
Idem sulla stipulazione dei contratti. — Aggiunte e varianti . » 112
Idem sui lavori da mina. — Correzioni . . . . . » 142
Idem sulle colombaie militari . . . . . » 215
Idem per l'impiego dello specchio da segnatori pei tiri al bersaglio » 236
Idem sulle munizioni. — Aggiunte e varianti . . . . . » 243
Idem per la concessione di cavalli di agevolezza . . . . . » 245
Idem sul servizio del cannone da 7 BR Rct. da montagna . . » 295
Idem complementare al regolamento sul reclutamento. — Modificazioni. — Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi » 323
Idem per la compilazione delle note caratteristiche. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione. . . . » 379
Idem sull'esecuzione della scuola di tiro a mare . . . . . » 416
Idem sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887. — Modificazione » 435
ISTRUZIONI pratiche d'artiglieria. — Aggiunte e varianti . . » 87, 203

L

LAVORI di piccola manutenzione degli immobili . . . . . *Pag.* 51
Idem da zappatore per la cavalleria. — Variante all'istruzione relativa . . . . . » 56
Idem da mina — Correzioni all'istruzione relativa . . . . » 142
LEGGE 26 dicembre 1895 N. 711, che autorizza la maggiore assegnazione nella spesa dell'esercizio finanziario 1895-96 di lire 20,000,000 per le maggiori spese d'Africa . . » 9
Idem 26 marzo 1896 N. 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le spese di guerra nella Colonia Eritrea » 119
Idem 21 giugno 1896 N. 225 per autorizzazione di spese nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 . . . . . » 187
Idem 2 luglio 1896 N. 254 riguardante l'avanzamento nel regio esercito. . . . . » 188

LEGGE 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa. . . . . *Pag.* 212
Idem 9 luglio 1896 N. 285 riflettente le pensioni da considerarsi come dipendenti da collocamenti a riposo di diritto . » 219
Idem N. 292 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento . . . . . » 240
LIBERTÀ D'AZIONE dei consigli d'amministrazione e dei comandanti di corpo nell'amministrazione interna dei corpi . . » 160
LIBRETTO per la riscossione di titoli di pagamento. — Adozione d'un nuovo) . . . . . » 181
LOCALI pei comandi militari di stazione. — Loro illuminazione e riscaldamento . . . . . » 505

M

MACINELLO DA CAFFÈ con custodia di legno. — Nuovo tipo *Pag.* 382
MAGAZZINI MILITARI di distribuzione viveri nei capoluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata. — Norme per il loro funzionamento dal 1° gennaio 1897 . . » 498
MATERIALI per un'infermeria da campo per 150 cavalli. — Nuovo catalogo dispositivo . . . . . » 173
MATRIMONI DEGLI UFFICIALI. — R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 31 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª) . . . . . » 10
MEDAGLIA D'AFRICA. — R. Decreto N. 231 che istituisce una nuova fascetta per la medaglia a ricordo delle campagne d'Africa . . . . . » 175
Idem. — Norme per la sua concessione . . . . . » 178
MERITO DI GUERRA. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe Galliano a tenente colonnello . . . . . » 13
MILITARI che presero parte al fatto d'arme di Debra Ailà e militari che trovansi nella colonia Eritrea dal 7 dicembre 1895. — R. Decreto col quale sono considerati sul piede di guerra . . . . . » 99
MILITARI DI TRUPPA. — Amministrazione degli uomini di truppa in servizio nei forti . . . . . » 1
Idem. — Corso d'istruzione pei militari aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie . . . . . » 2, 397

MILITARI DI TRUPPA. — *Trattamento degli inscritti di leva, dei richiamati alle armi e dei congedandi nei movimenti collettivi di classi* . . . . . *Pag.* 364

Idem. — R. *Decreto* 24 ottobre 1896 N. 468. — *Condono o riduzione di punizione a militari incorporati nelle compagnie di disciplina* . . . . . » 430

MODELLO PER GL'INVENTARI *del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto.* — *Aggiunte e varianti.* » 5, 101, 166, 519

Idem del materiale dei servizi amministrativi. — *Aggiunte e varianti* . . . . . » 43, 72, 74, 88 106, 159, 402, 500

MODIFICAZIONI *al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali* . . . . . » 22

Idem alle disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 45

Idem all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 48

Idem di alcune formule matricolari . . . . . » 57

Idem al regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 59

Idem all'elenco delle imperfezioni ed infermità che motivano l'inabilità al servizio militare . . . . . » 129

Idem alla sella all'inglese per scuole d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario e contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio. . . . . . » 143

Idem allo scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali » 148

Idem al § 22 *del regolamento* 15 *luglio* 1890 *pei trasporti militari in ferrovia* . . . . . » 172

Idem alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici . . . . . » 182

Idem al regolamento sul reclutamento del R. esercito . . . . . » 220

Idem all'attuale ruolo dei cavalli d'agevolezza ed ai relativi elenchi di variazioni . . . . . » 283

Idem all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. — *Assegnazione degli inscritti di leva ai corpi* . . . » 323

Idem alla cassettina telegrafica da campo . . . . . » 376

Idem all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche. — *Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo* . . . . » 379

Idem all'Atto 294 *della Raccolta* . . . . . » 411

Idem di alcune formule matricolari relative alle rafferme . . . » 414

MODIFICAZIONI all'*Atto* 159 del corrente anno relativo alla concessione delle rafferme . . . . . *Pag.* 432
Idem all'istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, in data 24 gennaio 1887 » 435
Idem allo scompartimento territoriale delle divisioni carabinieri reali di Firenze e Livorno . . . . . » 436
Idem alle bandoliere da cavalleria . . . . . » 439
MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE agli *Atti* 65 e 68 della *Raccolta*. — Amministrazione del corredo della truppa . . . » 59
Idem al regolamento di disciplina militare . . . . . » 154
Idem al regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 155
Idem ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio » 385
Idem al regolamento pei trasporti militari in ferrovia. . . . » 399
MUNIZIONI. — Pubblicazione dell'istruzione relativa. . . . . » 109
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione. . . . . » 243

N

NOMINA dei membri della Commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . *Pag.* 373
Idem a sottotenente di complemento. — Esami di riparazione . » 503
NOMINE ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale. — Loro iscrizione a matricola . . . . . » 513
NORME per le disinfezioni delle scuderie ed oggetti di bardatura . » 14
Idem per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio. — Varianti . . . . . » 144
Idem di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici . . . . . » 182
Idem per l'esecuzione del R. Decreto relativo al ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria . . . . . » 487
Idem per il funzionamento, dal 1° gennaio 1897, dei magazzini militari di distribuzione viveri nei capiluoghi delle divisioni del I, II, III, IV e V corpo d'armata. . . . . » 498
Idem per i drappelli di fatica che seguono i carri nelle diverse incette . . . . . » 516
NOTE CARATTERISTICHE. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto per modificazione all'istruzione per la loro compilazione . . . . . » 379

O

OGGETTI di bufetteria. — Loro riparazione . . . . . *Pag.* 165
Idem per la pulizia personale dei sottufficiali . . . . . » 207
ORDINE DEL GIORNO. . . . . » 53
ORGANICO dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto che lo modifica. . . . . » 209,422
OSPEDALE MILITARE succursale di Gaeta — Sua trasformazione in infermeria presidiaria . . . . . » 159

P

PAGAMENTO delle pensioni a carico dello Stato . . . . . *Pag.* 359
PAGLIA da lettiera pei cavalli. — Sua provvista . . . . . » 236
PANCIOTTO. — Sua *abolizione* . . . . . » 50
PANIFICIO MILITARE. — Chiusura di un) . . . . . » 25, 48, 87
Idem. — Riapertura di un). . . . . » 294
PARATE DEL REGIO ESERCITO. — Intervento degli ufficiali della Regia marina . . . . . » 484
PASTRANI da artiglieria e treno del genio e pastrani da cavalleria » 31
PENSIONI A CARICO DELLO STATO. — Loro pagamento . . » 359
PICCOLA MANUTENZIONE degli immobili. — Esecuzione dei lavori . . . . . » 51
PRESUNTI MORTI IN AFRICA. — Legge 2 luglio 1896 N. 256 sulle pensioni per le famiglie . . . . . » 212
Idem. — Dichiarazione d'irreperibilità stabilita dalla legge suddetta » 215
PREZZO della bicicletta pneumatica modello 1895 e sua scomposizione. . . . . » 146
PRIGIONIERI DI GUERRA. — Assegni alle famiglie . . . . . » 163
PROMOZIONE del maggiore Giuseppe GALLIANO a tenente colonnello per merito di guerra. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo . . . . . » 13
PRONTUARIO delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi . . . » 186
PROPOSTE ed ammissioni a cure balneotermali . . . . . » 67

PROROGA fino al 1° gennaio 1897 del termine stabilito dall'articolo 3 del R. Decreto 6 novembre 1894, N. 503 . . . *Pag.* 217
PROSPETTO MOD. 781. — Sua abolizione. . . . . » 6
PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. — Loro acquisto . . . » 402
PUBBLICAZIONI VARIE. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra. . . . . » 11
Idem. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo I, II, III) » 19, 50, 147
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 24, 416
Idem. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria » 87, 203
Idem. — Istruzioni sulle munizioni . . . . . » 109
Idem. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione. . . . . » 146
Idem. — Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi . . . . . » 186
Idem — Istruzione sulle colombaie militari . . . . . » 215
Idem. — Istruzione per l'impiego dello specchio da segnatori pei tiri al bersaglio. . . . . » 236
Idem — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni. . . » 243
Idem — Aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei manufatti di maestranza. . . . . » 243
Idem. — Istruzione sul servizio del cannone da 7 BR Ret. da montagna. . . . . » 295
Idem — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 361
Idem. — Aggiunte e varianti al regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi . . . . . » 361
Idem. — Classificazione speciale dei ferri ed acciai che s'impiegano nella costruzione dei materiali d'artiglieria e norme relative di collaudazione . . . . . » 376
Idem. — Secondo volume dalla *Raccolta* delle disposizioni in vigore inserte nel *Giornale militare* dal 1831 al 1893 ed esito dei volumi della Raccolta precedente e del Giornale militare dal 1886 a tutto il 1893. . . . . » 391
Idem. — Nuovi specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità. . . . . » 393
Idem. — Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra » 405

PUBBLICAZIONI VARIE. — Regolamento di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe . . . . . *Pag.* 414
Idem. — Istruzione sull'esecuzione della scuola di tiro a mare . » 416
Idem. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare. . . . . » 437
Idem. — Fascicoli di caricamento dei carri delle batterie da campagna . . . . . » 501
Idem. — Pubblicazioni militari periodiche. (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*) . . . . . » 516

R

RACCOLTA DEL GIORNALE MILITARE. — Modificazioni ed aggiunte agli *Atti* 65 e 68. — Amministrazione del corredo della truppa . . . . . *Pag.* 39
Idem. — Aggiunte e varianti all'*Atto* 68. — Amministrazione del corredo della truppa. . . . . » 172
Idem. — Pubblicazione del 2° volume ed esito dei volumi della *Raccolta* precedente e del *Giornale militare* del 1886 a tutto il 1893 . . . . . » 394
Idem. — Modificazione all'*Atto* 294 . . . . . » 411
Idem. — Sostituzione all'*Atto* 215 . . . . . » 437
RAFFERME. — Loro concessione . . . . . » 297
Idem. — Modificazione di alcune formule matricolari a loro relative » 414
Idem. — Modificazione all'*Atto* 159 del corrente anno relativo alla loro concessione . . . . . » 432
RAZIONI FORAGGIO pei cavalli degli ufficiali in Africa lasciati in Italia. . . . . » 125
RECIPROCITÀ DI VISITE fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza . . . » 505
REGOLAMENTO pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 11
Idem di esercizi per la cavalleria. — Sua pubblicazione » 19, 50, 147
Idem sul reclutamento. — Modificazione all'istruzione complementare. . . . . » 48
Idem per la scuola di guerra. — Modificazione . . . . » 59, 75
Idem di amministrazione. — Aggiunte e varianti . . . . . » 112
Idem pei trasporti militari in ferrovia, — Aggiunte . . . . » 134

REGOLAMENTO per il servizio del materiale d'artiglieria e relativa istruzione . . . . . *Pag.* 146

Idem di disciplina militare. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte . . . . . » 154

Idem pel servizio territoriale. — R. Decreto col quale vengono apportate modificazioni ed aggiunte . . . . . » 155

Idem pei trasporti militari in ferrovia. — Modificazioni . . . » 172

Idem sul reclutamento del R. esercito. — R. Decreto N. 294 che vi apporta modificazioni. . . . . » 220

Idem sul reclutamento. — Ristampa del Capo XXVII . . . » 223

Idem per la collaudazione dei manufatti di maestranza. — Aggiunte e varianti. . . . . » 243

Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Aggiunte e varianti . . . . . » 361

Idem per la collaudazione dei proietti obblunghi. — Aggiunte e varianti. . . . . » 361

Idem d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, per la cavalleria, per l'artiglieria e per il genio. — R. Decreto col quale sono approvate modificazioni ed aggiunte » 385

Idem pei trasporti militari in ferrovia. — Modificazioni ed aggiunte . . . . . » 399

Idem sul servizio telegrafico in tempo di guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 405

Idem di servizio in guerra. — Parte I. — Servizio delle truppe. — Sua pubblicazione . . . . . » 414

Idem per la scuola d'applicazione di sanità militare. — Sua pubblicazione . . . . . » 437

Idem per la collaudazione dei manufatti di maestranza. — Errata-corrige alla 1ª serie di aggiunte e varianti . . » 519

RELAZIONE A S. M. IL RE e R. Decreto di promozione del maggiore Giuseppe Galliano a tenente colonnello per merito di guerra . . . . . » 13

Idem e R. Decreto di nomina di una commissione per la revisione del progetto di codice penale militare già approvato dal Senato del Regno e per lo studio delle riforme da introdurre nella procedura e nell'ordinamento giudiziario militare . . . . . » 241

Idem e R. Decreto per modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 379

RELAZIONE a S. M. il Re e R. Decreto 24 ottobre 1896 N. 467. — Amnistia a renitenti di leva, a militari dichiarati disertori o mancanti alla chiamata alle armi ed a coloro che incorsero in altri reati di cognizione della giurisdizione militare. Istruzione per l'applicazione del decreto stesso *Pag.* 425

Idem e R. Decreto per il ripristinamento dello stendardo nei reggimenti di cavalleria . . . . . » 486

RENDICONTO GENERALE DEGLI ASSEGNI. — Sua semplificazione . . . . . » 439

RIAPERTURA di un panificio militare . . . . . » 294

RIDUZIONE del prezzo delle carte e libri vendibili dall'Istituto geografico militare . . . . . » 24

RIORDINAMENTO dei servizi d'artiglieria. . . . . » 43

RIPARTIZIONE delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni, morti nei combattimenti d'Africa. — Decreto ministeriale che nomina una commissione . . . . . » 145

Idem (come sopra). — Decreto ministeriale per la sostituzione di un membro della commissione . . . . . » 485

RIPRISTINAMENTO dello stendardo nei reggimenti di cavalleria. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto . » 486

Idem (come sopra). — Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo . . . . . » 487

RISCOSSIONE di titoli di pagamento. — Adozione di un nuovo libretto . . . . . » 181

RISTAMPA del Capo XXVII del regolamento sul reclutamento » 223

S

SALE per il condimento del rancio. — Suo acquisto . . . *Pag.* 60

SALE DI SCHERMA dei reggimenti, delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e della brigata ferrovieri del genio. — Loro dotazione . . . . . » 17

SCUOLA di equitazione per gli ufficiali delle armi a piedi . . » 58

Idem di guerra. — Modificazione al regolamento . . . » 59, 75

Idem di tiro a mare. — Istruzione per la sua esecuzione . » 416

Idem d'applicazione di sanità militare — Pubblicazione del regolamento . . . . . » 437

SELLA ALL'INGLESE per scuole d'equitazione e per ufficiale medico, veterinario e contabile, di complemento d'artiglieria e del treno del genio . . . . . *Pag.* 143

SELLA DA CAVALLERIA. — Adozione della coreggia fermasciabola . . . . . » 434

SERVITÙ MILITARE. — Vedi: *Zone di servitù militare* . . »

SERVIZI D'ARTIGLIERIA. — Loro riordinamento . . . . » 45

SERVIZIO del casermaggio e del combustibile a gestione diretta dei corpi. — Sua estensione al III ed al VII corpo di armata . . . . . » 69

Idem telegrafico. — Telegrammi di Stato in franchigia . . » 101

Idem del casermaggio ad economia. — R. Decreto N. 76 con cui viene esteso al I, al IX ed al X corpo d'armata » 108

Idem del tiro a segno nazionale. — R. Decreto N. 100 col quale passa dal Ministero dell'interno a quello della guerra » 133

Idem del casermaggio ad economia. — R. Decreto N. 94 che lo limita al X corpo d'armata . . . . . » 137

Idem del materiale d'artiglieria. — Regolamento e relativo istruzione. . . . . » 146

Idem del casermaggio ad economia. — R. Decreto con cui viene esteso al I e IX corpo d'armata . . . . . » 239

Idem del casermaggio ad economia. — Suo funzionamento nel I, IX, X ed XI corpo d'armata . . . . . » 243

Idem del cannone da 7 BR Ret. da montagna. — Istruzione » 295

Idem telegrafico in tempo di guerra. — Pubblicazione del regolamento . . . . . » 405

Idem in guerra. — Pubblicazione del Regolamento. — Parte I. — Servizio delle truppe . . . . . » 414

Idem viveri per la truppa . . . . . » 488

Idem del casermaggio ad economia. — R. Decreto N. 142 con cui viene esteso al II e IV corpo d'armata . . . » 507

SEZIONE FOTOGRAFICA DA CAMPO presso il 5° reggimento genio (brigata specialisti). — Sua formazione . . » 31

SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiali membri delle presidenze . . . . . » 204

Idem. — Cambio dei fucili modello 1870 e 1870/87 e distribuzione di fucili modello 1891. . . . . » 504

SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1896. — R. Decreto N. 11 che la stabilisce . . » 49

SOMMINISTRAZIONE di medicinali dalle farmacie militari ai sottufficiali ammogliati. . . . . *Pag.* 123
SOMMINISTRAZIONI IN NATURA. — Sistemazione dei conti relativi . . . . . » 27
SOSTITUZIONE delle coregge del caricamento delle vetture da campagna . . . . . » 25
Idem di un membro della commissione incaricata della reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica e della concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale . . . . . » 56, 125
Idem della gavetta piccola a quella grande . . . . . » 416
Idem di un membro della commissione per la ripartizione delle somme elargite a favore dei militari feriti e delle famiglie povere dei militari italiani ed indigeni, morti nei combattimenti d'Africa . . . . . » 485
Idem di un membro nella commissione per la revisione del progetto di codice penale militare. . . . . » 515
SOTTODIREZIONE DEL GENIO DELLA MADDALENA. — R. Decreto N. 406 che la trasforma in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina » 409
SOTTUFFICIALI. — Oggetti per la loro pulizia personale. . . » 207
SOTTUFFICIALI AMMOGLIATI. — Loro somministrazione di medicinali dalle farmacie militari. . . . . » 123
SOTTUFFICIALI DEGLI ISTITUTI MILITARI. — Permesso di matrimonio . . . . . » 178
SOTTUFFICIALI GUARDAFORTI. — Abolizione dei fregi di numero . . . . . » 66
SPECCHI DI CARICAMENTO delle tasche, zaini, coppie cofani e cofanetti di sanità. — Nuova pubblicazione . . . » 393
SPECCHIO DA SEGNATORI pei tiri al bersaglio. — Istruzione pel suo impiego . . . . . » 236
SPESE per la numerazione e stagnatura delle gavette. . . . . » 50
Idem di guerra della Colonia Eritrea — Legge 26 marzo 1896 N. 76, che autorizza un credito di lire 140,000,000 per le) . . . . . » 119
SPESE D'UFFICIO per alcuni comandi ed istituti. — Classificazione degli stabilimenti delle sussistenze . . . . . » 218
Idem per le direzioni e gli uffici del genio . . . . . » 293

STABILIMENTI DELLE SUSSISTENZE MILITARI. — Loro classazione agli effetti delle spese per acquisti e riparazioni di materiali . . . . . *Pag.* 164
Idem. — Loro classificazione. . . . . » 218
STATISTICA SANITARIA. — Corrispondenza per il suo servizio » 123
STENDARDO NEI REGGIMENTI DI CAVALLERIA. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto per il suo ripristinamento » 486
Idem. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto relativo al suo ripristinamento . . . . . » 487

T

TASSA sul gas-luce e sulla energia elettrica. — Sua applicazione. *Pag.* 75
TELEGRAFISTI trasmettitori del genio. — Loro distintivo. . . » 121
TELEGRAMMI DI STATO in franchigia. . . . . » 101
TRASFORMAZIONE dell'ospedale militare succursale di Gaeta in infermeria presidiaria . . . . . » 159
Idem della sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio autonomo alla dipendenza del Ministero della marina. — R. Decreto relativo . . . . . » 409

U

UFFICIALI. — R. Decreto che nomina una commissione per lo studio di eventuali modificazioni alla legge 3 luglio 1871 N. 393 (serie 2ª), relativa ai loro matrimoni . . *Pag.* 10
Idem dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni alle disposizioni relative alla loro divisa . . . . . » 45
Idem delle armi a piedi. — Scuola di equitazione . . . . . » 58
Idem in Africa. — Razioni foraggio pei cavalli lasciati in Italia » 125
Idem. — Ripianamento delle vacanze nei quadri degli ufficiali dei distretti militari . . . . . » 127
Idem. — Varianti alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . . . . » 144
Idem. — Modificazioni alle norme di massima per gli esami d'avanzamento dei capitani medici e dei tenenti medici . . . » 182
Idem membri delle Direzioni provinciali e delle presidenze delle società di tiro a segno nazionale. . . . . » 204

UFFICIALI. — R. Decreto che fissa l'età nella quale debbono cessare dal servizio attivo permanente nel biennio decorrente dal 2 luglio 1896 al 30 giugno 1898 . . . . *Pag.* 213
Idem. — Data di nascita degli ufficiali del R. esercito . . » 244, 295
Idem. — Applicati di stato maggiore . . . . . » 437
Idem della R. marina alle parate del R. esercito . . . . . » 484
Idem. — Iscrizione a matricola delle nomine ad ispettore provinciale del tiro a segno nazionale . . . . . » 513

V

VACANZE nei quadri degli ufficiali dei distretti militari — Loro ripianamento . . . . . *Pag.* 127
VACCINAZIONE . . . . . » 109
VARIANTI alle disposizioni sul carteggio ufficiale. . . . . » 70, 163
Idem alle norme per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti del genio . . . . . » 144
VISITE fra le autorità militari del R. esercito e quelle del corpo della guardia di finanza — Loro reciprocità . . . . . » 505
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto N. 11 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento pel 1896 . . » 49

Z

ZONE DI SERVITÙ MILITARE intorno allo stabilimento per materie esplosive di Padula nella piazza di Maddalena — R. Decreto che le determina . . . . . *Pag.* 21
Idem intorno alla polveriera di Villagrazia nella piazza di Palermo — R. Decreto che le determina . . . . . » 29
Idem intorno al forte Monte Bastia nella piazza di Spezia. — R. Decreto che le determina . . . . . » 30
Idem attorno all'abolito magazzino da polveri in Vigevano — R. Decreto che le esonera dal vincolo . . . . . » 55
Idem attorno alla polveriera di Valle Miano presso Ancona — R. Decreto che le determina . . . . . » 107
Idem intorno ai magazzini per materie esplosive in Listincheddu presso Ozieri — R. Decreto che le determina . . . » 149

ZONE DI SERVITÙ MILITARI intorno alla piazza di Verona — R. Decreto che le modifica . . . . . *Pag.* 210

Idem intorno alle due polveriere del Calambrone presso Livorno — R. Decreto che le determina . . . . . » 406

Idem intorno alla polveriera Masseria degli Spiriti presso Santa Maria Capua Vetere — R. Decreto che le determina. » 406

Idem intorno alle opere di fortificazione della piazza di Mantova — R. Decreto che le modifica . . . . . » 407

Idem intorno alla polveriera nuova della piazza di Pesaro — R. Decreto che le determina . . . . . » 408

Idem intorno alla polveriera ed alla tettoia per proiettili d'artiglieria presso S. Nicola la Strada nella piazza di Caserta — R. Decreto che le determina . . . . . » 413

Idem intorno al magazzino da polveri della Misericordia presso Catania — R. Decreto che le determina . . . . . » 421

Idem intorno ai magazzini per munizioni da guerra in S. Vendemiano — R. Decreto che le determina . . . . . » 433

Roma, 1897 — Tip. E. Voghera.